

# Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701 X

C 348

27° anno

31 dicembre 1984

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

---

Sommario

I *Comunicazioni*

**Corte dei conti**

Relazione annuale sull'esercizio finanziario 1983 accompagnata dalle risposte  
delle istituzioni ..... 1

**Prezzo: Lit 24 000**

# CORTE DEI CONTI



In conformità delle disposizioni dei trattati (CECA, articolo 78 settimo, paragrafo 4; CEE, articolo 206 bis, paragrafo 4; CEEA, articolo 180 bis, paragrafo 4, del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 (articolo 83) e delle disposizioni analoghe relative ai Fondi europei di sviluppo, la Corte dei conti delle Comunità europee ha adottato, nella riunione del 22 novembre 1984, la sua

## RELAZIONE ANNUALE

### sull'esercizio finanziario 1983

La relazione, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte, è stata trasmessa il 30 novembre 1984 alle autorità competenti per il discarico ed alle altre istituzioni.

Marcel MART  
(Presidente)

Michael N. MURPHY

Paul GAUDY

Aldo ANGIOI

Pierre LELONG

André MIDDELHOEK

Keld BRIXTOFTE

Lothar HAASE

Stergios VALLAS

Charles J. CAREY





## INDICE

**Relazione annuale sui conti del 1983**

	pagina
Introduzione .....	5
<b>Prima parte</b>	
Capitolo 1 — Osservazioni generali .....	7
Capitolo 2 — Contabilità .....	15
Capitolo 3 — Entrate .....	24
Capitolo 4 — Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (FEAOG-garanzia) .....	30
Capitolo 5 — Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento (FEAOG-orientamento) e azioni agricole specifiche .....	50
Capitolo 6 — Politica comune della pesca .....	61
Capitolo 7 — Spese di intervento nel settore regionale .....	64
Capitolo 8 — Settore sociale .....	72
Capitolo 9 — Ricerca, energia, ecc. ....	80
Capitolo 10 — Cooperazione con i paesi in via di sviluppo e i paesi terzi .....	89
Capitolo 11 — Spese per il personale .....	99
Capitolo 12 — Spese di funzionamento .....	107
Capitolo 13 — Organismi esterni .....	111
Capitolo 14 — Mutui, prestiti e bonifici di interessi .....	113
<b>Seconda parte — I Fondi europei di sviluppo .....</b>	<b>121</b>
 <b>ALLEGATI</b>	
Allegato I — Attribuzioni dei Membri della Corte dei conti al 30 novembre 1984 .....	135
Allegato II — Relazioni e pareri adottati dalla Corte dei conti nel corso del quinquennio che termina il 30 novembre 1984 .....	137
Allegato III — Informazioni finanziarie relative al bilancio generale delle Comunità europee ed ai Fondi europei di sviluppo .....	145

### **Risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte sull'esercizio finanziario 1983**

#### **Prima parte**

Capitolo 1 — Osservazioni generali .....	179
Capitolo 2 — Contabilità .....	186
Capitolo 3 — Entrate .....	190
Capitolo 4 — Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (FEAOG-garanzia) .....	194
Capitolo 5 — Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento (FEAOG-orientamento), e azioni agricole specifiche .....	202
Capitolo 6 — Politica comune della pesca .....	207
Capitolo 7 — Spese di intervento nel settore regionale .....	207
Capitolo 8 — Settore sociale .....	211
Capitolo 9 — Ricerca, energia, ecc. ....	218
Capitolo 10 — Cooperazione con i paesi in via di sviluppo e i paesi terzi .....	223
Capitolo 11 — Spese per il personale .....	232
Capitolo 12 — Spese di funzionamento .....	235
Capitolo 14 — Mutui, prestiti e bonifici di interessi .....	238
<b>Seconda parte — I Fondi europei di sviluppo .....</b>	<b>240</b>

## Relazione annuale sui conti del 1983

### INTRODUZIONE

1. La presente è la settima Relazione annuale della Corte dei conti europea: essa ha per oggetto i conti dell'esercizio finanziario 1983 <sup>(1)</sup>. A norma dei trattati <sup>(2)</sup> e del regolamento finanziario <sup>(3)</sup>, la Commissione stabilisce, per ciascun esercizio finanziario, un conto di gestione delle Comunità nonché un bilancio finanziario al 31 dicembre, e trasmette poi entrambi al Parlamento, al Consiglio e alla Corte dei conti entro il 1° giugno dell'anno successivo. I predetti stati finanziari servono alla Corte ai fini dell'elaborazione della sua relazione annuale. I conti, come pure la relazione annuale della Corte e le risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte, vengono esaminati dal Parlamento e dal Consiglio in relazione al discarico da darsi da parte del Parlamento alla Commissione a norma dei trattati <sup>(4)</sup>.

2. Nella prima parte della presente relazione, gli argomenti di carattere generale che traggono origine dall'attività della Corte sono trattati al capitolo 1. I capitoli da 2 a 13 si riferiscono al bilancio generale delle Comunità. Il capitolo 14 tratta delle operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti a norma dei trattati CEE e CEEA, nonché dei relativi bonifici di interessi a carico del bilancio.

3. La seconda parte riguarda i Fondi europei di sviluppo. Tali Fondi, volti ad aiutare i paesi in via di sviluppo, sono gestiti dalla Commissione, ma sono finanziati da contributi specifici versati dagli Stati membri e non fanno parte del bilancio generale delle Comunità.

4. All'allegato I figura la ripartizione delle attribuzioni dei Membri della Corte al 30 novembre 1984, mentre l'allegato II elenca tutte le relazioni e tutti i pareri adottati dalla Corte nel corso dell'ultimo quinquennio, fino al 30 novembre 1984.

5. L'allegato III presenta riepiloghi ed analisi dettagliate delle informazioni finanziarie relative al bilancio generale delle Comunità ed ai Fondi europei di sviluppo.

6. La Corte ha adottato e trasmesso alle autorità competenti per il discarico relazioni separate sui conti dell'esercizio 1983 del JET (Joint European Torus), del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Berlino), della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Dublino), dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom, e sui conti del 1982 delle Scuole europee. Il capitolo 9 della presente relazione comprende una sintesi della relazione sul JET, mentre il capitolo 13 riporta in forma succinta le osservazioni che la Corte ha formulato nelle suddette relazioni sugli altri organismi. La Corte ha anche redatto una relazione annuale separata sulle operazioni contabili relative alle attività operative della CECA, nonché sulla gestione finanziaria della Commissione in merito a tali operazioni, a norma dell'articolo 78 settimo, paragrafo 5 del trattato CECA.

<sup>(1)</sup> Redatta in conformità del trattato CECA, articolo 78 settimo, paragrafo 4; del trattato CEE, articolo 206 bis, paragrafo 4; del trattato CEEA, articolo 180 bis, paragrafo 4; dell'articolo 83 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, GU n. L 356 del 31. 12. 1977; delle disposizioni analoghe di ciascuno dei regolamenti finanziari applicabili al secondo, terzo, quarto e quinto Fondo europeo di sviluppo, ovvero rispettivamente: decisione 64/356/CEE del Consiglio, GU n. 93 dell'11. 6. 64; decisione 71/68/CEE del Consiglio, GU n. L 31 dell'8. 2. 71; decisione 76/647/CEE del Consiglio, GU n. L 229 del 20. 8. 76; decisione 81/215/CEE del Consiglio, GU n. L 101 dell'11. 4. 81.

<sup>(2)</sup> Trattato CECA, articolo 78 quinto; trattato CEE, articolo 205 bis; trattato CEEA, articolo 179 bis.

<sup>(3)</sup> Articoli da 73 a 77.

<sup>(4)</sup> Trattato CECA, articolo 78 ottavo; trattato CEE, articolo 206 ter, e trattato CEEA, articolo 180 ter.

### Presentazione dei conti delle Comunità e relazione annuale della Corte dei conti

7. I conti per l'esercizio finanziario 1983 sono stati presentati dalla Commissione il 30 maggio 1984. Le osservazioni della Corte sono state trasmesse alle istituzioni il 13 luglio 1984. Tutte le osservazioni che figurano nella presente relazione sono state trasmesse alla Commissione. Estratti pertinenti dei capitoli 1, 2, 11 e 12 sono stati inviati anche al Parlamento, al Consiglio, alla Corte di giustizia ed al Comitato economico e sociale.

8. Ai sensi del regolamento finanziario ciascuna istituzione deve inviare le proprie risposte alla Corte entro il 31 ottobre. In pratica, la trasmissione delle risposte ufficiali è generalmente preceduta da discussioni tra le istituzioni e la Corte, relative sia alle osservazioni della Corte stessa, sia ai progetti di risposta, che sono presentati in via informale. Questo procedimento consente di apportare le modifiche eventualmente necessarie sia alle osservazioni, sia alle risposte, per assicurare un'agevole comprensione degli argomenti da parte del lettore. È più facile conseguire questo obiettivo se si procede ad uno scambio di vedute completo e riservato con l'organo oggetto del controllo prima di dare una veste definitiva alla relazione e di pubblicarla con le risposte ufficiali.

9. Le risposte ufficiali sono state trasmesse dalle istituzioni entro il 31 ottobre e, dopo averle esaminate, la Corte ha adottato il testo finale della relazione il 22 novembre 1984. Conformemente all'articolo 84 del regolamento finanziario, la relazione, accompagnata dalle risposte delle istituzioni, è stata trasmessa a queste ultime il 30 novembre 1984. Nei casi in cui, alla luce delle risposte ricevute, la Corte ha avvertito l'esigenza di taluni chiarimenti per permettere al lettore una migliore comprensione dei problemi, essa ha provveduto in tal senso nel corrispondente paragrafo della relazione. La mancanza di commenti da parte della Corte sulle singole risposte non significa tuttavia che la Corte convenga necessariamente con quanto sostenuto nelle risposte.

10. Come lo scorso anno, le risposte delle istituzioni sono presentate per soggetto, in corrispondenza dei relativi capitoli e paragrafi alla fine della relazione.

11. La Corte ha continuato a seguire la prassi introdotta l'anno scorso per il controllo dei propri conti. Il Membro responsabile del controllo in un particolare settore nelle altre istituzioni, esamina anche l'uso degli stanziamenti corrispondenti nel bilancio della Corte. Tutte le eventuali osservazioni figurano nel capitolo pertinente della presente relazione e le risposte sono presentate insieme a quelle delle altre istituzioni.

## Relazioni speciali

12. Come si è già indicato, l'allegato II è un elenco delle relazioni e dei pareri adottati dalla Corte nel

corso dell'ultimo quinquennio. La Corte desidera ricordare che, nel corso dell'esame dei conti del 1983, essa ha proseguito lo studio di questioni sollevate nella sua relazione sulla sana gestione finanziaria delle attività comunitarie, adottata il 6 ottobre 1983 in ottemperanza alle conclusioni del Consiglio europeo del 18 giugno 1983; le osservazioni sui detti problemi hanno dato adito figurano nei corrispondenti capitoli della presente relazione.

## Composizione ed organizzazione della Corte

13. Dalla presentazione dell'ultima relazione annuale, la composizione della Corte non è mutata. Il sig. Pierre Lelong, dopo tre anni di presidenza, ha rassegnato le dimissioni ed il 18 ottobre 1984 gli è succeduto il sig. Marcel Mart. Inoltre, la ripartizione delle attribuzioni dei Membri è stata in parte modificata; la situazione al 30 novembre 1984 figura all'allegato I.

## Bilancio e organico della Corte

14. Le spese della Corte per il 1982, compresi i riporti al 1983, sono state di circa 14,1 milioni di ECU, e per il 1983, compresi i riporti al 1984, di circa 15,3 milioni di ECU. Tali importi riguardano per la maggior parte stipendi e indennità.

15. Il numero di posti iscritti nei bilanci del 1982 e del 1983 era il seguente:

	1982	1983
categoria A	101	107
categoria LA	36	36
categoria B	63	63
categoria C	75	78
categoria D	19	19
<b>Totale</b>	<b>294</b>	<b>303</b>

## PRIMA PARTE

### CAPITOLO I

#### Osservazioni generali

1.0. INDICE	Paragrafi
Bilancio generale delle Comunità europee	1.1 — 1.14
I conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1983	1.1
Utilizzazione degli stanziamenti	1.2
Questioni concernenti i conti dell'esercizio e il bilancio finanziario	1.3 — 1.7
Disponibilità e gestione degli stanziamenti	1.8 — 1.14
Riepilogo delle osservazioni formulate nella presente relazione	1.15 — 1.22
Osservazioni formulate in relazioni speciali e pertinenti ai fini del discharge	1.23
Rifiuto del visto da parte di controllori finanziari	1.24 — 1.25

#### Bilancio generale delle Comunità europee

##### *I conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1983*

1.1. I conti del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1983 sono contenuti in un documento di cinque volumi (COM(84) 219-221) che la Commissione ha trasmesso alla Corte dei conti il 30 maggio 1984. Il volume V (COM(84) 221) del documento comprende il conto di gestione e il bilancio finanziario consolidati. Nel volume V sono inoltre inclusi alcuni riepiloghi di carattere generale che illustrano i risultati per le singole istituzioni e, al tempo stesso, espongono i principi applicati nell'elaborazione dei conti.

##### *Utilizzazione degli stanziamenti*

1.2. Il totale degli stanziamenti definitivi per impegni e pagamenti di cui è stata autorizzata

l'imputazione ai conti del 1983 ammontava rispettivamente a 27 681,0 milioni di ECU ed a 25 068,8 milioni di ECU. L'utilizzazione di tali stanziamenti per istituzione è illustrata alle *tabelle 1.1 e 1.2.*

##### *Questioni concernenti conti dell'esercizio e il bilancio finanziario*

1.3. A norma dell'articolo 27 del regolamento finanziario (<sup>1</sup>), il saldo di ciascun esercizio è iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo in occasione dell'adozione di un bilancio rettificativo. Nessun bilancio rettificativo è stato adottato per l'esercizio finanziario 1982 e l'eccedenza di 661,5 milioni di ECU disponibile dal 1981 è stata iscritta, come entrate, all'articolo 301 del bilancio per l'esercizio 1983 mediante il bilancio rettificativo e suppletivo n. 1 per il 1983, adottato il 10 febbraio 1983. L'imputazione al 1983 dell'eccedenza del 1981, ha avuto in pratica l'effetto di ridurre le altre entrate necessarie per il 1983 di un importo corrispondente.

(<sup>1</sup>) GU n. L 356 del 31. 12. 1977.

Tabella 1.1 — Importo e utilizzazione degli stanziamenti per impegni disponibili nel 1983, per istituzione

(Mio ECU)

Istituzione	Stanziamenti di bilancio 1983	Stanziamenti definitivi 1983 (2)	Impegni contratti nel 1983	Stanziamenti residui disponibili per il 1984	Annullamenti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Parlamento	228,0	228,0	211,5	0,4	16,1
Consiglio (1)	130,5	130,5	121,4	0,4	8,7
Commissione	26 128,2	27 276,2	26 427,2	611,6	237,4
(di cui:					
— stanziamenti non dissociati	(20 509,4)	(20 529,6)	(20 383,3)	(—)	(146,3)
— stanziamenti d'impegno)	(5 618,8)	(6 746,6)	(6 043,9)	(611,6)	(91,1)
Corte di giustizia	29,1	29,1	27,5	—	1,6
Corte dei conti	17,2	17,2	15,3	—	1,9
<b>Totale</b>	<b>26 533,0</b>	<b>27 681,0</b>	<b>26 802,9</b>	<b>612,4</b>	<b>265,7</b>

(1) Ivi compreso il Comitato economico e sociale.

(2) Ivi compresi 1 141,1 Mio ECU di stanziamenti residui di esercizi anteriori e 6,9 Mio ECU corrispondenti alle entrate relative alle prestazioni per conto terzi (Ricerca e investimenti).

Tabella 1.2 — Importo e utilizzazione degli stanziamenti per pagamenti disponibili nel 1983, per istituzione

(Mio ECU)

Istituzione	A. Stanziamenti dell'esercizio 1983					B. Riporti dal 1982			
	Stanziamenti di bilancio 1983	Stanziamenti definitivi 1983 (2)	Pagamenti eseguiti nel 1983	Riporti al 1984	Annullamenti	Riporti dal 1982	Pagamenti eseguiti nel 1983	Riporti al 1984	Annullamenti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Parlamento	228,0	228,0	182,3	29,6	16,1	36,8	32,5	—	4,3
Consiglio (1)	130,5	130,5	109,4	12,4	8,7	8,5	7,3	—	1,2
Commissione	24 656,3	24 664,0	22 769,3	1 662,6	232,1	1 473,2	1 169,6	7,5	296,1
(di cui:									
— stanziamenti non dissociati	(20 509,5)	(20 529,6)	(19 853,7)	(529,6)	(146,3)	(511,0)	(420,6)	(—)	(90,4)
— stanziamenti di pagamento)	(4 146,8)	(4 134,4)	(2 915,6)	(1 133,0)	(85,8)	(962,2)	(749,0)	(7,5)	(205,7)
Corte di giustizia	29,1	29,1	25,8	1,7	1,6	1,5	1,4	—	0,1
Corte dei conti	17,2	17,2	14,8	0,5	1,9	1,0	0,6	—	0,4
<b>Totale</b>	<b>25 061,1</b>	<b>25 068,8</b>	<b>23 101,6</b>	<b>1 706,8</b>	<b>260,4</b>	<b>1 521,0</b>	<b>1 211,4</b>	<b>7,5</b>	<b>302,1</b>

(1) Ivi compreso il Comitato economico e sociale.

(2) Ivi compresi 7,7 Mio ECU di stanziamenti corrispondenti alle entrate relative alle prestazioni per conto terzi (Ricerca e investimenti).

1.4. Il saldo dell'esercizio 1982 è stato stabilito all'atto della compilazione del conto di gestione per lo stesso esercizio. Tale conto è stato trasmesso alla Corte il 26 maggio 1983. Tuttavia, in precedenza, 675,9 milioni di ECU di detto saldo sono stati utilizzati «a titolo di anticipo» per finanziare il bilancio rettificativo e suppletivo n. 1 per il 1983. Come rilevato al paragrafo 1.5 della relazione annuale sull'esercizio finanziario 1982 <sup>(1)</sup>, la Corte non è a conoscenza di alcuna disposizione nella legislazione in materia che consenta un tale uso del saldo prima che sia stato stabilito l'effettivo importo disponibile. Il saldo residuo per il 1982 (149,3 milioni di ECU), è stato iscritto come entrate dell'esercizio 1983 nel bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 del 1983, il 24 ottobre 1983.

1.5. Durante il controllo dei conti dell'esercizio 1983, sono sorti diversi problemi relativi alla regolarità delle operazioni e, di conseguenza, degli importi iscritti come entrate e come spese nei conti che sono presentati all'autorità competente per il discarico in conformità dei trattati <sup>(2)</sup>. Tali casi sono descritti in

<sup>(1)</sup> GU n. C 357 del 31. 12. 1983.

<sup>(2)</sup> Trattato CECA, articoli 78 quinto e 78 ottavo; trattato CEEA, articoli 179 bis e 180 ter; trattato CEE, articoli 205 bis e 206 ter.

generale in questo capitolo ed in dettaglio in quelli successivi; gli importi in questione figurano alla *tabella 1.3*. Inoltre, in cinque casi relativi al settore sociale (titolo 6) e che interessano complessivamente un importo di 1,9 milioni di ECU, annullamenti di impegni sono stati iscritti nei conti del 1983 pur essendo stati approvati dal controllore finanziario solo nel gennaio 1984. Pertanto, per quanto riguarda questi casi, lo stato degli impegni non riflette la situazione reale al 31 dicembre 1983. Inoltre, la Corte ritiene che la Commissione dovrebbe procedere alla valutazione di taluni casi che essa non è stata in grado di quantificare (cfr. i paragrafi 3.14-3.20 e 3.21-3.23).

1.6. Nella relazione sull'esercizio finanziario 1981 <sup>(3)</sup>, la Corte aveva osservato che la normativa in vigore non contiene disposizioni specifiche sul modo di trattare importi relativi ad operazioni irregolari e che figurano nei conti della Comunità. La Corte ritiene, tuttavia, che l'autorità competente per il discarico dovrebbe tener conto di queste irregola-

<sup>(3)</sup> GU n. C 344 del 31. 12. 1982.

**Tabella 1.3 — Elenco dei casi quantificabili citati nella presente relazione, i cui importi, a parere della Corte, sono troppo elevati o troppo bassi nel conto di gestione**

(ECU)

Paragrafo	Entrate 1983		Pagamenti a fronte di stanziamenti 1983		Pagamenti a fronte di riporti dal 1982		Impegni contratti nel 1983	
	Importo troppo basso	Importo troppo elevato	Importo troppo basso	Importo troppo elevato	Importo troppo basso	Importo troppo elevato	Importo troppo basso	Importo troppo elevato
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.5							1 935 408	
2.7					88 943			
2.8			12 000 000					
2.19				152 000 1 700 000				152 000 1 700 000
2.25			11 457				11 457	
4.47 - 4.50	17 468 066							
9.4 (b)								9 200 000
9.4 (c)							67 000 000	
9.4 (d)								1 400 000
11.8 - 11.10								7 040 781
11.11 - 11.13				1 545 318				1 545 318
<b>Totale</b>	<b>17 468 066</b>		<b>12 011 457</b>	<b>3 397 318</b>	<b>88 943</b>		<b>68 946 865</b>	<b>21 038 099</b>
<b>Totale netto</b>	<b>17 468 066</b>		<b>8 614 139</b>		<b>88 943</b>		<b>47 908 766</b>	



rità nella procedura di scarico, dando alla Commissione, nella risoluzione che accompagna il scarico, istruzioni che consentano di rettificare i conti e di adottare le misure necessarie (di bilancio od altre) per regolarizzare la situazione. Di conseguenza, la Corte è del parere che, ai fini del scarico, le rettifiche dovrebbero essere apportate come indicato alla *tabella 1.4.*

1.7. Esiste una serie di altri casi che la Corte, pur non mettendone formalmente in dubbio la regolarità, ritiene tuttavia sufficientemente importanti da essere sottoposti specificamente all'attenzione dell'autorità competente per il scarico (paragrafi 4.13, 4.17, 4.21-4.22, 4.24, 4.31, lettera (b), 4.35, 4.46). In particolare, rinviando al 1984 talune spese del FEAOG-garanzia, pari a circa 825 milioni di ECU,

la Commissione non ha rispettato il principio dell'annualità.

### *Disponibilità e gestione degli stanziamenti*

1.8. Il 7 giugno 1984, la Corte ha adottato un parere sulla proposta di regolamento della Commissione che istituisce, a seguito dell'esaurimento delle risorse proprie, misure per la copertura del fabbisogno finanziario dell'esercizio di bilancio 1984. Nel parere, la Corte ha fatto riferimento a talune evoluzioni registratesi nella gestione degli stanziamenti, che sono state particolarmente accentuate nel 1983 e che hanno avuto ripercussioni rilevanti sulla situazione finanziaria a fine esercizio, con conseguenti

**Tabella 1.4 — Parere concernente gli importi da considerare per dare scarico alla Commissione dell'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1983 (1)**

(ECU)

1. Risorse 1983		
1.1. Entrate dell'esercizio Rettifiche (cfr. tabella 1.3, colonna 1)	24 765 506 219,52 + 17 468 066,00	24 782 974 285,52
1.2. Riporti dal 1982 non utilizzati e annullati Rettifiche (cfr. tabella 1.3, colonna 5)	302 061 138,17 - 88 943,00	301 972 195,17 47 947 118,37
1.3. Differenza di cambio		
Totale 1 (risorse dopo le rettifiche)		25 132 893 599,06
2. Spese imputate al 1983		
2.1. Pagamenti a fronte di stanziamenti 1983 Rettifiche (cfr. tabella 1.3, colonne 3 e 4)	23 101 563 603,38 + 8 614 139,00	23 110 177 742,38
2.2. Stanziamenti 1983, riportati al 1984		1 706 775 257,62
2.3. Entrate già destinate da rimborsare		70 766,37
Totale 2 (spese dopo le rettifiche)		24 817 023 766,37
3. Saldo dell'esercizio 1983 (totale 1 meno totale 2)		315 869 832,69
4. Impegni contratti nel 1983 Rettifiche (cfr. tabella 1.3, colonne 7 e 8)	26 802 911 663,04 + 47 908 766,00	26 850 820 429,04
5. Pagamenti a fronte di riporti dal 1982 Rettifiche (cfr. tabella 1.3, colonna 5)	1 211 414 977,45 + 88 943,00	1 211 503 920,45

(1) Le rettifiche comprendono soltanto i casi quantificati dalla Corte e non coprono necessariamente tutte le irregolarità.

Tabella 1.5 — Sottoutilizzazione degli stanziamenti per pagamenti

(Mio ECU)

Esercizio	Riporti dall'esercizio precedente	Stanziamenti definitivi dell'esercizio	Totale disponibile	Pagamenti eseguiti	Annulamenti	Riporti all'esercizio successivo
1979	2 098,9	14 488,3	16 587,2	14 367,1	311,5	1 908,6 <sup>(1)</sup>
1980	1 869,8 <sup>(1)</sup>	16 233,3	18 103,1	16 290,4	374,9	1 437,8 <sup>(2)</sup>
1981	1 435,1 <sup>(2)</sup>	18 441,5	19 876,6	17 792,8	679,7	1 404,1
1982	1 404,1	21 994,3	23 398,1	20 422,7	1 454,7	1 521,0
1983	1 521,0	25 068,8	26 589,8	24 313,0	562,5	1 714,3

<sup>(1)</sup> Le differenze sono dovute a storni.

<sup>(2)</sup> Le differenze sono dovute a storni.

implicazioni per il futuro. Data l'importanza delle questioni in causa e dato che le tendenze in atto non sono facilmente individuabili dagli stati finanziari della Commissione, la Corte ne riassume qui di seguito gli elementi principali, facendo riferimento ai paragrafi dei capitoli successivi in cui figurano informazioni più dettagliate.

1.9. La *tabella 1.5* illustra l'ammontare degli stanziamenti per pagamenti rimasti inutilizzati alla fine di ciascuno degli ultimi cinque esercizi, gli importi annullati e quelli riportati all'esercizio successivo. Gli stanziamenti residui si riferiscono soprattutto ai Fondi strutturali, al settore ricerca e energia ed all'aiuto allo sviluppo. Gli importi in questione riflettono valutazioni eccessivamente ottimistiche del ritmo al quale potevano essere attuate le politiche comunitarie in questi settori; di conseguenza, si era chiesto agli Stati membri di mettere a disposizione, sotto forma di imposta sul valore aggiunto, entrate che di fatto non sarebbero state utilizzate.

1.10. D'altro canto, la *tabella 1.6* mostra che, nei settori coperti da stanziamenti dissociati, si è registrato un incremento costante del livello degli impegni assunti ogni anno, al quale non ha corrisposto un pari livello dei pagamenti eseguiti a fronte di questi stessi impegni. In media, nel corso degli ultimi cinque esercizi, i pagamenti hanno rappresentato solo i due terzi degli impegni assunti nel corso degli stessi esercizi, ed a partire dal 1980 questa proporzione è leggermente diminuita. Di conseguenza, alla fine dell'esercizio 1983, gli impegni residui ammontavano in totale a circa 8 900 milioni di ECU; inoltre, sono stati riportati poco più di 1 100 milioni di ECU di stanziamenti di pagamento corrispondenti, per cui sono rimasti circa 7 800 milioni di ECU da finanziare con futuri bilanci comunitari (cfr. ad esempio i paragrafi 7.11-7.16). Per contro, sarebbe possibile utilizzare il saldo dell'esercizio 1983 (circa 300 milioni di ECU) per coprire spese del 1984 mediante un bilancio rettificativo.

Tabella 1.6 — Ripartizione degli impegni residui (stanziamenti dissociati)

(Mio ECU)

Esercizio	Impegni netti assunti nel corso dell'esercizio <sup>(1)</sup>	Pagamenti eseguiti nel corso dell'esercizio	Aumento degli impegni residui nel corso dell'esercizio	Totale impegni residui a fine esercizio
1977				1 802,7
1978	1 623,5	918,8	704,7	2 507,4
1979	2 797,6	1 763,5	1 034,1	3 541,5
1980	3 262,0	2 338,2	923,8	4 465,3
1981	3 700,6	2 594,6	1 106,0	5 571,3
1982	4 554,9	3 032,5	1 522,4	7 093,7
1983	5 466,1	3 664,6	1 801,5	8 895,2

<sup>(1)</sup> Ivi compresi gli annullamenti di impegni e, per il 1978, le rettifiche dei saldi dovute alle variazioni dell'UCE.

1.11. Inoltre, come spiegato ai paragrafi 4.51-4.65 della presente relazione, nel 1983 la gestione degli stanziamenti del FEAOG sezione garanzia ha comportato un rinvio di spese per un totale di circa 825 milioni di ECU, cui occorre aggiungere le passività potenziali derivanti dallo smarcio delle scorte d'intervento (2 800 milioni di ECU). Pertanto, a fine esercizio 1983, vi era un fabbisogno chiaro e prevedibile di circa 3 600 milioni di ECU, importo che potrebbe essere anche più elevato se si considerano le maggiori perdite potenziali connesse alle scorte di intervento esistenti (perdite che si possono prevedere in base ai risultati delle vendite del 1984). Inoltre, come illustrato al paragrafo 10.5, saranno necessari circa 500 milioni di ECU per finanziare obblighi assunti entro il 31 dicembre 1983 nell'ambito

dell'aiuto alimentare, ma non coperti da stanziamenti dell'esercizio 1983.

Le risposte della Commissione ai paragrafi da 1.9 a 1.11 non trattano delle principali questioni sollevate dalla Corte. La Corte ha criticato soprattutto il fatto che alla fine di ciascuno degli ultimi cinque esercizi, stanziamenti di notevole entità siano rimasti inutilizzati e che i conti del 1983 non presentino in modo adeguato gli oneri effettivi della Comunità.

La Corte ammette che si può discutere in quale misura questa situazione sia imputabile al sistema (in particolare al regolamento finanziario), ed in quale misura dipenda invece dal modo in cui la Commissione ha gestito il sistema.

Nella risposta al paragrafo 1.9, la Commissione sottolinea taluni aspetti tecnici della distinzione fra stanziamenti dissociati e stanziamenti non dissociati, senza che in effetti sia data una risposta di fondo alle preoccupazioni espresse dalla Corte.

Nella risposta ai paragrafi 1.10 e 1.11, la Commissione ha posto in discussione l'opportunità di considerare gli oneri futuri, connessi alla gestione del FEAOG, sezione garanzia, in particolare quelli derivanti dalla gestione delle scorte d'intervento, come parte degli oneri totali al 31 dicembre 1983. La Corte riconosce appieno che gli oneri derivanti dall'accumulo di scorte d'intervento non sono della stessa natura, ad esempio, di quelli derivanti da impegni assunti nel 1983 o negli esercizi precedenti a titolo dei fondi strutturali. Tuttavia, permane il fatto che il livello delle scorte di intervento rappresenta un onere potenziale per i prossimi bilanci della Comunità, e che pertanto occorre presentare una stima di detti oneri in modo da fornire una visione quanto più accurata possibile della situazione generale alla fine dell'esercizio finanziario.

Di conseguenza, la Corte ritiene che occorra riesaminare con urgenza gli aspetti in causa del sistema finanziario e di gestione delle Comunità, nonché la presentazione della situazione finanziaria globale da parte della Commissione.

1.12. Allo scopo di chiarire la situazione finanziaria delle Comunità, la Corte desidera inoltre richiamare l'attenzione sulle osservazioni formulate al paragrafo 1.5 della relazione annuale sull'esercizio finanziario 1980 (1) ed al paragrafo 1.3 della relazione annuale sull'esercizio finanziario 1981. La

(1) GU n. C 344 del 31. 12. 1981.

Corte aveva allora rilevato che al sistema di pagamenti accelerati istituito per le sovvenzioni comunitarie a favore di progetti strutturali, non aveva corrisposto in realtà un'attuazione più rapida delle politiche comunitarie. Questo nuovo sistema ha dato l'impressione che l'attività comunitaria fosse più intensa, mentre il suo unico effetto, in pratica, è consistito nel richiedere agli Stati membri entrate destinate a finanziare anticipatamente progetti negli Stati membri sovvenzionati dalla Comunità. Nonostante l'istituzione del sistema dei pagamenti accelerati, che dovrebbe opporsi alla tendenza descritta al paragrafo 1.10 precedente, il livello degli obblighi residui ha continuato ad aumentare.

1.13. Inoltre, la Corte osserva che nel 1982 e nel 1983 sono stati concessi, a carico del bilancio generale, contributi per un totale di 162 milioni di ECU, a favore del bilancio operativo della CECA. Poiché importi considerevolmente più elevati sono rimasti inutilizzati nei conti della CECA a fine 1983, la Corte solleva l'interrogativo se detti contributi, che hanno aggravato la già difficile situazione del bilancio generale, fossero giustificati.

1.14. Richiamando l'attenzione su questa situazione, la Corte si prefigge tre scopi, e precisamente:

- (a) illustrare la tendenza e la situazione generale alla fine dell'esercizio 1983, che non appaiono in modo evidente dagli stati finanziari predisposti dalla Commissione;
- (b) far osservare che il totale netto degli obblighi da finanziare con entrate comunitarie nel corso degli esercizi immediatamente successivi, ammonta, a fine esercizio 1983, ad un minimo di oltre 11 000 milioni di ECU e potrebbe essere anche maggiore; e
- (c) richiamare l'attenzione sulle conseguenze degli attuali sistemi contabili e di bilancio delle Comunità, e sull'esigenza di stabilire dei meccanismi che diano una visione chiara degli obblighi futuri, consentendo al tempo stesso di procedere alla richiesta di fondi solo per far fronte ad esigenze di tesoreria fondate ed immediate.

### Riepilogo delle osservazioni formulate nella presente relazione

1.15. L'esame dei conti del 1983 svolto dalla Corte e le osservazioni cui esso ha dato adito, hanno in generale convalidato una serie di osservazioni e di suggerimenti di carattere generale già formulati nella relazione del 6 ottobre 1983 (2) in ottempe-

(2) GU n. C 287 del 24. 10. 1983.

ranza alle conclusioni del Consiglio europeo del 18 giugno 1983. Fra gli argomenti principali, quelli trattati nella presente relazione annuale, ed i paragrafi corrispondenti, sono i seguenti:

(a) nel settore del FEAOG, sezione garanzia:

- (i) l'inadeguatezza dell'attuale quadro normativo e di bilancio che non consente di padroneggiare gli impegni, posta in risalto ai paragrafi 4.51-4.62 della presente relazione annuale, e in particolare al paragrafo 4.56, che si riferisce precisamente ai paragrafi 2.2.3 e 2.2.6 della relazione speciale sopramenzionata;
- (ii) le disfunzioni del sistema di gestione decentrata (paragrafi 4.25-4.26 della presente relazione e 2.2.8-2.2.9 della relazione speciale), illustrate da un controllo insufficiente della gestione di tesoreria, dall'assenza di imputazione e dalla parziale imputazione delle spese erogate e dalla persistenza dei ritardi nella verifica dei rendiconti.

(b) Nei fondi strutturali:

- (i) spesso gli obiettivi ed i criteri delle Comunità mancano di chiarezza e, di conseguenza, gli aiuti comunitari tendono a degenerare in un rimborso parziale di spese dei bilanci nazionali (paragrafi 5.18, 5.25, 7.17 e segg.);
- (ii) in genere gli sforzi si concentrano sull'elaborazione di programmi e di progetti, mentre non ci si preoccupa a sufficienza delle azioni necessarie per assicurarne la realizzazione e per conseguire gli obiettivi quali sono stati definiti (paragrafi 5.17, 5.25, 8.15-8.16, 8.24).

(c) Nel caso dell'aiuto alimentare e della cooperazione con taluni paesi terzi:

- (i) esistono numerose carenze nella qualità dell'aiuto alimentare fornito e nella rapidità delle consegne (paragrafi 10.16, 10.17, 10.18);
- (ii) non si tiene sufficientemente conto delle reali necessità dei destinatari (paragrafo 10.32).

1.16. Inoltre, come illustrato nei paragrafi che seguono, la Corte ha osservato che gli argomenti trattati nei capitoli successivi della presente relazione riflettono una serie di problemi di carattere generale. Su taluni di questi problemi è già stata richiamata l'attenzione al paragrafo 1.13 della relazione annuale sull'esercizio finanziario 1982. Questo tipo di presentazione ha lo scopo di dimostrare che sembrano esserci delle debolezze fondamentali;

ponendovi rimedio si potrebbero ottenere degli effetti positivi sull'attuazione delle politiche comunitarie in generale, e non solo sui particolari settori che danno adito ad osservazioni.

1.17. Il controllo e la supervisione cui provvedono la Commissione e i suoi servizi, oltre che l'autorità di bilancio, sono in genere ostacolati dalla mancanza di informazioni finanziarie e di gestione pertinenti. In alcuni casi non esiste un obbligo formale che costringa a fornirle; in altri, invece, le amministrazioni e altri organismi degli Stati membri non hanno fornito relazioni e dichiarazioni di natura finanziaria a tempo debito, o non le hanno fornite affatto. Di conseguenza, ciò è stato dannoso per l'esame e la valutazione delle attività comunitarie ed ha impedito di trarre insegnamenti utili per la stesura di norme e regolamenti nuovi e per la programmazione di attività future (paragrafi 2.38, 3.10-3.13, 5.32, 5.64, 7.17-7.23, 7.25, 7.47, 8.19-8.24, 9.10, 9.21).

1.18. Inoltre, la Corte ha osservato che in alcuni importanti settori gli obiettivi delle politiche comunitarie o delle attività finanziate dalle Comunità non sono stati completamente raggiunti. In taluni casi ciò può essere attribuito a mutamenti delle circostanze o ad altri fattori esterni che non potevano essere ragionevolmente previsti. Tuttavia, visto il persistere di queste critiche, se ne può solo concludere che non si sfrutta l'esperienza acquisita nel passato come si potrebbe e come si dovrebbe (paragrafi 4.63, 5.32, 5.64, 7.17, 7.25, 10.19, 11.16).

1.19. Le procedure di assegnazione dei contratti ad organismi esterni hanno dato nuovamente adito ad osservazioni. Nonostante il disposto del titolo IV del regolamento finanziario, contratti per i quali si sarebbe potuta indire una gara, sono stati conclusi mediante trattativa privata. Inoltre, le prestazioni degli aggiudicatari non sono state controllate e valutate in modo sistematico, e pare che non vi sia un servizio centrale della Commissione con compiti di coordinamento delle varie procedure, o di divulgazione degli insegnamenti tratti da esperienze precedenti (paragrafi 8.45-8.49, 9.4-9.8, 9.11-9.14, 9.20-9.22, 9.23-9.26, 9.34-9.38, 10.26, 10.37-10.38, 12.12, 12.15).

1.20. Nel 1983 si è registrato un considerevole accumulo di attività alla fine dell'esercizio, dovuto, talvolta, al fatto che la normativa necessaria è stata emanata in ritardo o che i programmi sono stati approvati in ritardo. Tuttavia, a prescindere dalle cause, questa concentrazione di attività in un periodo breve può avere effetti negativi sull'esame ed il controllo che possono essere svolti dalla Commissione (paragrafi 7.9-7.10, 8.11-8.13).

1.21. Per quanto riguarda la fase del processo decisionale in cui un impegno finanziario dovrebbe essere registrato nei conti, la Corte ha rilevato delle incoerenze a livello interpretativo da parte della Commissione (paragrafi 9.4 e 10.5).

1.22. È necessario armonizzare e migliorare la contabilità relativa all'imposta sul valore aggiunto (paragrafi 2.18, 10.7 e 13.7, lettera (b)).

### Osservazioni formulate in relazioni speciali e pertinenti ai fini del discarico

1.23. Le relazioni speciali adottate dalla Corte dopo l'ultima relazione annuale e pertinenti ai fini del discarico per l'esercizio finanziario 1983, sono:

- (a) Relazione speciale sul funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine:

Questa relazione pone in evidenza che il regime istituito nel 1981 non ha affatto contribuito, finora, all'armonizzazione delle condizioni reali del mercato, e che l'accresciuto divario tra i prezzi garantiti (prezzi di riferimento) ed i prezzi di mercato ha dovuto essere compensato da un onere di bilancio in rapido aumento.

- (b) Relazione speciale sul coordinamento dell'aiuto della Comunità a favore dei paesi terzi:

L'utilizzazione degli stanziamenti per l'aiuto allo sviluppo potrebbe essere migliorata da un coordinamento più efficace tra i servizi della Commissione e tra la Commissione e gli altri donatori, in particolare gli Stati membri.

- (c) Relazione speciale sulla gestione dei fondi comunitari destinati all'aiuto allo sviluppo da

parte della Banca europea per gli investimenti (BEI):

- (i) la Corte, la Commissione e l'autorità competente per il discarico non dispongono di informazioni sufficienti sulle quali fondare il proprio giudizio sulla gestione degli stanziamenti delegata dalla Commissione alla BEI nell'ambito dei programmi di aiuto allo sviluppo;
- (ii) sarebbe opportuno riesaminare il livello dei proventi percepiti dalla BEI e derivanti dalla gestione di taluni stanziamenti.

### Rifiuto del visto da parte di controllori finanziari

1.24. Secondo le disposizioni del regolamento finanziario le proposte di impegno di spesa e gli ordini di pagamento sono soggetti al visto preventivo del controllore finanziario. Il visto preventivo è richiesto anche per i contratti di forniture e servizi stipulati con terzi. Con decisione motivata, l'autorità superiore dell'istituzione interessata può non tener conto del rifiuto di visto (salvo i casi in cui sia messa in discussione la disponibilità degli stanziamenti). Il regolamento finanziario dispone che i casi in cui non si è tenuto conto del rifiuto di visto siano notificati alla Corte dei conti ogni tre mesi.

1.25. La Corte è stata informata che nel 1983 la Commissione non ha tenuto conto in dieci casi del rifiuto di visto dei controllori finanziari, il Parlamento in tre casi (una di queste decisioni è stata in seguito modificata), e la Corte dei conti in due casi. Le altre istituzioni hanno comunicato alla Corte di essersi sempre attenute nel 1983 alle decisioni del controllore finanziario.

## CAPITOLO 2

**Contabilità**

2.0. INDICE	Paragrafi
Introduzione	2.1 — 2.3
Riepilogo dei principali dati finanziari	2.4
Parlamento	2.5 — 2.10
Disavanzo di cassa	2.5 — 2.7
Anticipi da regolarizzare e spese da imputare	2.8
Sorveglianza e aggiornamento dei conti «Debitori diversi» e «Creditori diversi»	2.9
Casse di anticipazioni	2.10
Consiglio	2.11 — 2.13
Regolamento finanziario	2.11 — 2.13
Commissione	2.14 — 2.24
Riscontri dei conti bancari	2.14 — 2.15
Conti presso i Tesori	2.16
Diritti e tasse da recuperare	2.17 — 2.19
Principio di continuità dei metodi adottati	2.20 — 2.24
Corte dei conti	2.25
Comitato economico e sociale	2.26 — 2.30
Regolamento finanziario	2.26 — 2.28
Conti bancari	2.29 — 2.30
Bilancio finanziario e conto di gestione delle Comunità	2.31 — 2.38
Immobilizzazioni	2.32 — 2.33
Scorte	2.34
Riscontro e rettifica dei conti reciproci delle istituzioni e degli organismi comunitari	2.35 — 2.37
Principi e prassi contabili	2.38

**Introduzione**

2.1. Questo capitolo verte, da un lato, sulle questioni relative alla contabilità generale e, dall'altro, sui risultati dell'esame del bilancio finanziario delle istituzioni (Parlamento, Consiglio, Commissione,

Corte di giustizia, Corte dei conti, Comitato economico e sociale, Centro comune di ricerca (Ispra)), e del bilancio finanziario (consolidato) delle Comunità al 31 dicembre 1983. I risultati dei controlli svolti sui conti delle entrate e spese attinenti all'esecuzione del bilancio, sono esposti nei capitoli da 3 a 14.



## Parlamento

*Disavanzo di cassa*

2.5. Nella sua relazione speciale sulla cassa dei delegati del Parlamento <sup>(1)</sup>, la Corte aveva segnalato numerose irregolarità di gestione e fra queste, in particolare, la riscossione, nel 1981, di due assegni

(1) GU n. C 202 del 5. 8. 1982.

per un importo di circa 4,1 milioni di BFR (0,1 milioni di ECU) in circostanze poco chiare. La Corte ne aveva informato il Presidente del Parlamento nell'aprile 1982. Nella conclusione della relazione citata, la Corte chiedeva al Parlamento di esaminare le operazioni segnalate, di recuperare le somme dovute e di accertare le eventuali responsabilità, esaminando in specie la situazione del contabile, dell'amministratore delle anticipazioni e del controllore finanziario, alla luce della normativa in vigore. Dopo una disamina della situazione, il Parlamento ha registrato questo importo di 4,1 milioni di BFR fra la «spese da imputare», ad una voce denominata «disavanzo di cassa», ed avviare un

(Mio ECU)

Passivo									
Voci del bilancio	Parlamento	Consiglio	Commissione	Corte di giustizia	Corte dei conti	Comitato economico e sociale	Ufficio delle pubblicazioni	Centro comune di ricerca	Bilancio consolidato
Capitali permanenti:									
Capitali propri	21,0	9,2	266,1	3,7	0,9	2,1	—	312,2	615,4
Ecceденza dell'esercizio 1983	—	—	307,1	—	—	—	—	—	307,1
Ecceденza non assegnata delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti	—	—	6,3	—	—	—	—	—	6,3
Debiti a lungo termine:									
Prestiti contratti	—	—	9 558,6	—	—	—	—	—	9 558,6
Debiti a breve termine:									
Stati membri creditori	—	—	12,6	—	—	—	—	—	12,7
Organismi comunitari	—	—	2,2	—	—	—	9,4	55,2	8,7
Stanziamenti dell'esercizio da riportare	—	—	1 706,8	—	—	—	—	—	1 706,8
Stanziamenti degli esercizi precedenti da riportare	—	—	7,5	—	—	—	—	—	7,5
Creditori diversi	—	0,2	188,2	0,1	0,1	—	0,4	6,8	195,8
Entrate da imputare	0,2	—	32,1	0,1	—	—	0,2	1,2	33,8
Entrate da riscuotere	0,2	—	43,1	—	—	—	—	7,7	43,3
Pagamenti pendenti	0,1	0,4	687,7	—	0,2	—	—	8,5	696,9
Conti di collegamento	55,7	6,2	—	4,9	0,8	1,4	—	—	—
Conti di regolarizzazione	—	—	214,7	—	—	—	—	—	214,7
<b>Totale</b>	<b>77,2</b>	<b>16,0</b>	<b>13 033,0</b>	<b>8,8</b>	<b>2,0</b>	<b>3,5</b>	<b>10,0</b>	<b>391,6</b>	<b>13 407,6</b>
Impegni fuori bilancio	—	—	7 883,9	—	—	—	—	—	7 883,9



**Tabella 2.2 — Conto di gestione delle istituzioni e degli organismi comunitari e conto di gestione (consolidato) delle Comunità per l'esercizio 1983**

(Mio ECU)

Settore		Parlamento	Consiglio	Commissione ( <sup>1</sup> )	Corte di giustizia	Corte dei conti	Comitato economico e sociale	Ufficio delle pubblicazioni	Conti consolidati
<b>A. Entrate effettive:</b>									
Risorse proprie				22 982,7					22 982,7
Contributi finanziari				217,7					217,7
Ecceденze disponibili				1 299,9					1 299,9
Entrate varie		19,1	10,2	226,6	3,8	2,1	2,4	1,0	265,2
<b>Totale delle entrate</b>		<b>19,1</b>	<b>10,2</b>	<b>24 726,9</b>	<b>3,8</b>	<b>2,1</b>	<b>2,4</b>	<b>1,0</b>	<b>24 765,5</b>
<b>B. Spese:</b>									
<b>Personale</b>	(a)	132,9	63,3	483,9	20,8	13,0	14,7	9,6	738,2
	(b)	13,8	0,4	6,6	0,1	0,1	—	0,2	21,2
	(c)	146,7	63,7	490,5	20,9	13,1	14,7	9,8	759,4
<b>Funzionamento</b>	(a)	49,4	24,3	188,1	4,9	1,8	7,0	5,5	281,0
	(b)	15,7	11,6	48,6	1,6	0,5	0,4	0,9	79,3
	(c)	65,1	35,9	236,7	6,5	2,3	7,4	6,4	360,3
<b>Garanzia dei mercati agricoli</b>	(a)			15 785,7					15 785,7
	(b)			0,1					0,1
	(c)			15 785,8					15 785,8
<b>Strutture agricole</b>	(a)			513,7					513,7
	(b)			131,5					131,5
	(c)			645,2					645,2
<b>Politica della pesca</b>	(a)			31,9					31,9
	(b)			12,5					12,5
	(c)			44,4					44,4
<b>Politica regionale</b>	(a)			2 265,5					2 265,5
	(b)			115,2					115,2
	(c)			2 380,7					2 380,7
<b>Politica sociale</b>	(a)			801,0					801,0
	(b)			617,7					617,7
	(c)			1 418,7					1 418,7
<b>Ricerca, energia, ecc. (<sup>1</sup>)</b>	(a)			1 216,2					1 216,2
	(b)			166,7					166,7
	(c)			1 382,9					1 382,9
<b>Rimborsi agli Stati membri</b>	(a)			950,6					950,6
	(b)			99,5					-99,5
	(c)			1 050,1					1 050,1
<b>Cooperazione con i paesi terzi</b>	(a)			517,8					517,8
	(b)			463,1					463,1
	(c)			980,9					980,9
<b>Totale delle spese</b>	(a)	<b>182,3</b>	<b>87,6</b>	<b>22 754,4</b>	<b>25,7</b>	<b>14,8</b>	<b>21,7</b>	<b>15,1</b>	<b>23 101,6</b>
	(b)	<b>29,5</b>	<b>12,0</b>	<b>1 661,5</b>	<b>1,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>1,1</b>	<b>1 706,8</b>
	(c)	<b>211,8</b>	<b>99,6</b>	<b>24 415,9</b>	<b>27,4</b>	<b>15,4</b>	<b>22,1</b>	<b>16,2</b>	<b>24 808,4</b>
<b>C. Risultato dell'esercizio 1983 (A - B)</b>									- 42,9
<b>D. Annullamento del saldo degli stanziamenti riportati dall'esercizio 1982</b>									302,1
Differenze di cambio dell'esercizio 1983									48,0
Entrate già destinate da rimborsare									- 0,1
<b>E. Saldo dell'esercizio 1983 (C + D)</b>									307,1

Note: (a) Pagamenti su stanziamenti dell'esercizio 1983.

(b) Stanziamenti dell'esercizio riportati all'esercizio 1984.

(c) Totale (a + b) = spese imputate all'esercizio.

(<sup>1</sup>) Ivi compreso il Centro comune di ricerca.

procedimento disciplinare nei confronti dell'amministratore delle anticipazioni e del contabile in carica all'epoca dei fatti.

2.6. Il procedimento disciplinare aperto nei confronti dell'amministratore delle anticipazioni e del contabile in carica si è concluso nel febbraio 1984 e in maggio è stata inflitta al contabile in carica all'epoca dei fatti una sanzione disciplinare (retrocessione di grado), sanzione contro la quale il contabile ha in seguito intentato un'azione davanti alla Corte di giustizia. Inoltre, il Parlamento, in seduta plenaria, ha accordato al contabile il discarico per l'esercizio 1981, su raccomandazione della commissione per il controllo di bilancio e del suo relatore, riservandosi però di riesaminare ancora una volta l'intera questione in occasione del discarico per l'esercizio 1982.

2.7. La Corte ritiene di dover formulare le osservazioni seguenti:

- (a) benché siano trascorsi due anni, non è stato ancora possibile, in questo lasso di tempo, giustificare l'utilizzazione dei 4,1 milioni di BFR con documenti regolari, il che obbliga il Parlamento a far figurare questo importo all'attivo del bilancio fra le «spese da imputare» sin dal 1982<sup>(1)</sup>.
- (b) In conformità dell'articolo 70 del regolamento finanziario, qualsiasi disavanzo di cassa o di banca può essere coperto:
  - (i) dai rimborsi dell'assicurazione contratta a nome del contabile o dell'amministratore delle anticipazioni;
  - (ii) e/o dal conto di garanzia sul quale è versata l'indennità speciale concessa ai contabili e agli amministratori delle anticipazioni.

La Corte invita il Parlamento ad adottare tutte le misure necessarie per assicurarsi che il disavanzo di cassa in causa sia stato recuperato dalla compagnia di assicurazione e/o dal conto di garanzia prima di rimborsare qualsiasi importo ai funzionari interessati, prelevandolo dai fondi depositati a loro nome.

### *Anticipi da regolarizzare e spese da imputare*

2.8. Nella sua relazione annuale sull'esercizio finanziario 1982<sup>(2)</sup> la Corte si era già preoccupata del volume degli anticipi da regolarizzare e delle spese da imputare, che ammontava allora a circa

<sup>(1)</sup> Relazione annuale sull'esercizio finanziario 1982, paragrafo 2.9, GU n. C 357 del 31. 12. 1983.

<sup>(2)</sup> GU n. C 357 del 31. 12. 1983, paragrafi da 2.4 a 2.10.

7 milioni di ECU. Al 31 dicembre 1983 questo importo era di oltre 12 milioni di ECU. Queste spese sono state erogate sostanzialmente dalle casse di anticipazioni, e precisamente:

- (a) per circa 7 milioni di ECU dalla cassa di anticipazioni «tutte le riunioni dei delegati»;
- (b) per circa 3,9 milioni di ECU dalla cassa di anticipazioni «spese per missioni».

Benché le cifre per il 1983 non possano essere confrontate con quelle del 1982 (le scritture relative all'esercizio 1983 sono state chiuse con notevole anticipo, per cui le spese da imputare sono risultate artificialmente gonfiate), sembra comunque indispensabile adottare con urgenza i miglioramenti procedurali menzionati dal Parlamento nella sua risposta alle osservazioni del 1982.

### *Sorveglianza e aggiornamento dei conti «Debitori diversi» e «Creditori diversi»*

2.9. I conti «Debitori diversi» e «Creditori diversi» presentano ancora un numero elevato di importi di vecchia data da regolarizzare. I progressi compiuti nella verifica e nell'aggiornamento di alcuni conti devono continuare e deve essere conclusa la verifica di tutti gli altri conti, conformemente all'impegno assunto dal Parlamento.

### *Casse di anticipazioni*

2.10. Il Parlamento ha adottato una serie di misure allo scopo di migliorare le procedure in vigore. Ciò nonostante, nel caso di alcune casse di anticipazioni i conteggi non sono ancora predisposti nelle forme ed entro i termini dovuti. Inoltre, poiché per la cassa di anticipazioni «spese per missioni» non si è mai provveduto ad un riscontro approfondito tra la contabilità generale e la contabilità della cassa di anticipazioni, non è possibile formulare un giudizio sull'importo (3,9 milioni di ECU) che figura nel bilancio finanziario (cfr. il paragrafo 2.8). La Corte raccomanda pertanto al Parlamento di perseverare nei suoi sforzi.

## Consiglio

### *Regolamento finanziario*

2.11. Importi da recuperare (per circa 8 000 ECU) sono stati contabilizzati come entrate nel 1983 ancor

prima della riscossione dei fondi, che ha avuto luogo nel 1984. Questo modo di procedere è chiaramente in contrasto con l'articolo 5 del regolamento finanziario, a norma del quale le entrate di un esercizio sono imputate all'esercizio stesso in base agli importi riscossi nel corso dell'esercizio.

2.12. In contrasto con il disposto dell'articolo 42 del regolamento finanziario, sugli ordini di pagamento relativi agli anticipi di tesoreria versati al Comitato economico e sociale (circa 17,8 milioni di ECU) non è stato apposto il visto del controllore finanziario. I pagamenti in causa sono pertanto da considerarsi irregolari.

2.13. Nella sua relazione annuale sull'esercizio finanziario 1982 <sup>(1)</sup>, la Corte aveva osservato che le spese di viaggio venivano rimborsate ai delegati in contanti e senza il visto preventivo del controllore finanziario. Questa prassi, che è contraria alle disposizioni del regolamento finanziario, si è protratta nel 1983.

## Commissione

### *Riscontri dei conti bancari*

2.14. Per 43 conti bancari, scelti tra i più importanti, la Corte ha esaminato il numero di raffronti eseguiti tra i saldi dei conti che figurano nella contabilità generale e gli estratti conto inviati dalle banche. La Corte ha constatato che per questi 43 conti bancari si è proceduto, per il 1983, a 161 riscontri. Questa cifra comprende, da un lato, i 43 riscontri eseguiti al 31 dicembre 1983 e, dall'altro, riscontri eseguiti contemporaneamente per più mesi consecutivi. Per 32 dei 43 conti bancari in causa, si è proceduto, nel corso dell'esercizio, a due soli riscontri: il primo generalmente in agosto e il secondo in novembre. L'insufficienza di questi controlli spiega come mai, nei riscontri dell'insieme dei conti bancari, si è constatata l'esistenza di vecchie operazioni prive di documenti giustificativi, per un importo complessivo di circa 79 000 ECU.

2.15. La Corte raccomanda ancora una volta alla Commissione di adottare i provvedimenti necessari atti a garantire un controllo adeguato delle operazioni bancarie.

### *Conti presso i Tesori*

2.16. Soltanto nel gennaio 1984 sono stati eseguiti i pagamenti relativi agli anticipi del FEAOG-garanzia del gennaio 1984, che normalmente avrebbero dovuto essere pagati nel dicembre 1983. Se la Commissione avesse versato questi anticipi nel dicembre 1983, il bilancio finanziario ne sarebbe risultato modificato come segue:

- (a) il saldo del conto «anticipi agli Stati membri» sarebbe stato più elevato di 1 904 milioni di ECU, mentre il saldo dei conti presso i Tesori ne sarebbe risultato diminuito dello stesso importo;
- (b) il saldo dell'esercizio sarebbe stato diminuito di un importo di 2,2 milioni di ECU, corrispondente ad una perdita di cambio (non subita) connessa alla rivalutazione di questi anticipi al tasso di cambio dell'ECU del 31 dicembre.

### *Diritti e tasse da recuperare*

2.17. I diritti e tasse da recuperare (essenzialmente l'IVA: imposta sul valore aggiunto) sono imputati dalla Commissione alle stesse linee di bilancio e, nella maggior parte dei casi, agli stessi impegni cui sono imputati le prestazioni o gli acquisti corrispondenti. La restituzione di questi diritti e tasse recuperabili è chiesta in seguito agli Stati membri sulla base di documenti tenuti al di fuori della contabilità. Gli importi per i quali è in corso il recupero sono, in linea di massima, iscritti a fine esercizio in un conto d'ordine all'attivo e al passivo del bilancio finanziario. Dopo il rimborso questi importi possono formare oggetto di reimpiego.

2.18. Questa procedura presenta numerose debolezze <sup>(2)</sup>:

- (a) Il controllo sulla base di documenti extra contabili non consente di accertare se siano stati rimborsati tutti i diritti e tasse da recuperare. Così, ad esempio, un importo di 152 000 ECU circa, che rappresentava sostanzialmente diritti e tasse relativi all'ultimo trimestre 1982, è stato omissis nelle domande di rimborso.
- (b) Il saldo dei diritti e tasse da recuperare iscritto nel conto d'ordine del bilancio finanziario al 31 dicembre 1983 non corrisponde ai diritti e

<sup>(1)</sup> GU n. C 357 del 31. 12. 1983, paragrafi 2.23, 2.24 e 2.25.

<sup>(2)</sup> Cfr. anche la relazione annuale sull'esercizio finanziario 1981, paragrafo 11.18, GU n. C 344 del 31. 12. 1982.

tasse che sono stati realmente versati a carico del bilancio dell'esercizio 1983 e non ancora rimborsati. Infatti:

- (i) un importo di circa 375 000 ECU figura due volte all'attivo del bilancio finanziario: nel conto «diritti e tasse da recuperare su acquisti Petten» e nel conto d'ordine «entrate IVA da recuperare»;
  - (ii) un importo di circa 1,7 milioni di ECU non figura sul conto d'ordine «entrate IVA da recuperare» nel bilancio finanziario al 31 dicembre 1983, a causa del mancato invio delle domande di rimborso corrispondenti.
- (c) Le domande di rimborso vengono inviate agli Stati membri solo una volta all'anno, per cui il rimborso di alcuni importi può richiedere più di un anno. Questi ritardi sono dovuti in parte alle esigenze di alcuni Stati membri per la costituzione dei fascicoli di rimborso.

2.19. La Corte raccomanda alla Commissione di riesaminare l'insieme delle procedure applicate in materia di diritti e tasse da recuperare. Una soluzione, già adottata da alcuni organismi comunitari, consisterebbe nell'assicurarsi che:

- (a) Per tutte le fatture che comportano diritti e tasse recuperabili venga imputato in bilancio solo l'importo netto escluse le tasse.
- (b) L'IVA e gli altri diritti e tasse recuperabili siano debitamente registrati su un conto «IVA da recuperare».
- (c) Le domande di rimborso siano trasmesse regolarmente alle amministrazioni competenti degli Stati membri.
- (d) Gli Stati membri provvedano ai rimborsi entro termini adeguati.

### *Principio di continuità dei metodi adottati*

2.20. All'atto della regolarizzazione, nel marzo 1984, dei conti per l'esercizio 1983 degli uffici stampa e informazione e delle delegazioni esterne, si è constatato un superamento degli stanziamenti, per un totale di circa 243 000 ECU, in corrispondenza di una voce di bilancio gestita dalla DG IX; di conseguenza, il controllore finanziario ha rifiutato il visto in data 3 maggio 1984. La Commissione, il 23 maggio 1984, ha deciso di non tener conto del rifiuto di

visto e di imputare questo superamento degli stanziamenti del 1983 a conti fuori bilancio (conti «anticipi»), che figurano nel bilancio finanziario della Commissione al 31 dicembre 1983.

2.21. L'imputazione di anticipi su conti fuori bilancio è una procedura normale. Nella fattispecie, tuttavia, essa ha comportato dei cambiamenti metodologici applicati retroattivamente e motivati unicamente dall'esigenza di risolvere il problema sorto a causa del superamento degli stanziamenti. La Commissione non può considerare delle spese recuperabili al tempo stesso sia come anticipi da contabilizzare fuori bilancio, sia come spese dell'esercizio.

2.22. Inoltre, la Commissione ha modificato anche i metodi adottati nella contabilizzazione dei mutui e prestiti NSC ed Euratom:

- (a) In seguito alle raccomandazioni della Corte <sup>(1)</sup>, formano oggetto di ammortamento sia il saldo delle spese di emissione al 31 dicembre 1982, sia le spese di emissione dei nuovi prestiti che servono per l'erogazione di mutui concessi senza premio. Le spese di emissione degli altri prestiti ed i premi dei mutui corrispondenti sono riferiti direttamente al risultato dell'esercizio.
- (b) La parte, calcolata proporzionalmente, degli utili maturati sul riscatto di obbligazioni a termine non è più inclusa nell'eccedenza dell'esercizio, il che è peraltro più conforme al principio della prudenza.

2.23. Le due modifiche di metodo sopra esposte sono state applicate con effetto retroattivo e la loro incidenza è sintetizzata nella nota della *tabella 14.2*. Tuttavia, la modifica di metodo nei confronti delle spese di emissione Euratom non è stata applicata in modo uniforme nel corso dell'esercizio 1983; ne è conseguito che il risultato delle attività Euratom è stato sottovalutato di circa 22 000 ECU.

2.24. La Corte ricorda alla Commissione l'importanza del principio di continuità dei metodi adottati. Questo principio non esclude di apportare ai metodi modifiche suscettibili di migliorare la presentazione delle informazioni finanziarie, purchè tali modifiche siano applicate con coerenza e costanza.

(1) Relazione annuale sull'esercizio finanziario 1982, paragrafi 14.12 e 14.13, GU n. C 357 del 31. 12. 1983.

## Corte dei conti

2.25. Prestazioni dell'articolo 140 (per circa 11 000 ECU) sono state pagate dalla Commissione a nome della Corte. L'importo in causa è stato accreditato al conto di collegamento della Commissione mediante addebito del conto «Spese da imputare». Questa operazione, che corrisponde a un pagamento, è stata eseguita in mancanza di stanziamenti. Inoltre, tali pagamenti sono presentati nel bilancio finanziario come «Spese da imputare», e non come «Spese erogate con superamento degli stanziamenti», come la Corte aveva raccomandato in un caso analogo <sup>(1)</sup>. Sarebbe stato possibile evitare questo pagamento con superamento degli stanziamenti se si fosse provveduto a tempo debito allo storno di stanziamento necessario.

## Comitato economico e sociale

### *Regolamento finanziario*

2.26. A norma dell'articolo 5 del regolamento finanziario, le entrate di un esercizio sono imputate all'esercizio stesso in base agli importi riscossi nel corso dell'esercizio, mentre le spese di un esercizio sono imputate all'esercizio stesso sulla base delle spese il cui mandato di pagamento sia pervenuto al controllore finanziario entro il 31 dicembre e che siano state pagate dal contabile entro il 15 gennaio successivo. Questi principi non sempre sono stati rispettati. Ad esempio:

- (a) interessi bancari (per circa 20 000 ECU) con valuta 31 dicembre 1983 sono stati registrati fra le entrate dell'esercizio 1984;
- (b) spese (per circa 80 000 ECU) sono state imputate al bilancio 1983, benché i mandati di pagamento corrispondenti fossero pervenuti al controllore finanziario soltanto nel gennaio 1984.

2.27. I pagamenti delle spese di viaggio e di soggiorno dei membri del Comitato (circa 2,8 milioni di ECU) eseguiti dalla cassa (che non è una cassa di anticipazioni ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario), non sono regolari dato che i

<sup>(1)</sup> Relazione annuale sull'esercizio finanziario 1982, paragrafo 2.40, GU n. C 357 del 31. 12. 1983.

mandati di pagamento sono sprovvisti del visto preventivo del controllore finanziario. Il Comitato dovrebbe istituire una cassa di anticipazioni conforme all'articolo 49 del regolamento finanziario.

2.28. La Corte chiede al Comitato economico e sociale di riesaminare l'insieme delle procedure sopra descritte, così da renderle conformi alla normativa in materia.

### *Conti bancari*

2.29. Alcuni pagamenti eseguiti tra il 1° e il 15 gennaio 1984 sono stati considerati, a giusto titolo e conformemente all'articolo 5 del regolamento finanziario, spese dell'esercizio 1983. Tuttavia, gli importi in causa sono stati erroneamente detratti dai conti bancari al 31 dicembre 1983, che risultano così sottovalutati di circa 77 000 ECU. La stessa osservazione era già stata formulata nei confronti della Commissione al paragrafo 2.31 della relazione annuale sull'esercizio finanziario 1982.

2.30. Nel corso dell'esercizio 1983, nei periodi in cui disponeva di un'eccedenza di tesoreria, il Comitato economico e sociale ha collocato le proprie liquidità su conti a termine. Tuttavia, i movimenti di tesoreria corrispondenti non sono stati registrati nella contabilità nei modi dovuti; infatti, gli importi collocati su conti a termine hanno continuato a figurare in contabilità sui conti correnti. La Corte ricorda che tutte le operazioni eseguite nel corso di un esercizio devono formare oggetto di una registrazione nella contabilità.

## Bilancio finanziario e conto di gestione delle Comunità

2.31. Il bilancio finanziario e il conto di gestione delle Comunità sono il risultato del consolidamento dei bilanci finanziari e dei conti di bilancio delle istituzioni e degli organismi comunitari di cui alle *tabelle 2.1 e 2.2*. Le osservazioni che precedono incidono dunque sul bilancio finanziario delle Comunità. Quest'ultimo, peraltro, dà adito ad una serie di osservazioni di carattere più generale.

### *Immobilizzazioni*

2.32. Le immobilizzazioni che figurano nei vari bilanci finanziari non sono valutate in base ad un criterio omogeneo. Il loro importo corrisponde ora al valore assicurabile, ora al valore dell'inventario permanente, senza che sia stata verificata la concordanza tra l'inventario permanente stesso e la situazione di fatto. Infine, il tasso dell'ECU applicato nel valutare le immobilizzazioni corrisponde ora al tasso storico dell'ECU (tasso del giorno dell'acquisto), ora al tasso dell'ECU al 31 dicembre.

2.33. Nella sua ultima relazione <sup>(1)</sup> la Corte aveva ricordato che le istituzioni e gli organismi comunitari devono espletare periodicamente un controllo di concordanza tra gli inventari permanenti, dove sono iscritte le immobilizzazioni materiali detenute da ciascuna istituzione o da ciascun organismo comunitario, e la situazione di fatto. L'osservazione resta valida, dato che le istituzioni non hanno ancora ultimato queste verifiche.

### *Scorte*

2.34. In seguito a diverse osservazioni della Corte <sup>(2)</sup>, le istituzioni e gli organismi comunitari, ad eccezione del Comitato economico e sociale, fanno figurare nel bilancio finanziario al 31 dicembre 1983 l'importo che rappresenta le loro scorte. Tuttavia, gli importi iscritti in bilancio sono stati stimati in base a metodi di controllo (inventario permanente o inventario fisico a fine esercizio) e di valutazione (valore d'acquisto o valore di sostituzione) molto diversi.

### *Riscontro e rettifica dei conti reciproci delle istituzioni e degli organismi comunitari*

2.35. La Corte ha insistito a più riprese <sup>(3)</sup> sulla necessità di raffrontare e di rettificare i conti reci-

<sup>(1)</sup> Relazione annuale sull'esercizio finanziario 1982, paragrafi 2.45 e 2.46, GU n. C 357 del 31. 12. 1983.

<sup>(2)</sup> *Ibidem*, paragrafo 2.48.

<sup>(3)</sup> Relazione annuale sull'esercizio finanziario 1982, paragrafo 2.44, lettera a), GU n. C 357 del 31. 12. 1983.  
Relazione annuale sull'esercizio finanziario 1981, paragrafo 2.14, lettera c), GU n. C 344 del 31. 12. 1982.  
Relazione annuale sull'esercizio finanziario 1980, paragrafi 2.17 e 2.18, GU n. C 344 del 31. 12. 1981.

proci delle istituzioni e degli organismi delle Comunità prima della chiusura dell'esercizio, per garantire la corrispondenza dei saldi di questi conti. La verifica di tale corrispondenza consente di rettificare eventuali anomalie e di predisporre su basi adeguate gli stati consolidati. A tal fine, tutte le istituzioni e tutti gli organismi comunitari devono sforzarsi di trasmettere al più presto alle istituzioni interessate i documenti giustificativi delle spese, ed in ogni caso ben prima delle date di chiusura delle scritture contabili. Anche quest'anno i conti di diverse istituzioni ed organismi comunitari sono fra loro discordanti.

2.36. Le istituzioni e gli organismi comunitari hanno corrisposto anticipi all'Ufficio delle pubblicazioni, affinché questo disponesse dei fondi d'esercizio necessari per coprire i costi di stampa. Nel novembre 1983, per far fronte all'aumento dei costi, è stato necessario aumentare l'importo degli anticipi. Questi importi devono essere registrati nei conti della contabilità generale e figurare nel bilancio finanziario. Tuttavia, solo la Corte di giustizia ha contabilizzato correttamente questo anticipo.

2.37. Il bilancio finanziario della Commissione comprende crediti accertati dell'ordine di 7,6 milioni di ECU, che figurano ugualmente, per lo stesso importo, nel bilancio finanziario del Centro comune di ricerca di Ispra. Anche l'importo di una cassa ausiliaria figura in entrambi i bilanci finanziari. La Corte invita la Commissione a riesaminare ed a precisare le competenze dei suoi servizi per evitare questi duplicati.

### *Principi e prassi contabili*

2.38. Le osservazioni che precedono dimostrano che è necessario stabilire principi e prassi contabili omogenei, che possano essere applicati da tutte le istituzioni e da tutti gli organismi comunitari. A parere della Corte, spetta alla Commissione stabilire la procedura da seguire per la definizione di questi principi e prassi, in collaborazione con le altre istituzioni e nell'ambito delle sue responsabilità in materia di elaborazione del bilancio finanziario delle Comunità.

## CAPITOLO 3

## Entrate

3.0. INDICE	Paragrafi
Introduzione	3.1 — 3.2
Riepilogo delle informazioni finanziarie	3.3 — 3.5
Registrazione e riscossione delle entrate dovute	3.6 — 3.9
Frodi e irregolarità	3.10 — 3.13
Difficoltà inerenti all'applicazione del sistema delle risorse proprie provenienti dall'IVA	3.14 — 3.20
Valore in dogana delle merci	3.21 — 3.23
Metodi di valutazione	3.22
Esempi pratici	3.23

## Introduzione

3.1. Il presente capitolo verte sulle risorse proprie e su talune entrate varie delle Comunità europee iscritte nella parte «entrate» del bilancio generale, ma non tratta né le entrate del Fondo di sviluppo europeo né quelle della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (che forma oggetto di una relazione separata della Corte). Ne sono ugualmente escluse: le entrate rappresentate dai prelievi di corresponsabilità, che sono considerati come spese negative, i contributi di alcuni Stati membri ai programmi di ricerca dell'Euratom, nonché le trattenute sulle retribuzioni del personale a titolo di imposte e contributi al regime pensioni.

3.2. Le entrate qui esaminate sono costituite, per la maggior parte, dalle risorse proprie attribuite alle Comunità dalla decisione del Consiglio 70/243/CECA, CEE, Euratom del 21 aprile 1970 <sup>(1)</sup>, cioè i dazi della tariffa doganale comune, i prelievi agricoli, ivi compresi i contributi alla produzione e per l'ammasso dello zucchero e dell'isoglucosio, e le risorse provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) in misura non superiore all'1 % di una base imponibile uniforme per la Comunità. In via eccezionale, in sostituzione dell'IVA, la Grecia continua a versare un contributo finanziario determinato in funzione del suo prodotto nazionale lordo, in conformità dell'articolo 4, secondo comma, della decisione di cui sopra, in attesa dell'applicazione in

<sup>(1)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970.

questo Stato membro del sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

## Riepilogo delle informazioni finanziarie

3.3. Le entrate del bilancio generale delle Comunità per il 1982 ed il 1983 figurano alla *tabella 3.1*. Il bilancio iniziale del 1983 è stato modificato nel corso dell'esercizio dai bilanci rettificativi e suppletivi n. 1 e n. 2 <sup>(2)</sup>, che hanno ridotto le stime relative ai dazi doganali ed ai prelievi agricoli rispettivamente del 4,5 % e del 5,3 % in considerazione del ristagno degli scambi commerciali e di altre modifiche congiunturali. Inoltre, allo scopo di compensare le riduzioni suddette e poter far fronte all'aumento netto delle previsioni di spesa, aumento che si riferiva principalmente al FEAOG, sezione garanzia, questi due bilanci hanno portato l'aliquota delle risorse proprie provenienti dall'IVA allo 0,9980 %. Nonostante il persistere della tendenza al ribasso dei dazi doganali e dei prelievi agricoli, le entrate effettive corrispondono ampiamente alle stime definitive.

3.4. A norma dell'articolo 27 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 <sup>(3)</sup>, il saldo di cia-

<sup>(2)</sup> GU n. L 60 del 7. 3. 1983 e GU n. L 331 del 28. 11. 1983.

<sup>(3)</sup> GU n. L 356 del 31. 12. 1977.

Tabella 3.1 — Entrate del 1982 e del 1983

(Mio ECU)

Natura delle entrate	1982 Entrate effettive	1983		
		Bilancio iniziale	Bilancio definitivo	Entrate effettive
Dazi doganali	6 815,3	7 574,5	7 234,6	6 988,6
Prelevi agricoli	1 522,0	1 558,5	1 475,4	1 347,1
Contributi zucchero e isoglucosio	705,8	1 013,2	958,6	948,0
Risorse proprie IVA	12 000,5	11 052,4	13 691,0	13 699,0
Contributi finanziari (PNL)	197,0	175,1	216,9	217,7
<b>Totale parziale</b>	<b>21 240,6</b>	<b>21 373,7</b>	<b>23 576,5</b>	<b>23 200,4</b>
Rettifica delle risorse proprie IVA 1982	- 141,9	p.m.	- 256,6	- 256,6
Rettifica delle risorse proprie IVA 1981	60,9	p.m.	24,2	26,8
Rettifica delle risorse proprie IVA 1980	4,6	p.m.	34,2	35,6
Rettifica delle risorse proprie IVA 1979	—	p.m.	7,4	7,3
Entrate varie	263,2	184,7	188,7	265,3
Saldi degli esercizi precedenti	—	p.m.	1 486,7	1 486,7
<b>Totale</b>	<b>21 427,4</b>	<b>21 558,4</b>	<b>25 061,1</b>	<b>24 765,5</b>

scun esercizio è iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo in occasione di un bilancio rettificativo. Eccezionalmente, nel 1982 non è stato adottato alcun bilancio rettificativo. Pertanto, la cifra di 1 486,7 milioni di ECU che figura nella tabella alla voce «Saldi degli esercizi precedenti» è costituita dalle eccedenze del 1982 e del 1981, pari rispettivamente a 825,2 milioni di ECU ed a 661,5 milioni di ECU; l'iscrizione di questi importi è stata autorizzata dal bilancio rettificativo e suppletivo n. 1 per l'esercizio 1983 (cfr. anche il paragrafo 1.4 della presente relazione).

3.5. Al paragrafo 3.11 della relazione annuale sull'esercizio finanziario 1982 <sup>(1)</sup>, la Corte aveva richiamato l'attenzione sui tempi lunghi necessari per la contabilizzazione definitiva delle risorse proprie provenienti dall'IVA per ciascun esercizio. La *tabella 3.1* mostra le rettifiche eseguite nel 1983 per ciascun esercizio, risalendo fino al 1979. Altre rettifiche dovranno essere apportate nei casi di cui ai paragrafi da 3.14 a 3.20.

### Registrazione e riscossione delle entrate dovute

3.6. Al paragrafo 3.43 della relazione annuale sull'esercizio finanziario 1980 <sup>(2)</sup>, la Corte aveva criticato il sistema di registrazione e di riscossione delle entrate applicato dalla Commissione. Inoltre, le carenze di detto sistema hanno formato oggetto di rilievi da parte del controllore finanziario della Commissione nelle relazioni da questi elaborate in conformità dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

3.7. La Commissione ha ammesso l'esigenza di migliorare il sistema ed in particolare di porre rimedio ai principali problemi che sono stati individuati: mancata emissione degli ordini di riscossione; mancata determinazione della data di scadenza o dell'importo esigibile; ricorso a registrazioni manuali per i casi in sospeso; ritardi nella riscossione; divergenze d'opinione tra ordinatore, servizio giuridico e DG XIX in merito all'accertamento dei crediti.

<sup>(1)</sup> GU n. C 357 del 31. 12. 1983.

<sup>(2)</sup> GU n. C 344 del 31. 12. 1981.



3.8. Sono stati compiuti alcuni progressi, in particolare:

- (a) sono state modificate le procedure interne della Commissione relative alla riscossione delle ammende da essa inflitte, in particolare di quelle che formano oggetto di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, e sono state previste l'esigenza di costituire garanzie e l'imposizione di interessi;
- (b) verso la metà del 1983 in seno alla DG XIX ha cominciato a funzionare un servizio speciale incaricato della riscossione delle entrate;
- (c) a fine dicembre 1983 la DG XIX aveva elaborato i programmi relativi ad un nuovo sistema informativo per la contabilizzazione delle entrate, ristrutturato il modulo dell'ordine di riscossione e formulato modifiche particolareggiate delle procedure operative interne della Commissione.

3.9. Tuttavia la Corte rileva che, nonostante le osservazioni da essa formulate nella relazione annuale sull'esercizio finanziario 1980, né l'utilizzazione del nuovo modulo per l'ordine di riscossione, né quella del nuovo sistema contabile erano previste prima della metà del 1984; inoltre, la Commissione non aveva neppure adottato le modifiche delle procedure. La Corte deplora il ritardo con cui ha luogo l'applicazione delle modifiche in causa.

## Frodi e irregolarità

3.10. A norma del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77 del Consiglio, del 19 dicembre 1977 <sup>(1)</sup>, gli Stati membri accertano, riscuotono e mettono a disposizione tutte le risorse proprie dovute in conformità delle proprie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative. Gli importi corrispondenti ai diritti così accertati sono messi a disposizione della Comunità; gli Stati membri sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie allo scopo, salvo quando la riscossione degli importi non abbia potuto essere effettuata per ragioni di forza maggiore.

3.11. Come la Corte ha già osservato in precedenti relazioni annuali, le procedure per la notifica alla Commissione di frodi o irregolarità commesse nel settore delle risorse proprie sono meno rigorose di quelle applicate nel settore del FEOG. Taluni Stati membri hanno assunto una posizione secondo cui, nei casi di frodi o irregolarità per i quali è stata avviata una procedura giudiziaria, gli importi delle risorse proprie potenziali non devono essere accertati o messi a disposizione fino a che non sia noto l'esito finale delle procedure, esito che può richiedere diversi anni. Anche quando i casi in questione

vengono notificati nelle relazioni elaborate dagli Stati membri in conformità dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento n. 2891/77, ciò non implica che lo Stato membro o la Commissione abbiano proceduto ad una scrittura contabile; in effetti, le informazioni che figurano nelle relazioni sono spesso insufficienti. La Commissione non è direttamente responsabile dell'accertamento delle risorse proprie; pertanto, le risorse proprie potenziali cui possono dare origine questi casi non figurano attualmente nei conti della Comunità ed il loro importo globale non è noto. Nondimeno la Corte continua a ritenere, come indicato nell'indagine sui sistemi di organizzazione finanziaria delle Comunità europee <sup>(2)</sup>, che la Commissione deve farsi carico delle proprie responsabilità assicurando la riscossione di tutto ciò che è dovuto, ed a questo scopo deve disporre di informazioni sufficienti.

3.12. Come mostrano gli esempi che seguono, i ritardi registrati nell'accertamento delle risorse proprie possono essere considerevoli:

- (a) Procedure giudiziarie relative ad operazioni contestate per la prima volta nel luglio 1975, non si erano ancora concluse alla fine del 1983. L'importo in questione, pari a circa 8,25 milioni di ECU di risorse proprie, non figura ancora nei conti comunitari.
- (b) In seguito ad un'indagine iniziata nel luglio 1980, un importo di 0,5 milioni di ECU è stato messo a disposizione delle Comunità nel gennaio 1984.
- (c) Talune operazioni eseguite nel corso del periodo maggio-ottobre 1980 sono state oggetto di una descrizione fraudolenta allo scopo di evadere il pagamento del prelievo. Un importo di 5,1 milioni di ECU è stato accertato e messo a disposizione della Commissione nel 1983 solo in esito a procedimenti giudiziari.
- (d) Per quanto riguarda una serie di prelievi evasi nel 1979 e nel 1980, è stato concordato il pagamento di un totale di 3,9 milioni di ECU. L'importo è stato messo a disposizione delle Comunità solo dopo che era stato versato dall'impresa interessata. I primi due versamenti, per un totale di 2,4 milioni di ECU, sono stati accreditati nel 1983. La Commissione ha emesso un ordine di riscossione per un saldo di 2,0 milioni di ECU che figura alla voce «debitori» nei conti delle Comunità al 31 dicembre 1983.

3.13. A parere della Corte, i conti e gli altri documenti finanziari delle Comunità dovrebbero essere per quanto possibile completi e dettagliati e dovrebbero indicare tutti i crediti noti o potenziali in modo da consentire il controllo della liquidazione di tutti i

<sup>(1)</sup> GU n. L 336 del 27. 12. 1977, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. C 342 del 31. 12. 1981.

casi in sospeso. La Corte ritiene, inoltre, che sarebbe opportuno adottare norme che prevedano che l'importo totale delle risorse proprie evase venga messo tempestivamente a disposizione della Commissione.

### Difficoltà inerenti all'applicazione del sistema delle risorse proprie provenienti dall'IVA

3.14. La sesta direttiva del Consiglio in materia di IVA, del maggio 1977 <sup>(1)</sup>, prevedeva un periodo di transizione che avrebbe consentito un adattamento progressivo delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari. Secondo questa direttiva l'obiettivo della Comunità consisteva nell'armonizzazione finale della base imponibile, in modo da conseguire una riscossione uniforme delle risorse proprie in tutti gli Stati membri. Nel corso del periodo di transizione la direttiva ammetteva numerose misure particolari derogative ed in molti casi precisava le compensazioni finanziarie della base imponibile IVA nel quadro delle risorse proprie.

3.15. A norma della direttiva, la Commissione aveva la facoltà di pronunciarsi su taluni aspetti specifici. Inoltre, a norma dell'articolo 34 la Commissione doveva presentare al Consiglio, per la prima volta il 1° gennaio 1982 e successivamente ogni due anni, una relazione sul funzionamento del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. La prima di queste relazioni è stata presentata il 14 settembre 1983. In essa figuravano, tra l'altro, talune osservazioni su diverse «difficoltà» fiscali incontrate sia a causa della mancanza di disposizioni nella direttiva sia a causa di interpretazioni divergenti delle disposizioni stesse. La relazione affermava che queste difficoltà costituivano imperfezioni di un sistema il cui funzionamento risultava tuttavia soddisfacente ed indicava che si erano compiuti alcuni progressi nell'individuazione dei settori in cui erano sorti dei problemi, la cui soluzione tuttavia era da considerarsi come un obiettivo a lungo termine.

3.16. Oltre alle responsabilità conferite in virtù della sesta direttiva, la Commissione, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77, si accerta della regolarità delle operazioni di centralizzazione della base imponibile e della determinazione dell'ammontare totale delle entrate nette di IVA percepite. A questo scopo, la Commissione esamina tutti gli estratti annui trasmessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 10 del regolamento sopracitato. Inoltre, in conformità

dell'articolo 169 del trattato CEE, la Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato ad uno degli obblighi a lui incombenti in virtù di detto trattato, trasmette allo Stato membro un parere motivato al riguardo e, in ultima istanza, può adire la Corte di giustizia.

3.17. Nella decima relazione presentata alla Commissione il 15 maggio 1983, in conformità dell'articolo 24 del regolamento finanziario, il controllore finanziario della Commissione ha osservato, riguardo alle risorse proprie provenienti dall'IVA, che, a causa dei ritardi nell'avvio delle procedure di cui all'articolo 169, prima che gli Stati membri regolarizzino la propria posizione trascorre un lasso di tempo considerevole, e che ciò si ripercuote sulle risorse proprie. Egli osservava, inoltre, che la riscossione delle risorse proprie stava diventando sempre più problematica e che diversi casi di risorse proprie non riscosse risalivano al 1979, primo esercizio per il quale la Commissione si era riservata di prendere posizione in merito alle risorse proprie.

3.18. La Commissione ha avviato procedure formali di infrazione per 23 casi di «difficoltà» fiscali di cui al paragrafo 3.15 precedente. Al 31 dicembre 1983, soltanto 11 di questi casi avevano formato oggetto di pareri motivati e per 5 casi era stato presentato ricorso alla Corte di giustizia.

3.19. Non tutte queste difficoltà hanno un effetto diretto sulle risorse proprie. Tuttavia, la Corte osserva che dalle relazioni della Commissione sui controlli svolti sugli estratti annui relativi alle risorse proprie provenienti dall'IVA per il 1979 e gli esercizi successivi, risulta che numerose di queste difficoltà hanno tale effetto. Ciononostante, al 31 dicembre 1983 non era stata avviata la procedura per la riscossione delle risorse proprie eventualmente dovute. La Corte ha interrogato la Commissione su tali questioni; nella sua risposta la Commissione ha affermato:

- (a) di ritenere che i propri diritti di riscossione siano salvaguardati in quanto le relazioni annuali relative agli estratti annui di ciascuno Stato membro ricordano che questi problemi sono ancora irrisolti;
- (b) di non essere in grado né di determinare né di stimare gli importi in questione se non in termini talmente approssimativi da risultare inaccettabili a fini contabili, dato che solo gli Stati membri dispongono delle informazioni necessarie per procedere a questi calcoli.

3.20. Per la Corte è preoccupante che questi problemi non siano stati risolti più rapidamente. Essa

<sup>(1)</sup> GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

ritiene che, intanto, la Commissione dovrebbe annotare nella documentazione finanziaria delle Comunità tutti i casi di importi potenzialmente o eventualmente dovuti e dovrebbe cercare di procurarsi quanto prima stime degli importi in questione.

## Valore in dogana delle merci

3.21. In virtù del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio del 28 maggio 1980 (1), è entrata in vigore una modifica del regime del valore in dogana delle merci, concordata nel corso della Conferenza di Tokyo sul GATT. Il regolamento suddetto ha sostituito la nozione di «prezzo normale» con un codice di valutazione accettato a livello più generale, fondato sulla «transazione» o sulla «fattura», ovvero sul prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci allorchè sono vendute per l'esportazione a destinazione del paese di importazione. Questo codice è applicato dalle autorità doganali degli Stati membri sin dal 1° luglio 1980.

### Metodi di valutazione

3.22. Nella maggior parte dei casi il regolamento prevede l'applicazione del metodo basato sul valore di «transazione». Qualora questo metodo non sia applicabile, il regolamento ammette il ricorso a cinque altri metodi che devono essere utilizzati secondo un ordine di priorità. Le sole statistiche al riguardo a disposizione della Corte mostrano che, benchè le attività maggiormente soggette a imposta

(1) GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.

**Tabella 3.2 — Valore in dogana, applicando il metodo del valore di «transazione»**

Stato membro	Percentuale sul totale delle valutazioni in cui è stato applicato il metodo del valore di «transazione»
Irlanda	90,0
Francia	92,0
Regno Unito	93,6
Danimarca	95,0
Repubblica federale di Germania	95,7
Grecia	96,0
Paesi Bassi	97,1
Lussemburgo	97,9
Belgio	98,9
Italia	99,3

siano state valutate in base al sistema della «transazione», gli Stati membri presentano notevoli differenze nell'applicazione dei sei metodi (cfr. ad esempio la *tabella 3.2*). La Corte ha chiesto alla Commissione di commentare queste divergenze e di pronunciarsi sulla loro eventuale incidenza finanziaria sulle risorse proprie.

### Esempi pratici

3.23. Il testo dell'accordo relativo al codice del GATT, nonché il regolamento n. 1224/80 che ne reca applicazione nell'ambito delle Comunità, stabiliscono i principi fondamentali per l'applicazione del nuovo codice. Tuttavia, continuano a sorgere problemi di interpretazione. In conformità degli articoli 17 e 18 del regolamento, è stato istituito un comitato del valore in dogana (CVD). Le interpretazioni raccomandate dal comitato del valore in dogana non sono vincolanti per le amministrazioni doganali nazionali, ma sono generalmente accettate come linee direttrici che mirano ad un trattamento uniforme. In occasione delle visite di controllo della Corte presso gli Stati membri si è ricevuto conferma di questo atteggiamento e si è constatato che in genere le decisioni del CVD sono state applicate. La Corte ha esaminato taluni problemi in sospeso, ad esempio:

(a) Merci importate secondo regimi doganali speciali (articolo 20): la direttiva comunitaria relativa al regime dei depositi doganali (direttiva 69/74/CEE del Consiglio (2) consente agli Stati membri di fissare la data di valutazione delle merci sia al momento dell'entrata, sia al momento dell'uscita dal deposito. Questa circostanza può influire sulla valutazione e quindi sul livello delle risorse proprie, dato che è possibile che il valore delle merci subisca variazioni nel periodo che trascorre fra l'entrata e l'uscita dal deposito (ad esempio: invecchiamento di alcolici o di merci similari, intermediario in attesa di mutamenti del mercato, deterioramento del prodotto dovuto ad agenti esterni).

(b) Spese di trasporto all'interno della Comunità: l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base n. 1224/80 dispone quanto segue:

«Il valore in dogana delle merci importate non include le spese di trasporto dopo l'importazione nel territorio doganale delle Comunità, a condizione che tali spese siano distinte dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate.»

In pratica, è difficile applicare questa disposizione in modo equo quando l'importatore non dispone di documenti giustificativi a sostegno delle spese di trasporto effettive all'interno della Comunità. Pertanto, quando il prezzo fatturato

(2) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 7.

è calcolato cif o «franco domicilio», può accadere che un fornitore non desideri far conoscere all'acquirente i propri costi effettivi di trasporto per ragioni di politica commerciale. In tal caso, la valutazione delle spese di trasporto all'interno della Comunità può essere lasciata solo alla discrezione del dichiarante o delle autorità doganali. Pare che taluni Stati membri abbiano adottato delle soluzioni pragmatiche che non portano necessariamente allo stesso risultato. Ad esempio, uno Stato prevede una stima «ragionevole» delle spese di trasporto nella Comunità, mentre un altro ammette soltanto delle percentuali forfettarie minime fissate ufficialmente, soprattutto nel caso dei trasporti su strada.

- (c) In linea di principio, la tariffa doganale comune CEE si applica soltanto a beni materiali. Attualmente i programmi per elaboratore registrati su supporto magnetico (cassette o dischi) sono valutati in base al loro valore di transazione, valore che normalmente si riferisce in gran parte al contenuto intellettuale ed al «know-how». Tuttavia, se tali programmi sono trasmessi mediante sistemi di telecomunicazione, o se rientrano in un contratto generale per la prestazione di servizi, né i dazi doganali né l'IVA sono esigibili.

La Corte ha chiesto alla Commissione di pronunciarsi su questi problemi e di valutarne le conseguenze potenziali sulle risorse proprie.

## CAPITOLO 4

**Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione  
garanzia (FEAOG-garanzia)**

4.0. INDICE	Paragrafi
Introduzione	4.1
Riepilogo delle informazioni finanziarie	4.3 — 4.2
Osservazioni sulla gestione di bilancio	4.4
Presentazione dei conti e del bilancio	4.4 — 4.35
Leggera evoluzione delle nomenclature di bilancio nel 1983	4.4 — 4.7
Nomenclatura di bilancio inadeguata per quanto riguarda la contabilità delle entrate	4.4
Evoluzione della nomenclatura di esecuzione	4.5
Lacune del bilancio finanziario	4.6
Determinazione degli stanziamenti	4.7
Bilancio rettificativo e suppletivo insufficiente e tardivo	4.8 — 4.12
Storni tardivi di stanziamenti	4.9
Conseguenze dei ritardi nel funzionamento delle procedure	4.10
Adeguamenti dovuti a stime insufficienti	4.11
Esecuzione globale del bilancio	4.12
Gestione oculata degli anticipi mensili	4.13 — 4.17
Incertezze relative ai recuperi connessi alla verifica dei rendiconti 1976/1977	4.13 — 4.14
Gestione particolareggiata del bilancio	4.15 — 4.17
Disfunzioni nella contabilizzazione delle operazioni gestite dagli Stati membri	4.18 — 4.22
Inadeguatezza delle norme del FEAOG, sezione garanzia, per la gestione di operazioni pluriennali finanziate mediante trattenute	4.18 — 4.20
Gestione della tesoreria	4.21 — 4.22
Divergenze nelle situazioni di tesoreria degli Stati membri	4.23 — 4.26
Carenze nel sistema di gestione della tesoreria	4.23 — 4.24
Ammasso pubblico	4.25 — 4.26
Evoluzione dei dati relativi all'ammasso pubblico	4.27 — 4.35
Analisi dei dati relativi all'ammasso	4.27 — 4.28
Presentazione contabile incompleta dei dati relativi all'ammasso pubblico	4.29 — 4.30
	4.31 — 4.35

Osservazioni sui controlli	4.36 — 4.50
Controllo delle frodi e irregolarità	4.37 — 4.39
Mancanza di concetti comuni in materia di irregolarità	4.37
Attività della Commissione nel 1983	4.38 — 4.39
Controlli ai fini della rendicontazione	4.40 — 4.46
Incidenza finanziaria delle decisioni di approvazione dei rendiconti	4.40 — 4.42
Contenuto delle decisioni di approvazione dei rendiconti	4.43 — 4.46
Verifiche del controllore finanziario	4.47 — 4.50
Atteggiamiento riguardo alle riserve	4.48
Decisione di non tener conto del rifiuto di visto del controllore finanziario	4.49 — 4.50
Conclusioni	4.51 — 4.65
Inadeguatezza dell'attuale quadro regolamentare e di bilancio al controllo degli impegni	4.51 — 4.62
Spese connesse alle decisioni del Consiglio	4.55 — 4.56
Spese impegnate dalla Commissione	4.57 — 4.62
Progressione delle spese contenuta artificialmente nel 1983	4.63 — 4.65

## Introduzione

4.1. Nel 1983, la gestione del FEAOG, sezione garanzia, è rimasta disciplinata dal regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio del 21 aprile 1970 <sup>(1)</sup> che, combinato con le disposizioni del regolamento finanziario, costituisce un quadro regolamentare peculiare rispetto alle norme applicabili al bilancio generale. Tuttavia, il regolamento (CEE) n. 3184/83 della Commissione del 31 ottobre 1983 <sup>(2)</sup> ha apportato una modifica importante che riguarda principalmente il finanziamento degli oneri derivanti dalle scorte pubbliche d'intervento comunitario.

4.2. In virtù del regolamento n. 729/70 la gestione di bilancio è organizzata a due livelli: quello della gestione globale e quello della gestione particolareggiata, che si conclude con la verifica dei rendiconti. Più precisamente:

(a) la gestione globale del bilancio si colloca nell'ambito dei mezzi finanziari rappresentati dagli stanziamenti della sezione garanzia, iscritti ai titoli 1 e 2 della parte operativa del bilancio, nonché al capitolo 40 relativo all'organizzazione

comune dei mercati dei prodotti della pesca <sup>(3)</sup>. Entro i limiti di questi stanziamenti, la Commissione stabilisce gli anticipi da concedere agli Stati membri nelle rispettive monete nazionali, blocca mediante un impegno accantonato globale gli stanziamenti corrispondenti in ECU e ne esegue il versamento mediante trasferimenti sui conti aperti a questo scopo, a nome della Commissione, presso i Tesori degli Stati membri o presso altri organismi finanziari. I fondi così posti a disposizione degli Stati membri consentono loro di provvedere al pagamento, mediante i servizi o gli organismi pagatori, delle spese finanziate dalla sezione garanzia, in funzione dei regolamenti e delle decisioni di gestione applicabili a ciascuna organizzazione comune di mercato.

(b) La gestione particolareggiata del bilancio si fonda sulle dichiarazioni mensili degli Stati membri, ripartite per tipo di spesa, secondo la nomenclatura di bilancio. Queste spese, convertite in ECU, formano oggetto di un impegno per capitolo, articolo e voce, entro due mesi dal

<sup>(1)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 320 del 17. 11. 1983, pag. 1.

<sup>(3)</sup> La gestione delle misure finanziate mediante gli stanziamenti iscritti al capitolo 40 forma oggetto di osservazioni al capitolo 6 della presente relazione.

ricevimento delle dichiarazioni; l'imputazione in pagamento viene effettuata, in linea di massima, entro lo stesso termine. Nell'ambito della sezione garanzia, gli adeguamenti necessari tra i capitoli e gli articoli sono disciplinati da una procedura speciale di storno, prevista all'articolo 101 del regolamento finanziario <sup>(1)</sup>. Questi storni, eseguiti senza l'intervento dell'autorità di bilancio quando riguardano gli articoli e con la sola approvazione del Consiglio quando riguardano i capitoli, possono essere effettuati fino alla data limite fissata per la chiusura dei conti della sezione garanzia, cioè il 31 marzo dell'esercizio successivo. Il conto di gestione compilato entro il 1° giugno riepiloga, nella parte relativa al FEAOG, sezione garanzia, l'insieme degli elementi sopra menzionati.

- (c) I servizi della Commissione controllano a posteriori la gestione dei diversi organismi pagatori secondo la procedura di verifica dei rendiconti. Il calendario ed i principi di questa procedura sono stabiliti nel regolamento n. 729/70 e nel regolamento (CEE) n. 1723/72 della Commissione del 26 luglio 1972 <sup>(2)</sup>.

## Riepilogo delle informazioni finanziarie

4.3. Alla *tabella 4.1* sono riunite le principali informazioni relative alla gestione degli stanziamenti del FEAOG, sezione garanzia. Nel 1983, gli stanziamenti disponibili per assicurare la gestione del FEAOG, sezione garanzia ammontavano a 15 956,2 milioni di ECU <sup>(3)</sup>, costituiti da 15 848,1 milioni di ECU iscritti al netto <sup>(3)</sup> nel bilancio rettificativo e suppletivo n. 2, e da 108,1 milioni di ECU corrispondenti alla contabilizzazione di un recupero conseguente alle verifiche dei rendiconti del 1976 e del 1977. La Commissione ha messo a disposizione degli Stati membri stanziamenti pari a 15 954,9 milioni di ECU. Gli Stati membri hanno dichiarato 15 919,2 milioni di ECU di spese, che la Commissione ha imputato ai conti dell'esercizio, aggiungendo 0,4 milioni di ECU per pagamenti eseguiti direttamente.

<sup>(1)</sup> Regolamento finanziario del 21. 12. 1977, GU n. L 356 del 31. 12. 1977.

<sup>(2)</sup> GU n. L 186 del 16. 8. 1972, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Di cui 37,1 milioni di ECU iscritti al capitolo 40 per coprire le spese d'intervento dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca.

## Osservazioni sulla gestione di bilancio

### *Presentazione dei conti e del bilancio*

#### **Leggera evoluzione della nomenclatura di bilancio nel 1983**

4.4. La nomenclatura del FEAOG, sezione garanzia, che nell'esercizio 1982 era stata modificata, analogamente a quella relativa all'intero bilancio, ha subito nel 1983 soltanto alcuni cambiamenti modesti:

- (a) suddivisione delle voci «restituzioni per i cereali» e «restituzioni per i prodotti lattiero-caseari» in più voci, a seconda della natura del prodotto in questione (grano, orzo, burro, latte scremato in polvere, ecc.).
- (b) Adeguamento della nomenclatura del settore vitivinicolo in conformità della nuova regolamentazione che prevede la presa in consegna, da parte del FEAOG, dell'alcole proveniente dalle distillazioni obbligatorie.
- (c) Adeguamento della nomenclatura per tener conto delle misure speciali a favore dei piccoli produttori di latte.

#### **Nomenclatura di bilancio inadeguata per quanto riguarda la contabilità delle entrate**

4.5. Per questa nomenclatura persistono le manchevolezze già riscontrate dalla Corte nella presentazione delle entrate o delle trattenute agricole, iscritte come spese negative <sup>(4)</sup>. Nel 1983 queste entrate sono state pari a 1 597 milioni di ECU (cfr. *la tabella 4.7*), importo che si è quadruplicato sin dal 1979 e che tende a raggiungere il volume delle risorse proprie di origine agricola (2 295,1 milioni di ECU). Di conseguenza, le spese registrate sono state pari a 17 408,6 milioni di ECU, ma nel conto di gestione figura soltanto un importo di 15 811,6 milioni di ECU. Come si può notare, le regole di contabilizzazione non sono affatto neutrali e danno come risultato l'iscrizione, nel conto di gestione, di saldi netti fra entrate e spese che non rendono chiaramente conto degli importi effettivamente sottoposti al controllo.

<sup>(4)</sup> Cfr. la relazione annuale sull'esercizio finanziario 1982, paragrafo 4.6, GU n. C 357 del 31. 12. 1983.

Tabella 4.1 — Quadro generale dei conti 1983

(Mio ECU)

Stanziamenti	Impegni	Spese degli Stati membri (art. 3, par. 2 b) del regolamento n. 380/78 e del regolamento n. 3184/83)	Imputazioni al conto di gestione
Riporti di diritto dal 1982: 2,6			Pagamenti su riporti di diritto dal 1982: 2,5
Annullamenti di stanziamenti: 0,1			
Stanziamenti utilizzati: 2,5			
Stanziamenti del bilancio iniziale (titoli 1 e 2, e capitolo 40): 14 087,1	Saldo delle disponibilità degli Stati membri al 1° 1. 1983: 130,9		
Stanziamenti del bilancio rettificativo e suppletivo n. 1: —	Anticipi accordati agli Stati membri per:	Spese dichiarate dagli Stati membri per:	Imputazioni in pagamento a titolo di:
Stanziamenti del bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 per coprire le operazioni del FEAOG, sezione garanzia: 1 869,1	— gennaio 1 472,4 — febbraio 1 239,0 — marzo 1 341,2 — aprile 1 262,5 — maggio 1 467,9 — giugno 1 191,0 — luglio 1 151,0 — agosto 1 434,2 — settembre 1 326,2 — ottobre 1 386,6 — novembre 1° 629,9 — novembre 2° 678,0 — dicembre 1° 654,2 — dicembre 2° 434,1 <u>15 668,2</u>	— gennaio 1 396,8 — febbraio 1 442,8 — marzo 1 370,1 — aprile 1 180,5 — maggio 1 261,2 — giugno 1 400,2 — luglio 1 324,0 — agosto 1 202,6 — settembre 1 443,1 — ottobre 1 386,6 — novembre 1 543,6  — dicembre 967,7	— gennaio 1 399,1 — febbraio 1 443,4 — marzo 1 373,0 — aprile 1 177,3 — maggio 1 267,3 — giugno 1 405,8 — luglio 1 316,0 — agosto 1 207,9 — settembre 1 429,7 — sospensione delle imputazioni (aprile, giugno, agosto) — 14,2 — ottobre 1 213,2 — novembre 1 252,5 — sospensione degli impegni e delle imputazioni delle spese (settembre, ottobre e novembre) 475,1 — dicembre 957,4 — spese sospese (aprile, giugno, agosto) 14,2 — spese sospese (ottobre, novembre) 1,5
	Anticipi straordinari per: — aprile (UK) 32,4 — luglio (DK) 15,0 <u>47,4</u>		
	Differenza di cambio: 3,1		
	Totale degli anticipi: 15 849,6		
	Disponibilità degli stanziamenti dopo i rimborsi a titolo delle verifiche dei rendiconti del 1976/77: 105,3 (1)		
	<b>Totale disponibile negli Stati membri: 15 954,9</b>		
	Spese impegnate direttamente: 0,5	<b>Totale: 15 919,2</b>	<b>Totale: 15 919,2</b>
<b>Totale disponibile per coprire le operazioni del FEAOG, sezione garanzia: 15 956,2</b>	<b>Totale: 15 955,4</b>		Spese pagate direttamente: 0,4
	Disimpegno del saldo delle disponibilità degli Stati membri al 31. 12. 1983: — 35,7		
	<b>Totale degli impegni: 15 919,7</b>		<b>Totale dei pagamenti: 15 919,6</b>
Stanziamenti da recuperare a titolo delle verifiche dei rendiconti 1976/77: — 108,1			Verifica dei rendiconti 1976/77: — 108,1
Totale netto: 15 848,1			Totale imputazioni: 15 811,5
Annullamenti di stanziamenti: — 36,5			Riporti di diritto al 1984: 0,1
<b>Stanziamenti utilizzati: 15 811,6</b>			<b>Totale: 15 811,6</b>

(1) Ovvero 108,1 Mio ECU da recuperare, di cui 2,8 Mio ECU erano già stati recuperati anticipatamente nel 1977; cfr. RA 1977, paragrafo 2.56.



### **Evoluzione della nomenclatura di esecuzione**

4.6. La Commissione ha continuato a perfezionare la nomenclatura di esecuzione nel senso auspicato dalla Corte; è così possibile disporre di informazioni contabili più dettagliate senza imporre però vincoli supplementari sotto il profilo delle procedure di bilancio. Tuttavia, per essere del tutto soddisfacente, quest'evoluzione richiede che gli Stati membri assumano un atteggiamento uniforme, cosa che non sempre avviene (cfr. il paragrafo 4.20).

### **Lacune del bilancio finanziario**

4.7. Il bilancio delle Comunità, che a norma dell'articolo 76 del regolamento finanziario descrive l'attivo ed il passivo delle Comunità al 31 dicembre dell'esercizio trascorso, e che secondo principi contabili ben stabiliti deve inoltre fornire informazioni sugli elementi già noti suscettibili di avere, in futuro, ripercussioni sull'attivo o il passivo delle Comunità, continua a non menzionare:

- (a) le perdite potenziali (2,8 miliardi di ECU: cfr. il paragrafo 4.35, lettera (b)) che risultano dalla necessità di smerciare, in futuro, un volume considerevole di scorte d'intervento comunitario, per un valore totale di 7 036 milioni di ECU al 30 novembre 1983;
- (b) l'esistenza di debiti o crediti potenziali della Comunità nei confronti degli Stati membri:
  - i) a titolo della verifica dei rendiconti, soprattutto quando nelle decisioni di approvazione dei rendiconti sono state formulate espressamente delle riserve sugli importi già verificati (cfr. il paragrafo 4.41: credito potenziale di 600 milioni di ECU e debito potenziale di 165 milioni di ECU); oppure
  - ii) a titolo del recupero degli importi indebitamente versati a privati (credito potenziale di 91,7 milioni di ECU).

### **Determinazione degli stanziamenti**

4.8. Gli stanziamenti inizialmente previsti per far fronte alle spese del FEAOG, sezione garanzia (14 087,1 milioni di ECU) si sono rapidamente rivelati insufficienti sia globalmente (per cui è stato

necessario adottare un bilancio rettificativo e/o suppletivo), sia con riferimento alle assegnazioni specifiche di stanziamenti (per cui è stato necessario procedere a storni) (cfr. la *tabella 4.2*).

### **Bilancio rettificativo e suppletivo insufficiente e tardivo**

4.9. Secondo alcuni lavori preparatori, alla fine di aprile, in base al ritmo delle spese constatate ed alle previsioni degli Stati membri, era da prevedersi che gli stanziamenti necessari alla gestione dell'esercizio 1983 avrebbero dovuto essere aumentati di almeno 2 miliardi di ECU. Nel progetto preliminare di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2, presentato il 1° luglio, la Commissione richiedeva soltanto 1 811,3 milioni di ECU. Il 24 ottobre 1983, all'atto dell'adozione definitiva del bilancio, l'autorità di bilancio ha ridotto questo importo a 1 761 milioni di ECU (1 869,1 milioni di ECU per coprire le operazioni del FEAOG, sezione garanzia, meno 108,1 milioni di ECU da recuperare a seguito della rendicontazione del 1976/1977). Gli stanziamenti disponibili sono comunque risultati insufficienti per far fronte alle spese dell'esercizio, e circa 675 milioni di ECU hanno dovuto essere riportati a carico dell'esercizio 1984 (cfr. il paragrafo 4.63, lettera (a)).

### **Storni tardivi di stanziamenti**

4.10. La Commissione ha dovuto eseguire o far adottare dal Consiglio 11 serie di storni all'interno degli stanziamenti del FEAOG, sezione garanzia: gli storni da voce a voce e da articolo ad articolo, che sono di sua competenza, hanno riguardato 1 659,85 milioni di ECU, e quelli da capitolo a capitolo, di competenza del Consiglio, 623,8 milioni di ECU. In merito alle procedure adottate per provvedere agli storni suddetti, la Corte ha constatato che per la maggior parte essi sono stati approvati (e spesso anche preparati) troppo tardi. Ad oltre la metà degli storni si è provveduto dopo l'adozione del bilancio rettificativo e suppletivo.

### **Conseguenze dei ritardi nel funzionamento delle procedure**

4.11. I ritardi con cui sono state poste in essere le varie procedure di adeguamento globale o specifico degli stanziamenti hanno:

Tabella 4.2 — Evoluzione e utilizzazione degli stanziamenti

(Mio ECU)

Linea di bilancio	Stanziamenti 1983				Spese 1983 (1)					Spese 1982	Variazioni delle spese del 1983 rispetto a quelle del 1982 (in %)
	Stanziamenti iniziali	Bilancio rettificativo e supplemento n. 2	Storni	Stanziamenti definitivi	Restituzioni	Interventi 1ª categoria	Interventi 2ª categoria	Varie	Totale 1983		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(6)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)
<b>A. Mercati:</b>											
— Cereali e riso	2 255,0	292,8	-9,7	2 538,1	1 592,9	464,5	476,7	—	2 534,1	1 874,8	35,2
— Zucchero	1 536,0	-102,0	-117,7	1 316,3	758,1	558,1	—	—	1 316,2	1 241,8	6,0
— Olio d'oliva	742,0	-66,0	2,1	678,1	9,7	653,4	12,2	—	675,3	493,1	36,9
— Semi oleosi e piante proteiche	768,0	301,6	19,4	1 089,0	3,7	1 087,8	-3,6	—	1 087,9	803,5	35,4
— Piante tessili e bachi da seta	145,0	20,5	-5,2	160,3	—	160,0	—	—	160,0	116,4	37,5
— Prodotti ortofrutticoli	932,0	153,2	111,3	1 196,5	58,1	1 138,0	—	—	1 196,1	914,3	30,8
— Vini	469,0	164,9	25,4	659,3	20,2	639,0	—	—	659,2	570,6	15,5
— Tabacco	668,0	—	3,6	671,6	27,9	614,8	28,6	—	671,3	622,6	7,8
— Altri settori o prodotti agricoli	56,0	6,8	-7,1	55,7	—	55,6	—	—	55,6	53,4	4,1
— Latte e prodotti lattiero-caseari	4 113,0	595,3	-294,1	4 414,2	1 326,8	2 124,7	944,6	—	4 396,1	3 327,7	32,1
— Carni bovine	1 283,0	191,3	267,3	1 741,6	828,2	290,0	618,3	—	1 736,5	1 158,6	49,9
— Carni ovine e caprine	237,0	120,0	-51,4	305,6	—	305,6	—	—	305,6	251,7	21,4
— Carni suine	180,0	—	-34,9	145,1	120,2	24,8	—	—	145,0	111,7	29,8
— Uova e pollame	125,0	—	—	125,0	123,3	—	—	—	123,3	103,9	18,7
— Prodotti non elencati nell'allegato II	300,0	19,5	25,0	344,5	343,2	—	—	—	343,2	414,4	-17,2
<b>Totale A</b>	<b>13 809,0</b>	<b>1 697,9</b>	<b>-66,0</b>	<b>15 440,9</b>	<b>5 212,3</b>	<b>8 116,3</b>	<b>2 076,8</b>		<b>15 405,4</b>	<b>12 058,5</b>	<b>27,8</b>
<b>B. Misure monetarie:</b>											
— IC-Adesione	1,0	-0,6	—	0,4	—	—	—	0,3	0,3	0,4	-25,0
— ICM	240,0	171,8	77,2	489,0	—	—	—	488,3	488,3	312,7	56,2
<b>Totale B</b>	<b>241,0</b>	<b>171,2</b>	<b>77,2</b>	<b>489,4</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>488,6</b>	<b>488,6</b>	<b>313,1</b>	<b>56,1</b>
<b>Sottototale A + B</b>	<b>14 050,0</b>	<b>1 869,1</b>	<b>11,2</b>	<b>15 930,3</b>	<b>5 212,3</b>	<b>8 116,3</b>	<b>2 076,8</b>	<b>488,6</b>	<b>15 894,0</b>	<b>12 371,6</b>	<b>28,5</b>
<b>C. Pesca:</b>	<b>37,1</b>	<b>—</b>	<b>-11,2</b>	<b>25,9</b>	<b>8,2</b>	<b>17,5</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>25,7</b>	<b>34,0</b>	<b>-24,4</b>
<b>Totale A + B + C</b>	<b>14 087,1</b>	<b>1 869,1</b>	<b>0,0</b>	<b>15 956,2</b>	<b>5 220,5</b>	<b>8 133,8</b>	<b>2 076,8</b>	<b>488,6</b>	<b>15 919,7</b>	<b>12 405,6</b>	<b>28,3</b>
Verifica 1976/77	—	-108,1	—	-108,1	—	—	—	-108,1	-108,1	—	—
<b>Totale A + B + C netto</b>	<b>14 087,1</b>	<b>1 761,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 848,1</b>	<b>5 220,5</b>	<b>8 133,8</b>	<b>2 076,8</b>	<b>380,5</b>	<b>15 811,6</b>	<b>12 405,6</b>	<b>27,5</b>

(1) Spese: impegni e imputazioni particolareggiati a titolo dell'esercizio finanziario in questione, compresi gli impegni diretti della Commissione, che hanno dato luogo a riporti di diritto all'esercizio successivo.

(a) contribuito a non evidenziare tempestivamente casi di deficienza degli stanziamenti, e quindi contribuito a far sì che non fosse tenuta sotto controllo la spesa agricola, di cui ai paragrafi da 4.51 a 4.62;

(b) impedito di impegnare e di imputare entro i termini regolamentari la maggior parte delle spese

dichiarate dagli Stati membri, per un totale di 11 703,7 milioni di ECU (cfr. il paragrafo 4.19);

(c) ostacolato, in tal modo, la trasmissione alla Corte delle scritture contabili e dei documenti giustificativi in tempo utile perché essa potesse esercitare in modo soddisfacente il controllo esterno (i documenti giustificativi delle opera-

zioni di dicembre, che sono i più importanti poiché riguardano la chiusura dell'esercizio, sono pervenuti alla Corte nel maggio 1984).

#### **Adeguamenti dovuti a stime insufficienti**

4.12. La necessità di procedere ad adeguamenti, talvolta considerevoli, degli stanziamenti, dipende da un certo numero di rischi che non possono essere evitati in sede di previsione delle spese agricole. Tuttavia, nel 1983, la sospensione delle imputazioni, constatata da aprile in poi e dovuta all'insufficienza degli stanziamenti, ha interessato progressivamente la maggior parte dei capitoli di spesa, ovvero ciascuno dei diversi mercati. Questa constatazione mostra che sarebbe necessario migliorare il sistema di informazione relativo agli impegni reali di spesa. Sia che risultino da decisioni del Consiglio in merito ai prezzi, o da decisioni di gestione, questi impegni dovrebbero essere inseriti nel meccanismo di previsione e di adeguamento del bilancio, senza aspettare che le stime mensili degli Stati membri o, a maggior ragione, le loro dichiarazioni di spesa, rendano indispensabili tali adeguamenti, che sono a volte difficili, o addirittura impossibili. Da questo punto di vista, le analisi cui la Corte si è dedicata ai paragrafi da 4.51 a 4.62, danno adito a dubbi sull'attendibilità dei meccanismi esistenti.

#### *Esecuzione globale del bilancio*

##### **Gestione oculata degli anticipi mensili**

4.13. Il ritmo con cui gli stanziamenti sono stati messi a disposizione sotto forma di anticipi mensili è stato perturbato, sin dall'inizio dell'esercizio, da un tasso elevato di utilizzazione degli stanziamenti, che, essendo più rapido di quello di riscossione delle risorse proprie, ha costretto la Commissione, a partire dal mese di febbraio, a porre in essere una gestione molto parsimoniosa degli anticipi, riducendone a volte l'importo e spesso frazionandone il versamento in due o tre rate. A causa anche di altre esigenze, a partire da giugno la Commissione ha dovuto richiedere il versamento anticipato di un mese di risorse proprie. Questo ritmo è stato perturbato nuovamente a fine esercizio, da un lato a causa dell'adozione tardiva in ottobre del bilancio rettificativo e suppletivo e, dall'altro, dal rischio di superamento generale degli stanziamenti in dicembre, che ha indotto la Commissione in particolare ad abolire i meccanismi con cui vengono versati anti-

cipi sui pagamenti ai privati, ed a trasferire così un onere di 675 milioni di ECU all'esercizio 1984.

4.14. Pur essendo consapevole delle restrizioni che hanno inciso, in particolare nel 1983, sulla gestione degli anticipi, la Corte ricorda che continua a non essere prevista la possibilità di procedere a versamenti frazionati degli anticipi e che, anzi, il regolamento n. 3184/83, che nel 1983 ha modificato il regolamento (CEE) n. 380/78 <sup>(1)</sup> della Commissione del 30 gennaio 1978, continua ad imporre il versamento degli anticipi entro un termine di cinque giorni lavorativi dalla decisione di concessione.

##### **Incertezze relative ai recuperi connessi alla verifica dei rendiconti 1976/1977**

4.15. Gli Stati membri interessati hanno dichiarato alla Commissione di aver restituito, versandoli sul conto del FEOG, sezione garanzia, gli importi di cui alle decisioni di approvazione dei rendiconti del 14 gennaio 1983.

4.16. Tuttavia, due Stati membri hanno dichiarato di aver eseguito il versamento in due rate ed altri due hanno ritenuto di avere la facoltà di rettificare gli importi da versare in modo da tener conto delle controversie in sospeso relative ad esercizi precedenti 1 286 612,44 DM (0,6 milioni di ECU) e 1 993 953 811 LIT (1,5 milioni di ECU). La Corte osserva che, dato lo stato attuale dei sistemi di registrazione della Commissione, è difficile giustificare queste situazioni.

4.17. Inoltre, la Commissione non ha verificato i movimenti reali tra conti nazionali e conti del FEOG, sezione garanzia presso gli Stati membri. Pertanto, essa non è in grado di appurare se i recuperi a seguito delle decisioni di approvazione dei rendiconti abbiano avuto effettivamente luogo.

#### *Gestione particolareggiata del bilancio*

##### **Disfunzioni nella contabilizzazione delle operazioni gestite dagli Stati membri**

4.18. Le spese erogate dagli Stati membri con gli anticipi che essi ricevono dalla Commissione, sono

<sup>(1)</sup> GU n. L 56 del 27. 2. 1978, pag. 1.

da questa contabilizzate in base alle dichiarazioni degli Stati membri. La Commissione provvede quindi agli impegni particolareggiati e successivamente imputa in pagamento gli importi corrispondenti in base alla nomenclatura di bilancio.

4.19. Nel 1983, questa contabilizzazione da parte della Commissione è stata caratterizzata da alcune disfunzioni:

- (a) rispetto al termine regolamentare di due mesi, essa è stata eseguita con ritardi che vanno fino a cinque mesi per le spese di aprile; e
- (b) ha dovuto essere frazionata in attesa dell'adeguamento degli stanziamenti.

4.20. D'altro canto, la nomenclatura di esecuzione, citata al paragrafo 4.6, non è stata sempre utilizzata in modo uniforme da tutti gli Stati membri: alcuni, ad esempio, non hanno dichiarato separatamente gli importi recuperati o gli adeguamenti eseguiti in riferimento ad esercizi precedenti.

#### **Inadeguatezza delle norme del FEAOG, sezione garanzia, per la gestione di operazioni pluriennali finanziate mediante trattenute**

4.21. La Corte ha già posto in rilievo <sup>(1)</sup> i problemi contabili derivanti dal finanziamento di talune misure (studi, promozione), nel settore dell'olio d'oliva o del lino tessile, mediante trattenute sulle sovvenzioni finanziate peraltro in conformità dei meccanismi normali del FEAOG, sezione garanzia (8,4 milioni di ECU circa nel 1983). Nell'ambito della procedura di discarico per l'esercizio 1982, i servizi della Commissione avevano dichiarato di disporre di un sistema che consentiva di seguire con precisione la riscossione e l'utilizzazione delle trattenute. Tuttavia, la Corte ha constatato che:

- (a) Per quanto riguarda la riscossione delle trattenute, nell'ambito del settore dell'olio d'oliva, solo un meccanismo di valutazione statistica consente di stabilire in modo approssimativo l'entità delle trattenute e di dedurne gli stanziamenti che possono essere destinati alle spese finanziate mediante le trattenute. Questo dispositivo non consente quindi di stabilire con certezza il livello delle trattenute imposte e di dedurne quello delle spese realizzabili nell'ambito delle autorizzazioni di bilancio.

- (b) Per quanto riguarda l'utilizzazione degli stanziamenti, il confronto tra le trattenute stimate e le spese erogate grazie alle stesse, ha mostrato che la gestione della Commissione si collocava in un quadro pluriennale, e che le «trattenute» potevano restare parzialmente inutilizzate per diversi anni, consentendo così che fossero effettuate spese superiori alle trattenute dell'esercizio in questione (nel 1983, per lo schedario oleicolo: 13,8 milioni di ECU di spese, che hanno superato le trattenute di 6,6 milioni di ECU). Si tratta di una gestione fuori bilancio, che sfugge a qualsiasi possibilità di controllo contabile, laddove esistono regole normali per la gestione pluriennale (stanziamenti dissociati), che consentono di delimitare con chiarezza le autorizzazioni di bilancio e il carattere peculiare delle operazioni finanziate.

4.22. La situazione anomala in tal modo creata illustra, ancora una volta, come i meccanismi del FEAOG, sezione garanzia, concepiti per finanziare le spese congiunturali della garanzia, siano inadatti alla gestione di azioni che coprono diversi esercizi.

#### *Gestione della tesoreria*

##### **Divergenze nelle situazioni di tesoreria degli Stati membri**

4.23. In linea di principio, gli Stati membri che hanno ricevuto gli stanziamenti del FEAOG sotto forma di anticipazioni ed in base alle stesse hanno eseguito i pagamenti, dispongono di norma, a fine mese, di stanziamenti inutilizzati che costituiscono la loro tesoreria.

- (a) Una prima analisi della gestione di questa tesoreria (cfr. le *tabelle 4.3 e 4.4*) mostra che taluni Stati membri ottengono dalla Commissione anticipazioni mensili che, complessivamente, lasciano loro a fine mese considerevoli disponibilità di tesoreria, mentre altri Stati membri si trovano, a volte, in una posizione deficitaria di tale entità da far supporre che essi facciano eventualmente ricorso a finanziamenti nazionali per far fronte alle spese a carico della Comunità.
- (b) Approfondendo l'analisi, si può osservare che gli stati mensili, che indicano in dettaglio le disponibilità di stanziamenti a fine mese, oscillano per tutti gli Stati membri, tranne uno, tra

(1) Cfr. la relazione annuale sull'esercizio finanziario 1982, paragrafo 4.6, lettera c); GU n. C 357 del 31. 12. 1983.

Tabella 4.3 — Stanziamenti rimasti disponibili a fine mese negli Stati membri

(Mio ECU)

Stato membro beneficiario	Saldi nel corso dell'esercizio 1983											
	31. 1. 83	28. 2. 83	31. 3. 83	30. 4. 83	31. 5. 83	30. 6. 83	31. 7. 83	31. 8. 83	30. 9. 83	31. 10. 83	30. 11. 83	31. 12. 83
Belgio	13,8	6,2	20,0	0,7	1,3	-4,0	-4,0	-5,4	9,7	27,1	13,2	0,4
Danimarca	9,0	20,3	-3,7	6,2	3,9	-12,3	9,5	16,1	15,7	-3,6	-30,2	-8,4
Rep. fed. di Germania	90,0	42,1	34,4	28,5	53,0	-22,2	-64,6	-17,3	-75,1	12,5	-88,0	5,1
Grecia	-9,1	13,7	31,6	-17,5	-7,6	-8,7	-26,2	-18,1	-64,1	-2,7	30,5	1,6
Francia	65,0	50,1	73,8	73,0	90,9	88,2	5,0	64,7	78,0	47,9	97,5	31,3
Irlanda	10,4	14,1	5,5	-7,7	13,8	-0,7	20,2	7,7	-16,2	3,5	-1,9	0,1
Italia	-26,9	-133,1	-10,4	84,0	181,7	127,0	57,8	181,9	177,0	-3,0	-74,7	0,7
Lussemburgo	1,0	0,5	0,4	-0,1	-0,2	0,2	0,3	0,2	-0,03	0,2	0,3	0,0
Paesi Bassi	60,6	34,0	3,5	6,8	14,3	-39,2	-41,6	2,9	-0,1	12,5	20,3	9,3
Regno Unito	-5,6	-42,4	-75,2	24,1	50,7	61,2	75,3	26,0	17,2	48,6	-51,5	-4,3
<b>Totale</b>	<b>208,2</b>	<b>5,5</b>	<b>79,9</b>	<b>198,0</b>	<b>401,8</b>	<b>189,5</b>	<b>31,7</b>	<b>258,7</b>	<b>142,0</b>	<b>143,0</b>	<b>-84,50</b>	<b>35,8</b>

Tabella 4.4 — Tasso di utilizzazione dei mezzi finanziari posti a disposizione degli Stati membri

(Mio ECU)

Stato membro beneficiario	Tasso annuale			Tasso medio mensile		
	Totale disponibile negli Stati membri	Spese dichiarate	Tasso di utilizzazione al 31. 12. 1983	Media dei fondi comunitari disponibili negli Stati membri per le spese di un mese	Media dei saldi disponibili dopo le spese del mese	Tasso medio di utilizzazione
(1)	(2)	(3)	(4) = % $\frac{(3)}{(2)}$	(5)	(6)	(7) = % $\frac{(5)-(6)}{(5)}$
Belgio	617,6	617,3	99,95 %	58,2	6,7	88,5 %
Danimarca	673,0	681,4	101,25 %	59,4	2,0	96,6 %
Rep. fed. di Germania	3 081,7	3 076,6	99,83 %	260,8	1,7	99,3 %
Grecia	1 009,0	1 007,4	99,84 %	77,6	-6,4	108,2 %
Francia	3 666,3	3 635,0	99,15 %	367,6	64,3	82,5 %
Irlanda	615,7	615,6	99,98 %	55,5	4,1	92,6 %
Italia	2 872,3	2 871,6	99,98 %	286,1	46,8	83,6 %
Lussemburgo	4,6	4,6	100,00 %	0,5	0,1	80,0 %
Paesi Bassi	1 726,3	1 717,0	99,46 %	150,6	7,2	95,2 %
Regno Unito	1 688,4	1 692,7	100,25 %	152,6	10,7	93,0 %
<b>Totale</b>	<b>15 954,9</b>	<b>15 919,2</b>	<b>99,78 %</b>	<b>1 468,9</b>	<b>137,2</b>	<b>90,7 %</b>

forti saldi eccedentari e forti saldi deficitari, a tal punto da sollevare le stesse questioni di cui al paragrafo 4.23, lettera (a).

4.24. Inoltre, a fine 1983, due Stati membri si sono trovati ancora una volta a dover spendere un importo superiore a quello delle anticipazioni ricevute per lo stesso esercizio. I servizi della Commissione pertanto hanno dovuto autorizzarli ad agire in

tal senso senza ricorrere ad una nuova decisione di anticipi, bloccando una parte degli importi disponibili in altri Stati membri.

#### Carenze del sistema di gestione della tesoreria

4.25. Le ragioni di questi divari vanno ricercate nella natura delle informazioni di cui la Commis-

sione dispone allorché decide in merito agli anticipi da concedere agli Stati membri:

(a) La Commissione stabilisce l'importo degli anticipi da versare, su richiesta degli Stati membri, in base ad un regime in vigore sin dal 1970 <sup>(1)</sup> che consente di correggere una sopravvalutazione del fabbisogno solo con uno sfasamento nel tempo che può essere anche di due mesi. In effetti, il calcolo dell'anticipo per un dato mese si basa sulla differenza tra:

- i) da un lato, il cumulo degli anticipi versati, e
- ii) dall'altro, la somma:
  - delle previsioni di spesa per il mese in questione, il mese in corso ed il precedente, e
  - delle dichiarazioni di spesa per i mesi precedenti.

(b) Gli Stati membri elaborano i propri stati di tesoreria di fine mese o di fine esercizio in base a metodi di calcolo diversi:

- i) per quanto riguarda gli stati di tesoreria di fine mese, la maggior parte degli Stati membri elabora una situazione di cassa vera e propria, basandosi sulle anticipazioni ricevute *nel corso* del mese, mentre uno Stato membro fa riferimento alle anticipazioni ricevute *per* quel mese;
- ii) per quanto riguarda gli stati di tesoreria al 31 dicembre, la maggior parte degli Stati membri non contabilizza, a giusto titolo, le anticipazioni ricevute per il mese di gennaio dell'esercizio successivo, mentre due Stati membri hanno tenuto conto anche di questi importi.

(c) Inoltre, la Commissione non procede a verifiche sistematiche degli effettivi movimenti e stati di tesoreria mediante un controllo diretto dei conti FEOG degli Stati membri e degli organismi pagatori, né nel corso della gestione, né a posteriori nell'ambito della verifica dei rendiconti (cfr. il paragrafo 4.44, lettera (d)).

4.26. Questa situazione, particolarmente grave in un periodo di penuria globale di stanziamenti, ha indotto la Commissione a ricorrere, sin dalla fine

del 1983, a soluzioni parziali consistenti in un controllo più ravvicinato delle dichiarazioni degli Stati membri. Queste soluzioni non possono esimere da un controllo diretto dei movimenti di tesoreria sui conti FEOG degli Stati membri ogniqualvolta ciò appaia necessario. A prescindere da questa misura di gestione, dettata semplicemente dal buon senso, è evidente che, se i conti degli organismi pagatori fossero direttamente comunitari, senza passare attraverso i tesori nazionali — innovazione suggerita dalla Corte nella relazione in ottemperanza alle conclusioni del Consiglio europeo del 18 giugno 1983 <sup>(2)</sup> — le condizioni in cui la Commissione esercita le proprie funzioni al riguardo registrerebbero un miglioramento considerevole.

### *Ammasso pubblico*

#### **Evoluzione dei dati relativi all'ammasso pubblico**

#### *Raddoppio degli oneri connessi all'ammasso pubblico*

4.27. Gli oneri derivanti dall'ammasso pubblico sono raddoppiati rispetto al 1982 (da 1 031 milioni di ECU nel 1982 a 2 007 milioni di ECU nel 1983). Quest'evoluzione è illustrata dettagliatamente alla *tabella 4.5*. Il raddoppio degli oneri è dovuto sostanzialmente all'aumento del volume dei prodotti lattiero-caseari — che tra tutti i prodotti giacenti sono quelli di valore più elevato — conferiti all'intervento.

#### *Forte aumento delle scorte a fine esercizio*

4.28. L'aumento delle scorte, soprattutto di prodotti lattiero-caseari e di carni bovine, ha avuto l'effetto di far quasi raddoppiare il valore globale a fine esercizio (da 4 011 milioni di ECU a fine 1982, a 7 036 milioni di ECU a fine 1983). Questi dati sono esposti dettagliatamente alla *tabella 4.6*.

<sup>(1)</sup> Regolamenti della Commissione (CEE) n. 1697/70, n. 1823/73, n. 380/78, n. 3184/83.

<sup>(2)</sup> GU n. C 287 del 24. 10. 1983.

Tabella 4.5 — Ripartizione delle spese di ammasso pubblico

(Mio ECU)

Prodotto	Spese di ammasso pubblico nel 1982				Spese di ammasso pubblico nel 1983			
	Tecniche	Finanziarie	Altre (1)	Totale	Tecniche	Finanziarie	Altre (1)	Totale
Cereali	135	90	155	380	212	140	125	477
Grassi	35	26	-5	56	24	21	-37	8
Tabacco	9	4	17	30	11	3	15	29
Prodotti lattiero-caseari	26	56	156	238	95	200	(2) 580	875
Carni bovine	57	28	242	327	94	56	468	618
<b>Totale</b>	<b>262</b> <b>(25 %)</b>	<b>204</b> <b>(20 %)</b>	<b>565</b> <b>(55 %)</b>	<b>1 031</b> <b>(100 %)</b>	<b>436</b> <b>(22 %)</b>	<b>420</b> <b>(21 %)</b>	<b>1 151</b> <b>(57 %)</b>	<b>2 007</b> <b>(100 %)</b>

(1) Le altre spese di ammasso pubblico includono, in forma contratta, l'insieme dei risultati delle vendite di scorte pubbliche (profitti e perdite) (cfr. il paragrafo 4.34).

(2) Questo importo non comprende gli oneri derivanti dalle misure speciali relative al burro delle scorte private (69,5 Mio ECU) contabilizzati insieme alle operazioni relative alle scorte pubbliche (cfr. il paragrafo 4.34).

Fonte: Tredicesima Relazione finanziaria FEAOG 1983, doc. COM (84) 485 def.

Tabella 4.6 — Quantità e valore dei prodotti giacenti all'ammasso pubblico

Prodotto	Situazione al 31. 12. 1982		Situazione al 30. 11. 1983 (1) (2)	
	Quantità (1 000 tonn.)	Valore (3) (Mio ECU)	Quantità (1 000 tonn.)	Valore (4) (Mio ECU)
<b>Cereali:</b>				
— Grano tenero	6 864	1 274	6 806	1 279
— Grano tenero non panificabile	23	4	14	3
— Orzo	1 681	305	1 673	323
— Segale	298	58	312	63
— Grano duro	801	199	737	187
<b>Totale cereali</b>	<b>9 649</b>	<b>1 840</b>	<b>9 542</b>	<b>1 855</b>
<b>Grassi:</b>				
— Olio d'oliva	181	288	121	175
— Colza	39	15	—	—
<b>Totale grassi</b>	<b>220</b>	<b>303</b>	<b>121</b>	<b>175</b>
<b>Tabacco:</b>				
— Tabacco in foglie	4	4	4	3
— Tabacco lavorato	4	4	11	9
— Tabacco imballato	29	35	15	19
<b>Totale tabacco</b>	<b>37</b>	<b>43</b>	<b>30</b>	<b>31</b>
<b>Prodotti lattiero-caseari:</b>				
— Latte scremato in polvere	605	854	957	1 458
— Burro	139	467	686	2 475
<b>Totale prodotti lattiero-caseari</b>	<b>744</b>	<b>1 321</b>	<b>1 643</b>	<b>3 933</b>
<b>Carni bovine:</b>				
— Carni bovine in carcasce	156	337	301	762
— Carni bovine disossate	61	166	89	280
<b>Totale carni bovine</b>	<b>217</b>	<b>503</b>	<b>390</b>	<b>1 042</b>
<b>Totale generale</b>	<b>—</b>	<b>4 011</b>	<b>—</b>	<b>7 036</b>

(1) In virtù del nuovo regolamento (CEE) n. 3184/83, la situazione esatta delle scorte è nota solo al 30 novembre (cfr. il paragrafo 4.31).

(2) A fine dicembre 1983, le principali differenze rispetto a questi dati riguardano i quantitativi di grano tenero panificabile, aumentati del 7,6 %, ed il valore globale delle scorte, aumentato del 2 %.

(3) Secondo il metodo di conversione adottato dalla Commissione, il valore in ECU è stato ottenuto applicando ai valori in moneta nazionale i tassi giornalieri dell'ECU del 20 ottobre 1982.

(4) Secondo lo stesso metodo, il valore in ECU è stato ottenuto applicando ai valori in moneta nazionale i tassi giornalieri dell'ECU del 20 settembre 1983.

## Analisi dei dati relativi all'ammasso

### *Squilibrio rispetto alle altre misure*

4.29. Se si raffrontano questi dati con quelli relativi, da un lato, all'ammasso privato, le cui spese sono rimaste allo stesso livello del 1982 (900 milioni di ECU) e, dall'altro, con i dati relativi agli adeguamenti specifici degli stanziamenti mediante storni, si constata che l'aumento del volume dei prodotti conferiti all'intervento, e degli oneri che ne derivano, corrisponde sostanzialmente ad un finanziamento delle esportazioni comunitarie inferiore al previsto. In un periodo in cui si registra un'eccedenza di prodotti agricoli ed una scarsità di stanziamenti, il fatto di accumulare scorte pubbliche invece di smerciare all'esterno della Comunità, ha l'effetto di ridurre al minimo gli oneri immediati. A termine, gli oneri finali possono risultare più pesanti per la Comunità a causa di spese tecniche e finanziarie elevate in caso di ammasso prolungato e di costi di smercio particolarmente alti in caso di scorte eccessive.

### *Ubicazione delle scorte d'intervento*

4.30. Le scorte d'intervento sono ripartite sul territorio della Comunità in modo disuguale. Alla fine del 1983, il 40 % in valore delle scorte di carni bovine in carcasse si trovava in Italia, mentre il 35 % in media di tutte le scorte si trovava nella Repubblica federale di Germania nel corso dell'esercizio.

(a) Queste divergenze sono connesse ai meccanismi d'intervento. Ad esempio, nel settore delle carni bovine, a causa dei sistemi non armonizzati di classificazione delle carcasse, la migliore qualità di prodotto conferito all'intervento registrava in Italia un prezzo superiore del 20 % a quello della Repubblica federale di Germania.

(b) In ogni caso, la situazione constatata ha delle ripercussioni finanziarie:

i) infatti, ad esempio, il sistema di rimborso forfettario ed uniforme delle spese finanziarie — pur tenendo conto della riduzione del tasso di rimborso dal 9 all'8 %, a partire dal 1° novembre 1983 — ha consentito alla Repubblica federale di Germania di realizzare un plusvalore di 42,5 milioni di ECU rispetto al rimborso di cui avrebbe beneficiato in base al tasso reale del 6,5 %, che risultava dalle dichiarazioni delle autorità tedesche alla Commissione.

ii) È inoltre opportuno considerare gli effetti dei trasferimenti, tra Stati membri, di prodotti giacenti all'ammasso. Questi trasferimenti sono denominati «a prezzo zero» poiché inizialmente essi sono contabilizzati come vendite a prezzo zero da parte dello Stato membro che invia la merce (che di conseguenza è rimborsato dalla Comunità al valore medio di acquisto dell'anno) e, dopo ricevimento da parte dello Stato membro destinatario, al valore del prezzo di riporto al 1° gennaio dell'esercizio. Nel 1983, essi hanno interessato 10 000 tonnellate di latte scremato in polvere trasferite dalla Repubblica federale di Germania all'Italia, e 550 000 tonnellate di grano tenero panificabile trasferite dalla Francia e dalla Repubblica federale di Germania all'Italia, all'Irlanda ed al Regno Unito. La necessità di tutti questi trasferimenti, i cui costi di trasporto sono a carico della Comunità (15 milioni di ECU circa nel 1983), non è chiara. In particolare, si possono sollevare dubbi sull'opportunità del trasferimento di 450 000 tonnellate di grano tenero in Italia nei mesi di luglio e agosto 1983, trasferimento presentato come necessario per l'alimentazione degli animali nel corso della campagna, quando alla fine dell'esercizio 410 000 tonnellate risultavano ancora invendute.

## Presentazione contabile incompleta dei dati relativi all'ammasso pubblico

### *Effetti del regolamento (CEE) n. 3184/83 sul conto di gestione*

4.31. Per quanto riguarda le spese di seconda categoria, i dati che figurano nel conto di gestione si riferiscono soltanto ad undici mesi del 1983 a causa dell'introduzione delle nuove disposizioni in materia di contabilizzazione previste dal regolamento n. 3184/83.

(a) Questo regolamento della Commissione ha sostituito, dal 1° dicembre 1983, il precedente regolamento n. 380/78 relativo al funzionamento del regime degli anticipi per le spese a carico della sezione garanzia del FEAOG. Il suo principale effetto consiste nel passaggio:

i) da un regime in cui gli oneri derivanti dalle operazioni di ammasso pubblico (saldo di un conto «acquisto/ammasso/vendita») erano imputati al mese in cui dette operazioni avevano avuto luogo,



- ii) ad un regime in cui questi oneri sono imputati al mese successivo a quello in cui hanno avuto luogo le operazioni di ammasso.
- (b) Queste nuove norme rinviano di un mese l'assunzione a carico e la conseguente imputazione ai conti di questi oneri. La loro applicazione ha avuto come conseguenza che sono stati imputati al 1984 gli oneri derivanti dalle operazioni del dicembre 1983; l'importo in questione è di circa 150 milioni di ECU.

4.32. A parte questa «economia» molto opportuna, l'introduzione del regolamento ha avuto l'effetto di fissare come periodo per la compilazione dei conti di seconda categoria, quello compreso tra il 1° dicembre ed il 30 novembre dell'esercizio successivo. Questa disposizione non consente più di conoscere con esattezza, ovvero previo inventario, la situazione delle scorte al 31 dicembre, e si discosta pertanto dal principio dell'annualità.

4.33. Secondo la Commissione, questa modifica aveva lo scopo di evitare i superamenti complessivi di fine esercizio risultanti dalla circostanza di conoscere a posteriori, in base al vecchio regime, gli oneri finali derivanti dall'ammasso pubblico.

- (a) La Commissione ritiene ora di aver conseguito questo obiettivo e che la contabilizzazione, da un lato, delle spese di prima categoria (restituzioni all'esportazione, aiuti e sovvenzioni varie a carico di fondi comunitari versati a privati) e, dall'altro, di quelle di seconda categoria (rimborsi agli Stati membri degli oneri risultanti dall'ammasso pubblico) si svolga ormai in base ad un unico regime che preclude ogni possibilità di superamento degli stanziamenti.
- (b) Tuttavia, la Corte ritiene che, benché la modifica rappresenti un progresso, sussista una differenza tra i due regimi di spesa. Infatti, le spese di seconda categoria sono prefinanziate con fondi nazionali. Qualora, come nel caso citato al paragrafo 4.24, non fosse possibile procedere ad un arbitraggio entro il 31 dicembre, un'eventuale insufficienza di anticipazioni a fine esercizio comporterebbe effetti differenti a seconda del tipo di spesa.
- i) Nel caso delle spese di prima categoria, tale insufficienza impedirebbe di eseguire qualsiasi pagamento regolare, a titolo dell'esercizio in questione, a carico di fondi comunitari, agli aventi diritto alle sovvenzioni, ed il

pagamento sarebbe quindi riportato inevitabilmente all'esercizio successivo.

- ii) Nel caso delle spese di seconda categoria, essa rinvierebbe, di norma, il rimborso degli oneri sostenuti dagli Stati membri alla verifica dei rendiconti dell'esercizio in questione; tuttavia, essa non comporterebbe la sospensione del pagamento ai beneficiari dell'ammasso pubblico (conferimenti all'intervento, prestazioni di servizi, sovvenzioni sotto forma di riduzioni di prezzo) dato che, per principio, il pagamento sarebbe stato prefinanziato con fondi nazionali.
- (c) In entrambi i casi, il superamento sarebbe evitato solo a costo di un trasferimento di oneri ad un esercizio successivo.

#### *Effetti delle contrazioni contabili sul conto di gestione*

4.34. Il meccanismo di finanziamento dell'ammasso pubblico (contabilizzazione unicamente del saldo di un conto acquisti, più costi tecnici e finanziari, meno vendite) è strutturato in un modo che non consente di accertare il volume finanziario reale di tutte le operazioni da esso coperte, ed è studiato in modo da evidenziare gli oneri che ne derivano per il bilancio comunitario. Tuttavia, data la nomenclatura di bilancio, la contabilizzazione in forma contratta di alcuni elementi che costituiscono questi oneri non consente di individuare direttamente:

- (a) l'insieme dei profitti sulle vendite, valutato dalla Corte a circa 90 milioni di ECU nel 1983, ed in cui sono compresi, per un importo dell'ordine di 13 milioni di ECU, i profitti puramente contabili realizzati dal FEAOG quando la Comunità ricompra le scorte in vista di operazioni di aiuto alimentare;
- (b) alcune spese tecniche e finanziarie che, per alcuni prodotti (semi oleosi), sono imputate sulla stessa linea delle perdite sulle vendite;
- (c) l'importo esatto delle perdite subite in occasione delle vendite a prezzo ridotto, che metta in luce il costo di bilancio delle misure di commercio sui mercati strutturalmente eccedentari;
- (d) talune spese di natura diversa, che sono confuse con le perdite sulle vendite — come, ad esempio, la maggioranza degli aiuti nel mercato del burro per i prodotti provenienti dall'ammasso

privato o dal mercato libero — quando la Commissione dispone di informazioni dettagliate nell'ambito della nomenclatura di esecuzione.

*Mancanza di informazioni  
sugli oneri futuri nel bilancio finanziario*

4.35. Per quanto riguarda il bilancio finanziario, si osserva che gli oneri futuri che discendono necessariamente dal conferimento all'intervento non sono menzionati da nessuna parte, in quanto non è indicato né il volume delle scorte negli Stati membri, né il rischio di perdite sulle vendite prevedibile in caso di smercio dei prodotti giacenti (cfr. il paragrafo 4.7, lettera (a)).

- (a) Innanzitutto, il valore totale delle scorte d'intervento (7 036 milioni di ECU) avrebbe dovuto figurare in note allegate al bilancio finanziario.
- (b) Inoltre, le perdite registrate sulle vendite di scorte pubbliche nel corso dell'esercizio 1983 sono state molto elevate, in particolare per quanto riguarda il latte scremato in polvere (84 % del valore di acquisto), il burro (30 %), le carni bovine in carcasse (12 % che si aggiunge ad un deprezzamento tecnico iniziale del 20 %) ed il tabacco imballato (87 %). Valutando le scorte a fine esercizio, nella fattispecie al 30 novembre 1983, in base a queste circostanze, si ha una perdita potenziale di 2,8 miliardi di ECU, pari al 40 % del valore nominale delle scorte. Se l'applicazione delle regole sul deprezzamento finanziario anticipato, di cui al regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio del 2 agosto 1978 <sup>(1)</sup>, fosse stata obbligatoria, la Commissione avrebbe dovuto prendere a carico, fin dal 1983, fino alla metà di questo valore, ovvero 1,4 miliardi di ECU. In ogni caso era quanto meno necessario rendere noti questi importi all'autorità di bilancio, ad esempio mediante note allegate ai conti annuali.

## Osservazioni sui controlli

4.36. La normativa comunitaria ha istituito diversi tipi di controlli che si sovrappongono:

- (a) Gli Stati membri hanno la responsabilità primaria di controllare la conformità delle operazioni

eseguite dai privati, beneficiari o debitori, rispetto alle norme relative all'organizzazione dei mercati ed alle loro decisioni di esecuzione.

- (b) Nell'ambito delle verifiche a posteriori in vista della verifica dei conti degli Stati membri, la Commissione deve controllare la conformità di questi conti e delle operazioni corrispondenti rispetto alle stesse norme, nonché alla normativa finanziaria ed alle autorizzazioni di bilancio.
- (c) Il controllore finanziario deve vigilare sulla conformità delle operazioni centrali di esecuzione contabile o del bilancio.
- (d) La Corte, dal canto suo, deve accertare la conformità dell'insieme.

## Controllo delle frodi e irregolarità

### Mancanza di concetti comuni in materia di irregolarità

4.37. In genere, sono considerate rientranti nel concetto di «frodi e irregolarità» le anomalie relative alle operazioni eseguite dai privati, citate al paragrafo 4.36, lettera (a). Queste anomalie possono o meno essere intenzionali, avere ripercussioni finanziarie, essere state individuate dalle autorità nazionali. Questi diversi elementi ed il fatto che gli Stati membri, che non sempre definiscono in base agli stessi concetti le nozioni di frode e irregolarità, dichiarino alla Commissione i casi di irregolarità superiori a 1 000 UC <sup>(2)</sup> in modo talvolta molto sintetico, obbligano a considerare con prudenza il numero di 167 casi dichiarati dagli Stati membri nel 1983, per un importo complessivo di 11,0 milioni di ECU. Queste cifre sono illustrate dettagliatamente dalla Commissione nella sua 13<sup>a</sup> relazione finanziaria sul FEAOG (doc. COM (84) 485 def.).

### Attività della Commissione nel 1983

4.38. Esaminando l'attività della Commissione in materia di prevenzione delle frodi e irregolarità, set-

<sup>(1)</sup> GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.

<sup>(2)</sup> 1 208 ECU.

tore in cui le sue responsabilità consistono sostanzialmente in compiti di proposta, di coordinamento e di supervisione, la Corte ha potuto osservare quanto segue:

- (a) Per quanto riguarda la sorveglianza sul recupero degli importi indebitamente versati a privati, dando seguito alle osservazioni della Corte la Commissione ha cominciato a porre in atto le procedure di ripartizione delle responsabilità tra la Comunità e gli Stati membri nei casi di importi irrecuperabili, e talvolta ha fatto ricorso alle procedure di rendicontazione per porre a carico degli Stati membri gli importi perduti per loro negligenza.
- (b) Allo scopo di migliorare i propri mezzi di supervisione ed in particolare di sorveglianza delle riscossioni, la Commissione ha avviato un importante processo di informatizzazione dei dati relativi ai casi di frode. Tuttavia, questo dispositivo può risultare efficace solo se la Commissione avrà preliminarmente accertato la perfetta comparabilità e completezza delle informazioni che le sono trasmesse dagli Stati membri (problemi di nozione, di cui al paragrafo 4.37, importi inferiori a 1 000 UC non dichiarabili, inadeguatezza del regolamento (CEE) n. 283/72 del Consiglio del 7 febbraio 1972 <sup>(1)</sup>, nei casi di eventuali irregolarità o difficoltà di riscossione per le «spese negative», ecc.). Tutto ciò è ben lontano dalla realtà.
- (c) Come d'altronde la Corte ha osservato in una relazione speciale sull'applicazione di questa direttiva, la Commissione ha trascurato di sorvegliare l'applicazione della direttiva 77/435/CEE del Consiglio del 27 giugno 1977 <sup>(2)</sup>, che impone agli Stati membri di procedere ad un numero minimo di controlli contabili sulle imprese beneficiarie o debentrici nei confronti del FEAOG, sezione garanzia.
- (d) Essa si è limitata a sorvegliare, quando se ne presentava l'occasione, una decina di casi particolari di frodi e irregolarità negli Stati membri ed ha cercato di trarne delle conclusioni modificando i regolamenti o effettuando i recuperi nell'ambito della procedura di rendicontazione.

4.39. In effetti, si è constatato che la Commissione non ha attribuito la priorità auspicabile all'esercizio della propria responsabilità di supervisione nel settore della prevenzione delle frodi ed irregolarità, in

quanto non ha provveduto a migliorare l'organizzazione delle proprie informazioni, né ad una disamina sistematica dell'efficacia dei sistemi di controllo negli Stati membri.

### *Controlli ai fini della rendicontazione*

#### **Incidenza finanziaria delle decisioni di approvazione dei rendiconti**

4.40. Le decisioni di approvazione dei rendiconti prese nel corso dell'esercizio 1983 riguardano i conti degli Stati membri relativi al 1976 ed al 1977 <sup>(3)</sup>. Queste decisioni, che hanno dato adito ad un recupero netto di 108,1 milioni di ECU, portano a 333,7 milioni di ECU gli importi recuperati sin dal 1971, anno in cui è stato instaurato il regime di finanziamento della sezione garanzia del FEAOG. Pertanto, alla fine del 1983, dei 97 543 milioni di ECU finanziati dal FEAOG sezione garanzia, di cui 81 630,8 milioni di ECU avrebbero dovuto essere regolarmente verificati, 27 336 milioni di ECU sono stati riconosciuti come pagati a giusto titolo in un modo che si dovrebbe poter considerare definitivo, ma che non lo è del tutto a causa di numerose riserve.

4.41. In seguito alla verifica dei rendiconti del 1976 e del 1977, queste riserve, combinate con le precedenti, possono essere suddivise in:

- (a) accettazioni provvisorie di spese relative al settore degli ortofrutticoli e dei prodotti lattiero-caseari in tre Stati membri (circa 600 milioni di ECU, di cui 242 milioni riguardano i rendiconti del 1976/1977);
- (b) rifiuti provvisori per talune spese di numerosi Stati membri nei settori del vino, dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine e bovine e dei cereali (circa 165 milioni di ECU, di cui 90 milioni riguardano i rendiconti del 1976/1977).

4.42. Infine, giova osservare che la Commissione ha adottato la decisione di approvazione dei rendiconti del Belgio per l'esercizio 1977, senza tener conto del rifiuto di visto del controllore finanziario

<sup>(1)</sup> GU n. L 36 del 10. 2. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 172 del 12. 7. 1977, pag. 17.

<sup>(3)</sup> Nella risposta alla relazione annuale sull'esercizio precedente, la Commissione aveva annunciato che nel 1983 sarebbero state prese le decisioni di approvazione dei rendiconti del 1978/1979. In effetti, queste decisioni sono state prese soltanto l'8 febbraio 1984. La loro incidenza sul bilancio è stata quindi riportata all'esercizio 1984.

relativo alla contabilizzazione di un importo di 802 745 000 BFR (17,5 milioni di ECU) a titolo delle restituzioni all'esportazione del latte scremato in polvere. Questa decisione di non tener conto del rifiuto di visto è analizzata al paragrafo 4.49.

#### **Contenuto delle decisioni di approvazione dei rendiconti**

4.43. La Corte ha esaminato le decisioni di approvazione dei rendiconti 1976/1977 per verificare se il loro contenuto consentisse di ritenere raggiunta la finalità prima della rendicontazione, cioè far sì che la Commissione possa chiudere i conti di questi esercizi.

#### *Diversa portata delle verifiche*

4.44. La Corte ha potuto constatare che la Commissione si è sforzata di estendere i propri controlli a tutte le operazioni finanziate.

- (a) Tuttavia, risulta che nell'ambito dei criteri di selezione propri dei servizi incaricati della verifica dei rendiconti, alcuni settori, come quello dello zucchero, sono poco controllati dato che gli elementi alla base del finanziamento sono già sottoposti a verifiche nell'ambito dei controlli delle risorse proprie.
- (b) Risulta che, per motivi di organizzazione amministrativa o di dispersione geografica dei servizi che partecipano alla gestione delle misure, la Commissione incontra in loco difficoltà, talvolta gravi, per ottenere i documenti giustificativi necessari al controllo. Tuttavia, nessuna di queste ragioni può essere opposta validamente agli obblighi che derivano dalla normativa comunitaria sulla verifica dei rendiconti. In conformità di questa normativa, i documenti giustificativi dovrebbero essere conservati e messi a disposizione dei controllori della Comunità in modo da non ostacolare in alcun modo la loro attività.
- (c) Inoltre, si constata che, a parte la semplice verifica dei dati globali che figurano nei conti nazionali, il controllo reale delle operazioni contabili in base alle loro concatenazioni, riguarda il 10 % circa delle operazioni contabilizzate e che il controllo approfondito dei fascicoli riguarda l'1 % circa delle singole operazioni, senza che si faccia ricorso ad un metodo generale di applicazione delle tecniche di sondaggio statistico.

- (d) Nonostante l'applicazione in via sperimentale di tecniche di verifica fondate sull'analisi dei sistemi nazionali di gestione e di controllo, i controlli si limitano ancora eccessivamente ad un controllo di conformità di tipo cartolare. Inoltre, le verifiche sono raramente estese ai movimenti finanziari (realtà dei pagamenti ai privati, delle situazioni di tesoreria, dei trasferimenti dai conti di tesoreria unicamente nazionali ai conti di tesoreria in cui sono registrate le operazioni comunitarie).

#### *Difficoltà inerenti all'utilizzazione dei risultati delle verifiche nei confronti dell'esercizio di competenza*

4.45. Allo stato attuale, la procedura di rendicontazione non fornisce una visione esatta e definitiva della gestione di un esercizio. Per quanto riguarda la forma, le decisioni di approvazione dei rendiconti sono troppo succinte e, per la comprensione dei dati che vi figurano, occorre consultare contemporaneamente la relazione di sintesi che precede la decisione ed i diversi allegati.

- (a) Le rettifiche decise nell'ambito della rendicontazione fanno riferimento ai conti riepilogativi annuali che gli Stati membri trasmettono in vista della verifica. Ciò non consente di individuare chiaramente, in specie nell'ambito dell'esercizio dei poteri di discarico, la portata reale di queste decisioni *rispetto al conto di gestione* dell'esercizio sottoposto a rendicontazione. Infatti, nel conto di gestione sono contabilizzate le spese imputate quali risultano dall'insieme delle dichiarazioni mensili degli Stati membri, e che spesso differiscono da quelle riportate nei conti riepilogativi annuali utilizzati in effetti per apportare le rettifiche.
- (b) Inoltre, questa presentazione non consente di individuare gli eventuali superamenti che potrebbero derivare da un riconoscimento a posteriori di spese supplementari, rispetto, da un lato, agli anticipi ricevuti dalla Commissione e, dall'altro, alle autorizzazioni di bilancio dell'esercizio oggetto della rendicontazione. La Corte ricorda che, nel suo parere sul regolamento finanziario (1), essa ha proposto un

(1) GU n. C 232 dell'11. 9. 1981.

sistema di presentazione in cui, in allegato al conto di gestione, figura una descrizione dettagliata, per Stato membro, degli effetti, in ECU, delle decisioni di approvazione dei rendiconti, con ripartizione dei dati secondo la nomenclatura dell'esercizio di competenza.

- (c) Le accettazioni provvisorie di spese (in genere non quantificate) o i rifiuti provvisori (sempre quantificati) fanno sì che non è mai possibile conoscere la situazione reale di un esercizio, in particolare perché non è chiaro quale sarà il seguito loro riservato.

4.46. Complessivamente, la Corte teme che il mantenimento e l'accumulo di riserve in un dato settore abbiano l'effetto di aumentare la posta finanziaria della decisione da prendere, a tal punto da renderla sempre più difficile. La Commissione sarebbe allora portata a limitarsi a poche modifiche, tenendo conto delle assicurazioni prestate dagli Stati membri interessati ai fini di un miglioramento successivo della situazione. Un'evoluzione in questo senso, che tende a limitare la verifica dei rendiconti ad una valutazione concomitante alla gestione, e che produce effetti solo in un secondo tempo, risulta ancor meno accettabile visto che la verifica dei rendiconti continua ad essere eseguita in ritardo.

### *Verifiche del controllore finanziario*

4.47. Delle verifiche del controllore finanziario sulla gestione del 1983, giova ricordare sostanzialmente gli aspetti connessi alla rendicontazione.

### **Atteggiamento riguardo alle riserve**

4.48. Nel 1983, il controllore finanziario si era inizialmente opposto alle decisioni accompagnate da riserve ed in particolare aveva considerato la possibilità di rifiutare il visto per le decisioni che facevano riferimento a riserve precedenti, che la Commissione si era espressamente impegnata a togliere in occasione della verifica dei rendiconti del 1976. Alla fine, il controllore ha accettato questa prassi, il cui risultato è stato quello di gonfiare gli importi in questione (cfr. il paragrafo 4.46).

### **Decisione di non tener conto del rifiuto di visto del controllore finanziario**

4.49. Il regolamento (CEE) n. 2054/76 della Commissione del 19 agosto 1976 <sup>(1)</sup> disciplinava la vendita, ai fini dell'esportazione, di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento, e prevedeva a questo scopo una riduzione del prezzo di vendita che si cumulava con una restituzione all'esportazione. Le autorità belghe avevano accettato di rinviare la riscossione del prezzo ridotto senza percepire alcun interesse. Questa pratica, oltre a non essere conforme alle disposizioni del regolamento, si traduce in un aiuto nazionale dato che, per anticipare gli importi dovuti alla Comunità, le autorità belghe hanno utilizzato fondi nazionali. Il servizio della Commissione responsabile della gestione ha proposto di rifiutare il finanziamento della riduzione di prezzo ma non quello della restituzione. Il controllore finanziario ha ritenuto che l'operazione posta in discussione non potesse essere scissa e pertanto ha rifiutato di apporre il visto su una proposta che non chiamava in causa anche l'aspetto esportazione parimenti finanziato dal contributo nazionale. La Commissione ha deciso di non tener conto di questo rifiuto di visto, sostenendo che l'operazione consisteva in due operazioni distinte, unite unicamente per motivi di convenienza amministrativa, e sostenendo che all'epoca l'obiettivo della misura era lo smercio delle eccedenze giacenti all'ammasso.

4.50. La Corte non può accettare nessuno di questi argomenti.

- (a) In realtà, un'operazione di vendita in vista dell'esportazione è un'operazione unica e l'operatore economico che la realizza tiene conto di tutti gli elementi che determinano l'utile residuo (riduzione di prezzo, restituzioni all'esportazione, eventuale aiuto nazionale). È evidente che una dilazione del pagamento dovuto per l'acquisto, accompagnata dal versamento immediato della restituzione, favorisce l'esportazione stessa e potrebbe, al limite, tradursi nel finanziamento di un'esportazione senza impegnare i fondi dell'operatore, e non è questo certamente lo scopo del regolamento.
- (b) Nei considerando, il regolamento si riferisce all'organizzazione di un'operazione unica di vendita all'esportazione e non prevede affatto la possibilità di eseguire solo una delle due fasi dell'operazione di smercio.
- (c) Infine, non è possibile accettare l'argomentazione finale della Commissione, secondo cui il conseguimento dell'obiettivo di una misura prevarrebbe sul carattere irregolare delle operazioni eseguite.

<sup>(1)</sup> GU n. L 228 del 20. 8. 1976, pag. 17.

## Conclusioni

### *Inadeguatezza dell'attuale quadro regolamentare e di bilancio al controllo degli impegni*

4.51. Per quanto riguarda le spese agricole, così come per gli altri tipi di spese, l'articolo 205 del Trattato precisa che «la Commissione cura l'esecuzione del bilancio ..... sotto la propria responsabilità e nei limiti dei crediti stanziati». Le osservazioni che precedono e che riflettono tutte, in gradi diversi, una forte inerzia dei meccanismi di gestione e di controllo del FEAOG, sezione garanzia, portano a chiedersi se nel 1983 la Commissione sia stata veramente in grado di far fronte alle responsabilità che le sono conferite dal trattato e che implicano di ben padroneggiare la spesa agricola.

4.52. Per le spese dei mercati agricoli, le misure che comportano un obbligo di spesa o di natura tale da generare una spesa, corrispondono in effetti alle decisioni annue sui prezzi prese dal Consiglio ed alle decisioni di gestione della Commissione, specie in materia di esportazione e di ammasso pubblico. È a questo livello che una sorveglianza rigorosa, strettamente collegata alle previsioni di stanziamenti, nonché alla loro assegnazione ed utilizzazione, potrebbe garantire l'esecuzione della gestione entro i limiti degli stanziamenti assegnati.

4.53. Le disposizioni particolari del regolamento finanziario applicabili al FEAOG, sezione garanzia, si riferiscono a definizioni dell'impegno secondo cui questo è in forma globale quando gli stanziamenti sono messi a disposizione degli Stati membri mediante anticipi, ed è in forma particolareggiata quando le spese dichiarate dagli Stati membri sono registrate. Nel secondo caso, ma molto spesso anche nel primo, gli avvenimenti che condizionano la spesa agricola si sono verificati in precedenza. Non vi è quindi un collegamento diretto tra la decisione, che ha un'incidenza finanziaria, e l'impegno contabile.

4.54. È chiaro che, in un meccanismo del genere, la Commissione può assolvere con efficacia i propri compiti in materia di esecuzione del bilancio solo se sfrutta tutte le possibilità di cui dispone per agire preventivamente sin dalla fase di impegno reale delle spese.

## Spese connesse alle decisioni del Consiglio

4.55. Pertanto, a partire dal momento in cui il Consiglio adotta una decisione in materia di prezzi, non è normale, come è avvenuto nel 1983, non trarne le conseguenze immediate sul volume degli stanziamenti necessari per far fronte alle spese implicitamente impegnate. D'altronde, quando lo stesso Consiglio fissa una soglia di garanzia, occorre assicurare in modo rigoroso e coerente che questa soglia sia rispettata, *in connessione* con la procedura di bilancio. Ciò non si è verificato, ad esempio, nel settore dei cereali per la campagna 1982/1983, in cui era previsto che, oltre i 119,5 milioni di tonnellate prodotte, i prezzi sarebbero diminuiti dell'1 % per ogni milione di tonnellate supplementari. Tuttavia, pur avendo constatato nell'ambito delle previsioni di bilancio per il 1984 un superamento di 2,1 milioni di tonnellate, a titolo della campagna 1982/1983, da cui sarebbe logicamente derivata una diminuzione del 2 % dei prezzi garantiti, la Commissione ha proposto, nell'ambito dei prezzi della campagna 1983/1984, una diminuzione dell'1 % calcolata in base ad un superamento di 1,4 milioni di tonnellate a titolo della stessa campagna 1982/1983.

4.56. D'altra parte, la Corte ricorda che, nella relazione in ottemperanza alle conclusioni del Consiglio europeo del 18 giugno 1983, essa aveva già indicato diversi mezzi che, a suo avviso, consentirebbero di garantire una migliore sorveglianza sulla gestione dei mercati (carattere restrittivo delle autorizzazioni per mercato, conti speciali per mercato, stretta connessione fra decisione agricola e decisione di bilancio, ecc.).

## Spese impegnate dalla Commissione

4.57. Dal canto suo, la Commissione impegna delle spese quando esercita il potere di gestione che le è riconosciuto dal Consiglio e decide, da sola o in seno ad un comitato di gestione, in merito ad un contratto, un livello di restituzione, un limite per le gare, ecc. In questi casi, essa dovrebbe fare in modo di abbinare alle proprie decisioni, che generano spese, dei meccanismi che consentano un confronto immediato con la gestione degli stanziamenti. Apparentemente, questi meccanismi non esistono.

## Gestione delle esportazioni

4.58. Le restituzioni all'esportazione, che hanno costituito il 33 % delle spese del FEAOG nel 1983,

sono versate dagli Stati membri agli esportatori in base ai tassi fissati dalla Commissione. Attualmente, la Commissione non dispone di strumenti che le consentano di sorvegliare in modo *permanente e parallelo*:

- (a) i volumi delle esportazioni autorizzate, che risultano dai certificati emessi;
- (b) i volumi effettivi delle esportazioni;
- (c) le spese eseguite e lo stato di utilizzazione degli stanziamenti assegnati a questo scopo.

4.59. Ne è conseguito, nel 1983, un volume di certificati d'esportazione che la Commissione ha potuto prendere a carico solo rinviandone le conseguenze finanziarie mediante una sospensione dei regimi di pagamenti anticipati o di anticipi agli esportatori (170 milioni di ECU trasferiti al 1984).

#### *Smercio delle scorte pubbliche*

4.60. Fissando, nell'ambito delle procedure di gara, i prezzi minimi di smercio delle scorte pubbliche, la Commissione determina direttamente i quantitativi che saranno smerciati e le perdite sulle vendite che ne deriveranno. Le decisioni inerenti alla gestione delle scorte d'intervento costituiscono quindi degli impegni reali di spesa.

4.61. Inoltre, se il mercato è soggetto a forti tensioni a causa di un'offerta elevata di prodotti, immettendo di nuovo sul mercato i prodotti giacenti, la Commissione può provocare una diminuzione dei prezzi e contribuire ad un nuovo conferimento di prodotti all'intervento, con costi necessariamente più elevati. È ciò che si è verificato nel 1983, quando, con il ripristino dell'aiuto per il burro di ammasso pubblico destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria e di gelati, si è creata una situazione di concorrenza con l'analogo aiuto concesso al burro proveniente dal mercato.

#### *Decisioni in materia di gestione*

4.62. Pertanto, è importante che ciascuna decisione in materia di gestione sia presa con piena cognizione di tutte le sue prevedibili conseguenze finanziarie, in modo che o essa rimane subordinata alle disponibilità di stanziamenti corrispondenti, oppure comporta sistematicamente, ed in tempo utile, una procedura di revisione di questi stessi stanziamenti.

#### *Progressione delle spese contenuta artificialmente nel 1983*

4.63. Da quanto precede, risulta che la Commissione non è in grado di esercitare una perfetta padronanza sugli impegni delle spese agricole e che, se essa, nel 1983, è riuscita ad eseguire il bilancio del FEAOG, sezione garanzia entro i limiti delle autorizzazioni fissate dall'autorità di bilancio, dopo l'adozione di un bilancio rettificativo e suppletivo, ciò è stato possibile solo ricorrendo ad un insieme di mezzi che hanno lo scopo di riportare gli oneri agli esercizi successivi. Questo risultato è stato ottenuto:

- (a) limitando gli anticipi globali versati agli Stati membri a fine esercizio; ciò è stato reso possibile dall'eliminazione dei meccanismi di anticipo sui pagamenti ai privati, ivi compresi gli esportatori (675 milioni di ECU trasferiti al 1984: cfr. il paragrafo 4.13);
- (b) applicando, dal 1° dicembre 1983, un regolamento che sarebbe dovuto entrare in vigore il 1° gennaio 1984 e che ha rinviato di un mese la contabilizzazione delle spese di ammasso pubblico (150 milioni di ECU trasferiti al 1984: cfr. il paragrafo 4.31, lettera (b)).

4.64. Inoltre, tenuto conto delle perdite potenziali di circa 2,8 miliardi di ECU che esso comporta (cfr. il paragrafo 4.35, lettera (b)), l'accumulo delle scorte equivale a trasferire quest'onere agli esercizi successivi, mentre metà di questi oneri avrebbe potuto essere sostenuta sin dal 1983 se si fosse provveduto ad un deprezzamento finanziario.

4.65. È dunque rinviando al 1984 un onere globale valutato ad almeno 2 miliardi di ECU, che la Commissione ha contenuto la spesa agricola nel 1983. Di conseguenza, pur essendo già molto forte, la progressione delle spese contabilizzate nel 1983 (28%) non ha alcun rapporto con la progressione reale degli oneri risultante dalla gestione della politica agricola comune. Le stime della Corte (cfr. la *tabella 4.7*) mostrano che questa progressione degli oneri risulterebbe circa del 41%. Comunque, l'aumento da 4 a 7 miliardi di ECU del valore delle scorte pubbliche nell'arco di undici mesi nel 1983, comporta impegni importanti per il futuro e non può considerarsi un avvenimento annuale ripetitivo, come invece lo considera la Commissione nella sua risposta ai paragrafi da 4.63 a 4.65.

Tabella 4.7 — Valutazione degli oneri reali del FEAOG-garanzia, esercizi 1979 — 1983

(Mio ECU)

	1979	1980		1981		1982		1983	
	Importo	Importo	Variazione 1979/80 (%)	Importo	Variazione 1980/81 (%)	Importo	Variazione 1981/82 (%)	Importo	Variazione 1982/83 (%)
<b>Pagamenti secondo il conto di gestione (1)</b>	10 434,5	11 314,9	+ 8,4 %	10 979,4	- 3,0 %	12 402,9	+ 13,0 %	15 811,5	+ 27,5 %
<b>Oneri reali dell'esercizio (dopo le rettifiche)</b>	<b>11 046,5</b>	<b>11 609,9</b>	<b>+ 5,1 %</b>	<b>12 130,6</b>	<b>+ 4,5 %</b>	<b>13 856,2</b>	<b>+ 14,2 %</b>	<b>19 492,5</b>	<b>+ 40,7 %</b>
<b>Rettifiche:</b>									
<b>a) Stanziamenti negativi:</b>									
— prelievo di corresponsabilità latte	+ 94,2	+ 222,9		+ 478,5		+ 537,3		+ 527,4	
— importi compensativi monetari	+ 278,2	+ 337,6		+ 453,0		+ 740,5		+ 854,1	
— trattenute olio d'oliva	—	+ 3,6		+ 3,4		+ 2,6		+ 7,2	
— trattenute lino e canapa	—	+ 0,1		+ 0,2		+ 1,1		+ 1,2	
— profitti su vendite di scorte pubbliche	—	—		—		—		+ 90,0	
— recuperi	—	—		+ 7,5		+ 12,7		+ 9,0	
— verifica dei rendiconti	+ 36,1	—		+ 161,0		—		+ 108,1	
<b>Totale</b>	<b>+ 408,5</b>	<b>+ 564,2</b>		<b>+ 1 103,6</b>		<b>+ 1 294,2</b>		<b>+ 1 597,0</b>	
<b>b) Trasferimento di oneri:</b>									
— deprezzamento delle scorte:									
• finanziario (2)	—	—		—		+ 141,0		- 141,0	
	—	—		—		—		+ 1 400,0	
• Polonia	—	- 65,7		+ 65,7		—		—	
	—	—		- 18,1		+ 18,1		—	
— effetto regolamento n. 3184/83	—	—		—		—		+ 150,0	
— effetto sospensione degli anticipi	—	—		—		—		+ 675,0	
— superamento di stanziamenti	+ 203,5	- 203,5		—		—		—	
<b>Totale</b>	<b>+ 203,5</b>	<b>- 269,2</b>		<b>+ 47,6</b>		<b>+ 159,1</b>		<b>+ 2 084,0</b>	
<b>Totale rettifiche</b>	<b>+ 612,0</b>	<b>+ 295,0</b>		<b>+ 1 151,2</b>		<b>+ 1 453,3</b>		<b>+ 3 681,0</b>	

(1) Si tratta di spese effettuate a fronte di stanziamenti disponibili nel corso dell'esercizio finanziario di competenza, cioè pagamenti su stanziamenti dell'esercizio, e pagamenti su riporti non automatici dall'esercizio precedente.

(2) Valutazione dei deprezzamenti finanziari, così come sarebbero risultati dall'applicazione costante dei metodi di calcolo della Commissione.



## CAPITOLO 5

**Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento (FEAOG-orientamento) e azioni agricole specifiche**

5.0. INDICE	Paragrafi
Introduzione	5.1 — 5.2
Riepilogo delle informazioni finanziarie	5.3 — 5.7
Osservazioni cui danno adito le informazioni finanziarie	5.8 — 5.11
Aiuti per la ricostruzione di zone agricole danneggiate da cicloni	5.8 — 5.11
Osservazioni sul regime di concessione e di gestione degli aiuti a livello nazionale e comunitario	5.12 — 5.64
Regolamento n. 17/64 — Progetti individuali: liquidazione	5.12
Regolamento n. 355/77 relativo al finanziamento di progetti per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli	5.13 — 5.31
Commento generale	5.32
Finanziamento di progetti destinati ad accelerare il miglioramento delle infrastrutture in talune zone agricole svantaggiate della Repubblica federale di Germania	5.33 — 5.40
Le misure di accelerazione e di orientamento delle operazioni collettive d'irrigazione	5.41 — 5.54
L'incentivazione dello sviluppo agricolo nelle zone svantaggiate dell'Irlanda occidentale	5.55 — 5.63
Commento generale	5.64

## Introduzione

5.1. La sezione orientamento del FEAOG, istituita dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 25/62 del 4 aprile 1962 <sup>(1)</sup> e (CEE) n. 17/64 del 5 febbraio 1964 <sup>(2)</sup>, finanzia le azioni comuni decise per conseguire le finalità di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del trattato CEE, ivi comprese le trasformazioni strutturali necessarie al buon funzionamento del mercato comune. I suoi interventi comprendono azioni del tipo «progetto», che prevedono la concessione di aiuti a beneficiari per la realizza-

zione di investimenti specifici, e azioni del tipo «rimborso», che consentono di rimborsare agli Stati membri una parte delle spese erogate dagli stessi per operazioni rispondenti ai requisiti previsti dalle disposizioni comunitarie. Nei paragrafi che seguono, oltre alla gestione degli aiuti concessi a progetti individuali per il miglioramento delle strutture agricole (articoli di bilancio 300 e 301), vengono ugualmente trattate diverse azioni di carattere regionale: infrastrutture agricole nella Repubblica federale di Germania (articolo di bilancio 328), operazioni collettive d'irrigazione nel Mezzogiorno e in Corsica (voci di bilancio 3221 e 3231), divulgazione agricola in Italia (voce di bilancio 3220) e sviluppo dell'agricoltura nell'Irlanda occidentale (voce di bilancio 3242).

<sup>(1)</sup> GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 991.

<sup>(2)</sup> GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586.

5.2. Le azioni agricole specifiche consistono principalmente in interventi di ordine veterinario e in azioni di ricerca nel settore agricolo, nonché in un certo numero di misure circoscritte che interessano sempre l'agricoltura.

## Riepilogo delle informazioni finanziarie

5.3. Tutte le decisioni di contributo sono espresse nella moneta del paese beneficiario e sono tradotte in ECU nella contabilità della Commissione.

5.4. La situazione degli impegni e dei pagamenti dell'esercizio è illustrata sinteticamente alla *tabella 5.1*, in cui sono indicati anche gli importi degli stanziamenti disponibili. Nella maggior parte dei casi si tratta di stanziamenti dissociati, ad eccezione degli stanziamenti del capitolo 38, destinati alle azioni agricole specifiche e che sono prevalentemente non dissociati.

5.5. Per gli interventi della sezione orientamento del FEAOG nel corso del periodo 1980-1984, il regolamento (CEE) n. 929/79 del Consiglio, dell'8 maggio 1979 <sup>(1)</sup> ha fissato una dotazione di 3 600 milioni di ECU, portata poi a 3 755 milioni di ECU in virtù del regolamento (CEE) n. 3509/80 del Consiglio del 22 dicembre 1980 <sup>(2)</sup>, in seguito all'adesione della Grecia alla Comunità. Al 31 dicembre 1983 l'importo complessivo degli impegni del Fondo era pari a 2 822,4 milioni di ECU.

5.6. Nel 1983, per l'insieme del titolo 3 gli impegni sono stati pari a 899,3 milioni di ECU, cioè all'86,3% delle dotazioni disponibili. Per il 1982 i dati corrispondenti erano rispettivamente 745,7 milioni di ECU e 83,4%.

5.7. I pagamenti eseguiti nel 1983 sono ammontati in totale a 749,6 milioni di ECU, importo che rappresenta il 70,3% delle dotazioni disponibili. I dati corrispondenti per il 1982 erano rispettivamente 644,1 milioni di ECU e 60,8%.

## Osservazioni cui danno adito le informazioni finanziarie

### *Aiuti per la ricostruzione di zone agricole danneggiate da cicloni*

5.8. Per la ricostruzione delle zone agricole dei dipartimenti francesi d'oltremare danneggiate dai

cicloni «David» e «Frédéric», il 30 ottobre 1979 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 2395/79 <sup>(3)</sup>, in virtù del quale è stata istituita un'azione comune per contribuire, nella Martinica e nella Guadalupa, alla ricostruzione di bananeti e frutteti, nonché al ripristino di colture di fiori e alla riparazione di infrastrutture rurali.

5.9. Per gli aiuti in questione è stato contabilizzato nel 1979 un impegno di 12,1 milioni di ECU. Il totale dei pagamenti è ammontato a 8,5 milioni di ECU ed il saldo è stato erogato nel corso dell'esercizio 1983.

5.10. L'esame dei fascicoli ha consentito di rilevare che la relazione sull'esecuzione dei lavori è stata trasmessa alla Commissione con quasi due anni di ritardo e che sussistono lacune importanti laddove si doveva giustificare l'impiego degli aiuti concessi. Le indicazioni fornite mancavano del tutto di sistematicità e, nel caso di alcune rubriche (frutteti e floricoltura nella Guadalupa), mancava una qualsiasi descrizione dei lavori, oppure non ne era indicata l'ubicazione. Per i bananeti nella Martinica erano precisati solo i comuni, mentre non veniva fornita alcuna descrizione dei lavori.

5.11. L'incompletezza delle indicazioni fornite, accettate dalla Commissione a giustificazione delle spese, non può non incidere sulla valutazione da darsi alla gestione degli aiuti in causa.

## Osservazioni sul regime di concessione e di gestione degli aiuti a livello nazionale e comunitario

### *Regolamento n. 17/64 — Progetti individuali: liquidazione*

5.12. La *tabella 5.2* illustra l'andamento della liquidazione degli impegni riguardanti i progetti individuali e assunti nell'ambito del regolamento n. 17/64; le ultime decisioni di concessione dei contributi in virtù di tale regolamento risalgono al 1979. L'esame delle operazioni di liquidazione dà adito a tre osservazioni principali:

(a) malgrado gli sforzi compiuti nel 1983 dai servizi della Commissione — che avrebbero dovuto

<sup>(1)</sup> GU n. L 117 del 12. 5. 1979, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.

<sup>(3)</sup> GU n. L 275 del 1° 11. 1979, pag. 1.

Tabella 5.1 — Spese nel settore delle strutture agricole (titolo 3): stanziamenti disponibili nel 1983 e loro utilizzazione

(Mio ECU)

Linea di bilancio	Impegni		Pagamenti	
	Stanziamen- ti per impegni disponibili nel 1983 (1)	Impegni assunti nel 1983	Stanziamen- ti per paga- menti disponibili nel 1983 (2)	Pagamenti eseguiti nel 1983
<b>Capitolo 30:</b>				
Progetti per il miglioramento delle strutture agricole (3)	<b>246,3</b>	<b>226,9</b>	<b>180,1</b>	<b>154,7</b>
— 300 Progetti individuali	1,2	—	39,1	33,5
— 301 Commercializzazione	245,1	226,9	141,0	121,2
<b>Capitolo 31:</b>				
Azioni socio-strutturali di carattere generale	<b>159,6</b>	<b>156,3</b>	<b>159,6</b>	<b>156,3</b>
— 310 Ammodernamento	152,5	149,8	152,5	149,8
— 311 Cessazione	1,5	1,0	1,5	1,0
— 312 Qualificazione	5,6	5,5	5,6	5,5
<b>Capitolo 32:</b>				
Azioni a favore delle regioni svantaggiate	<b>441,8</b>	<b>375,9</b>	<b>415,6</b>	<b>257,6</b>
— 320 Agricoltura di montagna	167,4	135,8	177,8	135,8
— 321 Regioni specifiche — Mediterraneo	88,8	83,5	67,3	24,4
— 322 Regioni specifiche — Italia	70,4	62,6	60,2	16,2
— 323 Regioni specifiche — Francia	30,3	24,9	29,5	24,9
— 324 Regioni specifiche — Irlanda	46,4	36,0	46,5	36,0
— 325 Regioni specifiche — Danimarca	1,0	0,1	1,0	0,1
— 326 Regioni specifiche — Regno Unito	15,2	12,9	15,0	11,9
— 327 Regioni specifiche — Belgio	2,0	—	0,6	—
— 328 Regioni specifiche — Rep. fed. di Germania	12,9	12,9	10,3	1,1
— 329 Regioni specifiche — Grecia	7,4	7,2	7,4	7,2
<b>Capitolo 33:</b>				
Azioni strutturali connesse con le organizzazioni comuni dei mercati	<b>137,4</b>	<b>106,9</b>	<b>128,1</b>	<b>92,3</b>
— 330 Organizzazioni di produttori	3,3	1,3	3,3	1,3
— 331 Settori del latte e della carne	67,7	61,3	67,7	61,3
— 332 Settore vitivinicolo	62,6	42,3	53,3	27,7
— 333 Settore della frutta	3,8	2,0	3,8	2,0
<b>Capitolo 80 (4):</b>				
Progetti per il miglioramento delle strutture agricole	—	—	<b>120,1</b>	<b>58,6</b>
<b>Totale FEOAG-orientamento (5)</b>	<b>985,1</b>	<b>866,0</b>	<b>1 003,5</b>	<b>719,5</b>
<b>Capitolo 38:</b>				
Spese relative al settore agricolo	<b>57,3</b>	<b>33,3</b>	<b>62,4</b>	<b>30,1</b>
— 380 Lotta contro le epidemie del bestiame	4,8	3,8	6,8	3,0
— 381 Interventi veterinari	39,5	17,2	39,6	17,1
— 382 Sementi e materiali di riproduzione	0,2	0,2	0,2	0,2
— 383 RICA	3,8	3,3	4,4	4,4
— 384 Ricerca in agricoltura	5,9	5,8	8,2	5,3
— 386 Formazione professionale degli agricoltori	0,2	0,2	0,2	0,1
— 387 Controllo regolamentazioni agricole	0,1	0,0	0,1	—
— 389 Azioni specifiche regioni	2,8	2,8	2,9	—
<b>Totale generale del titolo 3</b>	<b>1 042,4</b>	<b>899,3</b>	<b>1 065,9</b>	<b>749,6</b>

(1) Tenuto conto degli storni, disimpegni, adeguamenti e stanziamenti residui del 1982.

(2) Tenuto conto degli storni e dei riporti del 1982.

(3) Nel 1983, conformemente al regolamento (CEE) n. 3171/75, è stato disimpegnato e riutilizzato un importo di 20,0 Mio ECU. Questi nuovi impegni e i pagamenti sono contabilizzati a carico di stanziamenti non dissociati.

(4) Capitolo 80 della vecchia nomenclatura di bilancio, stanziamenti non dissociati anteriori al 1977.

(5) Escluso il capitolo 46 che è trattato nel capitolo 6 della presente relazione, dedicato alla pesca.

Tabella 5.2 — FEOG-orientamento: andamento della liquidazione, regolamento n. 17/64/CEE, a partire dal 1980

(Mio ECU)

Tipo di stanziamento	Impegni residui da liquidare			
	al 31. 12. 1980	al 31. 12. 1981	al 31. 12. 1982	al 31. 12. 1983
Stanziamenti non dissociati:				
— Progetti originari	230,5	140,0	72,6	24,3
— Applicazione del regolamento (CEE) n. 3171/75	74,6	69,4	47,6	31,4
Stanziamenti dissociati	201,3	153,8	109,1	72,9
<b>Totale</b>	<b>506,40</b>	<b>363,20</b>	<b>229,30</b>	<b>128,60</b>

impegnarsi prima in tal senso — restano ancora molti fascicoli di progetti per i quali non ha ancora avuto luogo la liquidazione. Gli importi residui così impegnati hanno subito una svalutazione notevole nel corso degli anni, specie nel caso delle monete deboli.

- (b) La liquidazione degli stanziamenti reimpegnati, in conformità dell'articolo 22 del regolamento n. 17/64, avrebbe potuto essere più agevole e più rapida. Infatti, la prassi adottata dalla Commissione, e consistente nel riservare troppo rigidamente gli stanziamenti liberati allo stesso Stato membro, non risponde al carattere comunitario della misura. Il modo in cui questo stato di cose si è tradotto a livello contabile, mostra quanto ne risulti più complessa e ritardata la gestione degli stanziamenti reimpegnati.
- (c) Il disposto dell'articolo 108, paragrafo 3, lettera a), del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 presuppone una liquidazione normale dei contributi al più tardi entro cinque anni dalla loro concessione. L'articolo 108, paragrafo 3, lettera b) prevede, al di là di detto periodo, la possibilità di riportare gli stanziamenti previa approvazione dell'autorità di bilancio. La prassi della Commissione è consistita nel ricorrere a questa possibilità in un modo che non è tale da incitare gli Stati membri ed i beneficiari a compiere gli sforzi necessari per assicurare una liquidazione più rapida degli impegni.

**Regolamento n. 355/77 relativo al finanziamento di progetti per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli**

5.13. L'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, istituita dal regolamento

(CEE) n. 355/77 del Consiglio del 15 febbraio 1977 (1) e successive modifiche (2), consiste in una partecipazione finanziaria del FEOG, sezione orientamento, a progetti di investimenti che devono inserirsi in programmi specifici; il rispetto di questo requisito è stato imposto solo progressivamente.

5.14. Inizialmente si era previsto che l'azione comune durasse un quinquennio (dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 1982); in seguito l'azione è stata prorogata sino alla fine del 1984 dal regolamento (CEE) n. 3164/82 del Consiglio del 27 novembre 1982.

5.15. Il costo previsionale dell'azione a carico del Fondo ammonta a 958 milioni di ECU, così suddivisi:

periodo 1978-1980:	366 Mio ECU, cioè 122 Mio/anno
periodo 1981-1982:	280 Mio ECU, cioè 140 Mio/anno
periodo 1983-1984:	312 Mio ECU, cioè 156 Mio/anno
<b>Totale:</b>	<b>958 Mio ECU</b>

(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

(2) Regolamento n. 219/78,  
GU n. L 35 del 4. 2. 1978, pag. 10.  
Regolamento n. 1361/78,  
GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 9.  
Regolamento n. 1685/78,  
GU n. L 197 del 22. 7. 1978, pag. 1.  
Regolamento n. 3509/80,  
GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.  
Regolamento n. 1096/81,  
GU n. L 114 del 25. 4. 1981, pag. 1.  
Regolamento n. 3073/82,  
GU n. L 325 del 20. 11. 1982, pag. 1.  
Regolamento n. 3164/82,  
GU n. L 332 del 27. 11. 1982, pag. 1.  
Regolamento n. 3397/82,  
GU n. L 357 del 18. 12. 1982, pag. 10.

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati,  
GU n. L 291 del 19. 11. 1979.

La partecipazione del FEAOG consiste in una sovvenzione che rappresenta al massimo il 50 % del costo ammissibile all'aiuto dei progetti proposti da ciascuno Stato membro e approvati dalla Commissione.

5.16. Le osservazioni formulate dalla Corte dei conti si fondano sull'esame dell'insieme dei fascicoli per i quali esisteva una relazione finanziaria al 1° gennaio 1983, nonché su constatazioni nel corso delle missioni svolte autonomamente in cinque Stati membri nel 1983 <sup>(1)</sup>.

#### **Mancanza di garanzie sufficienti sotto il profilo della redditività dei progetti sovvenzionati**

5.17. L'articolo 10 del regolamento n. 355/77 dispone, fra l'altro, che «i progetti devono offrire sufficiente garanzia quanto alla loro redditività». Si è tuttavia constatato che, per i progetti controllati dalla Corte, in alcuni paesi, quasi la metà delle imprese sovvenzionate non presentavano, in base ai conti di esercizio ed ai rendiconti, un'evoluzione positiva della situazione finanziaria fra il momento in cui il contributo è stato erogato e l'epoca in cui è stato espletato il controllo. Risulta perfino che, dopo l'erogazione del contributo e la realizzazione di nuovi investimenti, l'equilibrio finanziario di taluni beneficiari sia stato alterato a causa dell'insufficienza dei fondi di esercizio e di un aumento delle spese fisse che fanno salire i costi di produzione.

5.18. Pur tenendo conto dei diversi motivi invocati dai beneficiari, e riferendosi in particolare alla sfavorevole congiuntura economica, sembra necessario che l'aiuto del FEAOG contribuisca non solo a migliorare le strutture tecniche produttive, ma anche a creare imprese industriali o cooperative meglio organizzate e meglio gestite e, proprio per questo, capaci di tradurre il contributo del Fondo in vantaggi economici reali e sufficientemente apprezzabili rispetto all'obiettivo comunitario perseguito, il che non sempre si è verificato.

#### **Incoerenza dei dati forniti dai beneficiari e mancata valutazione a posteriori dell'azione comune attuata**

5.19. A norma dell'articolo 20 del regolamento n. 355/77 e dell'articolo 1 del regolamento (CEE)

n. 1096/81 della Commissione del 9 aprile 1981 <sup>(2)</sup>, ciascun beneficiario è tenuto a trasmettere alla Commissione, tramite lo Stato membro, una relazione sui risultati finanziari del progetto sovvenzionato entro un termine di due anni dal versamento effettivo dell'ultima quota del contributo concesso. La relazione in causa deve contenere una serie di dati e, in specie, sei prospetti (B1 a B6) <sup>(3)</sup> sulla situazione economica dell'impresa, analoghi a quelli richiesti dal regolamento (CEE) n. 219/78 della Commissione del 13 gennaio 1978 <sup>(4)</sup>, all'atto dell'istruzione della domanda di contributo.

5.20. Dal confronto dei dati suddetti, in un numero significativo di casi e in paesi diversi, risulta l'esistenza di differenze sostanziali fra le previsioni, che accompagnano le domande, e le relazioni sui risultati finanziari degli investimenti realizzati. Inoltre, è raro che queste differenze siano motivate, come invece richiede il regolamento n. 1096/81.

5.21. D'altra parte, in occasione di verifiche in loco, in Francia, si è constatato che gli elementi suddetti non sono stati utilizzati in alcun modo dalle autorità nazionali competenti. Analogamente queste stesse autorità non hanno esaminato l'incidenza della misura in causa sulle strutture agricole nazionali. Da parte sua, la Commissione avrebbe iniziato solo da pochissimo tempo uno studio accurato degli elementi di cui sopra. Purtroppo, una valutazione a posteriori dei risultati ottenuti con le azioni comunitarie dovrebbe rappresentare un fattore decisivo dell'efficacia dei fondi strutturali.

#### **Insufficienza delle informazioni sugli elementi del finanziamento**

5.22. In conformità degli articoli 15 e 17 del regolamento n. 355/77, all'atto dell'istruzione della domanda di contributo lo Stato membro interessato deve fornire alla Commissione tutti i dati relativi agli aiuti nazionali destinati al finanziamento dei progetti.

<sup>(2)</sup> GU n. L 114 del 25. 4. 1981, pag. 1.

<sup>(3)</sup> B1: Bilancio sintetico.

B2: Conto sintetico di esercizio e di profitti e perdite.  
B3: Materie prime utilizzate prima e dopo l'investimento.

B4: Prodotti trasformati/commercializzati prima e dopo l'investimento.

B5: Prezzi pagati ai produttori durante il triennio precedente.

B6: Conti consuntivi di esercizio e di profitti e perdite per ogni investimento.

<sup>(4)</sup> GU n. L 35 del 4. 2. 1978, pag. 10.

<sup>(1)</sup> Belgio, Grecia, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi.

5.23. Si è constatato, tuttavia, che nel caso di alcuni progetti lo Stato aveva erogato degli aiuti supplementari che non risultavano segnalati nel piano di finanziamento. Questa circostanza è stata riscontrata, ad esempio, nei Paesi Bassi, dove il governo ha accordato a progetti agricoli un premio supplementare per i grandi progetti (WIR e GPT).

5.24. Non sembra che il carattere di queste sovvenzioni, concesse dagli Stati membri per ragioni diverse, sia tale da poterle distinguere da quelle prese in considerazione a norma del regolamento n. 355/77, che non dà una particolare definizione degli aiuti nazionali. La conseguente alterazione dei dati contenuti nel piano di finanziamento del progetto incide pertanto sulla determinazione dell'importo dell'aiuto comunitario.

#### **Interazione degli aiuti a finalità strutturali e degli obiettivi della politica dei mercati**

5.25. La situazione di squilibrio cronico, che caratterizza alcuni mercati di prodotti agricoli, ha indotto la Commissione ad emanare, ogni anno, una serie di criteri per la scelta o l'esclusione dei progetti da finanziare con l'azione comune, lo scopo essendo quello di evitare un aumento degli squilibri esistenti e, nel migliore dei casi, di tentarne una riduzione. Ciò vale, in specie, per i prodotti lattiero-caseari — per i quali si è sottolineata più volte l'urgenza di una riforma — nonostante l'esistenza di criteri molto restrittivi nella selezione dei progetti.

5.26. Si è constatato, ad esempio, che, nel settore lattiero-caseario, il beneficiario di un progetto di caseificio in Francia ha registrato nel 1981 e nel 1982 un aumento della produzione globale di latte in polvere, mentre con il progetto beneficiario della sovvenzione era esattamente l'effetto opposto che si intendeva ottenere. Lo stesso dicasi per un altro progetto di caseificio che vende, sotto forma di concentrato, una parte del latte lavorato a imprese che producono latte in polvere destinato all'intervento.

5.27. D'altra parte, nello stesso paese, in occasione di visite in loco, i beneficiari di alcuni progetti hanno affermato di fornire regolarmente una parte delle carni degli animali macellati (in specie bovini) agli organismi d'intervento. A quanto pare, nessuno si è preoccupato di accertare se l'ampliamento, finanziato dal Fondo, delle capacità di macellazione, non serva a trattare in parte dei prodotti poi conferiti all'intervento.

5.28. Le constatazioni di cui sopra fanno pensare che i criteri definiti dalla Commissione non siano sufficienti per escludere, all'atto dell'istruzione delle domande, progetti la cui realizzazione potrebbe comportare effetti secondari in contraddizione con una politica di mercato che mira al controllo delle eccedenze.

#### **Inserimento nello stesso progetto di investimenti diversi, economicamente e tecnicamente indipendenti**

5.29. Nel corso delle missioni si è constatato che diversi investimenti, indipendenti sotto il profilo tecnico ed economico, sono spesso riuniti in un unico progetto, cui corrisponde un solo piano di finanziamento. Ciò si è verificato, in particolare in Francia, nel caso dei progetti di viticoltura e in Grecia nel caso di due progetti di immagazzinamento di cereali che prevedono, per l'insieme del paese, la costruzione di 43 silos, di 23 depositi orizzontali e di 11 essiccatoi.

5.30. Benché non si possa negare la necessità di una programmazione che fornisca un quadro in cui collocare le azioni da realizzare mediante i singoli progetti, sarebbe importante che la Commissione, per esigenze di gestione, riprendesse con maggior rigore la pratica di finanziare progetti che costituiscono singolarmente un'unità funzionale. I gruppi di progetti sopracitati esigono, infatti, tempi di attuazione rilevanti, comportano difficoltà di gestione e non consentono di stabilire con certezza quale sarà l'investimento globale infine realizzato.

#### **Ritardi nella presentazione delle domande di pagamento per i lavori eseguiti e superamento dei costi iniziali**

5.31. Verifiche svolte in loco in Grecia hanno consentito, fra l'altro, di constatare quanto segue:

- (a) per un numero elevato di progetti, i cui lavori erano già eseguiti o si trovavano in uno stato di avanzamento soddisfacente, nessuna domanda di pagamento risultava trasmessa alla Commissione all'epoca del controllo (ottobre 1983). Pur tenendo conto della volontà delle autorità nazionali di espletare con cura i controlli previsti dalla normativa comunitaria, si sono constatati ritardi notevoli nella presentazione dei fascicoli. Ritardi di tal genere comportano un onere finanziario supplementare per le cooperative — e quindi per gli agricoltori — rappresentato dagli interessi dei «mutui-ponte» assunti nel corso del periodo corrispondente al ritardo. Inoltre, questi ritardi presentano un ulteriore

inconveniente, consistente nel fatto che all'atto dei controlli, espletati necessariamente a posteriori, possono nascere eventuali contestazioni in merito al giudizio sui lavori eseguiti ed alla loro valutazione finanziaria.

- (b) Il costo reale dei progetti spesso superava il costo fissato inizialmente. Oltre ai rischi tecnici, che possono far aumentare il costo dei progetti, una delle cause principali di sottovalutazione dei costi risiede nel fatto che questi sono stimati in base ai prezzi in vigore all'epoca dell'istruzione dei fascicoli. Ad esempio, il costo del programma per i cereali (GR/004) è stato stabilito riferendosi ai prezzi del 1979. Di conseguenza, il contributo comunitario viene indirettamente ridotto da due fattori, e cioè: da un lato, il ritardo nell'esecuzione dei progetti; dall'altro, un tasso d'inflazione elevato, che era in Grecia del 20-25 % l'anno, mentre la prassi della Commissione limita al 5 % i margini di inflazione ammissibili.

### *Commento generale*

5.32. Dato che il regolamento n. 355/77 resterà in vigore solo sino alla fine del 1984, sarebbe opportuno che la Commissione, nel sistema da instaurare eventualmente negli anni successivi, cercasse di definire delle disposizioni che consentano contemporaneamente di valorizzare la sua azione — tenuto conto delle esigenze dei mercati agricoli — e di porre in essere una gestione più rigorosa degli aiuti, ivi compreso il controllo degli stessi.

### *Finanziamento di progetti destinati ad accelerare il miglioramento delle infrastrutture in talune zone agricole svantaggiate della Repubblica federale di Germania*

5.33. Per migliorare le condizioni di lavoro e di produzione dell'agricoltura in talune zone svantaggiate della Repubblica federale di Germania, il regolamento (CEE) n. 1938/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981 <sup>(1)</sup>, ha istituito un'azione comune destinata ad accelerare il miglioramento delle infrastrutture ed il cui costo di previsione è di 45 milioni di ECU per un periodo di cinque anni.

5.34. Un contributo, pari al 30 % dell'investimento realizzato, è concesso a progetti che si inseriscano in un programma quadro, che è elaborato dallo Stato membro e deve essere approvato dalla Commissione. I progetti devono riferirsi ad opere di idraulica rurale od a lavori di viabilità che servano principalmente per l'agricoltura e la silvicoltura.

5.35. Fra i dati che devono figurare nel programma quadro, l'articolo 3 del regolamento n. 1938/81 prevede, oltre la descrizione delle misure prospettate, «le modalità secondo le quali le stesse possono contribuire ad accelerare i lavori», cioè, normalmente, il loro effetto sui corrispondenti tempi di esecuzione.

5.36. Tuttavia, l'esame del programma quadro non consente di reperire alcuna indicazione a questo proposito. Nel documento si descrivono i vari tipi di misure prospettate ma non si fornisce alcuna informazione sul contributo di tali misure all'accelerazione dei lavori. In contrasto con le disposizioni dell'articolo 3 sopra ricordate, si presume che l'esistenza del finanziamento comunitario sia una condizione sufficiente per garantire l'accelerazione dei lavori.

5.37. A norma dell'articolo 3 del regolamento n. 1938/81, il programma quadro deve inoltre contenere delle disposizioni che garantiscano, da una parte, la sua armonizzazione con altri eventuali programmi o misure intesi ad incoraggiare lo sviluppo armonico dell'agricoltura e il miglioramento delle infrastrutture nelle zone interessate, e, dall'altra, una priorità ai progetti complementari di tali programmi o misure.

5.38. L'esame degli investimenti sovvenzionati solleva degli interrogativi in merito al perseguimento di tale armonizzazione. Su un totale degli impegni pari a 50 milioni di DM, posti a carico del bilancio comunitario sino alla fine del 1983 per l'azione comune in causa, 19,9 milioni di DM si riferivano alle opere di idraulica e 30,1 milioni di DM a quelle di viabilità. Da parte dello Stato membro il miglioramento della viabilità rurale non sempre è considerato prioritario, dato che gli stanziamenti assegnati dal bilancio federale e dai bilanci dei Länder hanno registrato una diminuzione costante dal 1980 al 1983. Quanto alle spese erogate, esse sono passate da 142,5 milioni di DM nel 1980 a 71,7 milioni di DM nel 1981 ed a 59,3 milioni di DM nel 1982, mentre l'importo stimato per il 1983 ammonta a 67,8 milioni di DM.

5.39. D'altro canto, il piano quadro nazionale, ed in particolare il «Compito comune per il miglio-

<sup>(1)</sup> GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 1.

mento delle strutture agricole e la protezione delle coste», stabiliscono, per la concessione di sovvenzioni a favore di strade rurali da parte del bilancio federale e dei bilanci dei Länder, un tasso del 40 %, decisamente inferiore al tasso del 70 % applicato di solito per le infrastrutture agricole. D'altra parte, le strade rurali possono essere sovvenzionate esclusivamente nei comuni rurali la cui rete stradale è inferiore a 1,2 km per 100 ha di superficie agricola e non sarà superiore a 1,5 km per 100 ha di superficie agricola dopo l'investimento; questi limiti possono essere superati solo qualora intervenga il regolamento n. 1938/81. Fra i progetti di strade rurali beneficiari del contributo del Fondo, circa il 40 % di quelli esaminati dalla Corte superavano i limiti suddetti; ciò dimostra che l'aiuto erogato è stato utilizzato in gran parte per investimenti non considerati prioritari dallo Stato membro. Un esame più approfondito da parte della Commissione avrebbe consentito di meglio armonizzare l'utilizzazione dei fondi nazionali e comunitari ai fini di un migliore impiego delle risorse disponibili.

5.40. Per quanto riguarda le opere di idraulica, si tratta, a concorrenza di 11,6 milioni di DM, di un impegno per la costruzione di un bacino d'invaso che deve proteggere circa 750 ha di superficie agricola dalle inondazioni provocate dal fiume Itz. Ora, diversi documenti nazionali mostrano che per lo Stato membro le opere di protezione contro le inondazioni non perseguono più, in sostanza, degli obiettivi di carattere agricolo. Risulta, ad esempio, che il progetto di regolazione delle acque del fiume Itz presenta un'importanza che va al di là dell'aspetto agricolo, il che non sembra rispondere del tutto all'obiettivo del regolamento.

### *Le misure di accelerazione e di orientamento delle operazioni collettive d'irrigazione*

5.41. Per l'accelerazione e l'orientamento delle operazioni collettive di irrigazione nel Mezzogiorno e in Corsica, un contributo finanziario della sezione orientamento del FEAOG è stato previsto rispettivamente dal regolamento (CEE) n. 1362/78 del Consiglio del 19 giugno 1978 <sup>(1)</sup> e dalla direttiva 79/173/CEE del Consiglio del 6 febbraio 1979 <sup>(2)</sup>. Si tratta, nel primo caso, di un'azione «progetti» e, nel secondo, di un'azione «rimborsi».

### **I programmi**

5.42. Per il Mezzogiorno il costo di previsione dell'azione a carico del Fondo è di 260 milioni di ECU per un periodo di cinque anni e la superficie massima da irrigare è di 200 000 ha. Per la Corsica, sempre per un quinquennio, si tratta di un importo di 12 milioni di ECU e di una superficie massima di 12 000 ha.

5.43. Le operazioni destinate a beneficiare del contributo comunitario devono inserirsi in programmi in cui siano specificati i lavori da eseguire e le misure adottate per assicurarne gli effetti sullo sviluppo agricolo delle regioni interessate. I programmi si sono limitati in sostanza a presentare, in un quadro diverso, un tipo di operazioni già correntemente poste in atto a livello nazionale o locale. I programmi per il Mezzogiorno sono stati presentati alla Commissione il 28 agosto 1979, quelli per la Corsica il 9 agosto 1979; la Commissione li ha approvati rispettivamente il 29 novembre 1979 e il 30 novembre 1979.

### **L'attuazione delle misure**

5.44. Malgrado i tempi risultati necessari per la loro elaborazione, i programmi si sono rivelati poco validi. Per l'Italia nel 1983 è stata approvata una modifica con cui 80 000 ettari, inclusi nel programma, sono stati sostituiti con altri 80 000, non compresi inizialmente, ma per i quali si riteneva di poter concludere, entro il termine di cinque anni previsto dal regolamento, i lavori avviati nel frattempo. La sostituzione era stata motivata dal fatto che, per gli 80 000 ha previsti inizialmente, non era stato possibile iniziare i lavori in quanto mancavano i progetti esecutivi, o i fondi necessari e, in certi casi, non si disponeva dell'acqua necessaria.

5.45. In Corsica i tempi necessari perché divenissero disponibili gli stanziamenti nazionali hanno fatto sì che l'attuazione della misura iniziasse solo nel 1981 e, d'altra parte, nel sud-est si esprime preoccupazione per quanto riguarda la prevedibile evoluzione della dotazione idrica destinata ad uso agricolo. L'organismo di gestione ritiene di poter realizzare entro i termini previsti solo un terzo del programma.

5.46. Per il bilancio comunitario, e con riferimento al regolamento n. 1362/78, l'attuazione delle misure si è tradotta in un importo complessivo di impegni pari a 212,3 milioni di ECU sino alla fine del 1983; i

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU n. L 38 del 14. 2. 1979, pag. 15.



pagamenti, ivi compreso il versamento di anticipi, ammontano a 60,4 milioni di ECU. In riferimento alla direttiva 79/173, gli impegni e i pagamenti ammontano in totale a 2,7 milioni di ECU.

5.47. Sarebbe prematuro valutare in quale misura le operazioni finanziate abbiano inciso sull'orientamento delle produzioni agricole, in specie per quanto riguarda le colture foraggere e lo sviluppo dell'allevamento; infatti, i dati relativi alle colture cui sono state destinate le superfici irrigate, sono ancora molto parziali. Comunque, in Corsica sembra che l'ampliamento previsto delle colture foraggere incontri ostacoli dovuti al fatto che le colture in causa non sempre consentono di accrescere con certezza e in modo duraturo il reddito degli agricoltori.

5.48. Sia il regolamento n. 1362/78, sia la direttiva 79/173 prevedono che le superfici viticole destinate alla produzione di vino siano escluse dalle operazioni di irrigazione che beneficiano del contributo comunitario. Nel corso delle verifiche svolte dalla Corte in Sardegna, si è constatata la presenza di vigneti da vino nei perimetri irrigui e, d'altro canto, l'assenza di disposizioni che vietino l'uso degli impianti per irrigare le vigne. In Corsica gli utenti sono stati informati di questo divieto e si sono impegnati per iscritto a non utilizzare l'acqua erogata per irrigare i vigneti. Tuttavia, i servizi competenti riconoscono che è arduo garantire il rispetto di questo impegno e difficile sanzionare eventuali infrazioni.

5.49. A norma dell'articolo 11 del regolamento n. 1362/78, e fatti salvi altri requisiti previsti in altri articoli, il contributo del Fondo è pari al 50 % dei costi di esecuzione dei lavori. Nel caso di una delle cinque decisioni adottate dalla Commissione e relativa ad un importo di 28,2 milioni di ECU, il contributo concesso è stato pari solo al 36,8 % dei costi ammissibili, e non al 50 %, data l'insufficienza dei fondi rimasti disponibili all'epoca della decisione di concessione.

#### **Lo sviluppo della divulgazione agricola**

5.50. Una delle disposizioni importanti del regolamento n. 1362/78 prevede l'insediamento, nei perimetri irrigui, di divulgatori che rispondano a certi requisiti di formazione e di esperienza professionali. In materia di divulgazione sono competenti le regioni che, non sempre, hanno provveduto a definire delle norme sull'organizzazione e la gestione di questo servizio e, alla fine dell'esercizio 1983, l'inse-

diamento di piccoli gruppi di divulgatori nei perimetri irrigui non era stato ancora ultimato.

5.51. Sotto il profilo più generale dello sviluppo della divulgazione agricola in Italia, giova ricordare che il regolamento (CEE) n. 270/79 del Consiglio del 6 febbraio 1979 <sup>(1)</sup> ha istituito un'azione comune del tipo «rimborso»; secondo le previsioni l'azione durerà 12 anni ed avrà un costo a carico del Fondo pari a 66 milioni di ECU.

5.52. Diversamente dalla direttiva 72/161/CEE del Consiglio del 17 aprile 1972 <sup>(2)</sup>, che verte sull'informazione socioeconomica degli agricoltori, e le cui disposizioni in pratica non sono mai state applicate in Italia, il regolamento del 6 febbraio 1979 riguarda soprattutto la formazione di divulgatori e il loro impiego per lo sviluppo dell'agricoltura.

5.53. Cinque anni dopo l'adozione del regolamento in causa, l'attuazione dell'azione comune risulta deludente. Gli stanziamenti, pari a 150 000 ECU, 570 000 ECU e 500 000 ECU, iscritti nel bilancio delle Comunità per gli esercizi 1980-1982, sono rimasti in pratica inutilizzati; all'Italia è stato versato solo un anticipo di 90 788 ECU il 26 novembre 1982.

5.54. D'altro canto, non sono state applicate le disposizioni dell'articolo 13 del regolamento, a norma del quale ogni anno, anteriormente al 1° agosto, la Commissione presenta al Parlamento e al Consiglio una relazione sull'azione comune.

#### *L'incentivazione dello sviluppo agricolo nelle zone svantaggiate dell'Irlanda occidentale*

5.55. L'azione comune istituita dal regolamento (CEE) n. 1820/80 del Consiglio, del 24 giugno 1980 <sup>(3)</sup>, prevede la concessione di aiuti a favore di sette tipi di misure per il miglioramento delle strutture agricole e delle possibilità di produzione agricola nelle zone svantaggiate dell'Irlanda occidentale.

5.56. Gli aiuti in questione sono imputati alla voce 3012 del bilancio per quanto riguarda i progetti per il miglioramento delle strutture di trasformazione e

<sup>(1)</sup> GU n. L 38 del 14. 2. 1979, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 1

di commercializzazione, ed alla voce 3 242 per quanto riguarda le altre sei misure, del tipo «rimborso», previste dal regolamento e trattate nei paragrafi che seguono. Per questi sei tipi di misure, la cui realizzazione deve inserirsi nel quadro di un programma, la durata prevista dell'azione comune è di dieci anni, mentre il contributo complessivo del Fondo è stimato pari a 200 milioni di ECU. Il totale degli impegni e dei pagamenti al 31 dicembre 1983 ammonta a 27,7 milioni di ECU, di cui 3,9 si riferiscono al 1981, 12,4 al 1982 e 11,4 al 1983; per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1983 gli impegni ed i pagamenti corrispondono rispettivamente al 72 %, al 58 % ed al 39 % degli stanziamenti disponibili.

### **Il miglioramento fondiario**

5.57. Per promuovere il miglioramento fondiario il regolamento n. 1820/80 ha previsto, in particolare, contributi per la ripartizione delle terre di proprietà collettiva, nonché la recinzione e il miglioramento dei pascoli su queste terre. Nel programma si stimava che i lavori in causa avrebbero interessato 60 000 ha.

5.58. La necessità di ottenere il benessere dei diversi comproprietari, sia per la decisione, sia per il miglioramento delle terre, ha di fatto ristretto notevolmente l'applicazione della misura e le spese nazionali corrispondenti hanno registrato una flessione costante, passando da 90 000 IRL nel 1976 a 20 000 IRL nel 1981. Da quando è stato applicato il regolamento n. 1820/80, nel caso di proprietà collettive ripartite con una superficie di 3 346 ha, solo per 284 ha è stato concesso un contributo per il miglioramento delle terre alla fine del 1983; ciò dimostra che il conseguimento dei risultati previsti è in gran parte compromesso.

### **L'orientamento della produzione**

5.59. Per l'orientamento della produzione agricola il regolamento n. 1820/80 e il programma prevedevano soprattutto degli aiuti destinati a favorire la produzione ed i metodi di conduzione meglio rispondenti alla situazione fisica, economica e strutturale dell'agricoltura nella regione, favorendo in particolare la produzione di carne. Si era previsto che 25 000 agricoltori, cioè circa il 27 % della popolazione agricola delle regioni considerate, sarebbero stati interessati da questa misura ed avrebbero pre-

sentato un programma per il miglioramento della rispettiva azienda in conformità degli orientamenti stabiliti; ciò avrebbe dovuto rappresentare un fattore essenziale del processo di sviluppo previsto.

5.60. Nel 1981 e nel 1982 non vi è stata alcuna applicazione della misura, laddove il programma, per ciascuno degli anni dal 1981 al 1990, prevedeva una spesa costante di 3,8 milioni di ECU. Dal gennaio al novembre 1983 sono stati approvati in totale 289 programmi corrispondenti ad un contributo pari complessivamente a 407 000 IRL, di cui circa il 20 % è stato versato nel corso dell'esercizio. Occorre quindi compiere ancora sforzi notevoli per conseguire i risultati previsti ed è poco probabile che, nella forma attuale, la misura in causa, che pur tuttavia si configura come condizione per il successo di tutte le altre, possa suscitare un interesse sufficiente per contribuire in misura apprezzabile all'aumento del reddito agricolo nella regione.

### **Le strade poderali**

5.61. Per le strade poderali, il sistema in vigore nella maggior parte delle contee (Cavan, Donegal, Galway, Kerry, Mayo) prevede la concessione di un aiuto, per beneficiario, il cui importo massimo non è rapportato alla lunghezza della strada e, all'epoca della visita, corrispondeva al costo del rifacimento di circa 200 metri. Per opere più importanti il beneficiario ha la possibilità di ottenere un ulteriore contributo dopo alcuni anni.

5.62. Il sistema descritto porta alla costruzione di tratti sparsi, che si degradano prima che la strada sia ultimata. Le autorità irlandesi, pur riconoscendo che la situazione non è soddisfacente, ritengono tuttavia che risulta difficile modificare la formula adottata. Al contrario, il prendere atto della situazione dovrebbe portare ad un cambiamento del sistema applicato per così pervenire a migliori condizioni d'impiego dei fondi disponibili.

5.63. In generale le difficoltà incontrate nell'attuare l'azione in causa dovrebbero spingere ad un riesame del dispositivo posto in essere, per così accrescere le possibilità di successo.

### **Commento generale**

5.64. Diverse osservazioni formulate nei paragrafi precedenti pongono in rilievo le difficoltà di realiz-

zazione delle azioni prospettate, difficoltà dovute ai numerosi condizionamenti derivanti dai diversi contesti particolari in cui le misure si collocano. Gli interventi comunitari, pur essendo di carattere regionale, risultano spesso non abbastanza rispondenti alle realtà locali, sotto il profilo sia socioeconomico, sia amministrativo. A queste diverse caratteristiche

dovrebbe darsi un maggior peso nel corso della necessaria concertazione tra gli Stati membri interessati e la Commissione, ai fini dell'approvazione dei programmi, e ciò vale in particolare per le azioni del tipo «rimborso» per le quali l'intervento successivo della Commissione si limita molto spesso ad un esame delle domande di pagamento.

## CAPITOLO 6

**Politica comune della pesca**

6.0. INDICE	Paragrafi
Introduzione	6.1 — 6.2
Riepilogo delle informazioni finanziarie	6.3 — 6.4
Osservazioni sul sistema di gestione degli stanziamenti di competenza della sezione garanzia del FEAOG	6.5 — 6.6

**Introduzione**

6.1. L'articolo 38 del trattato di Roma ha previsto l'elaborazione di una politica comune della pesca nell'ambito della politica agricola comune. Le prime misure sono state adottate nel 1970 con il regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970 <sup>(1)</sup>. Una revisione delle disposizioni fondamentali che disciplinano l'organizzazione dei mercati nel settore della pesca è stata iniziata con il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981 <sup>(2)</sup>. Tuttavia, è solo a partire dal 1983 che è stata elaborata una vera e propria politica comune della pesca con i regolamenti (CEE) n. 170/83 <sup>(3)</sup> e 171/83 <sup>(4)</sup> del Consiglio, del 25 gennaio 1983, relativi all'accesso alle acque comunitarie e alla conservazione e gestione delle risorse. Inoltre, dal 1978 al 1982 è stata attuata una politica strutturale «provvisoria» per quanto riguarda la costruzione o l'ammodernamento dei pescherecci, l'acquicoltura, nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca. Ad una risoluzione del Consiglio del 25 gennaio 1983 sull'adattamento e il miglioramento della produttività nel settore della pesca ha fatto seguito l'adozione dei regolamenti (CEE) n. 2908/83 <sup>(5)</sup> e n. 2909/83 <sup>(6)</sup> del Consiglio, nonché della direttiva 83/515/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1983 <sup>(7)</sup>.

6.2. La politica comune della pesca comprenderà d'ora in poi sei aspetti principali:

- (a) le misure di conservazione delle risorse
- (b) i diritti di accesso dei pescatori alle zone di pesca
- (c) il totale delle catture ammesse (TAC) e la loro ripartizione in quote nazionali
- (d) l'organizzazione comune dei mercati
- (e) la politica strutturale
- (f) gli accordi di pesca con i paesi terzi.

**Riepilogo delle informazioni finanziarie**

6.3. La gestione finanziaria si svolge entro i limiti posti dagli stanziamenti iscritti al titolo 4 del bilancio. Il capitolo 40, che riguarda l'organizzazione comune dei mercati, è gestito dalla direzione generale Agricoltura (DG VI), direzione del FEAOG sezione garanzia; il capitolo 46, che riguarda le azioni comuni, è gestito dalla stessa direzione, sezione orientamento. Per gli altri capitoli è competente la direzione generale Pesca (DG XIV). Per l'esercizio 1983 la Corte si è occupata unicamente delle spese relative alla sezione garanzia.

6.4. La situazione degli impegni e dei pagamenti dell'esercizio è sintetizzata alla *tabella 6.1*, che indica anche l'importo degli stanziamenti disponibili. Gli stanziamenti sono, per la maggior parte,

(1) GU n. L 236 del 27. 10. 1970, pag. 5.  
 (2) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 5.  
 (3) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.  
 (4) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 14.  
 (5) GU n. L 290 del 22. 10. 1983, pag. 1.  
 (6) GU n. L 290 del 22. 10. 1983, pag. 9.  
 (7) GU n. L 290 del 22. 10. 1983, pag. 15.

Tabella 6.1 — Pesca (titolo 4): stanziamenti disponibili nel 1983 e loro utilizzazione

(Mio ECU)

Linea di bilancio	Impegni		Pagamenti	
	Stanzia- menti per impegni di- sponibili nel 1983 (1)	Impegni assunti nel 1983	Stanzia- menti per pagamenti disponibili 1983 (2)	Pagamenti eseguiti nel 1983
<b>Capitolo 40:</b>				
Organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca	<b>25,9</b>	<b>25,7</b>	<b>25,9</b>	<b>25,7</b>
— 400 Restituzioni	8,3	8,2	8,3	8,2
— 401 Interventi	17,6	17,5	17,6	17,5
<b>Capitolo 41:</b>				
Azioni specifiche	<b>19,7</b>	<b>18,2</b>	<b>20,5</b>	<b>17,9</b>
— 410 Sorveglianza nelle acque marittime	18,7	17,5	19,2	17,5
— 411 Ricerca	0,2	—	0,2	—
— 412 Studi di natura biologica	0,7	0,6	1,0	0,4
— 413 Coordinamento delle operazioni di sorveglianza	0,1	0,1	0,1	—
— 416 Programma Mediterraneo	p.m.	—	p.m.	—
<b>Capitolo 42:</b>				
Accordi diritti di pesca con paesi terzi	<b>6,3</b>	<b>5,3</b>	<b>6,5</b>	<b>2,9</b>
— 420 Mare Adriatico	0,5	0,5	0,5	0,5
— 421 Mar Baltico	0,1	0,1	0,1	0,1
— 422 Paesi in via di sviluppo	5,7	4,7	5,9	2,3
<b>Capitolo 43:</b>				
Misure sociali	<b>0,0</b>	—	<b>0,0</b>	—
— 430 Istruzione e formazione professionale	0,0	—	0,0	—
<b>Capitolo 45:</b>				
Adeguamento e riorientamento delle capacità	<b>1,5</b>	—	<b>1,5</b>	—
— 450 Adeguamento delle capacità	1,0	—	1,0	—
— 451 Riorientamento delle capacità	0,5	—	0,5	—
<b>Capitolo 46:</b>				
Miglioramento delle strutture: Azioni comuni	<b>52,2</b>	<b>38,6</b>	<b>21,9</b>	<b>8,3</b>
— 460 Azioni comuni, progetti	51,9	38,6	21,6	8,3
— 461 Associazioni di produttori	0,3	0,0	0,3	0,0
<b>Totale generale del titolo 4</b>	<b>105,6</b>	<b>87,8</b>	<b>76,3</b>	<b>54,8</b>

(1) Tenuto conto degli storni, disimpegno, adeguamenti e stanziamenti residui del 1982.

(2) Tenuto conto degli storni e dei riporti del 1982.

stanziamenti non dissociati, ma alcuni stanziamenti dei capitoli 41 e 46 sono dissociati.

(a) Gli stanziamenti per impegni disponibili nel 1983 comprendono:

	(Mio ECU)
— stanziamenti iscritti nel bilancio 1983	50,5
— stanziamenti iscritti nel bilancio suppletivo n. 2	15,5
— stanziamenti residui del 1982	41,2
— stanziamenti stornati	-1,6
<b>Totale</b>	<b>105,6</b>

(b) Gli impegni per il titolo 4 sono complessivamente pari a 87,8 milioni di ECU nel 1983, cioè all'83,1 % delle dotazioni disponibili. I dati corrispondenti per il 1982 erano rispettivamente 68,8 milioni di ECU e 62,1 %.

(c) Gli stanziamenti per pagamenti disponibili nel 1983 sono rappresentati da:

	(Mio ECU)
— stanziamenti iscritti nel bilancio 1983	70,1
— stanziamenti riportati dal 1982	30,5
— stanziamenti stornati	-24,3
<b>Totale</b>	<b>76,3</b>

(d) Il totale dei pagamenti eseguiti nel 1983 ammonta a 54,8 milioni di ECU, cioè al 71,8 % delle dotazioni disponibili. I dati corrispondenti per il 1982 erano rispettivamente 50,7 milioni di ECU, e 62,2 % delle dotazioni.

### Osservazioni sul sistema di gestione degli stanziamenti di competenza della sezione garanzia del FEAOG

6.5. In conformità degli articoli 1 a 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970 <sup>(1)</sup>, la sezione garanzia del FEAOG finanzia le restituzioni all'esportazione e gli interventi purché concessi secondo le norme comunitarie, nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli. Per quanto riguarda l'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca, le norme comunitarie da rispettare comprendono in particolare quelle relative alla conservazione delle risorse. Gli Stati membri devono osservare i contingenti massimi di cattura loro assegnati per determinate specie ittiche.

6.6. Risulta che i Paesi Bassi, nel corso degli esercizi 1981-1983, hanno versato restituzioni per quan-

<sup>(1)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

titativi di sgombri congelati di gran lunga superiori ai limiti fissati per questo Stato membro. Per il 1981, ad esempio, il superamento, in termini quantitativi è stato dell'ordine del 450 %, il che corrisponde a circa 6 milioni di ECU. Per il 1982 e il 1983, risulterebbe rispettivamente del 290 % e del 260 %; la relativa incidenza finanziaria non è ancora nota. Dal canto suo, la Commissione ha continuato a versare, a questo titolo, anticipi mensili ai Paesi Bassi, e ciò è confermato dall'imputazione in bilancio, senza tener conto dell'evidente superamento delle quote. Pur tuttavia, in questo caso, sarebbe stato del tutto agevole sorvegliare l'evoluzione delle spese, controllando regolarmente gli stati mensili delle spese e le previsioni di spesa di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 380/78 <sup>(2)</sup> della Commissione, del 30 gennaio 1978, sostituito, a partire dal 1° dicembre 1983, dal regolamento (CEE) n. 3184/83 <sup>(3)</sup> della Commissione, del 31 ottobre 1983, tanto più che queste spese concernono un'unica specie. Rimandare qualsiasi decisione al momento della verifica dei conti equivale — considerati i tempi lunghi di questa procedura <sup>(4)</sup> — a lasciare a disposizione dello Stato membro, per un periodo molto lungo, anticipi di cui esso può disporre indebitamente.

<sup>(2)</sup> GU n. L 56 del 27. 2. 1978, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 320 del 17. 11. 1983, pag. 1.

<sup>(4)</sup> Cfr. il capitolo 4 della presente relazione.

## CAPITOLO 7

**Spese di intervento nel settore regionale**

7.0. INDICE	Paragrafi
Introduzione	7.1 — 7.4
Riepilogo delle informazioni finanziarie	7.5 — 7.8
Osservazioni cui danno adito le informazioni finanziarie	7.9 — 7.16
Concentrazione eccessiva delle operazioni di impegno e di pagamento a fine esercizio	7.9 — 7.10
Impegni ancora da pagare a fine esercizio	7.11 — 7.16
Osservazioni sul regime di concessione e di gestione dell'aiuto a livello comunitario e nazionale	7.17 — 7.42
I programmi di sviluppo regionale ed i prospetti statistici	7.18 — 7.23
La valutazione del contributo degli investimenti allo sviluppo della regione	7.24 — 7.35
L'utilizzazione e la vendita di investimenti nel settore stabilimenti prefabbricati	7.36 — 7.39
Le verifiche svolte in materia di creazione o di mantenimento di posti di lavoro	7.40 — 7.42
Le misure supplementari a favore del Regno Unito	7.43 — 7.55

**Introduzione**

7.1. Destinato a correggere i principali squilibri regionali nella Comunità, in particolare quelli che risultano dalla prevalenza delle attività agricole, da trasformazioni industriali e da una sottoccupazione strutturale, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è stato istituito con il regolamento (CEE) n. 724/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975 <sup>(1)</sup>, modificato successivamente dai regolamenti (CEE) n. 214/79 del Consiglio, del 6 febbraio 1979 <sup>(2)</sup> e n. 3325/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 <sup>(3)</sup>. Esso prevede:

- (a) a concorrenza del 95 % della sua dotazione e in base a un criterio di ripartizione tra gli Stati

membri, azioni comunitarie di sostegno alle misure di politica regionale adottate dagli Stati membri;

- (b) per il 5 % residuo, azioni comunitarie specifiche fuori quota di sviluppo regionale.

7.2. Ai sensi dell'articolo 22 del regolamento del FESR, il Consiglio, su proposta della Commissione, avrebbe dovuto riesaminare il regolamento entro il 1° gennaio 1982.

7.3. Le proposte presentate dalla Commissione nell'ottobre 1981 <sup>(4)</sup> e nel novembre 1983 <sup>(5)</sup> hanno portato all'adozione di un nuovo regolamento del

<sup>(1)</sup> GU n. L 73 del 21. 3. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 35 del 9. 2. 1979, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU n. C 336 del 23. 12. 1981, pag. 60.

<sup>(5)</sup> GU n. C 360 del 31. 12. 1983, pag. 1.

Consiglio soltanto il 19 giugno 1984 (1). Pertanto, nel 1983 la gestione del Fondo ha continuato ad essere disciplinata dalle disposizioni preesistenti e, per quanto concerne la ripartizione dei contributi tra gli Stati membri, la Commissione si è ispirata alla ripartizione in vigore per il 1981, che è stato l'ultimo esercizio per il quale sono state stabilite delle quote.

7.4. Oltre ai rilievi attinenti al Fondo europeo di sviluppo regionale, nel presente capitolo vengono formulate anche alcune osservazioni riguardanti le misure supplementari a favore del Regno Unito, istituite dai regolamenti (CEE) n. 2744/80 del Consiglio, del 27 ottobre 1980 (2) e n. 624/83 del Consiglio, del 15 marzo 1983 (3).

## Riepilogo delle informazioni finanziarie

7.5. La *tabella 7.1* illustra l'utilizzazione degli stanziamenti del Fondo nel 1983 (capitoli 50 e 51 del bilancio).

7.6. Per i due capitoli, il tasso di utilizzazione degli stanziamenti d'impegno è del 93,7%, contro il 95,6% nel 1982. Gli impegni assunti nel 1983 sono

(1) Regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio, del 19. 6. 1984, GU n. L 169 del 28. 6. 1984, pag. 1.

(2) GU n. L 284 del 29. 10. 1980, pag. 4.

(3) GU n. L 73 del 19. 3. 1983, pag. 6.

ammontati a 2 127,4 milioni di ECU, il che rappresenta un aumento di 282,5 milioni di ECU rispetto al 1982. I pagamenti complessivi nel 1983 sono stati pari a 1 255,9 milioni di ECU, il che corrisponde ad un'utilizzazione degli stanziamenti dell'89,9%. Nel 1982, i pagamenti erano stati di 973 milioni di ECU, il che corrisponde ad un'utilizzazione dell'87,6% degli stanziamenti.

7.7. Per le azioni della quota (capitolo 50), gli stanziamenti d'impegno sono stati utilizzati a concorrenza di 2 121,6 milioni di ECU, cioè del 98% contro il 99,7% nel 1982. I contributi concessi nel 1983 riguardano 3 683 progetti, di cui 27 studi; essi sono stati erogati a favore di investimenti nel settore dell'industria e dei servizi, e nel settore dell'infrastruttura, a concorrenza, rispettivamente, dell'11% e dell'89%. Per la ripartizione degli impegni e dei pagamenti per Stato membro, vedasi il § 13 dell'allegato III della presente relazione.

7.8. Per le azioni fuori quota (capitolo 51), sono stati iscritti nel bilancio 1983 stanziamenti d'impegno per un importo di 100,5 milioni di ECU, che alla fine dell'esercizio non erano stati ancora utilizzati. Quanto agli stanziamenti d'impegno residui dell'esercizio precedente, pari a 79,1 milioni di ECU, essi hanno formato oggetto di impegni a concorrenza di 5,8 milioni di ECU; il saldo è stato stornato a favore delle azioni della quota. Da quando è stata istituita la sezione fuori quota, nel 1979, gli impegni hanno raggiunto un importo complessivo di 79,1 milioni di ECU (40,6 milioni nel 1981; 32,7 milioni nel 1982 e 5,8 milioni nel 1983) contro 39,0 milioni per il totale dei pagamenti (7,3 milioni nel 1981; 22,4 milioni nel 1982 e 9,3 milioni nel 1983).

**Tabella 7.1 — FESR: impegni e pagamenti nel 1983**

(Mio ECU)

Capitolo di bilancio	Impegni		Pagamenti	
	Stanziamenti d'impegno disponibili nel 1983 (1)	Impegni assunti nel 1983	Stanziamenti di pagamento disponibili nel 1983 (2)	Pagamenti eseguiti nel 1983
Capitolo 50: Azioni della quota	2 164,3	2 121,6	1 278,0	1 246,6
Capitolo 51: Azioni fuori quota	106,3	5,8	118,8	9,3
<b>Totale</b>	<b>2 270,6</b>	<b>2 127,4</b>	<b>1 396,8</b>	<b>1 255,9</b>

(1) Stanziamenti del bilancio 1983 e stanziamenti residui del 1982 dopo storni, disimpegni e adeguamenti dovuti a variazioni del tasso dell'ECU.

(2) Stanziamenti del bilancio 1983 e stanziamenti riportati dal 1982 dopo storni.



## Osservazioni cui danno adito le informazioni finanziarie

### *Concentrazione eccessiva delle operazioni d'impegno e di pagamento a fine esercizio*

7.9. Le decisioni di contributo relative alle azioni della quota sono state adottate in quattro serie. L'ultima di queste, adottata il 20 dicembre 1983, rappresentava da sola oltre il 70 % degli impegni dell'esercizio, pari ad un contributo di 1 536 milioni di ECU, ripartito su 2 732 progetti. Inoltre, quasi il 50 % dei pagamenti dell'esercizio è stato eseguito nei mesi di novembre e di dicembre.

7.10. Una tale concentrazione a fine esercizio delle operazioni di impegno e di pagamento è eccessiva, e può essere pregiudizievole sia all'organizzazione dei lavori di gestione e di controllo contabili, sia allo svolgimento delle attività di istruzione per le domande di contributo e di pagamento degli aiuti <sup>(1)</sup>.

### *Impegni ancora da pagare a fine esercizio*

7.11. Al 31 dicembre 1983, i contributi ancora da pagare ammontavano a 3 718 milioni di ECU. Tenuto conto dei disimpegni e degli adeguamenti del tasso di cambio, essi costituiscono il 42,6 % del totale degli impegni contratti da quando è stato istituito il Fondo nel 1975, contro il 44,5 % circa alla fine dell'esercizio precedente.

7.12. A concorrenza di 33,2 milioni di ECU, questi importi residui ancora da pagare si riferiscono a 126 decisioni di contributo relative a progetti non ancora ultimati e risalenti agli esercizi dal 1975 al 1977. Nella maggior parte dei casi, si tratta di progetti che avrebbero dovuto essere conclusi da diversi esercizi e che, specie nel quadro di decisioni globali di contributo, hanno formato oggetto di pagamenti parziali o accelerati, eseguiti qualche anno fa e che possono coprire l'85 % e perfino il 95 % delle spese previste.

7.13. I servizi responsabili della gestione del Fondo hanno avviato un'azione negli Stati membri,

allo scopo di chiudere questi progetti che risalgono agli esercizi dal 1975 al 1977; essa dovrebbe consentire di ridurre prossimamente di circa un terzo l'importo di 33,2 milioni di ECU.

7.14. Per l'Italia, la percentuale degli impegni pagati al 31 dicembre 1983, da quando è stato istituito il Fondo, ammonta al 45,3 %, un tasso sensibilmente inferiore alla media comunitaria, che è del 57,4 %. La parte che interessa questo Stato membro rappresenta circa il 48 % del totale degli impegni ancora da pagare alla fine del 1983 per le azioni della quota.

7.15. Le verifiche svolte dalla Corte nel 1983 hanno consentito di individuare, fra le cause di tale situazione, le seguenti:

- (a) molti progetti d'infrastruttura subiscono, nel corso dell'esecuzione, modifiche che comportano lunghe interruzioni dei lavori;
- (b) i tempi di adozione, a livello regionale, delle decisioni di finanziamento ritardano, in alcuni casi, l'avvio dei progetti;
- (c) le procedure amministrative, soprattutto nel caso dei progetti gestiti dalle regioni, sono di durata tale da prolungare i tempi di liquidazione degli aiuti.

7.16. D'altra parte, giova rilevare che, nel caso di tempi di realizzazione che superano quelli previsti in misura rilevante o eccessiva, la Commissione avrebbe potuto invocare — come la Corte aveva già suggerito nelle relazioni annuali sugli esercizi finanziari 1980 (paragrafo 7.21) e 1982 (paragrafo 6.47) — le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento del Fondo, che consentono di ridurre o sopprimere il contributo qualora un investimento non sia eseguito come previsto.

## Osservazioni sul regime di concessione e di gestione dell'aiuto a livello comunitario e nazionale

7.17. Nelle sue relazioni precedenti, la Corte ha sottolineato a più riprese alcuni elementi di carattere generale che influiscono sull'efficacia degli interventi del Fondo. I programmi di sviluppo regionale, trasmessi dagli Stati membri, sono troppo imprecisi per poter definire le azioni secondo un ordine di priorità. Quanto ai requisiti regolamentari cui devono soddisfare i progetti per essere ammissibili al contributo del Fondo, essi non possono evidentemente fungere da criteri di selezione per stabilire i tipi di investimento da privilegiare, criteri che

<sup>(1)</sup> Cfr. anche l'osservazione formulata nella relazione annuale sull'esercizio finanziario 1980, paragrafi 7.13 e seguenti, GU n. C 344 del 31. 12. 1981, pag. 90.

non sono stati ancora adottati dalla Commissione. Inoltre, il tasso di utilizzazione dei progetti realizzati non è sempre soddisfacente. Le osservazioni che seguono confermano il persistere di questa situazione nel corso dell'esercizio 1983.

### *I programmi di sviluppo regionale ed i prospetti statistici*

7.18. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento del Fondo, possono beneficiare del contributo solo gli investimenti che si inseriscono nel quadro di programmi di sviluppo regionale, elaborati dagli Stati membri, la cui realizzazione può contribuire a correggere i principali squilibri regionali nella Comunità.

7.19. Ai paragrafi 6.21 e seguenti della relazione annuale sull'esercizio finanziario 1982 (1), la Corte aveva richiamato una serie di problemi sollevati dai programmi di sviluppo regionale ed aveva osservato che l'esame, da parte della Commissione, dei programmi detti «della seconda generazione» non era stato ancora ultimato per parecchi paesi.

7.20. Durante l'esercizio 1983 la Commissione ha concluso l'esame di questi programmi per il Belgio (Vallonia), la Francia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Regno Unito, e per Berlino Ovest. I programmi degli altri paesi erano già stati esaminati in precedenza.

7.21. Quanto all'esame del contenuto dei programmi degli Stati membri in generale, esso non ha dato modo alla Corte di constatare dei miglioramenti che consentano di considerare i documenti come strumenti efficaci per stabilire i settori prioritari in cui far intervenire il Fondo, e per selezionare i progetti.

7.22. L'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento del Fondo dispone che «anteriormente al 1° ottobre di ogni anno, gli Stati membri forniscono alla Commissione un prospetto statistico globale che precisa, per ciascuna regione e rispetto all'anno precedente:

- (a) i risultati ottenuti nella regione in termini di investimenti e di occupazione;
- (b) i mezzi finanziari impiegati;
- (c) l'utilizzazione effettiva delle risorse del Fondo».

7.23. Alla fine del 1983 il prospetto statistico per il Lussemburgo, relativo all'esercizio 1981, non era stato ancora trasmesso alla Commissione. Quanto all'esercizio 1982, erano pervenuti soltanto i prospetti relativi alla Danimarca, alla Groenlandia, all'Irlanda ed ai Paesi Bassi. Per le osservazioni generali cui dà adito il contenuto dei prospetti statistici, vedansi le osservazioni, tuttora valide, formulate dalla Corte al paragrafo 7.27 della relazione annuale sull'esercizio finanziario 1980 (2).

### *La valutazione del contributo degli investimenti allo sviluppo della regione*

#### **Assenza di informazioni o di documentazione sulla valutazione dei progetti sotto il profilo del loro interesse comunitario o della loro incidenza sullo sviluppo della regione**

7.24. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 724/75, la Commissione esamina le domande di contributo tenendo conto, in particolare, del contributo dell'investimento allo sviluppo economico della regione, della sua coerenza con i programmi o gli obiettivi della Comunità, della situazione del settore economico interessato, della redditività dell'investimento, del carattere frontaliere di quest'ultimo, nonché degli altri contributi concessi dalle istituzioni comunitarie. L'articolo 7 dello stesso regolamento precisa, al paragrafo 1, che le domande di contributo sono presentate alla Commissione dagli Stati membri e sono accompagnate da elementi di valutazione che consentono di giudicare l'interesse degli investimenti rispetto alle disposizioni summenzionate.

7.25. La Commissione non ha adottato alcun criterio di applicazione per l'attuazione delle predette disposizioni e per la selezione in concreto degli investimenti ammissibili, che è opportuno favorire con la concessione di contributi del Fondo (cfr. la relazione della Corte sull'esercizio finanziario 1980, paragrafi da 7.14 a 7.18 e la risposta della Commissione (3)). Questa lacuna aumenta i rischi di interventi poco selettivi, che possono limitare l'incidenza dei contributi del Fondo, e non manca di riflettersi sul grado di rigore con cui è valutato l'interesse comunitario dei progetti.

(1) GU n. C 357 del 31. 12. 1983, pag. 64.

(2) GU n. C 344 del 31. 12. 1981, pag. 95.

(3) GU n. C 344 del 31. 12. 1981, pagg. 91, 92 e 232.

7.26. Il porto di Nantes-Saint Nazaire ha beneficiato di un contributo del Fondo per lavori di sistemazione del canale della Loira, che avrebbero consentito alle navi di 125 000 m<sup>3</sup> di accedere al terminale per metaniere di Montoire. Le soluzioni scelte, in specie per quanto riguarda l'ubicazione e la natura degli impianti del terminale per metaniere, nonché i procedimenti tecnici di trasporto del gas, incidono su un insieme di questioni attinenti alla problematica dell'approvvigionamento energetico. Ciò nonostante, le verifiche svolte a livello sia comunitario che nazionale, non hanno consentito di reperire documenti o altre informazioni su un'eventuale valutazione di queste soluzioni sotto il profilo del rapporto costi/benefici, né, in un'ottica più generale, sotto il profilo dell'azione della Comunità nel settore energetico, anzi tali verifiche non hanno nemmeno consentito di accertare se si sia proceduto a una valutazione del genere.

7.27. Dal 1975 al 1983, il Fondo ha concesso contributi, dell'ordine di 15 milioni di UKL, a un centinaio di progetti relativi ad impianti portuali in Scozia, per un importo complessivo pari a circa il 10 % degli aiuti accordati dal Fondo a questa regione. Un terzo circa degli investimenti ha lo scopo di migliorare, grazie ad impianti moderni di carico e scarico, le comunicazioni con le isole al largo della Scozia, mentre gli altri progetti riguardano nuove opere portuali di carattere più generale.

7.28. In realtà, alcuni degli impianti finanziati dal FESR contemplati da questi ultimi progetti si fanno reciprocamente concorrenza e l'aumento di traffico, necessario in ciascun porto per rendere redditizi gli impianti, può in pratica aver luogo solo a scapito degli altri porti. In uno studio del Consiglio regionale di Grampian, relativo ad un progetto che interessa il porto di Buckie, si osserva che, per varie categorie di merci, è possibile conseguire un aumento del traffico attirando le attività di altri porti quali quelli di Inverness e Montrose, mentre, per altre merci, un'espansione è possibile a condizione che non si registri uno sviluppo significativo altrove. In una relazione delle autorità portuali di Peterhead si afferma, d'altra parte, che per i prodotti cerealicoli la realizzazione di un unico progetto di grandi dimensioni sarebbe economicamente valida sulla costa orientale della Scozia. Una situazione analoga si presenta per diversi progetti di trasporto mediante container.

7.29. La concorrenza tra i porti per attirare l'industria petrolifera è molto forte e, considerata la sovracapacità esistente, il tasso di utilizzazione degli impianti è dell'ordine del 50 %. Per i prodotti agricoli, il profitto di un porto rischia di tradursi in una perdita per un altro porto e la situazione non è diversa per la pesca, dove si registra un calo dell'attività. Occorre pertanto chiedersi quale sia in definitiva l'apporto dei progetti portuali in questione allo sviluppo della regione.

#### **Difficoltà connesse alla ripartizione o al raggruppamento di talune delle operazioni finanziate**

7.30. Le caratteristiche delle operazioni considerate nel loro insieme come un progetto, possono, d'altronde, rendere difficile l'esame degli investimenti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento.

7.31. Per i lavori stradali, in Francia, le domande di contributo presentate al Fondo sono basate sugli importi delle «autorizzazioni di programma», che definiscono i limiti degli impegni di spesa nell'ambito del bilancio nazionale. Questi importi corrispondono di solito ad una fase o ad una parte dei lavori; la frammentazione che ne consegue e il carattere preparatorio di alcune fasi, quali gli studi tecnici o l'acquisto dei terreni, rendono praticamente impossibile un esame comparativo dei progetti ad un livello che consenta di selezionare, con cognizione di causa, quelli suscettibili di contribuire in maggior misura allo sviluppo economico della regione.

7.32. Nel Regno Unito alcuni investimenti in infrastrutture sono ripartiti in quote successive, ciascuna delle quali forma oggetto di una decisione di contributo del Fondo. La ripartizione in quote non corrisponde a parti tecnicamente distinte dell'investimento. Si tratta di una suddivisione di carattere puramente finanziario, in base alle spese previste per un dato periodo, generalmente un anno; le opere da eseguire nell'ambito di ciascuna quota non sono descritte in forma precisa e l'utilizzazione delle opere dipenderà dalla realizzazione delle fasi successive.

7.33. Evidentemente una ripartizione di questo tipo consente di accelerare il versamento del contributo e di inserire nel calcolo dell'aiuto per le quote successive le variazioni di costo delle fasi precedenti, anche se esse non erano state previste inizialmente. Questo sistema, tuttavia, ha l'effetto di alterare il concetto di progetto di investimento e di trasformare l'intervento del Fondo in un meccanismo finanziario di rimborso di spese pubbliche. L'aiuto relativo alle singole decisioni di contributo è corrisposto per un dato importo di spesa, senza una vera e propria garanzia che l'investimento sia ben realizzato poiché, in assenza di previsioni precise delle opere da realizzare, non è possibile stabilire se le realizzazioni siano conformi alle previsioni.

7.34. Per quattro decisioni di contributo esaminate dalla Corte in Grecia e che, secondo le indicazioni che vi figuravano, avrebbero dovuto riferirsi a 34 progetti, si è constatato che i progetti erano in realtà 244, di cui 13 di un importo inferiore al minimo di

50 000 ECU per investimento, disposto dall'articolo 4 del regolamento del Fondo.

7.35. Queste decisioni riguardano di solito lavori di dimensioni modeste, destinati a completare o migliorare la rete stradale, la distribuzione di acqua o di elettricità, le fognature, ecc. L'istruzione e la selezione di opere di questo tipo, generalmente proposte dai comuni, sono in pratica possibili solo a livello locale, in condizioni che offrono scarse garanzie sotto il profilo di una visione globale dei problemi dello sviluppo, mentre il conseguimento degli obiettivi del Fondo richiede sforzi continui nella selezione.

### *L'utilizzazione e la vendita di investimenti nel settore stabilimenti prefabbricati*

7.36. L'esame di progetti di infrastruttura, finanziati dal Fondo in Irlanda nel settore degli stabilimenti prefabbricati, ha consentito di constatare che l'utilizzazione di tali investimenti incontra una serie di difficoltà. Dalle informazioni fornite dalle autorità nazionali risulta che un terzo circa dei fabbricati era inutilizzato nel 1983 e la percentuale è nettamente più elevata per le regioni occidentali, dove sono stati costruiti fabbricati di dimensioni maggiori, che superano i 20 000 piedi quadrati. Nel West e nel Donegal sono rimasti inutilizzati rispettivamente il 66 % e il 52 % delle costruzioni. In due casi osservati dalla Corte, sono stati costruiti peraltro dei fabbricati nuovi, nel 1981 e 1982, benché nella stessa città fossero già disponibili degli edifici analoghi inutilizzati.

7.37. Gli oneri finanziari e le spese di manutenzione dei fabbricati inutilizzati sono fonte di spese notevoli a carico dell'Agenzia irlandese per lo sviluppo; per aumentare le proprie risorse, quest'ultima è indotta ad incoraggiare l'acquisto, da parte delle ditte, degli edifici che esse occupano o intendono occupare. Si sono così registrati diciannove acquisti di progetti finanziati dal Fondo. Il prezzo d'acquisto corrisponde normalmente al prezzo di costo della costruzione, a cui si aggiunge il prezzo di sostituzione del terreno.

7.38. In una siffatta situazione, lo Stato membro non deve più sostenere le spese in conto capitale, dato che il costo del terreno e della costruzione sono stati recuperati all'atto della vendita. Viene quindi meno la condizione stessa, che l'investimento sia a carico dei poteri pubblici, stabilita dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 724/75,

quale requisito per la concessione del contributo del Fondo.

7.39. È pertanto lecito interrogarsi sulla fondatezza di una pratica che consiste nel non recuperare l'aiuto concesso dal Fondo per investimenti di questo tipo, tanto più che le operazioni in causa non formano oggetto di notifiche alla Commissione né riguardo all'eventuale reimpiego del ricavo della vendita, né riguardo all'incidenza di quest'ultima sull'apporto del progetto allo sviluppo della regione.

### *Le verifiche svolte in materia di creazione o di mantenimento di posti di lavoro*

7.40. Nel corso delle verifiche svolte dalla Corte durante l'esercizio 1983 in materia di progetti industriali, si sono osservati alcuni casi che confermano le conclusioni presentate nella relazione speciale <sup>(1)</sup> della Corte sulla creazione e il mantenimento di posti di lavoro nel quadro della concessione di aiuti agli investimenti, in particolare per quanto concerne la difficoltà di assicurare il rispetto delle previsioni.

7.41. In occasione di una missione in Scozia, si è osservato che, delle 22 imprese che avevano beneficiato di decisioni di contributo per un importo di oltre 21 milioni di UKL, una sola aveva conseguito gli obiettivi previsti in termini occupazionali. D'altronde, alcuni dei progetti finanziati erano stati realizzati da imprese che, globalmente, procedevano a riduzioni sensibili della manodopera nel quadro di un processo di razionalizzazione. Aiuti successivi sono stati accordati ad imprese che non erano state in grado di realizzare le loro previsioni in materia di posti di lavoro. A titolo di esempio, si può citare il caso di una ditta che ha beneficiato di tre contributi del Fondo, rispettivamente nel 1975, nel 1979 e nel 1982. Per questa stessa ditta, nella decisione del 1979 era previsto un organico dell'ordine di 5 200 persone, mentre all'epoca della domanda di aiuto concesso nel 1982, esso era costituito da 3 800 persone ed era prevista un'ulteriore riduzione.

7.42. Le verifiche svolte nella Saar hanno evidenziato il caso di una ditta che nel 1977, nel 1978 e nel 1981 ha beneficiato di decisioni di contributo per un importo di oltre 8,5 milioni di DM, in vista della realizzazione di investimenti che avrebbero dovuto creare, rispettivamente, 300, 230 e 190 posti di lavoro. La manodopera occupata dalla ditta è scesa da 843 persone, all'epoca della domanda di contributo del 1977, a 799 persone all'epoca della

<sup>(1)</sup> GU n. C 345 del 31. 12. 1982, pag. 1.

domanda di contributo del 1981 e, di fatto, le successive domande di contributo sono state motivate in pratica con le stesse previsioni in materia di creazione di posti di lavoro, che non erano state realizzate con i primi progetti.

## Le misure supplementari a favore del Regno Unito

### *Riepilogo delle informazioni finanziarie*

7.43. La compensazione finanziaria da versare al Regno Unito per il 1982 <sup>(1)</sup> è stata fissata pari ad un importo di 850 milioni di ECU dal regolamento n. 624/83 <sup>(2)</sup>. Si tratta di un importo netto, che è stato convertito in un importo lordo di 1 092 milioni di ECU, per tener conto del fatto che anche il Regno Unito contribuisce al finanziamento di questa compensazione. Gli stanziamenti necessari sono stati iscritti nel bilancio rettificativo e suppletivo n. 1, del 10 febbraio 1983 <sup>(3)</sup>. A concorrenza di 692 milioni di ECU essi sono stati iscritti al capitolo 53 «Misure supplementari a favore del Regno Unito» (SMUK), che sono trattate più particolarmente nelle considerazioni che seguono.

7.44. Successivamente, nel corso dell'esercizio, si è constatato che il contributo del Regno Unito al finanziamento del bilancio comunitario superava le previsioni iniziali. Con il bilancio rettificativo e suppletivo n. 2, del 24 ottobre 1983 <sup>(4)</sup>, si è provveduto ad un adeguamento di 307,5 milioni di ECU, di cui 195,6 milioni di ECU riguardavano il capitolo 53; gli stanziamenti di questo capitolo sono così saliti a 887,6 milioni di ECU.

7.45. Una prima serie di decisioni era stata adottata il 23 marzo 1983 <sup>(5)</sup>, per un totale di 692 milioni di ECU. Esse sono state modificate in data 8 dicembre 1983 con una decisione unica <sup>(6)</sup>, in virtù della quale la partecipazione finanziaria della Comunità è stata aumentata di 195,6 milioni di ECU per tener conto delle dotazioni supplementari.

7.46. In conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 2744/80 <sup>(7)</sup>, il

<sup>(1)</sup> Nella relazione annuale della Corte sull'esercizio finanziario 1982, l'argomento era stato trattato nei capitoli 6 e 9, GU n. C 357 del 31. 12. 1983, pagg. 68 e 88.

<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 19. 3. 1983, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 60 del 7. 3. 1983, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 331 del 28. 11. 1983, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 98 del 16. 4. 1983, pag. 18.

<sup>(6)</sup> GU n. L 375 del 31. 12. 1983, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 284 del 29. 10. 1980, pag. 4.

90 % dell'importo accordato in marzo, ossia 622,8 milioni di ECU, è stato versato all'atto della decisione. Il saldo di 69,2 milioni di ECU è stato versato a concorrenza di 36,1 milioni di ECU in luglio, dopo che era stata presentata l'attestazione comprovante l'esaurimento della partecipazione già versata. I 33,1 milioni di ECU residui, il cui pagamento era stato differito in attesa di informazioni complementari, sono stati versati nel dicembre 1983, come pure la partecipazione supplementare di 195,6 milioni di ECU, decisa nel frattempo.

### *Osservazioni sul regime di concessione e di gestione dell'aiuto a livello comunitario e nazionale*

7.47. Come negli anni precedenti, giova ricordare che il sistema di programmazione applicato per le misure supplementari a favore del Regno Unito limita la nozione di programma ai soli mezzi finanziari da destinare all'erogazione di talune categorie funzionali di spesa, senza altre indicazioni che consentano di definire gli investimenti da realizzare o i risultati da raggiungere.

7.48. A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 2744/80, l'importo della partecipazione finanziaria della Comunità a un sottoprogramma corrispondente a una categoria di investimenti non può essere superiore al 70 % della spesa annua prevista per la sua esecuzione.

7.49. L'esame delle decisioni di concessione di assistenza finanziaria ha permesso di rilevare che alcuni programmi, che hanno beneficiato delle misure supplementari, hanno anche usufruito di aiuti importanti sotto forma di sovvenzioni FESR o di prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI) e che solo non tenendo conto dei finanziamenti della BEI è rispettato il tetto del 70 %. Ciò vale per diverse decisioni relative a sottoprogrammi «acqua e fognature», «strade» e «telecomunicazioni», adottate nel periodo dal 1980-1981 al 1982-1983. In due casi, il livello raggiunto dalla partecipazione complessiva della Comunità è confermato dalla relazione delle autorità britanniche sull'esecuzione delle misure supplementari, come mostra la *tabella 7.2*, che illustra le spese 1981-1982 dei sottoprogrammi «acqua e fognature» per le regioni South-west e North.

7.50. Nella prima relazione redatta in applicazione dell'articolo 10 dello stesso regolamento <sup>(8)</sup>, la Com-

<sup>(8)</sup> Documento della Commissione n. SEC(81) 1140, paragrafo 9.

Tabella 7.2 — Partecipazione finanziaria della Comunità

Sotto-programma «acqua e fognature» per la regione	Partecipazione finanziaria comunitaria %							
	Secondo la decisione del 14. 12. 1982				Secondo l'allegato alla relazione presentata dalle autorità britanniche per il loro esercizio 1982/1983			
	SMUK	FESR	BEI	Totale	SMUK	FESR	BEI	Totale
South-west	40	15	22	77	40	15	24	79
North	30	19	45	94	29	19	45	93

missione aveva riferito in merito alle verifiche da essa svolte allo scopo di assicurarsi che non fossero stati ottenuti tassi indebiti di finanziamento per uno stesso sottoprogramma, grazie al cumulo con altri investimenti finanziari, soprattutto contributi FESR e finanziamenti della BEI. La stessa preoccupazione è stata espressa in diverse relazioni successive della Commissione. In risposta ad una recente richiesta di chiarimenti da parte della Corte, la Commissione ha dichiarato che, in base a quanto convenuto nell'adottare la regolamentazione, il limite massimo previsto doveva applicarsi unicamente ai contributi versati dalla Commissione, pertanto senza tener conto dei prestiti erogati dalla BEI.

7.51. Senza voler anticipare un giudizio sulla fondatezza di questa presa di posizione, di cui la Corte non ha tuttavia trovato traccia nei documenti che le sono stati trasmessi, è deplorabile che le relazioni semestrali redatte dalla Commissione non diano informazioni esaurienti sull'insieme dei finanziamenti comunitari per l'esecuzione dei diversi sottoprogrammi.

7.52. Le spese pubbliche dichiarate dalle autorità nazionali, ed in base alle quali viene calcolata la partecipazione comunitaria, sono importi lordi che non tengono conto né delle entrate versate da terzi (per gli acquisti di attivo oppure per far fronte a taluni costi d'investimento) né, nella maggior parte dei casi, degli altri aiuti versati dalle Comunità.

7.53. In seguito all'esame di quattro serie di programmi si è rilevato che, per il Galles, i sottoprogrammi «acqua e fognature» relativi ai tre esercizi dal 1980-1981 al 1982-1983 comprendevano, su un totale di spese dichiarate di 99,8 milioni di UKL, una parte di spese per 5,4 milioni di UKL che era stata sostenuta dagli utenti. Per la stessa regione e per gli stessi esercizi, i sottoprogrammi «strade», per un totale di 290,5 milioni di UKL, comprendevano, a concorrenza di 1,35 milioni di UKL, alcune spese coperte con entrate a titolo di capitale, che non erano state detratte, e che provenivano dalla vendita di terreni e materiali.

7.54. Anche nel caso di alcuni sottoprogrammi «elettricità», e in particolare nel caso del programma 1981-1982 della regione North-west, non è stata eseguita alcuna detrazione dei contributi in capitale versati dagli utenti. Per la stessa regione, come per altre regioni dell'Inghilterra, il calcolo delle spese dei sottoprogrammi «strade» comprende una stima dei costi indiretti, valutati forfettariamente in base ad elementi lordi, senza detrazione per la parte coperta da eventuali entrate a titolo di capitale.

7.55. Sarebbe pertanto opportuno adottare delle disposizioni affinché la parte delle spese in conto capitale, coperte da entrate provenienti da altre fonti, sia indicata chiaramente nelle attestazioni trasmesse alla Commissione in merito all'applicazione delle misure supplementari.

## CAPITOLO 8

## Settore sociale

8.0. INDICE	Paragrafi
Introduzione	8.1
Fondo sociale europeo	8.2 — 8.31
Riepilogo delle informazioni finanziarie	8.2 — 8.6
Osservazione su una decisione di non tener conto del rifiuto di visto da parte del controllore finanziario	8.7 — 8.9
Osservazioni sulla gestione dei contributi	8.10 — 8.31
Attività diverse nel settore sociale	8.32 — 8.57
Riepilogo delle informazioni finanziarie	8.32
Osservazioni sulla gestione degli stanziamenti dell'articolo 630 (azioni in materia di istruzione) e dell'articolo 631 (preparazione dei giovani alla vita lavorativa) da parte della Commissione	8.33 — 8.49
Osservazioni sul versamento ed il controllo degli aiuti a popolazioni della Comunità vittime di catastrofi (articolo 690)	8.50 — 8.57

## Introduzione

8.1. Nel bilancio generale, le spese relative all'intervento comunitario nel settore sociale sono a carico del titolo 6 della parte B della sezione III «Commissione». Queste spese riguardano le attività del Fondo sociale europeo (capitoli 60, 61 e 62), le spese relative all'istruzione e alla formazione professionale (capitolo 63), le spese relative al settore sociale (capitolo 64), il contributo alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio a titolo di misure sociali connesse alla ristrutturazione siderurgica (capitolo 65), le spese relative alla protezione dell'ambiente e alla tutela dei consumatori (capitolo 66), le spese relative alle azioni nel settore culturale ed alla Fondazione europea (capitolo 67), e l'aiuto a popolazioni della Comunità vittime di catastrofi (capitolo 69).

## Fondo sociale europeo

*Riepilogo delle informazioni finanziarie*

## Esecuzione del bilancio

8.2. Le tabelle 8.1 e 8.2 illustrano gli stanziamenti disponibili e la loro utilizzazione.

8.3. Nel corso dell'esercizio 1983 sono state adottate cinque serie di decisioni della Commissione relative all'intervento del Fondo sociale europeo per finanziare i progetti presentati dagli Stati membri; queste decisioni sono state prese il 10 maggio, il 30 maggio, il 30 settembre, il 23 novembre ed il 21 dicembre.

8.4. Tre paesi (la Francia, l'Italia ed il Regno Unito) sono beneficiari di circa tre quarti degli

**Tabella 8.1 — Fondo sociale: evoluzione degli stanziamenti d'impegno e degli stanziamenti di pagamento**

(Mio ECU)		
Natura degli stanziamenti	Stanziamen- ti d'impegno	Stanziamen- ti di pagamento
Bilancio iniziale 1983	1 696,5	1 285,5
Stanziamen- ti residui del 1982	67,6	—
Stanziamen- ti riportati dal 1982	—	183,3
Stanziamen- ti provenienti dall'an- nullamento di impegni del 1982	146,3	—
Stanziamen- ti provenienti dalla ri- valutazione degli impegni ancora da liquidare	38,8	—
<b>Totale degli stanziamenti definitivi</b>	<b>1 949,2</b>	<b>1 468,8</b>

Tabella 8.2 — Fondo sociale: stanziamenti disponibili nel 1983 e loro utilizzazione

(Mio ECU)

Linea di bilancio	Impegni		Pagamenti	
	Stanziamenti d'impegno disponibili nel 1983	Impegni assunti nel 1983	Stanziamenti di pagamento disponibili nel 1983	Pagamenti eseguiti nel 1983
Capitolo 60:	<b>1 052,9</b>	<b>1 018,9</b>	<b>747,6</b>	<b>437,7</b>
Agricoltura e tessili 600	38,7	34,4	22,3	18,5
Giovani — formazione 6010	714,1	694,1	433,8	272,4
Giovani — promozione dell'occupazione 6011	209,3	201,2	231,0	89,5
Giovani — programma per la creazione di posti di lavoro 6012	1,0	1,0	1,0	0,1
Lavoratori migranti 603	54,1	53,3	40,5	38,9
Donne 605	35,7	34,9	19,0	18,3
Capitolo 61:	<b>891,1</b>	<b>854,7</b>	<b>714,2</b>	<b>450,4</b>
Miglioramento dell'occupazione 610	721,4	687,1	606,9	386,8
Minorati 611	169,7	167,6	107,3	63,6
Riconversione industriale 612	—	—	—	—
Capitolo 62:				
Esperimenti pilota e studi preparatori	<b>5,2</b>	<b>4,1</b>	<b>7,0</b>	<b>2,8</b>
<b>Totale</b>	<b>1 949,2</b>	<b>1 877,7</b>	<b>1 468,8</b>	<b>890,9</b>

impegni contratti nel 1983. Sull'insieme di questi impegni i pagamenti sono stati in media del 12 % (28 % nel 1982), con un minimo dell'1 % (Lussemburgo) ed un massimo del 48 % (Irlanda) (cfr. l'allegato III, § 13).

8.5. Gli impegni residui all'inizio del 1983 erano pari a 1 785,7 milioni di ECU; 656,6 milioni di ECU (36 %) sono stati versati mentre 91,5 milioni di ECU (13 %) hanno formato oggetto di disimpegno e sono stati annullati. Quest'ultimo importo si riferisce ad impegni che restavano da pagare per gli esercizi anteriori al 1982.

8.6. Il residuo ancora da pagare al 31 dicembre 1983 ammonta a 2 493,8 milioni di ECU. Di questo importo il 35 % riguarda l'Italia, il 25 % il Regno Unito ed il 17 % la Francia.

#### *Osservazione su una decisione di non tener conto del rifiuto di visto da parte del controllore finanziario*

8.7. La Corte è stata informata che il controllore finanziario ha rifiutato il visto alla quinta serie di decisioni di approvazione del Fondo sociale europeo, fondandosi sull'articolo 9, paragrafo 2, della decisione 71/66/CEE del Consiglio, del 1° febbraio 1971; a norma di tale articolo gli stan-

ziamenti a favore del miglioramento dell'occupazione nelle regioni definite prioritarie dalla normativa sulla politica regionale, non possono essere inferiori, annualmente, al 50 % di tutti gli stanziamenti disponibili.

8.8. La Commissione non ha tenuto conto del rifiuto di visto sostenendo, in particolare, che l'autorità di bilancio non aveva considerato l'equilibrio prescritto nella ripartizione degli stanziamenti dalla disposizione sopracitata, e che, nel corso del riesame del Fondo sociale europeo, il Consiglio aveva definito nuove priorità a favore dei giovani.

8.9. La Corte ritiene che, nella fattispecie, solo una nuova decisione del Consiglio possa modificare quella sopracitata, che la Commissione non ha applicato con rigore.

#### *Osservazioni sulla gestione dei contributi*

##### **Osservazioni generali**

8.10. La gestione dei contributi comporta le fasi di istruzione, proposta, decisione di approvazione e



relativa esecuzione, versamento di anticipi, pagamenti finali, rimborsi e disimpegni. Allo scopo di accertare se fossero fondate le decisioni di concessione del contributo e di pagamento dello stesso, la Corte ha esaminato, in particolare, da un lato l'istruzione da parte della Commissione delle domande di contributo che hanno dato adito alle decisioni di approvazione e, dall'altro, l'istruzione, da parte della Commissione, delle domande finali che hanno dato adito a pagamenti finali ed a recuperi. La problematica dei recuperi è stata analizzata anche sotto altri aspetti.

#### **Accumulo di operazioni a fine esercizio**

8.11. Due delle cinque serie di decisioni di approvazione<sup>(1)</sup> sono state adottate rispettivamente il 23 novembre 1983 (338,0 milioni di ECU) ed il 21 dicembre 1983 (725,3 milioni di ECU). Pertanto, per le due ultime serie di approvazioni la Commissione ha potuto procedere solo ad alcuni dei pagamenti relativi alle domande presentate dai beneficiari.

8.12. La Corte osserva che nel mese di dicembre:

- (a) è stato contratto oltre il 37 % degli impegni;
- (b) è stato eseguito oltre il 90 % dei rimborsi di stanziamenti riutilizzabili;
- (c) è stato effettuato il 19 % dei pagamenti.

8.13. Questo accumulo di operazioni a fine esercizio è eccessivo e può nuocere sia alla buona organizzazione dei lavori di gestione e di controllo contabile, sia ad uno svolgimento soddisfacente delle attività di istruzione per le domande di contributo e di pagamento degli aiuti.

#### **Carenze nell'istruzione, da parte della Commissione, delle domande di contributo che hanno dato adito a decisioni di approvazione**

8.14. L'analisi della fase di istruzione si è basata sull'esame di 27 fascicoli, che si riferivano a 90 decisioni di approvazione (su un totale di 752 fascicoli e 1 673 decisioni di approvazione) e costituivano un campione rappresentativo del lavoro svolto dai servizi della Commissione.

<sup>(1)</sup> Espressione conforme all'articolo 3 della decisione 78/706/CEE della Commissione, del 27. 7. 1978, GU n. L 238 del 30. 8. 1978.

8.15. Le informazioni contenute nei questionari relativi alla maggioranza delle domande di contributo approvate ed esaminate dalla Corte dei conti, si sono rivelate insufficienti per quanto riguarda uno o più degli aspetti seguenti: le situazioni sociali non soddisfacenti cui le azioni potranno rimedio, gli obiettivi perseguiti e gli effetti attesi, il contenuto delle operazioni, le categorie ed i metodi di valutazione delle spese, il finanziamento pubblico e privato, i controlli nazionali in vigore.

8.16. Di conseguenza:

- (a) l'ammissibilità delle domande di contributo non è esaminata in modo sufficientemente approfondito. Sono stati riscontrati anche casi di evidente inammissibilità, quali la contabilizzazione di spese bancarie e di interessi, oppure di ammissibilità dubbia;
- (b) l'efficienza e l'efficacia non sono esaminate in modo convincente.

8.17. Inoltre, non sempre si sfrutta la possibilità di gestire e controllare ciascuna approvazione in base ai principi della gestione per obiettivo. Questi principi sono dettati da un'esigenza di buona gestione finanziaria e pertanto non devono risultare espressamente dalla regolamentazione in vigore. Ad esempio, in diversi casi, un'unica decisione di approvazione si riferiva ad una domanda di contributo che copriva allo stesso tempo situazioni sociali, categorie di persone interessate, enti beneficiari, obiettivi e azioni di carattere eterogeneo, che erano stati così riuniti tenendo conto di uno stesso livello di priorità come previsto dagli orientamenti annuali, di uno stesso tipo generale di operazioni e di una stessa categoria di enti (privati o pubblici). D'altronde, anche i servizi del Fondo procedono a raggruppamenti in base agli stessi criteri ed alcuni hanno reso meno coerenti i raggruppamenti proposti inizialmente dagli organismi promotori e dagli Stati membri.

#### **Carenze nelle procedure relative ai pagamenti finali ed ai recuperi**

##### *Lacune nell'istruzione, da parte della Commissione, delle domande di pagamento finale*

8.18. Allo scopo di determinare in modo indiretto la portata dell'istruzione cui provvedono i servizi della Commissione, circa centodieci decisioni di

pagamento finale o di recupero (su 745 domande di pagamento finale) sono state esaminate in base ad una serie di criteri, tenendo presente che questa istruzione si conclude con un pagamento finale od un recupero e si basa sullo stesso tipo di informazioni (stato generale delle spese, relazione sull'esecuzione, altri dati richiesti dal formulario del Fondo, certificazione) anche quando è prevedibile un recupero parziale degli anticipi versati. Le conclusioni di quest'esame sono esposte nei paragrafi che seguono.

8.19. Dato l'esiguo numero di visite in loco, l'istruzione, da parte della Commissione, delle domande di saldo consiste in sostanza in un esame dei fascicoli e si basa soltanto sui risultati di un sistema nazionale di raccolta delle informazioni e di accertamento e di controllo delle spese. Nell'ambito di questo sistema ci si limita a richiedere che siano indicati i criteri di calcolo delle spese e che siano descritti i controlli eseguiti da organismi indipendenti durante l'esecuzione delle azioni.

8.20. L'ammissibilità della domanda di saldo non sempre è esaminata dalla Commissione oppure è stabilita in modo superficiale; ad esempio, una decina di domande di saldo sono state accettate benché mancasse la relazione sull'esecuzione dell'azione, e/o lo stato generale delle spese.

8.21. Il controllo svolto dalla Commissione per accertare il rispetto delle approvazioni (obiettivi perseguiti inizialmente, attività previste) è piuttosto scarso. In quattro casi la Corte ha constatato che, benché esistessero divergenze tra decisioni di approvazione e realizzazioni, oppure dubbi sul rispetto delle approvazioni, la Commissione non sempre ha sollevato obiezioni ed ha approvato la domanda di saldo. Per un'altra ventina di fascicoli è stato difficile mettere a confronto approvazioni e realizzazioni a causa dell'insufficienza dei dati pertinenti che figuravano nella domanda di contributo.

8.22. La Commissione procede ad un esame dell'ammissibilità delle spese alquanto sommario.

(a) Infatti, essa si basa spesso (sono stati osservati 40 casi) sulla semplice certificazione da parte dello Stato membro dell'esattezza di fatto e contabile. Di conseguenza, alcuni versamenti del FSE sono effettuati sia in mancanza di analisi dettagliate delle spese e/o di indicazioni sui criteri di calcolo, sia nella totale assenza di documenti giustificativi (ad esempio convenzioni, documenti ufficiali sulla partecipazione pub-

blica, ecc.), o, ancora, senza che sia rimasta traccia dei controlli espletati da organismi indipendenti.

(b) Inoltre, sempre in questa fase, la Corte ha riscontrato cinque casi in cui le spese erano palesemente inammissibili, come spese bancarie ed interessi, ed una quindicina di casi di ammissibilità dubbia.

(c) Nel caso di una quindicina dei fascicoli esaminati, la proporzione tra le spese per il personale non docente e quelle per il personale docente supera il 50%. Si osserva che manca un «orientamento ufficiale» della Commissione al riguardo, anche se essa ha esortato diversi Stati membri ad una prassi restrittiva nel caso delle spese amministrative. D'altronde, la Corte ha notato che, in una decina di fascicoli, mancano dati numerici che consentano di stabilire questo rapporto, benché tali dati siano previsti nel formulario del Fondo. Ciò denota un certo disinteresse della Commissione in materia.

8.23. In una quindicina di fascicoli esaminati, il divario tra le previsioni di spesa che figurano nella domanda di contributo e le spese effettive, non ha formato oggetto di una richiesta di spiegazioni.

8.24. Così come per le domande di contributo, le informazioni contenute nei fascicoli non consentono alla Corte di appurare se la Commissione presti veramente attenzione all'efficacia o all'efficienza dell'azione. I saldi sono versati anche se mancano informazioni precise sui risultati concreti delle azioni e sul conseguimento di obiettivi quali riconversione, assunzione, mantenimento nell'organico in caso di assunzione precedente, stabilità dell'occupazione, corsi di formazione professionale (una trentina di esempi). Inoltre, sono stati riscontrati sei casi in cui il saldo è stato versato benché la durata della formazione fosse nettamente inferiore a quella prevista dalla decisione di approvazione.

8.25. L'esame specifico svolto dalla Corte sul contributo concesso dal Fondo alle operazioni a favore dei minorati dell'Irlanda del Nord — contributo che ammonta in totale a 2,2 milioni di UKL per gli esercizi 1978, 1979 e 1980 — ha posto in luce un problema di ammissibilità abbastanza importante per fascicoli di questo tipo, chiusi nel 1983 o nel corso degli esercizi precedenti. Infatti, i contributi sono stati utilizzati soprattutto per prestazioni di sicurezza sociale e spese mediche per la riabilitazione funzionale dei minorati da parte del servizio medico per la riabilitazione, laddove queste spese non sono ammissibili, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento (CEE)

n. 2893/77 del Consiglio del 20 dicembre 1977 <sup>(1)</sup>. Pertanto, la Corte ritiene che siano stati versati degli importi troppo elevati.

#### *Problemi inerenti ai recuperi*

8.26. Nel corso dell'esercizio 1983, in seguito a versamenti di anticipi troppo elevati rispetto alle domande globali di versamento approvate dal Fondo sociale europeo, sono stati eseguiti 131 recuperi (di cui 54 francesi, 2 belgi, 42 italiani, 8 britannici, 10 tedeschi, 2 olandesi, 10 irlandesi, 2 danesi ed 1 greco). Individuati in base agli ordini di pagamento trasmessi alla Corte, questi recuperi rappresentano 24,3 milioni di ECU; di questo importo, 3,6 milioni riguardano la Francia, 6,8 milioni la Repubblica federale di Germania e 11,8 milioni l'Italia. Questi recuperi ammontano al 2,7 % del totale degli importi liquidati nel 1983. La maggior parte dei recuperi è eseguita — con il consenso dello Stato membro — mediante compensazione con i nuovi versamenti di anticipo o di saldo a favore degli stessi promotori <sup>(2)</sup>, evitando così lunghe e difficili procedure di recupero finanziario.

8.27. Una trentina di fascicoli hanno formato oggetto di un'analisi specifica che ha dato adito alle osservazioni che figurano ai paragrafi seguenti.

8.28. I pagamenti eseguiti in relazione ai capitoli 60, 61 e 62 sono rappresentati da importi lordi. Infatti, la contabilizzazione dei pagamenti non tiene conto degli importi pagati in eccesso, il cui recupero è iscritto nelle entrate al conto 6150 relativo al rimborso dei contributi non utilizzati del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

8.29. Il numero relativamente elevato di recuperi dimostra chiaramente la necessità di un sistema di certificazione degli anticipi più attendibile. Infatti, in una decina di casi esaminati, è apparso evidente che, all'atto della domanda del secondo anticipo, il promotore non poteva ignorare che le spese reali sarebbero state considerevolmente inferiori a quelle previste, a causa dei ritardi nell'inizio delle operazioni o del numero effettivo di partecipanti notevolmente inferiore al previsto; queste caratteristiche sono state riscontrate a posteriori esaminando i fascicoli. In questi casi, gli anticipi versati in eccesso

devono essere considerati prestati a titolo gratuito per periodi in genere superiori ad un anno.

8.30. Inoltre, si è constatato che in tredici casi non era stata avviata la procedura per la restituzione degli stanziamenti d'impegno; quest'operazione avrebbe consentito al Fondo sociale europeo di utilizzare gli stanziamenti nel corso dell'esercizio successivo all'anno di esecuzione dei programmi.

#### **Principali conclusioni sulla gestione dei contributi del Fondo sociale europeo**

8.31. Il numero limitato di visite in loco da parte dei servizi della Commissione ed il carattere conciso delle informazioni contenute nei fascicoli richiederebbero un'istruzione delle domande di contributo e di pagamento più approfondita. D'altronde, la problematica dei recuperi mostra l'esigenza di migliorare il controllo in generale, ed il sistema di certificazione di fatto e contabile degli anticipi in particolare.

#### **Attività diverse nel settore sociale**

##### *Riepilogo delle informazioni finanziarie*

#### **Esecuzione del bilancio**

8.32. Gli stanziamenti in questione figurano ai capitoli da 63 a 69 del bilancio della Commissione. La *tabella 8.3* illustra gli stanziamenti disponibili e la loro utilizzazione nel 1983.

#### *Osservazioni sulla gestione degli stanziamenti dell'articolo 630 (azioni in materia di istruzione) e dell'articolo 631 (preparazione dei giovani alla vita lavorativa) da parte della Commissione*

#### **Osservazioni generali**

8.33. Gli stanziamenti dell'articolo 630 (4,145 milioni di ECU nel 1983) sono destinati sostanzial-

<sup>(1)</sup> GU n. L 337 del 27. 12. 1977.

<sup>(2)</sup> Che sono finanziariamente responsabili dei fondi del FSE.

Tabella 8.3 — Stanziamenti d'intervento nel settore sociale (escluso il Fondo sociale) disponibili nel 1983 e loro utilizzazione

(Mio ECU)

Capitolo di bilancio	Impegni		Pagamenti	
	Stanziamenti per impegni disponibili nel 1983	Impegni assunti nel 1983	Stanziamenti per pagamenti disponibili nel 1983	Pagamenti eseguiti nel 1983
Capitolo 63: Spese relative all'istruzione e alla formazione professionale	14,6	14,2	17,5	11,3
Capitolo 64: Spese relative al settore sociale	16,8	14,6	21,4	13,3
Capitolo 65: Contributo alla CECA a titolo di misure sociali connesse alla ristrutturazione siderurgica	50,0	50,0	50,0	50,0
Capitolo 66: Spese relative alla protezione dell'ambiente e alla tutela dei consumatori	13,2	10,8	21,9	11,5
Capitolo 67: Azioni nel settore culturale e Fondazione europea	1,9	1,9	2,1	1,6
Capitolo 69: Aiuto a popolazioni della Comunità vittime di catastrofi	48,8	38,4	75,8	42,3
<b>Totale capitoli 63-69</b>	<b>145,3</b>	<b>129,9</b>	<b>188,7</b>	<b>130,0</b>

mente a finanziare diversi programmi di visite nel settore dell'istruzione, l'elaborazione di studi, la raccolta di documentazione, la promozione di diversi progetti, e le sovvenzioni a favore di progetti pilota nel settore dell'istruzione.

8.34. Gli stanziamenti dell'articolo 631 «Preparazione dei giovani alla vita lavorativa» (5,355 milioni di ECU nel 1983) sono destinati sostanzialmente a cofinanziare, insieme agli Stati membri, una serie di progetti pilota. L'attuazione della seconda serie di detti progetti, destinati a secondare lo sviluppo delle politiche nazionali al riguardo, ha avuto inizio nel 1983.

8.35. Il controllo della Corte è stato espletato sul sistema adottato dalla Commissione per la gestione dei contratti (scelti in base ai pagamenti effettuati nel 1983).

#### Osservazioni di carattere generale

8.36. Si è constatato che, in diverse occasioni, la Commissione non ha operato una chiara distinzione tra le sovvenzioni, le cui condizioni sono fissate d'intesa con i beneficiari, ed i contratti per la presta-

zione di servizi. In realtà, da questa classificazione dipendono la natura stessa del contratto e la procedura da seguire per il suo perfezionamento; ne dipendono inoltre le disposizioni da applicare alla fase di esecuzione, quali l'esistenza ed il contenuto dei documenti giustificativi, nonché i diritti e gli obblighi della Commissione in materia di controllo e, all'occorrenza, della Corte.

8.37. Dall'analisi dei contratti si è rilevato che per la maggior parte si trattava di contratti per la prestazione di servizi. A questo riguardo, si è constatato in diverse occasioni che mancava una descrizione precisa della natura dei servizi da prestare, e che non vi era alcuna traccia di gara o di licitazione; i costi dei contratti sono stati fissati semplicemente in base a stime. Inoltre, a partire dal 1983, molti contratti non prevedono più neppure l'obbligo, da parte del contraente, di presentare un conteggio dettagliato; pertanto, il pagamento ha luogo solo in base alla presentazione della relazione.

8.38. A prescindere dalla distinzione tra sovvenzione e prestazione di servizi, la descrizione delle prestazioni da fornire dovrebbe essere sempre chiara e dettagliata, poiché diversamente non è possibile seguirne l'esecuzione. Sotto questo profilo, le brevi

lettere normalmente utilizzate per gli ordini non si prestano a fornire una descrizione chiara della forma e della natura dei servizi previsti dai contratti.

8.39. In diversi casi la Commissione ha aumentato, senza alcuna spiegazione e in misura rilevante, gli importi delle sovvenzioni o le remunerazioni per le prestazioni di servizi, benché non fosse cambiato il volume dei lavori previsti nei contratti e non fosse giustificato un aumento degli altri elementi di costo.

#### **Osservazioni relative ai contratti stipulati tra la Commissione ed una fondazione olandese nell'ambito dell'articolo 630**

8.40. Nel 1983 è stato previsto un importo di 914 680 ECU per sovvenzioni destinate a promuovere la cooperazione europea nel settore dell'insegnamento superiore, nel corso dell'anno accademico 1983-1984. Si tratta di un programma di visite di studio di breve durata (197 250 ECU), di programmi comuni di studi (572 000 ECU) e, a partire dal 1983, di visite preparatorie (145 430 ECU).

8.41. In virtù di taluni contratti annuali per la prestazione di servizi, stipulati dalla Commissione con una fondazione di diritto privato, quest'ultima è stata incaricata della gestione delle sovvenzioni in causa nonché della preparazione, produzione e diffusione di un bollettino d'informazioni e di materiale informativo. Inoltre, a partire dal 1983, alla fondazione sono stati affidati il trasferimento delle sovvenzioni ai beneficiari e l'espletamento del relativo controllo. Per assolvere tutti i compiti che le sono stati affidati, essa ha ricevuto un importo di 448 140 ECU.

8.42. Considerata l'entità delle somme con cui sono state remunerate queste prestazioni, la Corte constata che esse risultano relativamente molto elevate in quanto superano il 50 % delle sovvenzioni vere e proprie.

8.43. La risoluzione del Consiglio del 9 febbraio 1976 <sup>(1)</sup>, che contempla un programma d'azione in materia di istruzione, prevede, fra l'altro, la raccolta di documentazione e di statistiche attuali nel settore dell'istruzione. A questo scopo la Commissione ha istituito una rete d'informazione denominata Eurydice la cui unità centrale si trova presso la Commissione a Bruxelles e la cui gestione è assicurata dalla fondazione sopramenzionata.

8.44. Nell'ambito del contratto annuale con la fondazione relativo alla rete Eurydice, la Commissione

prevede anche il finanziamento di impianti e di mobilio. Il valore di stima di questi beni ammonta a 6 milioni di BFR. I beni in questione non risultano iscritti né nell'inventario della Commissione né in quello della fondazione. Se, come la Corte ritiene, si trattasse di un contratto per la prestazione di servizi, ipotesi confermata dal comportamento della fondazione, questi beni dovrebbero rimanere di proprietà della Commissione e figurare nell'inventario, secondo le disposizioni del regolamento finanziario.

#### **Osservazioni relative ai contratti stipulati tra la Commissione ed una società tedesca a scopo di lucro nell'ambito dell'articolo 631**

8.45. I compiti di valutazione, informazione e promozione delle interazioni per i progetti pilota finanziati con gli stanziamenti dell'articolo 631, sono affidati ad una società di diritto privato a scopo di lucro. La stretta collaborazione tra la Commissione e la società risale al 1976; i compiti suddetti le sono stati assegnati dal 1978.

8.46. I contratti conclusi non hanno formato oggetto né di licitazione, né di gara. Ad intervalli regolari, essi sono stati presentati alla commissione consultiva per gli acquisti ed i contratti, la quale ha ritenuto che dovessero considerarsi delle sovvenzioni, in quanto, a parere della Commissione, le prestazioni potevano essere eseguite solo da terzi. Invece, secondo la Corte, la Commissione stessa avrebbe potuto svolgere questi lavori. D'altronde, la mancanza di personale alla Commissione non può costituire una giustificazione sufficiente per considerare il pagamento delle prestazioni una sovvenzione.

8.47. A carico degli stanziamenti del 1982, la Commissione ha concluso tre contratti, per un totale di 4 543 256 DM (IVA esclusa), relativi a lavori di valutazione e di informazione sulla prima serie di progetti pilota per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1982 e il 30 aprile 1983. Il contraente doveva presentare un conteggio delle spese reali, che per la maggior parte consistevano in spese per il personale.

8.48. Per quanto riguarda le spese per il personale, non è stato compilato un conteggio delle spese reali, benché ciò fosse stato previsto dal contratto. I calcoli sono stati basati sulle stime forfettarie che figuravano nel contratto. Le spese generali dovrebbero essere giustificate ulteriormente — sia per quanto riguarda l'importo, sia per quanto riguarda la composizione — tanto più che la mancanza di una contabilità analitica non consente, allo stato attuale, di

<sup>(1)</sup> GU n. C 38 del 19. 2. 1976.

avere effettivamente una visione precisa e completa delle spese reali. Questa mancanza è tale per cui sussistono elementi che possono far pensare all'esistenza di somme riscosse in eccesso non trascurabili. Spetta alla Commissione chiarire questa situazione, all'occorrenza chiedendo al contraente il rimborso degli importi riscossi in eccesso.

8.49. Dal 1983 la situazione si è aggravata dato che non è più richiesto alcun conteggio delle spese effettive.

### *Osservazioni sul versamento ed il controllo degli aiuti a popolazioni della Comunità vittime di catastrofi (articolo 690)*

#### **Osservazioni generali**

8.50. Dal 1977 in bilancio figura uno stanziamento destinato alla concessione immediata di soccorsi d'urgenza a popolazioni della Comunità vittime di catastrofi.

8.51. Concesso sotto la responsabilità diretta del Presidente della Commissione e gestito dalla Direzione generale Occupazione, affari sociali ed istruzione, l'aiuto comunitario d'urgenza è destinato a raggiungere le popolazioni nel modo più diretto possibile. Esso è riservato di preferenza a lavori urgenti necessari per proteggere la vita delle persone ed ai mezzi di sussistenza.

8.52. I bilanci del 1982 e del 1983 erano dotati ciascuno di uno stanziamento di 6 milioni di ECU, integrato per il 1982 da uno storno di 250 000 ECU. Nel 1982, sono stati impegnati (9 casi) 6 250 000 ECU e nel 1983 (10 casi) 3 825 000 ECU. Gli impegni sono stati seguiti dai pagamenti. La decisione di aiuto è notificata dalla Commissione alla Rappresentanza permanente dello Stato membro interessato. Inoltre, è previsto che l'utilizzazione dell'aiuto sia concordata in loco con i rappresentanti della Commissione e che una relazione sull'impiego dei fondi sia presentata entro quattro mesi dal pagamento.

#### **Tempo necessario per le decisioni**

8.53. Trattandosi di un aiuto di urgenza, la decisione di aiuto deve essere presa in un lasso di tempo

molto breve. In genere essa è adottata nel mese successivo alla catastrofe. Tuttavia, in due casi relativi al 1983, la Commissione ha adottato una decisione di principio, in attesa di ulteriori informazioni sui danni, ritardando così la decisione di tre mesi; in altri casi, invece, essa si accontenta di informazioni verbali o poco dettagliate. In altri due casi, per i quali i pagamenti sono stati effettuati nel 1983, l'aiuto è stato preso in considerazione solo dopo diversi mesi. Appare dubbio che, in questi casi, un aiuto di questo genere possa ancora essere considerato un aiuto d'urgenza in conformità della definizione che figura in bilancio nella destinazione degli stanziamenti.

#### **Missioni in loco**

8.54. In sei casi, che rappresentano un aiuto di 2 950 000 ECU, la visita in loco prevista dalla decisione e che avrebbe dovuto consentire alla Commissione di influire sull'impiego dell'aiuto, non ha avuto luogo.

#### **Utilizzazione dell'aiuto**

8.55. La Commissione chiede che sia presentata una relazione sull'utilizzazione dei fondi ma non ne precisa la forma. Ciò comporta talvolta elementi di controllo insufficienti. Inoltre, la Corte non ha potuto reperire alcuna traccia dell'uso che la Commissione fa di queste relazioni.

8.56. Per il 1982 mancano ancora due relazioni (relative ad un importo globale di 1 600 000 ECU) ed altre due sono provvisorie o insufficienti. Per il 1983 erano pervenute solo due relazioni delle sette previste all'epoca del controllo. La Commissione non ha inviato né solleciti né istruzioni agli Stati membri per colmare queste lacune.

8.57. Da due fascicoli risulta che l'aiuto di urgenza della Comunità è stato utilizzato per rimborsare del tutto o in parte l'aiuto già concesso dallo Stato membro. Pertanto la Corte constata che l'aiuto non ha raggiunto direttamente le vittime delle catastrofi e si chiede se la Commissione non debba reagire ed eventualmente prendere in considerazione il recupero dell'aiuto (156 663 DM e 234 500 ECU).

## CAPITOLO 9

**Ricerca, energie, ecc.**

9.0. INDICE	Paragrafi
Introduzione generale	9.1
Riepilogo delle informazioni finanziarie	9.2
Predisposizione del bilancio	9.3
Osservazioni di carattere generale	9.4 — 9.6
Osservazioni sugli impegni che figurano nei conti	9.4 — 9.5
Osservazioni sul coordinamento tra i servizi della Commissione	9.6
Energia	9.7 — 9.8
Seguito dato alle osservazioni formulate nella relazione annuale della Corte sull'esercizio finanziario 1982	9.7 — 9.8
Ricerca «Azione diretta»: Centro comune di ricerca (CCR)	9.9 — 9.19
Seguito dato alle osservazioni precedenti	9.9 — 9.10
Osservazioni cui ha dato adito l'esame dei conti	9.11 — 9.14
Osservazioni cui ha dato adito l'esame del sistema contabile e del sistema di controllo interno	9.15
Osservazioni relative all'annullamento del progetto Super-Sara	9.16 — 9.19
Ricerca «Azione indiretta»	9.20 — 9.32
Seguito dato alle osservazioni precedenti	9.20 — 9.22
Osservazioni cui ha dato adito l'esame dei conti	9.23 — 9.26
Osservazioni cui ha dato adito l'esame del sistema di contabilità funzionale	9.27 — 9.30
Impresa comune JET	9.31 — 9.32
Mercato dell'informazione e dell'innovazione	9.33 — 9.38
Introduzione	9.33
Osservazioni cui ha dato adito l'esame della gestione dei contratti	9.34 — 9.38

**Introduzione generale**

9.1. Il presente capitolo tratta delle spese relative alla ricerca, all'energia ed a diverse attività a esse

correlate, i cui stanziamenti per impegni e per pagamenti sono iscritti ai capitoli da 70 a 78 della parte B della sezione Commissione del bilancio.

Tabella 9.1 — Ricerca, energia, ecc.: impegni e pagamenti nel 1983

(Mio ECU)

Settore di spesa (capitolo di bilancio)	Impegni		Pagamenti	
	Stanziamen- ti per impegni disponibili nel 1983 (1)	Impegni assunti nel 1983	Stanziamen- ti per pagamenti disponi- bili nel 1983 (2)	Pagamenti eseguiti nel 1983
<b>Energia:</b>				
— Politica energetica (70 escluso 707)	167,4	149,5	128,7	45,3
— Misure comunitarie particolari (707)	784,4	784,4	784,4	782,6
<b>Ricerche e investimenti:</b> (73)				
— Azione diretta nel settore della ricerca	216,6	203,3	215,3	178,6(5)
— Azione indiretta nel settore della ricerca (3)	318,9	286,3	271,8	244,8(6)
<b>Industria, trasporti:</b>				
— Industria (77)	92,3	84,9	76,8	41,0
— Trasporti (78)	26,5	11,2	15,5	3,7
<b>Altre attività:</b>				
— Controllo di sicurezza nucleare (71)	2,3	2,3	3,3	2,1
— Mercato dell'informazione e dell'innovazione (75)	19,0	12,5	16,2	7,6
— Altre spese (72)	3,3	3,0	4,7	2,0
<b>Totale</b>	<b>1 630,7</b>	<b>1 537,4</b>	<b>1 516,7</b>	<b>1 307,7</b>
<b>Nota: dati relativi al JET (4)</b>	<b>129,0</b>	<b>90,3</b>	<b>149,1</b>	<b>112,5</b>

(1) Stanziamenti del bilancio 1983 e stanziamenti residui alla fine del 1982 dopo storni.

(2) Stanziamenti del bilancio 1983 e riporti dal 1982, dopo storni.

(3) Ivi compreso il contributo al JET.

(4) In base al bilancio del JET (cioè incluso il contributo della Commissione).

(5) Di cui 108,4 Mio ECU figurano fra le spese per il personale addetto alla ricerca.

(6) Di cui 17,7 Mio ECU figurano fra le spese per il personale addetto alla ricerca.

## Riepilogo delle informazioni finanziarie

9.2. La *tabella 9.1* illustra sinteticamente l'utilizzazione degli stanziamenti nel 1983.

## Predisposizione del bilancio

9.3. Nella relazione annuale sull'esercizio finanziario 1982 (1), la Corte aveva formulato alcune osservazioni sulla predisposizione del bilancio per quanto riguarda i capitoli da 70 a 78, ad eccezione del capitolo 73. Nell'esercizio in questione, il tasso di utilizzazione degli stanziamenti per pagamenti nel corso dell'esercizio di competenza era variato dal 15 % al 50 % a seconda del capitolo. Come illustra la *tabella 9.2*, la situazione generale per questi capitoli non è migliorata nel 1983. Il persistere di questo problema in un periodo di difficoltà finanziarie significa che si continuano ad assegnare fondi a settori di attività per i quali probabilmente non

saranno eseguiti pagamenti nel corso dell'esercizio di competenza.

Tabella 9.2 — Utilizzazione degli stanziamenti per pagamenti nel bilancio 1983

(Mio ECU)

Linea di bilancio (capitolo)	Stanziamen- ti nel bilancio 1983	Pagamenti a fronte di stanziamenti del 1983		
		Importo	% (3) (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Energia (1)	(70)	98,4	23,9	24,3 %
Industria	(77)	51,6	25,6	49,6 %
Trasporti	(78)	14,5	2,6	18,2 %
Controllo di sicurezza	(71)	2,3	1,3	59,0 %
Informazione	(75)	10,5	4,3	41,1 %
Altre spese	(72)	3,3	0,7	21,3 %

(1) Escluse le misure comunitarie particolari a favore del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania.

(1) GU n. C 357 del 31. 12. 1983, paragrafo 8.5.



## Osservazioni di carattere generale

### *Osservazioni sugli impegni che figurano nei conti*

9.4. Il controllo della Corte ha rivelato talune discordanze nella contabilizzazione degli impegni da parte della Commissione nel corso del 1983. Nella misura in cui queste discordanze derivano da interpretazioni divergenti delle norme in vigore (apparentemente accettabili per il controllore finanziario), si pone il problema di sapere se le norme in questione siano sufficientemente complete e dettagliate per trattare le situazioni diverse e spesso complesse cui devono far fronte gli ordinatori. A titolo esemplificativo si citano i casi che seguono.

- (a) Nel settore della tecnologia della fusione (Ricerca: azione indiretta) impegni per un totale di 9 milioni di ECU circa, relativi a lavori iniziati ed autorizzati dai comitati direttivi «fusione» nel 1983, sono stati rinviati al 1984 a causa delle restrizioni di bilancio. Benché i contratti relativi a questi lavori siano stati firmati solo nel 1984, la Corte ritiene che l'obbligo sia sorto nel 1983 e che pertanto avrebbe dovuto figurare nei conti di detto esercizio.
- (b) Impegni pari a 3,9 milioni di ECU per l'energia, 1,5 milioni di ECU per la ricerca, azione indiretta e 5,3 milioni di ECU per il Centro comune di ricerca (CCR) sono rimasti inutilizzati alla fine dell'esercizio e mancano prove sufficienti sulla reale esistenza degli obblighi relativi a questi impegni. Questa pratica contrasta con l'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento finanziario <sup>(1)</sup>, che prevede l'esatta contabilizzazione sulla base dei bisogni reali. Il rispetto di queste disposizioni era di particolare importanza per il CCR, dato che il 31 dicembre 1983 coincideva con la fine di un programma pluriennale.
- (c) Benché, di norma, il valore dei contratti pluriennali nei settori della ricerca e dell'energia sia impegnato integralmente prima della firma del contratto, nel settore ricerca, azione indiretta, si è osservato che è stata seguita una procedura diversa per il programma generale nel settore della fusione. Il programma attuale (1982-1986) comprende 9 contratti firmati dalla Commissione nel 1982 e corrispondenti complessivamente ad un importo di 169 milioni di ECU. Non è prevista una clausola rescissoria; vi è

invece una clausola di revisione ed è stato fissato un massimale di 102 milioni di ECU per i primi tre anni. Gli impegni registrati dalla Commissione nel 1982 nell'ambito di questi contratti ammontano a 79 milioni di ECU. La differenza di 90 milioni di ECU è costituita da:

- (i) un importo di 23 milioni di ECU pagato nel 1982 ma coperto da impegni anteriori al 1982 (nell'ambito di contratti precedenti conclusi con gli stessi contraenti);
- (ii) un importo di 67 milioni di ECU per gli esercizi 1985 e 1986, che non è stato ancora impegnato.

Per giustificare la situazione descritta al paragrafo (ii) precedente, che contrasta con il disposto dell'articolo 32, paragrafo 1 del regolamento finanziario, la Commissione ha fatto presente che l'attuale programma nel settore della fusione sarà probabilmente sostituito a partire dal 1° gennaio 1985.

- (d) Al CCR la Corte ha osservato che, allo scopo di utilizzare gli stanziamenti disponibili, impegni per un totale di 1,4 milioni di ECU sono stati contabilizzati nel 1983 sebbene il nuovo programma pluriennale di ricerca per il quale la spesa era stata programmata, si riferisca al periodo 1984-1987. A parere della Corte, ciò costituisce una violazione del principio dell'annualità, di cui all'articolo 5 del regolamento finanziario e, inoltre, inficia in generale il principio della programmazione pluriennale.
- (e) In virtù della normativa in vigore, le cifre relative agli impegni che figurano nei conti possono rappresentare fasi di sviluppo molto diverse di progetti o programmi di spesa differenti che presentano caratteristiche finanziarie analoghe. Ad esempio, nel settore dell'energia, gli impegni sono registrati quando il Consiglio o la Commissione hanno adottato una decisione che autorizza le trattative con i potenziali contraenti <sup>(2)</sup>; nel settore della ricerca, invece, tale autorizzazione comporta soltanto un blocco degli stanziamenti che non ha alcun effetto sui conti, dato che l'impegno è registrato solo al momento in cui il contratto è pronto per la firma, talvolta diversi mesi dopo.
- (f) Al CCR è stata osservata un'incoerenza rispetto alla procedura applicata in precedenza, che consisteva nell'impegnare i contratti articolati in più fasi all'inizio di ogni fase, dopo il completamento della precedente. Nel 1983, allo scopo di riutilizzare gli stanziamenti resisi disponibili in seguito all'abbandono del progetto Super-Sara, una serie di questi contratti è stata impegnata integralmente. Questo cambiamento di procedura, che non è stato menzionato nelle note

<sup>(1)</sup> GU n. L 356 del 31. 12. 1977.

<sup>(2)</sup> Articolo 32, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

esplicative del volume V del conto di gestione, si è tradotto in un aumento di 8,6 milioni di ECU degli impegni del 1983.

- (g) Inoltre, sempre per il CCR, si è osservato che, allo scopo di costituire delle riserve per imprevisti, alla fine del 1983 sono stati contabilizzati impegni per importi superiori a quelli che figurano nei contratti (sopravalutazione degli impegni del 1983: 0,8 milioni di ECU); in altri casi analoghi, invece, gli importi impegnati corrispondono ai prezzi indicati nei contratti.

9.5. La Corte ritiene che in futuro occorra contabilizzare queste operazioni con maggiore coerenza, così che l'utilizzazione degli stanziamenti e gli importi rimasti inutilizzati figurino negli stati finanziari in modo più fedele e più significativo.

### *Osservazioni sul coordinamento tra i servizi della Commissione*

9.6. Il controllo svolto dalla Corte sulle spese del 1983 ha riguardato per la maggior parte le carenze riscontrate nella prassi della Commissione in materia di stipulazione, supervisione e sorveglianza dei contratti <sup>(1)</sup>. I risultati del controllo della Corte sollevano un problema di carattere generale, che riguarda la misura in cui i principali servizi della Commissione che operano nei settori della ricerca, dell'energia e delle attività ad esse correlate, hanno coordinato le proprie politiche e procedure in materia di gestione dei contratti. Ad esempio, le procedure di liquidazione delle spese e di documentazione dei pagamenti sono differenti, sono stati sviluppati sistemi informativi distinti e manca uno scambio di informazioni sui contraenti. Ai fini di una sana gestione finanziaria occorre evitare sprechi di tempo e di risorse e far sì che tutte le informazioni utili a disposizione della Commissione nel suo complesso siano sfruttate dai servizi che assolvono compiti di gestione analoghi. La Corte ritiene che in questo settore il coordinamento dovrebbe essere migliorato.

## Energia

### *Seguito dato alle osservazioni formulate nella relazione annuale della Corte sull'esercizio finanziario 1982 <sup>(2)</sup>*

#### Gestione dei contratti

9.7. La Corte ribadisce le raccomandazioni formulate in precedenza, e precisamente:

- (a) il testo di ogni decisione o regolamento del Consiglio che disciplina progetti di sviluppo tecnologico e progetti dimostrativi, dovrebbe prevedere disposizioni particolari che consentano di estendere la durata dei contratti oltre il termine stabilito nella decisione o nel regolamento;
- (b) dato che molti contraenti continuano a non fornire informazioni sufficienti, in particolare sulla composizione e sulla base delle spese generali indirette, la Commissione dovrebbe uniformare la presentazione degli allegati finanziari dei contratti e delle relazioni sulle spese presentati dai contraenti, definendo con precisione i dati minimi richiesti.

#### Rimborsi

9.8. A seguito di un rilievo della Corte sull'imposizione di interessi insufficienti sugli anticipi rimborsabili da parte dei contraenti, tutti i 69 contratti relativi al settore energia firmati nel 1983 prevedono l'obbligo per i contraenti di depositare gli anticipi su conti remunerati e la detrazione degli interessi così maturati dal versamento finale della sovvenzione. Tuttavia la Commissione ha comunicato ai contraenti che, per calcolare il totale degli interessi da detrarre, essa intende basarsi sul principio che i contraenti possono utilizzare gli anticipi per finanziare integralmente i costi iniziali del progetto in questione, anzi che quella parte dei costi che sarà a carico della Commissione. La Corte raccomanda alla Commissione di riesaminare la scelta di questo metodo di calcolo, che potrebbe avere l'effetto di ridurre sostanzialmente gli interessi provenienti dagli anticipi e di aumentare le sovvenzioni nette che la Commissione dovrà erogare.

<sup>(1)</sup> Cfr. i paragrafi successivi 9.7 e 9.8, da 9.11 a 9.14, da 9.20 a 9.26 e da 9.34 a 9.38.

<sup>(2)</sup> GU n. C 357 del 31. 12. 1983, paragrafi da 8.46 a 8.60.

## Ricerca «Azione diretta»: Centro comune di ricerca (CCR)

## Osservazioni cui ha dato adito l'esame dei conti

### Seguito dato alle osservazioni precedenti

#### Schede di attività

9.9. Nella risposta all'osservazione formulata dalla Corte al paragrafo 8.16 della relazione annuale sull'esercizio finanziario 1982, la Commissione aveva affermato di essere soddisfatta delle schede di attività attualmente in uso, senza tuttavia escludere la possibilità di chiedere ai propri servizi di cercare di migliorarle ulteriormente. Nel corso dell'analisi finanziaria di un importante progetto relativo alla sicurezza dei reattori nucleari, la Corte ha riscontrato che le informazioni contenute nelle schede di attività non consentivano di stabilirne il costo totale. Le spese indirette (spese per il personale, spese amministrative e tecniche) non sono imputate con riferimento ad ogni singolo progetto. Pertanto, il sistema di bilancio funzionale non consente di individuare il costo esatto di ciascun progetto ed ostacola il normale espletamento del controllo finanziario. Il CCR dovrebbe assicurarsi che il nuovo sistema informativo di gestione finanziaria faciliti, in futuro, una migliore determinazione del costo dei singoli progetti. Alla Corte consta che il CCR ha ricevuto istruzioni in tal senso.

#### Relazioni sull'esecuzione finanziaria dei programmi pluriennali

9.10. Ai paragrafi 4.3 e 4.6 della relazione speciale sulla gestione finanziaria dei programmi pluriennali del Centro comune di ricerca <sup>(1)</sup>, la Corte aveva criticato la mancanza di raffronti fra le stime e le spese effettive di ciascun programma pluriennale. Non esiste alcuna disposizione legislativa o amministrativa che obblighi il CCR a presentare all'autorità di bilancio una relazione sulla sua gestione scientifica e finanziaria nell'ambito del programma. Poiché il 1983 è l'ultimo esercizio finanziario per il programma 1980-1983, sarebbe auspicabile che il CCR presentasse quanto prima un resoconto delle attività svolte nel corso di questo quadriennio. Ciò è di particolare importanza dato che gli stanziamenti d'impegno per la ricerca rimangono validi fino al loro annullamento secondo la procedura di bilancio <sup>(2)</sup>.

(1) Doc. n. RS 8/82 (disponibile presso la Corte dei conti).

(2) GU n. L 356 del 31. 12. 1977, articolo 88, paragrafo 3.

#### Contratti di ricerca

9.11. Il CCR affida a terzi l'esecuzione di una serie di compiti mediante contratti di ricerca. Per l'esercizio finanziario 1983, gli impegni relativi ai contratti di ricerca sono stati pari a circa 24,1 milioni di ECU. L'esame di un campione di 47 contratti corrispondenti ad un importo di 15,3 milioni di ECU, ha consentito di individuare due importanti carenze nelle procedure che si concludono con la stipulazione dei contratti di ricerca, e precisamente:

- (a) il ricorso alla procedura di gara era raro; e
- (b) mancava un'analisi dettagliata e sistematica dei prezzi.

#### Procedura di gara

9.12. Di norma, nell'ambito dell'azione indiretta, i contratti di ricerca sono stipulati in seguito ad una procedura di pubblica gara. Per quanto riguarda, invece, i contratti di ricerca che rientrano nell'ambito dell'azione diretta, gli ordinatori ricorrono spesso alla trattativa privata, giustificata, nella maggior parte dei casi, da semplici dichiarazioni. Fino ad ora il controllore finanziario non ha posto in discussione questa prassi. Nel corso del proprio controllo, la Corte ha constatato che in 46 fascicoli relativi a contratti di ricerca, per un valore di 15,1 milioni di ECU, la giustificazione del ricorso alla trattativa privata era inesistente o insufficiente.

9.13. Pur ammettendo che la procedura di gara possa essere laboriosa, l'esperienza acquisita in altri settori di attività del CCR mostra che spesso esistono delle differenze considerevoli tra le offerte presentate dai contraenti allorché sono invitati a partecipare ad una gara. L'applicazione di questo principio tutela i fondi della Comunità e costituisce uno strumento di sana gestione finanziaria. Allo scopo di assicurare che le deroghe alla procedura normale siano adeguatamente documentate, sarebbe pertanto auspicabile stabilire una procedura di gara, conforme al regolamento finanziario, applicabile ai contratti di ricerca.

#### Determinazione del prezzo dei contratti

9.14. Nei contratti di ricerca, le varie componenti del prezzo sono raramente analizzate. Dei 47 con-

tratti esaminati dalla Corte, 38, per un importo complessivo di 13 milioni di ECU, non consentivano di ricostruire il processo con cui i prezzi erano stati fissati. Molto spesso l'ordinatore ha giustificato il prezzo indicato affermando che si trattava di un prezzo fisso, senza fornirne una scomposizione che potesse formare oggetto di controllo. Considerato che, in questo settore, il ricorso alla gara è particolarmente raro, questa prassi aumenta ulteriormente il rischio di spese eccessive. Se i lavori richiedono la partecipazione di ricercatori di categorie diverse, e se è possibile calcolare la durata delle loro prestazioni, deve essere possibile stabilire delle tariffe che consentano al CCR di assicurarsi di aver pagato dei prezzi ragionevoli. Inoltre, un uso più sistematico degli allegati finanziari dei contratti, analoghi a quelli utilizzati per i contratti dell'azione indiretta, faciliterebbe la determinazione del prezzo dei lavori. Queste misure, unite ad un'applicazione più rigorosa della procedura di gara, tutelerebbero in modo più efficace le finanze comunitarie.

### *Osservazioni cui ha dato adito l'esame del sistema contabile e del sistema di controllo interno*

#### **Organizzazione della gestione finanziaria**

9.15. Nel corso dei controlli sui conti degli esercizi 1982 e 1983, presso lo stabilimento di Ispra del CCR sono state individuate alcune manchevolezze nell'organizzazione della gestione finanziaria. Queste manchevolezze riguardano soprattutto la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione degli stanziamenti, tra le divisioni scientifiche e la divisione finanziaria. La Corte e la Commissione hanno in corso una corrispondenza al riguardo.

### *Osservazioni relative all'annullamento del progetto Super-Sara*

9.16. Il progetto Super-Sara, incluso nel programma del CCR per il 1980-1983, prevedeva la realizzazione di esperimenti sul reattore Essor, allo scopo di studiare il comportamento dei combustibili nei reattori ad acqua leggera in casi diversi di incidenti provocati dalla perdita di refrigerante. Dopo lunghi dibattiti, il 10 marzo 1983 il Consiglio ha preso atto del fatto che le risorse del CCR non sarebbero state più utilizzate per il progetto Super-Sara (1).

(1) PV/CONS 14, RECH 29, 5685/83 del 28. 4. 1983, pag. 3.

9.17. In seguito all'annullamento del programma Super-Sara, il Consiglio ha deciso che le «risorse» in tal modo rese disponibili sarebbero state utilizzate per una serie di operazioni il cui elenco sarebbe stato successivamente approvato dal gruppo «Problemi atomici e ricerca» del Consiglio. L'elenco in questione è stato approvato alla fine dell'aprile 1983. Poiché il termine «risorse» non è stato definito, occorre ritenere che esso includa sia gli stanziamenti di pagamento sia gli stanziamenti di impegno. La maggior parte delle risorse proveniva dagli storni n. 30/82 e 43/82, pari a 17,5 milioni di ECU, concessi dal Parlamento europeo e destinati esclusivamente al rafforzamento del progetto Super-Sara. Gli stanziamenti di pagamento, essendo stati riportati dall'esercizio 1982, avrebbero dovuto essere annullati alla fine del 1983 se non fossero stati utilizzati entro tale data. Non essendo in grado di utilizzare tutti questi stanziamenti né nell'ambito delle operazioni previste dall'elenco approvato dal gruppo «Problemi atomici e ricerca», né nell'ambito del progetto Super-Sara, la Commissione ha utilizzato 15,8 milioni di ECU per altri obiettivi di ricerca che non erano stati dotati di stanziamenti di pagamento sufficienti.

9.18. La Corte ritiene che, considerata la natura specifica di queste dotazioni, la loro diversa destinazione avrebbe dovuto essere autorizzata preventivamente ed esplicitamente dall'autorità di bilancio.

#### **Contributo italiano**

9.19. Ai paragrafi da 8.28 a 8.32 della relazione annuale sull'esercizio finanziario 1982, la Corte aveva rilevato che nel corso dei primi tre anni del programma 1980-1983 il governo italiano non aveva provveduto ai pagamenti speciali a favore del progetto Super-Sara. Per l'esercizio 1983, 1,5 milioni di ECU sono stati imputati alla linea di bilancio 6090, come «entrate», a titolo del quarto contributo che, tuttavia, non è pervenuto.

### **Ricerca «Azione indiretta»**

#### *Seguito dato alle osservazioni precedenti*

#### **Procedure amministrative**

9.20. Nella relazione annuale sull'esercizio finanziario 1981 (2), la Corte aveva rilevato che esistevano

(2) Paragrafi da 8.22 a 9.29 e 8.32.

talune manchevolezze nelle procedure amministrative applicate dalla Commissione nell'ambito dell'azione indiretta. Benché in taluni settori si siano registrati dei miglioramenti, ad esempio nella sorveglianza esercitata sulle relazioni dei contraenti e nella portata del controllo finanziario svolto in loco dalla Commissione, continuano a sussistere importanti carenze. In particolare, le istruzioni interne relative all'esecuzione dei programmi di ricerca non sono state riesaminate sin dal 1° gennaio 1981.

9.21. Di conseguenza, le varie divisioni scientifiche hanno continuato a seguire procedure molto differenziate per la selezione dei contraenti e la supervisione dei contratti. Parimenti, non si è trovata traccia della diffusione di orientamenti adeguati sull'utilizzazione dei sistemi informativi di gestione. Inoltre, la Corte ha constatato che è possibile migliorare la documentazione conservata a sostegno dei pagamenti e le relazioni sulle verifiche di convalida relative all'esecuzione dei contratti. Pur essendo stata assicurata l'adozione di provvedimenti in questi settori, la Corte insiste sulla necessità di elaborare un manuale completo che illustri dettagliatamente tutte le procedure di gestione finanziaria e di gestione dei contratti, nonché tutte le responsabilità in materia di azione indiretta; l'applicazione di questo manuale a tutti i livelli di gestione, sia amministrativi sia scientifici, dovrebbe essere sottoposta ad un controllo rigoroso da parte della Commissione.

#### Fondamento giuridico

9.22. Al paragrafo 8.18 della relazione annuale sull'esercizio finanziario 1981, la Corte aveva richiamato l'attenzione sui lunghi intervalli che trascorrevano tra la data effettiva di inizio delle attività di ricerca e la firma dei relativi contratti. Anche se la situazione sembra alquanto migliorata, il problema sussiste ed ha effetti perturbatori sugli obblighi contrattuali, sul calendario degli impegni (cfr. il paragrafo 9.4), sulla gestione finanziaria e sugli scadenziari delle relazioni.

#### *Osservazioni cui ha dato adito l'esame dei conti*

#### Pagamenti relativi ai contratti di associazione

9.23. La Commissione ricorre ai contratti di associazione quando partecipa ai costi di un'attività di

ricerca a lungo termine, svolta in collaborazione con gli Stati membri o con terzi (questo tipo di contratto esiste solo nei settori della biologia e della fusione termonucleare).

9.24. Nel caso dei contratti di associazione, la Commissione controlla i propri contributi in base ad una procedura diversa da quella normale; infatti essa esegue i pagamenti per tutta la durata dei contratti (di solito tre anni) in base a richieste di fondi, senza esigere la presentazione di documenti che comprovino le spese effettive sostenute dai contraenti. I contratti prevedono che siano trasmessi alla Commissione conti periodici che riepilogano le spese sostenute, insieme a stime dei costi futuri; tuttavia non esiste una procedura che imponga l'esecuzione di riscontri tra questi conti e le richieste di fondi.

9.25. Il controllo esercitato dalla Commissione sul finanziamento di questi contratti si basa, in primo luogo, sulla presenza di rappresentanti della Commissione nei comitati direttivi che autorizzano le richieste di fondi e, in secondo luogo, sulle relazioni redatte da società di revisione indipendenti, alla fine di ogni triennio, sui conti relativi ai contratti eseguiti. Per quanto riguarda la ricerca sulla fusione, dell'ultima serie di 11 contratti ultimati, 8 hanno formato oggetto di controllo da parte di società di revisione. Nel 1982 e nel 1983, la Commissione ha pagato 115,9 milioni di ECU nell'ambito di questo programma.

9.26. A parere della Corte, il controllo esercitato dalla Commissione è inadeguato. Le verifiche dei contratti ultimati alla fine di un triennio non costituiscono una garanzia sufficiente. Data l'inadeguatezza dei documenti conservati dalla Commissione, la Corte non è stata in grado di accertare se i risultati di questi controlli siano stati seguiti dalle misure opportune. Pertanto, la Corte raccomanda alla Commissione di adottare le procedure di controllo interno qui di seguito descritte:

- (a) una verifica per accertare se le basi di calcolo di tutte le future richieste di fondi siano conformi alle clausole dei contratti, prendendo in considerazione gli importi pagati in precedenza, i conti presentati e le stime dei costi futuri;
- (b) un sistema migliore di controllo del seguito dato alle verifiche in loco.

### *Osservazioni cui ha dato adito l'esame del sistema di contabilità funzionale*

9.27. Ai paragrafi da 8.8 a 8.16 della relazione annuale sull'esercizio finanziario 1982, la Corte aveva formulato alcuni rilievi in merito al sistema di contabilità funzionale in uso presso il Centro comune di ricerca (CCR). Le disposizioni particolari del regolamento finanziario (titolo VII) che istituiscono questo sistema, si applicano anche alla ricerca, azione indiretta. Gli obiettivi dichiarati del sistema sono analoghi in entrambi i casi: fornire uno strumento di gestione che consenta di determinare e controllare il costo reale per obiettivo di ricerca e costituire una base valida per selezionare i mezzi più idonei al conseguimento degli obiettivi. Il sistema attuale per l'azione indiretta non consente di raggiungere questi due scopi. Il costo reale per obiettivo di ricerca è distorto, soprattutto a causa del modo in cui sono trattate le spese per il personale. Al paragrafo 6.5 della relazione annuale sull'esercizio finanziario 1978, la Corte aveva osservato che il CCR imputava tutte le spese per il personale agli obiettivi di ricerca mentre, nel quadro dell'azione indiretta, erano imputate in funzione degli obiettivi solo le spese delle divisioni scientifiche, e le altre spese venivano poste a carico degli stanziamenti amministrativi del bilancio generale. Questa incoerenza permane. Inoltre, anche nell'imputazione delle spese delle divisioni scientifiche si apportano correzioni per conformarsi ai massimali finanziari e di organico.

9.28. Una delle caratteristiche di un programma quadro per attività comunitarie di ricerca <sup>(1)</sup>, è che, una volta stabiliti gli obiettivi della ricerca, i responsabili sono liberi di scegliere il tipo di azione più vantaggioso: azione diretta, indiretta o concertata. La Corte ritiene inoltre che i criteri di selezione applicati dalla Commissione dovrebbero includere dati non solo scientifici ma anche finanziari. Attualmente ciò è impossibile dato che i costi della ricerca nell'ambito dell'azione diretta e dell'azione indiretta non sono contabilizzati in base a criteri comparabili.

9.29. Il sistema di contabilità funzionale è gestito dalla Direzione generale bilanci; di conseguenza, esso costituisce un sottosistema della contabilità ufficiale della Commissione e al tempo stesso fornisce ai responsabili informazioni sull'utilizzazione

degli stanziamenti e sulla situazione finanziaria dei contratti. Benché il sistema sia informatizzato, i responsabili dell'azione indiretta hanno osservato che spesso i dati forniti non sono presentati nella forma corretta oppure non sono ottenuti tempestivamente e risultano quindi inutili. Di conseguenza, i responsabili hanno avvertito l'esigenza di sviluppare un piccolo sistema informativo distinto, per la gestione finanziaria, ed un altro, di dimensioni ben maggiori, per la gestione dei contratti. Anche se in parte le loro prestazioni coincidono, essi integrano le informazioni già contenute nel sistema contabile ufficiale. In termini di hardware e software, nessuno dei due sistemi è compatibile con il sistema contabile.

9.30. La Corte raccomanda che, nell'ambito del processo decisionale in via di definizione per il programma quadro, la Commissione esamini in quale modo il sistema di contabilità funzionale dell'azione indiretta possa essere adattato per rispondere alle esigenze dei responsabili, che necessitano di dati finanziari attendibili e comparabili; essa le raccomanda inoltre di esaminare in quale modo il sistema informativo di base possa essere reso più compatibile e complementare rispetto agli altri sistemi informativi di gestione esistenti.

### *Impresa comune JET*

9.31. Gli stati finanziari del JET mostrano che i pagamenti eseguiti nel 1983 sono stati pari a 112,5 milioni di ECU, di cui l'80% è stato finanziato dalla Commissione. La Corte ha adottato la propria relazione sugli stati finanziari del JET il 19 giugno 1984. A giudizio della Corte, gli stati finanziari del JET presentano fedelmente la situazione finanziaria dell'impresa comune alla fine dell'esercizio nonché le entrate e le spese dell'esercizio, a parte il fatto che modifiche della prassi contabile hanno avuto come risultato:

- (a) una sottovalutazione degli impegni del 1983 di circa 3,0 milioni di ECU;
- (b) una sopravvalutazione dei trasferimenti al conto riserva del 1983 ed una sottovalutazione degli stanziamenti di pagamento non utilizzati riportati nel bilancio finanziario al 31 dicembre 1983, di almeno 2,0 milioni di ECU ciascuna.

9.32. Nella propria relazione, la Corte ha inoltre sollevato altre questioni importanti, quale ad esempio il metodo adottato dal JET per la presentazione del passivo negli stati finanziari. La Corte ha anche

<sup>(1)</sup> Risoluzione del Consiglio del 25. 7. 1983, GU n. C 208 del 4. 8. 1983.

raccomandato al JET di ridurre, d'intesa con i membri ed in particolare con la Commissione, gli elevati saldi bancari al livello più basso possibile che consenta di far fronte alle esigenze di capitale di esercizio. Altre questioni relative alla gestione finanziaria sono state trattate separatamente con la direzione del JET.

## Mercato dell'informazione e dell'innovazione

### *Introduzione*

9.33. Nel 1983, 19,0 milioni di ECU erano disponibili per impegni, contro 7,5 milioni nel 1981. Questo considerevole aumento è dovuto in parte a nuovi programmi, ma anche ad un aumento dell'importo degli stanziamenti d'impegno non utilizzati degli esercizi precedenti (nel 1983 è stato impegnato solo il 66 % degli stanziamenti d'impegno disponibili).

### *Osservazioni cui ha dato adito l'esame della gestione dei contratti*

#### **Procedura di consultazione**

9.34. Le decisioni del Consiglio sui programmi pluriennali in questo settore prevedono che gli Stati membri siano consultati regolarmente: nel 1983, 38 comitati scientifici e tecnici, ivi compresi i gruppi di lavoro e di esperti, hanno partecipato alle procedure amministrative che si concludono con la stipulazione dei contratti. L'operato di questi comitati si aggiunge a quello di comitati interni della Commissione, quali la «commissione consultiva per gli acquisti ed i contratti», il «comitato consultivo degli studi» ed il «gruppo interservizi per il coordinamento». Esaminando i contratti del terzo piano di azione (1981-1983), la Corte ha osservato che il periodo di consultazione era in media di 9 mesi, e che quasi in un terzo dei casi trascorrevano più di un anno prima che la Commissione potesse avviare le trattative con i contraenti. Questa situazione dev'essere considerata tenendo conto di una decisione tardiva del Consiglio <sup>(1)</sup>, che ha lasciato soltanto 29 mesi dei 36 disponibili per l'esecuzione dei contratti.

9.35. Ovviamente, i contratti possono essere firmati solo dopo che queste procedure sono state ulti-

<sup>(1)</sup> Decisione del Consiglio 81/599/CEE, GU n. L 220 del 6. 8. 1981.

mate. Pertanto è chiaro che la durata della procedura di consultazione è un fattore che contribuisce in modo considerevole all'accumularsi di stanziamenti di bilancio inutilizzati. La Corte raccomanda quindi di rivedere con urgenza le procedure di consultazione.

#### **Stipulazione dei contratti**

9.36. In oltre il 50 % dei casi esaminati, il contratto è stato concluso mediante trattativa privata e la documentazione corrispondente non giustificava in modo adeguato la mancata applicazione della procedura di gara. Quando si è fatto ricorso alla gara, per un piccolo numero di casi si è riscontrato che le informazioni sui criteri di selezione applicati erano insufficienti.

#### **Esecuzione dei contratti**

9.37. Di norma, le condizioni contrattuali sono espone in modo chiaro ed includono disposizioni per la valutazione. Tuttavia, il sistema di gestione non ha impedito che si verificassero le manchevolezze procedurali seguenti:

- (a) Spesso la durata dei contratti è prorogata senza che siano formalmente modificate le disposizioni contrattuali.
- (b) Si registra un ritardo considerevole nella presentazione delle relazioni interlocutorie e finali e dei risultati.
- (c) Benché normalmente i costi siano stabiliti in base a stime, solo eccezionalmente essi sono sottoposti ad una verifica dettagliata basata su elementi di costo del personale e dei materiali.
- (d) I servizi della Commissione non svolgono visite di controllo presso i contraenti onde espletare verifiche finanziarie e, benché risultino effettuate alcune visite di carattere tecnico o scientifico, mancano prove scritte della loro programmazione e dei loro risultati.
- (e) Spesso i pagamenti si basano completamente su documenti formali interni che attestano la regolarità delle operazioni, senza documenti giustificativi sufficienti quali fatture, relazioni di ispezione o relazioni di valutazione.

9.38. Questo settore di attività si è ampliato in modo considerevole nel corso degli ultimi anni (gli stanziamenti di impegno sono aumentati del 410 % dal 1977 al 1983, mentre l'aumento dell'organico per lo stesso periodo è stato dell'8 %). Per questo motivo la Corte ritiene che sia importante eliminare le manchevolezze esistenti sotto il profilo della gestione dei contratti.

## CAPITOLO 10

**Cooperazione con i paesi in via di sviluppo e i paesi terzi**

10.0. INDICE	Paragrafi
Introduzione	10.1 — 10.2
Riepilogo delle informazioni finanziarie	10.3 — 10.8
Esecuzione del bilancio	10.4 — 10.8
Documenti giustificativi e sorveglianza delle operazioni	10.9 — 10.13
Aiuti alimentari (capitolo 92)	10.14 — 10.20
Situazione di bilancio	10.14 — 10.15
Stato di attuazione, in termini quantitativi, dei programmi di aiuto alimentare	10.16 — 10.17
Fornitura di alcuni aiuti	10.18 — 10.19
Tempi di consegna degli aiuti alimentari	10.20
Cooperazione con paesi in via di sviluppo non associati (capitolo 93)	10.21 — 10.26
Ritardi nell'esecuzione finanziaria	10.21 — 10.22
Assistenza tecnica	10.23 — 10.25
Assegnazione di un aiuto sotto forma di prodotti consumabili	10.26
Cooperazione con i paesi del Magreb (capitolo 96)	10.27 — 10.39
Ritmo di utilizzazione degli stanziamenti e stato di esecuzione dei protocolli	10.27 — 10.29
Sopravvalutazione delle previsioni di bilancio	10.30 — 10.31
Scarso interesse degli aiuti per i paesi beneficiari	10.32
Incompletezza del quadro giuridico	10.33 — 10.34
Altre osservazioni	10.35 — 10.39

**Introduzione**

10.1. Il titolo 9 del bilancio generale raggruppa gli stanziamenti destinati al finanziamento delle azioni di cooperazione con i paesi in via di sviluppo (PVS) ed i paesi terzi. Vi sono inoltre iscritti la sovvenzione all'Associazione europea per la cooperazione (AEC), nonché gli stanziamenti di funzionamento delle delegazioni della Commissione nei paesi del Mediterraneo meridionale e nei paesi ACP.

10.2. Le osservazioni formulate qui di seguito sono il risultato dell'analisi dei fascicoli della Commissione e, se del caso, degli accertamenti in loco svolti

nel corso delle missioni della Corte nei seguenti paesi: Algeria, Botswana, Mali, Marocco, Senegal, Tunisia, Zambia e Sri Lanka.

**Riepilogo delle informazioni finanziarie**

10.3. Per l'esercizio 1983 gli stanziamenti disponibili per la «Cooperazione con i paesi in via di sviluppo (PVS) e i paesi terzi», nonché gli impegni e i pagamenti eseguiti a fronte di questi stanziamenti sono riassunti nella *tabella 10.1*.



Tabella 10.1 — Titolo 9: stanziamenti disponibili e loro utilizzazione nel 1983

(Mio ECU)

Capitolo di bilancio	Impegni		Pagamenti	
	Stanziamenti per impegni disponibili nel 1983	Impegni assunti nel 1983	Stanziamenti per pagamenti disponibili nel 1983	Pagamenti eseguiti nel 1983
Capitolo 92: Aiuti alimentari	542,0	541,2	614,3	388,5
Capitolo 93: Cooperazione con PVS non associati	369,4	240,9	239,8	138,1
Capitolo 94: Azioni specifiche di cooperazione con PVS	38,1	29,4	42,7	22,7
Capitolo 95: Azioni di circostanza a favore di PVS e di paesi terzi	107,5	105,3	147,9	66,6
Capitolo 96: Cooperazione con paesi del bacino mediterraneo	183,2	92,4	232,2	143,3
Capitolo 98: Funzionamento delle delegazioni della Commissione in taluni PVS	49,0	49,0	49,0	49,0
Capitolo 99: Cooperazione con i paesi terzi	2,4	2,4	3,9	2,5
<b>Totale</b>	<b>1 291,6</b>	<b>1 060,6</b>	<b>1 329,8</b>	<b>810,7</b>

### Esecuzione del bilancio

10.4. Nel 1983, la dotazione di 1 329,8 milioni di ECU di stanziamenti per pagamenti disponibili, iscritta al titolo 9 del bilancio, è stata utilizzata, come negli esercizi precedenti, in misura insufficiente. Si nota, infatti, una nuova flessione dell'utilizzazione globale con un tasso del 62,6 % nel 1983 contro il 65,3 % nel 1982 e il 71,6 % nel 1981. Il rallentamento del ritmo di utilizzazione degli stanziamenti è stato in particolare sensibile per:

- (a) il capitolo 92 (aiuti alimentari, cfr. paragrafi da 10.15 a 10.17): nel 1982 gli stanziamenti disponibili, pari a 614,27 milioni di ECU, sono stati utilizzati a concorrenza dell'87,9 %; nel 1983, i 614,332 milioni di ECU disponibili sono stati utilizzati a concorrenza del 63,2 %;
- (b) il capitolo 94 (azioni specifiche di cooperazione con paesi in via di sviluppo): nel 1982 gli stanziamenti disponibili, pari a 30,3 milioni di ECU, sono stati utilizzati a concorrenza del 65,3 %; nel 1983, i 42,7 milioni di ECU disponibili sono stati utilizzati a concorrenza del 53,2 %;

- (c) il capitolo 95 (azioni di circostanza a favore di paesi in via di sviluppo e di paesi terzi): nel 1982, gli stanziamenti disponibili, pari a 76,9 milioni di ECU, sono stati utilizzati a concorrenza del 46,9 %; nel 1983, i 147,9 milioni di ECU disponibili sono stati utilizzati a concorrenza del 45,0 %.

10.5. Gli stanziamenti, dell'ordine di 300 milioni di ECU, necessari alla mobilitazione di tutti gli aiuti alimentari che dovevano ancora essere forniti al 31 dicembre 1983, non sono compresi nell'importo degli impegni assunti nel 1983 a titolo degli aiuti alimentari (541,2 milioni di ECU, cfr. il capitolo 92, colonna 3 della *tabella 10.1*). Dato che questi 300 milioni di ECU, analogamente ai circa 200 milioni di ECU corrispondenti alla parte del costo totale delle mobilitazioni imputata a carico degli stanziamenti del FEAOG, sezione garanzia, non sono coperti da stanziamenti riportati, essi dovrebbero figurare come impegni fuori bilancio nella situazione finanziaria delle Comunità al 31 dicembre 1983.

10.6. Per quanto riguarda il capitolo 95 giova inoltre osservare che:

- (a) per l'articolo 950 (aiuto a popolazioni dei paesi in via di sviluppo e dei paesi terzi vittime di catastrofi), non è stato utilizzato un importo di 9,9 milioni di ECU, relativo ad un aiuto alla Polonia, sui 14 milioni di ECU riservati a questa azione, dato che il bilancio suppletivo relativo al programma di aiuto a questo Stato è stato approvato dal Consiglio solo il 24 ottobre 1983;
- (b) per l'articolo 952 (aiuti speciali al Libano) la mancata utilizzazione degli stanziamenti disponibili è connessa alla situazione politica dello Stato beneficiario. Per dotare di fondi questo articolo, che figurava con un p.m. nel bilancio 1983, 20 milioni di ECU di stanziamenti d'impegno e di pagamento sono stati prelevati dal capitolo 93. Qualora non sia utilizzato nel corso dell'esercizio 1984, gran parte di questo importo rischia di essere annullata alla fine di questo stesso esercizio;
- (c) per l'articolo 958 (programma speciale di lotta contro la fame nel mondo), 49,6 milioni di ECU, su 50 milioni di ECU iscritti nel bilancio iniziale, sono stati impegnati solo il 31 dicembre 1983, da un lato, a causa dell'adozione tardiva, nel corso dell'esercizio, della relativa regolamentazione e, dall'altro, a causa della lentezza con cui sono stati identificati i progetti da finanziare nel quadro del programma in causa. Fra i progetti previsti, che concernono essenzialmente la tutela delle risorse naturali e del bestiame, la produzione e lo stoccaggio di cereali, nonché l'idraulica rurale, solo alcuni studi hanno dato luogo a pagamenti per un importo di 70 585 milioni di ECU.

10.7. Per due capitoli l'utilizzazione degli stanziamenti per pagamenti ha registrato un notevole aumento. Si tratta:

- (a) del capitolo 93 (cooperazione con PVS non associati): nel 1983 è stato utilizzato il 57,6 % degli stanziamenti contro il 38,9 % nel 1982;
- (b) del capitolo 96 (cooperazione con paesi del bacino mediterraneo): nel 1983 è stato utilizzato il 61,7 % degli stanziamenti contro il 29,5 % nel 1982.

10.8. Tuttavia, l'importo degli impegni e dei pagamenti eseguiti a fronte degli stanziamenti del capitolo 96 non corrisponde del tutto ai trasferimenti realmente eseguiti a favore dei beneficiari. Accade infatti che imposte indirette, come l'IVA riscossa dagli Stati membri, oppure anticipi versati alla BEI a titolo di prestiti speciali o di bonifici di interessi, restino contabilizzati come spese definitive erogate a favore di Stati beneficiari (queste spese essendo

quindi detratte dalla loro dotazione), anche quando essi sono successivamente rimborsati alla Comunità. Così 4,6 milioni di ECU sono già stati imputati ai protocolli ed aiuti a favore dei paesi del bacino mediterraneo, laddove questo importo è stato in seguito recuperato e iscritto a titolo di entrate varie nel bilancio comunitario. Se non sarà riutilizzato nel corso dell'esercizio 1984, un importo di 5,2 milioni di ECU rischia di subire la stessa sorte.

## Documenti giustificativi e sorveglianza delle operazioni

10.9. A norma dell'articolo 79 del regolamento finanziario ogni istituzione comunica trimestralmente alla Corte i documenti giustificativi delle scritture. Un controllo per sondaggio ha posto in rilievo che, nel 15 % circa dei casi, i documenti giustificativi a sostegno delle spese o non erano allegati all'ordine di pagamento trasmesso alla Corte, o non consentivano di verificare l'esistenza dei diritti del creditore, l'esistenza e l'importo del credito, nonché le condizioni di esigibilità di quest'ultimo.

10.10. Ad esempio, un ordine di pagamento di 20 milioni di ECU emesso a favore di un'organizzazione internazionale non era accompagnato da alcun documento giustificativo. Analogamente, un'altra organizzazione ha beneficiato del pagamento di un importo di 1,1 milioni di ECU a titolo di un aiuto d'urgenza, laddove né l'importo né le condizioni di versamento della somma erano indicati nei documenti allegati all'ordine di pagamento esaminato.

10.11. Inoltre, durante la preparazione della missione svolta dalla Corte nello Sri Lanka, si è constatato che la Commissione aveva versato un anticipo di 7,7 milioni di ECU per un progetto di investimento, mentre la corrispondente convenzione di finanziamento prevedeva il versamento di un anticipo al massimo pari a 3,1 milioni di ECU. Successivamente sono stati versati altri anticipi, senza che fosse regolarizzata l'eccedenza precedente.

10.12. Le procedure della Commissione presentano lacune nella sorveglianza sugli anticipi che essa versa alla Banca europea per gli investimenti (BEI). Ad esempio, il 1° marzo 1982, la Commissione ha versato alla BEI un importo di oltre 1 milione di ECU come bonifico di interessi per un prestito che la Banca teneva a disposizione dell'Algeria sin dal 30 dicembre 1981. Al 31 dicembre 1983 la Commissione non aveva ancora richiesto il rimborso di questo bonifico, benché il prestito corrispondente non fosse stato ancora erogato.

10.13. Malgrado numerosi solleciti, la Commissione non è stata in grado di mettere a disposizione della Corte i fascicoli di gestione amministrativa relativi a circa 130 progetti di promozione commerciale (3,8 milioni di ECU).

## Aiuti alimentari (capitolo 92)

### *Situazione di bilancio*

10.14. Come nel corso degli esercizi precedenti, la Commissione ha proceduto a storni molto importanti all'interno del capitolo 92. Sono stati infatti stornati a linee di bilancio concernenti esercizi precedenti 242,8 milioni di ECU, cioè il 44,8 % degli stanziamenti destinati al programma dell'esercizio 1983. Il ripetersi di siffatti errori di valutazione denota, ancora una volta, l'assenza di sforzi volti ad un miglioramento del sistema, attualmente inadeguato, di decisione ed esecuzione.

10.15. I pagamenti eseguiti a titolo dell'aiuto alimentare diminuiscono ogni anno in misura significativa: 388,5 milioni di ECU nel 1983 contro 540,2 milioni di ECU nel 1982 e 601,6 milioni di ECU nel 1981. Nel 1983, il ritardo registrato nell'attuazione del programma dell'esercizio è tuttavia riconducibile, in parte, ai tempi di approvazione, da parte del Consiglio e del Parlamento, delle modalità di esecuzione del programma in causa.

### *Stato di attuazione, in termini quantitativi, dei programmi di aiuto alimentare*

10.16. Nella sua relazione annuale sull'esercizio finanziario 1982 <sup>(1)</sup> la Corte aveva criticato il netto aumento, rispetto all'esercizio precedente, dei quantitativi di aiuti alimentari ancora da mobilitare al 31 dicembre 1982. La Commissione aveva risposto alla Corte che si sarebbe dovuto porre rimedio a tale situazione con l'applicazione del regolamento-quadro, cioè il regolamento (CEE) n. 3331/82 adottato dal Consiglio il 3 dicembre 1982 <sup>(2)</sup>. In realtà, come mostra la *tabella 10.2*, la situazione al 31 dicembre 1983 risulta gravemente deteriorata rispetto al 1982: sono stati forniti solo il 42 % dei quantitativi del programma 1983 per i cereali (contro il 67 % nel

1982), il 36 % dei quantitativi del programma 1983 per il latte in polvere (contro il 61 % nel 1982), e il 26 % dei quantitativi del programma 1983 per il burro (contro il 49 % nel 1982) (cfr. la *tabella 10.3*).

10.17. Alla fine del 1983 non erano stati ancora mobilitati quantitativi equivalenti a oltre la metà di un programma annuale per i cereali, a oltre due terzi di un programma annuale per i prodotti lattiero-caseari e a quasi un intero programma annuale per il burro (cfr. la *tabella 10.2*). Date le circostanze, la Corte chiede alla Commissione di riesaminare nel suo complesso il sistema di gestione applicato in materia di aiuto alimentare e la esorta a formulare, sia a livello regolamentare, sia a livello amministrativo, delle proposte che consentano infine di porre rimedio alle carenze che continuano a persistere, anzi si aggravano, a danno dei paesi più poveri.

### *Fornitura di alcuni aiuti*

#### **Programmazione e coordinamento**

10.18. Come la Corte ha sottolineato a più riprese, l'aiuto comunitario viene consegnato spesso in ritardo o al momento sbagliato. Alcuni beneficiari, le cui necessità sono della massima urgenza o entità (Sri Lanka, Tanzania, Zambia, Ghana, Somalia e Madagascar: cfr. la *tabella 10.3*) non avevano ancora ricevuto, al 31 dicembre 1983, nessuno degli aiuti che avrebbero dovuto essere consegnati nel quadro del programma 1983. In pratica, la Zambia o la Somalia non hanno ricevuto alcun aiuto perché le loro dotazioni per il 1982 erano esaurite, mentre gli altri quattro paesi sopra citati hanno ricevuto solo il saldo delle forniture previste dal programma 1982.

#### **Qualità dei prodotti**

10.19. Come per l'esercizio 1982, gli stanziamenti disponibili (1,5 milioni di ECU) riservati al controllo di qualità degli aiuti alimentari forniti dalla Comunità sono stati scarsamente utilizzati (0,1 milioni di ECU). Inoltre, l'esame dei fascicoli della Commissione ha evidenziato gravi carenze, sotto il profilo qualitativo, di diverse forniture effettuate nel 1982 e 1983, il che denota, sia a livello degli organismi d'intervento incaricati della mobilitazione, sia a livello dei servizi responsabili della Commissione, lacune nel controllo che dovrebbe essere esercitato. Ad esempio:

<sup>(1)</sup> GU n. C 357 del 31. 12. 1983.

<sup>(2)</sup> GU n. L 352 del 14. 12. 1982.

Tabella 10.2 — Stato di attuazione dei programmi di aiuto alimentare in cereali, latte in polvere e burroil

Stato di attuazione	<i>(tonnellate)</i>		
	Cereali	Latte in polvere	Butteroil
a) Ancora da eseguire alla fine del 1981	182 232	39 821	17 057
b) Ancora da eseguire alla fine del 1982	339 185	65 673	25 092
c) Programmi 1983	1 043 369	150 000	36 500
d) Totale disponibile nel 1983 (b + c)	1 382 554	215 673	61 592
e) Annullato nel corso dell'esercizio (1)	—	—	3 238
f) Eseguito o in corso di esecuzione alla fine del 1983	759 633	111 210	22 636
g) Ancora da eseguire al 31. 12. 1983 (d - (e + f))	622 921	104 463	35 718

(1) Annullamento di quantitativi non eseguiti del programma 1982.

Tabella 10.3 — Programmi 1983 e stato di attuazione al 31 dicembre 1983, per beneficiario

Beneficiario	Cereali		Latte in polvere		Butteroil	
	Programma	Quantitativi mobilitati	Programma	Quantitativi mobilitati	Programma	Quantitativi mobilitati
Bangladesh	140 000	140 000	—	—	2 000	2 000
Egitto	135 000	135 000	10 000	4 000	2 500	0
Sri Lanka	45 000	0	—	—	—	—
Etiopia	40 000	20 000	2 000	2 000	500	500
Mozambico	40 000	40 000	1 200	1 200	200	200
Tanzania	24 000	0	1 800	0	400	0
Zambia	24 000	0	500	0	400	0
Ghana	23 000	0	2 200	0	400	0
Somalia	23 000	0	—	—	610	0
Angola	20 000	20 000	—	—	—	—
Madagascar	20 000	0	500	0	—	—
India	—	—	35 000	12 500	11 200	0
Vari paesi ACP del Sahel	81 000	7 000	4 250	1 600	1 400	1 100
Altri ACP	80 500	8 000	8 100	1 200	1 225	125
Stati associati del bacino mediterraneo	10 000	10 000	5 300	800	1 500	0
Vari paesi non associati	40 500	4 000	7 200	2 000	1 300	300
Organismi:						
— internazionali	184 600	47 992	37 418	6 418	8 839	2 272
— non governativi	43 000	10 448	30 250	22 259	3 650	2 815
Riserva disponibile	69 769	0	4 282	0	376	0
<b>Totale programmi 1983</b>	<b>1 043 369</b>	<b>442 440</b>	<b>150 000</b>	<b>53 977</b>	<b>36 500</b>	<b>9 312</b>
	<b>(100 %)</b>	<b>(42,0 %)</b>	<b>(100 %)</b>	<b>(36,0 %)</b>	<b>(100 %)</b>	<b>(26,0 %)</b>

**Tabella 10.4 — Tempi medi di esecuzione di alcuni aiuti alimentari imbarcati nel 1983 e decisi nell'ambito del programma 1983 o di programmi precedenti (1)**

Tempi di esecuzione	Tempi medi (in giorni)		
	Cereali	Latte in polvere	Butteroil
Periodo trascorso fra:			
a) l'inizio dell'esercizio e la decisione di erogazione dell'aiuto	195	127	131
b) la decisione e la domanda di mobilitazione	122	225	307
c) la domanda e l'ultima pubblicazione del regolamento di mobilitazione	12	87	62
d) la pubblicazione e l'imbarco	65	62	53
Totale parziale	394	501	553
Trasporto marittimo (media forfettaria)	25	25	25
Durata complessiva fino al porto di sbarco	419	526	578

(1) È stato esaminato un campione di otto paesi che nel 1983 hanno ricevuto cereali e latte in polvere e di sei paesi che hanno ricevuto butteroil.

(a) dopo essere state imbarcate su una prima nave nel marzo 1982 e quindi trasferite su una seconda nave nell'agosto dello stesso anno, 974 tonnellate di farina di grano, mobilitate dall'organismo d'intervento belga e fornite CIF, sono infine arrivate al porto di Gibuti (lo Stato beneficiario) il 30 ottobre 1982. Il 10 novembre, il carico è stato dichiarato non idoneo all'alimentazione umana dal servizio d'igiene locale, mentre il 6 novembre 1982 due laboratori belgi lo avevano dichiarato idoneo, basandosi su campioni che erano stati loro inviati pochi giorni prima. Dopo varie peripezie, l'aiuto è stato sbarcato a Mombasa (Kenia) nel marzo 1983, dove è rimasto immagazzinato sino alla fine dell'anno, prima di essere infine inoltrato e venduto allo Zaire dal trasportatore. Da allora, l'organismo belga ha avviato delle azioni giudiziarie contro quest'ultimo, per ottenere un risarcimento;

(b) le autorità di Gibuti hanno anche contestato l'idoneità alla panificazione di 2 920 tonnellate di farina di grano, che l'organismo greco responsabile della mobilitazione aveva purtuttavia dichiarate conformi ai criteri della procedura di aggiudicazione;

(c) in seguito alla fornitura, al Mozambico, di 15 000 tonnellate di granturco mobilitate dall'organismo francese, una relazione redatta dopo una visita in loco da parte del delegato della Commissione nello Swaziland afferma in sostanza che: «Nel migliore dei casi i sacchi contengono granturco vecchio, pieno di rotture

(dal 15 al 36%) o frammisto a grano, ugualmente vecchio e di qualità mediocre, oppure, nel peggiore dei casi, a blocchi neri di muffa (dal 20 al 28%)».

### *Tempi di consegna dell'aiuto alimentare*

10.20. Come nella relazione speciale sull'aiuto alimentare (1) e nella relazione sull'esercizio 1982 (2), la Corte ha svolto, anche nel 1983, un'analisi dei tempi di consegna relativi ad una serie di forniture di aiuti alimentari (cfr. la tabella 10.4). Risulta da questo esame che, a prescindere dal prodotto o dalla destinazione, i tempi di consegna degli aiuti continuano ad essere eccessivamente lunghi.

### **Cooperazione con paesi in via di sviluppo non associati (capitolo 93)**

#### *Ritardi nell'esecuzione finanziaria*

10.21. Raggiungendo l'importo di 138,1 milioni di ECU nel 1983, il totale dei pagamenti connessi

(1) Adottata dalla Corte il 30. 10. 1980 (non pubblicata nella GU).

(2) GU n. C 357 del 31. 12. 1983, pag. 97.

all'esecuzione dei programmi di cooperazione con paesi in via di sviluppo non associati è praticamente raddoppiato rispetto all'esercizio precedente (74,6 milioni di ECU). Tuttavia, a causa di ritardi nell'attuazione di alcuni programmi di cooperazione finanziaria e tecnica, non è stato possibile utilizzare l'intera dotazione assegnata: 128,4 milioni di ECU di stanziamenti per impegni (su 246,6 milioni di ECU iscritti inizialmente), e 86,2 milioni di ECU di stanziamenti per pagamenti (su 142,6 milioni di ECU iscritti inizialmente) hanno dovuto essere riportati all'esercizio 1984, mentre 20,0 milioni di ECU di stanziamenti d'impegno e di pagamento sono stati stornati, nel corso dell'esercizio, al capitolo 95 del bilancio.

10.22. Sedici progetti, per un importo complessivo di 63,5 milioni di ECU in sovvenzioni, non hanno registrato alcun progresso o sono avanzati in misura molto scarsa sul piano finanziario da quando sono stati lanciati, tra il 1977 e il 1981. Si tratta in particolare di quattro progetti nel Pakistan (25,0 milioni di ECU), di due progetti nel Bangladesh (10,7 milioni di ECU) e di un progetto della Banca centramericana di integrazione economica (2,0 milioni di ECU).

#### *Assistenza tecnica*

10.23. La Comunità finanzia progetti in 25 paesi non associati, ma la Commissione è rappresentata solo in quattro di questi. Di conseguenza, all'identificazione, all'istruzione ed alla sorveglianza dei progetti — realizzati in gran parte con cofinanziamenti — provvedono molto spesso società di consulenza o esperti espressamente assunti allo scopo, ed è per questa ragione che nel corso dell'esercizio 1983 la Commissione ha stipulato 45 contratti comportanti impegni per 3,1 milioni di ECU. Ora, la mancanza di una supervisione omogenea sul lavoro svolto dai numerosi esperti esterni non sempre contribuisce ad una gestione comunitaria coerente.

10.24. Nel 1981 un contratto per 0,9 milioni di ECU è stato concluso con un consulente incaricato di assumere e di retribuire altri consulenti. Le spese di coordinamento e di segreteria rappresentano circa il 20 % dell'importo del contratto in questione. In almeno 8 casi su 24 il ruolo del consulente in causa si è limitato a trattative con società di consulenza che, in passato, avevano già lavorato direttamente per la Commissione. Nel dicembre 1983 è stato stipulato di nuovo un altro contratto, per un milione di ECU, a favore dello stesso consulente.

10.25. Nel corso di una missione svolta nell'ottobre 1983 nello Sri Lanka, la Corte non ha potuto disporre di una valutazione dello stato di avanzamento di un progetto rispetto agli obiettivi stabiliti, benché la Comunità finanziasse da quattro anni la presenza sul posto di due esperti, retribuiti ciascuno con 7 000 ECU mensili.

#### *Assegnazione di un aiuto sotto forma di prodotti consumabili*

10.26. Nel quadro di una convenzione stipulata fra l'India e la Comunità, 54,1 milioni di ECU, pari al 42 % del totale dei pagamenti imputati all'articolo 930, sono stati utilizzati, nel 1983, per l'acquisto di fertilizzanti destinati all'India. L'analisi di questa operazione dà adito alle seguenti osservazioni:

- (a) una partita per 1,7 milioni di ECU è stata indebitamente aggiudicata ad un offerente con sede sociale al di fuori della Comunità europea. Una situazione del genere è riconducibile solo ad un'assenza di controllo sulle aggiudicazioni da parte della Commissione;
- (b) la Comunità si è assunta l'intero onere del trasporto marittimo del fertilizzante fornito all'India, onere pari al 16 % del finanziamento. Per il trasporto in questione non è stata indetta alcuna gara. Inoltre, ad alcune forniture hanno provveduto navi battenti bandiera di uno dei seguenti paesi: Jugoslavia, Liberia, Panama, Taiwan e Corea. A questo proposito, la Corte aveva già sollevato il problema del trasporto dell'aiuto comunitario con navi battenti bandiera diversa da quella degli Stati membri o dello Stato beneficiario dell'aiuto nella sua relazione annuale sull'esercizio 1979 (1);
- (c) un importo di 0,7 milioni di ECU, che rappresentavano una parte delle spese di trasporto marittimo, è stato liquidato benché mancassero documenti giustificativi probanti;
- (d) inoltre, all'atto dello spoglio delle offerte relative alla fornitura dei fertilizzanti in questione, dieci delle quattordici offerte pervenute sono risultate assolutamente identiche e, per di più, le offerte più vantaggiose per la fornitura di partite parziali erano inferiori a questi importi rispettivamente solo dell'1,5 % e dello 0,4 %.

(1) GU n. C 342 del 31. 12. 1980, pag. 146.

Tabella 10.5 — Situazione degli impegni e dei pagamenti al 31 dicembre 1983

(Mio ECU)

Paese	Importo dei protocolli (1)		Impegni			Pagamenti		
	1° protocollo	2° protocollo	1° protocollo		2° protocollo	1° protocollo		2° protocollo
			1978 — 1982	1983	1983	1978 — 1982	1983	1983
Algeria	44,0	44,0	35,7	1,9	0,0	4,8	2,7	0,0
Marocco	74,0	109,0	74,0	0,0	37,4	42,8	24,9	23,4
Tunisia	54,0	61,0	53,3	0,5	0,0	18,2	14,9	0,0

(1) Escluse le risorse BEI.

## Cooperazione con i paesi del Magreb (capitolo 96)

### Ritmo di utilizzazione degli stanziamenti e stato di esecuzione dei protocolli

10.27. I primi protocolli sono stati tutti stipulati per un periodo di cinque anni. In realtà i tempi di ratifica da parte degli Stati membri e il periodo richiesto per istituire una procedura, del resto sempre provvisoria, per la gestione degli stanziamenti accordati ai paesi del bacino mediterraneo, hanno ritardato di due anni la data di entrata in vigore dei primi protocolli; questo ritardo si è riflesso quasi integralmente sulla data di entrata in vigore dei secondi protocolli, come mostra il calendario qui di seguito esposto:

- (a) Entrata in vigore dei primi protocolli
- (i) secondo i protocolli 1. 11. 76
  - (ii) effettiva 1. 11. 78
- (b) Scadenza ufficiale dei primi protocolli 31. 10. 81
- (c) Entrata in vigore dei secondi protocolli
- (i) teorica 1. 11. 81
  - (ii) effettiva per l'Algeria e il Marocco 1. 1. 83
  - (iii) effettiva per la Tunisia 1. 6. 83
- (d) Scadenza ufficiale dei secondi protocolli 31. 10. 86

10.28. Sia per gli impegni che per i pagamenti, le tabelle 10.5 e 10.6 mostrano che il ritmo di esecu-

zione dell'aiuto finanziario accordato a titolo dei primi protocolli differisce notevolmente da paese a paese: esso è rapido per il Marocco, medio per la Tunisia, lento per l'Algeria.

10.29. D'altro canto, si è proceduto ad un confronto tra il costo di funzionamento delle delegazioni della Commissione nei tre paesi del Magreb, per gli esercizi 1979-1983, e gli stanziamenti operativi effettivamente erogati a favore di questi paesi nello stesso periodo. Escludendo la retribuzione del delegato, tale costo è stato dell'1,7 % in Marocco e del 5,4 % in Tunisia, mentre ha raggiunto il 25,9 % per l'Algeria.

### Sopravalutazione delle previsioni di bilancio

10.30. Le previsioni di bilancio per l'esercizio 1978 e per gli esercizi successivi hanno largamente superato gli stanziamenti effettivamente utilizzati. Come mostra la *tabella 10.6*, per l'adeguamento degli stanziamenti iniziali al fabbisogno reale sono state necessarie numerose operazioni: riporti, storni e infine annullamenti. D'altro canto, giova osservare che:

- (a) ad esclusione degli stanziamenti di pagamento del Marocco, oltre la metà degli stanziamenti sono stati utilizzati dopo aver provveduto a riporti;
- (b) tranne il Marocco, per il quale sono stati nettamente positivi, gli storni sono stati eseguiti nell'insieme a detrimento delle linee di bilancio riservate ai paesi del Magreb;

Tabella 10.6 — Gestione degli stanziamenti 1978 — 1983 dei primi e dei secondi protocolli

(in % degli stanziamenti iniziali)

Operazioni di bilancio	Stanziamenti d'impegno			Stanziamenti di pagamento		
	Algeria	Marocco	Tunisia	Algeria	Marocco	Tunisia
Dotazioni nei bilanci iniziali (Totale 1978 - 1983)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Storni	- 23,7	+ 9,4	- 15,7	- 33,9	+ 14,0	- 10,2
Totale degli stanziamenti disponibili	76,3	109,4	84,3	66,1	114,0	89,8
Gestione degli stanziamenti disponibili:						
— utilizzati nell'esercizio	21,9	43,6	13,0	0,0	56,0	18,7
— utilizzati dopo il riporto	30,1	54,7	50,5	12,8	39,9	38,2
— da utilizzare prima del 31. 12. 1984, diversamente saranno annullati	0,4	6,2	8,0	5,1	0,6	8,7
— annullati	23,9	4,9	12,8	48,2	17,5	24,2

(c) in tutti i casi, nonostante riporti e storni, è stato in definitiva necessario annullare una parte considerevole degli stanziamenti di pagamento disponibili, e precisamente: il 48,2 % del loro ammontare per l'Algeria, il 24,2 % per la Tunisia e il 17,5 % per il Marocco.

10.31. Inoltre, la Corte constata di nuovo (1) che la Commissione continua a procedere a storni su stanziamenti dell'esercizio precedente. Questa pratica è stata seguita per tutti gli storni effettuati su stanziamenti di pagamento e per circa due terzi dell'ammontare degli storni effettuati su stanziamenti d'impegno.

### Scarso interesse degli aiuti per i paesi beneficiari

10.32. L'amministrazione marocchina è stata rapidamente in grado di presentare alcuni progetti importanti (1980: riassetto del Haouz centrale per 16 milioni di ECU; 1983: dighe e centrale idroelettrica di Aït-Chouarit per 35 milioni di ECU nell'ambito del 2° protocollo) in maggior misura di quella tunisina e ancor più di quella algerina. Ciò dipende forse dal fatto che l'aiuto comunitario rappresenta un contributo ineguale rispetto all'insieme degli aiuti di cui beneficiano questi paesi (nel 1981, il 5,3 % per il Marocco, il 7,6 % per la Tunisia, il 3 %

per l'Algeria). Soprattutto, però, l'interesse più limitato di questi tre paesi per gli aiuti finanziati dalla Comunità è dovuto alla frazione relativa che essi coprono nei rispettivi bilanci di investimento. Ad esempio, la dotazione di bilancio complessiva del 1° protocollo stipulato con l'Algeria, costituisce solo lo 0,11 % degli investimenti che questo paese prevede di realizzare per la durata del protocollo. D'altronde, le autorità dei tre paesi in questione non hanno nascosto ai rappresentanti della Corte che l'aspetto commerciale degli accordi di cooperazione è per loro d'importanza molto più vitale che i progetti connessi ai protocolli finanziari.

### Incompletezza del quadro giuridico

10.33. Il riserbo dei paesi del Magreb nei confronti degli aiuti comunitari si spiega anche con il fatto che, ben comprensibilmente, esitano, la posta in gioco essendo in sostanza poco consistente, a derogare al proprio ordinamento giuridico per adottare una serie di disposizioni che la Comunità vorrebbe imporre, quando gran parte delle disposizioni in causa (regolamento finanziario, regime fiscale e doganale, e capitolato generale d'onèri) non è neppure stata ancora adottata. La Corte aveva già sottolineato questa carenza nella sua relazione in ottemperanza alle conclusioni del Consiglio europeo del 18 giugno 1983 (2).

(1) GU n. C 344 del 31. 12. 1981, pag. 15.

(2) GU n. C 287 del 22. 10. 1983, pag. 16.



10.34. La mancata adozione di un capitolato generale d'oneri comune ha costretto le delegazioni della Commissione sul posto ad affrontare lunghe discussioni con le autorità dei paesi beneficiari per far loro accettare, nel quadro di ciascun progetto, le norme comunitarie applicabili ai Fondi europei di sviluppo. In diversi casi, le difficoltà incontrate prima di raggiungere un accordo sono state fonte di ritardi notevoli nella realizzazione dei progetti.

### *Altre osservazioni*

#### **Contenuto di alcuni contratti**

10.35. In occasione del controllo di alcuni progetti finanziati dalla Comunità nei paesi del Magreb, si è constatato che alcuni contratti contenevano clausole eccessivamente generose e indulgenti nei confronti delle società di consulenza. Ad esempio, il contratto stipulato con una società per mettere un esperto a disposizione del Centro marocchino di promozione delle esportazioni, prevedeva una retribuzione basata sulle dichiarazioni di salari e indennità presentate dalla società di consulenza titolare del contratto. In realtà, tale società ha dichiarato oltre il doppio degli importi effettivamente percepiti dall'esperto. Di fronte a questo abuso, e anche in seguito alle osservazioni formulate dalla delegazione della Commissione sul posto, alla società non è stato rinnovato il contratto, mentre un contratto di assistenza tecnica è stato concluso successivamente tra l'AEC e l'esperto in questione.

10.36. A causa della loro imprecisione alcuni contratti danno adito a controversie o abusi nel corso dell'esecuzione. Il contratto stipulato con un'impresa comunitaria per il montaggio di un generatore solare termodinamico in Tunisia è oggetto di una vertenza tra l'amministrazione e l'impresa. Questa controversia è in parte dovuta a lacune del contratto, in cui non erano stati stabiliti la formula di revisione dei prezzi e lo scadenzario

delle prestazioni, per i quali si prevedeva una definizione successiva da parte dei contraenti.

#### **Osservanza degli obblighi assunti dai beneficiari**

10.37. Presso il Centro di formazione dei marinai-pescatori di El Kala in Algeria, il cui materiale didattico è stato finanziato dalla Comunità, alcune attrezzature (ad esempio, motori, trapani o incudini) non provenivano né dall'Algeria né dalla Comunità, ma da diversi altri paesi terzi. Ora, a norma dell'articolo 2 delle «clausole generali» relative alle gare: «le forniture proposte debbono obbligatoriamente essere originarie della Comunità economica europea o degli Stati ACP». Non avendo assistito alle operazioni di ricevimento del materiale, la delegazione si è privata del mezzo normalmente usato per constatare il mancato rispetto degli obblighi assunti dall'appaltatore europeo. Essa, inoltre, avrebbe potuto e dovuto constatarlo in occasione di una qualsiasi visita successiva al progetto.

10.38. Anche forniture (in particolare fotocopiatrici, casse di utensili, motori idraulici e trapani) che rappresentavano il 2-3 % degli appalti relativi alle attrezzature degli Istituti marocchini di tecnologia applicata, finanziate dalla Comunità, non erano di origine marocchina o comunitaria.

10.39. Lo svolgimento dell'azione di formazione di periti tecnici rurali, finanziata in Algeria dalla Comunità per un importo di 1,8 milioni di ECU, non è seguito con molta attenzione dalla delegazione sul posto della Commissione. A più riprese, la Commissione ha dovuto sollecitare informazioni sull'azione in causa. I dati comunicati dalla delegazione sul numero di allievi che seguono i corsi di formazione non coincidono con quelli di cui dispone l'istituto scolastico interessato. Inoltre, la realizzazione del progetto ha incontrato molte difficoltà che sarebbe stato facile evitare se, in una fase precedente, i servizi della Commissione avessero scelto con maggior rigore alcuni assistenti tecnici, o ne avessero verificato con maggior cura le qualifiche.

## CAPITOLO 11

**Spese per il personale**

11.0. INDICE	Paragrafi
Introduzione	11.1 — 11.2
Riepilogo delle informazioni finanziarie	11.3 — 11.6
Utilizzazione degli stanziamenti	11.3 — 11.4
Organico	11.5 — 11.6
Parlamento	11.7 — 11.13
Osservazioni sugli stanziamenti per le spese di viaggio e di soggiorno	11.8 — 11.10
Osservazioni sugli stanziamenti per gli interpreti indipendenti	11.11 — 11.13
Commissione	11.14 — 11.25
Osservazioni sulla gestione degli impieghi e dell'organico	11.15 — 11.16
Osservazioni relative all'accertamento dei diritti personali	11.17 — 11.20
Controllo amministrativo delle assenze e dei congedi	11.21 — 11.25
Corte di giustizia	11.26 — 11.33
Osservazioni su talune procedure di assunzione	11.27 — 11.29
Osservazioni sul sistema di retribuzione	11.30 — 11.33
Corte dei conti	11.34 — 11.37
Osservazioni sull'esecuzione del bilancio	11.35 — 11.36
Lavori di dattilografia da affidare all'esterno	11.37

**Introduzione**

11.1. Gli stanziamenti destinati a coprire le spese per il personale figurano al titolo I di ciascuna sezione del bilancio generale delle Comunità e per la Commissione, (sezione III), al titolo I della parte A ed al titolo 7 della parte B (ricerche e investimenti). Queste spese sono erogate in base alle disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e dei relativi allegati, nonché del regime applicabile agli altri agenti.

11.2. Per l'esercizio 1983, la Corte dei conti ha esaminato le spese per il personale del Parlamento, della Commissione, della Corte di giustizia e della Corte dei conti sotto alcuni aspetti particolari.

**Riepilogo delle informazioni finanziarie***Utilizzazione degli stanziamenti*

11.3. La *tabella 11.1* illustra la ripartizione, per capitolo di bilancio e per istituzione, degli stanziamenti e delle spese per il personale relativi ai titoli I del bilancio. Il totale dei pagamenti imputati a carico di questi titoli ammonta a 751,3 milioni di ECU.

11.4. A questi pagamenti occorre aggiungere le spese per il personale a carico degli stanziamenti per

Tabella 11.1 — Stanziamenti per il personale e loro utilizzazione, per capitolo di bilancio e per istituzione

(Mio ECU)

Capitolo di bilancio ed istituzione	Bilancio 1983					Riporti dal 1982		
	Stanziamen- ti definitivi	Impegni	Pagamenti eseguiti	Riporti al 1984	Annulla- menti	Stanzia- menti riportati dal 1982	Pagamenti eseguiti	Annulla- menti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>A. Per capitolo di bilancio</b>								
10 Membri delle istituzioni <sup>(1)</sup>	46,6	44,8	37,8	7,0	1,8	4,6	3,9	0,7
11 Personale	676,9	666,2	662,6	3,6	10,7	3,5	2,9	0,6
12 Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti	20,9	19,2	17,6	1,6	1,7	1,5	1,2	0,3
13 Spese per missioni e trasferte	22,2	21,9	14,3	7,6	0,3	4,2	4,1	0,1
14 Infrastrutture di carattere medico-sociale	2,3	2,1	1,5	0,6	0,2	0,8	0,6	0,2
15 Organizzazione di tirocini e perfezionamento professionale del personale <sup>(2)</sup>	3,7	3,6	3,1	0,5	0,1	0,6	0,4	0,2
16 Spese per il servizio sociale	1,8	1,6	1,2	0,4	0,2	0,1	0,1	—
<b>Totale</b>	<b>774,4</b>	<b>759,4</b>	<b>738,1</b>	<b>21,3</b>	<b>15,0</b>	<b>15,3</b>	<b>13,2</b>	<b>2,1</b>
<b>B. Per istituzione</b>								
Parlamento	153,0	146,7	132,9	13,8	6,3	8,0	6,9	1,1
Consiglio	66,3	63,7	63,3	0,4	2,6	0,3	0,3	—
Commissione <sup>(3)</sup>	504,0	500,2	493,4	6,8	3,8	6,5	5,5	1,0
Corte di giustizia	21,7	20,9	20,8	0,1	0,8	0,1	0,1	—
Corte dei conti	14,3	13,1	13,0	0,1	1,2	0,3	0,3	—
Comitato economico e sociale	15,1	14,8	14,7	0,1	0,3	0,1	0,1	—
<b>Totale</b>	<b>774,4</b>	<b>759,4</b>	<b>738,1</b>	<b>21,3</b>	<b>15,0</b>	<b>15,3</b>	<b>13,2</b>	<b>2,1</b>

<sup>(1)</sup> Parlamento, Commissione, Corte di giustizia, Corte dei conti, Comitato economico e sociale.<sup>(2)</sup> L'importo che figura nella GU n. L 19 del 24. 1. 1983, versione F, pag. 236, per la Commissione è errato.<sup>(3)</sup> Ivi compreso l'Ufficio delle pubblicazioni.

le ricerche e gli investimenti (parte B, capitolo 73 della sezione III, Commissione) pari a 117,5 milioni di ECU. Pertanto, le spese per il personale per l'esercizio 1983 ammontano complessivamente a 868,8 milioni di ECU.

### Organico

11.5. La *tabella 11.2* illustra la ripartizione, per istituzione, tra gli impieghi autorizzati nel bilancio

generale e gli effettivi in servizio a fine esercizio (funzionari e agenti temporanei). Anche quest'anno le differenze esistenti in ciascuna istituzione tra questi due indicatori tendono ad attenuarsi.

11.6. Agli agenti che occupano un impiego previsto in bilancio occorre aggiungere, al 31 dicembre 1983, gli agenti ausiliari, gli agenti locali ed i consiglieri speciali, la cui ripartizione tra le diverse istituzioni è illustrata alla *tabella 11.3*.

Tabella 11.2 — Funzionari e agenti temporanei

Istituzione	1982			1983		
	Organico autorizzato	Organico al 31. 12. 1982	Differenza colonne (2) - (3)	Organico autorizzato	Organico al 31. 12. 1983	Differenza colonne (5) - (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Parlamento	2 931	2 697	234	2 941	2 790	151
Consiglio	1 755	1 640	115	1 798	1 702	96
Commissione:						
a) amministrazione, senza l'Ufficio delle pubblicazioni	9 565	8 906	659	9 840	9 357	483
b) Ufficio delle pubblicazioni	288	237	51	292	254	38
c) ricerca e investimenti:						
— azioni dirette	2 260	2 224	36	2 279	2 188	91
— azioni indirette	487	448	39	500	454	46
Corte di giustizia	474	424	50	478	441	37
Corte dei conti	294	240	54	303	275	28
Comitato economico e sociale	378	377	1	391	391	—
<b>Totale</b>	<b>18 432<sup>(1)</sup></b>	<b>17 193</b>	<b>1 239</b>	<b>18 822<sup>(1)</sup></b>	<b>17 852</b>	<b>970</b>

(1) Questa cifra non comprende né i 40 agenti del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, né i 35 agenti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.

Tabella 11.3 — Agenti ausiliari, agenti locali e consiglieri speciali

Istituzione	31. 12. 1982				31. 12. 1983			
	Agenti ausiliari	Agenti locali <sup>(1)</sup>	Consiglieri speciali	Totale	Agenti ausiliari	Agenti locali <sup>(1)</sup>	Consiglieri speciali	Totale
Parlamento	57	—	—	57	72 <sup>(2)</sup>	—	—	72
Consiglio	3	22	—	25	18 <sup>(3)</sup>	—	—	18
Commissione:								
— funzionamento	125	489	41	655	138	492	47	677
— ricerca e investimenti	44	—	—	44	55	—	—	55
Corte di giustizia	8	8	—	16	19	11	—	30
Corte dei conti	8	5	—	13	8	6	—	14
Comitato economico e sociale	16	12	—	28	20 <sup>(4)</sup>	6	—	26
<b>Totale</b>	<b>261</b>	<b>536</b>	<b>41</b>	<b>838</b>	<b>330</b>	<b>515</b>	<b>47</b>	<b>892</b>

(1) Questa cifra non comprende gli agenti locali retribuiti con stanziamenti fuori bilancio (ristoranti, asili nido, ecc.).

(2) 72 agenti al 31 dicembre 1983, ma 264 agenti nel corso dell'esercizio.

(3) 18 agenti al 31 dicembre 1983, ma 38 agenti nel corso dell'esercizio.

(4) 20 agenti al 31 dicembre 1983, ma 58 agenti nel corso dell'esercizio.

## Parlamento

11.7. Per il Parlamento, l'esame dell'esecuzione del bilancio per quanto riguarda le spese del titolo I ha consentito di riscontrare due casi di irregolarità relativi alle spese di viaggio e di soggiorno dei membri dell'istituzione ed alle spese per gli interpreti indipendenti.

### *Osservazioni sugli stanziamenti per le spese di viaggio e di soggiorno*

11.8. Gli stanziamenti disponibili alla voce 1004 «Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni, convocazioni e spese accessorie» dei membri del Parlamento sono ammontati a 18,8 milioni di ECU, di cui 14,7 milioni di ECU rappresentavano la dotazione dell'esercizio e 4,1 milioni di ECU corrispondevano a stanziamenti riportati dal 1982 al 1983. Gli stanziamenti riportati sono stati utilizzati completamente, mentre della dotazione dell'esercizio sono stati utilizzati per pagamenti solo 7,6 milioni di ECU. Un importo di 7,0 milioni di ECU è stato riportato all'esercizio 1984.

11.9. Secondo la presentazione della sezione I del bilancio generale, la voce 1004 deve considerarsi una delle voci in cui è ripartito l'articolo 100 «Stipendi, indennità e assegni fissi legati agli stipendi» dei membri dell'istituzione. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento finanziario, gli stanziamenti che vi sono iscritti non possono formare oggetto di un riporto. Il Parlamento stesso ha confermato questa norma all'articolo 47 delle modalità di esecuzione adottate nel 1983 <sup>(1)</sup>.

11.10. Pertanto, il riporto di diritto in questione è irregolare, anche se la natura delle spese in causa è analoga a quella della voce 1301 «Personale» (spese per missioni), i cui stanziamenti possono formare oggetto di riporto. L'entità del riporto dimostra che, ai fini di un rispetto rigoroso del principio dell'annualità <sup>(2)</sup>, occorre procedere ad una razionalizzazione.

### *Osservazioni sugli stanziamenti per gli interpreti indipendenti*

11.11. Gli stanziamenti iniziali della voce 1170 «Interpreti indipendenti e operatori di conferenza»,

pari a 4,1 milioni di ECU, sono stati aumentati nel corso dell'esercizio mediante uno storno di 1,5 milioni di ECU. È stato necessario procedere a questa operazione per far fronte a spese derivanti da obblighi verso terzi contratti nel 1982 e non contabilizzati nel corso di questo esercizio.

11.12. A parere della Corte, queste spese contrastano con il disposto dell'articolo 5 del regolamento finanziario, che sancisce il principio dell'annualità, e con le disposizioni dell'articolo 32, che prevedono che ogni provvedimento di natura tale da comportare una spesa a carico del bilancio debba essere preventivamente oggetto di una proposta di impegno.

11.13. Peraltro, questa prassi tende a creare una situazione difficile per il controllore finanziario. Nel 1982, l'omissione di proposte d'impegno, e la conseguente mancanza di informazioni sull'esistenza degli obblighi, hanno reso impossibile l'esercizio del controllo da parte del controllore finanziario. Nel 1983, quest'ultimo si è trovato in presenza di spese divenute obbligatorie dopo l'esecuzione delle prestazioni, e di stanziamenti divenuti sufficienti in seguito a storno, ed ha concesso il visto. La Corte ritiene che, per i motivi sopraindicati, egli avrebbe dovuto rifiutarlo in modo da evidenziare il problema di gestione soggiacente, anche a rischio di provocare una decisione di non tener conto del rifiuto di visto da parte dell'istituzione.

## Commissione

11.14. Per il personale della Commissione retribuito sugli stanziamenti di funzionamento, il bilancio del 1983 prevede 9 840 impieghi <sup>(3)</sup>. Le spese corrispondenti sono ammontate a circa 480 milioni di ECU. Il controllo della Corte è stato espletato su quella parte della gestione del personale che riguarda la gestione degli impieghi e dell'organico, l'accertamento dei diritti finanziari ed il controllo delle assenze e dei congedi.

### *Osservazioni sulla gestione degli impieghi e dell'organico*

#### **Ripartizione degli impieghi autorizzati a titolo dell'esercizio**

11.15. Presso la Commissione non è direttamente disponibile un'analisi funzionale del numero glo-

<sup>(1)</sup> Documento PE 83-848/BUR/All.

<sup>(2)</sup> Cfr. la relazione speciale sulla cassa dei delegati del Parlamento europeo, GU n. C 202 del 5. 8. 1982.

<sup>(3)</sup> Non compresi quelli dell'Ufficio delle pubblicazioni e delle attività di ricerca.

bale degli impieghi e della loro ripartizione tra i vari servizi. Si può solo fare riferimento ad una documentazione frammentaria, in particolare ai documenti presentati a sostegno dei progetti di bilancio successivi e ad un organigramma descrittivo succinto. Ai fini di un quadro generale realistico, sarebbe auspicabile, sia per la Commissione sia per l'autorità di bilancio, disporre di un metodo più completo per valutare la mole di lavoro, e di criteri più operativi per stabilire gli impieghi necessari.

#### **Mancanza di informazioni sulla mobilità dell'organico**

11.16. Poiché la natura ed il volume dei compiti della Commissione subiscono un'evoluzione nel tempo, la mobilità del personale è necessaria ed auspicabile. Un gruppo di lavoro per la razionalizzazione e la ristrutturazione dei servizi aveva espresso una serie di raccomandazioni (cfr. la «relazione Ortoli»), allo scopo di utilizzare in modo ottimale le competenze degli agenti. Una certa mobilità del personale esiste alla Commissione; tuttavia, nessuno strumento consente di valutarne in modo permanente l'intensità o gli effetti.

#### *Osservazioni relative all'accertamento dei diritti personali*

#### **Manchevolezze riscontrate nella tenuta dei fascicoli personali**

11.17. L'esame svolto per l'esercizio finanziario 1983 si è proposto di valutare il sistema di gestione dei fascicoli personali. La verifica si è basata su un campione di 100 fascicoli scelti in modo casuale ma rispettando la proporzione per grado. Dai controlli espletati risulta che, dall'epoca delle precedenti osservazioni della Corte<sup>(1)</sup>, la tenuta dei fascicoli personali non è migliorata, salvo per quanto riguarda i fascicoli costituiti dopo il 1° gennaio 1981. Le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 2, dello statuto (registrazione, numerazione e classificazione senza discontinuità) non sono rispettate; numerosi documenti sono inutili, mentre ne mancano altri da cui dipende la concessione di certi diritti finanziari (certificato di nazionalità, atto di matrimonio o di divorzio, atto di nascita, estratto del casellario giudiziale, diplomi, etc). Spesso delle semplici fotocopie di cui non è stata autenticata la conformità all'originale, sono considerate docu-

menti giustificativi. Infine, nella classificazione dei documenti giustificativi sono stati constatati ritardi considerevoli pari a diversi mesi di lavoro.

11.18. I fascicoli personali possono essere consultati da un gran numero di persone che, a questo scopo, devono soltanto rivolgersi ad un funzionario di collegamento incaricato da ciascuna direzione generale. Per proteggere il carattere riservato di talune informazioni, sarebbe preferibile che il modulo utilizzato ai fini della consultazione richiedesse di indicare esplicitamente il motivo della richiesta, nonché il nome e la qualifica del destinatario finale del fascicolo. Inoltre, la possibilità di spostare i fascicoli personali in diversi locali dell'istituzione risulta incompatibile con il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 26 dello statuto.

#### **Principali indennità**

11.19. La Corte ha sottoposto a controllo la fase in cui sono accertati i diritti relativi alle indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di dislocazione<sup>(2)</sup> e alle spese di trasloco.

11.20. La Corte ha constatato che, in linea di massima, le diverse indennità sono concesse in conformità delle disposizioni dello statuto e del regolamento finanziario. Tuttavia, un numero considerevole di vecchi funzionari gode di diritti che sono stati loro riconosciuti in base a documenti giustificativi manifestamente insufficienti o senza che fosse stato presentato a suo tempo alcun documento giustificativo. Considerata la posta finanziaria in gioco, queste situazioni dovrebbero essere risanate.

#### *Controllo amministrativo delle assenze e dei congedi*

#### **Controllo delle assenze per malattia**

11.21. Il controllo amministrativo delle assenze per malattia è svolto da un servizio specializzato della Commissione. La Corte ha esaminato solo questo settore, senza verificare la realtà dei singoli casi di assenza giustificata da certificato medico. La

<sup>(1)</sup> Relazione annuale sull'esercizio finanziario 1980, paragrafo 10.11, GU n. C 344 del 31. 12. 1981.

<sup>(2)</sup> Questo aspetto particolare fa seguito alla relazione speciale sulle indennità di dislocazione e di espatrio del 4. 2. 1982.

media delle assenze per malattia è di circa 12 giorni l'anno per funzionario, per 11 dei quali è stato presentato un certificato medico. L'onere finanziario che ne deriva ammonta a circa 10 milioni di ECU.

11.22. Le assenze non giustificate da certificato medico, quelle per malattia di lunga durata e quelle per malattia sopravvenuta nel corso del congedo ordinario, sono registrate su schede compilate manualmente. La tenuta di questi schedari non forma oggetto di alcun controllo a posteriori, neppure per sondaggio. Esiste quindi un rischio di errore o di omissione che sarebbe opportuno ridurre, ad esempio informatizzando il sistema.

11.23. Talune indennità forfettarie (autisti, operatori telex, etc.) devono essere sospese in caso di assenza per malattia superiore a 30 giorni consecutivi. Non esiste alcun collegamento sistematico tra l'ufficio delle entrate in servizio, che stabilisce i diritti alle indennità, ed il servizio responsabile delle assenze. Di conseguenza esiste il rischio che alcune indennità siano concesse indebitamente.

#### **Controllo dei congedi**

11.24. Presso la Commissione, la registrazione ed il controllo dei congedi formano oggetto di una gestione informatizzata. Un servizio dei congedi, distinto dal servizio delle assenze sopracitato, provvede a controllare tutte le assenze diverse da quelle per malattia. Date le connessioni strette e numerose che esistono tra congedi ed assenze, questa separazione fra i due servizi costituisce di per sé un punto debole nella gestione. I congedi straordinari per formazione professionale sono gestiti, a differenza degli altri, in base ad un sistema manuale indipendente; di conseguenza essi non vengono posti in relazione con i congedi ordinari ed è arduo verificare la corretta applicazione delle disposizioni dello statuto in materia.

11.25. Inoltre giova osservare che il diritto al congedo è calcolato per tutto l'anno anche se l'agente beneficiario è titolare di un contratto che scade nel corso dell'anno. Questa prassi contrasta con il disposto dell'articolo I dell'allegato V dello statuto, che prevede il frazionamento dei congedi in funzione dei periodi di servizio.

#### **Corte di giustizia**

11.26. Nel 1983, le retribuzioni corrisposte dalla Corte di giustizia riguardavano circa 430 funzionari

ed agenti temporanei. Le spese corrispondenti sono ammontate a circa 21 milioni di ECU. La Corte ha espletato il proprio controllo sul sistema di retribuzione in generale e su alcuni aspetti particolari, quali l'inquadramento dei traduttori e le modalità adottate nei casi di cambiamento di istituzione.

#### ***Osservazioni su talune procedure di assunzione***

##### **Inquadramento dei traduttori**

11.27. A norma dell'articolo 31 dello statuto, all'atto dell'assunzione i funzionari del quadro linguistico devono essere inquadrati al grado iniziale del loro quadro. Sono consentite deroghe entro limiti tassativi. Alla Corte di giustizia, i traduttori sono inquadrati direttamente al grado 6 del quadro LA; la ragione di questa prassi risiederebbe nel fatto che l'istituzione in causa deve tener conto della duplice qualifica nel settore giuridico e nel settore linguistico che essa richiede ai traduttori. Poiché lo statuto non prevede una deroga generale all'inquadramento nel grado iniziale, neppure per tener conto di qualifiche speciali, il ricorso generalizzato a questa prassi deve considerarsi irregolare.

##### **Cambiamento di istituzione**

11.28. Il passaggio di personale da un'istituzione all'altra è disciplinato, salvo in caso di dimissioni, dall'articolo 29 dello statuto e dall'allegato III dello stesso. Che si tratti di trasferimento o di nomina in esito ad un concorso, questo passaggio comporta sempre l'assegnazione ad un impiego della nuova istituzione e la fine dell'appartenenza all'istituzione di origine.

11.29. Si sono riscontrati due casi in cui funzionari di altre istituzioni sono stati assunti dalla Corte di giustizia come funzionari in prova. Nell'istituzione di origine uno di essi era stato collocato in aspettativa per motivi personali per una durata pari al periodo di prova, l'altro è rimasto in servizio ma ha regolarizzato la propria situazione presentando le dimissioni con effetto retroattivo. Per tutto il periodo della prova, i funzionari si sono trovati quindi collocati, uno de jure, l'altro de facto, in due posizioni statutarie incompatibili tra di loro a norma degli articoli 4, 34 e 35 dello statuto.

## Osservazioni sul sistema di retribuzione

### Procedura di esecuzione del bilancio

11.30. Dall'esame del sistema di retribuzione risulta che le diverse fasi di esecuzione del bilancio sono seguite ed organizzate in modo soddisfacente. Tuttavia, in tre casi si sono riscontrate le seguenti debolezze:

- (a) Presso la Corte di giustizia non esiste un controllore finanziario (<sup>1</sup>). Le responsabilità di questa funzione sono assunte di fatto dal servizio contabile (divisione finanziaria) che, tra l'altro, dipende gerarchicamente dal direttore dell'amministrazione; questi, a sua volta, è l'ordinatore delle spese per il personale. Questa situazione contrasta formalmente con il regolamento finanziario, che prevede l'esistenza e l'incompatibilità delle funzioni di ordinatore, di controllore finanziario e di contabile.
- (b) In nessuna fase dello svolgimento delle operazioni relative al calcolo ed al versamento degli stipendi, è previsto il riflusso delle informazioni verso i servizi che vi hanno dato origine. Pertanto, questi ultimi non sono in grado di verificare la corretta esecuzione delle proprie istruzioni.
- (c) Infine, non è razionale che la gestione degli assegni familiari sia affidata a due servizi diversi e non collegati fra loro.

### Tenuta dei fascicoli personali

11.31. I fascicoli personali sono tenuti in conformità delle disposizioni dell'articolo 26 dello statuto, relative alla registrazione, numerazione e classificazione senza discontinuità dei documenti che vi sono inseriti. Per contro, le informazioni che vi figurano sono in genere insufficienti. In un numero considerevole di fascicoli mancano i documenti relativi ai requisiti di cui all'articolo 28 dello statuto (titoli e diplomi, certificato di nazionalità, situazione militare, etc.).

(<sup>1</sup>) Cfr. il paragrafo 9.3 della relazione annuale sull'esercizio finanziario 1978, GU n. C 326 del 31. 12. 1979.  
Cfr. il paragrafo 1.26, lettera p), della relazione annuale sull'esercizio finanziario 1980, GU n. C 344 del 31. 12. 1981.  
Cfr. il paragrafo 12.54 della relazione annuale sull'esercizio finanziario 1982, GU n. C 357 del 31. 12. 1983.

## Indennità di prima sistemazione

11.32. In conformità delle disposizioni dell'articolo 5 dell'allegato VII dello statuto, l'indennità di prima sistemazione versata ad un funzionario all'atto dell'assunzione, deve essere calcolata in base allo stipendio del funzionario alla data della nomina in ruolo. In sei casi, in cui si è verificata una coincidenza tra la data della nomina in ruolo al grado di assunzione LA 6 e la data della nomina al grado di assunzione LA 6 e la data della nomina al grado superiore LA 5, l'indennità di prima sistemazione. Poiché questa indennità è destinata a coprire le spese sostenute in occasione dell'entrata in servizio, e deve quindi essere calcolata in base al grado assegnato dalla nomina in ruolo, in effetti essa avrebbe dovuto essere liquidata in base allo stipendio del grado LA 6.

11.33. In questi casi, un'indennità di prima sistemazione, pari a due mesi di stipendio, è stata concessa senza accertare né se avesse avuto luogo la sistemazione della famiglia nella sede di servizio, né se fossero state percepite altre indennità della stessa natura, come esigono le disposizioni dello statuto.

## Corte dei conti

11.34. L'esame di taluni aspetti delle spese per il personale alla Corte dei conti ha consentito di rilevare alcune insufficienze nel settore dell'esecuzione del bilancio e nella gestione dei lavori di dattilografia affidati all'esterno.

## Osservazioni sull'esecuzione del bilancio

11.35. L'esecuzione del bilancio per quanto riguarda le spese del titolo I è caratterizzata nel complesso da un volume considerevole di annullamenti. Tali annullamenti, che sono ammontati in totale a 1,2 milioni di ECU, ovvero all'8,4% degli stanziamenti definitivi del titolo I, sono ripartiti su diverse linee di bilancio ma riguardano principalmente gli stipendi e altre componenti della retribuzione, assegni familiari e indennità. Per quanto riguarda il personale, gli annullamenti sono dovuti soprattutto a ritardi imprevisti nelle assunzioni.

11.36. Il fatto che il 41% degli stanziamenti riportati dall'esercizio 1982 all'esercizio 1983, pari a 269 134 ECU, abbia dovuto essere annullato, dimostra che le previsioni degli impegni non sempre hanno corrisposto a chiare necessità.



***Lavori di dattilografia da affidare all'esterno***

11.37. Gli stanziamenti definitivi della voce 1172 sono stati utilizzati fino a concorrenza di 51 681 ECU. La maggior parte dei pagamenti riguarda prestazioni di dattilografia fornite da agenzie che offrono tali servizi. Il loro esame dà adito a due osservazioni:

- (a) una di queste agenzie usufruisce della maggior parte dei versamenti anche se le sue tariffe sono più elevate di quelle delle altre due.
- (b) Non esiste alcuna regola precisa per autorizzare le prestazioni e controllare le ore di lavoro effettivamente svolte.

## CAPITOLO 12

**Spese di funzionamento**

12.0. INDICE	Paragrafi
Introduzione	12.1 — 12.5
Riepilogo delle informazioni finanziarie	12.6
Spese di riscaldamento	12.7 — 12.11
Osservazioni generali	12.7
Regolazione della temperatura negli uffici	12.8 — 12.11
Commissione	12.12 — 12.24
Studi e inchieste dell'Istituto statistico (ISCE)	12.12 — 12.18
Visite di informazione	12.19 — 12.21
Acquisto di apparecchiature per l'elaborazione di dati	12.22 — 12.24

**Introduzione**

12.1. Gli stanziamenti destinati a coprire le spese di funzionamento figurano ai titoli 2 di ciascuna sezione del bilancio generale e per la Commissione (sezione III) al titolo 2 della parte A.

12.2. Il titolo 2 del bilancio raggruppa le spese necessarie al normale funzionamento delle istituzioni delle Comunità, tranne quelle per il personale, che sono imputate al titolo 1 (cfr. in proposito il capitolo 11). Il titolo 2 comprende anche le spese per riunioni e per studi, per pubblicazioni e per l'informazione nonché alcune sovvenzioni, ivi comprese quelle concesse agli organismi esterni (per queste ultime cfr. il capitolo 13).

12.3. Inoltre, talune spese di funzionamento figurano anche al titolo 3 del bilancio del Parlamento europeo (spese per le istituzioni e commissioni interparlamentari previste nel quadro di convenzioni e associazioni, partecipazione alle spese di segreteria dei gruppi politici, attività politiche supplementari, contatti con parlamentari di paesi terzi). Talune spese di funzionamento della Corte di giustizia figurano ugualmente al titolo 3.

12.4. Nel presente capitolo, le spese di funzionamento del Comitato economico e sociale, riprese al titolo 3 del bilancio del Consiglio, sono trattate separatamente da quelle del Consiglio, analogamente alle altre istituzioni.

12.5. Nel settore delle spese di funzionamento, la Corte ha proceduto ad un esame comparativo, esteso a tutte le istituzioni, dell'utilizzazione degli stanziamenti dell'articolo 202 (Acqua, gas, elettricità e riscaldamento), ed in particolare delle spese di riscaldamento. Inoltre, sono state esaminate le spese per studi e inchieste dell'Istituto statistico, alcune spese per l'informazione e le procedure seguite dalla Commissione nell'acquisto di apparecchiature per l'elaborazione di dati.

**Riepilogo delle informazioni finanziarie**

12.6. La *tabella 12.1* dà un quadro riassuntivo degli stanziamenti disponibili per spese di funzionamento nel corso dell'esercizio finanziario 1983 e della loro utilizzazione per capitolo di bilancio e per istituzione.

Tabella 12.1 — Spese di funzionamento: stanziamenti e loro utilizzazione per capitolo di bilancio e per istituzione

(Mio ECU)

Capitolo di bilancio e istituzione	Bilancio 1983					Riporti dal 1982		
	Stanzia- menti definitivi	Impegni	Pagamenti eseguiti	Riporti al 1984	Annulla- menti	Stanzia- menti riportati dal 1982	Pagamenti eseguiti	Annulla- menti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	$\frac{(6)}{(2)-(4)-(5)}$	(7)	(8)	$\frac{(9)}{(7)-(8)}$
<b>A. Per capitolo di bilancio</b>								
20 Investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese accessorie	118,2	113,0	95,1	17,9	5,2	19,1	15,5	3,6
21 Spese relative all'informatica	28,0	28,0	20,3	7,7	0,0	4,9	4,8	0,1
22 Beni mobili e spese accessorie	24,1	22,0	13,6	9,1	1,4	5,9	5,2	0,7
23 Spese di funzionamento amministrativo corrente	42,6	39,6	29,1	10,6	2,9	7,9	6,7	1,2
24 Spese per ricevimenti e di rappresentanza	1,4	1,2	1,0	0,3	0,1	0,3	0,2	0,1
25 Spese per riunioni e convocazioni	25,8	23,3	20,3	3,0	2,5	2,2	1,1	1,1
26 Spese per studi, inchieste e consulenze	13,3	13,0	5,3	7,6	0,4	6,9 <sup>(2)</sup>	6,5	0,4
27 Spese per pubblicazioni e per l'informazione	61,8	55,3	34,6	20,7	6,5	19,4	13,8	5,6
28 Sovvenzioni per il pareggio del bilancio (1)	45,4	44,2	43,2	1,0	1,2	0,7	0,6	0,1
29 Sovvenzioni e partecipazioni	6,2	5,5	4,6	0,9	0,7	0,7	0,6	0,1
37 Spese particolari di talune istituzioni e di taluni organi	14,7	14,4	13,9	0,5	0,3	17,9	17,7	0,2
<b>Totale</b>	<b>381,5</b>	<b>359,5</b>	<b>281,0</b>	<b>79,3</b>	<b>21,2</b>	<b>85,9</b>	<b>72,7</b>	<b>13,2</b>
<b>B. Per istituzione</b>								
Parlamento	71,1	64,8	49,4	15,8	5,9	28,9	25,6	3,3
Consiglio	40,2	35,5	24,3	11,6	4,3	7,4	6,3	1,1
Commissione (1)	251,7	243,0	193,5	49,5	8,7	46,8 <sup>(2)</sup>	38,4	8,4
Corte di giustizia	7,1	6,6	5,0	1,6	0,5	1,4	1,3	0,1
Corte dei conti	2,8	2,2	1,8	0,4	0,6	0,7	0,5	0,2
Comitato economico e sociale	8,6	7,4	7,0	0,4	1,2	0,7	0,6	0,1
<b>Totale</b>	<b>381,5</b>	<b>359,5</b>	<b>281,0</b>	<b>79,3</b>	<b>21,2</b>	<b>85,9</b>	<b>72,7</b>	<b>13,2</b>

(1) Ivi comprese le spese di funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni.

(2) Questo importo tiene conto della modifica apportata alla nomenclatura di bilancio nel 1983.

## Spese di riscaldamento

### Osservazioni generali

12.7. Per l'esercizio 1983, gli stanziamenti disponibili all'articolo 202 (Acqua, gas, elettricità e riscaldamento) del bilancio delle diverse istituzioni ammontavano a circa 10,5 milioni di ECU. Le spese di riscaldamento rappresentano circa la metà degli stanziamenti previsti.

### Regolazione della temperatura negli uffici

12.8. Nel corso degli ultimi anni il costo del combustibile ha registrato un aumento molto più forte di quello del livello generale dei prezzi. Gli impianti di riscaldamento installati più di dieci anni fa non erano stati progettati in funzione di variazioni così forti dei prezzi dell'energia. Di conseguenza, ogni istituzione dovrebbe riesaminare il proprio sistema di riscaldamento e, laddove possibile, migliorarlo tenendo conto dei risultati delle analisi costi/benefici da svolgere eventualmente a questo scopo.

12.9. La Corte ha controllato le spese di riscaldamento di alcuni edifici utilizzati dalle istituzioni ed ha constatato che esiste ancora in alcuni casi la possibilità di risparmiare energia. I casi qui di seguito descritti illustrano, a titolo esemplificativo, diverse possibilità di risparmio energetico:

- (a) Il Parlamento europeo non si avvale della possibilità di ridurre la temperatura durante la notte, che è invece offerta dall'impianto di riscaldamento dell'edificio «Schuman». Negli edifici del Parlamento europeo «Remorqueur», «bd. de l'Empereur» e «St. Jean» a Bruxelles, numerosi uffici non occupati regolarmente sono riscaldati in permanenza.
- (b) Per quanto riguarda l'edificio «Berlaymont» della Commissione a Bruxelles, nonostante gli sforzi compiuti dalla Commissione in tal senso, l'impianto di riscaldamento non consente di riscaldare esclusivamente i locali utilizzati.
- (c) L'impianto dell'edificio «Jean Monnet», occupato dalla Commissione a Lussemburgo, non consente di abbassare il riscaldamento durante la notte, i fine settimana ed i giorni festivi, se si vuole garantire una temperatura adeguata alla ripresa del lavoro.
- (d) In un numero elevato di uffici dell'edificio «rue Aldringen» della Corte dei conti, la temperatura

adeguata è abbondantemente superata, a causa del fatto che l'impianto di riscaldamento è dotato di un sistema di regolazione poco soddisfacente.

12.10. Tranne che per i servizi della Commissione a Bruxelles, non esistono direttive o istruzioni recenti per il personale in materia di risparmio energetico. Sarebbe opportuno adottare o aggiornare queste direttive e portarle a conoscenza del personale in tempo utile.

12.11. Inoltre, nel caso dell'edificio «rue Aldringen» della Corte dei conti, non si provvede regolarmente alla manutenzione dell'impianto di riscaldamento. Pertanto, sarebbe opportuno affidare la manutenzione dell'impianto ad una ditta specializzata.

## Commissione

### Studi e inchieste dell'Istituto statistico (ISCE)

12.12. Le spese dell'Istituto statistico delle Comunità europee (ISCE) per lo svolgimento di studi e inchieste di carattere statistico (stanziamenti disponibili all'articolo 263 del bilancio: 8 275 000 ECU nel 1983) rientrano in un sistema di spese istituito dalla Commissione per tutti gli studi<sup>(1)</sup>. La Corte ha esaminato un numero elevato di contratti, il cui costo medio ammonta a circa 30 000 ECU.

12.13. Le schede finanziarie da compilarsi per ogni studio e inchiesta devono fornire una stima dei costi. Per quanto riguarda gli studi, occorre indicare l'equivalente in «uomini/mesi», ovvero il tempo che il contraente dedicherà ai lavori. A questo proposito, la Corte ha constatato le manchevolezze seguenti:

- (a) spesso (nel 40% dei casi esaminati), l'equivalente in «uomini/mesi» del costo dello studio non è indicato;
- (b) in alcuni casi, si è potuto constatare che il numero di «uomini/mesi» indicato nei contratti di studio differiva considerevolmente da quello previsto nella scheda finanziaria.

<sup>(1)</sup> Direttive coordinate per la gestione degli stanziamenti per studi, Direzione generale bilanci, maggio 1978.

12.14. L'ISCE e il Comitato consultivo degli studi, organo incaricato tra l'altro di garantire la migliore utilizzazione degli stanziamenti per studi iscritti in bilancio, dovrebbero pertanto sforzarsi di armonizzare il costo dei diversi tipi di studi ed inchieste e, in specie, il costo dell'equivalente in «uomini/mesi».

12.15. La ricerca degli esperti cui vengono affidati gli studi è praticamente lasciata all'iniziativa dei funzionari responsabili dei lavori. Non sempre (45 % dei casi) le schede finanziarie esaminate indicano il nome dell'esperto o dell'istituto designato. D'altronde, si è potuto constatare che negli ultimi anni talune persone e società hanno concluso con l'ISCE diversi contratti di studi. Per poter ottenere il «miglior prezzo» degli studi ed inchieste, si raccomanda di estendere la ricerca degli esperti a tutti gli Stati membri. Inoltre, e tenuto conto del tipo di lavoro da svolgere, sarebbe opportuno, per quanto possibile, indire gare nelle forme prescritte.

12.16. All'atto della presentazione degli studi, i servizi devono fornire dei programmi di utilizzo dei dati e, dodici mesi dopo la presentazione, delle relazioni sull'utilizzo dati. Non esiste alcuna prova dell'applicazione di queste norme. In pratica, la mancanza di informazioni sull'utilizzazione dei risultati priva di qualsiasi valore questa forma di controllo dell'efficacia delle spese.

12.17. Un certo numero di lavori affidati ad esperti riguarda applicazioni informatiche (circa la metà dei casi). Per pervenire ad economie possibili nel quadro di questi lavori, sembra necessario un coordinamento efficiente fra i diversi servizi utenti all'interno dell'Istituto. D'altronde, a questo scopo sarebbe opportuno instaurare stretti rapporti di collaborazione con la Direzione informatica della Commissione prima di affidare gli studi a specialisti esterni.

12.18. Numerosi lavori di analisi delle inchieste sono affidati all'esterno. Questo genere di lavoro compete all'ISCE; sembra invece che quest'ultimo preferisca far svolgere dette analisi a persone estranee alla Commissione. Sarebbe opportuno che l'ISCE stesso assolvesse questi compiti.

### *Visite di informazione*

12.19. La Commissione organizza visite di informazione presso la sede di Bruxelles. Si tratta di un

numero rilevante di visite (993 nel 1983) e di visitatori (25 702 nel 1983) per un costo totale di circa 938 000 ECU nel 1983, cui occorre aggiungere altre spese considerevoli (personale, sale di riunione, conferenze, ecc.).

12.20. Nonostante il numero delle visite e la consistenza delle spese, non esistono né criteri ben definiti per quanto riguarda il tipo di rimborso né una politica in materia di visite. La Commissione dovrebbe stabilire norme più precise per il rimborso delle spese dei visitatori. Inoltre, è necessario che i servizi centrali e gli Uffici stampa e informazione della Commissione negli Stati membri concordino un programma generale delle visite.

12.21. Circa il 20 % degli stanziamenti disponibili per le visite è utilizzato per assicurare alla Commissione le prestazioni di un certo numero di hostess (fino a 10 nel 1983), incaricate in particolare di accogliere i visitatori. Le hostess sono state messe a disposizione della Commissione da un organismo che dipende dalla città di Bruxelles, senza che fosse stata indetta in precedenza alcuna gara.

### *Acquisto di apparecchiature per l'elaborazione di dati*

12.22. La Corte ha proseguito i propri controlli nel settore dell'informatica ed ha esaminato le procedure di acquisto delle apparecchiature.

12.23. Secondo le norme interne approvate dalla Commissione (1) in materia di acquisto, locazione e leasing delle apparecchiature per l'elaborazione di dati, occorre procedere ad una valutazione preventiva delle migliorie da apportare e ad una stima delle economie da realizzare. Pertanto, prima di ciascuna decisione, la Commissione calcola con grande precisione tutte le spese ed economie possibili, prestando particolare attenzione agli eventuali costi di conversione.

12.24. Dette stime consentono in seguito di valutare meglio i risultati ottenuti utilizzando le apparecchiature installate di recente. D'ora innanzi la Commissione dovrebbe assicurarsi che, una volta entrate in funzione, tutte le apparecchiature acquistate formino oggetto di un'analisi completa dei risultati. Pertanto, essa dovrebbe verificare se ed in quale misura le economie e le altre migliorie previste siano state effettivamente conseguite e se le spese reali siano rimaste entro i limiti finanziari preventivamente fissati. L'obbligo di svolgere questa analisi avrebbe un effetto positivo all'atto delle future decisioni di acquisto.

(1) Cfr. la Guida di informatica.

## CAPITOLO 13

**Organismi esterni**

13.0. INDICE	Paragrafi
Introduzione	13.1 — 13.3
Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom	13.4 — 13.5
Centro di Berlino e Fondazione di Dublino	13.6 — 13.7
Scuole europee	13.8 — 13.11
Seguito dato alle osservazioni precedenti	13.9
Osservazioni sui conti del 1982	13.10 — 13.11

**Introduzione**

13.1. La Corte è responsabile del controllo dei conti di ogni organismo creato dalle Comunità europee, nella misura in cui l'atto costitutivo non escluda tale esame. Inoltre, i regolamenti finanziari che disciplinano l'attività di molti di questi organismi prevedono specificamente che essi siano assoggettati al controllo della Corte. Pertanto, la Corte procede ogni anno al controllo dei seguenti organismi:

- (a) l'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom;
- (b) il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Centro di Berlino);
- (c) la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Fondazione di Dublino);
- (d) le Scuole europee e il segretariato del Consiglio superiore delle Scuole europee.

13.2. La Corte predispone una relazione annuale distinta per ciascuno di questi quattro organismi, relazione che è trasmessa alle rispettive autorità competenti per la gestione e il discarico, ma non è pubblicata dalla Corte. Nel presente capitolo sono sintetizzati gli aspetti più importanti trattati in dette relazioni.

13.3. Il 29 marzo 1982, la Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri ha concluso l'accordo che istituisce la Fondazione europea a

Parigi. L'accordo comprende disposizioni relative al controllo da parte della Corte, che questa espletterà a tempo debito, previa notifica dell'entrata in vigore dell'accordo da parte della Conferenza.

**Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom**

13.4. Nel 1983 gli stanziamenti disponibili sono ammontati a 1,2 milioni di ECU; di questi 1,1 milioni di ECU sono stati spesi e 0,1 milioni di ECU sono stati riportati al 1984.

13.5. Nelle sue relazioni precedenti sull'Agenzia la Corte ha richiamato l'attenzione su una serie di problemi inerenti alla struttura ed alla gestione finanziaria, in particolare per quanto riguarda l'utilizzazione del capitale versato e la sua presentazione nel bilancio consuntivo, nonché il grado di autonomia finanziaria di cui l'Agenzia dispone realmente, e di cui essa è dotata dal suo statuto. Per risolvere questi problemi occorre attendere che il Consiglio dia seguito alla proposta presentatagli dalla Commissione <sup>(1)</sup> relativa alla revisione del capo VI del trattato Euratom. Nel frattempo la Corte nota con soddisfazione che nei conti del 1983 l'Agenzia ha tenuto conto delle raccomandazioni formulate in precedenza dalla Corte sulla presentazione contabile.

(1) Doc. COM(82) 732 def. del 3. 12. 1982.

## Centro di Berlino e Fondazione di Dublino

13.6. Per il 1983 gli stanziamenti disponibili sono stati pari a 4,8 milioni di ECU per il Centro di Berlino ed a 4,9 milioni di ECU per la Fondazione di Dublino. I pagamenti sono ammontati rispettivamente a 3,6 e 3,5 milioni di ECU; 0,8 e 1,0 milioni di ECU sono stati riportati al 1984, mentre in ciascun caso sono stati annullati 0,4 milioni di ECU.

13.7. La Corte ha adottato le sue relazioni sui conti dell'esercizio 1983 del Centro e della Fondazione il 24 ottobre 1984. A giudizio della Corte i conti di questi due organismi presentano le seguenti manchevolezze:

- (a) non sono corredati di note esplicative sulle politiche contabili, come la Corte aveva raccomandato nella sua relazione annuale sull'esercizio finanziario 1979 (1);
- (b) l'imposta sul valore aggiunto da recuperare è stata imputata fra le spese nei bilanci 1983, mentre avrebbe dovuto figurare come importi esigibili nei bilanci finanziari al 31 dicembre 1983;
- (c) le entrate e le spese dell'esercizio 1983 sono state distorte dall'applicazione di tassi di cambio non appropriati per le conversioni in ECU.

## Scuole europee

13.8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per le Scuole (2) sono ammontati complessivamente per il 1982 a 2 400 milioni di BFR. Il contributo della Commissione è stato di 1 600 milioni di BFR. Sono stati annullati stanziamenti non utilizzati per 41 milioni di BFR (1,8%), mentre 9 milioni di BFR (0,4%) sono stati riportati al 1983. Queste spese sono state sottoposte al controllo della Corte e la relativa relazione è stata trasmessa al Consiglio superiore (con copia alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento) nel marzo 1984.

## *Seguito dato alle osservazioni precedenti*

13.9. La Corte ha osservato che l'elaborazione elettronica delle operazioni relative agli stipendi sta proseguendo, ma ha raccomandato di inserire nel nuovo sistema procedure di controllo più efficaci. Inoltre la Corte ha ribadito la necessità di una presentazione dei conti più dettagliata e più omogenea.

## *Osservazioni sui conti del 1982*

13.10. In risposta alle osservazioni della Corte su alcune procedure di bilancio e contabili, il Consiglio superiore ha dichiarato che saranno presi gli opportuni rimedi, tramite l'adozione di un manuale di contabilità interna, della cui redazione si sta occupando il controllore interno.

13.11. La Corte ha inoltre esaminato a fondo il complesso sistema di retribuzione degli insegnanti comandati (3), che comporta la corresponsione (e spesso la tassazione) degli stipendi nazionali da parte delle autorità nazionali e il pagamento, inter alia, di varie «integrazioni» (meno alcune trattenute) da parte delle Scuole. La Corte ha rilevato lacune nel sistema adottato per stabilire lo stipendio dovuto al momento dell'entrata in servizio, difficoltà e ritardi nella trasmissione delle informazioni relative agli stipendi e alle trattenute nazionali, nonché l'esistenza di una certa confusione nei sistemi di tassazione, che può dare adito ad abusi e fa sì che alcuni insegnanti paghino meno imposte di quanto si potrebbe ragionevolmente attendere. Di conseguenza, gli stanziamenti del bilancio delle Scuole destinati alle retribuzioni, e che rappresentano oltre il 90% delle spese, sono più elevati del necessario ed esistono notevoli disparità tra insegnanti di nazionalità diversa. Concludendo, la Corte ha osservato che, nonostante i provvedimenti presi dal Consiglio superiore nel corso degli anni per porre rimedio alle anomalie più gravi, molti problemi erano una conseguenza inevitabile di un sistema che dovrebbe essere sostituito con un altro più conveniente, ed ha esortato il Consiglio superiore ad esaminare con il maggior approfondimento possibile le eventuali alternative.

(1) GU n. C 342 del 31. 12. 1980, pagg. 26 e 27.

(2) Le nove Scuole europee sono: Bergen, Bruxelles I, Bruxelles II, Culham, Karlsruhe, Lussemburgo, Mol, Monaco e Varese.

(3) Esclusi alcuni assunti localmente, gli insegnanti delle Scuole europee sono comandati dalle rispettive amministrazioni nazionali.

## CAPITOLO 14

**Mutui, prestiti e bonifici di interessi**

14.0. INDICE	Paragrafi
Introduzione	14.1 — 14.5
Riepilogo delle informazioni finanziarie	14.6
Osservazioni sul bilancio e sul conto entrate e uscite NSC ed Euratom	14.7 — 14.13
Osservazioni sulla legittimità e sulla sana gestione finanziaria	14.14 — 14.29
Sorveglianza degli importi massimi dei mutui e dei prestiti	14.14 — 14.17
Tesoreria del Nuovo strumento comunitario	14.18 — 14.25
Bonifici di interessi	14.26 — 14.29

**Introduzione**

14.1. Il presente capitolo verte su tre meccanismi per l'erogazione di mutui comunitari <sup>(1)</sup>, e precisamente:

- (a) mutui del Nuovo strumento comunitario (NSC),
- (b) mutui della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom),
- (c) mutui per sostenere le bilance dei pagamenti (BP).

Le osservazioni relative ai prestiti erogati dal Fondo europeo di sviluppo figurano nella seconda parte della presente relazione. Inoltre, la Corte redige ogni anno una relazione separata sull'insieme delle operazioni CECA, ivi comprese quelle di assunzione e di erogazione di prestiti.

14.2. Il presente capitolo tratta inoltre dei prestiti contratti dalla Comunità, che sono serviti al fi-

nanziamento dei mutui, nonché dei bonifici di interessi <sup>(2)</sup> concessi per ridurre il costo di taluni mutui:

- (a) mutui del Sistema monetario europeo (SME) e relativi bonifici, accordati a mutui SNC ed a mutui che la Banca europea per gli investimenti finanzia con risorse proprie (mutui BEI),
- (b) mutui concessi per finanziare misure di ricostruzione nelle regioni della Grecia e dell'Italia colpite dal terremoto.

14.3. I tre meccanismi suddetti per l'erogazione di mutui ed i prestiti contratti sono gestiti al di fuori del bilancio generale delle Comunità <sup>(3)</sup>, mentre i bonifici di interessi sono iscritti, in detto bilancio, al capitolo 52 (Misure destinate a ridurre le disparità economiche in seno alla Comunità nell'ambito del Sistema monetario europeo) ed al capitolo 69 (Aiuto a popolazioni della Comunità vittime di catastrofi). Nella sezione «Commissione» del bilancio figurano alcune menzioni per memoria, che rappresentano la garanzia di bilancio sui prestiti comunitari contratti nell'ambito dei meccanismi NSC, Euratom e BP. I

<sup>(1)</sup> Questi tre meccanismi per l'erogazione di mutui sono stati trattati in una relazione speciale della Corte, GU n. C 319 del 6. 12. 1982.

<sup>(2)</sup> Per i bonifici di interessi a carico del bilancio operativo della CECA per i mutui CECA, cfr. la relazione separata della Corte sulla CECA per l'esercizio finanziario 1983.

<sup>(3)</sup> GU n. L 19 del 24. 1. 1983.



Tabella 14.1 — Evoluzione dei mutui e dei prestiti nel 1983

(Mio ECU)

Meccanismo	In corso al 31. 12. 1982		Operazioni effettuate nel 1983			In corso al 31. 12. 1983 <sup>(1)</sup>
	Al tasso dell'ECU del 31. 12. 1982	Al tasso dell'ECU del 31. 12. 1983	Nuovo mutuo o nuovo prestito <sup>(1)</sup>	Incidenza delle operazioni <sup>(1)</sup> swap	Rimborso o ammortamento <sup>(1)</sup>	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	<sup>(6)</sup> = (2) + (3) + (4) - (5)
<b>Mutui:</b>						
NSC	1 590,3	1 725,2	964,0	—	1,6	2 687,6
Euratom	1 261,8	1 299,9	366,6	7,7	5,5	1 668,7
Bilancia dei pagamenti	527,4	584,1	4 247,3	—	221,5	4 609,9
<b>Totale</b>	<b>3 379,5</b>	<b>3 609,2</b>	<b>5 577,9</b>	<b>7,7</b>	<b>228,6</b>	<b>8 966,2</b>
<b>Prestiti:</b>						
NSC	1 741,4	1 888,5	1 381,9	—	1,6	3 268,8
Euratom	1 272,4	1 318,2	368,8	—	7,1	1 679,9
Bilancia dei pagamenti	527,4	584,1	4 247,3	—	221,5	4 609,9
<b>Totale</b>	<b>3 541,2</b>	<b>3 790,8</b>	<b>5 998,0</b>	<b>—</b>	<b>230,2</b>	<b>9 558,6</b>

<sup>(1)</sup> Al tasso dell'ECU del 31. 12. 1983.

mutui e i prestiti figurano nel bilancio finanziario (consolidato) delle Comunità.

14.4. In virtù delle convenzioni di cooperazione concluse tra la BEI e la Commissione, è la BEI che amministra i mutui Euratom e NSC, ed è sempre la BEI che provvede alla selezione iniziale dei progetti suscettibili di beneficiare di bonifici di interessi, che vengono poi sottoposti per decisione alla Commissione. Su queste convenzioni di cooperazione la Corte ha formulato una serie di osservazioni nella sua relazione speciale.

14.5. Le principali informazioni finanziarie presentate nelle tabelle che seguono, precedono le osservazioni cui ha dato adito il controllo dei conti nei settori in questione.

### Riepilogo delle informazioni finanziarie

14.6. Le tabelle da 14.1 a 14.4 riepilogano le principali informazioni finanziarie, ed illustrano in par-

ticolare l'evoluzione dei mutui e dei prestiti nel 1983, il conto entrate e uscite, nonché il bilancio delle attività NSC ed Euratom.

### Osservazioni sul bilancio e sul conto entrate e uscite NSC ed Euratom

14.7. La Direzione generale Credito e investimenti (DG XVIII) della Commissione tiene la contabilità delle operazioni di erogazione e di assunzione di prestiti Euratom e NSC e predispose il bilancio al 31 dicembre e il conto entrate e uscite per l'esercizio finanziario in questione. In seguito queste informazioni sono trasmesse alla Direzione generale Bilanci (DG XIX) della Commissione per la preparazione del bilancio finanziario delle Comunità.

14.8. Date le debolezze nelle procedure contabili evidenziate in occasione dell'esame dei conti per l'esercizio 1982 <sup>(1)</sup>, nel procedere al controllo dei conti relativi ai meccanismi NSC ed Euratom per il

<sup>(1)</sup> GU n. C 357 del 31. 12. 1983.

Tabella 14.2 — Conto entrate e uscite delle attività NSC ed Euratom

(Mio ECU)

	NSC		Euratom	
	1983	1982	1983	1982
<b>A. Entrate</b>				
Interessi sulla tesoreria	29,9	6,9	0,6	0,9
Interessi sui mutui	235,5	246,6	166,9	237,5
Altre entrate	—	1,3	2,4	0,4
Adeguamento delle parità	1,8	1,9	—	—
<b>Totale delle entrate</b>	<b>267,2</b>	<b>256,7</b>	<b>169,9</b>	<b>238,8</b>
<b>B. Uscite</b>				
Interessi sulla tesoreria	0,2	—	—	0,4
Interessi su crediti bancari	1,2	0,9	—	—
Interessi sui prestiti	264,0	243,5	163,0	229,2
Commissioni banche agenti	2,9	2,9	2,0	3,5
Spese di emissione	4,7	—	3,9	—
Altre uscite	—	—	—	0,3
Adeguamento delle parità	—	—	—	0,4
<b>Totale delle uscite</b>	<b>273,0</b>	<b>247,3</b>	<b>168,9</b>	<b>233,8</b>
<b>C. Eccedenza (o disavanzo) delle entrate sulle uscite (A - B)</b>	<b>-5,8<sup>(1)</sup></b>	<b>9,4<sup>(2)</sup></b>	<b>1,0<sup>(1)</sup></b>	<b>5,0<sup>(2)</sup></b>

(<sup>1</sup>) Le modifiche di metodo adottate nel 1983 hanno ridotto il risultato del 1983 di 5,1 Mio ECU per il NSC e di 1,6 Mio ECU per l'Euratom. Le ragioni delle modifiche di metodo sono specificate al paragrafo 2.22 del capitolo 2 della presente relazione.

(<sup>2</sup>) Il carattere retroattivo delle modifiche di metodo ha avuto l'effetto di ridurre l'eccedenza degli esercizi precedenti di 3,4 Mio ECU per il NSC e di 1,6 Mio ECU per l'Euratom. D'altra parte, l'eccedenza degli esercizi precedenti per l'Euratom è stata aumentata di 1,7 Mio ECU in seguito alla correzione degli errori segnalati dalla Corte nella sua relazione annuale sull'esercizio finanziario 1982 (paragrafo 14.10). Le ragioni delle modifiche di metodo sono specificate al paragrafo 2.22 del capitolo 2 della presente relazione.

1983, la Corte ha verificato in specie i conti: «Prestiti», «Mutui», «Banche», «Portafoglio», «Spese per l'emissione di prestiti» e «Interessi sui mutui». Questi controlli hanno confermato il persistere di deficienze, in particolare nella contabilità del NSC, per cui è stato necessario apportare numerose rettifiche all'atto della compilazione degli stati finanziari. Di conseguenza, il risultato del conto entrate e uscite del NSC (cfr. il successivo paragrafo 14.18) presenta differenze di parecchi milioni di ECU nelle varie versioni successive.

14.9. In questo contesto, i controlli espletati dalla Corte hanno consentito di constatare che 7,2 milioni di ECU inizialmente erano stati erroneamente contabilizzati come interessi maturati, perché al servizio contabile non erano pervenute in tempo utile le informazioni elaborate dalla BEI riguardo alle tabelle di ammortamento ed ai tassi d'interesse per 146 mutui.

14.10. Per il prestito NSC n. 24 (65 milioni di USD), la DG XVIII ha constatato una perdita

potenziale di 1,9 milioni di ECU, derivante da un errore nel calcolo del tasso d'interesse sul mutuo. Questa perdita non è stata inclusa nel disavanzo dell'esercizio 1983, poiché la DG XVIII ha deciso di farla figurare progressivamente, nel corso degli esercizi in cui gli interessi passivi su questo prestito supereranno gli interessi attivi del mutuo. Questo errore dà adito alle due osservazioni che seguono:

- conformandosi al principio della prudenza, la Commissione avrebbe dovuto costituire una riserva per far fronte a questa perdita potenziale;
- la DG XVIII avrebbe dovuto controllare che non siano stati commessi altri errori di questo tipo.

14.11. Inoltre, numerosi errori di imputazione, pur senza incidere sull'importo del risultato dell'esercizio, non consentono di svolgere alcuna analisi basandosi direttamente sulla contabilità. La Commissione dovrebbe cercare di controllare il saldo dei conti, per reperire eventuali errori di imputazione e

Tabella 14.3 — Bilancio delle attività NSC ed Euratom

(Mio ECU)

Attivo	NSC		Euratom		Passivo	NSC		Euratom	
	1983	1982	1983	1982		1983	1982	1983	1982
Conti bancari a vista	0,3	1,1	0,8	0,8	Cedole e obbligazioni scadute ma non ancora presentate all'incasso	92,5	31,9	86,3	40,2
Conti bancari a termine	22,1	15,1	5,9	4,1	Debiti a lungo e medio termine	3 268,8	1 540,3	1 679,9	1 272,3
Portafoglio	0,4	0,3	1,3	0,8	Crediti bancari	—	201,1	—	0,1
BEI: Riserva di finanziamento	546,7	120,9	—	—	Altri passivi	—	—	—	—
Mutui in corso	2 687,6	1 590,3	1 649,6	1 250,2	Conti di regolarizzazione	143,3	56,3	71,4	48,2
Correzione di valore connessa alle operazioni swap	—	—	19,2	11,5					
Spese di emissione da ammortizzare	13,6	10,4	8,1	8,4	Totale degli impegni verso terzi	3 504,6	1 829,6	1 837,6	1 360,8
Premi di emissione BEI	47,2	15,1	—	—					
Depositi bancari per cedole e obbligazioni scadute ma non ancora presentate all'incasso	92,5	31,9	86,3	40,2	Eccedenza degli esercizi precedenti	6,0 <sup>(1)</sup>	—	5,1 <sup>(1)</sup>	—
Altri attivi	—	0,8	0,3	0,4	Eccedenza (o disavanzo) dell'esercizio	(5,8)	9,4 <sup>(1)</sup>	1,0	5,0 <sup>(1)</sup>
Conti di regolarizzazione	94,4	53,1	72,2	49,4					
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>3 504,8</b>	<b>1 839,0</b>	<b>1 843,7</b>	<b>1 365,8</b>	<b>Totale del passivo</b>	<b>3 504,8</b>	<b>1 839,0</b>	<b>1 843,7</b>	<b>1 365,8</b>
Impegni di terzi:									
Prestiti firmati non versati	111,4	206,7	—	—	Impegni verso terzi:				
					Mutui firmati non versati	634,4	371,4	—	—
Obbligazioni riscattate a termine:									
— Valore nominale	21,6	18,4	—	3,1	Obbligazioni riscattate a termine:				
					— Prezzo del riscatto	17,8	15,2	—	2,9
					— Utile differito da ricevere	3,8	3,2	—	0,2

(<sup>1</sup>) Le modifiche apportate nel 1983 alle eccedenze del 1982 per le attività NSC ed Euratom sono spiegate alla nota (<sup>2</sup>) della tabella 14.2.

procedere quanto prima alle rettifiche necessarie, così restituendo alla contabilità la sua intera potenzialità di strumento di gestione.

14.12. L'insieme delle manchevolezze sopra indicate è dovuto:

(a) al numero considerevole ed alla complessità delle operazioni NSC (cfr. i paragrafi da 14.19 a 14.22);

(b) all'assenza di informazioni e di supervisione del servizio contabile (cfr. il paragrafo 14.9);

(c) all'insufficienza del sistema informativo:

Tabella 14.4 — Ripartizione dei bonifici di interessi versati nel 1983

(Mio ECU)

Articolo del bilancio	A. Stanziamenti del bilancio 1983								B. Stanziamenti riportati dal 1982		
	Bilancio	Stanziamenti definitivi	Pagamenti			Riporti al 1984		Annullamenti	Stanziamenti riportati	Pagamenti	
			Stato membro beneficiario	Mutui BEI	Mutui NSC	Mutui BEI	Mutui NSC			Mutui BEI	Mutui NSC
Articolo 520	200,0	200,0	Irlanda	37,2	23,6	—	—	—	—	—	—
			Italia	101,4	37,8	—	—	—	—	19,8	15,8
			Totale	138,6	61,4	—	—	—	35,6	19,8	15,8
Articolo 691	20,0	20,0	Italia	9,5	3,1	—	—	7,4	—	—	
Articolo 692	2,4	2,4	Grecia	—	1,8	—	—	0,6	—	—	

l'assenza di chiavi di controllo aumenta il rischio di errori nell'immissione dei dati. Inoltre, la mancanza di interfaccia tra i sottosistemi moltiplica il numero delle operazioni di immissione dei dati.

14.13. La Corte ha tuttavia notato con soddisfazione gli sforzi compiuti di recente dalla Commissione per migliorare l'efficienza del servizio contabile della DG XVIII. Occorre proseguire in questa direzione per utilizzare i mezzi disponibili in funzione delle esigenze della contabilità del NSC.

## Osservazioni sulla legittimità e sulla sana gestione finanziaria

### *Sorveglianza degli importi massimi dei mutui e dei prestiti*

14.14. Per i tre meccanismi di mutuo della Comunità menzionati nel presente capitolo, il Consiglio ha stabilito dei massimali. La *tabella 14.5* riassume le principali caratteristiche dei meccanismi ed il modo in cui sono stati utilizzati i fondi rispettivi.

14.15. La Corte dei conti ha constatato che le informazioni necessarie per sorvegliare i massimali

non sono centralizzate da alcun servizio della Commissione, e questa circostanza ha ritardato e reso difficile l'elaborazione della *tabella 14.5*. A parere della Corte, è indispensabile affidare ad un servizio apposito della Commissione la centralizzazione di tutte le informazioni necessarie alla sorveglianza dei massimali. Grazie a questo provvedimento, in futuro tutti i servizi competenti della Commissione e della BEI lavorerebbero servendosi degli stessi dati. Inoltre, il metodo di valutazione per convertire i mutui nel loro equivalente in prestiti, applicato quest'anno, mostra alla *tabella 14.5* un superamento di 0,9 milioni di ECU del massimale dei prestiti connessi ai mutui «terremoto» a favore della Grecia. Questo superamento, di per sé molto modesto, pone tuttavia in rilievo l'esigenza di definire con precisione i principi di valorizzazione che disciplinano la sorveglianza dei massimali.

14.16. Il Consiglio ha stabilito un massimale anche per alcuni mutui che beneficiano di bonifici di interessi <sup>(1)</sup> concessi nell'ambito dello SME. Si tratta di mutui accordati sia nel quadro del NSC, sia sulle risorse proprie della BEI. L'importo massimo dei mutui è di 5 miliardi di ECU per un periodo di cinque anni, ripartiti in quote annuali di un miliardo di ECU. Per lo stesso periodo l'importo da iscrivere in bilancio a fronte dei bonifici di interessi, risultante dall'attualizzazione di tali bonifici, è fissato in

(1) Regolamento (CEE) n. 1736/79 del Consiglio del 3. 8. 1979, GU n. L 200 dell'8. 8. 1979.

Tabella 14.5 — Principali caratteristiche e massimali dei diversi meccanismi al 31 dicembre 1983

(Mio ECU)

Meccanismo	Obiettivo	Importo massimo dei prestiti contratti	Mutui concessi su questo importo massimo (1)		Saldo disponibile  (4) = (1) - (2) - (3)
			Erogati	Non erogati	
		(1)	(2)	(3)	
NSC	* NSC I: Decisione 78/870/CEE del Consiglio del 16. 10. 1978 Promozione degli investimenti nei settori delle infrastrutture, dell'energia e dell'industria	1 000	984,5	—	15,5
	NSC II: Decisione 82/169/CEE del Consiglio del 15. 3. 1982 Finanziamento di progetti nei settori dell'energia, delle infrastrutture e dello sviluppo delle piccole e medie imprese	1 000	779,6	137,8	82,6
	NSC III: Decisione 83/200/CEE del Consiglio del 19. 4. 1983 Finanziamento di progetti nei settori dell'energia, delle infrastrutture e dello sviluppo delle piccole e medie imprese	3 000(2) 1 500(2)	83,8	370,5	1 045,7
	* NSC terremoto Italia: Decisione 81/19/CEE del Consiglio del 20. 1. 1981 Ricostruzione delle zone sinistrate nel 1980 tramite la ricostituzione dei mezzi di produzione e delle infrastrutture economiche e sociali	1 000(3)	458,3	126,1	415,6
	NSC terremoto Grecia: Decisione 81/1013/CEE del Consiglio del 14. 12. 1981 Ricostruzione delle zone sinistrate nel 1981 tramite la ricostituzione dei mezzi di produzione e delle infrastrutture economiche e sociali	80	80,9	—	-0,9
Euratom	* Decisioni del Consiglio 77/270/Euratom del 29. 3. 1977 e 82/170/Euratom del 15. 3. 1982 Promozione della produzione di elettricità delle centrali elettronucleari	2 000	1 594,0	—	406,0
Bilancia dei pagamenti	Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 397/75 del 17. 2. 1975 e (CEE) n. 682/81 del 16. 3. 1981 Sostenere le bilance dei pagamenti degli Stati membri	3 000 Mio USD(4)	2 547,8 Mio USD(4)	—	—(5)
		6 000 Mio ECU	3 997,2 Mio ECU	—	2 002,8 Mio ECU

\* Fonti: Commissione DG XVIII; in base ad informazioni BEI.

(1) Mutui convertiti nel loro equivalente in prestiti, cioè tenendo conto delle spese di emissione del corrispondente prestito, al tasso di conversione in ECU in vigore alla data della firma del prestito.

(2) Una sola quota (1 500 Mio ECU) autorizzata al 31. 12. 1983.

(3) Compresi i mutui BEI destinati agli stessi scopi.

(4) Capitale e interessi.

(5) Saldo non disponibile (scadenza della misura).

un miliardo di ECU ripartito in quote annuali di 200 milioni di ECU. La Corte rileva che nel 1983 i mutui accordati hanno superato di 38 milioni di ECU l'importo massimo globale dei mutui previsto per cinque anni. A causa di questo superamento, il controllore finanziario della Commissione ha rifiutato di apporre il visto sulla proposta di impegno relativa al bonifico di interessi applicato ai mutui concessi dalla BEI. Tuttavia, la Commissione non ha tenuto conto di questo rifiuto di visto, sostenendo che, se si fosse rispettato il massimale fissato per i mutui, non sarebbe stato possibile esaurire gli stanziamenti iscritti nel bilancio 1983 per i bonifici di interessi.

14.17. Dato che il regolamento stabilisce dei massimali, per i quali non è prevista alcuna eccezione, a parere della Corte, l'operazione che ha portato ad un superamento dei massimali, anche se molto modesto, non rispetta formalmente il regolamento del Consiglio.

#### *Tesoreria del Nuovo strumento comunitario*

14.18. Dopo che era stata registrata un'eccedenza di circa 6 milioni di ECU connessa alle operazioni «back to back», usualmente effettuate fino al 1982, il conto entrate e uscite del meccanismo NSC ha presentato per la prima volta, nel 1983, un disavanzo di 5,8 milioni di ECU. La Corte ne ha ricercato le cause. Da un'analisi delle entrate e delle uscite è risultato che le cause di questo disavanzo risiedevano essenzialmente nel cosiddetto meccanismo NSC/tesoreria (cfr. il paragrafo 14.23).

14.19. È opportuno spiegare brevemente, a questo punto, il funzionamento del meccanismo NSC/tesoreria. Inizialmente, nell'ambito del meccanismo NSC, si contraevano prestiti solo proporzionalmente alle domande di mutuo pervenute. Pertanto, ad un prestito corrispondeva un unico mutuo od un piccolo numero di mutui nella stessa valuta.

14.20. In conformità delle decisioni del Consiglio <sup>(1)</sup>, le condizioni di concessione dei mutui sono state fissate dalla BEI (in quanto organismo pagatore incaricato della gestione dei mutui) in modo tale per cui i costi e le spese sostenute per la conclusione e l'esecuzione sia delle operazioni di assunzione che di quelle di erogazione dei prestiti si com-

pensino. I meccanismi NSC II e NSC III <sup>(2)</sup> hanno allargato la sfera dei potenziali mutuatari a piccole e medie imprese; questa circostanza, nel quadro delle operazioni «back to back», avrebbe avuto come conseguenza o di ridurre sempre più l'importo dei prestiti assunti, o di ritardare ulteriormente il versamento dei mutui fino a che non fosse stato raggiunto un numero di domande di mutuo sufficiente per l'emissione di un prestito di un ordine di grandezza ragionevole.

14.21. Dal 1982 la Commissione ha pertanto abbandonato le operazioni «back to back», per essere in grado di reagire con maggiore flessibilità alle domande di mutuo. A tal fine è stato necessario creare una specie di riserva di finanziamento: il NSC/tesoreria. La Commissione contrae prestiti, li mette a disposizione della BEI che in seguito, d'intesa con la Commissione e in funzione delle domande, eroga i mutui ai beneficiari conformemente alla decisione del Consiglio. A differenza di quanto avviene con il NSC I, ad un prestito corrispondono ora numerosi mutui (nel 1983 sono stati contratti 20 prestiti per erogare 223 mutui); inoltre, un mutuo espresso in una valuta od in una combinazione di valute, può essere finanziato con frazioni di più prestiti.

14.22. Tutte le operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti sono effettuate tramite un conto corrente a nome della Commissione presso la BEI. La BEI corrisponde interessi sui saldi attivi di questo conto, mentre la Commissione versa alla BEI interessi sui saldi passivi.

14.23. Questo sistema di tesoreria dà adito alle osservazioni seguenti:

- (a) il disavanzo di cui al paragrafo 14.18 è dovuto, da un lato, allo sfasamento considerevole tra alcune operazioni di mutuo ed alcune operazioni di prestito e, dall'altro, al tasso d'interesse attivo corrisposto, nel corso di questo periodo, dalla BEI alla Commissione e che è inferiore, in media del 2%, al tasso d'interesse che la Commissione deve versare sui prestiti <sup>(3)</sup>;
- (b) la Corte ritiene che la riserva di finanziamento del NSC/tesoreria, che è stata in media di 413 milioni di ECU nel 1983 e che tende ad aumentare, dovrebbe essere ridotta, al fine di contenere al più basso livello possibile le perdite su questi interessi;

<sup>(1)</sup> Decisione 78/870/CEE del Consiglio, del 16. 10. 1978 (NSC I), GU n. L 298 del 25. 10. 1978.

<sup>(2)</sup> Decisione 82/169/CEE del Consiglio, del 15. 3. 1982 (NSC II), GU n. L 78 del 24. 3. 1982.  
Decisione 83/200/CEE del Consiglio, del 19. 4. 1983 (NSC III), GU n. L 112 del 28. 4. 1983.

<sup>(3)</sup> A questo proposito, la Corte rinvia anche alla sua «Relazione speciale sulla gestione dei fondi comunitari destinati all'aiuto allo sviluppo da parte della Banca europea per gli investimenti».

(c) la durata di una serie di mutui supera quella dei prestiti, il che crea rischi supplementari.

14.24. Al riguardo la Corte rinvia in particolare all'articolo 3 della decisione 83/200/CEE del Consiglio, che dispone espressamente che le condizioni dei prestiti siano fissate in maniera da coprire nel loro complesso i costi e le spese sostenute per la conclusione e l'esecuzione delle operazioni sia di assunzione che di erogazione dei prestiti. La Corte esorta la Commissione a far rispettare queste disposizioni, in quanto è su di essa che grava il rischio di perdite.

14.25. A parere della Corte, sarebbero necessari studi periodici sui flussi di tesoreria relativi ai mutui e prestiti; i risultati di questi studi dovrebbero essere ripresi in un prospetto riepilogativo costantemente aggiornato; le informazioni così ottenute sulla situazione di tesoreria consentirebbero di valutare in qualsiasi momento se il risultato delle operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti sia globalmente in pareggio. Questo sistema è tanto più necessario in quanto i mutui sono concessi dalla BEI, mentre i prestiti sono contratti dalla Commissione.

### *Bonifici di interessi*

14.26. La Corte ha constatato l'esistenza di distorsioni tra le condizioni e i settori di applicazione dei

diversi tipi di bonifici di interessi; ciò può creare una certa «concorrenza» tra i diversi meccanismi di mutuo nella Comunità, che possono tutti, in maggior o minor misura, beneficiare di bonifici di interessi.

14.27. A questo proposito, la Corte ha constatato che, in Italia, la costruzione di una centrale nucleare è stata finanziata mediante un mutuo BEI con bonifico d'interesse, mentre un mutuo Euratom, destinato allo stesso scopo, non avrebbe potuto beneficiare di alcun bonifico.

14.28. Per la costruzione, in Irlanda, di una centrale elettrica a carbone era stato chiesto inizialmente un mutuo CECA il quale, conformemente alla politica comunitaria, fu accordato a condizione che venisse utilizzata una certa percentuale di carbone comunitario. Poiché non poteva beneficiare di alcun bonifico d'interesse, il mutuo finora è stato rifiutato. Al posto del mutuo CECA sono stati concessi dei mutui NSC e BEI che beneficiano di bonifici di interessi e la cui erogazione, inoltre, non è più legata alla condizione di utilizzare carbone comunitario.

14.29. Per garantire un'efficacia ottimale di tutti i meccanismi di erogazione di prestiti della Comunità, la Commissione dovrebbe esaminare i sistemi di bonifico esistenti per così pervenire ad un'armonizzazione dei settori di applicazione, dei criteri di ammissibilità, della durata, dei metodi di calcolo e di altre condizioni di concessione.

## SECONDA PARTE

### I Fondi europei di sviluppo

15.0. INDICE	Paragrafi
Introduzione	15.1 — 15.2
Aspetti finanziari dei Fondi europei di sviluppo	15.3 — 15.16
Osservazioni sulla preparazione e presentazione dei conti	15.3
Osservazioni sul secondo e terzo FES	15.4 — 15.7
Osservazioni sul quarto e quinto FES	15.8 — 15.12
Osservazioni sui documenti giustificativi	15.13
Osservazioni sulla gestione finanziaria dei prestiti speciali	15.14 — 15.15
Osservazioni sui tempi di esecuzione delle operazioni finanziarie	15.16
Cooperazione finanziaria e tecnica: progetti esaminati per la seconda volta	15.17 — 15.40
Evoluzione dei progetti dopo la prima missione della Corte	15.19 — 15.34
Risposte della Commissione alle precedenti osservazioni della Corte	15.35 — 15.40
Cooperazione finanziaria e tecnica: progetti d'investimento controllati per la prima volta	15.41 — 15.67
Rispetto della Convenzione di Lomé	15.43 — 15.59
Conseguimento degli obiettivi	15.60 — 15.67
Cooperazione finanziaria e tecnica: principali rilievi sui progetti controllati per la prima e per la seconda volta	15.68 — 15.70
Stabilizzazione dei proventi da esportazione (Stabex)	15.71 — 15.75
Situazione finanziaria	15.71
Osservazioni sulla base di calcolo dei diritti a trasferimenti	15.72 — 15.75
Aiuto al settore minerario (Sysmin)	15.76 — 15.77

### Introduzione

15.1. Gli interventi dei Fondi europei di sviluppo sono stati valutati in base ai risultati dell'esame della documentazione e dei fascicoli, nonché in base alle missioni svolte dalla Corte per la prima volta nella Repubblica Centrafricana (RCA), nel Botswana e nella Zambia. Inoltre, per valutare in

quale misura siano progrediti alcuni progetti già sottoposti a controllo, una missione della Corte si è recata di nuovo, nel dicembre 1983, in paesi già visitati in passato, e precisamente il Mali nel 1979, il Senegal nel 1981 e la Mauritania nel 1982. Complessivamente, la Corte ha quindi esaminato 51 progetti, che rappresentano un volume finanziario di 375,6 milioni di ECU.



15.2. Le osservazioni sui progetti visitati si riferiscono alla loro situazione al 31 dicembre 1983 o all'epoca delle visite delle missioni della Corte.

## Aspetti finanziari dei Fondi europei di sviluppo

### *Osservazioni sulla preparazione e presentazione dei conti*

15.3. Conformemente alle disposizioni dei regolamenti finanziari applicabili ai Fondi europei di sviluppo, il conto di gestione e il bilancio finanziario devono essere predisposti entro il 31 marzo (per i primi quattro FES) o entro il 15 aprile (per il 5° FES) dell'esercizio successivo a quello da chiudere. Tuttavia, quelli dell'esercizio 1982 sono stati adottati solo il 20 luglio 1983. Per l'esercizio 1983, le osservazioni che seguono sono basate sui conti provvisori trasmessi ufficiosamente alla Corte il 23 marzo 1984, mentre i documenti definitivi li sono stati inviati solo il 25 maggio 1984.

### *Osservazioni sul secondo e terzo FES*

15.4. Dei 730,1 milioni di ECU che costituivano la dotazione del secondo FES — disciplinato dalla Convenzione di Yaoundé I, scaduta nel 1970 — risultava inutilizzato al 31 dicembre 1983 un importo di 0,8 milioni di ECU contro 2,9 milioni di ECU al 31 dicembre 1982. Solo il progetto dell'ospedale di Garoua nel Camerun non era stato ancora chiuso al 31 dicembre 1983, contro 18 progetti, finanziati in diversi Stati, non ancora chiusi al 31 dicembre 1982. Come aveva già raccomandato nella sua relazione sull'esercizio finanziario 1979 (1), la Corte esorta a provvedere quanto prima alla chiusura dei progetti del secondo FES.

15.5. Dei 915,8 milioni di ECU costituenti la dotazione del terzo FES — disciplinato dalla Convenzione di Yaoundé II, scaduta nel 1976 — un importo di 48,4 milioni di ECU, di cui 13,6 milioni di ECU non sono stati ancora assegnati, risultava inutilizzato al 31 dicembre 1983, contro 60,7 milioni di ECU al 31 dicembre 1982. Tre finanziamenti, per un importo complessivo di 7,7 milioni di ECU, sono

stati decisi, nel corso dell'esercizio 1983, a favore del Suriname. In questo contesto, la Corte raccomanda anche di non prendere alcuna ulteriore decisione di finanziamento e di trasferire i fondi non ancora assegnati al quinto FES.

15.6. Circa 120 progetti finanziati con il terzo FES sono stati ultimati, ma non chiusi; per 45 di essi, peraltro, non si è registrata alcuna operazione finanziaria da diversi anni. La chiusura di questi progetti consentirebbe di disimpegnare i residui (circa 5 milioni di ECU), attualmente congelati, come, ad esempio, un importo di 155 191 ECU, residuo dell'esercizio 1977 e relativo ad un progetto stradale nel Camerun.

15.7. Un importo di 4,5 milioni di ECU, che rappresenta il saldo di un anticipo rimborsabile di 5,4 milioni di ECU concesso il 1° aprile 1975 sulle risorse del terzo FES, non è stato ancora rimborsato dalla Somalia, benché il termine per il rimborso sia scaduto il 31 marzo 1978.

### *Osservazioni sul quarto e quinto FES*

15.8. Le informazioni finanziarie relative al quarto ed al quinto FES, basate sui conti provvisori al 31 dicembre 1983, figurano all'allegato III della presente relazione.

### **Bilancio finanziario del quarto FES**

15.9. In seguito ai ritardi con cui gli Stati membri hanno trasmesso gli estratti dei rispettivi conti, o la Commissione ha registrato le operazioni finanziarie, alcuni versamenti di contributi accreditati ai conti speciali degli Stati membri non figurano nei conti del quarto FES (13,4 milioni di ECU) e in quelli del quinto FES (21,3 milioni di ECU). Di conseguenza, le «disponibilità» che figurano nel bilancio finanziario del quarto FES sono sottovalutate di 34,7 milioni di ECU.

15.10. Sussistono differenze importanti tra i conti del FES e quelli degli organismi che hanno ricevuto anticipi dallo stesso. Si tratta dell'Associazione europea per la cooperazione (AEC), nonché degli organismi incaricati della gestione delle borse di studio e tirocinio. Questi divari, che secondo i calcoli della Corte sono pari a 0,7 milioni di ECU al 31 dicembre 1982, non sono dovuti ai tempi di contabilizzazione, bensì alla mancanza di riscontri fra i

(1) GU n. C 342 del 31. 12. 1980, pag. 206.

libri di entrambe le parti. Di conseguenza, le eventuali differenze tra gli importi dichiarati dagli organismi interessati e quelli contabilizzati dal FES non sono accertate, né regolarizzate. La mancata verifica degli anticipi concessi all'AEC è tanto più difficile da ammettere in quanto i servizi della Commissione sono direttamente implicati nella gestione finanziaria e nel controllo delle operazioni di questo organismo.

### Contributi degli Stati membri e tesoreria

15.11. I ritardi con cui alcuni Stati membri hanno versato i contributi trimestrali non sono diminuiti rispetto a quelli già rilevati dalla Corte nelle osservazioni formulate nella sua precedente relazione <sup>(1)</sup> e la Commissione non ha ancora proposto delle disposizioni giuridiche adeguate per ovviare alle conseguenze finanziarie dei versamenti tardivi di alcuni contributi. In particolare, i contributi dell'Italia e dell'Irlanda sono stati versati con un ritardo medio di 44 giorni, quelli del Lussemburgo con un ritardo medio di 34 giorni e quelli del Belgio con un ritardo medio di 29 giorni.

15.12. Nella sua nota al Consiglio del 4 novembre 1982, la Commissione aveva stimato pari a 130 milioni di ECU il suo fabbisogno di tesoreria alla fine dell'esercizio 1983. Ora, a causa della sopravvalutazione — già segnalata dalla Corte nella relazione annuale sull'esercizio finanziario 1982 <sup>(1)</sup> — dei pagamenti da eseguire nel corso dell'esercizio 1983 (830 milioni ECU previsti invece dei 718,9 milioni di ECU infine pagati), al 31 dicembre 1983 erano disponibili 313,2 milioni di ECU (278,5 milioni di ECU iscritti nel bilancio finanziario a cui si aggiungono 34,7 milioni di ECU di incassi non registrati, cfr. il precedente paragrafo 15.9). In pratica una delle quattro richieste di contributi del 1983 si è rivelata superflua.

### Osservazioni sui documenti giustificativi

15.13. Presso i servizi finanziari e amministrativi della Direzione generale Sviluppo, la Corte ha esaminato in modo approfondito un campione rappresentativo delle operazioni finanziarie del FES nel 1983. Da questo esame risulta quanto segue:

- (a) Il 20% circa dei pagamenti non è corredato dei documenti giustificativi appropriati: così, ad esempio, le fotocopie presentate in sostituzione

dei documenti originali sono talora illeggibili oppure recano modifiche dei dati fotocopiati. Inoltre, contrariamente alle disposizioni dell'articolo 24 del regolamento finanziario applicabile al quinto FES, le fotocopie esaminate dalla Corte erano solo raramente certificate conformi dall'ordinatore responsabile.

- (b) Il periodo di validità di cinque cauzioni bancarie relative agli anticipi concessi ad alcuni fornitori, era inferiore al termine ultimo di consegna previsto nei contratti. È pertanto possibile che gli anticipi versati (generalmente il 60% del contratto) siano irrecuperabili se questi fornitori consegneranno merci difettose dopo il periodo coperto dalla cauzione bancaria.
- (c) Contrariamente alle disposizioni del contratto relativo alla costruzione di una strada nel Botswana, la Commissione ha provveduto a pagamenti in valute estere e in moneta nazionale in proporzioni diverse da quelle originariamente previste. In uno dei casi esaminati, questo cambiamento (pagamento in pula del Botswana anziché in lire sterline) ha comportato spese supplementari di 22 000 ECU in seguito alla rivalutazione del pula rispetto alla lira sterlina.
- (d) Alcuni importi molto elevati, a sostegno dei quali non esiste alcun documento giustificativo, sono stati versati, in virtù di un contratto finanziario con le risorse del quinto FES, ad un ufficio studi, al quale era stato assegnato un appalto di 4,5 milioni di ECU per la promozione del turismo nei Caraibi. Il contratto, in effetti, non prevedeva alcun controllo comunitario delle spese derivanti dall'acquisto di materiale di promozione (2 milioni di ECU) e precisava che le spese di viaggio dell'aggiudicatario sarebbero state rimborsate su base forfettaria (0,4 milioni di ECU). Inoltre, due organismi professionali hanno ricevuto dal FES, in virtù di un altro contratto, un importo di 0,5 milioni di ECU destinato a coprire le loro spese di viaggio e di gestione, senza che il contratto in questione facesse riferimento ad un controllo comunitario di queste spese.

### Osservazioni sulla gestione finanziaria dei prestiti speciali

15.14. La Corte ha constatato che nella contabilità del FES è registrato soltanto l'importo globale di ciascun prestito speciale concesso e non, singolarmente, ogni contratto di appalto stipulato nell'ambito di questi prestiti. Per questa ragione la Commissione ha versato erroneamente diversi

<sup>(1)</sup> GU n. C 357 del 31. 12. 1983, pag. 134.

importi. La Corte ha identificato due casi di questo tipo, che rappresentano un importo complessivo di 102 702 ECU; in un caso un anticipo destinato a saldare lo stesso credito è stato trasferito due volte alla Zambia, nell'altro caso, un fornitore è stato pagato direttamente dalla Commissione, benché questa avesse già versato in precedenza, allo stesso Stato, un anticipo per pagare il fornitore in questione.

15.15. Tra il 1978 e il 1983 la Commissione ha accordato alla Zambia, a titolo dei prestiti speciali del quarto FES, anticipi per 20,2 milioni di ECU (di cui 19,4 milioni di ECU versati prima del 31 dicembre 1981). Nel dicembre 1983, all'atto dell'esame da parte della Corte dei fascicoli della Commissione, erano stati oggetto di rendicontazione solo 9,8 milioni di ECU sui 20,2 milioni di ECU in questione, mentre la maggior parte delle azioni finanziate con questi fondi era già ultimata da parecchi anni. In questo contesto, giova osservare che non esiste una disposizione regolamentare che imponga di sottoporre la rendicontazione degli anticipi sui contratti al visto obbligatorio del controllore finanziario, che si tratti o meno di contratti finanziati con prestiti speciali.

### Osservazioni sui tempi di esecuzione delle operazioni finanziarie

15.16. In base ad un campione rappresentativo, la Corte ha svolto un'analisi dei tempi medi richiesti per l'esecuzione delle operazioni finanziarie del FES nel 1983. Il termine massimo di pagamento

**Tabella 15.1 — Analisi dei tempi di esecuzione dei pagamenti nel quadro dei FES nel 1983**

Periodo trascorso tra la presentazione della domanda ammissibile e l'esecuzione del pagamento corrispondente	% degli ordini di pagamento secondo il luogo di emissione e quello di esecuzione		
	Emissione ed esecuzione in un paese ACP	Emissione in un paese ACP ed esecuzione a Bruxelles	Emissione ed esecuzione a Bruxelles
Fino a 30 giorni	32	0	40
Da 31 a 60 giorni	35	33	27
Da 61 a 90 giorni	15	52	20
Oltre 90 giorni	18	15	13
<b>Totale</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

previsto nella maggior parte dei contratti di appalto finanziati dal FES è di 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione di credito. Poiché questa data non figurava nelle dichiarazioni esaminate, la Corte ha analizzato i tempi partendo dalla data indicata nella domanda ammissibile del creditore e, per non falsare i risultati, ha escluso dall'analisi l'unico caso compreso nel campione per il quale era stato fissato contrattualmente un termine di oltre 60 giorni. I risultati di quest'analisi figurano alle *tabelle 15.1 e 15.2*. Ne risulta che per oltre la metà dei casi trascorrono più di 60 giorni tra l'emissione di un ordine di pagamento in un paese ACP e la sua esecuzione a Bruxelles e che, in media, trascorrono più di cinque mesi tra l'emissione e l'esecuzione in un paese ACP di un ordine di pagamento e la sua contabilizzazione definitiva da parte dei servizi della Commissione.

**Tabella 15.2 — Tempi medi rilevati nei diversi circuiti finanziari dei FES nel 1983**

*(in giorni)*

Fasi	Tempo medio secondo il luogo di emissione e quello di esecuzione degli ordini di pagamento		
	Emissione ed esecuzione in un paese ACP	Emissione in un paese ACP ed esecuzione a Bruxelles	Emissione ed esecuzione a Bruxelles
1. Visto dell'ordinatore nazionale <sup>(1)</sup>	32	34	—
2. Visto del delegato	9	8	—
3. Esecuzione bancaria (ACP)	7	—	—
4. Trasmissione del fascicolo al servizio ordinatore	35	—	—
5. Visto dell'ordinatore principale <sup>(2)</sup>	46	19	22
6. Visto del controllore finanziario	—	2	2
7. Emissione del mandato di pagamento	—	8	6
8. Esecuzione bancaria (Bruxelles)	—	8	8
9. Registrazione dell'operazione sul conto del progetto	27	12	17
<b>Totale</b>	<b>156</b>	<b>91</b>	<b>55</b>

<sup>(1)</sup> Rappresentante del paese beneficiario per tutte le operazioni finanziate con risorse del FES.

<sup>(2)</sup> Responsabile della Commissione per la gestione delle risorse del FES.

## Cooperazione finanziaria e tecnica: progetti esaminati per la seconda volta

15.17. La Corte ha riesaminato 20 progetti che la Comunità ha finanziato a concorrenza di 202,5 milioni di ECU. Si tratta di:

- (a) dodici progetti nel settore dell'agricoltura, della pesca e dell'allevamento per un importo di 136,9 milioni di ECU;
- (b) due dighe per un importo di 38,2 milioni di ECU;
- (c) sei progetti di infrastrutture diverse per un importo di 27,4 milioni di ECU.

15.18. Nell'ambito di questi progetti, la Corte ha scelto soltanto quelli che, qualche anno fa, avevano incontrato gravi difficoltà. L'esame è stato dedicato alle misure correttive eventualmente adottate per garantire l'avvenire di questi progetti o per portarne a buon fine l'esecuzione. Dei venti progetti esaminati, sette hanno registrato un netto miglioramento, due un miglioramento insufficiente, quattro non hanno registrato alcun progresso e per sette si è constatato un notevole peggioramento dopo la prima visita della Corte.

### *Evoluzione dei progetti dopo la prima missione della Corte*

#### **Agricoltura, pesca e allevamento**

15.19. Nessuno dei dodici progetti agricoli esaminati è redditizio e può sopravvivere senza assistenza finanziaria o tecnica. Pur incontrando ancora delle difficoltà finanziarie, sei di questi progetti, che rappresentano un investimento di 54,4 milioni di ECU<sup>(1)</sup>, sono in fase di risanamento e, in alcuni casi, si stanno avviando lentamente verso una certa autonomia finanziaria. Lo sviluppo, invece, degli altri sei progetti, che corrispondono ad un investimento complessivo di 82,5 milioni di ECU, non può prescindere da un radicale ripensamento della loro concezione o gestione. Gli esempi che seguono ne sono una dimostrazione.

15.20. Tradizionalmente, nel Senegal, nel Mali e in Mauritania si praticano colture a sommersione su

superfici precedentemente inondate dal fiume. In generale le rese sono scarse e, inoltre, la produzione dipende in gran parte dal volume della piena. Per questa ragione, gli interventi del FES e di vari altri finanziatori si sono proposti delle realizzazioni che comportano un controllo totale o parziale delle acque: piccole aree irrigate a mezzo di pompe, polder del Gorgol, cassette in sommersione controllata dell'operazione riso Ségou, che, in teoria, dovrebbero essere inondate quale che sia il volume della piena o, ancora, vaste superfici destinate ad essere irrigate con le acque di dighe, come la diga di Foun Gleita o quella di Manantali-Diama.

15.21. Le soluzioni di questo tipo, visitate dalla Corte in Mauritania e nel Mali, non sono redditizie sotto il profilo finanziario, soprattutto perché le spese fisse, ammortamenti compresi, che la gestione di questi complessi comporta, sono superiori ai redditi ottenuti con la coltura che vi è praticata. Benché la redditività non sia necessariamente l'unico principale criterio da prendere in considerazione nel settore dei progetti agricoli, in particolare nei PVS del Sahel, tuttavia è giocoforza constatare che la mancata redditività dei progetti in questione è dovuta in larga misura agli organici pletorici e alla gestione inefficiente delle strutture locali che ne sono responsabili. Comunque sia, o si accetta questa mancanza di redditività, scaricandone l'onere sugli agricoltori (politica dei prezzi, da corrispondere a questi ultimi e politica dei canoni loro imposti), oppure consumando gli investimenti per i quali sono scarsi o nulli la manutenzione e l'ammortamento; in entrambi i casi, le ripercussioni non tardano a farsi sentire: crollo delle superfici coltivate e delle rese, in breve della produzione. Oppure, è lo Stato che copre il disavanzo finanziario con sovvenzioni che gravano permanentemente su un bilancio le cui risorse sono già troppo scarse, a meno che un finanziatore non mantenga in vita il progetto con una serie ininterrotta di finanziamenti.

15.22. La Comunità ha finanziato diverse piccole aree irrigate lungo il fiume Senegal in Mauritania, per un importo di 6,3 milioni di ECU. Per quanto concerne le aree irrigate di Kaedi, che hanno beneficiato recentemente dell'aiuto comunitario (2,730 milioni di ECU), il numero dei soci di una cooperativa interessati al progetto durante la stagione principale di coltivazione, cioè la stagione delle piogge, è passato da 1 244 nel 1980 a 1 037 nel 1981, per scendere a 632 nel 1982. Infatti, i notevoli oneri che gli agricoltori devono sostenere riducono il loro reddito mensile medio a 43 ECU. L'irrigazione, che doveva consentire due raccolti all'anno su tutte le superfici del progetto (360 ha alla fine del 1983), è praticata soltanto su 53 ha. La gestione del progetto da parte della Società nazionale di sviluppo rurale (Sonader), a causa della mancata riscossione dei crediti nei confronti dei soci della

(1) Nel Mali: colture di cotone e allevamento. Nel Senegal: arachide alimentare, cotone, orticoltura e riso.

cooperativa, dell'assenza di una politica di credito e di un coordinamento tra la sede e gli uffici regionali distaccati, si è deteriorata a tal punto che la Sonader non è più in grado di fornire per tempo i fertilizzanti, le sementi e i pezzi di ricambio delle motopompe di cui gli agricoltori hanno bisogno. Di fronte a questa situazione, la Comunità deve finanziare, con il quinto FES, non soltanto i lavori e le attrezzature per 1,1 milioni di ECU, ma anche le spese di assistenza tecnica (560 000 ECU), il contributo alla Sonader (120 000 ECU), la formazione (110 000 ECU), nonché alcune spese correnti di funzionamento per un importo di 330 000 ECU, quali spese per fertilizzanti e carburante.

15.23. Malgrado i notevoli finanziamenti di cui ha beneficiato (48,3 milioni di ECU), l'operazione riso Ségou (ORS) nel Mali ha dato solo mediocri risultati. Le superfici che hanno prodotto un raccolto, rappresentavano, per la campagna 1981-1982, il 42,9 % dell'obiettivo di 44 500 ha. La resa per ettaro, di 1,5 tonnellate nel 1980-1981, si è ridotta ad una tonnellata soltanto nel 1982-1983. La produzione, di 29 000 tonnellate nel 1978-1979, è scesa a 23 000 tonnellate nel 1982-1983. Questi risultati mediocri sono dovuti a cause complesse, che comprendono al tempo stesso calamità naturali, in particolare la siccità, la cattiva gestione tecnica del progetto da parte dell'ORS e le inadempienze di alcuni detentori di parcelle. L'agricoltore, dal canto suo, è oberato finanziariamente su tutti i piani dal sistema istituito nel quadro del progetto: canone sotto forma di riso grezzo per la battitura obbligatoria imposta dall'ORS, commercializzazione obbligatoria attraverso i circuiti dell'ORS a prezzi poco interessanti, canone per l'acqua e pagamento dell'aratura e dell'epicatura. L'agricoltore ha tutto l'interesse a vendere il riso sul mercato parallelo, dove i prezzi offerti (262 FM/kg) sono oltre il doppio di quelli dell'ORS (120 FM/kg).

15.24. Di conseguenza, la riseria di Dioro, creata nell'ambito del progetto, e dotata di una capacità di lavorazione di 21 000 tonnellate all'anno, è sottoutilizzata; infatti, nell'ultima campagna 1982-1983 ha ricevuto soltanto 6 123 tonnellate. L'assenza di redditività di questa riseria (perdita di circa 80 milioni di franchi maliani all'anno, pari a 115 000 ECU) è aggravata dal fatto che la caldaia, alimentata con pula di riso come combustibile, è stata sostituita da un impianto a gasolio. Questa soluzione, che presenta costi di funzionamento nettamente più elevati, è stata adottata perché non era stato possibile provvedere nel 1980 al finanziamento supplementare (250 000 ECU, cioè il 7 % del costo totale della riseria) necessario per il sistema di raffreddamento della caldaia previsto inizialmente.

15.25. Dal 1977 al 1982 il disavanzo cumulato dell'operazione riso Ségou è stato di 390,9 milioni di franchi maliani (570 000 ECU); le sovvenzioni di

esercizio concesse dal FES all'ORS sono state pari a quasi 6 milioni di ECU nell'arco di quattro esercizi (dal 1979 al 1982) e hanno coperto il 14 % dei costi di esercizio per quegli anni; senza queste sovvenzioni le perdite sarebbero state quadruplicate. Mentre gli obiettivi in termini di superfici da coltivare sono rimasti gli stessi, il personale dell'ORS è salito da 200 a 470 persone; di queste 149 lavorano presso la sede centrale.

15.26. La ristrutturazione in corso del progetto riso Ségou, i cui primi finanziamenti risalgono al 1968, sarebbe stata indubbiamente più proficua per questa operazione se fosse seguita ad una valutazione più tempestiva. Dal 1972 la delegazione sul posto della Commissione non aveva mai valutato i risultati dell'ORS. Infatti, per quindici anni finanziamenti notevoli sono stati ripetutamente concessi all'ORS senza accorgersi che il progetto era un pozzo senza fondo in cui questi finanziamenti sparivano.

15.27. Un'operazione di valorizzazione della pesca nel delta interno del fiume Niger è stata finanziata a Mopti nel Mali per un importo complessivo di 7,2 milioni di ECU. I primi finanziamenti del FES risalgono agli anni '60 e la Commissione, per anni, ha concesso aiuti a favore di questa operazione, senza valutare i risultati di questi interventi. Nel dicembre 1983, l'istituzione di una contabilità analitica, e, al tempo stesso, la valutazione di questa operazione, infine richiesta dalla Commissione, hanno posto in evidenza che l'unica possibilità di sopravvivenza del progetto consisteva nell'abbandonare tutte le attività commerciali e nel limitarlo alla gestione del porto e alla formazione del personale. Infatti, tutte le attività operative del progetto risultano in deficit.

### Dighe

15.28. L'evoluzione dei due progetti di dighe, ai quali il FES ha assegnato un importo complessivo di 38,2 milioni di ECU e che, all'epoca della visita della Corte, erano terminati o in fase di ultimazione, non è molto più soddisfacente. Il problema delle spese fisse che la loro costruzione o il loro finanziamento comporta, è particolarmente grave.

15.29. I finanziamenti (complessivamente 68,4 milioni di ECU, di cui 9,6 milioni di ECU concessi dal FES), destinati al progetto della diga di Foug Gleita in Mauritania, risultano insufficienti per realizzare tutti i lavori previsti, in particolare i canali di irrigazione primari e secondari, la rete di drenaggio e il riassetto di 3 600 ha di parcelle per la coltura del riso a valle della diga. Secondo le ultime

stime dei servizi della Commissione nel novembre 1982, le spese fisse di quest'area irrigata saranno di 1 600 ECU per ettaro all'anno, il che corrisponde al valore dell'intera produzione annua di riso grezzo prevista per la stessa area.

15.30. La diga di Sélingué nel Mali (28,6 milioni di ECU), il cui costo complessivo è dell'ordine di 124 milioni di ECU, è ultimata dal 1981 ma da allora è utilizzata solo nella misura del 35 % della sua potenzialità. Con una capacità di 200 milioni di Kwh/anno, essa consente infatti di soddisfare il fabbisogno energetico di questo paese fino all'anno 2000. Finora il Mali è riuscito a rimborsare gli interessi sui prestiti che gli sono stati accordati, ma per il rimborso del capitale è in arretrato di circa 5,8 milioni di ECU. Lo Stato in questione vorrebbe scaricare quest'onere sulla società che gestisce il progetto, ma quest'ultima non è in grado di sostenerlo, data la sottoutilizzazione della capacità delle turbine della diga e il prezzo di vendita dell'energia elettrica prodotta.

#### Infrastrutture diverse

15.31. Per alcuni progetti non è stato preso alcun provvedimento; per altri, quelli adottati hanno posto rimedio solo in parte alla loro situazione preoccupante. Le osservazioni che seguono riguardano tre progetti di infrastrutture diverse (22,0 milioni di ECU) dei sei progetti esaminati.

15.32. Da quando la Corte ha formulato alcune osservazioni in seguito ad una prima visita <sup>(1)</sup>, la nuova ala dell'ospedale di Nouakchott in Mauritania (3,0 milioni di ECU) è ora utilizzata; permangono tuttavia dei gravi problemi finanziari a causa delle elevate spese di funzionamento del complesso ospedaliero, che continuano ad assorbire un terzo del bilancio della sanità della Mauritania. Si continua a risentire gravemente dell'assenza di tecnici mauritaniani in grado di garantire un'adeguata manutenzione delle attrezzature: otto dei nove apparecchi di radiologia dell'ospedale non funzionavano all'epoca della seconda visita della Corte nel dicembre 1983.

15.33. Nel quadro del progetto di approvvigionamento idrico di Mopti nel Mali (3,1 milioni di ECU), ventisette delle trenta fontane pubbliche

destinate al rifornimento idrico della maggior parte della popolazione sono tuttora chiuse perché il comune non dispone dei fondi necessari per pagare l'acqua. La maggior parte degli abitanti di Mopti deve continuare a rifornirsi presso privati, che vendono l'acqua a un prezzo superiore a quello praticato presso le tre fontane pubbliche in servizio.

15.34. Nell'ambito del progetto di risanamento della città di Dakar nel Senegal (4,0 milioni di ECU), l'impianto di depurazione dell'Università funziona dall'agosto 1981, mentre quello di Soumbédioune è di nuovo guasto da oltre un anno.

#### *Risposte della Commissione alle precedenti osservazioni della Corte*

15.35. In alcuni casi le risposte fornite dalla Commissione alle precedenti osservazioni della Corte sono risultate insoddisfacenti.

15.36. Al termine della sua prima missione nel febbraio 1982, ad esempio, la Corte, resasi conto dell'entità delle spese fisse che comportavano gli impianti di pompaggio nelle piccole aree irrigate in Mauritania, aveva chiesto alla Commissione se questa disponesse di uno studio in cui fossero indicati il numero e le caratteristiche (prezzo d'acquisto, potenza, durata, marca, costo di manutenzione) delle motopompe finanziate dal FES. Il 28 ottobre 1982 la Commissione ha risposto che i suoi servizi non disponevano di uno studio sintetico sul numero e sulle caratteristiche delle motopompe utilizzate nell'ambito dei progetti relative alle piccole aree. Tuttavia, in occasione di forniture future di attrezzature di pompaggio, si prevedeva di confrontare i diversi apparecchi utilizzati e di tenerne conto nell'esame delle offerte e nella scelta degli aggiudicatari. Il 30 aprile 1983, un contratto per la fornitura di 35 motopompe, finanziato dal FES per un importo di circa 400 000 ECU, è stato stipulato senza che questo studio fosse stato svolto da parte dei servizi della Commissione. Risulta, ora, da uno studio realizzato dalla Banca mondiale dopo la visita della Corte nel 1982, che le apparecchiature impiegate dalla Sonader, che continuano ad essere finanziate dalla Commissione, non sono idonee alle condizioni locali in quanto comportano costi di funzionamento troppo elevati (consumo in più di carburante dell'ordine del 40 %).

15.37. Benché i problemi connessi all'eterogeneità delle motopompe utilizzate nelle aree irrigate siano noti da molti anni, la Commissione ha continuato a provvedere alla fornitura delle motopompe necessarie per il progetto con bandi di gara indetti a

(1) Relazione annuale sull'esercizio finanziario 1981, GU n. C 344 del 31. 12. 1982, pag. 127.

seconda delle necessità. In questo modo la Commissione ha moltiplicato i problemi connessi al rifornimento dei pezzi di ricambio, problemi dovuti alla diversità delle motopompe fornite dagli aggiudicatari degli appalti del FES. In questi casi la Banca mondiale ha deciso di procedere diversamente: infatti, viene indetto un unico bando di gara per la fornitura, scaglionata nel tempo, del numero complessivo di motopompe necessarie nel corso di vari anni. Grazie a questa procedura la società incaricata della gestione non è costretta a indire una serie di bandi di gara e al tempo stesso può ottenere un giusto prezzo mettendo in concorrenza tutti i fornitori potenzialmente interessati. Inoltre è garantita, in questo modo, l'omogeneità del materiale fornito e di conseguenza ne risulta assicurato un rifornimento più facile dei pezzi di ricambio, soprattutto quando questo rifornimento è previsto nel contratto iniziale, insieme a clausole di revisione e di salvaguardia.

15.38. Per l'irrigazione delle piccole aree i responsabili senegalesi utilizzavano dei gruppi di motopompe (GMP) montati su zattera, che si adattano facilmente al livello della piena, mentre la Sonader impiegava sul territorio della Mauritania soltanto dei GMP montati su carrelli poco maneggevoli e che richiedono una notevole fatica da parte dei contadini: infatti, questi gruppi, che pesano circa 500 kg, durante il ciclo «stagione delle piogge / fuori stagione fredda» devono essere spostati cinque o sei volte lungo argini poco solidi e fatti risalire su pendii talvolta molto ripidi. In seguito a queste constatazioni, nel febbraio 1982, la Corte aveva chiesto alla Commissione perché in Mauritania non fossero state finanziate delle motopompe galleggianti. La Commissione aveva risposto che, contrariamente a quelle utilizzate nel Senegal, le pompe in Mauritania dovevano pompare l'acqua direttamente dal fiume principale e non da bracci secondari e che pertanto dovevano resistere ad una corrente molto più violenta, per cui non era opportuno impiegare delle pompe su zattere. Ora, dei 35 GMP ordinati a carico di fondi del FES il 30 aprile 1983, 15 erano del tipo galleggiante.

15.39. Per quanto riguarda la stazione solare termodinamica di N'Gorel Guidal in Mauritania (costo 402 590 ECU), che dal 1980 non ha mai funzionato, ma che ha continuato a deteriorarsi, la Corte aveva constatato che la Commissione non si era avvalsa delle garanzie contrattuali usuali, oppure talvolta non le aveva neppure previste. La Commissione aveva risposto alla Corte <sup>(1)</sup> che la cauzione iniziale di 714 000 FF (circa 100 000 ECU) non era stata liberata, poiché sussistevano ancora delle riserve al momento del pagamento e che inoltre l'assegnatario era stato sollecitato a fare tutto il possibile per assolvere i propri obblighi contrattuali. I fascicoli della Commissione, che la Corte ha esaminato nel novembre 1983, non contengono alcuna ingiunzione di questo genere, nessuna decisione per

l'incameramento della cauzione e nemmeno la prova che sia ancora possibile riscuoterla.

15.40. Per assicurare due raccolti all'anno nella zona pilota del Gorgol in Mauritania, gli agricoltori devono provvedere alla battitura del riso prodotto nell'ambito del progetto in un periodo dell'anno in cui, normalmente, si occupano delle colture tradizionali a sommersione. Per evitare questa difficoltà sono state acquistate per il progetto sei trebbiatrici per il riso. Nel corso della prima missione della Corte, nel febbraio 1982, si era constatato che le sei trebbiatrici finanziate dal FES non venivano utilizzate. La Commissione aveva risposto che all'epoca non esisteva alcun modello di trebbiatrice adatto al riso prodotto in Africa e che essa stava seguendo con interesse le prove in corso per adattare questa macchina al riso africano. I documenti e le informazioni raccolti successivamente dalla Corte dimostrano, invece, che almeno cinque modelli diversi di trebbiatrice adattati al riso locale sono impiegati con successo nel Camerun, in Costa d'Avorio, nel Madagascar, nel Mali, nell'Alto Volta e nel Senegal.

### Cooperazione finanziaria e tecnica: progetti d'investimento controllati per la prima volta

15.41. Per i paesi nei quali la Corte si è recata per la prima volta, un gruppo rappresentativo di progetti nei diversi settori d'intervento (agricoltura e agroindustria, rifornimento idrico, nonché infrastrutture nel settore delle comunicazioni e edilizia) è stato, come in passato, selezionato ed esaminato sotto il profilo della legittimità, della regolarità e della sana gestione finanziaria. Per ciascuno dei paesi in questione, l'insieme dei progetti esaminati rappresenta almeno il 50 % degli interventi finanziati da più Fondi successivi o, diversamente, dai Fondi più recenti (quarto e quinto FES).

15.42. Nel 1983 la Corte ha analizzato 31 progetti che corrispondono ad un finanziamento complessivo di 173,1 milioni di ECU. Si tratta di:

- (a) dieci progetti nel settore dell'agricoltura e dell'agroindustria per un totale di 67,0 milioni di ECU;
- (b) otto progetti di infrastrutture nel settore delle comunicazioni per un totale di 72,9 milioni di ECU;
- (c) nove progetti di infrastrutture nei settori dell'istruzione e della sanità per complessivi 18,8 milioni di ECU;
- (d) quattro progetti di risanamento (approvvigionamento idrico) per un totale di 14,4 milioni di ECU.

<sup>(1)</sup> GU n. C 344 del 31. 12. 1982, pag. 215.

## *Rispetto della Convenzione di Lomé*

### **Istruzione dei progetti e degli studi**

15.43. L'articolo 108, paragrafo 4 della Convenzione di Lomé II <sup>(1)</sup> dispone che spetta agli Stati ACP ed alla Comunità congiuntamente istruire i progetti e i programmi, ed esaminare l'adeguamento di questi ultimi agli obiettivi ed alle priorità, nonché la loro conformità alle disposizioni della Convenzione. In particolare, gli articoli 121, paragrafo 2, e 123, paragrafo 2 <sup>(2)</sup> dispongono che i capitoli d'onere devono essere approvati dalla Commissione prima che venga indetta la gara.

15.44. Per il 35 % dei progetti (11 su 31) non sembra che queste disposizioni, almeno per alcuni aspetti fondamentali, siano state applicate con efficacia; infatti, negli studi preliminari sono state previste o località inadatte per ubicarvi i progetti, o mezzi di realizzazione inadeguati sotto il profilo sia qualitativo che quantitativo.

15.45. Per esempio, nel quadro del progetto di sviluppo di una zona per l'allevamento del bestiame nella Repubblica Centrafricana, si possono citare il caso del centro sociale di Goubali (un municipio, un dispensario e un mercato coperto) e quello dei bagni disinfettanti contro le zecche, costruiti con i fondi del progetto. A causa della sua ubicazione, a 5 km dal villaggio cui dovrebbe servire, questo centro è del tutto inutilizzato da quando è stato costruito, nel 1981. Per quanto concerne le due nuove vasche finanziate con fondi del quarto FES, esse sono troppo larghe e non dispongono di un sistema di recupero, per sgocciolatura, del liquido usato per il trattamento dopo il bagno. Oltre al pericolo che gli animali si feriscano quando saltano contemporaneamente nella vasca, le dimensioni eccessive di queste attrezzature sono fonte di sprechi di prodotti chimici rari e costosi.

15.46. La scuola nazionale superiore di Bangui nella Repubblica Centrafricana è a sua volta caratterizzata da notevoli errori di progettazione o di costruzione. Da quando la scuola è stata inaugurata, nel marzo 1982, il blocco cucina-refettorio è utilizzato solo occasionalmente come sala conferenze. La ventilazione, naturale o meccanica, di questo edificio è inesistente. Il tetto, realizzato con elementi di copertura catramati, è particolarmente inadatto alle condizioni climatiche. Nel refettorio sono state installate quarantatré lampade, mentre ne sarebbero state sufficienti una decina. Le inferriate destinate a proteggere i vetri delle finestre dei locali ammini-

strativi sono state, inspiegabilmente, montate all'interno degli uffici: non si è ottenuta così una protezione migliore, ma è invece divenuto impossibile aprire le finestre. Non è previsto alcun sistema di oscuramento nella sala di proiezione, mentre, per accedere alla cabina tecnica, bisogna servirsi di una scala verticale fissata al muro esterno dell'edificio, e su cui l'operatore può arrampicarsi solo se ha entrambe le mani libere.

### **Fiscalità**

15.47. L'articolo 1 del protocollo n. 6, allegato alla Convenzione di Lomé II, dispone l'applicazione, ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità, del regime fiscale e doganale applicato nei confronti della nazione o dell'organizzazione più favorita. La Banca mondiale prevede sistematicamente l'esonero fiscale per i contratti di appalto da essa finanziati. Di conseguenza, questo esonero avrebbe dovuto essere applicato anche agli appalti finanziati dalla Comunità.

15.48. Secondo uno studio condotto dai servizi della Commissione presso 52 delegati negli Stati ACP, viene valutata pari a 88,7 milioni di ECU, cioè al 3,9 % del totale dei programmi indicativi (2 300 milioni di ECU) dei 52 Stati in questione, l'incidenza degli oneri fiscali che in ultima analisi graveranno sui progetti di sviluppo finanziati con le risorse del quinto FES. Inoltre, lo stesso studio mostra che la clausola della nazione più favorita non è applicata in 30 di questi 52 Stati. Poiché questa clausola non è stata applicata con rigore, al 31 dicembre 1983 44 milioni di ECU erano già stati destinati al pagamento di imposte a favore degli Stati ACP; questo importo equivale al totale delle sovvenzioni del FES accordate, in virtù della Convenzione di Lomé II, a paesi come la Mauritania o il Togo.

15.49. Dal canto suo la Corte ha constatato che, nel caso del rifacimento della strada Damara-Sibut nella RCA, 1,3 milioni di ECU circa, pari al 15 % dei fondi concessi per la realizzazione del progetto, serviranno a pagare le imposte all'importazione, in particolare quelle sul bitume, che sono dell'ordine del 40 %. Ciò equivale a non costruire 20 km di strada.

### **Compensi per appalti di servizi**

15.50. L'allegato XIV della Convenzione di Lomé II, che riprende le principali disposizioni della Convenzione di Lomé I in materia di appalti di servizi, dispone che la Commissione e gli Stati ACP stabiliscano di comune accordo le condizioni generali di pagamento applicabili ai contratti di appalti

<sup>(1)</sup> GU n. L 347 del 22. 12. 1980, pag. 37.

<sup>(2)</sup> GU n. L 347 del 22. 12. 1980, pagg. 43 e 44.



di servizi. Dal 1976 queste condizioni non sono state ancora definite. Ora, in molti casi, gli Stati ACP criticano i compensi versati ad alcuni uffici studi, e ritengono che i loro programmi indicativi siano ridotti da spese di assistenza tecnica talvolta esagerate.

15.51. Ciò si è verificato in particolare per tre dei 31 progetti esaminati dalla Corte. Ad esempio, nel caso del progetto tè in Zambia, le autorità locali hanno definito la retribuzione di un ufficio studi «eccessiva al punto da rasentare il ridicolo»: l'ufficio studi percepiva infatti 90 000 ECU all'anno per il fatto di mettere a disposizione un responsabile della gestione del progetto, escluse le spese di trasferta e di affitto, rimborsate separatamente. Sempre in Zambia, le spese per la sorveglianza dei lavori del programma «Feeder Roads» hanno raggiunto il 17 % del costo totale (4,3 milioni di ECU) delle opere.

#### Origine delle forniture

15.52. A norma dell'articolo 2 delle «Clauseole generali relative alle gare per contratti di forniture finanziati dalla Comunità economica europea», «le forniture proposte debbono obbligatoriamente essere originarie della Comunità economica europea o degli Stati ACP». Per almeno due dei progetti controllati dalla Corte, queste disposizioni non sono state rispettate: i compressori e le pompe finanziati nell'ambito del progetto di approvvigionamento idrico di Mpika in Zambia, nonché una parte del materiale (pompe e motori) forniti al mattatoio di Bangui nella RCA erano di origine diversa.

#### Valutazione dei progetti ultimati

15.53. L'articolo 118, paragrafo 2, della Convenzione di Lomé II dispone che i progetti ultimati devono essere sottoposti ad una valutazione che «verte sui risultati conseguiti, confrontati con gli obiettivi, nonché sulla gestione e sul funzionamento delle opere e sulla loro manutenzione. Le autorità competenti prendono, ognuna per quanto la concerne, i provvedimenti che s'impongono alla luce dei lavori di valutazione». Il capitolo 9 della Raccolta delle istruzioni ad uso dei delegati precisa che, per ciascun progetto o tipo di progetto, la Commissione stabilisce la necessità e la periodicità di ulteriori rapporti di valutazione. Sempre secondo queste istruzioni, se si constata che l'utilizzazione di un progetto si svolge in condizioni che ne limitano l'efficacia, il delegato richiama l'attenzione delle autorità amministrative responsabili e ricerca con esse i rimedi opportuni: assunzione del personale

necessario, altre misure amministrative. Inoltre, qualora sorgano gravi difficoltà sotto il profilo del funzionamento o dell'utilizzazione, si può porvi rimedio con un investimento complementare, un'assistenza tecnica o un altro aiuto supplementare. Il delegato informa la Commissione indicando i mezzi più adatti, a sostegno dei quali trasmette un preventivo degli interventi necessari.

15.54. Per dieci progetti non si è provveduto alla valutazione finale o ulteriore, oppure questa è stata incompleta. Gli esempi che seguono sono significativi al riguardo.

15.55. I fascicoli relativi al progetto di approvvigionamento idrico di Bouar (41 000 abitanti) nella RCA non fanno alcun cenno ad una serie di problemi che tuttavia una missione della Corte ha potuto facilmente constatare sul posto. Certamente i rapporti descrivono una situazione difficile, ma passano sistematicamente sotto silenzio il fatto che quasi tutta la popolazione, alla quale l'opera era prioritariamente destinata, è priva di acqua potabile ed è costretta a rifornirsi di acqua stagnante: non una delle 33 fontane pubbliche e nessuno dei 10 lavatoi installati sono attualmente in servizio; nel giugno 1983 gli impianti fornivano l'acqua a 262 abbonati «solventi» per circa 10 h al giorno, ma la produzione dipendeva interamente dalle attrezzature, che rischiano di guastarsi definitivamente da un momento all'altro, e, al tempo stesso, dalla presenza sul posto dell'assistente tecnico, il cui mandato normalmente dovrebbe scadere nell'aprile 1984.

15.56. La delegazione del Botswana non ha redatto alcun rapporto di valutazione all'atto del collaudo provvisorio e quindi definitivo della strada Lobatse-Ramatlabama, aperta al traffico nel novembre 1981. Lo stesso dicasi per il centro di gestione dell'allevamento di Ramatlabama, ultimato dal luglio 1979 e per il quale non esiste alcun rapporto di valutazione. Mancano inoltre il rapporto che avrebbe dovuto seguire al collaudo definitivo dell'Università del Botswana, ultimata nel marzo 1982, nonché quello relativo al progetto di approvvigionamento idrico di Broadhurst nel Botswana, che ha cominciato a funzionare nell'agosto 1982.

#### Osservanza, da parte dei paesi beneficiari, degli obblighi contratti

15.57. L'articolo 108, paragrafo 2, lettera f) della Convenzione di Lomé II dispone che spetta agli Stati ACP «gestire e provvedere alla manutenzione delle opere realizzate nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica».

15.58. Per quattro dei sei progetti stradali esaminati, a questa manutenzione non si è provveduto.

Nella RCA, ad esempio, il collegamento Damara-Sibut è stato realizzato, nel quadro del primo FES, con una strada in terra battuta per 2,1 milioni di ECU, successivamente, nel quadro del terzo FES, migliorata con una strada asfaltata per 5,0 milioni di ECU e infine riparata, nel quadro del quinto FES, per circa 9,0 milioni di ECU.

15.59. Per due progetti il governo beneficiario non ha rispettato le condizioni particolari delle convenzioni di finanziamento. A titolo di esempio, il governo della Zambia non ha né creato l'organismo incaricato di gestire l'operazione di sviluppo di Mpongwe, né designato tecnici zambiani destinati ad essere formati nel quadro del progetto. Quest'ultimo pertanto non ha potuto essere gestito in modo autonomo e non ne è garantita la continuità, dopo la partenza degli assistenti tecnici.

### *Conseguimento degli obiettivi*

15.60. L'esame della sana gestione finanziaria mira ad accertare in che misura gli obiettivi dei progetti siano stati effettivamente raggiunti, mantenendo al tempo stesso un rapporto positivo tra i costi ed i benefici dei progetti finanziati. Con alcuni esempi la Corte illustrerà qui di seguito (paragrafi da 15.61 a 15.67) le constatazioni fatte sul posto che, per tutta una serie di progetti, la inducono a sollevare serie riserve in merito alla conformità degli obiettivi raggiunti o al rapporto «costi/benefici» di cui sopra. Dei 17 progetti nel settore delle infrastrutture, quattro sono da considerarsi degli insuccessi. Nel settore dell'agricoltura e dell'agro-industria la percentuale di insuccessi è più elevata, poiché dei dieci progetti analizzati quattro hanno dato luogo a critiche. Infine, per i progetti di approvvigionamento idrico, la cui importanza fondamentale sotto il profilo della sanità pubblica è fuori dubbio, la percentuale di insuccessi è particolarmente elevata in quanto tre dei quattro progetti esaminati hanno raggiunto il loro scopo soltanto in misura molto limitata.

### **Agricoltura e agroindustria**

15.61. Il progetto per lo sviluppo della coltivazione del cotone nella RCA (17,3 milioni di ECU), al quale il FES partecipa da 20 anni, non ha portato ad alcun miglioramento della coltura del cotone; al contrario, il numero dei coltivatori, le superfici coltivate e la produzione globale hanno registrato una notevole flessione tra il 1972 e il 1982. L'operazione non è redditizia per l'agricoltore; infatti, per assicurarli redditi comparabili a quelli ottenuti con le colture tradizionali, l'impiego simultaneo di fertiliz-

zanti e di insetticidi, che è alla base del progetto, avrebbe dovuto tradursi in una resa minima di 850 kg per ettaro, resa che non è mai stata raggiunta. Il disavanzo cumulato dalla società incaricata della gestione è stato valutato in 9,1 milioni di ECU al termine della campagna 1982-1983; questo importo corrisponde ad oltre la metà delle sovvenzioni concesse dal FES dall'inizio dell'operazione.

15.62. Il mattatoio di Bangui nella RCA (5,9 milioni di ECU) funziona solo al 25 % della sua capacità potenziale e il numero degli animali macellati è sceso da 50 000 nel 1980 a 30 000 nel 1982. Per questa ragione, e considerati i costi di esercizio molto elevati, il mattatoio rappresenta un onere che lo Stato beneficiario non è in grado di sostenere. La società che gestisce il mattatoio registra un disavanzo crescente (+ 330 % in 4 anni), che in tali condizioni non può che aggravarsi.

15.63. Nel corso dell'esercizio 1982-1983, il governo zambiano è stato costretto a concedere una sovvenzione di 2,7 milioni di ECU alla società che gestisce il progetto cotone, finanziato dal FES, per colmare la differenza esistente tra i prezzi nazionali e i prezzi praticati sul mercato mondiale. Pertanto, quasi tutti i fondi del FES (8,1 milioni di ECU) destinati alla realizzazione di questo progetto sono serviti solo a compensare le sovvenzioni all'esportazione erogate dal governo zambiano per tre anni successivi.

### **Comunicazioni e edilizia**

15.64. Il rifacimento, concluso nel maggio 1979, della strada Bangui-Damara nella RCA (3,7 milioni di ECU) è costato 2,5 volte l'importo iniziale della sua costruzione nel 1968. Ciò nonostante, questo collegamento continua a presentare delle carenze che rendono poco soddisfacente l'insieme dell'opera.

15.65. A causa della sottovalutazione dei costi nella proposta di finanziamento, non è stato possibile realizzare l'intero progetto per la costruzione di magazzini per prodotti agricoli in Zambia (2,2 milioni di ECU): 2 magazzini su 13 non sono stati costruiti e la superficie totale edificata è stata ridotta da 9 000 m<sup>2</sup> a 6 000 m<sup>2</sup>. Inoltre, i magazzini non sono stati collegati alla rete di distribuzione elettrica, come pure gli alloggi del personale di gestione che, per di più, non dispongono di acqua corrente.

### **Approvvigionamento idrico**

15.66. A Bambari (43 000 abitanti), nella RCA, solo 200 allacciamenti privati (sulle 500 domande di

allacciamento registrate all'epoca della presentazione del finanziamento nel 1966) e 12 fontane pubbliche (sulle sessanta previste) fornivano acqua alla popolazione all'epoca della visita della Corte nel giugno 1983. Il piano di approvvigionamento idrico è risultato irrazionale: fontane pubbliche sono state collocate in zone di boscaglia inabitate, mentre l'allacciamento del centro della città alle condutture principali non è stato realizzato e potrà farsi solo con notevoli costi. Analogamente, non si è mai menzionato che il trattamento dell'acqua non potabile con carbone attivo comporta, a parte le difficoltà di rifornimento, costi di esercizio inutilmente elevati, mentre l'impiego di filtri di sabbia avrebbe garantito un risultato analogo per un costo nettamente inferiore poiché la sabbia è disponibile sul posto.

15.67. Diverse attrezzature del progetto di approvvigionamento idrico di Mpika nello Zambia sono difettose, in particolare quelle destinate a potabilizzare l'acqua; il progetto, invece di migliorare le condizioni igieniche della popolazione, le fa correre, al contrario, dei rischi.

### Cooperazione finanziaria e tecnica: principali rilievi sui progetti controllati per la prima e per la seconda volta

15.68. Le cause degli insuccessi di alcuni progetti, o delle difficoltà che possono incontrare, sono numerose ed è talvolta difficile rintracciarne l'origine e, a maggior ragione, attribuirne la responsabilità all'una o all'altra delle parti che intervengono nella loro attuazione. Resta il fatto che le manchevolezze che la Corte continua a segnalare da anni si ripetono con regolarità sconcertante, sia nella fase degli studi preliminari che nella sorveglianza dei lavori, ma soprattutto sotto il profilo della valutazione e della supervisione dei progetti ultimati. Occorre essere estremamente prudenti nella valutazione dei progetti agricoli a causa dei lunghi tempi di realizzazione e della forte dipendenza da fattori climatici, politici ed umani. Invece le opere di carattere essenzialmente tecnico, come strade, edifici e impianti di approvvigionamento idrico, possono essere progettate e realizzate con maggiore precisione e i loro risultati, di conseguenza, devono essere giudicati con maggiore severità.

15.69. Uno degli aspetti più deplorabili degli interventi comunitari è la mancata sorveglianza

delle operazioni, che talora diventa disinteresse assoluto per i progetti ultimati. La Commissione e le delegazioni sul posto sembrano occuparsi soprattutto dei progetti nuovi o dei finanziamenti complementari concessi per questi senza trarre, in quest'ultimo caso, alcun insegnamento dalle difficoltà già incontrate in passato durante l'attuazione degli stessi progetti. I progetti ultimati, invece, non sono molto seguiti, neppure se stanno deteriorandosi o non rispondono più allo scopo. Evidentemente la Commissione dovrebbe preoccuparsi maggiormente dei mezzi necessari per rimettere in sesto questi progetti, di assicurarne il funzionamento, e di raccomandarne, se del caso, addirittura l'abbandono.

15.70. La sorveglianza insufficiente esercitata sui progetti in corso o ultimati fa sì che non si traggano insegnamenti dalle esperienze acquisite, siano esse state buone o cattive. Al riguardo, la Corte desidera ricordare, come ha già fatto in diverse occasioni<sup>(1)</sup>, che la Commissione deve contribuire con urgenza alla creazione di una banca di dati che consentirebbe di evitare il ripetersi di errori di progettazione o di gestione, le cui conseguenze sono spesso molto costose.

### Stabilizzazione dei proventi da esportazione (Stabex)

#### *Situazione finanziaria*

15.71. Come compensazione per le perdite di proventi da esportazioni effettuate nel corso dell'esercizio 1982 (cfr. le cifre dettagliate nell'allegato III), un importo di 102,5 milioni di ECU per 12 prodotti è stato trasferito nel 1983 e in parte nel 1984 a favore di 23 Stati ACP. I principali beneficiari di questi trasferimenti sono stati il Ghana (31,2 milioni di ECU per il cacao) e la Papua Nuova Guinea (24,1 milioni di ECU, di cui 16,3 milioni di ECU per il caffè). Ripartiti per prodotto, i trasferimenti più importanti sono stati registrati per il cacao (49,5 milioni di ECU), il caffè (20,2 milioni di ECU), la copra (10,8 milioni di ECU), il cotone (9,2 milioni di ECU) e le arachidi (8,2 milioni di ECU). L'anno di applicazione 1982 (trasferimenti effettuati nel 1983) può considerarsi il primo anno di funzionamento «normale» del sistema Stabex previsto dalla Convenzione di Lomé II, visto che, que-

<sup>(1)</sup> GU n. C 342 del 31. 12. 1980, pagg. 182 e 183; GU n. C 344 del 31. 12. 1981, pagg. 148 e 149; GU n. C 344 del 31. 12. 1982, pag. 118.

sta volta, la dotazione annua ha consentito di soddisfare tutte le domande di trasferimenti dichiarate ammissibili dalla Commissione. Nel corso dell'anno di applicazione 1980, infatti, (trasferimenti effettuati nel 1981), le domande di trasferimento Stabex dichiarate ammissibili sono state soddisfatte solo a concorrenza del 44,9 % e, nel corso dell'anno di applicazione 1981 (trasferimenti effettuati nel 1982), solo a concorrenza del 40,5 %, nonostante i finanziamenti supplementari (70,8 milioni di ECU concessi al di fuori della Convenzione) erogati dalla Comunità durante quell'esercizio.

### Osservazioni sulla base di calcolo dei diritti a trasferimenti

15.72. A grandi linee, il sistema Stabex consente di compensare una flessione dei proventi da esportazioni verso la Comunità di determinati prodotti agricoli originari degli Stati ACP. A certe condizioni uno Stato può avvalersi di questo sistema quando i suoi proventi dall'esportazione di un prodotto sono inferiori alla media dei proventi dei quattro esercizi che precedono quello in cui si è registrata la flessione.

15.73. Per evitare che i risultati di un anno eccezionalmente sfavorevole incidano troppo sulla media dei quattro esercizi precedenti e quindi abbassino notevolmente la soglia a partire dalla quale un paese può essere indennizzato, la Commissione, nello spirito e secondo le modalità della decisione adottata nella riunione del Consiglio ACP-CEE tenuto alle Figi il 14 aprile 1977, ha cercato di sostituire i dati di un anno eccezionalmente sfavorevole con quelli di un esercizio precedente, i cui risultati possono considerarsi normali. Non è stata presa, invece, alcuna decisione per neutralizzare, in condizioni analoghe, il fenomeno inverso. Ora, i risultati di un anno eccezionalmente buono aumentano in egual misura la media dei quattro esercizi e uno Stato può quindi vedersi attribuire, nei quattro eser-

cizi che seguono, una compensazione superiore a quella normalmente dovuta (cfr. la *tabella 15.3* che illustra in cifre questa osservazione).

15.74. Ad esempio, l'aver considerato i proventi eccezionali di cui la Costa d'Avorio ha beneficiato per le sue esportazioni di caffè nel corso dell'esercizio 1977 (480 milioni di ECU contro 300 milioni di ECU in media negli altri anni), ha comportato, per questo Stato, per ogni anno tra il 1978 e il 1981, un diritto a compensazione superiore di 45 milioni di ECU a quello di cui avrebbe beneficiato se fosse stato neutralizzato l'effetto dei proventi eccezionali dell'esercizio 1977. Giova osservare, peraltro, che i proventi eccezionali di cui hanno beneficiato nel 1977 gli Stati ACP esportatori di caffè, e in particolare la Costa d'Avorio, sono direttamente connessi alla penuria provocata, sul mercato mondiale, da un pessimo raccolto in Brasile.

15.75. Questa situazione merita di essere esaminata tanto più attentamente in quanto l'insufficienza generale dei fondi disponibili a titolo Stabex per gli esercizi 1981 e 1982 è stata causata in ampia misura — come la Commissione stessa ha sottolineato nella sua relazione del 21 ottobre 1981 al Consiglio — dall'impennata dei prezzi dei prodotti di base nel corso degli esercizi 1976 e 1977.

### Aiuto al settore minerario (Sysmin)

15.76. Il titolo III della Convenzione di Lomé II precisa le condizioni in cui gli Stati ACP, la cui economia dipende dal settore minerario, possono accedere ad uno speciale sistema di finanziamento, denominato Sysmin. A questo scopo è stata assegnata una dotazione complessiva di 280 milioni di ECU per il quinto FES ed al 31 dicembre 1983 due Stati, precisamente lo Zaire e la Zambia, avevano beneficiato di prestiti per rispettivamente 40 e 55 milioni di ECU.

15.77. In occasione di un controllo svolto in Zambia nel novembre 1983, la Corte ha constatato che una parte delle difficoltà incontrate nel settore minerario di questo Stato è dovuta al fatto che le autorità mettono di nuovo a disposizione di questo settore soltanto il 33 % circa della valuta che esso fa affluire, mentre sarebbe necessaria una percentuale dell'ordine del 60 % per assicurare la manutenzione e il rinnovo degli impianti di produzione. In queste condizioni è lecito chiedersi se la concessione del prestito di 55 milioni di ECU accordato alla Zambia nell'ambito del Sysmin, sia veramente conforme alle disposizioni dell'articolo 49 della Convenzione di Lomé II, secondo le quali la Comunità interviene solo quando le difficoltà del settore minerario sono indipendenti dalla volontà degli Stati ACP interessati.

**Tabella 15.3 — Effetti della mancata neutralizzazione dei risultati di un anno eccezionalmente positivo (esempio fittizio)**

Anno	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Importo delle esportazioni	100	100	100	100	200	105	110
		media 500:4 = 125					

*Spiegazione:* Benché i proventi degli esercizi 1982 (105) e 1983 (110) abbiano raggiunto un livello comparabile a quello degli esercizi dal 1977 al 1980, il paese esportatore, in virtù della mancata neutralizzazione dei risultati eccezionali dell'esercizio 1981 (200), beneficerà di una compensazione di  $(125 - 105) = 20$  a titolo dell'esercizio 1982 e di  $(125 - 110) = 15$  a titolo dell'esercizio 1983. Se i dati dell'esercizio 1981 fossero stati neutralizzati e, ad esempio, sostituiti con quelli dell'esercizio 1977, non si sarebbe dovuta corrispondere alcuna compensazione a titolo degli esercizi 1982 e 1983.



*ALLEGATO I***Attribuzioni dei Membri della Corte dei conti  
al 30 novembre 1984**

- a) Segretariato della Corte, gestione del personale e dell'amministrazione della Corte, bilancio e contabilità della Corte.
- b) Relazioni esterne (altre istituzioni, istituzioni nazionali di controllo e relazioni pubbliche).
- c) Programma di lavoro della Corte, metodi di lavoro, formazione professionale, studi preparazione tecnica delle relazioni annuali e speciali.

Marcel MART,  
Presidente

**Settore di controllo:**

Fondi europei di sviluppo.

Aldo ANGIOI

**Settore di controllo:**

Risorse proprie.

Keld BRIXTOFTE

**Settore di controllo:**

- a) Ricerca e investimenti, spese nel settore dell'energia e dell'industria.
- b) Organismi esterni (compresi quelli sovvenzionati).

Charles J. CAREY

**Settore di controllo:**

- a) Fondo sociale europeo e spese ivi connesse.
- b) Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento (escluse le azioni di carattere regionale).
- c) Pesca.

Paul GAUDY

Settore di controllo:

Lothar HAASE

- a) Attività di assunzione e di erogazione di prestiti.
- b) Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
- c) Contabilità generale.
- d) Principi contabili.

Settore di controllo:

Pierre LELONG

Cooperazione con i paesi in via di sviluppo e i paesi terzi (esclusi i Fondi europei di sviluppo).

Settore di controllo:

André J. MIDDELHOEK

- a) Fondo europeo di sviluppo regionale.
- b) Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento (azioni di carattere regionale).

Settore di controllo:

Michael N. MURPHY

Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.

Settore di controllo:

Stergios VALLAS

Spese per il personale e spese di funzionamento delle istituzioni, compreso l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali e gli uffici stampa e informazione.

## ALLEGATO II

## Relazioni e pareri adottati dalla Corte dei conti

In conformità delle disposizioni dei trattati, alla Corte dei conti incombe l'obbligo di elaborare una relazione annuale. Essa deve inoltre, a norma dei trattati e di altri regolamenti vigenti, compilare relazioni annuali su taluni organismi e attività comunitarie. Inoltre i trattati conferiscono

alla Corte il potere di presentare le sue osservazioni su problemi particolari e di formulare pareri su richiesta di una delle istituzioni. Il sottostante elenco riporta le relazioni e i pareri adottati dalla Corte nel corso del quinquennio che termina il 30 novembre 1984.

Titolo	Data di adozione	Pubblicazione
Relazione sui conti delle Scuole europee per l'esercizio 1978.	24 gennaio 1980	non pubblicata
Parere su una proposta di regolamento recante modifica del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 e su alcune proposte o progetto di modifica di testi connessi.	21 febbraio 1980	GU n. C 84 del 3. 4. 80 pag. 7
Relazione sugli stati finanziari del JET per l'esercizio 1979.	30 aprile 1980	non pubblicata
Relazione speciale concernente diverse misure attinenti alla gestione del FEAOG-garanzia (esercizio 1978).	30 aprile 1980	GU n. C 258 del 6. 10. 80
Relazione sui conti del 1979 dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom.	30 aprile 1980	non pubblicata
Parere su una:		
● proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo agli importi compensativi monetari;	22 maggio 1980	GU n. C 165 del 5. 7. 80 pag. 2
● proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune.	22 maggio 1980	GU n. C 165 del 5. 7. 80 pag. 9
Relazione sui conti dell'esercizio 1979 della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Dublino).	5 giugno 1980	non pubblicata
Relazione sui conti dell'esercizio 1979 del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Berlino).	19 giugno 1980	non pubblicata
Parere su una:		
● proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1172/76 del 17 maggio 1976 recante creazione di un meccanismo finanziario;	3 luglio 1980	GU n. C 233 dell'11. 9. 80 pag. 6
● proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce misure supplementari a favore del Regno Unito.	3 luglio 1980	GU n. C 233 dell'11. 9. 80 pag. 7



Titolo	Data di adozione	Pubblicazione
Relazione speciale della Corte dei conti e sue osservazioni sull'acquisizione e sul controllo delle forniture ed attrezzature d'ufficio, ecc., effettuati dalle istituzioni delle Comunità europee.	24 settembre 1980	GU n. C 326 del 15. 12. 80
CECA: Relazione annuale 1979 — Bilancio e conti.	24 settembre 1980	non pubblicata
Parere su una proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di prodotti, a titolo di aiuto alimentare, diversi dai cereali, dal latte scremato in polvere e dal buttermilk a taluni paesi in via di sviluppo ed a taluni organismi specializzati.	2 ottobre 1980	GU n. C 326 del 15. 12. 80 pag. 22
Relazione speciale in merito all'applicazione della direttiva 75/268/CEE del Consiglio sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.	30 ottobre 1980	GU n. C 358 del 31. 12. 80
Relazione speciale sull'aiuto alimentare comunitario.	30 ottobre 1980	non pubblicata
Osservazioni della Corte dei conti in merito al suo primo esame finanziario del Centro di calcolo delle Comunità europee.	6 novembre 1980	non pubblicate
3ª Relazione annuale sull'esercizio finanziario 1979.	12 novembre 1980	GU n. C 342 del 31. 12. 80
Parere su una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla compensazione del contributo ellenico all'onere finanziario risultante dal meccanismo finanziario e dalle misure supplementari a favore del Regno Unito.	9 dicembre 1980	GU n. C 30 dell'11. 2. 81
Parere sul progetto di regolamento finanziario applicabile al 5° Fondo europeo di sviluppo.	9 dicembre 1980	GU n. C 45 del 4. 3. 81
Parere sulla proposta di regolamento del Consiglio recante istituzione di una tassa sulle catture di salmone effettuate nel Mar Baltico dalle navi comunitarie.	18 dicembre 1980	GU n. C 358 del 31. 12. 80
Relazione speciale sulle procedure delle istituzioni delle Comunità europee in materia di pubblicazione, stampa e riproduzione.	8 gennaio 1981	GU n. C 150 del 19. 6. 81
Osservazioni sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al finanziamento, da parte del FEAOG, sezione garanzia, di talune misure d'intervento, in particolare di quelle consistenti nell'acquisto, il magazzinaggio e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d'intervento.	19 febbraio 1981	non pubblicate
Studio sulla situazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Berlino).	5 marzo 1981	non pubblicato
Studio sulla situazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Dublino).	5 marzo 1981	non pubblicato
Relazione sui conti delle Scuole europee per l'esercizio 1979.	9 aprile 1981	non pubblicata

Titolo	Data di adozione	Pubblicazione
Relazione sui conti del 1980 dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom.	30 aprile 1981	non pubblicata
Relazione sugli stati finanziari del JET per l'esercizio 1980.	30 aprile 1981	non pubblicata
Parere su una proposta di regolamento finanziario per l'applicazione di un accordo, in forma di scambio di lettere, tra Comunità economica europea e la Repubblica portoghese, relativo all'attuazione di un aiuto pre-adesione al Portogallo.	14 maggio 1981	GU n. C 156 del 25. 6. 81 pag. 10
Osservazioni della Corte dei conti sulla gestione della CECA per il 1979.	21 maggio 1981	non pubblicate
Parere su una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.	21 maggio 1981	GU n. C 232 dell'11. 9. 81
Osservazioni della Corte in merito alla rete di informazione contabile agricola (RICA) della Comunità economica europea.	18 giugno 1981	disponibile presso la Corte
Relazione speciale sulle cauzioni, fidejussioni e garanzie costituite per operazioni che si traducono in spese per il FEAOG, sezione garanzia.	18 giugno 1981	GU n. C 249 del 29. 9. 81
Relazione sugli stati finanziari della CECA al 31 dicembre 1980.	26 giugno 1981	non pubblicata
Relazione sui conti dell'esercizio 1980 della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Dublino).	26 giugno 1981	non pubblicata
Relazione sui conti dell'esercizio 1980 del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Berlino).	26 giugno 1981	non pubblicata
Parere su una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla compensazione del contributo greco all'onere finanziario risultante dal meccanismo finanziario e dalle misure supplementari a favore del Regno Unito.	10 settembre 1981	GU n. C 282 del 5. 11. 81 pag. 15
4ª Relazione annuale sull'esercizio finanziario 1980.	26 novembre 1981	GU n. C 344 del 31. 12. 81
Indagine sui sistemi di organizzazione finanziaria delle Comunità europee (1981).	26 novembre 1981	GU n. C 342 del 31. 12. 81
Relazione speciale sulle indennità di dislocazione e di espatrio.	4 febbraio 1982	disponibile presso la Corte
Parere su una proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.	18 febbraio 1982	GU n. C 122 del 13. 5. 82

Titolo	Data di adozione	Pubblicazione
Relazione speciale sulle vendite di burro a prezzo ridotto all'interno della Comunità.	18 marzo 1982	GU n. C 143 del 7. 6. 82
Relazione sui conti del 1981 dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom.	29 aprile 1982	non pubblicata
Relazione sugli stati finanziari del JET per l'esercizio 1981.	29 aprile 1982	non pubblicata
Relazione sugli stati finanziari della CECA al 31 dicembre 1981 (articolo 78 settimo, paragrafo 5, CECA).	27 maggio 1982	non pubblicata
Relazione speciale (osservazioni) relativa alla cassa dei delegati del Parlamento europeo.	6 luglio 1982	GU n. C 202 del 5. 8. 82
Relazione speciale sui mutui e prestiti.	19 luglio 1982	GU n. C 319 del 6. 12. 82
Relazione speciale sulla creazione o il mantenimento di posti di lavoro nel quadro della concessione di aiuti agli investimenti a finalità regionale.	30 luglio 1982	GU n. C 345 del 31. 12. 82
Relazione sui conti delle Scuole europee per l'esercizio 1980.	30 luglio 1982	non pubblicata
Relazione speciale sul regime comunitario del perfezionamento (Osservazioni, articolo 206 bis, CEE)	16 settembre 1982	GU n. C 88 del 30. 3. 83
Parere 1/82 su quattro proposte di regolamento del Consiglio che modificano talune disposizioni concernenti il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale e la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.	16 settembre 1982	GU n. C 324 del 10. 12. 82
Relazione speciale sulle frodi di «Como».	16 settembre 1982	non pubblicata
Relazione speciale sul Centro comune di ricerca — Gestione finanziaria dei programmi pluriennali.	7 ottobre 1982	disponibile presso la Corte
Relazione sui conti dell'esercizio 1981 della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Dublino).	7 ottobre 1982	non pubblicata
Relazione sui conti dell'esercizio 1981 del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Berlino).	7 ottobre 1982	non pubblicata
Relazione (allegato alla relazione annuale) sui prestiti concessi, prestiti contratti e bonifici (CECA, esercizio 1980).	12 ottobre 1982	non pubblicata
Relazione speciale (osservazioni) sulla verifica dei rendiconti del FEAOG, sezione garanzia. Il sistema e il suo funzionamento.	12 ottobre 1982	GU n. C 313 del 29. 11. 82

Titolo	Data di adozione	Pubblicazione
Parere 2/82 su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77 recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità.	16 novembre 1982	GU n. C 133 del 20. 5. 83
Parere 3/82 su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica e proroga il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 per l'applicazione alle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità.	16 novembre 1982	GU n. C 151 del 9. 6. 83
Relazione (allegato alla relazione annuale) sui mutui per alloggi (CECA, esercizio 1981).	25 novembre 1982	non pubblicata
5ª Relazione annuale sull'esercizio finanziario 1981.	25 novembre 1982	GU n. C 344 del 31. 12. 82
Parere 4/82 su: un progetto di regolamento della Commissione recante le disposizioni finanziarie applicabili all'Agenzia europea di cooperazione e le disposizioni relative alle relazioni dell'Agenzia con la Commissione.	9 dicembre 1982	non pubblicato
Parere 5/82 su: una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2744/80 che istituisce misure supplementari a favore del Regno Unito.	16 dicembre 1982	GU n. C 160 del 18. 6. 83
Parere 6/82 su: una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un programma speciale di sviluppo energetico.	16 dicembre 1982	GU n. C 199 del 26. 7. 83 pag. 7
Parere 7/82 su: una proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2779/78 per l'applicazione dell'ECU agli atti adottati in campo doganale.	2 febbraio 1983	GU n. C 199 del 26. 7. 83 pag. 8
Relazione speciale 1/83 sulle spese del Parlamento europeo relative alle conferenze interparlamentari.	10 marzo 1983	disponibile presso la Corte
Relazione speciale 2/83 sull'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1078/77 e (CEE) n. 1041/78 che istituiscono un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero.	14 aprile 1983	GU n. C 278 del 17. 10. 83
Relazione sui conti delle Scuole europee per l'esercizio 1981.	28 aprile 1983	non pubblicata
Relazione sugli stati finanziari 1982 del JET.	28 aprile 1983	non pubblicata
Relazione speciale 3/83 sui ristoranti, mense, bar e spacci.	18 maggio 1983	non pubblicata
Relazione sui conti del 1982 dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom.	26 maggio 1983	non pubblicata

Titolo	Data di adozione	Pubblicazione
Relazione speciale 4/83 sulla gestione di bilancio del programma di fornitura di prodotti agricoli e alimentari alla Polonia.	9 giugno 1983	GU n. C 278 del 17. 10. 83
Relazione speciale 5/83 sull'aiuto al latte scremato trasformato in caseina e in caseinati.	9 giugno 1983	GU n. C 41 del 15. 2. 84
Relazione sugli stati finanziari della CECA al 31 dicembre 1982 (articolo 78 settimo, paragrafo 5, CECA).	22 giugno 1983	non pubblicata
Relazione sui conti dell'esercizio 1982 della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Dublino).	14 luglio 1983	non pubblicata
Relazione sui conti dell'esercizio 1982 del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Berlino).	14 luglio 1983	non pubblicata
Parere 1/83 su: un progetto di regolamento (CEE) della Commissione relativo al funzionamento del sistema di anticipi per le spese finanziate a titolo della sezione «garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).	21 luglio 1983	non pubblicato
Relazione in ottemperanza alle conclusioni del Consiglio europeo del 18 giugno 1983.	6 ottobre 1983	GU n. C 287 del 24. 10. 83
6ª Relazione annuale sull'esercizio finanziario 1982.	24 novembre 1983	GU n. C 357 del 31. 12. 83
Relazione (Allegato alla relazione annuale CECA 1982) sulla gestione contabile e sulla gestione finanziaria.	7 dicembre 1983	non pubblicata
Relazione speciale 6/83 sul sistema informativo del Fondo sociale europeo.	15 dicembre 1983	disponibile presso la Corte
Parere 2/83 su una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo al bonifico di interessi per taluni prestiti concessi nel quadro del sistema monetario europeo.	12 gennaio 1984	GU n. C 55 del 28. 2. 84
Relazione sui conti delle Scuole europee per l'esercizio 1982.	23 febbraio 1984	non pubblicata
Parere 4/83 sulla seconda modifica della proposta di regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77 recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità.	14 marzo 1984	GU n. C 163 del 23. 6. 84
Relazione speciale 1/84 sul coordinamento dell'aiuto della Comunità a favore dei paesi terzi.	14 marzo 1984	GU n. C 224 del 25. 8. 84
Parere 3/83 su una proposta di decisione del Consiglio che abilita la Commissione a concorrere al finanziamento dell'innovazione nella Comunità.	5 aprile 1984	GU n. C 163 del 23. 6. 84

Titolo	Data di adozione	Pubblicazione
Relazione speciale 2/84 sulla gestione dei fondi comunitari destinati all'aiuto allo sviluppo da parte della Banca europea per gli investimenti.	10 maggio 1984	disponibile presso la Corte
Parere 1/84 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce, a seguito dell'esaurimento delle risorse proprie, misure per la copertura del fabbisogno finanziario dell'esercizio di bilancio 1984.	7 giugno 1984	GU n. C 228 del 30. 8. 84
Relazione sui conti del 1983 dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom.	19 giugno 1984	non pubblicata
Relazione sugli stati finanziari 1983 del JET, Joint Undertaking (Impresa comune).	19 giugno 1984	non pubblicata
Relazione sugli stati finanziari al 31 dicembre 1983 della CECA.	26 giugno 1984	non pubblicata
Relazione speciale 3/84 sul funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine.	19 luglio 1984	GU n. C 234 del 4. 9. 84
Relazione speciale 4/84 sull'attuazione della direttiva 77/435/CEE del 27 giugno 1977 relativa ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del FEAOG, sezione garanzia.	11 ottobre 1984	GU n. C 336 del 17. 12. 84
Relazione sui conti dell'esercizio 1983 del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Berlino).	24 ottobre 1984	non pubblicata
Relazione sui conti dell'esercizio 1983 della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Dublino).	24 ottobre 1984	non pubblicata
7ª Relazione annuale sull'esercizio finanziario 1983	22 novembre 1984	questa GU



*ALLEGATO III*

**Informazioni finanziarie relative  
al bilancio generale delle Comunità europee  
ed  
ai Fondi europei di sviluppo  
(1983)**

**Osservazioni preliminari**

**1. Fonti dei dati finanziari**

I dati finanziari contenuti nel presente allegato sono stati tratti dai conti di gestione e dai bilanci finanziari delle Comunità europee (1) e dei Fondi europei di sviluppo, nonché da vari altri stati finanziari forniti dalla Commissione.

**2. Unità monetaria**

Per il bilancio generale i dati finanziari sono espressi nell'unità monetaria in vigore nel corso dei rispettivi esercizi, cioè dal 1979 al 1980 in unità di conto europee (UCE) e a partire dal 1981 in ECU (per informazioni dettagliate al riguardo cfr. § 1 (1.5)).

Per i Fondi europei di sviluppo tutti i dati finanziari sono presentati in ECU.

I dati finanziari sono espressi in milioni (Mio) di unità monetarie, rispettivamente in Mio UCE o in Mio ECU, e sono stati arrotondati al decimo di milione.

**3. Nuova nomenclatura del bilancio generale a partire dal 1982**

Nel 1982 al bilancio generale è stata applicata una nuova nomenclatura.

La Corte ha adottato la nomenclatura di bilancio applicabile dal 1982 anche nella presentazione dell'insieme delle serie storiche nella presente relazione annuale e, pertanto, ha modificato i dati finanziari degli esercizi dal 1979 al 1981 in funzione di questa nuova nomenclatura di bilancio.

I dati presentati dal § 14 al § 19 sono così comparabili da un esercizio all'altro.

(1) Per l'esercizio finanziario 1983: Conto di gestione e bilancio finanziario relativi alle operazioni del bilancio dell'esercizio 1983 (doc. COM(84) 219, 220, 221).



**4. Abbreviazioni e simboli**

CE	Comunità europea (europee)
CECA	Comunità europea del carbone e dell'acciaio
CEE	Comunità economica europea
CEEA o Euratom	Comunità europea dell'energia atomica
FEAOG	Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia
PNL	Prodotto nazionale lordo
IVA	Imposta sul valore aggiunto
BFR	Franco belga
DKR	Corona danese
DM	Marco tedesco
DR	Dracma greca
FF	Franco francese
IRL	Lira irlandese
LIT	Lira italiana
LFR	Franco lussemburghese
HFL	Fiorino olandese
UKL	Lira sterlina
UC	Unità di conto (fino al 1977)
Mio UC	Milioni di unità di conto
UCE	Unità di conto europea (dal 1978 al 1980)
Mio UCE	Milioni di unità di conto europee
ECU	Unità di conto in vigore a partire dall'1. 1. 1981
Mio ECU	Milioni di ECU
SD	Stanziamenti dissociati
SND	Stanziamenti non dissociati
SI	Stanziamenti d'impegno
SP	Stanziamenti di pagamento
SPI	Stanziamenti per impegni
SPP	Stanziamenti per pagamenti
B	Belgio
DK	Danimarca
D	Repubblica federale di Germania
GR	Grecia
F	Francia
IRL	Irlanda
I	Italia
L	Lussemburgo
NL	Paesi Bassi
UK	Regno Unito
EUR 9/10	Totale dei 9 o 10 Stati membri delle Comunità europee
FES	Fondo europeo di sviluppo
ACP	Stati ACP (Africa, Caraibi e Pacifico)
PTOM	Paesi e territori d'oltremare
DOM	Dipartimenti d'oltremare francesi
Stabex	Stabilizzazione dei proventi d'esportazione
Sysmin	Sistema di stabilizzazione dei proventi d'esportazione di prodotti minerari
RF	Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977
GU	Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
S	Sezione del bilancio generale
T	Titolo del bilancio generale
C	Capitolo del bilancio generale
—	Nulla
0,0	Dati fra 0 e 0,05
%	Percento
§	Paragrafo riferito all'interno del presente allegato ai testi, ai grafici e alle tabelle

## Indice

**Prima parte: Bilancio generale delle Comunità europee**

	Pagina
§ 1. Informazioni di base sul bilancio generale . . . . .	148

*Esercizio finanziario 1983: bilancio e sua esecuzione nel corso dell'esercizio 1983*

§ 2. Bilancio generale 1983: Previsioni di entrata . . . . .	152
§ 3. Bilancio generale 1983: Previsioni di spesa, stanziamenti per pagamenti . . . . .	153
§ 4. Bilancio generale 1983: Stanziamenti per impegni . . . . .	154
§ 5. Previsioni di entrata ed entrate effettive nel 1983 . . . . .	155
§ 6. Stanziamenti per impegni disponibili nel 1983 e loro utilizzazione . . . . .	156
§ 7. Stanziamenti per pagamenti disponibili nel 1983 e loro utilizzazione . . . . .	157
§ 8. Risorse proprie effettive nel 1983 . . . . .	158
§ 9. Tassi di utilizzazione degli stanziamenti disponibili nel 1983 . . . . .	159
§ 10. Conto di gestione consolidato e computo del saldo dell'esercizio 1983 . . . . .	160
§ 11. Pagamenti eseguiti nel 1983, per settore e per Stato membro beneficiario . . . . .	161
§ 12. Il FEAOG-garanzia: Pagamenti eseguiti nel 1983, per mercato e per Stato membro beneficiario . . . . .	162
§ 13. I Fondi a finalità strutturali: Impegni contratti e pagamenti eseguiti nel 1983, per Stato membro beneficiario . . . . .	163

*Dati storici concernenti l'esecuzione del bilancio generale (1979-1983)*

§ 14. Evoluzione e utilizzazione degli stanziamenti per pagamenti durante il periodo 1979-1983, per settore . . . . .	164
§ 15. Tassi di utilizzazione degli stanziamenti per pagamenti dal 1979 al 1983, per settore . . . . .	165
§ 16. Pagamenti annuali nel corso del periodo 1979-1983, per settore . . . . .	166
§ 17. Evoluzione del rapporto tra «pagamenti annuali per settore» e «totale dei pagamenti di bilancio annuali» (1979-1983) . . . . .	167
§ 18. Pagamenti annuali agli Stati membri (1979-1983) . . . . .	168
§ 19. Risorse proprie effettive, per Stato membro (1979-1983) . . . . .	169

**Seconda parte: I Fondi europei di sviluppo (FES) (Situazione al 31 dicembre 1983)**

§ 20. Informazioni di base sui FES . . . . .	170
§ 21. Il 4° e 5° FES: Dotazioni, finanziamento, ripartizione degli aiuti, tassi di utilizzazione . . . . .	171
§ 22. Il 4° FES: Aiuti per natura e per paese beneficiario . . . . .	172
§ 23. Il 4° FES: Esecuzione finanziaria degli aiuti per paese beneficiario . . . . .	173
§ 24. Il 5° FES: Aiuti per natura e per paese beneficiario . . . . .	174
§ 25. Il 5° FES: Esecuzione finanziaria degli aiuti per paese beneficiario . . . . .	175
§ 26. Il 4° e 5° FES: Utilizzazione degli aiuti per settore economico . . . . .	176
§ 27. I cinque FES: Evoluzione dei pagamenti annuali (1960-1983) . . . . .	177

## Prima parte: Bilancio generale delle Comunità europee

### § 1. Informazioni di base sul bilancio generale

#### 1.1. Origine del bilancio generale

Il bilancio generale è stato istituito con il trattato di fusione (1) (articolo 20). Esso sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 1968, i tre bilanci separati delle Comunità europee, esistenti prima della fusione: il bilancio amministrativo CECA, il bilancio CEE e il bilancio di funzionamento CEEA; il bilancio delle ricerche e degli investimenti CEEA risulta, a partire dal 1971, incluso nel bilancio generale in virtù del trattato di Lussemburgo (2) (articolo 10).

#### 1.2. Base giuridica

Il bilancio generale è disciplinato dalle disposizioni finanziarie dei trattati di Parigi (3) (articolo 78 CECA) e di Roma (4) (5) (articoli da 199 a 209 CEE e articoli da 171 a 183 CEEA) nonché dalle modifiche introdotte dal trattato di fusione (1), dalla decisione del Consiglio sulle risorse proprie (6), dal trattato di Lussemburgo (2), dal trattato di adesione (7) e dal trattato di Bruxelles (8). Il regolamento finanziario (9) definisce le modalità di predisposizione e di esecuzione del bilancio nonché di rendimento e di verifica dei conti. Questo regolamento finanziario è integrato da altre disposizioni specifiche in materia di esecuzione del bilancio.

#### 1.3. Principi fondamentali del bilancio enunciati dai trattati e dal regolamento finanziario

Il bilancio è adottato per la durata di un esercizio finanziario (principio dell'annualità). Il bilancio presentato deve essere in pareggio. Le entrate dell'esercizio servono a finanziare indistintamente tutte le spese iscritte in bilancio (principio dell'assegnazione globale delle entrate alle spese). Tutte le entrate e tutte le spese delle Comunità devono essere iscritte in un unico bilancio (principio dell'unità). Tutte le entrate e tutte le spese devono essere iscritte per il loro importo integrale in bilancio e nei conti senza contrazione tra di loro (principio dell'integrità). Esistono alcune eccezioni ai succitati principi generali.

#### 1.4. Contenuto e struttura del bilancio generale

Il bilancio generale comprende le previsioni concernenti le spese d'amministrazione della CECA e le relative entrate, le entrate e le spese della CEE e le entrate e le spese della CEEA.

Il bilancio comprende cinque sezioni distinte suddivise in stati (di previsione) delle entrate e delle spese: **(I) Parlamento, (II) Consiglio** (in allegato **Comitato economico e sociale**), **(III) Commissione, (IV) Corte di giustizia, (V) Corte dei conti**. All'interno di ogni sezione le entrate e le spese sono classificate, a seconda della loro natura e destinazione, in titoli, capitoli, articoli e voci (linee di bilancio).

#### 1.5. L'unità monetaria del bilancio generale

Fino al 1977 il bilancio era stato compilato ed eseguito in unità di conto (UC): 1 UC = 0,88867088 g oro (= 1 dollaro USA fra il 1934 e il 1972).

Dal 1978 al 1980 il bilancio è stato compilato ed eseguito in **unità di conto europee (UCE)**; 1 UCE corrisponde al totale dei seguenti importi delle monete degli Stati membri della CE: 0,828 DM + 0,0885 UKL + 1,15 FF + 109 LIT + 0,286 HFL + 3,66 BFR + 0,14 LFR + 0,217 DKR + 0,00759 IRL.

A partire dal 1981 il bilancio è stato compilato ed eseguito in **ECU**. L'ECU, come l'UCE, è un'unità basata su un paniere di monete nazionali; per il 1981, il 1982 e il 1983 il valore e la composizione del paniere dell'ECU coincidono con quelli dell'UCE (la moneta greca, la dracma, non essendo compresa nel paniere dell'ECU).

I tassi di conversione al 31 dicembre 1983 dell'ECU in monete nazionali erano i seguenti: 1 ECU = 46,0969 BFR/LFR = 8,18269 DKR = 2,25748 DM = 81,7773 DR = 6,90358 FF = 0,728961 IRL = 1 371,99 LIT = 2,53713 HFL = 0,57060 UKL.

#### 1.6. Finanziamento del bilancio generale (entrate del bilancio)

Il finanziamento del bilancio generale è essenzialmente assicurato con le **risorse proprie delle Comunità** (6): dazi doganali, prelievi agricoli, contributi zucchero e isoglucosio e IVA fino ad un massimo dell'1 % di una base imponibile uniforme per tutti gli Stati membri (10); esistono, inoltre, altre entrate meno importanti.

A partire dal 1° 1. 1971, conformemente alla decisione del Consiglio del 21. 4. 1970 (6), il sistema delle risorse proprie ha sostituito progressivamente il vecchio sistema dei contributi finanziari degli Stati membri, stabiliti secondo un criterio di ripartizione fisso. Fino a quando non divenne possibile applicare la base imponibile uniforme dell'IVA, gli Stati membri continuavano a pagare i contributi finanziari. A partire dal 1975 tali contributi finanziari erano calcolati in funzione delle quote del prodotto nazionale lordo (PNL) degli Stati membri. Nel 1979 le risorse proprie hanno incluso, per la prima volta, le risorse IVA degli Stati membri, ad eccezione della Repubblica federale di Germania, dell'Irlanda e del Lussemburgo, che hanno continuato a versare i contributi finanziari in base al PNL. Nel 1980 il sistema IVA venne applicato da tutti gli Stati membri. Nel 1981, nel 1982 e nel 1983 tutti gli Stati membri hanno versato risorse IVA ad eccezione della Grecia che ha versato un contributo finanziario basato sul PNL.

(1) Trattato di fusione (8 aprile 1965): trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee.

(2) Trattato di Lussemburgo (22 aprile 1970): trattato che modifica talune disposizioni in materia di bilancio dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato di fusione.

(3) Trattato di Parigi (18 aprile 1951): trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA).

(4) Trattato di Roma (25 marzo 1957): trattato che istituisce la Comunità economica europea (CEE).

(5) Trattato di Roma (25 marzo 1957): trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom).

(6) Decisione 70/243/CECA, CEE, CEEA del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità (GU n. L 94 del 28 aprile 1970).

(7) Trattato di adesione (22 gennaio 1972): atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati.

(8) Trattato di Bruxelles (22 luglio 1975): trattato che modifica talune disposizioni finanziarie dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato di fusione.

(9) Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 (GU n. L 356 del 31 dicembre 1977).

(10) Cfr. 6ª direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU n. L 145 del 13. 6. 1977).

**1.7. Tipi di stanziamento**

Per coprire le spese previste, il bilancio generale distingue i seguenti tipi di stanziamenti di bilancio:


- a) **Stanziamenti dissociati (SD)**, utilizzati per finanziare azioni pluriennali in taluni settori. Essi si suddividono in stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento:
  - gli **stanziamenti d'impegno (SI)** sono destinati a far fronte, durante l'esercizio corrente, a impegni di spesa assunti per azioni di durata pluriennale;
  - gli **stanziamenti di pagamento (SP)** sono destinati a far fronte alle spese derivanti da impegni assunti nel corso dell'esercizio e/o degli esercizi precedenti.
- b) **Stanziamenti non dissociati (SND)**: sono destinati a far fronte, nel corso dello stesso esercizio, ad impegni e pagamenti relativi ad azioni annuali.

Si possono pertanto formulare per lo stesso esercizio i due totali seguenti:

- il totale degli **stanziamenti per impegni (SPI)** <sup>(1)</sup> = stanziamenti non dissociati (SND) + stanziamenti d'impegno (SI) <sup>(1)</sup>;
- il totale degli **stanziamenti per pagamenti (SPP)** <sup>(1)</sup> = stanziamenti non dissociati (SND) + stanziamenti di pagamento (SP) <sup>(1)</sup>.

Le entrate iscritte in bilancio sono destinate a far fronte agli stanziamenti per pagamenti. Gli stanziamenti d'impegno non sono finanziati fino a che non vengono iscritti in bilancio i correlativi stanziamenti di pagamento.

Il sottostante schema semplificato (con importi illustrativi) fa apparire l'incidenza di questi tipi di stanziamento su ciascun esercizio finanziario:



(1) Nota: È importante tenere presenti le differenze fra «stanziamenti per impegni» e «stanziamenti d'impegno» e fra «stanziamenti per pagamenti» e «stanziamenti di pagamento». I due termini «stanziamenti d'impegno» e «stanziamenti di pagamento» vengono usati esclusivamente nel contesto degli stanziamenti dissociati.

### 1.8. Predisposizione del bilancio generale

Per ogni esercizio finanziario (che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre) ciascuna istituzione predispone anteriormente al 1° luglio dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio, uno stato di previsione delle proprie spese. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio e lo sottopone, non oltre il 1° settembre dello stesso anno, al Consiglio che, insieme al Parlamento, rappresenta l'autorità di bilancio. Il Consiglio elabora il progetto di bilancio e lo trasmette al Parlamento non oltre il 5 ottobre dello stesso anno. Il Parlamento può proporre modificazioni al progetto di bilancio per quanto riguarda le spese obbligatorie (1) ed emendarlo per quanto concerne le spese non obbligatorie; tali modificazioni ed emendamenti sono sottoposti al Consiglio. Per le spese obbligatorie il Consiglio funge da ultima istanza. Per le spese non obbligatorie il Parlamento ha facoltà — entro i limiti di un tasso statistico massimo di aumento — di esercitare il proprio diritto di emendamento in veste di ultima istanza. Il presidente del Parlamento constata che il bilancio è definitivamente adottato. Tuttavia il Parlamento può rigettare il progetto di bilancio e chiedere che gli venga presentato un nuovo progetto (2).

Se all'inizio di un esercizio finanziario il bilancio non è stato votato, devono essere applicate disposizioni particolari dei trattati e del regolamento finanziario, relative all'autorizzazione delle spese (3).

Bilanci rettificativi (che non alterano l'importo totale del bilancio annuale) o bilanci suppletivi (che alterano l'importo totale) possono essere adottati dall'autorità di bilancio (4).

La dotazione di una specifica linea di bilancio può essere modificata mediante storni (5) da altre linee di bilancio.

### 1.9. Esecuzione del bilancio generale

#### 1.9.1. Responsabilità dell'esecuzione

La Commissione cura l'esecuzione del bilancio conformemente al regolamento finanziario sotto la propria responsabilità e nei limiti degli stanziamenti assegnati; essa riconosce alle altre istituzioni i poteri necessari all'esecuzione delle sezioni del bilancio che le riguardano (6). Il regolamento finanziario definisce le procedure di esecuzione e in particolare la responsabilità degli ordinatori, dei contabili, degli amministratori delle anticipazioni e dei controllori finanziari delle istituzioni (7).

#### 1.9.2. Esecuzione delle entrate

Le **previsioni di entrata** sono iscritte in bilancio con riserva delle eventuali modifiche apportate da bilanci rettificativi e suppletivi (4).

L'esecuzione del bilancio per quanto riguarda le entrate consiste nell'accertamento dei diritti e nella riscossione delle entrate dovute alle Comunità (risorse proprie e altre entrate); essa è disciplinata da disposizioni speciali (8).

Per **entrate effettive di un esercizio** si intende la somma delle riscossioni di diritti accertati dell'esercizio in corso e di diritti di esercizi precedenti ancora da riscuotere.

#### 1.9.3. Esecuzione delle spese

Le **previsioni di spesa** sono iscritte in bilancio. A seconda della natura degli obblighi giuridici, esse sono coperte da stanziamenti per impegni o da stanziamenti per pagamenti. L'esecuzione delle spese iscritte in bilancio, vale a dire l'evoluzione e l'utilizzazione degli stanziamenti, può essere riassunta come segue:

##### a) Stanziamenti per impegni

- Evoluzione degli stanziamenti: Gli stanziamenti per impegni iscritti nel bilancio iniziale possono subire talune modifiche fino a che non assumano la forma di stanziamenti per impegni definitivi: stanziamenti per impegni definitivi = bilancio iniziale (SND + SI) ± bilanci rettificativi e suppletivi (4) + entrate supplementari (9) ± storni (5) + stanziamenti d'impegno residui dell'esercizio precedente (10) + riporti non automatici (11) dall'esercizio precedente non impegnati (SND) + stanziamenti disimpegnati dei precedenti esercizi (SI).
- Utilizzazione degli stanziamenti: Gli stanziamenti per impegni definitivi sono disponibili nel corso dell'esercizio per contrarre impegni (stanziamenti per impegni utilizzati = importo degli impegni contratti).
- Stanziamenti che rimangono disponibili per l'esercizio successivo: Gli stanziamenti non dissociati che non sono stati impegnati, possono essere oggetto di un riporto non automatico all'esercizio successivo previa autorizzazione del Consiglio (11). Gli stanziamenti d'impegno non utilizzati (stanziamenti residui alla chiusura dell'esercizio) restano disponibili per l'esercizio successivo (10).
- Annullamento di stanziamenti: Il saldo è annullato.

##### b) Stanziamenti per pagamenti dell'esercizio

- Evoluzione degli stanziamenti: Gli stanziamenti per pagamenti possono anch'essi subire modifiche prima di diventare stanziamenti per pagamenti definitivi: stanziamenti per pagamenti definitivi = bilancio iniziale (SND + SP) ± bilanci rettificativi e suppletivi (4) + entrate supplementari (9) ± storni (5).
- Utilizzazione degli stanziamenti: Gli stanziamenti per pagamenti definitivi sono disponibili nel corso dell'esercizio per effettuare pagamenti (stanziamenti per pagamenti dell'esercizio utilizzati = importo dei pagamenti effettuati a fronte di stanziamenti dell'esercizio).
- Riporti di stanziamenti all'esercizio successivo: Gli stanziamenti non utilizzati possono essere riportati all'esercizio successivo sotto forma di riporti di diritto (12) o di riporti non automatici (11).
- Annullamento di stanziamenti: Il saldo è annullato.

##### c) Stanziamenti per pagamenti riportati dall'esercizio precedente (riporti di diritto e riporti non automatici)

Nel corso di ciascun esercizio, anche questi stanziamenti (dopo eventuali storni) sono disponibili per effettuare paga-

menti. Gli stanziamenti che, dopo il loro riporto, non sono stati oggetto di pagamenti, vengono annullati, eccettuati taluni casi in cui è possibile procedere nuovamente a riporti (13). Gli importi in tal modo annullati vengono aggiunti al risultato dell'esercizio nel conto di gestione consolidato (cfr. par. 1.9.4).

In materia di spese effettive occorre distinguere le due nozioni seguenti:

- le **spese effettive nel corso di un esercizio** = totale dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio = pagamenti a fronte di stanziamenti per pagamenti dell'esercizio + pagamenti a fronte di stanziamenti per pagamenti riportati dall'esercizio precedente;
- le **spese effettive a carico di un esercizio** = spese che figurano nel conto di gestione consolidato (cfr. par. 1.9.4) = pagamenti a fronte di stanziamenti per pagamenti dell'esercizio + stanziamenti per pagamenti dell'esercizio riportati all'esercizio successivo.

#### 1.9.4. Conto di gestione consolidato e computo del saldo dell'esercizio

Dopo la chiusura di ciascun esercizio viene redatto il conto di gestione consolidato e viene calcolato il **saldo dell'esercizio**, che deve essere iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo in occasione di un bilancio rettificativo (14) (cfr. § 10).

#### 1.10. Rendimento dei conti

Entro e non oltre il 1° giugno successivo alla chiusura dell'esercizio, la Commissione trasmette al Parlamento, al Consiglio e alla Corte dei conti i conti di detto esercizio; tali conti sono presentati sotto forma di un conto di gestione e di un bilancio finanziario, corredati di un'analisi della gestione finanziaria (15).

#### 1.11. Controllo esterno

A partire dal 1977 il controllo esterno sul bilancio generale viene espletato dalla **Corte dei conti delle Comunità** (16). La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e spese del bilancio generale, controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese e accerta la sana gestione finanziaria. I controlli possono essere svolti prima della chiusura dei conti dell'esercizio finanziario considerato. Essi hanno luogo su documenti e, in caso di necessità, in loco presso le istituzioni delle Comunità e negli Stati membri. La Corte dei conti stende una relazione annuale su ogni esercizio e può inoltre presentare in ogni momento le sue osservazioni su problemi particolari e dare pareri su richiesta di una delle istituzioni delle Comunità.

#### 1.12. Discarico e seguito ulteriore

A partire dal 1977 si applicano le disposizioni seguenti (17): il Parlamento, su raccomandazione del Consiglio e prima del 30 aprile del secondo anno che segue l'esercizio in parola, dà il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio. A tale scopo il Consiglio e il Parlamento esaminano i conti presentati dalla Commissione e la relazione annuale della Corte dei conti. Le istituzioni devono adottare ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni contenute nelle decisioni di discarico e riferire sulle misure prese (18).

(1) Le spese obbligatorie sono quelle derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti adottati a norma degli stessi.

(2) Per i dettagli relativi alla procedura di bilancio cfr. articolo 78 CECA, 203 CEE e 177 CEEA.

(3) Cfr. articolo 8 del regolamento finanziario.

(4) Cfr. articolo 1 (5) del regolamento finanziario.

(5) Cfr. articolo 21 del regolamento finanziario.

(6) Cfr. articoli 78 (quinto) CECA, 205 CEE, 179 CEEA e 18 (2) del regolamento finanziario.

(7) Cfr. articoli da 17 a 49 e da 68 a 72 del regolamento finanziario.

(8) Cfr. articoli da 23 a 31 del regolamento finanziario e i regolamenti del Consiglio (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77 e 2892/77 del 19 dicembre 1977 (GU n. L 336 del 27. 12. 1977).

(9) Cfr. articolo 87 del regolamento finanziario e articolo 91 (2) del regolamento finanziario modificato.

(10) Cfr. articoli 6 (2) (a) e 88 (3) del regolamento finanziario.

(11) Cfr. articolo 6 (1) (b) del regolamento finanziario.

(12) Cfr. articoli 6 (1) (c), 6 (2) (b) e 88 (4) del regolamento finanziario.

(13) Cfr. articoli 6 (4) e 108 (3) (a, b) del regolamento finanziario.

(14) Cfr. articolo 27 del regolamento finanziario e articoli 15 e 16 del regolamento del Consiglio (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77 (GU n. L 336 del 27. 12. 1977).

(15) Cfr. articoli da 73 a 77 del regolamento finanziario.


(16) Cfr. articoli 78 (sesto, settimo) CECA, 206 e 206 bis CEE, 180 e 180 bis CEEA e da 78 a 84 del regolamento finanziario.

(17) Cfr. articoli 78 (ottavo) CECA, 206 ter CEE, 180 ter CEEA.

(18) Cfr. articolo 85 del regolamento finanziario.



**§ 2. Bilancio generale 1983: Previsioni di entrata**  
(cfr. anche § 5)




**Legenda:**

Risorse proprie		Totale delle risorse proprie (per Stato membro)
		Dazi doganali
		Prelievi agricoli
		Contributi zucchero e isoglucosio
		IVA/contributi finanziari
		Altre entrate
		Saldi degli esercizi 1981 e 1982

**§ 3. Bilancio generale 1983: Previsioni di spesa, stanziamenti per pagamenti**


(Dati più particolareggiati: cfr. § 7, colonna 4)





### § 4. Bilancio generale 1983: Stanziamenti per impegni

(Dati particolareggiati: cfr. § 6, colonna 4)



### § 5. Previsioni di entrata ed entrate effettive nel 1983

#### A. Previsioni di entrata ed entrate effettive nel 1983:

Tipo di entrata	Previsioni di entrata del bilancio 1983 (dopo bilanci rettificativi e suppletivi)		Entrate effettive nel 1983	
	Mio ECU	%	Mio ECU	%
<b>1. Risorse proprie:</b>				
— Dazi doganali	7 234,6	28,9	6 988,7	28,2
— Prelievi agricoli	1 475,4	5,9	1 347,1	5,5
— Contributi zucchero e isoglucosio	958,6	3,8	948,0	3,8
— IVA 1983	13 691,0	54,6	13 699,0	55,3
— Contributo finanziario (PNL) 1983				
Grecia	217,0	0,9	217,7	0,9
— Saldi IVA e modifiche contributi finanziari prima del 1983	- 190,9	- 0,8	- 186,9	- 0,8
<b>Totale risorse proprie</b>	<b>23 385,7</b>	<b>93,3</b>	<b>23 013,6</b>	<b>92,9</b>
<b>2. Altre entrate</b> (contributi CECA; contributi degli Stati membri ai programmi complementari CEEA; trattenute sulle retribuzioni del personale; entrate varie)	188,7	0,8	265,2	1,1
<b>3. Saldi degli esercizi 1981 e 1982</b>	1 486,7	5,9	1 486,7	6,0
<b>Totale delle entrate</b>	<b>25 061,1</b>	<b>100</b>	<b>24 765,5</b>	<b>100</b>

#### B. Previsioni di risorse proprie e risorse proprie effettive nel 1983 per Stato membro:

(Mio ECU)

Tipo di risorsa	Belgio	Danimarca	RF di Germania	Grecia	Francia	Irlanda	Italia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Regno Unito	EUR 10
<b>Dazi doganali:</b>											
— previsione	435,0	160,0	2 080,0	120,0	1 105,0	100,0	690,0	4,6	630,0	1 910,0	<b>7 234,6</b>
— effettivi	423,8	159,8	2 019,8	107,4	1 051,8	100,4	657,1	4,6	633,2	1 830,8	<b>6 988,7</b>
<b>Prelievi agricoli:</b>											
— previsione	283,8	7,0	214,0	43,3	77,3	7,0	351,1	0,1	174,3	317,5	<b>1 475,4</b>
— effettivi	293,9	6,9	143,0	38,0	78,9	7,0	323,2	0,1	135,8	320,3	<b>1 347,1</b>
<b>Contributi zucchero e isoglucosio:</b>											
— previsione	65,4	38,6	271,8	16,7	294,6	11,9	100,1	—	82,9	76,6	<b>958,6</b>
— effettivi	65,8	38,9	270,5	16,7	293,7	11,6	95,0	—	82,2	73,6	<b>948,0</b>
<b>IVA 1983 (1):</b>											
— previsione	480,0	278,7	4 003,5	217,0	3 196,7	134,5	1 916,5	30,8	730,6	2 919,7	<b>13 908,0</b>
— effettivi	479,6	278,7	4 003,5	217,7	3 190,7	134,0	1 915,8	30,8	729,5	2 936,4	<b>13 916,7</b>
<b>Saldi IVA e modifiche contributi finanziari prima del 1983:</b>											
— previsione	- 47,2	- 4,4	+ 35,4	- 2,1	- 108,6	+ 12,5	+ 7,6	+ 8,4	- 15,8	- 76,7	<b>- 190,9</b>
— effettivi	- 47,2	- 4,4	+ 35,3	- 2,1	- 108,6	+ 16,6	+ 7,6	+ 8,4	- 15,8	- 76,7	<b>- 186,9</b>
<b>Totale delle risorse proprie:</b>											
— previsione	<b>1 217,0</b>	<b>479,9</b>	<b>6 604,7</b>	<b>394,9</b>	<b>4 565,0</b>	<b>265,9</b>	<b>3 065,3</b>	<b>43,9</b>	<b>1 602,0</b>	<b>5 147,1</b>	<b>23 385,7</b>
	(5,2 %)	(2,1 %)	(28,2 %)	(1,7 %)	(19,5 %)	(1,1 %)	(13,1 %)	(0,2 %)	(6,9 %)	(22,0 %)	(100 %)
— effettivi	<b>1 215,9</b>	<b>479,9</b>	<b>6 472,1</b>	<b>377,7</b>	<b>4 506,5</b>	<b>269,6</b>	<b>2 998,7</b>	<b>43,9</b>	<b>1 564,9</b>	<b>5 084,4</b>	<b>23 013,6</b>
	(5,3 %)	(2,1 %)	(28,1 %)	(1,6 %)	(19,6 %)	(1,2 %)	(13,0 %)	(0,2 %)	(6,8 %)	(22,1 %)	(100 %)

(1) La Grecia ha versato un contributo finanziario basato sul PNL.

### § 6. Stanziamenti per impegni disponibili nel 1983 e loro utilizzazione

(Mio ECU)

Settore (sono indicati tra parentesi le corrispondenti sezioni (S), titoli (T) e capitoli (C) della nomenclatura di bilancio 1983)		Tipo di stanziamenti: stanziamenti non dis- sociati (SND); stan- ziamenti d'impegno (SI)	Evoluzione degli stanziamenti			Impegni contratti nel 1983	Stanziamenti che restano disponibili per il 1984 <sup>(3)</sup>	Annullamenti
			Bilancio iniziale 1983	Bilancio finale 1983 <sup>(1)</sup>	Stanziamenti definitivi 1983 <sup>(2)</sup>			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5) - (6) - (7)
Tutte le istituzioni	1. Funzionamento	SND	1 153,4	1 161,6	1 162,9	1 118,9	0,8	43,2
	1.1. Parlamento (S I)	SND	228,0	228,0	228,0	211,5	0,4	16,1
	1.2. Consiglio (S II)	SND	130,5	130,5	130,5	121,4	0,4	8,7
	(di cui: Comitato economico e sociale)	(SND)	(23,7)	(23,7)	(23,7)	(22,1)	(0,1)	(1,5)
	1.3. Commissione (S III, parte A) <sup>(4)</sup>	SND	748,6	756,8	758,1	743,2	—	14,9
	1.4. Corte di giustizia (S IV)	SND	29,1	29,1	29,1	27,5	—	1,6
	1.5. Corte dei conti (S V)	SND	17,2	17,2	17,2	15,3	—	1,9
Commissione (sezione III, parte B)	2. FEOG-garanzia (T 1, 2)	SND	14 050,0	15 811,0	15 822,2	15 785,8	—	36,4
	2.1. Cereali e riso (C 10)	SND	2 255,0	2 547,8	2 538,1	2 534,1	—	4,0
	2.2. Zucchero (C 11)	SND	1 536,0	1 434,0	1 316,3	1 316,2	—	0,1
	2.3. Grassi e piante proteiche (C 12, 13)	SND	1 510,0	1 745,6	1 767,1	1 763,2	—	3,9
	2.4. Prodotti ortofrutticoli (C 15)	SND	932,0	1 085,2	1 196,5	1 196,1	—	0,4
	2.5. Vini (C 16)	SND	469,0	633,9	659,3	659,2	—	0,1
	2.6. Tabacco (C 17)	SND	668,0	668,0	671,6	671,3	—	0,3
	2.7. Prodotti lattiero-caseari (C 20)	SND	4 113,0	4 708,3	4 414,2	4 396,1	—	18,1
	2.8. Carni, uova e pollame (C 21 - 24)	SND	1 825,0	2 136,3	2 317,3	2 310,3	—	7,0
	2.9. Altri mercati (C 14, 18, 25)	SND	501,0	547,8	560,5	558,8	—	1,7
	2.10. Misure agro-monetarie (C 27, 28)	SND	241,0	412,2	489,4	488,6	—	0,8
	2.11. Verifica dei rendiconti degli esercizi precedenti (C 29)	SND	—	- 108,1	- 108,1	- 108,1	—	—
	3. Strutture agricole (T 3)	SND + SI	814,5	839,4	1 042,3	899,3	98,7	44,3
	(di cui: stanziamenti non dissociati)	(SND)	(36,3)	(54,0)	(51,4)	(28,1)	(—)	(23,3)
	3.1. FEOG-orientamento (C 30 - 33)	SI	774,9	782,1	985,0	865,9	98,1	21,0
	3.2. Azioni specifiche (C 38)	SND + SI	39,6	57,3	57,3	33,4	0,6	23,3
	4. Pesca (T 4)	SND + SI	50,5	66,0	105,5	87,7	16,5	1,3
	(di cui: stanziamenti non dissociati)	(SND)	(43,5)	(43,5)	(32,9)	(31,6)	(—)	(1,3)
	4.1. Organizzazione dei mercati (C 40)	SND	37,1	37,1	25,9	25,8	—	0,1
	4.2. Altre azioni (C 41 - 43, 45 - 46)	SND + SI	13,4	28,9	79,6	61,9	16,5	1,2
	5. Politica regionale (T 5)	SND + SI	2 220,8	3 140,4	3 401,0	3 255,5	143,2	2,3
	(di cui: stanziamenti non dissociati)	(SND)	(210,8)	(1 098,4)	(1 098,4)	(1 096,1)	(—)	(2,3)
	5.1. Fondo regionale (C 50, 51)	SI	2 010,0	2 010,0	2 270,6	2 127,4	143,2	—
	5.2. Misure a favore del Regno Unito (C 53)	SND	—	887,6	887,6	887,6	—	—
	5.3. Altre misure (C 52, 54, 55)	SND + SI	210,8	242,8	242,8	240,5	—	2,3
	6. Politica sociale (T 6)	SND + SI	1 821,0	1 841,0	2 094,5	2 007,6	74,8	12,1
	(di cui: stanziamenti non dissociati)	(SND)	(119,4)	(139,4)	(140,2)	(128,1)	(—)	(12,1)
6.1. Fondo sociale (C 60 - 62)	SI	1 696,5	1 696,5	1 949,2	1 877,7	71,5	—	
6.2. Altre misure (C 63 - 67, 69)	SND + SI	124,5	144,5	145,3	129,9	3,3	12,1	
7. Ricerca, energia, ecc. (T 7)	SND + SI	565,2	1 396,1	1 630,7	1 537,4	81,0	12,3	
(di cui: stanziamenti non dissociati)	(SND)	(25,0)	(815,8)	(825,9)	(818,4)	(—)	(7,5)	
7.1. Energia (C 70)	SND + SI	75,6	895,1	951,9	934,0	12,8	5,1	
7.2. Ricerche e investimenti (C 73)	SI	425,8	435,7	535,5	489,6	41,3	4,6	
7.3. Industria e trasporti (C 77, 78)	SND + SI	45,8	47,3	118,7	96,1	20,6	2,0	
7.4. Altre azioni (C 71, 72, 75)	SND + SI	18,0	18,0	24,6	17,7	6,3	0,6	
8. Rimborsi agli Stati membri (T 8)	SND	1 122,9	1 089,0	1 089,0	1 050,1	—	38,9	
8.1. Spese sostenute per la riscossione delle risorse proprie (C 80)	SND	1 014,6	966,9	966,9	928,5	—	38,4	
8.2. Altri rimborsi (C 82, 86)	SND	108,3	122,1	122,1	121,6	—	0,5	
9. Cooperazione allo sviluppo (T 9)	SND + SI	1 068,6	1 083,2	1 291,6	1 060,6	197,4	33,6	
(di cui: stanziamenti non dissociati)	(SND)	(669,5)	(684,2)	(705,6)	(701,9)	(—)	(3,7)	
9.1. Aiuti alimentari (C 92)	SND	558,0	558,0	542,0	541,2	—	0,8	
9.2. Aiuti finanziari (C 93 - 99)	SND + SI	510,6	525,2	749,6	519,4	197,4	32,8	
10. Stanziamenti accantonati e riserva (C 100, 101)	SND + SI	121,3	105,3	41,3	—	—	41,3	
(di cui: stanziamenti non dissociati)	(SND)	(17,3)	(17,3)	(5,9)	(—)	(—)	(5,9)	
Totale generale		SND + SI (SND)	22 988,2 (17 448,1)	26 533,0 (20 914,2)	27 681,0 (20 934,4)	26 802,9 (20 759,0)	612,4 (0,8)	265,7 (174,6)
		(SI)	(5 540,1)	(5 618,8)	(6 746,6)	(6 043,9)	(611,6)	(91,1)

(1) Dopo i bilanci rettificativi e suppletivi.

(2) Stanziamenti dell'esercizio modificati, dopo aver tenuto conto degli stanziamenti di impegno residui del 1982, degli stanziamenti corrispondenti alle entrate relative alle prestazioni per conto di terzi e degli storni tra linee di bilancio.

(3) Stanziamenti non dissociati oggetto di riporti non automatici al 1984 e stanziamenti d'impegno residui alla chiusura del 1983.

(4) Ivi compresi gli importi corrispondenti agli stanziamenti accantonati e riserva della sezione III, parte A.

### § 7. Stanziamenti per pagamenti disponibili nel 1983 e loro utilizzazione

(Mio ECU)

Settore (per le denominazioni e le linee di bilancio corrispondenti, cfr. § 6, colonna 1)	Tipo di stanziamenti: stanziamenti non dis- sociati (SND); stan- ziamenti di pagamen- to (SP)	A. Stanziamenti dell'esercizio 1983						B. Riporti dal 1982				C. Totale del pa- gamenti eseguiti nel 1983
		Evoluzione degli stanziamenti			Pagamenti eseguiti nel 1983	Riporti al 1984	Annullamenti	Stanziamenti riportati dal 1982 (dopo stor- ni)	Pagamenti eseguiti nel 1983	Riporti al 1984	Annullamenti	
		Bilancio iniziale 1983	Bilancio finale 1983 (1)	Stanziamenti definitivi 1983 (2)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5) - (6) - (7)	(9)	(10)	(11)	(12) = (9) - (10) - (11)	(13) = (6) + (10)
<b>1. Funzionamento</b>	<b>SND</b>	<b>1 153,4</b>	<b>1 161,6</b>	<b>1 162,9</b>	<b>1 019,2</b>	<b>100,5</b>	<b>43,2</b>	<b>106,7</b>	<b>91,2</b>	—	<b>15,5</b>	<b>1 110,4</b>
1.1. Parlamento	SND	228,0	228,0	228,0	182,3	29,6	16,1	36,8	32,5	—	4,3	214,8
1.2. Consiglio (di cui: CES)	SND (SND)	130,5 (23,7)	130,5 (23,7)	130,5 (23,7)	109,4 (21,7)	12,4 (0,5)	8,7 (1,5)	8,5 (0,8)	7,3 (0,7)	—	1,2 (0,1)	116,7 (22,4)
1.3. Commissione (3)	SND	748,6	756,8	758,1	686,9	56,3	14,9	58,9	49,4	—	9,5	736,3
1.4. Corte di giustizia	SND	29,1	29,1	29,1	25,8	1,7	1,6	1,5	1,4	—	0,1	27,2
1.5. Corte dei conti	SND	17,2	17,2	17,2	14,8	0,5	1,9	1,0	0,6	—	0,4	15,4
<b>2. FEOG-garanzia</b>	<b>SND</b>	<b>14 050,0</b>	<b>15 811,0</b>	<b>15 822,2</b>	<b>15 785,7</b>	<b>0,1</b>	<b>36,4</b>	<b>2,6</b>	<b>2,5</b>	—	<b>0,1</b>	<b>15 788,2</b>
2.1. Cereali e riso	SND	2 255,0	2 547,8	2 538,1	2 534,1	—	4,0	—	—	—	—	2 534,1
2.2. Zucchero	SND	1 536,0	1 434,0	1 316,3	1 316,2	—	0,1	—	—	—	—	1 316,2
2.3. Grassi e piante proteiche	SND	1 510,0	1 745,6	1 767,1	1 763,2	0,0	3,9	1,6	1,5	—	0,1	1 764,7
2.4. Prodotti ortofrutticoli	SND	932,0	1 085,2	1 196,5	1 196,1	—	0,4	—	—	—	—	1 196,1
2.5. Vini	SND	469,0	633,9	659,3	659,2	—	0,1	—	—	—	—	659,2
2.6. Tabacco	SND	668,0	668,0	671,6	671,3	—	0,3	—	—	—	—	671,3
2.7. Prodotti lattiero-caseari	SND	4 113,0	4 708,3	4 414,2	4 396,1	—	18,1	—	—	—	—	4 396,1
2.8. Carni, uova e pollame	SND	1 825,0	2 136,3	2 317,3	2 310,3	—	7,0	—	—	—	—	2 310,3
2.9. Altri mercati	SND	501,0	547,8	560,5	558,7	0,1	1,7	1,0	1,0	—	0,0	559,7
2.10. Misure agro-monetarie	SND	241,0	412,2	489,4	488,6	—	0,8	—	—	—	—	488,6
2.11. Verifica dei rendiconti degli esercizi precedenti	SND	—	-108,1	-108,1	-108,1	—	—	—	—	—	—	-108,1
<b>3. Strutture agricole</b> (di cui: SND)	<b>SND + SP</b> (SND)	<b>651,2</b> (36,3)	<b>653,4</b> (54,0)	<b>668,5</b> (51,4)	<b>513,7</b> (22,5)	<b>131,5</b> (5,6)	<b>23,3</b> (23,3)	<b>397,3</b> (124,7)	<b>236,0</b> (61,8)	—	<b>161,3</b> (62,9)	<b>749,7</b> (84,3)
3.1. FEOG-orientamento (di cui: SND)	SND + SP (SND)	612,7 (—)	597,2 (—)	612,3 (—)	488,5 (—)	123,8 (—)	— (—)	391,2 (120,2)	231,2 (58,6)	—	160,0 (61,6)	719,7 (58,6)
3.2. Azioni specifiche	SND + SP	38,5	56,2	56,2	25,2	7,7	23,3	6,1	4,8	—	1,3	30,0
<b>4. Pesca</b> (di cui: SND)	<b>SND + SP</b> (SND)	<b>70,1</b> (43,5)	<b>70,1</b> (43,5)	<b>45,7</b> (32,9)	<b>31,9</b> (28,8)	<b>12,5</b> (2,8)	<b>1,3</b> (1,3)	<b>30,4</b> (0,4)	<b>22,9</b> (0,2)	—	<b>7,5</b> (0,2)	<b>54,8</b> (29,0)
4.1. Organizzazione dei mercati	SND	37,1	37,1	25,9	25,8	—	0,1	—	—	—	—	25,8
4.2. Altre azioni	SND + SP	33,0	33,0	19,8	6,1	12,5	1,2	30,4	22,9	—	7,5	29,0
<b>5. Politica regionale</b> (di cui: SND)	<b>SND + SP</b> (SND)	<b>1 469,8</b> (210,8)	<b>2 383,0</b> (1 098,4)	<b>2 383,0</b> (1 098,4)	<b>2 265,5</b> (1 088,2)	<b>115,2</b> (7,9)	<b>2,3</b> (2,3)	<b>174,4</b> (36,6)	<b>140,3</b> (36,1)	—	<b>34,1</b> (0,5)	<b>2 405,8</b> (1 124,3)
5.1. Fondo regionale	SP	1 259,0	1 259,0	1 259,0	1 151,7	107,3	—	137,8	104,2	—	33,6	1 255,9
5.2. Misure a favore del Regno Unito	SND	—	887,6	887,6	887,6	—	—	—	—	—	—	887,6
5.3. Altre misure	SND	210,8	236,4	236,4	226,2	7,9	2,3	36,6	36,1	—	0,5	262,3
<b>6. Politica sociale</b> (di cui: SND)	<b>SND + SP</b> (SND)	<b>1 410,6</b> (119,4)	<b>1 430,6</b> (139,4)	<b>1 430,7</b> (140,2)	<b>801,0</b> (90,4)	<b>617,7</b> (37,8)	<b>12,0</b> (12,0)	<b>226,8</b> (41,5)	<b>219,9</b> (37,0)	—	<b>6,9</b> (4,5)	<b>1 020,9</b> (127,4)
6.1. Fondo sociale	SP	1 285,5	1 285,5	1 285,5	709,6	575,9	—	183,3	181,3	—	2,0	890,9
6.2. Altre misure	SND + SP	125,1	145,1	145,2	91,4	41,8	12,0	43,5	38,6	—	4,9	130,0
<b>7. Ricerca, energia, ecc.</b> (di cui: SND)	<b>SND + SP</b> (SND)	<b>541,7</b> (25,0)	<b>1 374,9</b> (815,8)	<b>1 395,2</b> (825,9)	<b>1 216,2</b> (796,8)	<b>166,7</b> (21,5)	<b>12,3</b> (7,6)	<b>121,5</b> (13,8)	<b>91,5</b> (12,8)	<b>7,5</b> (—)	<b>22,5</b> (1,0)	<b>1 307,7</b> (809,6)
7.1. Energia	SND + SP	63,5	882,9	882,8	806,6	71,2	5,0	30,4	21,4	—	9,0	828,0
7.2. Ricerche e investimenti	SP	409,3	421,6	430,4	375,3	50,3	4,8	56,7	48,0	7,5	1,2	423,3
7.3. Industria e trasporti	SND + SP	52,0	53,5	66,0	28,2	35,8	2,0	26,3	16,5	—	9,8	44,7
7.4. Altre azioni	SND + SP	16,9	16,9	16,0	6,1	9,4	0,5	8,1	5,6	—	2,5	11,7
<b>8. Rimborsi agli Stati membri</b>	<b>SND</b>	<b>1 122,9</b>	<b>1 089,0</b>	<b>1 089,0</b>	<b>950,6</b>	<b>99,5</b>	<b>38,9</b>	<b>116,0</b>	<b>114,1</b>	—	<b>1,9</b>	<b>1 064,7</b>
8.1. Spese sostenute per la riscos- sione delle risorse proprie	SND	1 014,6	966,9	966,9	852,0	76,5	38,4	71,5	69,9	—	1,6	921,9
8.2. Altri rimborsi	SND	108,3	122,1	122,1	98,6	23,0	0,5	44,5	44,2	—	0,3	142,8
<b>9. Cooperazione allo sviluppo</b> (di cui: SND)	<b>SND + SP</b> (SND)	<b>966,5</b> (669,5)	<b>981,2</b> (684,2)	<b>984,6</b> (705,6)	<b>517,8</b> (403,8)	<b>463,1</b> (298,1)	<b>3,7</b> (3,7)	<b>345,3</b> (116,5)	<b>293,0</b> (106,7)	—	<b>52,3</b> (9,8)	<b>810,8</b> (510,5)
9.1. Aiuti alimentari	SND	558,0	558,0	542,0	324,6	216,6	0,8	72,3	64,1	—	8,2	388,7
9.2. Aiuti finanziari	SND + SP	408,5	423,2	442,6	193,2	246,5	2,9	273,0	228,9	—	44,1	422,1
<b>10. Stanziamenti accantonati e riserva</b> (di cui: SND)	<b>SND + SP</b> (SND)	<b>122,3</b> (17,3)	<b>106,3</b> (17,3)	<b>87,0</b> (5,9)	—	—	<b>87,0</b> (5,9)	—	—	—	—	—
<b>Totale generale</b>	<b>SND + SP</b> (SND) (SP)	<b>21 558,5</b> (17 448,1) (4 110,4)	<b>25 061,1</b> (20 914,2) (4 146,9)	<b>25 068,8</b> (20 934,4) (4 134,4)	<b>23 101,6</b> (20 186,0) (2 915,6)	<b>1 706,8</b> (573,8) (1 133,0)	<b>260,4</b> (174,6) (85,8)	<b>1 521,0</b> (558,8) (962,2)	<b>1 211,4</b> (462,4) (749,0)	<b>7,5</b> (—) (7,5)	<b>302,1</b> (96,4) (205,7)	<b>24 313,0</b> (20 648,4) (3 664,6)

(1) Dopo i bilanci rettificativi e suppletivi.


(2) Stanziamenti dell'esercizio modificati dopo aver tenuto conto degli storni tra linee di bilancio e delle entrate relative alle prestazioni per conto di terzi.

(3) Compresi gli importi corrispondenti agli stanziamenti accantonati e riserva della sezione III, parte A.




**§ 8. Risorse proprie effettive nel 1983**  
(per i dati di base, cfr. § 5)





**A. Risorse proprie effettive nel 1983, per tipo**



**B. Risorse proprie effettive nel 1983, per Stato membro e per tipo**



**C. Quote degli Stati membri per ciascun tipo di risorse proprie**



§ 9. Tassi di utilizzazione degli stanziamenti disponibili nel 1983


I. Stanziamenti per impegni definitivi nel 1983  
(cfr. § 6, colonne da 5 a 8)

II. Stanziamenti per pagamenti definitivi del 1983  
(cfr. § 7, colonne da 5 a 8)

Legenda:


- Stanziamenti non dissociati
- Stanziamenti d'impegno
- Stanziamenti di pagamento
- Tasso d'impegno
- Tasso di pagamento
- Tasso degli stanziamenti non utilizzati e ancora disponibili per il 1984 (stanziamenti residui e/o riporti)
- Annullamenti

III. Stanziamenti per pagamenti riportati dal 1982  
(cfr. § 7, colonne da 9 a 12)





**§ 10. Conto di gestione consolidato e computo del saldo dell'esercizio 1983**  
 (Applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77 del Consiglio)




**Nota:** il risultato dell'esercizio 1983, definito come (1) + (2) + (3) - (6) - (7), è di - 42,9 Mio ECU.




**§ 11. Pagamenti eseguiti nel 1983, per settore e per Stato membro beneficiario**

**Nota:** Pagamenti eseguiti nel 1983 = pagamenti a fronte di stanziamenti 1983 + pagamenti a fronte di riporti dal 1982

**A. Pagamenti per settore (Mio ECU):**  
(cfr. anche § 7, colonna 13)



**B. Pagamenti agli Stati membri**  
(dati più particolareggiati: cfr. § 12 e § 13)





	B	DK	D	GR	F	IRL	I	L	NL	UK	Ripartizione non disponibile	EUR 10
FEAOG-garanzia (T 1-2) (1)	611,9	680,7	3 075,8	1 007,4	3 566,6	619,4	2 820,5	4,2	1 707,8	1 691,0	2,9	15 788,2
FEAOG-orientamento (C 30-33)	18,1	20,5	107,7	21,9	182,0	84,1	103,0	0,6	32,2	149,6	—	719,7
Fondo sociale (C 60-62)	20,6	14,7	81,5	20,4	140,5	134,2	221,2	0,3	12,6	244,9	—	890,9
Fondo regionale (C 50-51)	7,0	16,7	45,0	214,6	219,3	94,5	344,5	0,0	18,1	296,2	—	1 255,9
Pesca (C 40-43, 45-46)	0,2	3,6	2,8	0,1	3,9	21,6	5,1	—	6,4	8,4	2,7	54,8
Spese sostenute per la riscossione delle risorse proprie (C 80)	77,7	20,3	241,8	16,6	142,5	11,6	105,9	0,5	83,4	221,6	—	921,9
Misure specifiche (C 52, 53, 82, 86; articolo 707)	—	—	270,7	70,4	—	60,8	174,8	—	—	1 471,9	—	2 048,6
<b>Totale</b>	<b>735,5</b> (3,4 %)	<b>756,5</b> (3,5 %)	<b>3 825,3</b> (17,7 %)	<b>1 351,4</b> (6,2 %)	<b>4 254,8</b> (19,6 %)	<b>1 026,2</b> (4,7 %)	<b>3 775,0</b> (17,4 %)	<b>5,6</b> (0,0 %)	<b>1 860,5</b> (8,6 %)	<b>4 083,6</b> (18,9 %)	<b>5,6</b> (0,0 %)	<b>21 680,0</b> (100 %)


(1) Per il FEAOG-garanzia i dati comprendono gli importi compensativi monetari corretti (cfr. § 12 D, nota (1)).



**§ 12. Il FEAOG-garanzia: Pagamenti eseguiti nel 1983, per mercato e per Stato membro beneficiario**



**C. Ripartizione per Stato membro beneficiario dei pagamenti eseguiti nel 1983 per i principali mercati:**



**D. Stato dei pagamenti eseguiti nel 1983, ripartiti per Stato membro beneficiario e per mercato:**

Mercato	(Mio ECU)											EUR 10
	B	DK	D	GR	F	IRL	I	L	NL	UK	Ripartizione non disponibile	
2.1. Cereali e riso	142,0	66,7	426,2	86,7	1 005,9	-2,8	403,5	0,2	107,0	298,6	0,1	2 534,1
2.2. Zucchero	150,3	39,9	256,4	11,8	588,5	12,5	63,4	0,0	93,2	100,2	—	1 316,2
2.3. Grassi e piante proteiche	2,3	17,4	396,0	89,6	268,7	1,0	642,2	0,0	142,8	169,0	1,7	1 764,7
2.4. Prodotti ortofruttilicoli	5,1	1,4	35,7	305,0	118,0	0,1	715,6	—	10,7	4,5	—	1 196,1
2.5. Vini	—	0,0	24,4	33,6	287,9	—	313,0	0,0	0,0	0,3	—	659,2
2.6. Tabacco	5,9	—	36,2	294,2	73,9	—	260,7	—	0,4	—	—	671,3
2.7. Prodotti lattiero-caseari	197,9	322,0	1 409,4	6,1	804,2	226,0	101,7	4,1	859,6	465,1	—	4 396,1
2.8. Carni, uova e pollame	30,6	162,3	285,1	10,0	481,9	354,9	334,5	0,0	115,6	535,4	—	2 310,3
2.9. Altri mercati	21,6	41,6	57,3	144,8	59,6	20,7	35,2	0,1	89,9	87,8	1,1	559,7
2.10. Misure agro-monetarie (1)	27,4	27,3	147,5	25,6	-55,8	-0,2	-1,2	0,1	291,7	26,2	—	488,6
2.11. Verifica dei rendiconti degli esercizi precedenti	-5,2	2,1	1,6	—	-66,2	7,2	-48,1	-0,3	-3,1	3,9	—	-108,1
<b>Totale</b>	<b>611,9</b>	<b>680,7</b>	<b>3 075,8</b>	<b>1 007,4</b>	<b>3 566,6</b>	<b>619,4</b>	<b>2 820,5</b>	<b>4,2</b>	<b>1 707,8</b>	<b>1 691,0</b>	<b>2,9</b>	<b>15 788,2</b>

(1) Le misure agro-monetarie comprendono gli importi compensativi monetari (ICM) corretti eliminando l'effetto dell'applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, in base al quale gli Stati membri esportatori pagano essi stessi direttamente gli ICM dovuti all'importazione in certi Stati membri importatori. La correzione degli ICM consiste nell'attribuire a questi Stati membri importatori le somme ad essi imputabili.




### § 13. I Fondi a finalità strutturali: Impegni contratti e pagamenti eseguiti nel 1983, per Stato membro beneficiario

#### Nota:

I Fondi a finalità strutturali (FEAOG-orientamento, Fondo sociale, Fondo regionale) sono dotati di stanziamenti dissociati<sup>(1)</sup>, formati da stanziamenti d'impegno e da stanziamenti di pagamento, che hanno entrambi conseguenze finanziarie, non direttamente comparabili (cfr. § 1 (1.7)). Gli **impegni contratti nel 1983** riguardano progetti pluriennali finanziati nel 1983 e nel corso degli esercizi successivi. I **pagamenti effettuati nel 1983** risultano invece da impegni contratti nel 1983 e nel corso degli esercizi precedenti.

<sup>(1)</sup> L'unica eccezione consiste nel fatto che i riporti FEAOG-orientamento da esercizi precedenti comprendono anche stanziamenti non dissociati.



FEAOG-orientamento:												
(a) Impegni	12,9	18,6	107,8	75,6	170,7	92,1	212,3	1,2	24,0	150,7	<b>865,9</b>	
(b) Pagamenti	18,1	20,5	107,7	21,9	182,0	84,1	103,0	0,6	32,2	149,6	<b>719,7</b>	
Fondo sociale:												
(a) Impegni	33,9	42,2	114,9	114,2	278,4	182,8	527,3	1,1	24,3	558,6	<b>1 877,7</b>	
(b) Pagamenti	20,6	14,7	81,5	20,4	140,5	134,2	221,2	0,3	12,6	244,9	<b>890,9</b>	
Fondo regionale:												
(a) Impegni	8,9	22,4	43,7	361,5	285,4	106,5	819,0	—	20,1	459,9	<b>2 127,4</b>	
(b) Pagamenti	7,0	16,7	45,0	214,6	219,3	94,5	344,5	0,0	18,1	296,2	<b>1 255,9</b>	
Totale												
(a) Impegni	<b>55,7</b>	<b>83,2</b>	<b>266,4</b>	<b>551,3</b>	<b>734,5</b>	<b>381,4</b>	<b>1 558,6</b>	<b>2,3</b>	<b>68,4</b>	<b>1 169,2</b>	<b>4 871,0</b>	
(b) Pagamenti	<b>45,7</b>	<b>51,9</b>	<b>234,2</b>	<b>256,9</b>	<b>541,8</b>	<b>312,8</b>	<b>668,7</b>	<b>0,9</b>	<b>62,9</b>	<b>690,7</b>	<b>2 866,5</b>	

(Mio ECU)

### § 14. Evoluzione e utilizzazione degli stanziamenti per pagamenti durante il periodo 1979 – 1983, per settore

(1979 – 1980: Mio UCE)

(1981 – 1983: Mio ECU)

Settore ed esercizio	A. Stanziamenti per pagamenti dell'esercizio						B. Riporti dall'esercizio precedente				
	Evoluzione degli stanziamenti			Pagamenti	Riporti all'esercizio successivo	Annullamenti	Stanziamenti riportati definitivi (7)	Pagamenti	Riporti all'esercizio successivo	Annullamenti (4)	
	Bilancio iniziale	Bilancio finale (1)	Stanziamenti definitivi (2)								
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) - (4) - (5)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) - (8) - (9)	
<b>Bilancio generale Totale (5)</b>	1979	13 494,4	14 447,0	14 488,3	12 925,3	1 450,7	112,3	2 098,9	1 441,8	457,9	199,2
	1980	15 683,1	16 182,5	16 233,3	14 866,7	1 108,4	258,2	1 869,8	1 423,7	329,4	116,7
	1981	19 327,6	18 434,0	18 441,5	16 712,0	1 172,8	556,7	1 435,1	1 080,8	231,3	123,0
	1982	21 984,4	21 984,4	21 994,3	19 320,3	1 385,5	1 288,5	1 404,1	1 102,4	135,4	166,3
	1983	21 558,5	25 061,1	25 068,8	23 101,6	1 706,8	260,4	1 521,0	1 211,4	7,5	302,1
<b>1. Funzionamento (tutte le istituzioni)</b>	1979	828,7	858,7	860,8	726,9	56,2	77,7	52,8	44,7	—	8,1
	1980	929,6	929,6	896,8	771,5	66,3	59,0	56,2	48,2	—	8,0
	1981	1 007,7	1 015,7	1 037,7	886,1	69,9	81,7	66,2	56,8	—	9,4
	1982	1 103,2	1 103,2	1 121,2	957,0	106,6	57,6	69,9	53,3	—	16,6
	1983	1 153,4	1 161,6	1 162,9	1 019,2	100,5	43,2	106,7	91,2	—	15,5
<b>2. FEOG-garanzia</b>	1979	9 582,1	10 384,1	10 387,1	10 387,1	—	—	30,4	30,4	—	—
	1980	11 485,5	11 485,5	11 482,2	11 283,2	8,7	190,3	—	—	—	—
	1981	12 675,0	11 580,0	11 538,0	10 951,5	162,4	424,1	8,7	8,7	—	—
	1982	13 217,3	13 217,3	13 124,3	12 257,3	2,7	864,3	162,4	112,2	—	50,2
	1983	14 050,0	15 811,0	15 822,2	15 785,7	0,1	36,4	2,6	2,5	—	0,1
<b>3. Strutture agricole</b>	1979	403,4	326,7	300,2	93,6	205,4	1,2	856,3	314,5	434,9	106,9
	1980	320,1	320,1	324,2	285,6	38,5	0,1	648,4	316,3	305,2	26,9
	1981	468,9	518,9	553,0	457,0	93,3	2,7	343,7	117,7	209,4	16,6
	1982	772,1	772,1	763,7	483,5	277,2	3,0	302,7	162,6	120,1	20,0
	1983	651,2	653,4	668,5	513,7	131,5	23,3	397,3	236,0	—	161,3
<b>4. Pesca</b>	1979	36,1	36,1	53,6	27,4	25,9	0,3	23,3	17,9	0,5	4,9
	1980	50,7	50,7	58,0	29,8	28,1	0,1	17,0	13,9	0,1	3,0
	1981	44,3	49,3	49,9	37,7	4,1	8,1	12,7	12,2	—	0,5
	1982	75,8	75,8	81,5	50,7	30,4	0,4	4,1	4,1	—	—
	1983	70,1	70,1	45,7	31,9	12,5	1,3	30,4	22,9	—	7,5
<b>5. Politica regionale</b>	1979	553,5	499,5	699,5	318,4	381,1	0,0	353,6	353,6	—	0,0
	1980	603,5	723,2	797,1	722,2	71,8	3,1	381,1	381,1	—	—
	1981	1 674,8	1 797,9	2 416,9	2 164,6	242,5	9,8	71,8	71,8	—	0,0
	1982	2 823,0	2 823,0	2 957,8	2 765,8	174,4	17,6	242,5	242,5	—	—
	1983	1 469,8	2 383,0	2 383,0	2 265,5	115,2	2,3	174,4	140,3	—	34,1
<b>6. Politica sociale</b>	1979	532,5	532,5	560,7	313,0	245,3	2,4	336,8	312,0	22,5	2,3
	1980	410,2	776,6	775,5	522,2	252,8	0,5	267,8	249,6	16,6	1,6
	1981	670,6	732,6	732,7	580,9	148,5	3,3	269,4	255,8	10,9	2,7
	1982	1 022,3	1 022,3	1 130,7	910,0	220,0	0,7	159,4	150,6	6,7	2,1
	1983	1 410,6	1 430,6	1 430,7	801,0	617,7	12,0	226,8	219,9	—	6,9
<b>7. Ricerca, energia, ecc.</b>	1979	259,9	259,9	291,3	147,1	143,3	0,9	174,0	133,5	—	40,5
	1980	371,9	371,9	384,9	195,4	188,6	0,9	125,8	116,1	7,5	2,2
	1981	302,0	309,0	318,0	214,3	96,5	7,2	193,5	162,9	11,0	19,6
	1982	410,4	410,4	462,6	345,7	112,9	4,0	107,5	92,0	8,6	6,9
	1983	541,7	1 374,9	1 395,2	1 216,2	166,7	12,3	121,5	91,5	7,5	22,5
<b>8. Rimborsi agli Stati membri</b>	1979	691,9	721,1	766,5	681,1	85,4	—	60,9	60,5	—	0,4
	1980	834,5	847,8	847,8	761,0	86,8	—	85,4	85,4	—	0,0
	1981	1 506,6	1 431,9	969,1	869,5	97,1	2,5	86,8	86,8	—	—
	1982	1 120,9	1 120,9	1 123,8	952,2	116,0	55,6	97,1	97,1	—	—
	1983	1 122,9	1 089,0	1 089,0	950,6	99,5	38,9	116,0	114,1	—	1,9
<b>9. Cooperazione allo sviluppo</b>	1979	494,9	494,9	541,6	230,7	308,1	2,8	210,8	174,7	—	36,1
	1980	620,4	620,4	666,8	295,8	366,8	4,2	288,1	213,1	—	75,0
	1981	603,6	791,3	816,2	550,4	258,5	7,3	382,3	308,1	—	74,2
	1982	803,3	803,3	945,3	598,1	345,3	1,9	258,5	188,0	—	70,5
	1983	966,5	981,2	984,6	517,8	463,1	3,7	345,3	293,0	—	52,3

(1) Dopo i bilanci rettificativi e supplementari.

(2) Dopo entrate supplementari e storni.


(3) Dopo storni tra linee di bilancio e «storni» a favore degli stanziamenti dell'esercizio corrente.

(4) Ivi compresi, per alcuni settori, gli adeguamenti dei saldi degli impegni dovuti alla variazione dei tassi dell'UCE o dell'ECU.

(5) Ivi compresi, per le colonne (1), (2), (3), (6), gli importi che figurano tra gli stanziamenti accantonati e riserva.



§ 15. Tassi di utilizzazione degli stanziamenti per pagamenti dal 1979 al 1983, per settore



**A. Stanziamenti dell'esercizio**  
(stanziamenti definitivi = 100 %)

**B. Riporti dall'esercizio precedente**  
(stanziamenti riportati = 100 %)

(Per i dati di base, cfr. § 14)



### § 16. Pagamenti annuali nel corso del periodo 1979 – 1983, per settore

**Note:**


1. Pagamenti annuali = pagamenti a fronte di stanziamenti dell'esercizio + pagamenti a fronte di riporti dell'esercizio precedente.
2. Per le linee di bilancio corrispondenti alla nomenclatura di bilancio 1983, cfr. § 6, colonna (1).

Settore	1979		1980		1981		1982		1983	
	Mio UCE	%	Mio UCE	%	Mio ECU	%	Mio ECU	%	Mio ECU	%
<b>1. Funzionamento</b>	<b>771,6</b>	<b>5,4</b>	<b>819,7</b>	<b>5,0</b>	<b>942,9</b>	<b>5,3</b>	<b>1 010,3</b>	<b>5,0</b>	<b>1 110,4</b>	<b>4,6</b>
1.1. Parlamento	109,0	0,8	135,1	0,8	168,0	0,9	173,3	0,9	214,8	0,9
1.2. Consiglio (di cui: Comitato economico e sociale)	86,5 (15,5)	0,6 (0,1)	94,5 (16,8)	0,6 (0,1)	103,9 (20,0)	0,6 (0,1)	109,7 (20,6)	0,5 (0,1)	116,7 (22,4)	0,5 (0,1)
1.3. Commissione	550,6	3,8	560,0	3,4	635,4	3,6	688,3	3,4	736,3	3,0
1.4. Corte di giustizia	16,3	0,1	19,3	0,1	23,1	0,1	25,4	0,1	27,2	0,1
1.5. Corte dei conti	9,2	0,1	10,8	0,1	12,5	0,1	13,6	0,1	15,4	0,1
<b>2. FEOG-garanzia</b>	<b>10 417,5</b>	<b>72,5</b>	<b>11 283,2</b>	<b>69,3</b>	<b>10 960,2</b>	<b>61,6</b>	<b>12 369,5</b>	<b>60,6</b>	<b>15 788,2</b>	<b>64,9</b>
2.1. Cereali e riso	1 608,3	11,2	1 719,0	10,6	1 951,8	11,0	1 874,8	9,2	2 534,1	10,4
2.2. Zucchero	939,8	6,5	575,2	3,5	767,5	4,3	1 241,8	6,1	1 316,2	5,4
2.3. Grassi e piante proteiche	668,2	4,6	747,8	4,6	1 090,7	6,1	1 295,0	6,3	1 764,7	7,2
2.4. Prodotti ortofrutticoli	441,5	3,1	687,3	4,2	641,1	3,6	914,3	4,5	1 196,1	4,9
2.5. Vini	61,3	0,4	299,5	1,9	459,4	2,6	570,6	2,8	659,2	2,7
2.6. Tabacco	225,5	1,6	309,3	1,9	361,8	2,0	622,6	3,0	671,3	2,8
2.7. Prodotti lattiero-caseari	4 521,4	31,5	4 752,0	29,2	3 342,7	18,8	3 327,8	16,3	4 396,1	18,1
2.8. Carni, uova e pollame	931,6	6,5	1 617,9	9,9	1 867,0	10,5	1 625,9	8,0	2 310,3	9,5
2.9. Altri mercati	310,5	2,2	276,6	1,7	400,8	2,3	583,6	2,9	559,7	2,3
2.10. Misure agro-monetarie	709,4	4,9	298,6	1,8	238,4	1,3	313,1	1,5	488,6	2,0
2.11. Verifica dei rendiconti	—	—	—	—	-161,0	-0,9	—	—	-108,1	-0,4
<b>3. Strutture agricole</b>	<b>408,1</b>	<b>2,8</b>	<b>601,9</b>	<b>3,7</b>	<b>574,7</b>	<b>3,2</b>	<b>646,1</b>	<b>3,2</b>	<b>749,7</b>	<b>3,1</b>
3.1. FEOG-orientamento	401,5	2,7	592,9	3,6	566,5	3,1	638,2	3,2	719,7	3,0
3.2. Azioni specifiche	6,6	0,1	9,0	0,1	8,2	0,1	7,9	0,0	30,0	0,1
<b>4. Pesca</b>	<b>45,3</b>	<b>0,3</b>	<b>43,7</b>	<b>0,3</b>	<b>49,9</b>	<b>0,3</b>	<b>54,8</b>	<b>0,3</b>	<b>54,8</b>	<b>0,2</b>
4.1. Organizzazione dei mercati	17,0	0,1	23,3	0,2	28,0	0,2	34,0	0,2	25,8	0,1
4.2. Altre azioni	28,3	0,2	20,4	0,1	21,9	0,1	20,8	0,1	29,0	0,1
<b>5. Politica regionale</b>	<b>672,0</b>	<b>4,7</b>	<b>1 103,3</b>	<b>6,8</b>	<b>2 236,4</b>	<b>12,6</b>	<b>3 008,3</b>	<b>14,7</b>	<b>2 405,8</b>	<b>9,9</b>
5.1. Fondo regionale	513,2	3,6	726,7	4,5	798,7	4,5	973,0	4,8	1 255,9	5,2
5.2. Misure a favore del Regno Unito	—	—	174,1	1,1	1 248,4	7,0	1 819,2	8,9	887,6	3,7
5.3. Altre misure	158,8	1,1	202,5	1,2	189,3	1,1	216,1	1,0	262,3	1,0
<b>6. Politica sociale</b>	<b>625,0</b>	<b>4,3</b>	<b>771,8</b>	<b>4,7</b>	<b>836,7</b>	<b>4,7</b>	<b>1 060,6</b>	<b>5,2</b>	<b>1 020,9</b>	<b>4,2</b>
6.1. Fondo sociale	595,7	4,1	735,2	4,5	745,8	4,2	905,6	4,4	890,9	3,7
6.2. Altre misure	29,3	0,2	36,6	0,2	90,9	0,5	155,0	0,8	130,0	0,5
<b>7. Ricerca, energia, ecc.</b>	<b>280,6</b>	<b>2,0</b>	<b>311,5</b>	<b>1,9</b>	<b>377,2</b>	<b>2,1</b>	<b>437,7</b>	<b>2,1</b>	<b>1 307,7</b>	<b>5,4</b>
7.1. Energia	28,8	0,2	40,3	0,2	63,1	0,3	44,0	0,2	828,0	3,4
7.2. Ricerche e investimenti	225,1	1,5	249,8	1,5	295,6	1,6	367,6	1,8	423,3	1,7
7.3. Industria e trasporti	18,2	0,2	12,0	0,1	8,3	0,1	16,3	0,1	44,7	0,2
7.4. Altre azioni	8,5	0,1	9,4	0,1	10,2	0,1	9,8	0,0	11,7	0,1
<b>8. Rimborsi agli Stati membri</b>	<b>741,6</b>	<b>5,2</b>	<b>846,4</b>	<b>5,2</b>	<b>956,3</b>	<b>5,4</b>	<b>1 049,3</b>	<b>5,1</b>	<b>1 064,7</b>	<b>4,4</b>
8.1. Spese sostenute per la riscossione delle risorse proprie	726,6	5,1	791,2	4,9	807,0	4,6	909,3	4,4	921,9	3,8
8.2. Altri rimborsi	15,0	0,1	55,2	0,3	149,3	0,8	140,0	0,7	142,8	0,6
<b>9. Cooperazione allo sviluppo</b>	<b>405,4</b>	<b>2,8</b>	<b>508,9</b>	<b>3,1</b>	<b>858,5</b>	<b>4,8</b>	<b>786,1</b>	<b>3,8</b>	<b>810,8</b>	<b>3,3</b>
9.1. Aiuti alimentari	259,0	1,8	318,8	1,9	601,7	3,4	540,2	2,6	388,7	1,6
9.2. Aiuti finanziari	146,4	1,0	190,1	1,2	256,8	1,4	245,9	1,2	422,1	1,7
<b>Totale generale</b>	<b>14 367,1</b>	<b>100</b>	<b>16 290,4</b>	<b>100</b>	<b>17 792,8</b>	<b>100</b>	<b>20 422,7</b>	<b>100</b>	<b>24 313,0</b>	<b>100</b>


**§ 17. Evoluzione del rapporto tra «pagamenti annuali per settore» e «totale dei pagamenti di bilancio annuali» (1979-1983)**

(Dati dettagliati: cfr. § 16)

**A. Bilancio generale (insieme dei settori):**



**B. FEAOG-garanzia (insieme dei mercati):**





### § 18. Pagamenti annuali agli Stati membri (1979 – 1983)

**Note:**

1. La presente tabella riporta i pagamenti annuali a favore degli Stati membri a titolo dei principali settori. Questi pagamenti rappresentano per il periodo considerato l'88,7 % del totale dei pagamenti dell'esercizio (risultante dal cumulo dei totali di cui al § 16).
2. Pagamenti annuali = pagamenti a fronte di stanziamenti dell'esercizio + pagamenti a fronte di riporti dell'esercizio precedente.
3. I pagamenti a titolo del FEAOG-garanzia comprendono gli importi compensativi monetari corretti (cfr. § 12 D, nota (1)).

(1979 – 1980: Mio UCE)  
(1981 – 1983: Mio ECU)

Esercizio/settore		Belgio	Dani- marca	RF di Ger- mania	Grecia	Francia	Irlanda	Italia	Lussem- burgo	Paesi Bassi	Regno Unito	Ripartizione non disponibile	EUR 9/10
1979	FEAOG-garanzia (T6 – 7)	755,8	639,3	2 326,5	—	2 251,0	456,5	1 639,4	13,6	1 412,6	922,8	—	10 417,5
	FEAOG-orientamento (C 80 – 85)	17,1	15,1	118,5	—	98,2	27,9	34,7	0,6	25,3	64,1	—	401,5
	Fondo sociale (C 50 – 51)	7,8	24,5	61,4	—	93,7	38,8	156,3	0,3	11,0	201,9	—	595,7
	Fondo regionale (C 55 – 56)	3,1	9,1	46,0	—	103,6	32,9	143,7	0,3	8,7	165,8	—	513,2
	Pesca (C 47, 86 – 89; voce 8300)	0,3	0,6	3,3	—	3,1	0,8	3,6	—	4,3	3,0	26,3	45,3
	Spese sostenute per la riscos- sione delle risorse proprie (C 40)	58,8	14,9	197,5	—	98,9	6,3	96,3	0,4	84,9	168,6	—	726,6
	Misure specifiche (C 57)	—	—	—	—	—	66,1	92,2	—	—	15,0	—	173,3
	<b>Totale</b>	<b>842,9</b> (6,5 %)	<b>703,5</b> (5,5 %)	<b>2 753,2</b> (21,4 %)	—	<b>2 648,5</b> (20,6 %)	<b>629,3</b> (4,9 %)	<b>2 166,2</b> (16,8 %)	<b>15,2</b> (0,1 %)	<b>1 546,8</b> (12,0 %)	<b>1 541,2</b> (12,0 %)	<b>26,3</b> (0,2 %)	<b>12 873,1</b> (100 %)
1980	FEAOG-garanzia (T6 – 7)	571,1	614,5	2 451,4	—	2 827,6	563,6	1 824,0	11,6	1 538,8	880,5	0,1	11 283,2
	FEAOG-orientamento (C 80 – 83)	25,2	24,5	142,1	—	133,0	39,8	97,0	1,0	26,4	103,9	—	592,9
	Fondo sociale (C 50 – 52)	12,1	14,7	80,5	—	195,8	72,5	194,4	0,4	5,1	159,7	—	735,2
	Fondo regionale (C 55 – 56)	6,6	9,4	50,4	—	99,7	69,6	249,1	1,0	7,7	233,2	—	726,7
	Pesca (C 86 – 89)	0,7	1,3	3,1	—	2,5	6,3	4,6	—	6,2	6,7	12,3	43,7
	Spese sostenute per la riscos- sione delle risorse proprie (C 40)	61,5	15,7	212,7	—	113,8	7,6	106,7	0,5	82,9	189,8	—	791,2
	Misure specifiche (C 57, 58)	—	—	—	—	—	67,1	134,7	—	—	229,3	—	431,1
	<b>Totale</b>	<b>677,2</b> (4,6 %)	<b>680,1</b> (4,7 %)	<b>2 940,2</b> (20,1 %)	—	<b>3 372,4</b> (23,1 %)	<b>826,5</b> (5,7 %)	<b>2 610,5</b> (17,9 %)	<b>14,5</b> (0,1 %)	<b>1 667,1</b> (11,4 %)	<b>1 803,1</b> (12,3 %)	<b>12,4</b> (0,1 %)	<b>14 604,0</b> (100 %)
1981	FEAOG-garanzia (T6 – 7)	489,1	507,8	2 031,5	146,2	3 014,2	437,9	2 092,1	4,1	1 157,2	1 080,1	—	10 960,2
	FEAOG-orientamento (C 80 – 83)	21,7	20,7	134,1	—	120,8	57,6	78,5	2,3	21,9	108,9	—	566,5
	Fondo sociale (C 50 – 52)	15,3	18,5	72,3	6,6	155,3	60,4	207,1	0,6	14,3	195,4	—	745,8
	Fondo regionale (C 55 – 56)	9,2	10,7	36,2	122,0	66,8	80,3	211,7	0,9	5,7	255,2	—	798,7
	Pesca (C 86 – 89)	0,8	1,4	2,8	—	4,3	5,4	6,7	—	8,4	8,2	11,9	49,9
	Spese sostenute per la riscos- sione delle risorse proprie (C 40)	61,8	16,2	225,4	8,9	123,1	8,8	94,9	0,4	77,3	190,2	—	807,0
	Misure specifiche (C 49, 57, 58)	—	—	—	111,0	—	66,6	122,3	—	—	1 286,7	—	1 586,6
	<b>Totale</b>	<b>597,9</b> (3,9 %)	<b>575,3</b> (3,7 %)	<b>2 502,3</b> (16,1 %)	<b>394,7</b> (2,5 %)	<b>3 484,5</b> (22,5 %)	<b>717,0</b> (4,6 %)	<b>2 813,3</b> (18,1 %)	<b>8,3</b> (0,1 %)	<b>1 284,8</b> (8,3 %)	<b>3 124,7</b> (20,1 %)	<b>11,9</b> (0,1 %)	<b>15 514,7</b> (100 %)
1982	FEAOG-garanzia (T1 – 2)	535,1	556,7	2 027,5	684,6	2 866,2	496,5	2 502,6	2,6	1 416,7	1 278,3	2,7	12 369,5
	FEAOG-orientamento (C 30 – 33)	17,7	20,8	107,1	14,5	167,4	84,3	125,0	1,6	32,2	67,6	—	638,2
	Fondo sociale (C 60 – 62)	16,8	17,6	89,9	23,5	119,3	115,0	235,1	1,1	9,0	278,3	—	905,6
	Fondo regionale (C 50 – 51)	10,8	14,6	61,6	152,3	130,0	93,5	281,8	0,1	3,2	225,1	—	973,0
	Pesca (C 40 – 42, 46)	0,6	3,2	3,7	—	3,6	7,8	8,9	—	8,3	9,8	8,9	54,8
	Spese sostenute per la riscos- sione delle risorse proprie (C 80)	68,3	17,6	237,0	18,3	134,7	10,2	102,6	0,4	83,9	236,3	—	909,3
	Misure specifiche (C 52, 53, 82, 86)	—	—	—	92,7	—	72,7	142,6	—	—	1 866,5	—	2 174,5
	<b>Totale</b>	<b>649,3</b> (3,6 %)	<b>630,5</b> (3,5 %)	<b>2 526,8</b> (14,0 %)	<b>985,9</b> (5,5 %)	<b>3 421,2</b> (19,0 %)	<b>880,0</b> (4,9 %)	<b>3 398,6</b> (18,8 %)	<b>5,8</b> (0,0 %)	<b>1 553,3</b> (8,6 %)	<b>3 961,9</b> (22,0 %)	<b>11,6</b> (0,1 %)	<b>18 024,9</b> (100 %)
1983	FEAOG-garanzia (T1 – 2)	611,9	680,7	3 075,8	1 007,4	3 566,6	619,4	2 820,5	4,2	1 707,8	1 691,0	2,9	15 788,2
	FEAOG-orientamento (C 30 – 33)	18,1	20,5	107,7	21,9	182,0	84,1	103,0	0,6	32,2	149,6	—	719,7
	Fondo sociale (C 60 – 62)	20,6	14,7	81,5	20,4	140,5	134,2	221,2	0,3	12,6	244,9	—	890,9
	Fondo regionale (C 50 – 51)	7,0	16,7	45,0	214,6	219,3	94,5	344,5	0,0	18,1	296,2	—	1 255,9
	Pesca (C 40 – 43, 45 – 46)	0,2	3,6	2,8	0,1	3,9	21,6	5,1	—	6,4	8,4	2,7	54,8
	Spese sostenute per la riscos- sione delle risorse proprie (C 80)	77,7	20,3	241,8	16,6	142,5	11,6	105,9	0,5	83,4	221,6	—	921,9
	Misure specifiche (C 52, 53, 82, 86; articolo 707)	—	—	270,7	70,4	—	60,8	174,8	—	—	1 471,9	—	2 048,6
	<b>Totale</b>	<b>735,5</b> (3,4 %)	<b>756,5</b> (3,5 %)	<b>3 825,3</b> (17,7 %)	<b>1 351,4</b> (6,2 %)	<b>4 254,8</b> (19,6 %)	<b>1 026,2</b> (4,7 %)	<b>3 775,0</b> (17,4 %)	<b>5,6</b> (0,0 %)	<b>1 860,5</b> (8,6 %)	<b>4 083,6</b> (18,9 %)	<b>5,6</b> (0,0 %)	<b>21 680,0</b> (100 %)

### § 19. Risorse proprie effettive, per Stato membro (1979 – 1983)

(1979 – 1980: Mio UCE)  
(1981 – 1983: Mio ECU)

		Belgio	Danimarca	RF di Germania	Grecia	Francia	Irlanda	Italia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Regno Unito	EUR 9/10
1979	Dazi doganali	335,7	124,4	1 586,6	—	754,2	57,1	497,2	3,8	485,6	1 344,5	5 189,1
	Prelievi agricoli	229,7	8,0	263,7	—	96,5	3,6	410,6	0,1	313,2	353,2	1 678,6
	Contributi zucchero e isoglucosio	30,8	21,1	146,3	—	152,3	4,6	45,9	—	37,8	26,1	464,9
	IVA	329,6	183,9	—	—	1 720,4	—	747,6	—	453,6	1 302,6	4 737,7
	Contributi finanziari PNL	—	—	2 245,6	—	—	41,6	—	14,9	—	—	2 302,1
	<b>Totale</b>	<b>925,8</b> (6,4 %)	<b>337,4</b> (2,4 %)	<b>4 242,2</b> (29,5 %)	—	<b>2 723,4</b> (19,0 %)	<b>106,9</b> (0,7 %)	<b>1 701,3</b> (11,8 %)	<b>18,8</b> (0,1 %)	<b>1 290,2</b> (9,0 %)	<b>3 026,4</b> (21,1 %)	<b>14 372,4</b> (100 %)
	Dopo compensazione finanziaria tra gli Stati membri fuori bilancio <sup>(1)</sup>	<b>966,5</b> (6,7 %)	<b>337,4</b> (2,4 %)	<b>4 407,2</b> (30,7 %)	—	<b>2 886,5</b> (20,1 %)	<b>104,6</b> (0,7 %)	<b>1 793,2</b> (12,5 %)	<b>19,4</b> (0,1 %)	<b>1 344,1</b> (9,3 %)	<b>2 513,5</b> (17,5 %)	<b>14 372,4</b> (100 %)
1980	Dazi doganali	392,6	130,2	1 799,1	—	900,0	67,1	636,9	4,3	535,5	1 440,1	5 905,8
	Prelievi agricoli	193,1	7,5	223,7	—	91,6	3,9	379,3	0,1	234,7	401,5	1 535,4
	Contributi zucchero e isoglucosio	27,2	19,1	130,7	—	158,0	4,6	54,4	—	40,8	32,1	466,9
	IVA <sup>(2)</sup>	337,7	189,4	2 456,7	—	1 842,4	63,7	858,7	15,2	461,6	1 294,1	7 519,5
	<b>Totale</b>	<b>950,6</b> (6,2 %)	<b>346,2</b> (2,2 %)	<b>4 610,2</b> (29,9 %)	—	<b>2 992,0</b> (19,4 %)	<b>139,3</b> (0,9 %)	<b>1 929,3</b> (12,5 %)	<b>19,6</b> (0,1 %)	<b>1 272,6</b> (8,3 %)	<b>3 167,8</b> (20,5 %)	<b>15 427,6</b> (100 %)
1981	Dazi doganali	408,4	135,2	1 943,8	84,6	977,3	81,9	633,0	4,5	572,8	1 550,9	6 392,4
	Prelievi agricoli	178,4	10,1	179,9	17,4	103,1	4,3	247,6	0,1	175,4	348,6	1 264,9
	Contributi zucchero e isoglucosio	27,8	19,3	126,9	1,0	154,5	4,6	62,5	—	39,1	46,9	482,6
	IVA <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	375,9	189,8	2 806,5	151,5	2 256,2	68,1	1 582,9	22,6	499,8	1 930,8	9 884,1
	<b>Totale</b>	<b>990,5</b> (5,5 %)	<b>354,4</b> (2,0 %)	<b>5 057,1</b> (28,1 %)	<b>254,5</b> (1,4 %)	<b>3 491,1</b> (19,4 %)	<b>158,9</b> (0,9 %)	<b>2 526,0</b> (14,0 %)	<b>27,2</b> (0,1 %)	<b>1 287,1</b> (7,1 %)	<b>3 877,2</b> (21,5 %)	<b>18 024,0</b> (100 %)
1982	Dazi doganali	403,7	142,6	1 966,5	108,7	1 071,2	87,8	660,8	4,3	585,2	1 784,5	6 815,3
	Prelievi agricoli	238,6	7,5	201,9	63,5	70,9	6,0	285,1	0,1	172,5	475,9	1 522,0
	Contributi zucchero e isoglucosio	44,4	25,3	190,2	13,1	211,0	7,0	83,5	—	58,9	72,4	705,8
	IVA <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	461,6	226,8	3 339,9	196,3	2 872,8	107,7	1 457,8	25,7	649,8	2 782,7	12 121,1
	<b>Totale</b>	<b>1 148,3</b> (5,4 %)	<b>402,2</b> (1,9 %)	<b>5 698,5</b> (26,9 %)	<b>381,6</b> (1,8 %)	<b>4 225,9</b> (20,0 %)	<b>208,5</b> (1,0 %)	<b>2 487,2</b> (11,8 %)	<b>30,1</b> (0,1 %)	<b>1 466,4</b> (6,9 %)	<b>5 115,5</b> (24,2 %)	<b>21 164,2</b> (100 %)
1983	Dazi doganali	423,8	159,8	2 019,8	107,4	1 051,8	100,4	657,1	4,6	633,2	1 830,8	6 988,7
	Prelievi agricoli	293,9	6,9	143,0	38,0	78,9	7,0	323,2	0,1	135,8	320,3	1 347,1
	Contributi zucchero e isoglucosio	65,8	38,9	270,5	16,7	293,7	11,6	95,0	—	82,2	73,6	948,0
	IVA <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	432,4	274,3	4 038,8	215,6	3 082,1	150,6	1 923,4	39,2	713,7	2 859,7	13 729,8
	<b>Totale</b>	<b>1 215,9</b> (5,3 %)	<b>479,9</b> (2,1 %)	<b>6 472,1</b> (28,1 %)	<b>377,7</b> (1,6 %)	<b>4 506,5</b> (19,6 %)	<b>269,6</b> (1,2 %)	<b>2 998,7</b> (13,0 %)	<b>43,9</b> (0,2 %)	<b>1 564,9</b> (6,8 %)	<b>5 084,4</b> (22,1 %)	<b>23 013,6</b> (100 %)

<sup>(1)</sup> Conformemente all'articolo 131 del trattato di adesione concluso all'atto dell'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito.

<sup>(2)</sup> Compresi i saldi e le rettifiche degli esercizi precedenti.

<sup>(3)</sup> La Grecia ha versato un contributo finanziario basato sul PNL.



## Seconda parte: I Fondi europei di sviluppo (FES)

(Situazione al 31. 12. 1983)

### § 20. Informazioni di base sui FES

#### *I PRIMI TRE FES*

**20.1.** Informazioni di base e dati finanziari particolareggiati relativi ai primi tre FES, istituiti nel quadro delle convenzioni in vigore tra il 1959 e il 1976, sono stati riportati per l'ultima volta nella relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio 1980. Restano ancora da liquidare solo alcuni importi di importanza secondaria a titolo del 2° e 3° FES.

Un riepilogo dei pagamenti annuali effettuati a titolo dei primi tre FES figura al § 27.

#### *IL QUARTO E IL QUINTO FES*

#### **20.2. Disposizioni giuridiche**

a) Base giuridica per gli Stati ACP:

— 4° FES: convenzione ACP-CEE firmata a Lomé il 28 febbraio 1975 (Lomé I).

— 5° FES: seconda convenzione ACP-CEE firmata a Lomé il 31 ottobre 1979 (Lomé II).

b) Base giuridica per i PTOM e DOM:

— 4° FES: decisione del Consiglio 76/568/CEE del 29 giugno 1976.

— 5° FES: decisione del Consiglio 80/1186/CEE del 16 dicembre 1980 (non concerne più i DOM).

c) Istituzione dei FES:

— 4° FES: accordo interno dell'11 luglio 1975.

— 5° FES: accordo interno del 20 novembre 1979.

d) Regolamenti finanziari:

— 4° FES: decisione del Consiglio 76/647/CEE del 27 luglio 1976.

— 5° FES: decisione del Consiglio 81/215/CEE del 17 marzo 1981.

#### **20.3. Dotazioni, finanziamento, ripartizione e natura degli aiuti**

Le dotazioni dei FES, dopo modifiche (1) da parte del Consiglio, si presentano come segue:

— 4° FES: 3 155,9 Mio ECU

— 5° FES: 4 802,3 Mio ECU.

Al finanziamento dei FES provvedono gli Stati membri CE (salvo la Grecia per il 4° FES) secondo criteri di ripartizione definiti negli accordi interni.

Detti accordi interni stabiliscono una ripartizione delle dotazioni del 4° e 5° FES, da un lato, tra gli Stati ACP e i PTOM-DOM e, dall'altro, tra sovvenzioni, prestiti speciali, capitali di rischio, Stabex (2) e Sysmin (3) per il 5° FES.

Una parte della dotazione assegnata alle sovvenzioni è riservata ad aiuti eccezionali e a bonifici di interessi sui prestiti accordati dalla Banca europea per gli investimenti. Il resto della dotazione assegnata alle sovvenzioni e la dotazione destinata ai prestiti speciali sono ripartiti tra i paesi beneficiari, ad eccezione degli importi previsti per progetti regionali, per spese amministrative (4° FES) e per una riserva. Gli importi così assegnati ai paesi beneficiari, chiamati nel caso degli Stati ACP programmi indicativi, sono destinati a finanziare le azioni prese in considerazione.

#### **20.4. Unità monetaria**

Gli importi dei FES sono espressi in ECU; per la conversione in ECU delle unità monetarie in vigore in precedenza è stato convenuto che: 1 UC = 1 UCE = 1 ECU.

#### **20.5. Dati dell'entrata in vigore**

— 4° FES: 1° aprile 1976

— 5° FES: 1° gennaio 1981.

#### **20.6. Esecuzione finanziaria**

La Commissione fissa uno scadenziario delle richieste di contributi che, in linea di massima, devono essere versati ogni tre mesi dagli Stati membri CE (semestralmente per il 4° FES). L'utilizzazione delle risorse dei FES figura nella contabilità in tre fasi: (I) decisione di finanziamento, (II) firma dei contratti di appalto e dei contratti coperti dagli stanziamenti delegati agli ordinatori nazionali, (III) ordinazione dei pagamenti agli aggiudicatari.

#### **20.7. Controllo espletato**

La Corte dei conti esercita il controllo esterno sui FES (conformemente al trattato).

#### **20.8. Autorità competente per il discarico**


Il Parlamento europeo dà il discarico per la gestione finanziaria dei FES, su raccomandazione del Consiglio (conformemente agli accordi interni).

(1) Le dotazioni iniziali sono state modificate con decisione del Consiglio e sono aumentate da entrate varie quali ricostituzioni dei trasferimenti Stabex e interessi bancari.

(2) Sistema inteso a garantire la stabilizzazione dei proventi che gli Stati ACP realizzano esportando nella Comunità (Lomé I, articolo 16, e Lomé II, articolo 23).

(3) Sistema volto ad aiutare gli Stati ACP la cui economia dipende in misura considerevole dal settore minerario, e specialmente ad aiutarli a far fronte ad una diminuzione delle loro capacità di esportazione di prodotti minerari nella Comunità (Lomé II, articolo 49).

§ 21. Il 4° e 5° FES: Dotazioni, finanziamento, ripartizione degli aiuti, tassi di utilizzazione



**§ 22. Il 4° FES: Aiuti per natura e per paese beneficiario**  
(Situazione dell'esecuzione finanziaria al 31. 12. 1983)


(Mio ECU)

Paese beneficiario	A. Aiuti non programmati						B. Aiuti programmabili (programmi indicativi ACP e altri aiuti)					Totale (A + B)	
	Decisioni di finanziamento					Pagamenti eseguiti	Dotazioni	Decisioni di finanziamento			Pagamenti eseguiti	Decisioni di finanziamento	Pagamenti eseguiti
	Bonifici di interessi (sovvenzioni)	Capitali di rischio	Aiuti eccezionali (sovvenzioni)	Stabex	Totale (2) + (3) + (4) + (5)			Sovvenzioni	Prestiti speciali	Totale (9) + (10)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = (6) + (11)	(14) = (7) + (12)
I. Paesi ACP di cui:	58,4	90,6	128,5	377,5	655,0	644,2	1 942,4	1 516,9	345,9	1 862,8	1 479,2	2 517,8	2 123,4
Etiopia	—	—	4,7	14,4	19,1	19,1	118,2	118,2	—	118,2	83,7	137,3	102,8
Tanzania	0,7	7,8	0,3	20,7	29,5	28,8	103,4	69,1	32,9	102,0	78,5	131,5	107,3
Zaire	—	5,6	19,3	—	24,9	24,3	96,5	87,9	8,0	95,9	66,1	120,8	90,4
Sudan	—	6,5	4,9	41,8	53,2	53,1	90,6	74,9	15,0	89,9	67,1	143,1	120,2
Uganda	—	0,3	3,3	20,6	24,2	24,2	73,6	58,8	9,7	68,5	37,9	92,7	62,1
Mali	—	6,4	1,0	9,8	17,2	16,7	73,5	71,5	1,4	72,9	63,4	90,1	80,1
Kenya	8,4	1,2	1,3	—	10,9	10,7	72,0	34,2	37,8	72,0	68,3	82,9	79,0
Madagascar	—	2,3	1,5	5,8	9,6	9,6	69,2	61,4	6,0	67,4	55,6	77,0	65,2
Niger	1,1	0,8	9,6	22,7	34,2	32,2	68,5	66,2	—	66,2	58,9	100,4	91,1
Alto Volta	1,6	7,6	—	7,3	16,5	16,5	68,0	60,4	7,0	67,4	52,0	83,9	68,5
Malawi	2,3	1,6	2,6	—	6,5	6,1	67,9	55,6	11,7	67,3	55,6	73,8	61,7
Guinea	0,4	0,3	3,0	—	3,7	3,6	64,0	38,1	25,4	63,5	57,4	67,2	61,0
Somalia	—	0,2	13,3	1,9	15,4	15,4	63,6	56,6	—	56,6	44,1	72,0	59,5
Senegal	—	1,8	7,4	4,7	65,1	79,0	78,9	59,0	19,3	58,8	49,5	137,8	128,4
Ruanda	—	3,0	5,9	0,6	9,5	9,5	58,7	56,1	2,6	58,7	55,7	68,2	65,2
Burundi	—	0,5	2,1	1,5	4,1	3,9	58,1	48,2	5,0	53,2	40,8	57,3	44,7
Camerun	4,2	4,6	2,3	4,0	15,1	14,4	55,3	33,4	22,0	55,4	38,4	70,5	52,8
Ciad	—	7,5	0,3	7,3	15,1	14,6	51,9	44,3	7,5	51,8	40,9	66,9	55,5
Ghana	1,9	0,2	2,7	5,2	10,0	10,0	48,0	28,4	19,6	48,0	41,6	58,0	51,6
Zambia	1,5	3,3	16,4	—	21,2	21,2	45,1	27,0	17,6	44,6	37,5	65,8	58,7
Benin	—	0,4	0,0	20,4	20,8	20,5	44,3	34,7	0,4	35,1	28,5	55,9	49,0
Costa d'Avorio	7,1	0,9	0,1	15,0	23,1	22,8	40,0	16,9	22,8	39,7	27,0	62,8	49,8
Rep. Centrafricana	—	—	1,1	7,8	8,9	8,8	37,3	36,7	—	36,7	32,3	45,6	41,1
Togo	0,4	3,0	—	3,6	7,0	7,0	35,7	33,3	2,3	35,6	30,2	42,6	37,2
Mauritania	3,6	—	1,7	37,0	42,3	42,0	33,6	33,5	—	33,5	28,3	75,8	70,3
Sierra Leone	—	—	—	4,0	4,0	4,0	31,1	27,2	3,8	31,0	24,4	35,0	28,4
Congo	—	3,1	0,3	7,4	10,8	10,7	30,0	23,1	6,7	29,8	24,8	40,6	35,5
Liberia	1,2	0,4	—	7,6	9,2	9,0	25,0	20,8	—	20,8	16,4	30,0	25,4
Lesotho	—	0,1	1,1	—	1,2	1,2	22,0	19,0	—	19,0	15,4	20,2	16,6
Guinea-Bissau	—	—	0,5	11,3	11,8	11,8	20,0	18,7	—	18,7	17,1	30,5	28,9
Giamaica	—	—	1,2	—	1,2	1,1	20,0	9,2	8,6	17,8	11,5	19,0	12,6
Botswana	1,3	1,8	2,7	—	5,8	5,7	19,0	17,8	0,6	18,4	14,6	24,2	20,3
Suriname	—	—	—	—	—	—	18,0	3,5	4,0	7,5	5,5	7,5	5,5
Maurizio	2,2	0,0	4,5	—	6,7	6,7	15,3	4,8	7,6	12,4	9,8	19,1	16,5
Guyana	—	3,2	—	—	3,2	3,2	12,8	5,9	6,8	12,7	12,5	15,9	15,7
Swaziland	2,0	1,1	0,0	13,2	16,3	15,4	12,0	8,4	3,5	11,9	11,0	28,2	26,4
Gambia	—	2,4	0,7	7,5	10,6	8,5	11,3	11,3	—	11,3	9,8	21,9	18,3
Papua Nuova Guinea	1,1	1,6	—	—	2,7	2,7	10,0	5,6	3,5	9,1	4,9	11,8	7,6
Figi	3,9	0,1	3,6	2,1	9,7	9,5	9,9	3,2	6,7	9,9	8,2	19,6	17,7
Gabon	—	—	—	6,7	6,7	6,7	9,5	2,1	7,4	9,5	8,2	16,2	14,9
Isole Salomone	—	—	—	—	—	—	9,3	0,8	6,8	7,6	5,4	7,6	5,4
Nigeria	9,0	—	—	—	9,0	9,0	9,0	8,8	—	8,8	4,0	17,8	13,0
Altri paesi ACP:	—	—	—	—	—	—	1,8	0,6	1,1	1,7	0,7	1,7	0,7
Bahama	—	—	—	—	—	—	2,6	1,1	0,9	2,0	1,9	3,3	3,2
Barbados	1,2	—	0,1	—	1,3	1,3	4,0	4,0	—	4,0	3,6	10,1	9,7
Capo Verde	—	3,6	1,3	1,2	6,1	6,1	6,3	6,2	—	6,2	4,0	9,1	6,9
Comore	—	0,0	2,9	—	2,9	2,9	3,9	2,3	—	2,3	2,0	4,6	4,3
Gibuti	—	1,0	1,3	—	2,3	2,3	2,0	0,5	—	0,5	0,4	4,4	4,3
Dominica	—	—	—	—	0,5	0,5	2,0	2,0	—	2,0	1,9	2,5	2,4
Grenada	—	—	0,3	—	0,3	0,3	7,0	7,0	—	7,0	6,2	7,3	6,5
Guinea equatoriale	—	—	—	—	—	—	3,5	3,2	—	3,2	0,7	3,2	0,7
Kiribati	—	—	—	—	—	—	1,8	1,8	—	1,8	1,7	2,1	2,0
São Tomé e Príncipe	—	—	0,3	—	0,3	0,3	3,2	0,9	—	0,9	0,8	2,1	2,0
Saint Lucia	—	0,2	1,0	—	1,2	1,2	3,0	—	—	—	—	—	—
Saint Vincent	—	—	—	—	—	—	4,6	3,6	0,9	4,5	4,3	7,3	7,1
Samoa Occidentali	—	—	—	2,8	2,8	2,8	2,4	2,3	—	2,3	2,2	2,9	2,8
Seicelle	—	0,6	—	—	0,6	0,6	3,2	2,7	0,1	2,8	2,7	4,2	4,1
Tonga	—	—	0,2	1,2	1,4	1,4	10,3	3,0	2,9	5,9	2,7	7,4	4,2
Trinidad e Tobago	1,5	—	—	—	1,5	1,5	0,6	0,6	—	0,6	0,6	0,6	0,6
Tuvalu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vanuatu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(Totale altri paesi)	(2,7)	(5,4)	(11,8)	(5,2)	(25,1)	(25,1)	(62,2)	(41,8)	(5,9)	(47,7)	(36,4)	(72,8)	(61,5)
II. Progetti regionali	2,6	6,1	11,3	—	20,0	19,8	303,9	224,7	72,1	296,8	195,5	316,8	215,3
Spese amministrative	—	—	—	—	—	—	107,3	107,3	—	107,3	101,6	107,3	101,6
Riserva	—	—	—	—	—	—	41,1	—	—	—	—	—	—
Totale ACP (I + II)	61,0	96,7	139,8	377,5	675,0	664,0	2 394,7	1 848,9	418,0	2 266,9	1 776,3	2 941,9	2 440,3
III. PTOM-DOM	1,5	1,1	0,5	12,3	15,4	15,3	67,6	32,5	20,9	53,4	35,4	68,8	50,7
Totale 4° FES	62,5	97,8	140,3	389,8	690,4	679,3	2 462,3	1 881,4	438,9	2 320,3	1 811,7	3 010,7	2 491,0



**§ 23. Il 4° FES: Esecuzione finanziaria degli aiuti per paese beneficiario (31. 12. 1983)**

(Dati particolareggiati: cfr. § 22)



**§ 24. Il 5° FES: Aiuti per natura e per paese beneficiario**  
(Situazione dell'esecuzione finanziaria al 31. 12. 1983)

(Mio ECU)


Paese beneficiario	A. Aiuti non programmati							B. Aiuti programmabili (programmi indicativi ACP e altri aiuti)					Totale (A + B)	
	Decisioni di finanziamento						Pagamenti eseguiti	Dotazioni	Decisioni di finanziamento			Pagamenti eseguiti	Decisioni di finanziamento	Pagamenti eseguiti
	Bonifici di interessi (sovvenzioni)	Capitali di rischio	Aiuti eccezionali, aiuti d'urgenza (sovvenzioni)	Stabex	Sysmin	Totale (2) + (3) + (4) + (5) + (6)			Sovvenzioni	Prestiti speciali	Totale (10) + (11)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (7) + (12)	(15) = (8) + (13)
I. Paesi ACP di cui:	75,2	132,0	56,0	362,8	95,0	721,0	561,5	2 513,7	1 101,9	206,1	1 308,0	298,3	2 029,0	859,8
Etiopia	—	0,5	4,2	1,0	—	5,7	4,7	141,0	109,7	21,0	130,7	22,1	136,4	26,8
Tanzania	—	7,5	0,5	6,9	—	14,9	13,0	120,7	51,7	7,5	59,2	14,2	74,1	27,2
Zaire	—	6,0	2,8	—	40,0	48,8	29,6	104,0	47,2	16,7	63,9	7,8	112,7	37,4
Sudan	—	—	2,0	24,3	—	26,3	24,2	103,0	70,5	—	70,5	38,9	96,8	63,1
Uganda	—	10,0	4,2	—	—	14,2	6,0	87,0	39,9	—	39,9	2,8	54,1	8,8
Mali	—	—	0,9	6,8	—	7,7	7,5	96,0	42,2	13,4	55,6	13,5	63,3	21,0
Kenya	5,1	1,6	0,7	31,1	—	38,5	38,2	88,0	25,0	9,0	34,0	8,4	72,5	46,6
Madagascar	—	7,2	1,3	4,7	—	13,2	7,4	78,0	34,5	—	34,5	11,6	47,7	19,0
Niger	3,6	—	1,1	—	—	4,7	4,4	80,5	34,4	—	34,4	12,8	39,1	17,2
Alto Volta	—	—	0,0	1,0	—	1,0	1,0	84,5	60,0	7,0	67,0	15,6	68,0	16,6
Malawi	—	3,0	0,4	2,0	—	5,4	2,7	80,0	30,1	10,0	40,1	1,5	45,5	4,2
Guinea	—	—	0,6	—	—	0,6	0,5	80,0	14,4	4,1	18,5	6,7	19,1	7,2
Somalia	—	2,6	16,0	2,6	—	21,2	18,2	79,3	26,1	—	26,1	20,4	47,3	38,6
Senegal	5,6	4,2	0,2	64,1	—	74,1	68,2	69,0	30,3	10,3	40,6	7,6	114,7	75,8
Ruanda	—	0,7	2,0	7,1	—	9,8	9,1	79,0	41,4	11,9	53,3	12,0	63,1	21,1
Burundi	—	6,5	0,2	11,0	—	17,7	15,1	77,0	24,7	11,7	36,4	7,4	54,1	22,5
Camerun	11,1	—	—	14,6	—	25,7	20,5	69,0	16,2	17,9	34,1	2,9	59,8	23,4
Ciad	—	—	3,7	6,1	—	9,8	6,2	62,0	18,5	—	18,5	6,3	28,3	12,5
Ghana	—	6,0	1,4	25,6	—	33,0	26,4	60,0	14,9	1,2	16,1	1,6	49,1	28,0
Zambia	8,5	1,5	1,1	—	55,0	66,1	34,0	58,0	25,9	2,0	27,9	2,5	94,0	36,5
Benin	—	—	0,8	3,6	—	4,4	4,2	55,0	19,5	—	19,5	2,2	23,9	6,4
Costa d'Avorio	4,7	—	0,8	46,8	—	52,3	52,2	54,0	14,1	18,3	32,4	7,0	84,7	59,2
Rep. Centrafricana	—	5,1	0,5	2,5	—	8,1	2,7	49,0	37,3	4,7	42,0	9,3	50,1	12,0
Togo	1,5	3,0	0,1	7,1	—	11,7	8,6	43,0	26,1	5,8	31,9	11,0	43,6	19,6
Mauritania	—	—	0,4	—	—	0,4	0,2	43,0	22,0	6,3	28,3	9,7	28,7	9,9
Sierra Leone	—	10,0	—	8,4	—	18,4	8,1	48,5	17,1	2,4	19,5	2,7	37,9	10,8
Congo	0,5	0,5	—	—	—	1,0	0,5	31,5	18,5	9,3	27,8	6,4	28,8	6,9
Liberia	0,5	0,7	—	—	—	1,2	0,7	31,0	3,8	—	3,8	0,8	5,0	1,5
Lesotho	—	3,0	0,1	1,3	—	4,4	2,1	29,0	9,1	—	9,1	1,9	13,5	4,0
Guinea-Bissau	—	3,8	—	2,0	—	5,8	2,0	25,0	11,8	—	11,8	1,9	17,6	3,9
Giamaica	—	5,0	—	3,2	—	8,2	5,2	26,4	9,4	2,6	12,0	0,9	20,2	6,1
Botswana	4,8	—	0,2	—	—	5,0	4,9	23,0	8,9	—	8,9	1,5	13,9	6,4
Suriname	—	—	—	—	—	—	—	18,0	2,8	2,7	5,5	0,5	5,5	0,5
Maurizio	0,8	0,5	0,1	—	—	1,4	0,7	20,5	9,3	0,9	10,2	2,1	11,6	2,8
Guyana	—	—	—	—	—	—	—	14,6	10,8	—	10,8	2,2	10,8	2,2
Swaziland	2,1	—	0,0	3,1	—	5,2	5,2	18,5	9,8	3,2	13,0	0,4	18,2	5,6
Gambia	—	1,6	0,1	12,3	—	14,0	11,6	14,0	8,3	—	8,3	2,1	22,3	13,7
Papua Nuova Guinea	1,4	13,8	—	38,0	—	53,2	48,2	23,0	5,2	4,4	9,6	0,3	62,8	48,5
Figi	4,0	1,8	2,8	2,1	—	10,7	9,9	13,0	8,0	—	8,0	1,9	18,7	11,8
Gabon	7,2	—	—	—	—	7,2	7,2	16,0	7,6	1,8	9,4	3,4	16,6	10,6
Isola Salomone	—	0,4	—	2,3	—	2,7	2,3	12,0	4,5	—	4,5	0,5	7,2	2,8
Nigeria	5,1	—	0,2	—	—	5,3	5,1	50,0	18,8	—	18,8	0,6	24,1	5,7
Zimbabwe	6,7	5,4	2,5	—	—	14,6	8,1	49,0	20,9	—	20,9	2,0	35,5	10,1
Altri paesi ACP:														
Antigua e Barbuda	—	—	—	—	—	—	—	2,7	0,1	—	0,1	—	0,1	—
Bahama	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1,4	—	1,4	0,0	1,4	0,0
Barbados	0,9	—	—	—	—	0,9	0,9	3,7	2,1	—	2,1	0,3	3,0	1,2
Belize	—	0,6	—	—	—	0,6	—	5,5	0,1	—	0,1	0,0	0,7	0,0
Capo Verde	—	6,8	1,0	0,2	—	8,0	2,7	16,0	1,3	—	1,3	0,2	9,3	2,9
Comore	—	0,2	0,3	1,4	—	1,9	1,9	14,5	1,4	—	1,4	0,7	3,3	2,6
Gibuti	—	2,2	0,1	—	—	2,3	2,0	5,4	2,9	—	2,9	0,2	5,2	2,2
Dominica	—	1,0	0,5	3,0	—	4,5	4,4	3,5	2,8	—	2,8	0,2	7,3	4,6
Grenada	—	2,4	—	1,8	—	4,2	2,3	3,5	1,1	—	1,1	0,1	5,3	2,4
Guinea equatoriale	—	—	—	—	—	—	—	8,5	0,3	—	0,3	0,1	0,3	0,1
Kiribati	—	0,2	—	1,5	—	1,7	1,6	4,0	0,7	—	0,7	0,3	2,4	1,9
São Tomé e Príncipe	—	—	—	3,7	—	3,7	3,5	4,0	3,5	—	3,5	1,2	7,2	4,7
Saint Lucia	—	—	0,2	1,3	—	1,5	1,6	3,7	2,1	—	2,1	1,3	3,6	2,9
Saint Vincent	—	—	0,2	—	—	0,2	0,2	3,7	3,3	—	3,3	2,2	3,5	2,4
Samoa Occidentali	—	3,3	0,2	4,9	—	8,4	5,8	6,2	5,2	—	5,2	2,1	13,6	7,9
Seicelle	—	1,0	0,2	—	—	1,2	0,7	3,6	2,9	—	2,9	0,2	4,1	0,9
Tonga	—	1,3	1,4	3,3	—	6,0	5,7	4,1	0,1	—	0,1	0,0	6,1	5,7
Trinidad e Tobago	1,1	—	—	—	—	1,1	1,2	10,5	4,8	—	4,8	0,6	5,9	1,8
Tuvalu	—	0,1	—	0,1	—	0,2	0,2	1,0	0,4	—	0,4	0,2	0,6	0,4
Vanuatu	—	1,0	—	—	—	1,0	0,2	4,5	4,2	—	4,2	0,5	5,2	0,7
(Totale altre paesi)	(2,0)	(20,1)	(4,1)	(21,2)	(—)	(47,4)	(34,9)	(110,7)	(40,7)	(—)	(40,7)	(10,4)	(88,1)	(45,3)
II. Progetti regionali	1,3	9,4	—	—	—	10,7	2,9	631,5	199,7	49,3	249,0	73,0	259,7	75,9
Totale ACP (I + II)	76,5	141,4	56,0	362,8	95,0	731,7	564,4	3 145,2	1 301,6	255,4	1 557,0	371,3	2 288,7	935,7
III. PTOM	0,8	2,8	0,5	5,4	—	9,5	7,5	52,0	11,1	1,0	12,1	2,0	21,6	9,5
Totale 5° FES	77,3	144,2	56,5	368,2	95,0	741,2	571,9	3 197,2	1 312,7	256,4	1 569,1	373,3	2 310,3	945,2



**§ 25. Il 5° FES: Esecuzione finanziaria degli aiuti per paese beneficiario (31. 12. 1983)**  
 (Dati particolareggiati: cfr. § 24)

**A. Aiuti non programmati**


**B. Aiuti programmabili  
 (programmi indicativi ACP e altri aiuti)**




**Legenda:**  
 Decisioni di finanziamento  
 Pagamenti

**Legenda:**  
 Dotazioni  
 Decisioni di finanziamento  
 Pagamenti

§ 26. II 4° e 5° FES: Utilizzazione degli aiuti per settore economico (situazione al 31. 12. 1983)











## Risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte sull'esercizio finanziario 1983

L'istituzione responsabile delle risposte è indicata o all'inizio di ciascun capitolo (se del caso), o prima della singola risposta o serie di risposte all'interno di ciascun capitolo (cfr. anche il paragrafo 10 dell'introduzione).

### Osservazione preliminare

#### *Consiglio*

Il Consiglio formula nuovamente l'auspicio che le osservazioni della Corte dei conti riguardanti ciascuna istituzione siano raggruppate in una parte separata della relazione della Corte.

## Risposte della Commissione al capitolo 1

### Osservazioni generali

#### *Questioni concernenti i conti dell'esercizio e il bilancio finanziario*

##### **Paragrafo 1.4**

Come prescritto dall'articolo 27 del regolamento finanziario, il saldo di un esercizio è iscritto in bilancio solo dopo essere stato definitivamente determinato dal punto di vista contabile. Per tale motivo, come norma generale la sua iscrizione è effettuata nel quadro del bilancio rettificativo da elaborare nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio  $n+1$  (sarebbe anzi auspicabile poter rinviare il bilancio rettificativo all'esercizio  $n+2$ ) in modo da poter tener conto della cifra definitiva.

Tuttavia, dato che l'obiettivo dell'iscrizione del saldo è quello di soddisfare con la maggior precisione possibile il principio dell'equilibrio fra entrate e spese, è ovvio che — stando allo spirito dell'insieme delle disposizioni applicabili (sul piano sia del trattato sia della normativa finanziaria) — si possa ritenere opportuno procedere all'iscrizione temporanea del saldo, in base a una cifra provvisoria, quando determinate circostanze inducano a stabilire un bilancio suppletivo e/o rettificativo prima della chiusura formale del conto di gestione.

In tal modo si rispetta più rigorosamente il principio dell'equilibrio di bilancio e si garantisce maggior trasparenza contabile.

La Commissione non può che ritenere vantaggioso che il diritto di bilancio positivo si rifletta in futuro nei testi regolamentari.

##### **Paragrafi 1.5 e 1.6**

La Commissione rileva che l'esecuzione di bilancio di ogni esercizio avviene entro i limiti di tempo stabiliti dalla regolamentazione: il conto di gestione di un determinato esercizio deve riflettere esattamente l'incidenza finanziaria di ciascuna operazione, ossia degli atti di bilancio, in spese e entrate, effettuate nel quadro dell'attività di ogni istituzione. Dal punto di vista contabile e giuridico, il conto di gestione costituisce un documento «storico» di per sé stesso non modificabile. Le eventuali rettifiche a regolarizzazioni che intervengono dopo i limiti di tempo prescritti dovranno essere registrate nell'ambito dell'esercizio in cui sono effettuate.

Le osservazioni della Corte dei conti in merito allo scarico sono intese ad orientare l'azione sia della Commissione che delle altre istituzioni interessate per gli esercizi futuri, ma la Commissione ritiene che

esse non possano portare ad una modifica, a posteriori, dei conti dell'esercizio in questione, che sono formalmente acquisiti.

La Commissione non può condividere il modo di vedere della Corte dei conti per quanto riguarda le conseguenze da trarre sul piano contabile da eventuali aggiustamenti dovuti a operazioni varie che possono rivelarsi irregolari.

I conti che sono oggetto di scarico possono infatti riflettere esclusivamente ciò che è stato fatto durante l'esercizio.

### Disponibilità e gestione degli stanziamenti

#### Paragrafo 1.9

La Commissione rileva che alcune delle critiche espresse dalla Corte dei conti, in particolare nel

parere del 7 giugno 1984, si basavano su una presentazione delle cifre (tabella 1.5: stanziamenti per pagamenti non interamente utilizzati) della Corte dei conti medesima, non appropriata, e cioè tale da portare a conclusioni non compatibili con il sistema derivante dalla normativa in vigore. Ora, in un settore delicato come quello dei riporti di stanziamenti, si deve assolutamente evitare ogni malinteso affinché gli organi interessati possano procedere ad una corretta valutazione.

Perché la valutazione sia obiettiva, la Commissione ritiene quindi indispensabile che i dati in questione siano presentati in modo diverso (cfr. tabella seguente). In proposito è da sottolineare che, data la loro differenza, non è corretto globalizzare, come ha fatto la Corte dei conti, gli «stanziamenti non dissociati» e gli «stanziamenti di pagamento dissociati»: è necessaria una chiara distinzione fra queste due categorie di stanziamenti.

#### Utilizzazione degli «stanziamenti per pagamenti» (1)

(in milioni di UC arrotondati)

Esercizio	Esecuzione dei riporti dell'esercizio precedente			Esecuzione degli stanziamenti dell'esercizio						
	Stanziamen- ti ri- portati (2)	Pagamenti eseguiti	Annulla- menti	Stanzia- menti dell'eserci- zio	Utilizzazione degli stanziamenti			Stanzia- menti ri- portati	Annullamento	
					per impe- gni (stanzia- menti non dissociati)	per paga- menti	Stanzia- menti non utilizzati		Importo	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/4	
<b>1979</b>										
CND	259	253	6	12 368	12 317	11 996	372	328	44	0,3
CD	1 214	1 037	177	1 841	—	726	1 115	1 096	19	1,—
<b>1980</b>										
CND	328	321	7	13 921	13 719	13 244	677	474	203	1,5
CD	1 057	961 (3)	96	1 991	—	1 384	607	606	1	0,—
<b>1981</b>										
CND	474	458	16	15 565	14 678	14 342	1 222	710	512 (4)	3,3
CD	611	521 (3)	90	2 524	—	2 084	440	434	6	0,2
<b>1982</b>										
CND	710	645	65	17 960	16 719	16 335	1 626	384	1 242 (5)	6,9
CD	445	358 (3)	87	3 659	—	2 683	976	954	22	0,6
<b>1983</b>										
CND	384	358	26	20 530	20 383	19 854	676	530	146	0,7
CD	962	756 (3)	206	4 134	—	2 916	1 219	1 133	86	2,1

(1) Questi stanziamenti, nella misura in cui trattasi di stanziamenti non dissociati, costituiscono al tempo stesso stanziamenti per impegni.

(2) Esclusi gli stanziamenti anteriori all'esercizio 1977 per il FEOG-orientamento e l'aiuto alla regione del Friuli.

(3) Compresi taluni stanziamenti riportati non utilizzati ma mantenuti (art. 6, par. 4, del regolamento finanziario).

(4) Di cui 424 a titolo della sezione garanzia del FEOG.

(5) Di cui 864 a titolo della sezione garanzia del FEOG e 264 di stanziamenti accantonati (titolo 10 del bilancio).

CND = stanziamenti non dissociati; CD = stanziamenti dissociati.

**Significato dei riporti di «stanziamenti non dissociati»**

Gli stanziamenti non dissociati sono destinati a coprire le spese, senza distinzione fra spese d'impegno o di pagamento, concernenti azioni che vanno eseguite entro un anno. Tuttavia, dato che intercorre sempre un certo lasso di tempo fra l'impegno e il pagamento, il regolamento finanziario (articolo 6) prescrive che gli stanziamenti non dissociati riguardanti impegni contabilizzati, ma non ancora oggetto di pagamento, siano riportati di diritto.

Infatti, la regola dell'annualità in materia di esecuzione di bilancio degli stanziamenti non dissociati comporta che gli impegni siano eseguiti nel corso dell'esercizio, ma non esclude in alcun caso che i pagamenti possano essere eseguiti nel corso dell'esercizio  $n+1$  in quanto il trattato e il regolamento finanziario permettono di riportare gli impegni contratti all'esercizio successivo.

Gli stanziamenti non dissociati coprono numerosi settori del bilancio che richiedono negoziati prima del loro impegno. Ciò vale, a titolo d'esempio, per gli stanziamenti per studi, settore in cui, per definizione, i negoziati possono concludersi al termine dell'esercizio; è pertanto normale che il pagamento avvenga nel corso dell'esercizio successivo.

Il sistema attuale, quale è previsto dal trattato e dal regolamento finanziario, è appropriato e consente di far fronte alle esigenze della realtà e della continuità dell'esecuzione del bilancio.

Non si possono quindi attribuire gli stanziamenti non dissociati, riportati di diritto da un esercizio ad un altro, ad errori nelle previsioni di bilancio. Potrebbero esservi eventualmente attribuiti solo gli annullamenti di stanziamenti non dissociati, dopo aver stabilito le cause reali. Le difficoltà nel campo delle previsioni e i ben noti rischi nel settore del FEAOG-garanzia spiegano dunque gli importanti annullamenti di stanziamenti intervenuti alla fine degli esercizi 1981 e 1982.

**Significato dei riporti di «stanziamenti di pagamento» nel settore degli «stanziamenti dissociati»**

È invece teoricamente esatto che i riporti di «stanziamenti di pagamento dissociati» sono in fin dei

conti una conseguenza di una sopravvalutazione dello stanziamento iscritto inizialmente.

La Commissione deve tuttavia ricordare quanto segue:

- dato che le previsioni di bilancio sono stabilite con un largo anticipo sull'esecuzione (da un minimo di 8 mesi ad un massimo di 20 mesi), è in pratica impossibile, per qualunque linea, fare previsioni esatte sul fabbisogno reale;
- si è rilevato che i più frequenti ritardi nell'utilizzazione degli stanziamenti si verificano per settori molto soggetti a condizionamenti totalmente esterni (fondi strutturali, aiuti allo sviluppo, nuovi settori dell'energia, ricerca, ecc.): in questi casi la Commissione dipende dall'esecuzione effettuata da terzi (Stati membri, paesi terzi, ecc.) che non potrebbe in alcun modo influenzare direttamente);
- comunque sia, il riporto di questi stanziamenti, e quindi il loro mantenimento per l'esercizio successivo, è giustificato in particolare da due motivi evidenti: questi riporti sono destinati, da un lato, a coprire gli arretrati di impegni assunti (elemento che, secondo la Commissione, la Corte dei conti non ha preso in considerazione nel suo parere del 7. 6. 1984 sulla gestione di bilancio per l'esercizio 1984) e, d'altro lato, ad evitare che si produca una destabilizzazione per i mezzi di bilancio dell'esercizio successivo (i cui «stanziamenti di pagamento» sono stati valutati tenendo conto dell'utilizzazione degli stanziamenti dell'esercizio precedente);
- la Commissione infine non può esimersi dal sottolineare che è deplorabile che le proposte da lei fatte fin dal 1976, e rinnovate a fine 1980, nell'ambito delle procedure di divisione del regolamento finanziario, per ottenere una maggiore flessibilità di gestione (autonomia per gli storni fra gli «stanziamenti di pagamento» nel settore degli «stanziamenti dissociati») non siano state ancora adottate. Infatti, è solo con una maggiore flessibilità di gestione, nello spirito dell'articolo 205 del trattato, che la Commissione e l'autorità di bilancio potrebbero stabilire previsioni di stanziamenti più precise, e di conseguenza procedere senza difficoltà in funzione delle esigenze a ritocchi fra le varie linee in corso d'esercizio.

Dalla tabella che precede risulta che, per l'esercizio 1979, si è proceduto ad un ragguardevole riporto di «stanziamenti di pagamento», mentre nel 1980 e nel 1981 i riporti sono nettamente diminuiti, il che è spiegabile con i motivi di cui sopra. Gli esercizi

1982 e 1983 presentano di nuovo un riporto relativamente importante, dovuto essenzialmente ai condizionamenti esterni di cui sopra.

#### Paragrafo 1.10

La situazione evidenziata dalla Corte dei conti (accumularsi degli impegni non liquidati), dovuta essenzialmente alla volontà del Parlamento, del Consiglio e della Commissione di sviluppare politiche europee, richiede le seguenti precisazioni:

- il fenomeno dell'incremento «accumulo» degli impegni non liquidati è una normale conseguenza di una situazione di espansione del volume globale del bilancio, ossia di un aumento da un anno all'altro degli «stanziamenti d'impegno» per far fronte alle accresciute esigenze delle politiche esistenti e al lancio di alcune politiche nuove.

Si tratta di una constatazione contabile determinata dal fatto che gli «stanziamenti di pagamento» sono sistematicamente inferiori (con differenze più o meno accentuate secondo i settori fra «stanziamenti d'impegno» e «stanziamenti di pagamento») agli «stanziamenti d'impegno» e non si procede a riduzioni o blocco di politiche (che porterebbe alla soppressione degli «stanziamenti d'impegno») per l'una o l'altra azione; ne consegue logicamente un aumento del volume degli arretrati. L'evoluzione di queste cifre è il riflesso matematico dell'espansione del volume del bilancio e della differenza tra impegni e pagamenti;

- grazie ai vari metodi di «pagamenti accelerati» è stato possibile contenere la portata di questa accumulazione: infatti, se il ritmo di liquidazione fosse più lento, il volume degli arretrati da liquidare sarebbe più importante;
- è proprio questo fenomeno — derivante dalla «dissociazione degli stanziamenti» — che permette di contrarre impegni giuridici, ossia di lanciare le azioni, al momento opportuno, senza dover prematuramente mobilitare le risorse. Questa situazione corrisponde quindi perfettamente alle raccomandazioni formulate in varie occasioni proprio dalla Corte dei conti. Tale sistema permette di mobilitare le risorse, ossia

di chiedere i relativi «stanziamenti di pagamento» solo quando l'esige lo stato di avanzamento concreto delle azioni;

- questo sistema, tuttavia, comporta anche due esigenze: in primo luogo, un miglioramento della trasparenza e della chiarezza dei dati, sul piano sia del bilancio che contabile e, in secondo luogo, un continuo controllo più rigoroso. A tal fine la Commissione ha dato disposizioni affinché gli ordinatori procedano ad un controllo rigoroso e continuo degli impegni contratti. Si deve tuttavia ancora una volta ricordare che molto spesso la Commissione dipende, per l'esecuzione e la liquidazione delle varie operazioni, da condizionamenti esterni (di Stati membri o di terzi).

#### Paragrafo 1.11 e (in parte) paragrafo 1.14b

Secondo la Commissione è necessario, dal punto di vista sia giuridico che contabile, trattare separatamente e non addizionare, come fa la Corte dei conti, gli «arretrati di impegni contratti» (che costituiscono un dato contabile preciso) e determinati oneri finanziari che, nell'ambito del FEAOG-garanzia, possono derivare (oneri potenziali) in particolare dallo smercio delle scorte di intervento. Si tratta infatti di dati distinti dal punto di vista giuridico, di bilancio e contabile.

Per quanto riguarda il primo elemento, la Commissione ricorda che essa ha accettato di iscrivere «fuori bilancio» l'ammontare degli impegni relativi agli stanziamenti dissociati non coperti da stanziamenti di pagamento riportati; si tratta però di impegni reali contratti in virtù di stanziamenti d'impegno debitamente autorizzati.

Per quando riguarda l'ammontare degli oneri potenziali che non hanno ancora formato oggetto di impegni formali — e la cui valutazione, che può subire modifiche di rilievo, non avrebbe alcun significato preciso quanto agli obblighi futuri delle Comunità — la Commissione non ritiene opportuno includere tale ammontare nella situazione finanziaria delle Comunità stabilita al 31 dicembre.

Essa sottolinea che alcuni dati sugli ammassi pubblici agricoli sono contenuti nelle relazioni finanziarie del FEAOG disponibili nel settembre di ogni anno, dati che contengono informazioni sullo stato, il valore, il costo di stoccaggio, nonché il costo di smercio, delle scorte pubbliche.

Affinché le altre istanze comunitarie possano ricevere questi dati più rapidamente, la Commissione

esamina la possibilità di metterli a loro disposizione in un contesto o documento appropriato, cercando al tempo stesso i mezzi per completarli.

Inoltre, per quanto riguarda gli stanziamenti per l'aiuto alimentare (cfr. par. 10.5), nel progetto preliminare di bilancio per il 1985 la Commissione ha proposto di applicare loro il regime della dissociazione degli stanziamenti. L'apertura di stanziamenti d'impegno in questo settore consentirebbe di dare una risposta favorevole alla richiesta della Corte dei conti.

#### Paragrafo 1.12

La Commissione dissente dalla Corte dei conti, secondo la quale in definitiva l'introduzione del sistema dei pagamenti accelerati non avrebbe avuto una incidenza positiva sull'esecuzione delle politiche cui viene applicato.

Secondo la Commissione, il regime dei pagamenti accelerati ha reso possibile, da un lato, una più rapida esecuzione del bilancio sul piano contabile delle linee interessate (esecuzione che sarebbe stata inevitabilmente più lenta se, come in passato, le percentuali degli acconti iniziali fossero state inferiori) e ha, d'altro lato, facilitato l'azione degli Stati membri mettendo a loro disposizione fondi più importanti fin dall'avvio delle attività in questione.

La Commissione riconosce, tuttavia, che l'attuazione concreta di determinate azioni finanziate con il sistema dei pagamenti accelerati è stata talvolta frenata da fattori d'ordine materiale o di natura amministrativa, indipendenti dalla rapidità del finanziamento. Inoltre gli Stati membri non sempre sono stati in grado di presentare con la necessaria rapidità gli atti giustificativi dai quali dipendevano i versamenti successivi e la liquidazione finale.

Ciononostante, l'aumento del livello degli obblighi residui dipende da altri elementi (cfr. par. 1.6) e sarebbe, incontrovertibilmente, più rilevante senza il sistema dei pagamenti accelerati.

#### Paragrafo 1.13

Al quesito della Corte dei conti se i contributi a carico del bilancio generale a favore del bilancio operativo della CECA nel 1982 e nel 1983 erano giustificati, visto che importi considerevolmente più elevati sono rimasti inutilizzati nei conti della CECA alla fine degli esercizi in questione, la Commissione risponde affermativamente.

Nei conti della CECA figura in particolare una tabella che pone in evidenza la destinazione

dell'eccedenza delle entrate rispetto alle uscite, eccedenza che la CECA registra necessariamente alla chiusura di ogni esercizio. Il saldo positivo in questione è dovuto, da un lato, ad adeguamenti degli accantonamenti per aiuti finanziari, derivanti da operazioni di bilancio e, d'altro lato, ad assegnazioni ai fondi di garanzia, alla riserva speciale (utilizzata per facilitare la costruzione di alloggi sociali) e all'ex fondo pensioni (ugualmente prestato per finanziamento di alloggi).

Secondo la Commissione questi importi non sarebbero quindi inutilizzati. Questo aspetto particolare della gestione dei fondi della CECA non costituisce un elemento che potrebbe rimettere in questione la giustificazione dei contributi del bilancio generale alla CECA, che sono d'altronde autorizzati dall'autorità di bilancio con piena cognizione di causa.

#### Paragrafo 1.14

Il triplice obiettivo che la Corte dei conti si prefigge nel formulare le sue osservazioni su questo punto deve essere esaminato in modo generale alla luce delle risposte date dalla Commissione al punto precedente.

La Commissione chiede alla Corte dei conti di riesaminare la fondatezza di alcune delle sue osservazioni.

Per quanto riguarda la mobilitazione dei fondi, inoltre, la Commissione ricorda che il sistema della «dissociazione degli stanziamenti» risponde in particolare alle esigenze formulate dalla Corte dei conti: la Commissione ritiene quindi opportuno perfezionare ulteriormente, ove è necessario, questo sistema estendendolo a taluni settori di bilancio (ad esempio, l'aiuto alimentare) che lo richiedono a causa delle necessità particolari connesse con l'esecuzione pluriennale. È questo l'unico modo per migliorare le previsioni del fabbisogno reale, previsioni che rimarranno comunque sempre molto difficili a causa dei fattori esterni che le influenzano.

#### Paragrafi da 1.15 a 1.18

La Corte dei conti ritiene utile esporre, in questi paragrafi, un riassunto succinto di una serie di osservazioni presentate dettagliatamente nell'ambito dei settori interessati. Al riguardo è opportuno sotto-

lineare che, nel contesto del presente documento, non è possibile fornire una risposta ai vari punti sollevati, dato il loro carattere eterogeneo. Le relative risposte a ciascuna di dette osservazioni sono quindi date nell'ambito dei singoli settori.

La Commissione ritiene tuttavia necessario esprimere in merito le tre seguenti considerazioni essenziali:

a) Sul piano politico essa desidera innanzitutto sottolineare che essa ha preso nel corso degli ultimi esercizi numerose iniziative nei vari settori della sua attività, per migliorare le condizioni di esecuzione delle varie politiche adattandole, nella misura del possibile, alle esigenze della realtà, in costante evoluzione. Ricorda, in proposito, a titolo d'esempio, le sue comunicazioni e proposte nei seguenti settori:

- Proposta della Commissione relativa alla politica agraria comune (COM(83) 500 def. del 28 luglio 1983).
- Relazione e proposte sui modi di accrescere l'efficienza dei fondi strutturali della Comunità (COM(83) 501 def. del 28 luglio 1983).
- «Memorandum Pisani» sulla politica comune di sviluppo (COM(82) 640 def. del 30 settembre 1982).
- Comunicazione per l'aiuto alimentare al servizio dello sviluppo (COM(82) 141 def. del 24 marzo 1983).
- Proposta per il programma quadro delle attività scientifiche e tecniche comunitarie (COM(83) 260 def. del 17 maggio 1983).

In funzione delle esigenze dei vari settori, la Commissione ha presentato proposte atte ad agevolare l'attuazione delle relative politiche. Dal punto di vista della gestione si deve tuttavia tener conto che la Commissione dipende largamente dagli Stati membri per l'attuazione di numerose politiche, soprattutto per quanto riguarda i fondi strutturali.

b) Sotto il profilo tecnico della gestione e dell'esecuzione del bilancio, la Commissione ricorda che ha presentato proposte per un aggiornamento e un miglioramento di una serie di regolamenti, soprattutto nel settore della regolamentazione finanziaria generale (proposta di revisione del regolamento finanziario, delle «modalità di esecuzione», adeguamento dei regolamenti riguardanti il Centro di Berlino e la Fondazione di Dublino, ecc.). Essa ha inoltre presentato le necessarie proposte nel settore delle risorse proprie (decisione di base e modalità di applicazione). Purtroppo queste varie proposte non hanno potuto ancora essere adot-

tate in quanto le varie istituzioni non hanno avuto neppure la possibilità di esaminarle a fondo.

c) Infine, da un punto di vista generale, la Commissione non può concordare sul metodo seguito dalla Corte dei conti nella presentazione dei paragrafi da 1.15 a 1.18. Infatti, ciascuno di questi paragrafi riguarda in realtà un amalgama di osservazioni diverse che non possono essere sintetizzate o generalizzate se non a rischio di giungere a conclusioni affrettate, superficiali se non erranee. Secondo la Commissione ciascuna delle osservazioni della Corte dei conti deve essere esaminata e trattata nel settore di pertinenza specifica: è questa la condizione per un esame corretto e obiettivo. La Commissione quindi farà il possibile per dare una risposta adeguata e particolareggiata ad ogni osservazione nei relativi contesti e settori specifici.

#### Paragrafo 1.19

La sostanziale gravità del riepilogo della Corte dei conti ha indotto la Commissione a esaminare in modo approfondito le varie osservazioni.

La Corte dei conti ha riassunto le proprie osservazioni nel lodevole intento di rendere la relazione più chiara possibile e di facile consultazione.

La Commissione desidera sottolineare che le varie osservazioni riguardano settori di attività molto diversi all'interno dei quali coesistono azioni con caratteristiche estremamente dissimili.

Come si può notare nelle risposte alle osservazioni relative alle azioni puntuali, i contratti cui si riferisce il riepilogo non costituiscono tutti dei contratti nel senso proprio del termine e secondo la definizione data all'articolo 50 del regolamento finanziario. Alcuni di essi disciplinano in realtà le condizioni fissate dalla Commissione per beneficiare di finanziamenti per prestazioni che rappresentano un'azione o si inseriscono in una azione che può essere svolta solo da terzi nel quadro di una politica della Comunità.

Nel 1984 il controllore finanziario ha esaminato con attenzione particolare l'osservanza dei criteri relativi alla definizione dei contratti propriamente detti, il che ha portato in concreto un notevole ampliamento dell'applicazione delle norme in materia di stipulazione di contratti e bandi di gara.

**Paragrafo 1.20**

Le osservazioni indicanti una eccessiva concentrazione delle operazioni di impegno e di pagamento relative ai contributi del FESR e del FSE riguardano di fatto atti formali che sono effettivamente conclusi alla fine dell'esercizio, ma vengono preparati nel corso dello stesso. Non è quindi sostenibile dire che le procedure di istruzione delle domande e dei pagamenti ne siano ostacolate. Una decisione presa dal Consiglio ad esercizio più avanzato permetterebbe per contro senz'altro di facilitare e razionalizzare il lavoro della Commissione.

**Paragrafo 1.21**

Dalle considerazioni formulate nelle risposte ai paragrafi 9.4 e 10.5 risulta chiaramente la complessità della questione, tenuto conto dei vari settori implicati. Come detto al paragrafo 9.4, la Commissione si è dichiarata disposta a approfondirne l'esame.

**Paragrafo 1.22**

La Commissione è d'accordo con la Corte dei conti che occorre armonizzare e migliorare la procedura di recupero dei dazi doganali e delle imposte e a tal fine procede attualmente alla messa a punto di adeguate procedure interne. Non può tuttavia seguire la proposta della Corte dei conti di una imputazione delle spese al netto delle imposte in quanto ritiene che tale procedura non sia compatibile con le disposizioni del regolamento finanziario (art. 3 e 22).

### *Osservazioni formulate in relazioni speciali riguardanti lo scarico*

**Paragrafo 1.23**

La Commissione prega di consultare le risposte particolareggiate che essa ha dato a suo tempo alla Corte dei conti, dovendosi limitare nel presente documento alle seguenti brevi puntualizzazioni:

a) Per quanto riguarda il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine:

Secondo la Commissione non sono auspicabili differenze di prezzo di mercato fra le varie regioni della Comunità. Nonostante le proposte presentate in varie occasioni volte a migliorare il funzionamento dell'organizzazione dei mercati delle carni ovine, la Commissione deve gestire i mercati in conformità della normativa adottata dal Consiglio.

La risposta della Commissione mette in evidenza che le osservazioni della Corte dei conti riguardavano per la maggior parte conseguenze normali di una corretta applicazione della regolamentazione vigente adottata dal Consiglio, piuttosto che la gestione del mercato la cui responsabilità incombe alla Commissione.

b) Per quanto riguarda il coordinamento dell'aiuto della Comunità a favore dei paesi terzi:

Una persona non informata potrebbe dedurre dalla lettura della relazione della Corte che nulla viene fatto per il coordinamento degli aiuti né da parte della Commissione, né da parte degli Stati membri né da parte degli altri donatori.

Il coordinamento degli aiuti può senza alcun dubbio essere migliorato. Pur riconoscendo che la risoluzione del Consiglio del 1974 sull'armonizzazione e il coordinamento delle politiche di cooperazione degli Stati membri non ha dato tutti i risultati previsti dal punto di vista operativo, si deve ammettere che da tale anno sono state prese numerose disposizioni volte a rafforzare il coordinamento fra gli Stati membri e gli altri donatori.

c) Per quanto riguarda la gestione dei fondi comunitari destinati all'aiuto allo sviluppo da parte della Banca europea per gli investimenti (BEI):

i) La Commissione ritiene che si possa trovare un metodo per migliorare le informazioni fornite dalla Banca alla Commissione in merito all'attività di gestione dei fondi comunitari svolte da quest'ultima. La Commissione ha proposto di esaminare i vari metodi atti a garantire la sua responsabilità senza pregiudicare un ragionevole livello di autonomia di gestione alla propria mandataria.

ii) Il raffronto fatto dalla Corte dei conti fra le retribuzioni delle grandi banche di sviluppo non tiene conto della specificità della missione della BEI in materia.



## Risposte delle istituzioni al capitolo 2

### Contabilità

#### *Parlamento europeo*

#### **Disavanzo di cassa**

##### **Paragrafo 2.5**

A norma dell'art. 70, par. 3, primo comma, del regolamento finanziario, e conformemente alla polizza in vigore, il Parlamento europeo ha chiesto alla propria compagnia di assicurazione di procedere al rimborso dell'ammanto constatato nella contabilità della cassa dei delegati. Con lettera del 28 maggio 1984, l'assicurazione ha fatto sapere che, sulla scorta dei documenti presentati, essa non si riteneva in obbligo di rimborsare l'importo richiesto, ritenendo che vi siano state nel caso di specie «colpa grave e violazione intenzionale dei regolamenti» (cfr. art. 6 della polizza di assicurazione). Con lettera del 24 luglio 1984, il Parlamento europeo ha tenuto conto delle procedure in corso, riservando comunque la propria posizione sulla definizione di tale pratica.

Il Parlamento europeo ha informato il vecchio contabile ed il vecchio amministratore delle anticipazioni che, non essendo soddisfatte tutte le formalità richieste dal regolamento finanziario e dalle sue modalità di esecuzione per il versamento del conto di garanzia, non gli era possibile dar seguito alle loro richieste.

#### **Anticipi da regolarizzare e spese da imputare**

##### **Paragrafo 2.8**

Così come constatato dalla Corte, la chiusura anticipata delle scritture contabili per il 1983, intervenuta il 13 settembre 1983, alla quale il Parlamento ha proceduto, ha comportato un artificiale aumento delle spese da imputare dell'ordine di 3 Mio ECU per la voce «Riunioni dei deputati» e di 0,6 Mio ECU per la voce «Spese di missione».

Onde ridurre ulteriormente i saldi «Spese da imputare», constatati a fine esercizio, il Parlamento europeo, come si era impegnato nel 1983, ha messo in esecuzione nuove procedure destinate a ridurre i tempi amministrativi e tecnici interni. A partire dall'ultimo trimestre 1983, l'istituzione ha già potuto constatare alcuni miglioramenti.

Inoltre, come previsto, il pagamento delle spese di missione ha fatto oggetto di uno studio approfondito: nella primavera 1985 dovrebbe essere appli-

cato un nuovo sistema che permetterà una regolarizzazione più rapida degli anticipi.

#### *Commissione*

#### **Disavanzo di cassa: anticipi da regolarizzare e spese da imputare**

##### **Paragrafi 2.7 e 2.8**

In merito alle implicazioni da un punto di vista contabile, la Commissione ricorda la sua presa di posizione di portata generale di cui ai paragrafi 1.5 e 1.6.

#### *Parlamento europeo*

#### **Sorveglianza e aggiornamento dei conti «Debitori diversi» e «Creditori diversi»**

##### **Paragrafo 2.9**

Al 30 giugno 1984 i vecchi importi (anteriori a sei mesi) da regolarizzare, evocati dalla Corte, si elevavano a 85 700 ECU, ivi compresi 50 000 ECU di recuperi diversi (riscatto di diritti a pensione dei funzionari: 30 000 ECU; membri: 14 000 ECU; imposte e tasse: 6 000 ECU).

#### **Casse di anticipazioni**

##### **Paragrafo 2.10**

Conformemente alle raccomandazioni della Corte, il contabile del Parlamento europeo ha fornito agli amministratori delle anticipazioni (con fondi) le istruzioni necessarie acciocché le pezze contabili siano conteggiate rispettando le forme ed i termini adeguati.

Al 30 giugno 1984 nove degli undici sottoconti aperti sotto la voce «Spese di missione» presso la contabilità generale hanno fatto oggetto di un raffronto esatto con la contabilità di cassa. L'operazione sarà terminata entro la fine dell'esercizio.

#### *Consiglio*

#### **Regolamento finanziario**

##### **Paragrafo 2.11**

Per tener conto delle osservazioni della Corte dei conti il Consiglio ha preso fin d'ora le disposizioni necessarie per conformarsi al regolamento finanziario.

*Consiglio (cont.)***Paragrafo 2.12**

In considerazione dell'osservazione della Corte dei conti gli ordini di pagamento relativi agli anticipi di tesoreria versati al Comitato economico e sociale saranno d'ora in poi sottoposti al visto del controllore finanziario ai sensi delle disposizioni dell'articolo 42 (ultimo comma) del regolamento finanziario.

**Paragrafo 2.13**

In considerazione dell'osservazione della Corte dei conti relativa ai pagamenti ai delegati effettuati in contanti senza previo visto del controllore finanziario (prassi contraria alle disposizioni del regolamento finanziario), con decisione del 20 giugno 1984 il Consiglio ha istituito un ufficio «anticipi» che funziona effettivamente dal 1° luglio 1984. Copia di tale decisione è stata trasmessa alla Corte dei conti con lettera n. 8376 del 12 luglio 1984.

Quanto al problema del modo di rimborso in contanti, il Consiglio fa osservare che esso rappresenta solo il 13 % dell'importo totale delle spese di viaggio rimborsate. Per il momento il Consiglio non può dare seguito alle osservazioni della Corte dei conti relative all'estensione del sistema dei pagamenti per bonifici bancari a tutti i delegati.

*Commissione***Riscontri dei conti bancari****Paragrafi 2.14 e 2.15**

La Commissione sottolinea che il numero dei riscontri è stato aumentato al fine di adattare ulteriormente il sistema di controllo alle esigenze reali. In questo intento la Commissione ha già istituito una nuova struttura del servizio di tesoreria cassa grazie al quale sarà possibile rispondere in modo adeguato alle preoccupazioni espresse dalla Corte dei conti. Inoltre, all'inizio del 1985 un progetto in corso di realizzazione consentirà di effettuare, con apparecchiature informatiche, un riscontro quasi permanente.

È in corso la liquidazione delle vecchie operazioni prive di documenti giustificativi, il cui importo ammonta in realtà a 79 000 ECU.

**Conti presso i tesori****Paragrafo 2.16**

Al fine di evitare che l'anticipo pagato per il mese di gennaio serva a coprire un supero di stanziamento e

mettere in atto in tal modo gli insegnamenti tratti dall'esercizio 1979, gli anticipi FEAOG per il mese di gennaio sono ormai pagati in gennaio.

**Diritti e tasse da recuperare****Paragrafi 2.18 e 2.19**

1) Anche la Commissione, come la Corte dei conti, ritiene sia necessario introdurre miglioramenti nel controllo contabile dei diritti e delle tasse da recuperare. In quest'ordine di idee la Commissione studia la possibilità di mettere a punto in futuro un controllo contabile «ab initio», cioè fin dal momento in cui il centro unico di contabilità procede alla registrazione degli ordini di pagamento relativi alle fatture che comportano diritti e tasse che possono dar luogo, in un secondo tempo, a un credito della Commissione nei riguardi delle autorità nazionali. In linea di massima questo sistema informatico permetterebbe di far fronte alle esigenze di gestione delle domande di rimborso.

2) La Commissione non può seguire la proposta della Corte dei conti per quanto riguarda l'imputazione delle spese «tasse escluse». Essa ritiene infatti che tale imputazione sarebbe in contraddizione con le disposizioni degli articoli 3 e 22 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 che prevedono l'«iscrizione integrale» e la procedura di riutilizzo delle tasse recuperate. È a tal fine che queste disposizioni erano state inserite nel regolamento finanziario del 25 aprile 1973. La Commissione riterrebbe estremamente utile procedere ad un'armonizzazione completa fra le istituzioni e gli organismi interessati, come d'altronde auspicato dalla Corte dei conti. La procedura di revisione del regolamento finanziario, tuttora in corso, dovrebbe consentire di chiarire definitivamente l'esatta portata delle disposizioni in questione.

3) Per quanto riguarda le questioni sollevate dalla Corte dei conti al paragrafo 2.18, la Commissione precisa quanto segue:

- L'importo dei rimborsi IVA da parte degli Stati membri è ripreso nei conti d'ordine solo se la richiesta è stata presentata entro il 31 dicembre dell'esercizio.
- Per quanto riguarda i documenti doganali relativi alle importazioni per il CCR di Petten, è stato chiesto alla società interessata di fornire un duplicato.
- Se non sempre è stato possibile introdurre le domande di rimborso più di una volta all'anno, la Commissione spera tuttavia di poter, con una modifica delle procedure, accelerare l'introduzione di queste domande la cui liquidazione

*Commissione (cont.)*

dipende, però, da una collaborazione efficace degli Stati membri per l'applicazione delle disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità, base legale per tali domande.

4. In merito alle implicazioni da un punto di vista contabile, la Commissione ricorda la sua presa di posizione di portata generale di cui ai paragrafi 1.5 e 1.6.

**Principio di continuità dei metodi adottati****Paragrafi 2.20 e 2.21**

Sono state adottate le misure atte a precisare meglio l'utilizzazione dei conti fuori bilancio per quanto riguarda le spese effettuate dagli uffici e delegazioni esterne.

**Paragrafi da 2.22 a 2.24**

La Commissione plaude ai principi enunciati dalla Corte dei conti al paragrafo 2.24, che condivide pienamente.

*Corte dei conti***Paragrafo 2.25**

La Corte ha adottato le disposizioni necessarie affinché questa situazione non si riproduca più ed ha proceduto sin dall'inizio dell'esercizio 1984 a rafforzare l'articolo 140 con uno storno da capitolo a capitolo.

*Commissione***Paragrafo 2.25**

In merito alle implicazioni da un punto di vista contabile, la Commissione ricorda la sua presa di posizione di portata generale di cui ai paragrafi 1.5 e 1.6.

*Comitato economico e sociale***Regolamento finanziario****Paragrafo 2.26**

Il CES, che si sforza di rispettare rigorosamente il principio dell'annualità del bilancio, prende atto delle osservazioni della Corte dei conti in merito all'imputazione di talune spese ed entrate al di fuori dell'esercizio finanziario in oggetto. Infatti, in passato è avvenuto che le entrate riguardanti gli interessi bancari siano giunte solo dopo la chiusura dei

conti, obbligandoci in tal modo a prenderle in considerazione per l'esercizio seguente. È vero inoltre che taluni ordini di pagamento non sono pervenuti al controllore finanziario entro i termini utili, cioè prima del 31 dicembre dell'esercizio finanziario.

Il Comitato provvederà a che in futuro non si verifichino più anomalie di tal genere.

**Paragrafo 2.27**

I pagamenti relativi alle spese di viaggio e di soggiorno dei membri del Comitato vengono effettuati conformemente alla regolamentazione definita dall'Ufficio di presidenza del CES e approvata dal Consiglio. Sul piano pratico, l'applicazione di tale regolamentazione richiede che i pagamenti siano effettuati in tempi relativamente brevi e nel rispetto di un gran numero di disposizioni particolareggiate. Tuttavia, il Comitato riconosce, come ha sottolineato la Corte dei conti, che il sistema che era in vigore non costituiva una cassa di anticipazioni. Di conseguenza il Comitato ha recentemente istituito una cassa di anticipazioni conforme all'art. 49 del regolamento finanziario, decisione che dovrebbe dare soddisfazione alla Corte dei conti.

**Conti bancari****Paragrafo 2.29**

Questa osservazione relativa ai conti bancari è in relazione diretta con quella formulata al punto 2.26. Come abbiamo sottolineato, il Comitato farà sì che in futuro le procedure vengano modificate.

**Paragrafo 2.30**

Il Comitato difende il principio del collocamento delle liquidità su conti a termine, in quanto questa formula costituisce a nostro avviso una gestione sana e responsabile dei fondi comunitari. Al fine di rispondere alle esigenze della Corte dei conti, il Comitato ha studiato e trovato una soluzione per la registrazione di queste operazioni.

*Bilancio finanziario e conto di gestione delle Comunità***Immobilizzazione e scorte****Paragrafi 2.32, 2.33 e 2.34***Parlamento europeo*

Secondo l'impegno assunto nel 1983, il Parlamento europeo ha praticamente completato le formalità

*Parlamento europeo (cont.)*

necessarie acciocché la «concordanza» tra l'inventario permanente e la realtà possa essere attuata nel corso del 1985.

Il Parlamento europeo è sempre disposto ad esaminare con le altre istituzioni ed organismi comunitari le possibilità di uniformare i metodi utilizzati per l'indicazione del valore delle scorte e dei valori immobilizzati.

*Consiglio*

È stata proseguita la messa in pratica delle misure annunciate dal Consiglio in risposta alle osservazioni relative all'esercizio 1982. Il Consiglio attende l'entrata in funzione di un sistema di gestione dell'inventario basato sull'informatica entro l'inizio del 1985.

*Commissione*

La Corte dei conti raccomanda che sia istituita una procedura di concertazione fra i responsabili contabili delle varie istituzioni, al fine di armonizzare i metodi di controllo e le regole di valutazione.

Tenendo conto dei principi contabili ammessi generalmente e dei vincoli inerenti alle varie istituzioni, potrebbe essere istituito un gruppo di lavoro con tutte le parti interessate, il cui elemento motore sarebbe la Commissione dato il volume di lavoro da essa trattato.

È vero che i lavori intrapresi per l'istituzione di un controllo di concordanza tra gli inventari permanenti e la situazione di fatto non sono ancora terminati. Tuttavia è in corso un esame sistematico dell'inventario degli uffici esterni.

**Riscontro e rettifica dei conti reciproci delle istituzioni e degli organismi comunitari: principi e prassi contabili**

**Paragrafi da 2.35 a 2.38***Commissione (2.35 e 2.38)*

A seguito della raccomandazione formulata dalla Corte dei conti la Commissione adotterà le misure atte ad istituire un gruppo di lavoro interistituzionali per la definizione e l'armonizzazione di principi contabili in materia di riscontro dei conti reciproci ed in particolare per le date di chiusura delle scritture contabili.

*Parlamento europeo (2.35 e 2.36)*

Due saldi, per i tre conti interistituzionali che pos-

siede il Parlamento europeo, hanno potuto essere confermati prima della data di chiusura. Per il terzo, il Parlamento europeo ha potuto soltanto comunicare i suoi importi alla Commissione, dato che quest'ultima era nell'impossibilità di comunicare le sue cifre alla data alla quale il Parlamento ha chiuso i suoi conti, vale a dire al 26 gennaio 1984.

È stato commesso un errore di imputazione dell'anticipazione in occasione dell'aumento dei costi «Ufficio delle pubblicazioni» nel novembre 1983. Constatato dal contabile, tale errore è stato sistemato nel febbraio 1984.

*Consiglio (2.36)*

Poiché il Consiglio non ha dovuto versare un anticipo all'Ufficio delle pubblicazioni nel novembre 1983, l'osservazione della Corte dei conti non lo riguarda.

*Commissione (2.36 e 2.37)*

I servizi procedono alle necessarie messe a punto dei casi di anomalia.

*Comitato economico e sociale (2.31-2.38)*

Il Comitato prende atto delle varie osservazioni della Corte dei conti in materia di principi e di pratiche contabili, in particolare per quanto riguarda le immobilizzazioni, le scorte e la rettifica dei conti interistituzionali.

Il Comitato condivide interamente la raccomandazione della Corte dei conti secondo la quale «spetta alla Commissione stabilire la procedura da seguire per la definizione di questi principi e prassi, in collaborazione con le altre istituzioni». Sembra quindi utile che il Collegio dei capi di amministrazione sia consultato prossimamente sulla questione.

Senza sottovalutare il lavoro che rappresenterà l'armonizzazione prevista, il Comitato si sforzerà di seguire strettamente le norme una volta che esse saranno definite e adottate. Nel frattempo, l'entità delle scorte sarà iscritta nel bilancio del 31. 12. 1984 sulla base di una valutazione, dato che il CES non tiene una contabilità in materia.

*Corte dei conti (2.31-2.35)*

Come suggerito al paragrafo 2.38, l'amministrazione della Corte ha chiesto al servizio competente della Commissione di riunire tutti i contabili delle istituzioni delle Comunità europee allo scopo di armo-

*Corte dei conti (cont.)*

nizzare la presentazione delle immobilizzazioni e delle scorte nel bilancio finanziario al 31 dicembre 1984 e di trovare un sistema che consenta di pervenire ad una corrispondenza dei saldi dei conti reciproci delle istituzioni a fine esercizio.

*Corte dei conti (2.36)*

La Corte dei conti ha corrisposto anticipi per

aumentare il fondi d'esercizio dell'Ufficio delle pubblicazioni solo nel gennaio 1984. Di conseguenza, alla voce «Immobilizzazioni» del bilancio finanziario al 31 dicembre 1983, potevano figurare soltanto gli anticipi corrisposti a titolo di fondi d'esercizio dell'Ufficio delle pubblicazioni fino al 31 dicembre 1983. D'altronde, l'importo relativo al rafforzamento di questi fondi, pari a 50 889 ECU, figura nella contabilità generale dell'esercizio 1984.

## Risposte della Commissione al capitolo 3

### Entrate

*Riepilogo delle informazioni finanziarie***Paragrafo 3.5**

Quando dai controlli della base IVA effettuati dalla Commissione si rivela necessario procedere a determinate rettifiche, è normale che queste siano applicate non solo alla base oggetto del controllo ma anche agli esercizi precedenti. Fino al 1982 un accordo fra gli Stati membri e la Commissione in seno al CCRP consentiva di prendere in considerazione i tre anni anteriori all'esercizio in merito al quale era stata emessa una riserva. Questa procedura è stata ripresa nel regolamento 3625/83, recante modifica del regolamento 2892/77, entrato in vigore dal 1983.

*Registrazione e riscossione delle entrate dovute***Paragrafi da 3.6 a 3.9**

La Commissione ha riveduto completamente le disposizioni di procedura interna per la riscossione delle ammende e penalità e di alcuni altri crediti. Oltre a rammentare agli ordinatori e al contabile gli obblighi e le responsabilità che loro incombono ai sensi dell'articolo 23 del regolamento finanziario, essa ha anche provveduto a far modificare e migliorare la formulazione del modulo di accertamento dei crediti, che entrerà in uso il 1° novembre 1984. Parallelamente, la Commissione ha fatto modificare le procedure contabili per la registrazione delle entrate di bilancio. Il nuovo sistema di contabilizzazione delle entrate ha richiesto l'elaborazione e la messa in opera di nuovi programmi e procedure computerizzate. Nonostante la complessità dei programmi e la necessità di ricorrere a specialisti, è stato possibile fissare la data di applicazione del

nuovo metodo. Una relazione che illustra il nuovo sistema automatizzato di contabilizzazione delle entrate di bilancio è stata trasmessa al competente servizio della Corte dei conti.

*Frodi e irregolarità***Paragrafi da 3.10 a 3.13**

La situazione descritta dalla Corte dei conti riflette lo stato della regolamentazione attuale a norma della quale l'accertamento dei diritti è effettuato in base alle legislazioni e regolamentazioni nazionali. In un certo numero di Stati membri l'accertamento dei diritti, e la conseguente messa a disposizione della Commissione dei relativi importi, avviene solo al termine delle procedure giudiziarie avviate nel quadro della legislazione nazionale. Un esempio di quanto sopra è costituito dal primo caso citato al paragrafo 3.12, cioè la pratica detta «burro di Como».

Nell'ottobre 1983 la Commissione, conscia delle difficoltà illustrate dalla Corte dei conti, ha presentato al Consiglio una nuova proposta di regolamento recante modifica del regolamento 2891/77, volta a precisare il concetto di accertamento e le possibilità e modalità di rinvio della messa a disposizione. Grazie a questa proposta le operazioni saranno effettuate più razionalmente e la Commissione potrà ricevere informazioni più complete sui casi di irregolarità e sullo svolgimento delle relative procedure giudiziarie avviate negli Stati membri.

In un contesto più generale, l'informazione della Commissione sui casi di frode e irregolarità è attualmente disciplinata dal regolamento (CEE) n. 1468/81 relativo alla mutua assistenza fra le autorità amministrative degli Stati membri e alla colla-

borazione fra queste e la Commissione per garantire la corretta applicazione della regolamentazione doganale e agricola (1), e dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77 che prevede relazioni semestrali e annuali (2). Completano questa procedura le informazioni raccolte dalla Commissione al momento dei controlli che essa effettua in collaborazione con gli Stati membri e altre informazioni ottenute attraverso canali molto diversi. Le disposizioni vigenti non comportano tuttavia un sistema di trasmissione regolare, sistematico e obbligatorio per i casi di frode e irregolarità; perciò nel febbraio 1984 la Commissione ha chiesto al Consiglio di riprendere l'esame della sua proposta di regolamento, che risale al 1979, relativa alle misure da adottare nei casi di irregolarità riguardanti le risorse proprie di cui alla decisione del 21 aprile 1970, nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore.

Dall'adozione di questa proposta dipenderà la possibilità per la Commissione di ottenere informazioni atte a dare un seguito sistematico alle richieste della Corte dei conti.

### *Difficoltà inerenti all'applicazione del sistema delle risorse proprie provenienti dall'IVA*

#### **Paragrafi da 3.17 a 3.20**

La Commissione precisa che 12 dei 23 casi d'infrazione alla 6ª direttiva IVA hanno incidenze negative sulle risorse proprie IVA e, di conseguenza, debbono formare oggetto di procedure parallele per infrazione alla normativa in materia di risorse proprie.

Per tutti questi casi la Commissione ha messo a punto un coordinamento delle procedure contro le infrazioni fiscali alle direttive IVA e contro le infrazioni alle disposizioni che disciplinano le risorse proprie. In questo contesto, all'inizio di luglio 1984 sono state inviate alle autorità interessate le relative lettere di richieste di versamento e sono stati emessi i titoli di entrata.

In merito a quest'ultima operazione si deve sottolineare che, anche se la Commissione effettua una stima degli importi in questione, gli Stati membri, che a norma dei regolamenti in vigore sono tenuti a calcolare le risorse proprie IVA, sono gli unici a disporre dei dati necessari per detti calcoli. Le stime che la Commissione può effettuare prima di ricevere detti calcoli sono approssimative e non potrebbero quindi essere considerate come dati contabili a tutti

gli effetti. È per tale motivo che i titoli di entrata emessi in questi casi non portano l'indicazione degli importi fino a quando i calcoli degli Stati membri non sono stati comunicati alla Commissione.

Secondo la Commissione, questa procedura risponde perfettamente alla preoccupazione della Corte dei conti in merito al seguito e al controllo dei casi di questo tipo, e d'ora in poi sarà applicata sistematicamente.

Ciò detto, la necessità di rispettare scrupolosamente le procedure giuridiche formali implica l'osservanza di determinati termini e spiega i ritardi citati dalla Corte dei conti al paragrafo 3.20.

### *Valore in dogana delle merci:*

#### **metodo di valutazione**

#### **Paragrafo 3.22**

La tabella 3.2 fornisce i risultati di un'indagine svolta nel periodo agosto/settembre 1981 sulla frequenza con cui il metodo della valutazione individuale contemplato dal codice era utilizzato in un'epoca in cui gli Stati membri avevano scarsa esperienza della sua applicazione. L'indagine, decisa dal comitato del valore in dogana (CVD) del GATT, si prefiggeva di verificare le tendenze in atto sul territorio della Comunità e delle parti contraenti. Da essa emergeva che il metodo usato più frequentemente era il primo metodo di valutazione contemplato dal codice, fondato sul «valore di transazione», fatto che corrispondeva alle intenzioni delle parti contraenti al momento dell'elaborazione del codice.

Salvo la richiesta che l'indagine si riferisse a un periodo determinato, ossia agosto/settembre 1981, il CVD non aveva fissato criteri per problemi come la metodologia da seguire, la durata del periodo da considerare, la dimensione del campione-base e il numero e tipo degli uffici doganali da coprire. In effetti il CVD si accontentava, per così dire, di dati grezzi, e questi indicavano che il metodo predominante era quello del «valore di transazione». Le cifre fornite dalle parti sull'uso di questo metodo variavano, con poche eccezioni, dal 90 al 99%. A prescindere dalla mancanza di coordinamento dell'approccio statistico, da un'analisi dei risultati appariva che le parti acquisivano gradualmente esperienza nell'applicare un codice notevolmente diverso dalle varie prassi che esso sostituiva, e che sarebbe occorso del tempo prima di arrivare ad una applicazione uniforme. Appariva inoltre che un certo numero di fattori, come le divergenze tra le

(1) GU n. L 144 del 12. 6. 1981, pag. 1.

(2) GU n. L 336 del 27. 12. 1977, pag. 7.

prassi e le varie tendenze commerciali dell'economia delle parti contraenti, potevano influenzare l'esito dell'indagine.

La Commissione si rese ovviamente conto della divergenza fra le cifre fornite dagli Stati membri nel quadro dell'indagine, nonché del fatto che per ottenere i risultati alcuni Stati membri avevano seguito metodi meno esatti di altri. Ciò nonostante ritenne che l'obiettivo principale dell'indagine fosse stato conseguito e che quindi, in quella fase, sarebbe stato di scarso interesse precisare i dati ottenuti con un'analisi più approfondita di elementi come le prassi e le tendenze commerciali. Tuttavia, tenendo presente l'evidente necessità di un'indagine più precisa, la quale, se effettuata nuovamente in collegamento con un'indagine nell'ambito del GATT, darebbe peraltro risultati più interessanti anche per la Comunità, essa ha presentato al CVD nel novembre 1982 una proposta in tal senso. Nel marzo 1983 un gruppo di lavoro (del comitato tecnico del valore dogana è costantemente perseguita dalla Commis- metodologia da seguire, ma il CVD preferisce attendere che aumenti ancora il numero delle parti contraenti, prima di procedere oltre. Già in un prossimo futuro, tuttavia, gli Stati membri saranno invitati a fornire le informazioni opportune.

A prescindere da questo problema di un'altra indagine destinata a valutare con maggior precisione la frequenza dell'uso del metodo fondato sul «valore di transazione», i servizi della Commissione sono attivamente impegnati ad uniformare le varie prassi degli Stati membri. La corretta applicazione della normativa comunitaria concernente il valore in dogana è costantemente perseguita dalla Commissione mediante il controllo delle misure di attuazione adottate dagli Stati membri, senza contare il lavoro svolto dal comitato del valore in dogana istituito al fine di esaminare l'applicazione della normativa e i problemi che ne derivano. Quando questi problemi riguardano, nell'attività corrente, aspetti di valutazione che implicano una scelta metodologica, i punti controversi sono comunicati agli Stati membri e vengono adeguatamente seguiti.

A rigore, l'uso di un metodo di valutazione piuttosto che di un altro non dovrebbe avere alcuna incidenza sulle risorse proprie. Il codice mira ad un sistema «equo, uniforme e neutro», per la valutazione delle merci a fini doganali, che esclude l'impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi. E in effetti i metodi di valutazione sono stati studiati in modo tale da dare risultati grosso modo paragonabili. La scelta del

metodo può dipendere dalle circostanze commerciali dell'operazione di importazione, ma l'obiettivo non cambia.

### Paragrafo 3.23

Gli esempi citati dalla Corte dei conti debbono essere esaminati alla luce delle seguenti precisazioni:

#### a) Depositi doganali

La Commissione prepara attualmente una proposta di regolamento del Consiglio volta a sostituire le disposizioni vigenti (direttiva 69/74/CEE riguardante il regime dei depositi doganali <sup>(1)</sup> e direttive d'attuazione).

Stando alle previsioni, i lavori preparatori per tale proposta saranno ultimati entro il 1984, e la Commissione la trasmetterà poi al Consiglio. La proposta non conterrà disposizioni specifiche per la scelta da parte dello Stato membro del momento da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana in caso di immissione in libera pratica delle merci dopo la loro entrata nei depositi. Ne consegue che tali merci saranno soggette alle disposizioni della direttiva n. 79/695/CEE (immissione in libera pratica) <sup>(2)</sup>, in particolare articolo 11.

#### b) Spese di trasporto all'interno della Comunità

L'articolo 15 del regolamento del Consiglio (CEE) n. 1224/80 stabilisce che il valore in dogana delle merci importate non include le spese di trasporto dopo l'importazione nel territorio doganale della Comunità.

Lo stesso articolo 15, al paragrafo 2, contempla le varie circostanze nelle quali tali spese vengono sostenute: a) quando le merci sono spedite con lo stesso modo di trasporto fino ad un punto situato al di là del luogo di introduzione nel territorio doganale della Comunità; b) quando le merci sono fatturate ad un prezzo unico franco destinazione; c) quando il trasporto è effettuato gratuitamente o con i mezzi del compratore. Per ogni circostanza sono

<sup>(1)</sup> GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 19.

fissati criteri precisi: nel caso a), le spese di trasporto sono ripartite in proporzione alla distanza percorsa all'esterno e all'interno del territorio doganale della Comunità; nel caso b) è ammessa una deduzione quando sia comprovato all'ufficio doganale che il prezzo franco frontiera sarebbe inferiore al prezzo unico franco destinazione; nel caso c), sono da includere nel valore in dogana le spese di trasporto fino al luogo d'introduzione, calcolate in base alla tariffa normalmente applicata per gli stessi modi di trasporto.

Per ognuno dei casi suddetti sono inoltre stabiliti criteri per calcolare le spese di trasporto ai fini della loro inclusione o esclusione dal valore in dogana. Si presume che queste norme includano tutti i casi che potrebbero sorgere in tale contesto.

La Commissione conosce perfettamente i due casi citati dalla Corte dei conti nei quali gli Stati membri hanno adottato soluzioni pragmatiche che comportano, in un caso, l'uso di tassi medi per le importazioni effettuate da una determinata impresa, e in un altro caso tassi minimi fissati ufficialmente nel caso dei trasporti su strada nello Stato membro interessato. Sono in corso ricerche per ottenere ragguagli più precisi per il primo caso anche se, come prima impressione, non sembra che il ricorso a tassi medi nel calcolo debba avere un'incidenza negativa sulle risorse proprie. Nel secondo caso, le conseguenze pratiche consistono in una diminuzione dell'importo deducibile dalle spese di trasporto all'interno della Comunità e, di conseguenza, in un aumento degli importi attribuibili alle risorse proprie.

Da notare inoltre che le spese di trasporto debbono essere «distinte» dal prezzo da pagare, prima che si arrivi alla determinazione del valore in dogana. Dalle visite di controllo effettuate per le risorse proprie la Commissione è venuta a conoscenza di almeno un caso in cui uno Stato membro ha avuto difficoltà a operare la «distinzione» contemplata dall'articolo 15. Il problema è stato deferito a un gruppo di lavoro (del comitato del valore in dogana) incaricato di studiare il trattamento delle spese di trasporto nell'ambito del valore in dogana per individuare le aree in cui sorgono difficoltà e proporre soluzioni. Il gruppo di lavoro si è riunito nei giorni 16-18 aprile 1984. Una delle prime conclusioni cui è pervenuto è stata la necessità di chiarire il significato del termine spese «distinte» di cui al paragrafo 1 dell'articolo 15, termine tratto dal codice di valutazione GATT. Bisognerà quindi probabilmente concordare la portata precisa di tale termine con i nostri partner nel GATT.

### c) Componenti di programmazione (software)

Attualmente gli Stati membri basano il valore in dogana di un supporto (ad es. cassetta o disco) di software (insieme di dati o programma computerizzato) destinato ad essere usato nelle apparecchiature di informatica, sul prezzo pagato sia per il supporto che per il contenuto. Nella misura in cui la tariffa doganale si applica soltanto a beni materiali, non sono esigibili dazi sul software computerizzato trasmesso mediante sistemi di telecomunicazione o via satellite.

Secondo le norme internazionali sul valore in dogana, che sono state sostituite dal codice di valutazione del GATT, il valore del software era normalmente escluso dalla valutazione del supporto.

Dopo l'adozione del codice, alcuni paesi hanno continuato ad attenersi alle norme precedenti, mentre altri hanno modificato la procedura includendo il prezzo del software nel valore in dogana. Questo fatto, insieme ai gravi problemi pratici di valutazione sorti a causa delle particolari caratteristiche del commercio internazionale del software e a causa della situazione in materia di trasmissione di dati e programmi via cavo e via satellite, ha portato a un riesame nell'ambito del GATT della base su cui determinare il valore dei supporti di «software». Da notare che nella fattispecie il cambiamento conseguente all'introduzione del codice GATT non era intenzionale.

Le parti contraenti si sono pronunciate largamente a favore di una proposta presentata dagli Stati Uniti che lascia alle parti la facoltà di applicare nuovamente le norme precedenti escludendo quindi dal valore in dogana il valore del software. Una decisione in tal senso è stata adottata il 24 settembre 1984 dalle parti contraenti nel comitato del valore in dogana del GATT. Se, come si può prevedere, la Comunità modifica la procedura attuale, allineandosi all'approccio generalmente sostenuto dalle parti contraenti, le risorse proprie subiranno probabilmente una certa riduzione, la cui incidenza deve ancora essere calcolata.

La Commissione ricorda che l'opportunità o meno di qualsiasi modifica della regolamentazione doganale viene valutata tenendo conto, tra l'altro, delle sue conseguenze finanziarie.



## Risposte della Commissione al capitolo 4

### Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (FEAOG-garanzia)

#### Nomenclatura di bilancio inadeguata per quanto riguarda la contabilità delle entrate

##### Paragrafo 4.5

Il concetto di spese negative è conseguenza di disposizioni particolari poste in essere dalla regolamentazione comunitaria. Così, nell'ambito del regolamento sul prelievo di corresponsabilità, tali misure sono assimilate agli interventi destinati alla regolamentazione del mercato. Pertanto l'autorità di bilancio ne ha deciso l'iscrizione in bilancio.

Mediante l'utilizzazione di una nomenclatura particolareggiata che consente di conoscere il provento di tali riscossioni — nomenclatura che la Commissione ha continuato ad affinare nel senso auspicato dalla Corte dei conti, come la stessa ha constatato (cfr. punto 4.6) — gli inconvenienti sul piano della trasparenza di bilancio sono ridotti.

Va notato inoltre che la Commissione, nel suo rapporto finanziario sul FEAOG-garanzia, pubblica annualmente dati particolareggiati sui prelievi riscossi a titolo della corresponsabilità nel settore del latte dei prodotti lattiero-caseari, nonché sulla loro utilizzazione.

#### Nomenclatura e dichiarazione

##### Paragrafi 4.6 e 4.20

La Commissione nota che l'osservazione formulata dalla Corte dei conti si rivolge soltanto agli Stati membri. Essa considera che questi, salvo cause di forza maggiore dovute a nuove suddivisioni operate nel corso dell'esercizio, rispettino la nomenclatura di esecuzione del FEAOG.

La dichiarazione separata da parte degli Stati membri degli importi riscossi e degli adeguamenti, auspicata dalla Corte dei conti al punto 4.20, non fa parte delle suddivisioni richieste.

#### Indicazione delle perdite potenziali del bilancio finanziario: mancanza di informazioni nel bilancio sugli oneri futuri

##### Paragrafi 4.7 e 4.35

La Commissione non è favorevole, per i seguenti motivi, al fatto che nel bilancio delle Comunità vengano incluse perdite potenziali relative all'intervento. Infatti:

- nell'ambito del bilancio per l'esercizio seguente viene tenuto conto dei costi prevedibili che risultano dallo smercio totale o parziale delle scorte riportate dall'anno precedente;
- per i costi di smercio degli esercizi successivi, i molteplici fattori che li determinano non consentirebbero una definizione contabile che abbia valore probante.

Così, il calcolo della perdita potenziale che l'ammasso pubblico comporterebbe è un'operazione il cui risultato dipende dalle ipotesi sui prezzi di vendita e sul ritmo di vendita.

Va notato che i rapporti finanziari annuali forniscono le informazioni disponibili:

- sulle scorte pubbliche, vale a dire il volume, il valore, il costo dell'ammasso e quello dello smercio;
- sulle riserve relative agli importi già liquidati, formulate nelle decisioni di liquidazione dei conti (si farà altresì riferimento alle risposte della Commissione di cui al punto 4.45);
- nonché sulle riserve relative agli importi indebitamente versati a privati e sullo stato del loro recupero.

Si farà altresì riferimento alla risposta della Commissione di cui al punto 1.11.

### **Il bilancio suppletivo e rettificativo insufficiente e tardivo**

#### **Paragrafo 4.9**

Dopo aver effettuato un esame approfondito, in cui si è tenuto conto di tutti gli aspetti del fascicolo e delle ultime valutazioni disponibili al momento, la Commissione ha presentato un progetto preliminare di bilancio rettificativo e suppletivo volto ad adeguare i vari fabbisogni di stanziamenti fino alla fine dell'esercizio.

### **Storni tardivi di stanziamenti Conseguenze dei ritardi nel funzionamento delle procedure**

#### **Paragrafi 4.10, 4.11 e 4.19**

Nel corso della procedura di adozione di un bilancio rettificativo e suppletivo era importante evitare, per quanto possibile, di adire l'autorità di bilancio per adeguamenti riguardanti i capitoli, affinché questa non si trovasse di fronte a due procedure distinte e virtualmente contraddittorie.

Tuttavia, ciò non ha impedito l'informazione dell'autorità di bilancio sullo stato di utilizzazione degli stanziamenti del bilancio in generale e di quelli del FEAOG in particolare, soprattutto mediante la trasmissione, da parte della Commissione, di rapporti trimestrali sull'esecuzione del bilancio e degli stati di utilizzazione mensile degli stanziamenti FEAOG-garanzia.

Quanto all'impegno e alla tardiva imputazione di una notevole parte delle spese nonché ai conseguenti ritardi nella trasmissione alla Corte dei conti delle scritture contabili, è stato messo a punto un dispositivo volto ad evitare che in futuro, in situazioni analoghe, si incontrino nuovamente tali difficoltà.

Detto dispositivo consiste nella sospensione di impegno e di imputazione di quella parte delle spese per la quale si verificassero insufficienze di stanziamenti.

### **Adeguamenti dovuti a stime insufficienti**

#### **Paragrafo 4.12**

La risposta della Commissione è inclusa in quella data ai punti da 4.51 a 4.54 e 4.62.

### **Gestione oculata degli anticipi mensili**

#### **Paragrafo 4.14**

La Commissione, nel corso della revisione del regolamento 380/78, ha ritenuto opportuno mantenere un termine di tempo per il versamento degli anticipi.

Naturalmente, nell'ambito delle sue responsabilità di gestione, la Commissione deve necessariamente tener conto delle contingenze particolari che possono derivare dalla situazione di bilancio, come dalle disponibilità di tesoreria.

### **Recuperi connessi alla verifica dei rendiconti 1976/1977**

#### **Paragrafo 4.16**

Per evitare il ripetersi di questo genere di difficoltà, la Commissione ha adattato la regolamentazione di conseguenza (art. 9, par. 7, del. reg. 3184/83 della Commissione).

### **Inadeguatezza delle norme del FEAOG-garanzia alla gestione di operazioni pluriennali finanziate mediante trattenute**

#### **Paragrafi 4.21 e 4.22**

La Commissione fa presente che la trattenuta non è un'entrata nell'accezione data a questo termine dall'articolo 3 del regolamento finanziario, bensì una diminuzione dell'aiuto concesso agli agricoltori a condizione di effettuare una spesa supplementare per compiti o misure precise nello stesso settore. Pertanto, le misure in questione, definite dalla regolamentazione comunitaria, devono rimanere associate alla misura principale.

Va notato che per la trasparenza di bilancio, i pagamenti in questione sono stati imputati su una nuova linea nello stesso titolo.

Poiché la tecnica degli stanziamenti dissociati non è operativa nel quadro del FEAOG, data la natura di tali stanziamenti, è stato scelto un sistema di controllo extra-bilancio delle trattenute che consente di informare l'autorità di bilancio.

### **Gestione della tesoreria**

#### **Paragrafo 4.23**

La Commissione considera normale, nell'ambito del sistema di finanziamento applicato per il FEAOG-

garanzia, che vi siano saldi di tesoreria mensili negli Stati membri. D'altro canto essa non condivide il parere della Corte dei conti sull'entità considerevole dei saldi che taluni Stati membri detengono a fine mese.

Tenuto conto delle difficoltà di previsione in materia, essa considera che il tasso medio mensile di utilizzazione (90,7%) e il tasso di utilizzazione al 31 dicembre 1983 (99,8%) non diano adito a critiche.

Gli Stati membri, nel corso dell'esercizio, possono utilizzare gli anticipi destinati al mese successivo, non appena sono in loro possesso, il che esercita conseguenze sui saldi mensili.

#### **Paragrafo 4.24**

La Commissione, che alla fine del 1983 si è trovata di fronte ad un'insufficienza di stanziamenti, ha autorizzato per la prima volta due Stati membri che avevano esaurito i loro mezzi finanziari ad utilizzare mezzi rimasti disponibili in altri Stati membri e bloccati su istruzione della Commissione.

#### **Paragrafo 4.25**

Nel quadro della determinazione dell'importo degli anticipi, gli Stati membri possono chiedere per telex una rettifica, a condizione di motivarla per voce di bilancio. Tale prassi è correttamente osservata da tutti gli Stati membri.

Gli stati di tesoreria al 31 dicembre non possono tener conto degli anticipi ricevuti in dicembre a titolo del mese di gennaio poiché questi ultimi vengono versati soltanto con valore al 2 gennaio onde evitare che alcuni Stati membri siano tentati di utilizzare tali fondi a titolo dell'esercizio precedente. Questa è la conseguenza di precedenti richieste della Corte dei conti e dell'autorità di scarico. Gli Stati membri seguono normalmente lo stesso metodo per l'elaborazione degli stati di tesoreria.

#### **Paragrafo 4.26**

La Commissione ha deciso di studiare la possibilità di modificare il regime degli anticipi mensili nel senso indicato dalla Corte dei conti. A tale scopo sono stati avviati lavori preparatori.

### *Osservazioni varie sull'ammasso pubblico*

#### **Paragrafo 4.29**

La Commissione fa presente che l'aumento degli ammassi pubblici non risulta soltanto dall'aumento della produzione comunitaria, ma anche dalla contrazione delle possibilità di vendita sul mercato mondiale, in particolare per i prodotti lattiero-caseari. Così, anche con tassi di restituzione sensibilmente più elevati, non sarebbe stato possibile aumentare in modo sostanziale i quantitativi esportati.

#### **Paragrafo 4.30**

##### **a. Non armonizzazione dei prezzi per le carni bovine in Italia**

Per la campagna di commercializzazione 1984-1985 i prezzi d'acquisto per le carni bovine in Italia sono stati adeguati (regolamento 1222/84 della Commissione) al fine di ottenere una migliore armonizzazione sul piano comunitario.

##### **b. i) Utili ricavati da uno Stato membro a seguito del sistema di finanziamento forfettario delle spese finanziarie**

Nella sua relazione COM(84) 129 def. sul regime dei tassi uniformi di interesse che servono per il calcolo delle spese finanziarie per i capitali messi a disposizione degli Stati membri allo scopo di finanziare gli acquisti dei prodotti agricoli all'intervento pubblico sotto forma di ammasso, la Commissione ha altresì constatato il fatto che uno Stato membro, tenuto conto delle disposizioni nazionali adottate che consentono di ottenere capitali a condizioni favorevoli, ha ricavato degli utili a seguito del sistema di finanziamento forfettario delle spese di interesse. Si tratta della conseguenza del sistema stabilito dalla regolamentazione comunitaria. Tuttavia il sistema forfettario presenta anche alcuni vantaggi e la Commissione non propone di abbandonarlo. Esso dovrebbe però essere completato da un dispositivo che consenta la diminuzione del finanziamento forfettario in particolare nel caso in cui detto sistema, in determinate condizioni, comporti utili sostanziali per taluni Stati membri.

##### **ii) La necessità di trasferimenti di scorte pubbliche non è evidente**

La Commissione fa presente che i trasferimenti delle scorte pubbliche fra organismi d'intervento vengono decisi da regolamentazioni del Consiglio, generalmente nell'ambito dei pacchetti di decisioni annue dei prezzi e misure connesse.

La Commissione considera che i meccanismi di mercato sono concepiti in modo da garantire un

approvvigionamento nell'insieme della Comunità. Pertanto gli eventuali trasferimenti dovrebbero essere limitati ai casi di assoluta necessità.

#### **Incidenza del regolamento 3184/83 sulla contabilizzazione delle spese relative alle scorte pubbliche**

##### **Paragrafo 4.32**

Quanto alla conoscenza esatta, vale a dire dopo inventario, dello stato delle scorte, la data del 30 novembre stabilita dal regolamento della Commissione non è tale da falsare la valutazione dell'evoluzione delle scorte, salvo beninteso quando si tratta del primo esercizio di entrata in applicazione.

##### **Paragrafo 4.33**

Quanto allo spostamento delle spese verso un esercizio successivo, la Commissione si riferisce alle risposte da essa date ai punti da 4.51 a 4.54 e da 4.62 a 4.65.

#### **Valutazione del volume finanziario delle operazioni di ammasso**

##### **Paragrafo 4.34**

La Commissione non condivide l'opinione della Corte dei conti secondo la quale il meccanismo di finanziamento dell'ammasso pubblico sarebbe concepito in modo tale da non consentire di valutare il volume finanziario effettivo dell'insieme delle operazioni. Infatti la Commissione fa rilevare che in base ai regolamenti del Consiglio n. 1883/78 e 3247/81, gli importi che il FEAOG finanzia sono determinati con l'ausilio dei conti annuali per prodotto che devono essere elaborati dagli organismi d'intervento nazionali incaricati di eseguire l'ammasso pubblico.

Tali conti sono per loro natura complessi, in particolare a causa della combinazione fra una regolamentazione comunitaria e un'attuazione decentrata a livello di molteplici organismi nazionali.

Allo scopo di migliorare la trasparenza di bilancio, l'autorità di bilancio, su proposta della Commissione, dopo il bilancio del 1980 ha sostituito la linea di bilancio unica per prodotto con tre linee separate:

- spese per operazioni materiali di magazzinaggio (entrata, soggiorno e uscita),
- spese di interesse per i fondi nazionali immobilizzati dall'acquisto del prodotto,

- perdite o utili di vendita nonché altre eventuali spese e entrate.

Le linee separate non sono state introdotte per l'ammasso pubblico dei semi oleosi dato che per esso l'intervento è occasionale (9,4 milioni di ECU di utili per gli ultimi tre anni contro 4 090 milioni di ECU di spese per l'insieme dei prodotti che si trovano all'intervento).

Per quanto riguarda le osservazioni al paragrafo 4.34 c) e d) si rileva che diversi oneri specifici risultanti da misure speciali di vendita possono essere determinati sulla base delle dichiarazioni mensili degli Stati membri, le quali sono a disposizione della Corte dei conti.

#### *I diversi tipi di controllo*

##### **Paragrafo 4.36**

In merito al paragrafo 4.36.b) è opportuno ricordare che oltre alle verifiche ai fini della liquidazione dei conti la Commissione effettua, ove necessario, delle inchieste allo scopo di esaminare in loco l'applicazione di certe misure ovvero di accertare la fondatezza o meno dei sospetti d'irregolarità.

#### *Controllo delle frodi e irregolarità*

##### **Paragrafo 4.37**

Su un piano generale si deve constatare che lo squilibrio tra Stati membri relativo al numero di casi di irregolarità comunicati da ciascuno di essi nonché alla loro incidenza finanziaria continua ad aumentare. Di fatto un solo Stato membro è all'origine del 64 % del totale dei casi comunicati nel 1983, i quali rappresentano il 68 % dell'ammontare globale delle somme indebitamente versate. Si tratta d'altronde di un prolungamento di una situazione che esiste dall'introduzione del regolamento 283/72.

Il fatto che il numero dei casi comunicati sia più elevato in alcuni Stati membri non significa però necessariamente che il numero di frodi compiute in essi sia superiore a quello del resto della Comunità.

Le strutture dei sistemi di controllo messi in opera nonché l'interpretazione del concetto di irregolarità possono infatti differire da uno Stato membro all'altro. Ciò non è tuttavia sufficiente a spiegare integralmente il fenomeno.

La Commissione continua ad insistere presso gli Stati membri perché tutti i casi di irregolarità riscontrati ai sensi dell'articolo 3 del regolamento 283/72 le siano comunicati conformemente al disposto del regolamento stesso.

### Attività della Commissione nel 1983

#### Paragrafo 4.38

b) La Commissione non condivide le preoccupazioni espresse dalla Corte dei conti poiché la struttura del sistema informatico che si sta mettendo in opera consentirà una grande flessibilità.

Essa non considera pertanto necessario aver risolto preliminarmente tutti i problemi.

c) Effettivamente, a un certo momento l'applicazione della direttiva 77/435 ha dovuto, a causa dei mezzi amministrativi disponibili, subire un certo rallentamento; ciò nondimeno il dialogo tra la Commissione e gli Stati membri su tale applicazione si è sempre mantenuto, non soltanto in occasione di seminari organizzati sull'argomento, ma anche nel quadro dei lavori relativi alla liquidazione dei conti e al controllo dei sistemi.

Per ulteriori particolari la Commissione rinvia alle sue risposte alla relazione speciale della Corte dei conti sull'applicazione della direttiva suddetta.

d) Il numero delle inchieste effettuate è in funzione dei problemi incontrati, della loro importanza e delle loro conseguenze finanziarie.

Tali inchieste non devono essere considerate azioni isolate poiché si iscrivono in un quadro d'azione più ampio che comprende i controlli orientati, i controlli di liquidazione dei conti, la verifica dei sistemi e la sorveglianza della situazione mediante i sistemi d'informazione messi a punto a tal fine.

#### Paragrafo 4.39

La Commissione agisce nel modo che ritiene più efficace — tenuto conto dei mezzi giuridici e amministrativi di cui dispone — della complessità delle strutture decentralizzate e della ripartizione diversificata delle responsabilità.

### *Controlli per la liquidazione dei conti*

#### Accettazioni e rifiuti provvisori delle spese (riserve)

#### Paragrafi 4.40, 4.41, 4.45 punto c), 4.46, 4.48

Come indica la Corte dei conti, le decisioni di liquidazione comportano per certe spese un'accettazione o un rifiuto provvisorio. Questa prassi è determinata dal desiderio della Commissione di adottare le sue decisioni con la massima rapidità possibile salvaguardando al contempo gli interessi finanziari della Comunità.

Le accettazioni provvisorie riguardano infatti delle spese che formano oggetto di un'inchiesta specifica volta a determinare in modo irrefutabile la loro regolarità e conformità al diritto comunitario. Le inchieste di questo tipo, che sono generalmente effettuate dagli Stati membri interessati, occupano spesso periodi superiori ad un anno. Dato che gli elementi della pratica non consentono di rifiutare totalmente o in parte le spese sotto inchiesta, la Commissione per non ritardare le sue decisioni di liquidazione si riserva il diritto di riesaminarle dopo la conclusione dell'inchiesta. Si deve precisare che gli importi indicati dalla Corte dei conti rappresentano la totalità delle spese dichiarate che formano oggetto delle inchieste attualmente in corso. Le eventuali correzioni riguardano invece generalmente soltanto una parte ridotta.

Quanto ai rifiuti provvisori, questi si riferiscono a:

1. casi in cui gli elementi della pratica porterebbero, secondo la Commissione, a rifiutare le spese ma la cui sorte definitiva dipende da una sentenza della Corte di giustizia che al momento della liquidazione dei conti non è ancora intervenuta;
2. casi, molto eccezionali, in cui lo Stato membro è autorizzato ad apportare elementi giustificativi supplementari che potrebbero indurre la Commissione a rivedere la sua posizione nel contesto della liquidazione seguente. A tale proposito si deve precisare che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia la Commissione può tener conto della presentazione anche tardiva delle prove richieste.

L'impatto delle «riserve» si è fatto sentire maggiormente per gli esercizi le cui spese sono state verificate con un ritardo considerevole. Man mano che questo ritardo è stato recuperato, gli importi oggetto dei rifiuti provvisori sono diminuiti. Infatti, nelle liquidazioni 1978 e 1979 i rifiuti provvisori per i casi di cui al punto 2 si sono limitati rispettivamente a 13 milioni di ECU e a 14 milioni di ECU.

La Commissione continuerà ad adoprarsi in ogni modo per evitare l'effetto di accumulo denunciato dalla Corte dei conti al paragrafo 4.46.

#### Ampiezza ineguale delle verifiche

#### Paragrafo 4.44

La Commissione applica il metodo dei controlli selettivi: questi controlli hanno interessato misure riguardanti tutti i settori e hanno coperto il massimo numero di particolari possibile.

D'altronde, come lo suggerisce la Corte dei conti, la Commissione sta progressivamente instaurando l'«audit» dei sistemi. Parallelamente essa ha preso altre iniziative per migliorare la qualità di questi controlli, nell'obiettivo ultimo di mettere a punto un manuale ad hoc per i suoi controllori. Nel settore dello zucchero, in particolare, per evitare doppioni e ottenere una maggiore efficacia, la Commissione tiene conto dei controlli già effettuati nel quadro delle risorse proprie.

### **Sfruttamento dei risultati delle verifiche rispetto all'esercizio originario**

#### **Paragrafo 4.45**

A norma dell'articolo 5, paragrafo 2 comma b) del regolamento del Consiglio (CEE) n. 729/70 la Commissione è tenuta a liquidare i conti sulla base dei resoconti annuali di cui essa ha precisato il contenuto nell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1723/72.

La liquidazione è un'operazione complessa la cui comprensione richiede, oltre all'esame delle decisioni di carattere giuridico, anche quello dei rapporti sintetici che ne stanno alla base.

La Commissione si è sforzata di rendere più chiara la portata delle sue decisioni di liquidazione dei conti. A tale effetto essa fornisce delle informazioni nelle relazioni finanziarie annuali del FEAOG accompagnate da tabelle che indicano per ciascuno Stato membro la situazione rispetto all'esercizio originario, la sorte degli importi «riservati» alle liquidazioni precedenti nonché le eventuali ammissioni a posteriori. Conformemente all'auspicio della Corte dei conti, queste informazioni saranno d'ora innanzi completate dalle spiegazioni adeguate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, i dati che possono essere allegati al conto di gestione sono sempre stati a disposizione della Corte dei conti e la Commissione è disposta a pubblicarli per gli esercizi futuri. La presentazione di questi dati va dunque nel senso auspicato dalla Corte nel suo parere sulla proposta di regolamento finanziario.

### **Atteggiamento nei confronti delle riserve**

#### **Paragrafo 4.48**

Effettivamente, come lo sottolinea la Corte dei conti, il controllore finanziario si è opposto alle pro-

poste di decisione di liquidazione dei conti quando queste erano accompagnate da riserve.

Si tratta di una prassi già seguita nel passato e che continua ad esserlo, come è dimostrato dal fatto che il controllore finanziario ha fatto inserire nella comunicazione alla Commissione concernente la liquidazione dei conti degli esercizi 1978-1979 l'osservazione seguente: «Il controllo finanziario ricorda le sue precedenti prese di posizione e ribadisce che considera giuridicamente inconcepibili le riserve che accompagnano le disposizioni di liquidazione».

Si deve d'altronde osservare che nella misura in cui la riserva proposta è una riserva negativa essa non comporta un'assunzione a carico del bilancio delle spese interessate e non può dunque formare oggetto in questa fase di un rifiuto di visto.

### **Casi in cui non si tiene conto del rifiuto di visto del controllore finanziario**

#### **Paragrafi 4.49 e 4.50**

Per la vendita di latte scremato in polvere a partire dall'ammasso pubblico, lo Stato membro ha di fatto accordato all'operatore una dilazione di pagamento senza interessi sul valore delle merci. Tale dilazione, che non era prevista dalla regolamentazione comunitaria, ha effettivamente procurato all'operatore un beneficio indebito, ma non a detrimento delle finanze comunitarie bensì a detrimento degli altri potenziali acquirenti suoi concorrenti.

È opportuno sottolineare che questa operazione è stata effettuata in un periodo di grandi eccedenze di tale prodotto che non potevano essere riassorbite dagli abituali provvedimenti destinati a decongestionare il mercato, come la trasformazione in alimenti composti all'interno della Comunità o l'esportazione verso paesi terzi. Per questo motivo il regolamento (CEE) n. 2054/76 prevedeva, oltre al pagamento della restituzione all'esportazione normalmente applicabile, una riduzione del prezzo di vendita in caso di esportazione di latte scremato in polvere proveniente dalle scorte d'intervento e destinato all'alimentazione del bestiame in paesi terzi. Le vendite effettuate dal Belgio a titolo di questo regolamento hanno decongestionato il mercato comunitario e ridotto le spese che sarebbero risultate al FEAOG da uno stoccaggio prolungato.

Avendo constatato che l'operazione può essere scissa in due operazioni distinte, che sono state unite unicamente per motivi di comodità amministrativa, la Commissione ha rifiutato di prendere in considerazione, nel quadro della liquidazione dei conti, la riduzione di prezzo.

### *Inerzia dei meccanismi di gestione e di controllo del FEAOG-garanzia*

#### **Paragrafi 4.51-4.54 e 4.62**

La Corte dei conti ascrive alle carenze e all'inerzia dei meccanismi di gestione e di controllo del FEAOG il fatto che la Commissione si riveli sostanzialmente incapace di contenere le spese agricole nel limite degli stanziamenti assegnati.

Come la Corte stessa lo ricorda al paragrafo 4.63, la Commissione fa rilevare che nel 1983 il limite degli stanziamenti di bilancio è stato rispettato. Essa considera pertanto di aver correttamente assunto le proprie responsabilità per l'esecuzione del bilancio di tale esercizio tenuto conto del limite degli stanziamenti iscritti.

Per quanto riguarda il problema del contenimento delle spese agricole, la Commissione tiene a ricordare le diverse iniziative politiche da essa prese sia nel corso degli anni precedenti sia nel 1983 e fa altresì rilevare che tale problema non si pone a livello della gestione e non può quindi essere risolto con un semplice miglioramento dei meccanismi di gestione e di controllo.

La Corte dei conti considera che l'ostacolo principale ad una buona gestione e a un buon controllo delle spese del FEAOG sia costituito dal fatto che l'impegno contabile delle spese non viene assunto all'atto della decisione (ad esempio della decisione del Consiglio sul «pacchetto prezzi e misure connesse») ma soltanto in una fase successiva, quando le spese sono state accertate. La Commissione desidera ricordare a tale proposito che essa effettua gli impegni in conformità con le disposizioni del regolamento finanziario (art. 97) e fa osservare che il regolamento finanziario non prevede che una decisione di gestione sia accompagnata da un impegno contabile diretto.

Per quanto riguarda più in particolare la gestione agricola, la Commissione ha fatto ampio uso delle sue possibilità di economie reali nel quadro delle esistenti regolamentazioni del Consiglio.

#### **Applicazione delle soglie di garanzia**

##### **Paragrafo 4.55**

Le soglie di garanzia sono misure di mercato che hanno generalmente l'effetto di fissare i prezzi a un livello più basso quando la produzione supera determinati quantitativi.

Una sorveglianza stretta e coerente dei casi di mancata osservanza di queste soglie in connessione con

la procedura di bilancio comporterebbe necessariamente delle complicazioni procedurali che sarebbero probabilmente superiori alla sua utilità. I prezzi per la campagna sono fissati dal Consiglio, dietro proposta della Commissione e sentito il parere del Parlamento, sulla base dei dati di produzione noti al momento. Se in una fase successiva della procedura di bilancio, come 6 mesi più tardi nel caso dell'esempio citato dalla Corte dei conti, si rendono disponibili dei dati più recenti sulla produzione non si considera opportuno adeguare i prezzi nel corso della campagna in quanto una tale misura rischia di comportare delle notevoli distorsioni del mercato. Si tiene invece conto delle cifre più recenti al momento della fissazione dei prezzi per la campagna successiva.

#### **Idee riportate nella relazione della Corte dei conti a seguito del Consiglio europeo di Stoccarda**

##### **Paragrafo 4.56**

La Commissione ha preso atto con interesse della relazione della Corte dei conti del 6 ottobre 1983 (1). Alcuni dei suggerimenti che vi figurano erano già stati avanzati dalla Commissione stessa o erano ripresi nella sua comunicazione relativa alla PAC del luglio 1983 (documento COM(83) 500 def.).

La procedura seguita nella fattispecie per la redazione della relazione della Corte dei conti non comportava alcuna presa di posizione da parte della Commissione, la quale mantiene delle riserve su diverse questioni particolari e segnatamente su alcune di quelle ricordate al paragrafo 4.56 della relazione annuale.

#### **Spese impegnate dalla Commissione**

##### **Paragrafi 4.57 e 4.60**

Come per le decisioni riguardanti i prezzi e le misure connesse, anche per le decisioni di gestione della Commissione il regolamento finanziario non prevede in accompagnamento alcun impegno contabile.

La Commissione dubita inoltre seriamente della praticabilità di una «imputazione dopo la decisione di gestione» quale suggerita dalla Corte dei conti.

Prendendo ad esempio la fissazione dei tassi, cui gli operatori rispondono sotto forma di richieste di aiuti o di certificati, il volume di tali richieste e il mese in cui tali spese interverranno non sono noti al momento della decisione. Secondo la Commissione queste spese di tipo potenziale e di natura assai

(1) GU n. C 287 del 26. 10. 1983.

aleatoria, per le quali è ignoto il mese in cui interverranno, non si prestano ad un impegno contabile. Ciò vale anche per le decisioni di vendita di prodotti facenti parte dell'ammasso pubblico: queste decisioni sono infatti eseguite dagli organismi di intervento nazionali e i servizi della Commissione non conoscono con precisione, al momento della decisione stessa, l'ammontare delle perdite di vendita e altri fattori quali il prezzo d'acquisto, il momento dell'acquisto e il momento della vendita.

### Gestione delle esportazioni

#### Paragrafo 4.58

I suggerimenti della Corte dei conti su un controllo permanente e parallelo dei volumi dei certificati emessi e dei volumi di esportazione effettivi presentano delle difficoltà amministrative, segnatamente a livello delle amministrazioni nazionali. A causa infatti del decentramento del sistema i certificati sono rilasciati dai servizi degli Stati membri. La soluzione auspicata dalla Corte dei conti richiederebbe un controllo per certificato ed una centralizzazione di detti dati che consenta di conoscere giornalmente lo stato di esaurimento di ogni certificato. Si fa inoltre rilevare che i certificati possono essere utilizzati per effettuare esportazioni a partire da Stati membri diversi da quello del rilascio, cosa che complica ulteriormente il controllo.

### Vendita di prodotti di intervento e loro concorrenza con i prodotti di mercato

#### Paragrafo 4.61

Non è sempre possibile evitare una certa concorrenza tra i prodotti provenienti dall'ammasso pubblico e i prodotti di mercato. Per quanto concerne in particolare il caso delle sovvenzioni all'incorporazione di burro nei gelati e prodotti della pasticceria, si precisa che queste sovvenzioni possono essere concesse per burro di mercato, burro proveniente dall'ammasso privato e burro proveniente dall'ammasso pubblico.

In linea di massima di fronte a consistenti scorte pubbliche di burro che si deve cercare di smerciare, è ovvio porre l'accento sull'utilizzo di quest'ultimo burro per la destinazione di cui sopra. Se l'operatore preferisce del burro di mercato, ottiene comunque la sovvenzione accontentandosi però di un importo

inferiore. Si deve altresì notare che per talune fabbricazioni il burro dell'ammasso pubblico presenta delle caratteristiche tecniche interessanti per l'industria.

### Contenimento delle spese agricole e riporto degli oneri sugli esercizi successivi

#### Paragrafi 4.63-4.65

La Commissione ribadisce, a conferma delle sue risposte ai paragrafi 4.51-4.54 che essa esegue gli impegni delle spese agricole conformemente alle norme del regolamento finanziario.

Per quanto riguarda la fine del 1983 vi è stato un riporto di oneri sull'esercizio successivo a seguito della decisione della Commissione di sospendere gli anticipi da pagare agli operatori, il cui importo si è rivelato pari a 675 milioni di ECU. Quanto agli altri elementi compresi nell'importo di 2 miliardi di ECU, secondo la Commissione essi non devono essere presi in considerazione in quanto sono elementi ricorrenti ogni anno che si riallacciano alla questione dell'ammasso pubblico già trattata in altre sedi (cfr. risposte della Commissione ai paragrafi 4.7 e 4.35).

È opportuno ricordare che la Commissione non è competente per prendere misure che le consentano di ridurre in modo significativo le spese agricole in quanto:

- sul piano degli interventi, la competenza per un eventuale annullamento (anche temporaneo) dell'assunzione a carico da parte degli organismi di intervento appartiene al Consiglio, che delibera sentito il parere del Parlamento europeo;
- sul piano delle restituzioni, l'esportazione è un modo di smerciare gli eccedenti: la soppressione delle restituzioni comporterebbe costi supplementari di ammasso pubblico.

La Commissione sottolinea che le misure da essa adottate sul piano della gestione dei mercati contribuiscono al contenimento della spesa nei limiti dei mezzi a sua disposizione dato che hanno avuto per effetto non soltanto di evitare di superare gli stanziamenti del 1983 ma soprattutto di ridurre le perturbazioni del mercato a seguito di una penuria di stanziamenti.



## Risposte della Commissione al capitolo 5

### Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento (FEAOG-orientamento) e azioni specifiche agricole

#### *Osservazioni cui danno adito le informazioni finanziarie*

#### *Aiuti per la ricostruzione di zone agricole danneggiate da cicloni*

#### **Paragrafi da 5.8 a 5.11**

Va fatto presente che si tratta, in pratica, di un'azione indiretta, nel quadro della quale il FEAOG-orientamento contribuisce alle spese dello Stato membro, e non di un'azione diretta, nella quale la sovvenzione è direttamente legata a un progetto d'investimento specifico.

Nel quadro delle azioni indirette non si dispone quasi mai di informazioni sull'ubicazione o sulle caratteristiche specifiche degli investimenti, in quanto lo Stato membro, nella domanda di rimborso (o nella relazione sull'utilizzazione, quando vengono concessi anticipi), si limita necessariamente a indicazioni globali. Visto il numero dei progetti interessati, sarebbe troppo complicato dal punto di vista amministrativo chiedere tutti i dettagli; il controllo viene effettuato, come sempre, per sondaggio.

Del resto le autorità francesi disponevano, per gli aiuti in questione, di tabulati contenenti tutti i dettagli sugli aiuti concessi nei singoli casi, che i servizi del FEAOG hanno potuto consultare quando è stata esaminata la domanda francese di versamento del saldo.

#### *Osservazioni sul regime di concessione e di gestione degli aiuti a livello nazionale e comunitario*

#### **Regolamento n. 17/64 — Progetti individuali: liquidazione**

#### **Paragrafo 5.12**

a) L'evoluzione della situazione dei fascicoli relativi ai progetti a titolo del regolamento 17/64 è stata la seguente:

Situazione al	31. 12. 1982	31. 12. 1983	30. 9. 1984
Progetti finanziati	7 456	7 456	7 456
di cui: — terminati	5 939	6 284	6 366
— annullati	808	833	842
— in corso	709	339	248

Da queste cifre si desume che il numero dei fascicoli in sospeso è diminuito della metà nel corso del 1983; fino a scendere a un numero corrispondente solo al 4,5 % dei progetti finanziati. Al 30 settembre 1984, restavano solo 248 progetti, di cui 50 sono stati nel frattempo ultimati e sono in corso di pagamento.

b) La prassi adottata dalla Commissione non ha provocato nessun ritardo: infatti, gli stanziamenti sono stati riutilizzati non appena liberati. Tale prassi è del resto perfettamente consona ai principi comunitari. Nessun stanziamento è stato «riservato» a determinati Stati membri, ma la Commissione ha assegnato in via prioritaria gli stanziamenti che si rendevano disponibili a progetti nella stessa regione (in cui avrebbe dovuto essere realizzato il progetto non eseguito), a condizione che fossero presentati progetti validi.

c) La Commissione esamina periodicamente lo stato di realizzazione dei progetti e annulla i contributi per i progetti che non offrono garanzie sufficienti per quanto riguarda la loro esecuzione. Ne risulta che le domande di riporto di stanziamenti al di là del termine di cinque anni sono state limitate, fino all'esercizio 1982 compreso, a progetti rispondenti a tali condizioni.

Come risulta dal conto di gestione, la Commissione non ha chiesto il riporto di questi stanziamenti dal 1983 al 1984; i progetti rimanenti saranno quindi liquidati utilizzando stanziamenti iscritti in bilancio.

**Regolamento n. 355/77 relativo al finanziamento di progetti per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli**

**Paragrafo 5.14**

La durata dell'azione comune è stata nuovamente prorogata, con alcune modifiche, dal regolamento (CEE) n. 1932/84 del Consiglio del 19 giugno 1984 (1) per un periodo supplementare di dieci anni.

**Paragrafo 5.16**

Nel valutare le osservazioni della Corte dei conti di cui ai paragrafi 5.17-5.31 non bisogna dimenticare che si tratta di una percentuale bassa rispetto al numero totale dei progetti e che non si possono estrapolare le conclusioni da un paese all'altro.

**Mancanza di garanzie sufficienti sotto il profilo della redditività dei progetti sovvenzionati**

**Paragrafi 5.17 e 5.18**

Va ricordato che la Comunità ha finanziato, solo nel quadro del regolamento (CEE) n. 355/77, quasi 3 000 progetti per un investimento complessivo di 4,3 miliardi di ECU e aiuti, sulla base delle previsioni finanziarie, per quasi 1,1 miliardi di ECU.

La Commissione constata con soddisfazione che riguardo a tali progetti non sono sorti problemi gravi, in particolare se si tiene conto della evoluzione della situazione economica. Con un numero così alto di progetti, è praticamente inevitabile che l'uno o l'altro di essi non abbiano successo dal punto di vista finanziario, tanto più che non ci si può limitare a concedere aiuti a imprese la cui situazione finanziaria è talmente buona da renderli superflui.

Inoltre, si sarebbero dovuti considerare i tre fatti seguenti:

- la Corte dei conti si fonda su un'analisi dei conti di esercizio subito dopo la realizzazione del progetto, ma in tale momento il peso degli oneri finanziari è ovviamente preponderante;
- il conto d'esercizio non dà un'immagine fedele del successo del progetto, perchè non riguarda gli investimenti bensì la totalità dell'impresa, il cui risultato è normalmente influenzato, in primo luogo, da altri fattori;

- la realizzazione dell'investimento deve soprattutto migliorare la situazione dei produttori agricoli e non i profitti dell'impresa; ciò è tanto più evidente quando si tratta di cooperative.

**Incoerenza dei dati forniti dai beneficiari e mancata valutazione a posteriori dell'azione comune attuata**

**Paragrafo 5.20**

È normale che esistano tali differenze, non solo perchè nella realtà intervengono troppi fattori esterni (raccolti, prezzi, evoluzione economica), ma anche a causa del tempo che trascorre fra la preparazione della domanda di contributo e l'elaborazione della relazione. Questo intervallo varia da un minimo di circa quattro anni a un tempo molto maggiore, visto che le previsioni sono elaborate prima della presentazione del fascicolo e le relazioni solo due anni dopo l'ultimo versamento dell'aiuto comunitario.

**Paragrafo 5.21**

Il regolamento non obbliga gli Stati membri a sfruttare a fini interni la relazione destinata alla Commissione, anche se essi dovrebbero avere interesse a farlo, almeno per aggiornare i programmi settoriali. Sino alla fine del 1983 sono state comunque elaborate solo 12 relazioni per la Francia (su un totale di 259 per l'insieme della Comunità).

La mancanza di rappresentatività dei fascicoli aveva del resto ritardato, in passato, anche l'analisi delle relazioni a livello comunitario.

**Insufficienza delle informazioni sugli elementi del finanziamento**

**Paragrafi 5.23 e 5.24**

Va osservato che la concessione di aiuti supplementari dopo la decisione della Commissione non è espressamente esclusa, se lo Stato membro rispetta i minimi e i massimi indicati dal regolamento e se l'aiuto viene dichiarato in occasione delle domande di pagamento dell'aiuto comunitario. In tal caso la Commissione può decidere o che l'aiuto comunitario non debba esserne influenzato, o modificare quest'ultimo prima del pagamento effettivo.

**Interazione degli aiuti a finalità strutturali e degli obiettivi della politica dei mercati**

**Paragrafo 5.25**

La Commissione fa presente che i criteri di scelta dei progetti applicabili nel 1984 sono stati modifi-

(1) GU n. L 180 del 7. 7. 1984, pag. 1.

cati il 22 febbraio 1984 <sup>(1)</sup> per escludere dal beneficio dell'aiuto tutti gli investimenti nel settore lattiero-caseario.

#### **Paragrafo 5.26**

Nei due casi citati l'aiuto del FEOG è stato attribuito ad investimenti per l'aumento della produzione di formaggio a spese della produzione di burro. Questo obiettivo è stato conseguito nei due casi e non vi è quindi stato nessun effetto contrario a quello che ci si era proposti.

#### **Paragrafo 5.27**

Nei casi in esame vi era una sottocapacità di macellazione nella regione di produzione. Le nuove capacità sono state create in funzione del bestiame esistente e non hanno quindi incoraggiato il suo aumento. Non vi è stato neppure, a giudizio della Commissione, un maggior ricorso all'intervento: quest'ultimo è previsto dalla regolamentazione in talune situazioni di mercato, che non sono state sfavorevolmente influenzate dalle capacità in questione.

#### **Paragrafo 5.28**

Le risposte ai casi particolari di cui sopra dimostrano che gli investimenti non erano in contraddizione, bensì in armonia con la politica dei mercati, e dimostrano quanto sia delicato formulare una conclusione generale in materia.

#### **Inserimento nello stesso progetto di investimenti diversi, economicamente e tecnicamente indipendenti**

#### **Paragrafo 5.30**

Il concetto di progetto, quale è definito all'articolo 6 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 355/77, non esclude il raggruppamento di più investimenti, se è necessario.

Le difficoltà citate dalla Corte dei conti possono insorgere per vari motivi (progetto mal concepito, problemi amministrativi nazionali o locali, congiuntura, ecc.), ma non sono provocate dal raggruppamento degli investimenti in un solo progetto.

#### **Ritardi nella presentazione delle domande di pagamento per i lavori eseguiti e superamento dei conti iniziali**

#### **Paragrafo 5.31**

a) La Commissione condivide in ampia misura le preoccupazioni espresse dalla Corte dei conti ed è già intervenuta in proposito presso lo Stato membro interessato.

b) La Commissione ha sempre sostenuto che la stima dei costi deve essere effettuata in funzione della data prevista per l'inizio dei lavori. Si noti che nella recente modifica del regolamento si è espressamente precisato che i costi devono essere valutati in questo modo.

#### ***Finanziamento di progetti destinati ad accelerare il miglioramento delle infrastrutture in talune zone agricole svantaggiate della Repubblica federale di Germania***

#### **Paragrafo 5.36**

Il programma descrive l'insieme dei lavori da effettuare con l'aiuto comunitario ai sensi del regolamento (CEE) n. 1938/81. Questi lavori non sarebbero stati eseguiti senza il contributo supplementare del FEOG, a meno che non si fossero rese disponibili più tardi risorse nazionali.

#### **Paragrafo 5.39**

Le cifre sulla spesa nazionale e le informazioni sulle modalità degli aiuti citate dalla Corte dei conti non hanno nulla a che vedere con la questione dell'armonizzazione. Quest'ultima è intesa a promuovere la complementarità dei vari programmi e ad evitare contraddizioni. Tuttavia, la Corte dei conti ha messo in evidenza alcune differenze tra le priorità indicate nei programmi nazionali e quelle fissate nel programma-quadro ai sensi del regolamento (CEE) n. 1938/81, destinato al sostegno di talune zone svantaggiate. Sarebbe più significativo un confronto con il programma-quadro per lo sviluppo economico regionale <sup>(2)</sup>.

#### **Paragrafo 5.40**

La Commissione non può accettare le conclusioni della Corte dei conti in merito ai lavori per la prote-

<sup>(1)</sup> GU n. C 56 del 29. 2. 1984, pag. 4.

<sup>(2)</sup> Drucksache 10-1279 des Deutschen Bundestags del 11. 4. 1984.

zione contro le inondazioni sul fiume Itz. Questi lavori comportano chiari benefici per l'agricoltura e sono quindi del tutto conformi agli obiettivi del regolamento. Il fatto che il progetto abbia incidentalmente anche effetti positivi più ampi non diminuisce in nessun modo la sua validità dal punto di vista agricolo.

### *Misure di accelerazione e di orientamento delle operazioni collettive d'irrigazione*

#### **Attuazione delle misure**

##### **Paragrafo 5.44**

L'osservazione «i programmi si sono rivelati poco validi» sembra eccessiva rispetto a quanto effettivamente constatato dalla Corte dei conti. Se si può deplorare la necessità di sostituire 80 000 ha nel programma iniziale, va precisato che il regolamento (CEE) n. 1362/78 riguarda nell'insieme 200 000 ha. Va poi segnalato che la maggior parte delle modifiche sono state provocate da un blocco dovuto alla revisione delle attività della «Cassa per il Mezzogiorno» decisa dal Parlamento italiano.

##### **Paragrafo 5.45**

Per quanto riguarda la disponibilità di acqua per le operazioni in Corsica, è vero che, in occasione dell'esame del programma, la Commissione ha fatto osservare alle autorità francesi che due delle quattro zone interessate sembravano essere al limite inferiore delle norme abituali per l'irrigazione delle colture previste. Tuttavia il fabbisogno di acqua dipende da numerosi fattori, alcuni dei quali sono difficili da valutare con precisione: la Commissione ha quindi deciso, a seguito delle assicurazioni date dalle autorità francesi nel corso di contatti bilaterali, di approvare il programma.

##### **Paragrafo 5.48**

Per quanto riguarda la direttiva 79/173, i servizi della Commissione hanno già constatato il problema in occasione della loro visita in loco nel febbraio 1982. È proprio su richiesta della Commissione che è stata inserita nel contratto di abbonamento la clausola addizionale che richiede l'impegno dell'abbonato a non irrigare i vigneti.

Va anche osservato che la regolamentazione francese proibisce l'irrigazione dei vigneti fra il 1° aprile e il 31 ottobre. Il controllo di questo obbligo di legge coincide quindi largamente con il controllo delle disposizioni comunitarie. Naturalmente è sem-

pre difficile assicurare un controllo efficace del rispetto di condizioni particolari a livello della produzione, ma non sembra che questo tipo di condizione faccia sorgere problemi più complessi di altri. È comunque possibile punire le eventuali infrazioni, visto che esiste l'impegno scritto.

Quanto al regolamento 1362/78, i servizi della Commissione non hanno finora effettuato alcun controllo in loco, non essendo stata finora ricevuta nessuna domanda di pagamento finale per un progetto finanziato nel quadro di questa azione.

Dal canto loro le autorità italiane hanno confermato, su domanda della Commissione, che si tratta di perimetri di fatto non ancora irrigati e che le piccole superfici piantate a vigna (destinate più che altro al consumo interno delle aziende agricole) spariranno con l'irrigazione.

##### **Paragrafo 5.49**

Va osservato che il richiedente, informato dell'insufficienza dei fondi, ha fatto sapere alla Commissione che potrebbe accontentarsi dell'importo disponibile e finanziare il saldo con mezzi propri.

#### **Sviluppo della divulgazione agricola**

##### **Paragrafo 5.53**

È vero che lo stato di attuazione di questa azione, a 5 anni dall'adozione del regolamento, può deludere. Tuttavia va ricordato che il quadro istituzionale italiano (20 regioni che hanno dovuto cercare un accordo politico per legiferare in modo uniforme al fine di stabilire norme comuni per il funzionamento dei consigli di amministrazione dei centri di divulgazione) ha frenato l'applicazione.

Inoltre, l'Italia ha voluto cogliere l'occasione offerta dal regolamento per mettere a punto un sistema nuovo, originale, ben strutturato e permanente di divulgazione agricola.

Dato però, che la struttura amministrativa è stata ormai creata e sono già iniziati il reclutamento e la formazione degli insegnanti (prima fase del programma), il meccanismo è ormai effettivamente avviato e si può sperare che l'azione originariamente prevista sarà alla fine realizzata.

**Paragrafo 5.54**

Visto il ritardo con cui l'azione è stata avviata, l'elaborazione della prima relazione sull'applicazione ha dovuto essere rinviata.

*Incentivazione dello sviluppo agricolo nelle zone svantaggiate dell'Irlanda occidentale*

**Miglioramento fondiario****Paragrafo 5.58**

La Commissione condivide la delusione della Corte dei conti per la mancanza di progressi per quanto riguarda queste misure; vi sono però determinate difficoltà pratiche che non possono essere superate facilmente. Perché si possa procedere alla ripartizione delle terre di proprietà collettiva, è necessario il consenso di tutti i componenti di un numeroso gruppo di individui. Ne consegue che bisogna procedere al faticoso lavoro di rintracciare tutti i detentori dei diritti, che a volte non abitano neppure più nella regione, per ottenere il consenso di tutti.

**Orientamento della produzione****Paragrafo 5.60**

È chiaro che bisogna compiere un notevole sforzo per applicare le misure di orientamento della produzione, che costituiscono la parte essenziale del programma per quanto riguarda l'intervento diretto nelle aziende agricole. Nel 1981 e nel 1982 nulla è stato realizzato a causa di uno sciopero del personale dell'agenzia incaricata dell'attuazione. Il 1983 è stato quindi il primo anno di applicazione della misura e lo scarso numero dei programmi approvati in quell'anno è dovuto al fatto che ci si trovava nella fase iniziale. Tuttavia, per conseguire pienamente gli obiettivi del programma, occorrerà che sia presentato un numero molto maggiore di programmi di miglioramento.

Un impulso supplementare sarà dato dalla proposta, sottoposta dalla Commissione al Consiglio, di un regolamento per il miglioramento delle strutture agricole (<sup>1</sup>). In tale proposta si suggerisce di modificare l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1820/80, in modo che i requisiti prescritti da quest'ultimo per i programmi di miglioramento coincidano con quelli applicabili ai programmi di miglioramento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del nuovo provvedimento generale. Da una parte verrebbero rese meno severe le condizioni per beneficiare degli aiuti previsti, dall'altra verrebbero aumentati i tassi dell'aiuto e i massimali fissati per

gli investimenti ammessi a beneficiarne. Si dovrebbe così ottenere il duplice risultato di rendere il programma più attraente per gli agricoltori e di consentire che vi partecipi un più ampio numero di aziende. Il successo di questi provvedimenti dipende però anche dalla disponibilità degli agricoltori a investire e dalle loro risorse finanziarie, che dipendono a loro volta da fattori che non possono essere influenzati dal provvedimento stesso.

**Strade poderali****Paragrafo 5.61**

Per quanto riguarda la prassi constatata dalla Corte dei conti, alla Commissione non consta che sia stata prescritta una lunghezza massima per i tratti di strada che possono beneficiare degli aiuti del programma, anche se la prassi varia da una contea all'altra ed è evidente che le autorità di ciascuna contea dispongono di un certo margine di valutazione nell'assegnazione dei fondi per ogni anno. Sembra comunque che in passato, nell'ambito del programma puramente nazionale esistente prima delle disposizioni comunitarie, i fondi fossero insufficienti per far fronte a tutte le richieste e si fosse soliti sovvenzionare il più alto numero possibile di progetti, per distribuire più ampiamente le risorse disponibili.

**Paragrafo 5.62**

Questo inconveniente dovrebbe essere reso meno grave dalle maggiori risorse disponibili nel quadro del programma comune. Inoltre non è chiaro se il problema delle strade poderali parzialmente rifatte sia significativo in relazione al volume complessivo della spesa o se sia limitato a pochi casi isolati.

**Commento generale****Paragrafo 5.64**

Quando si tratta di misure di rimborso, l'elaborazione dei programmi è affidata all'amministrazione nazionale o regionale. Questa procedura dovrebbe assicurare che si tenga sufficientemente conto delle realtà locali. Molte osservazioni della Corte dei conti si riferiscono di fatto ad una insufficiente attuazione dei provvedimenti in confronto agli obiettivi iniziali. Questa situazione preoccupa anche la Commissione, ma non costituisce un esempio né di cattiva gestione finanziaria, né di un cattivo rapporto costo-efficacia, dato che il costo è in molti casi direttamente proporzionale all'ampiezza dell'applicazione e di conseguenza all'efficacia del provvedimento.

(<sup>1</sup>) COM (83) def. del 10. 10. 1983

## Risposte della Commissione al capitolo 6

### Politica comune della pesca

#### *Osservazioni sul sistema di gestione degli stanziamenti di competenza della sezione garanzia del FEAOG*

##### **Paragrafo 6.6**

La Commissione ha dichiarato al Consiglio (27 luglio 1981 e 21 luglio 1982) che in mancanza di una decisione del Consiglio, l'approvazione di disposizioni nazionali riguardanti le attività di pesca degli Stati membri dovrebbe basarsi sulle sue proposte. Per il 1983, il regolamento del Consiglio n. 198/83 ha esteso il periodo di applicazione dei TAC e delle quote del 1982, la cui adozione ha avuto finalmente luogo il 25 gennaio 1983. Alcuni TAC e quote per il 1983 sono stati adattati il 20 dicembre 1983.

Non è certo che tutte le esportazioni di sgombri dai Paesi Bassi fossero costituite da pesce pescato da pescatori di questo Stato membro.

Date queste circostanze, secondo la Commissione non sarebbe stato opportuno sospendere gli anticipi ai Paesi Bassi. La Commissione ha già preso disposizioni per garantire la corretta applicazione da parte degli Stati membri di tutti gli aspetti della politica comune della pesca. Una limitazione degli anticipi corrisposti sarebbe sicuramente di grande aiuto per raggiungere questo scopo.

La posizione definitiva della Commissione sui pagamenti verrà decisa alla liquidazione dei conti degli esercizi in questione.

## Risposte della Commissione al capitolo 7

### Spese d'intervento nel settore regionale

#### *Introduzione e riepilogo delle informazioni finanziarie*

##### **Ripartizioni delle risorse del FESR e compensazione da realizzare successivamente**

##### **Paragrafi da 7.1 a 7.8**

La Commissione, tenuto conto del fatto che il regolamento FESR non aveva fissato alcuna quota oltre il 31 dicembre 1981, da buona amministratrice ha impegnato gli stanziamenti disponibili, applicando i criteri di selezione dei progetti previsti dal regolamento in vigore e ispirandosi alla ripartizione decisa dal Consiglio per l'esercizio 1981.

Pertanto, la Commissione non ha continuato ad applicare nel 1983 le quote fissate per il 1981. Naturalmente, nella gestione degli stanziamenti FESR per il 1984 la Commissione terrà conto del fatto che nel 1982 e nel 1983 alcuni Stati membri hanno beneficiato di aiuti notevolmente inferiori a quelli che erano stati previsti per il 1981. Essa terrà conto

anche del fatto che, in deroga alle disposizioni dell'articolo 4 paragrafo 3 del nuovo regolamento che entrerà in vigore il 1° gennaio 1985 (art. 45 del nuovo regolamento), una parte delle risorse del FESR sarà utilizzata, nel corso degli anni 1985 e successivi, per coprire gli impegni di bilancio ancora da contrarre per l'esecuzione delle azioni comunitarie specifiche.

#### *Osservazioni cui danno adito le informazioni finanziarie*

##### **Eccessiva concentrazione delle operazioni d'impegno e di pagamento a fine esercizio**

##### **Paragrafi 7.9 e 7.10**

La concentrazione di una parte dell'imputazione delle operazioni FESR a fine esercizio non implica che anche l'istruzione delle domande di contributo e di pagamento sia concentrata a fine esercizio e che tale concentrazione possa nuocere alla gestione del

FESR. L'imputazione in bilancio costituisce la conclusione di un processo d'istruzione e di consultazione che inizia molto prima (1).

#### **Impegni ancora da pagare a fine esercizio**

#### **Paragrafi da 7.11 a 7.16**

Lo sfasamento fra il ritmo dei pagamenti e il ritmo degli impegni è inerente alla regolamentazione che disciplina il FESR, secondo la quale le decisioni di concessione di contributo danno luogo all'imputazione immediata sugli stanziamenti d'impegno della totalità del contributo accordato, mentre la liquidazione degli impegni avviene sull'arco di più esercizi secondo il ritmo di realizzazione degli investimenti. Inoltre, l'importo del contributo rimasto da pagare alla fine del 1983, vale a dire 3 716 milioni di ECU, comprende circa 1 500 milioni di ECU di impegni contratti a fine dicembre 1983, che non è stato possibile liquidare prima della fine dell'esercizio 1983, cosicché la percentuale di pagamenti ancora da effettuare al 31 dicembre 1983 ammonta in realtà solo al 26% circa (paragrafo 7.11). Il controllo dell'utilizzazione degli stanziamenti ha portato ad accelerare nel 1983 la chiusura delle pratiche relative al primo triennio di esistenza del FESR. A seguito di tale azione, l'importo degli impegni FESR rimasti da pagare del periodo 1975-1977 ammonta solo al 2% circa del totale degli impegni contratti (1 022 milioni di ECU). Nel frattempo, la Commissione ha proseguito quest'azione estendendola alle pratiche ancora aperte dell'esercizio 1978 e includendovi le decisioni FESR 1979 e 1980 che hanno dato luogo a pagamenti. Parallelamente, in occasione delle missioni di controllo in loco, la Commissione continua ad esaminare la situazione dei progetti, nella zona stessa, per i quali i pagamenti FESR non vengono effettuati al ritmo delle previsioni iniziali (paragrafi 7.12 e 7.13). Nell'ambito di questa azione vengono esaminate con cura particolare le cause degli eventuali ritardi. In alcuni casi il periodo di realizzazione preannunciato nella domanda di contributo viene superato; ma tale preannuncio ha solo valore indicativo e non costituisce a norma del FESR né una condizione regolamentare né un aspetto della conformità fra la decisione di attribuzione e l'esecuzione della stessa. In altre parole, la mancata realizzazione entro i tempi previsti non costituisce di per se un motivo di disimpegno ai sensi dell'articolo 9 paragrafo 1 del regolamento FESR (paragrafi da 7.14 a 7.16). Si noti, in questo contesto, che il nuovo regolamento FESR,

(1) Cfr. anche la risposta della Commissione al paragrafo 7.3 delle osservazioni delle Corte dei conti relative all'esercizio 1980; GU n. C 344 del 31 dicembre 1981, pag. 231.

che entrerà in vigore il 1° gennaio 1985 (2), prevede all'articolo 32 paragrafo 6 che le operazioni per le quali da 4 anni non è stato effettuato alcun versamento, né è fornita alcuna spiegazione del ritardo da parte dello Stato membro interessato entro un termine fissato dalla Commissione, saranno considerate non realizzate, e in tal caso la parte del relativo contributo verrà riassegnata.

#### *Osservazioni sul regime di concessione e di gestione dell'aiuto a livello comunitario e nazionale*

#### **Paragrafo 7.17**

Su un piano generale, la Commissione sottolinea che, in linea con i principi enunciati nella sua relazione sui metodi per accrescere l'efficacia dei fondi strutturali (3), essa ha proposto per la gestione del FESR una serie di miglioramenti qualitativi che sono stati inseriti nel nuovo regolamento.

#### **I programmi di sviluppo regionale e i prospetti statistici**

#### **Paragrafi da 7.18 a 7.23**

La Commissione ricorda ancora una volta (4) che il fatto che le procedure di valutazione previste dal regolamento FESR si siano concluse per alcuni programmi di sviluppo regionale della «seconda generazione» più tardi che per altri programmi della stessa generazione, non significa che per alcuni Stati membri non vi sia stato un quadro valido di riferimento per le istruzioni FESR. Durante l'esercizio 1983 la Commissione ha sempre avuto a disposizione un numero sufficiente di elementi per eserci-

(2) Regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio, del 19. 6. 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; GU n. L 169 del 28. 6. 1984.

(3) Doc. COM(83)501 def. del 28. 7. 1983.

(4) Cfr. risposta della Commissione al paragrafo 6.24 delle osservazioni della Corte dei conti relative all'esercizio 1982; GU n. C 357 del 31 dicembre 1983, pag. 212.

tare il potere — conferitole dal regolamento FESR — di valutare la coerenza fra i progetti presentati per il contributo del FESR e i programmi (paragrafi 7.18 e 7.20).

Quanto al contenuto dei programmi (paragrafo 7.21), l'esame effettuato dalla Commissione nell'ambito delle responsabilità conferitele in materia dal regolamento FESR l'ha indotta a concludere che «i programmi detti della "seconda generazione" costituiscono nel loro insieme un notevole miglioramento rispetto ai programmi relativi al periodo precedente. Essi consentono di effettuare in condizioni migliori la valutazione dei progetti d'investimento presentati dagli Stati membri per ottenere l'aiuto del FESR. La Commissione considera tuttavia che una più precisa definizione delle priorità faciliterebbe ad un tempo il coordinamento tra gli orientamenti e le priorità della politica regionale comunitaria e delle politiche regionali nazionali e la gestione del FESR nella scelta degli interventi da finanziare congiuntamente» (1).

Per quanto riguarda la valutazione dell'effetto degli interventi del FESR (paragrafi 7.22 e 7.23), si otterranno probabilmente risultati migliori con i metodi di valutazione preventiva e di valutazione conclusiva che la Commissione applicherà nell'ambito del nuovo regolamento FESR, in conformità con i principi enunciati nella relazione sui metodi per accrescere l'efficacia dei fondi strutturali.

#### **La valutazione preventiva del contributo degli investimenti allo sviluppo della regione**

**Paragrafi da 7.24 a 7.35**

La Commissione conferma (2) che, nel quadro delle responsabilità conferitele in materia dal regolamento FESR, essa verifica l'interesse degli investimenti secondo i criteri fissati dall'articolo 5 di detto regolamento (paragrafi 7.24 e 7.25).

Per accrescere l'efficacia del FESR, la Commissione ha proposto una serie di miglioramenti qualitativi

(1) Parere della Commissione del 19.6. 1984 sui programmi di sviluppo regionale; GU n. L 211 dell'8 agosto 1984, pagg. 18 e 19.

(2) Cfr. risposta della Commissione ai paragrafi 7.17-7.25 delle osservazioni della Corte dei conti relative all'esercizio 1981; GU n. C 344 del 31. 12. 1982, pag. 125.

nella gestione, in linea con i principi enunciati nella relazione sui metodi per accrescere l'efficacia dei fondi strutturali, che sono stati ripresi nel nuovo regolamento FESR. Tali miglioramenti consistono nel passare progressivamente, dall'attuale sostegno ai progetti individuali aiutati sul piano nazionale, al cofinanziamento di programmi che devono meglio collegare tra loro gli obiettivi di sviluppo strutturale e di riconversione delle regioni e gli obiettivi delle altre politiche comunitarie. Nella stessa prospettiva, il nuovo regolamento prevede che, per i progetti d'investimento d'importo pari o superiore a 15 milioni di ECU, gli Stati membri dovranno indicare nelle domande di contributo i risultati delle valutazioni di redditività dei progetti industriali e i risultati delle valutazioni dei costi e dei benefici socioeconomici degli investimenti infrastrutturali. In tal modo la Commissione potrà rendersi meglio conto dell'efficacia economica dei progetti d'investimento (paragrafi da 7.26 a 7.29) ed evitare gli inconvenienti dovuti alla concessione dei contributi per quote finanziarie (paragrafi 7.30-7.35). Per quanto riguarda più in particolare gli accertamenti fatti dalla Corte dei conti in occasione di un controllo autonomo in Grecia (paragrafo 7.34), tali accertamenti vengono esaminati insieme alla Corte dei conti, e, eventualmente, seguiti dalla Commissione con lo Stato membro interessato qualora risulti che l'importo di alcuni progetti è inferiore a 50 000 ECU.

#### **L'utilizzazione e la vendita di investimenti nel settore stabilimenti prefabbricati**

**Paragrafi da 7.36 a 7.39**

Per quanto riguarda l'occupazione degli stabilimenti prefabbricati, la Commissione ritiene che un contributo FESR del 20 % possa essere concesso a condizione che la superficie così sovvenzionata non superi la media annuale della superficie di nuova occupazione dell'ultimo triennio, norma che è stata stabilita e rispettata per evitare la sovraccapacità (paragrafo 7.36).

Quanto all'eventuale acquisto di stabilimenti prefabbricati da parte delle ditte che li occupano o che intendono occuparli (paragrafi 7.37-7.39), esso è un aspetto inerente a quello strumento di sviluppo regionale che è costituito dagli stabilimenti prefabbricati. La facoltà di acquisto di tali stabilimenti è legata all'attrattiva che questo strumento esercita sugli eventuali investimenti.



### **Le verifiche svolte in materia di creazione o di mantenimento di posti di lavoro**

#### **Paragrafi 7.40-7.42**

La Commissione ricorda che <sup>(1)</sup>, come ha dichiarato la Corte dei conti stessa nella sua relazione speciale, è incontestabile che qualsiasi previsione in materia di creazione o di mantenimento di posti di lavoro, tanto a livello d'impresa quanto a livello più generale, è rischiosa, essendo accompagnata da numerose incertezze. Le previsioni al riguardo contenute nelle domande di contributo hanno perciò soltanto valore indicativo. D'altro canto, nelle circostanze attuali, non stupisce constatare che l'avvio delle imprese e quindi l'occupazione effettiva dei posti di lavoro si realizzano più lentamente del previsto e che tale occupazione resta quindi in alcuni casi inferiore alle previsioni iniziali.

Tenuto conto del carattere aleatorio e conseguentemente indicativo di dette previsioni, non è perciò giustificata una sanzione delle differenze fra previsioni e realizzazioni in materia di creazione o di mantenimento di posti di lavoro, sempreché ovviamente l'investimento oggetto di un contributo FESR sia stato eseguito secondo le modalità previste e siano rispettate tutte le condizioni imposte dal regolamento FESR, tra cui in particolare i limiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1 lettera a) e paragrafo 2 lettera a).

È evidente che se, nei due casi particolari controllati dalla Corte dei conti (paragrafi 7.41 e 7.42), risulterà, dopo l'esame in comune con i servizi della Corte dei conti, che dette condizioni regolamentari non sono state soddisfatte, la Commissione procederà ad una regolarizzazione.

### *Le misure supplementari a favore del Regno Unito*

#### **Paragrafi da 7.43 a 7.55**

Viene confermato ancora una volta che le misure speciali erano destinate a investimenti infrastruttu-

rali, intrapresi dagli enti pubblici nel Regno Unito nel quadro di programmi speciali della durata di diversi anni.

Nel 1980 vennero presentati dal Regno Unito otto programmi speciali, suddivisi in sottoprogrammi scaglionati sul periodo 1980/1981-1982/1983. I sottoprogrammi, i cui dati vennero modificati di tanto in tanto, hanno fornito la base per le decisioni di aiuto della Commissione (paragrafo 7.47).

È noto che l'articolo 4 (3) del regolamento 2744/80 stabilisce che l'importo totale del contributo finanziario della Comunità a favore di un sottoprogramma che comporta un tipo particolare d'investimento non può superare il 70 % della spesa annua prevista per la sua esecuzione. Tuttavia, va notato che, secondo le dichiarazioni registrate nel verbale del Consiglio all'adozione del regolamento 2744/80 del 27 ottobre 1980, questo massimale si applica ai sussidi della Comunità, il che significa che i prestiti della Banca europea per gli investimenti non vengono presi in considerazione, e il limite del 70 % non è mai stato superato. Ogni volta che vi è stato il rischio di superare il limite, la Commissione ha preso disposizioni per garantire una diminuzione del tasso del contributo in coincidenza con la modifica delle decisioni. È quanto è avvenuto nel 1982 per il sottoprogramma «acqua e fognature» nell'Inghilterra settentrionale (dove l'aiuto è stato ridotto al 30 %) e nel 1983 per «telecomunicazioni» nell'Inghilterra sud-occidentale, dove è stata operata una riduzione al 20 % (paragrafi da 7.48 a 7.51).

Ogni volta che la Commissione è stata in grado di stabilire che la spesa indicata nella dichiarazione del Regno Unito per un dato sottoprogramma è stata sopravvalutata con la differenza fra spesa lorda e spesa netta, essa ha sempre chiesto all'amministrazione del Regno Unito di fornire le cifre per rendere perfettamente chiari i rimborsi. Così è avvenuto, ad esempio, per il programma «elettricità» dell'Inghilterra sud-occidentale, dove la Commissione ha chiesto una nuova dichiarazione completa delle cifre relative ai programmi elettricità per il 1981-1982. La differenza rilevata dalla Corte fra spesa lorda e spesa netta non ha mai superato il 15 %, percentuale che la Commissione considera come il limite per un adeguamento dell'aiuto attribuibile al sottoprogramma (paragrafo 7.52).

<sup>(1)</sup> Risposta della Commissione alla relazione speciale della Corte dei conti relativa al mantenimento e alla creazione di posti di lavoro negli aiuti agli investimenti con finalità regionale; GU C 345 del 31.12.1982, pagg. 14-16.

## Risposte della Commissione al capitolo 8

### Settore sociale

#### Fondo sociale europeo

##### Decisione di non tener conto del rifiuto di visto da parte del controllore finanziario

##### Paragrafi da 8.7 a 8.9

Se la Commissione non avesse deciso di non tener conto del rifiuto di visto del Controllo finanziario, essa si sarebbe trovata nella situazione, ovviamente inaccettabile, di eseguire nel 1983 un bilancio contrario alle decisioni adottate dall'autorità di bilancio e dal Parlamento in particolare.

Come è noto, infatti, il bilancio per il 1983 adottato dal Parlamento alla fine del 1982 comportava al capitolo 60 (operazioni a favore dei giovani) una dotazione in stanziamenti di impegno superiore di 203,49 milioni di ECU a quello che avrebbe dovuto essere se si fosse puramente e semplicemente rispettata la lettera dell'articolo 9, paragrafo 2, della decisione 71/66/CEE modificata dalla decisione 77/801/CEE<sup>(1)</sup>. Tenuto conto di questa particolarità e del fatto che qualunque proposta di bilancio supplementivo volta ad aumentare la dotazione del capitolo 61 per la parte relativa alle azioni a favore delle regioni FESR non avrebbe avuto alcuna speranza di successo, la Commissione, per ristabilire l'equilibrio messo a repentaglio dall'autorità di bilancio, non poteva far altro che scegliere tra le due soluzioni seguenti:

- procedere a uno storno a favore del capitolo 61, prelevando le risorse necessarie dal capitolo 60 e in particolare dalle linee di bilancio riguardanti le azioni a favore dei giovani;
- evitare di impegnare la totalità degli stanziamenti disponibili sul capitolo 60 nella misura dei 203,49 milioni di ECU che rappresentavano l'importo dello squilibrio constatato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2.

Adottando una di queste due soluzioni nell'eseguire il bilancio per il 1983, la Commissione avrebbe eliminato il problema formale dell'equilibrio richiesto dall'articolo 9, paragrafo 2, ma avrebbe agito in

modo non conforme alle priorità e agli obiettivi definiti dal Parlamento stesso, che aveva già sottolineato in altre sedi e a più riprese la gravità e l'urgenza dei problemi connessi con l'occupazione dei giovani nella Comunità.

È in base a queste considerazioni che la Commissione ha in definitiva preferito eseguire il bilancio 1983 nella forma in cui era stato approvato, con piena cognizione degli squilibri che comportava, dai due organi della autorità di bilancio.

La Commissione avrebbe però preferito agire dopo aver eliminato l'ostacolo formale rappresentato dall'articolo 9, paragrafo 2 ancora in vigore, benché già virtualmente abrogato grazie all'avanzamento dei lavori relativi alla revisione dei testi del Fondo sociale europeo<sup>(2)</sup>. Per questo, a seguito delle sue delibere del 28 giugno 1983, essa aveva deciso di trasmettere al Consiglio un parere in cui raccomandava l'adozione di urgenza di un atto che sopprimeva l'articolo 9, paragrafo 2 in relazione alla sua applicazione all'esercizio 1983.

In sede di consultazione del comitato del Fondo su questo punto è tuttavia risultato chiaro, sulla base delle prese di posizione espresse da taluni rappresentanti governativi, che l'atto in questione non avrebbe ottenuto l'unanimità indispensabile in seno al Consiglio. Per questo motivo la Commissione ha deciso di eseguire il bilancio del FSE per il 1983 non soltanto mantenendone la formula originaria ma anche accettando di non tener conto del rifiuto di visto del suo Controllo finanziario.

Si fa notare che per garantire la concentrazione regionale che costituisce l'obiettivo dell'articolo 9, paragrafo 2, della decisione 71/66/CEE, la Commissione ha destinato nel 1983 l'81,26 % degli stanziamenti disponibili (capitoli 60 e 61 del bilancio = artt. 4 e 5 della decisione n. 71/66/CEE) ad operazioni da realizzare nelle regioni FESR<sup>(3)</sup>. Questo

<sup>(1)</sup> GU n. L.28 del 4.2. 1971, pag. 15; GU n. L.337 del 27.12. 1977, pag. 12.

<sup>(2)</sup> Nel giugno 1983 i testi del FES riveduto, pur non essendo stati ancora formalmente adottati, avevano già ottenuto l'accordo di massima del Consiglio.

<sup>(3)</sup> Cfr. tabella VIII. 3 allegata alla 12<sup>a</sup> relazione sulle attività del FSE, esercizio 1983.

risultato è stato raggiunto in larga misura grazie al volume consistente dei contributi concessi a favore dei giovani in dette regioni.

#### **Gestione degli aiuti: accumulo di operazioni a fine esercizio**

##### **Paragrafi da 8.11 a 8.13**

La Commissione non può condividere le conclusioni della Corte dei conti secondo cui nel 1983 si è registrata una concentrazione di operazioni verso la fine dell'esercizio così imponente da poter nuocere ad una buona gestione.

In risposta alle osservazioni della Corte dei conti si possono fornire gli elementi di informazioni seguenti:

##### **a) Impegni contratti**

L'alta percentuale di impegni contratti nel mese di dicembre non significa necessariamente che l'istruzione delle richieste di contributo si sia concentrata nello stesso periodo dell'anno. Si precisa per contro, che, come generalmente avviene, l'istruzione dei relativi fascicoli era iniziata sin dal momento della presentazione delle domande ed era terminata già nel settembre 1983. Il fatto che la seconda serie di decisioni sia intervenuta soltanto a fine esercizio è dovuto esclusivamente alle difficoltà di cui sopra (cfr. paragrafi 8.7-8.9); in funzione infatti della soluzione prescelta per risolvere i problemi di esecuzione del bilancio si sarebbero potuti avere importi diversi in stanziamenti di impegno per ciascuna linea di bilancio, cosa che si sarebbe certamente ripercossa sulla riduzione ponderata a livello degli impegni.

##### **b) Rimborsi al fine di un riutilizzo**

Nell'esercizio 1983 la procedura con cui si prende atto delle restituzioni ha subito una modifica. Nel mese di luglio di tale anno è stato infatti deciso che, invece che da semplici ricevute di ritorno inoltrate dai servizi della Commissione alle amministrazioni nazionali interessate, le restituzioni devono ormai essere sanzionate da un atto di valore giuridico pari a quello delle decisioni di approvazione di cui costituiscono in un certo qual senso una modifica.

Non è dunque più stato possibile mantenere la prassi precedente, che consisteva nel prendere atto di ogni rimborso in modo individuale, man mano che i rimborsi pervenivano ai servizi della Commissione. Si è invece dovuto procedere ad un raggrup-

pamento dei rimborsi per consentire alla Commissione di pronunciarsi in merito ad essi con un atto adeguato (decisione) e in una sola volta. Nel 1983 questo atto non poteva essere adottato che alla fine dell'anno.

##### **c) I pagamenti**

La percentuale dei pagamenti menzionata nelle osservazioni della Corte dei conti (19 %) non può essere considerata eccessiva. Più della metà dei pagamenti registrati nel dicembre 1983 ha riguardato delle richieste d'anticipo, poiché gli Stati membri tendono a presentare alla Commissione questo tipo di domande di pagamento preferibilmente a fine esercizio. Per quanto riguarda più in particolare i pagamenti a saldo effettuati nel mese di dicembre, si rileva che si tratta di atti che indubbiamente ricevono il loro perfezionamento formale alla fine dell'esercizio ma che vengono preparati molto tempo prima. Il numero di pagamenti registrato nel dicembre 1983 non può dunque in alcun modo essere considerato come il sintomo di un'attività intensa e disordinata in cui i servizi si sarebbero gettati a fine esercizio a detrimento dell'organizzazione e della qualità del lavoro.

Riassumendo, le operazioni di cui la Corte dei conti rileva con atteggiamento critico la concentrazione alla fine dell'esercizio 1983 corrispondono per la maggior parte ad atti che costituiscono la conclusione formale di un lavoro di istruzione e controllo che si è ripartito di massima su tutta la durata di un esercizio. In futuro la concentrazione di operazioni a fine esercizio dovrebbe essere meno elevata perché in applicazione di una disposizione regolamentare relativa al Fondo sociale riveduto la Commissione è tenuta a prendere le sue decisioni di approvazione in una unica volta, entro il 31 marzo di ogni esercizio, escluso però ancora l'esercizio 1984.

##### **Carenze nell'istruzione delle domande di contributo**

##### **Paragrafo 8.15**

Da una verifica delle pratiche che hanno formato oggetto delle osservazioni della Corte dei conti è emerso che quasi in tutti i casi i formulari erano correttamente compilati. Ciò significa che per ogni pratica la Commissione disponeva dei dati necessari per una corretta istruzione delle domande di contributo.

Nei casi in cui i formulari di domanda non contenevano tutte le informazioni indispensabili e in quelli in cui lo ha considerato utile ai fini dell'istruzione,

La Commissione ha presentato una richiesta di informazioni complementari agli Stati membri, conformemente alla facoltà riconosciuta dall'articolo 2 della decisione 78/706/CEE (1).

#### Paragrafo 8.16

La Commissione non condivide le conclusioni cui è giunta la Corte dei conti partendo da un certo numero di affermazioni che a suo parere non sono dimostrate. Ciò vale in particolare per le questioni seguenti:

a) **Il concetto di ammissibilità.** Le domande di contributo non ammissibili sono rifiutate mentre quelle ammissibili sono classificate secondo il livello di priorità fissato dagli orientamenti della Commissione per la gestione del Fondo. Nel 1983 sono state rifiutate come non ammissibili richieste per 64,29 milioni di ECU.

Si rileva inoltre che l'importo oggetto della critica della Corte dei conti rappresenta solo lo 0,01 % circa del volume delle domande di contributo da essa esaminate, il quale è a sua volta pari al 7,33 % dell'ammontare impegnato.

La Commissione precisa infine che quando essa constata, dopo l'approvazione della domanda di contributo, un elemento di inammissibilità nelle spese presentate dallo Stato membro, provvede a rettificare questo errore all'atto del pagamento del saldo.

b) Conformemente alle norme che disciplinano gli obiettivi e il funzionamento del Fondo, le domande di contributo sono valutate in applicazione degli orientamenti della Commissione per la gestione del Fondo stesso, i quali concedono una priorità alle azioni più atte a migliorare le situazioni critiche sul mercato dell'occupazione.

Le priorità sono fissate nel quadro della politica dell'occupazione definita dal Consiglio e la valutazione del carattere prioritario di ogni azione è uno degli elementi essenziali dell'esame delle domande di contributo da parte della Commissione.

L'efficienza e l'efficacia delle azioni individuali per cui viene concesso il contributo del Fondo possono essere valutate unicamente dopo che l'azione è stata realizzata. Nel 1983 la Commissione ha proseguito i suoi sforzi in questo senso ed ha concentrato le sue

scelte sulle operazioni «Progresso tecnico» (2). Essa attribuisce un'importanza particolare a questi lavori e conta di aumentare i suoi sforzi, compatibilmente con il carico di lavoro cui deve far fronte nel quadro della gestione.

#### Paragrafo 8.17

La Commissione non ha trovato nei testi in vigore l'enunciazione di «principi della gestione per obiettivo». Fino al 1983 questi testi prevedevano infatti unicamente il raggruppamento delle domande di contributo per settore di intervento (3).

Diverse azioni di formazione professionale possono essere raggruppate in un'unica decisione di approvazione in base agli obiettivi di politica di occupazione definiti dal Consiglio e ripresi tra le priorità del Fondo (ad esempio, formazione professionale delle donne per professioni in cui esse sono sottorappresentate).

D'altro canto tutte le domande di contributo, raggruppate o meno, vengono selezionate in funzione del loro carattere prioritario definito negli orientamenti di gestione della Commissione. Nel 1983 non sono state prese in considerazione domande per 362,77 milioni di ECU (pari al 12 % circa dell'importo totale richiesto) perchè non rispondevano a obiettivi prioritari.

#### Carenze nelle procedure relative ai pagamenti finali ed ai recuperi

#### Paragrafo 8.19

Il buon funzionamento del FES è subordinato all'esistenza di un rapporto di fiducia con le amministrazioni competenti degli Stati membri. Questo rapporto di fiducia, che sul piano pratico della gestione è il riflesso del principio stesso di cofinanziamento, fa sì che la Commissione non possa dubitare della qualità delle informazioni che le vengono fornite dagli Stati membri.

Questi ultimi non soltanto partecipano finanziariamente in misura uguale a quella del Fondo alla realizzazione delle operazioni approvate sul piano comunitario, ma anche dispongono della struttura

(2) Cfr. 12ª relazione di attività del FES, esercizio 1983, pagine 85-86.

(3) Cfr. articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2396/71 (GU n. L 249 del 10. 11. 1971, pag. 54), modificato dal regolamento (CEE) n. 2893 (GU n. L 337 del 27. 12. 1977), pag. 1).

(1) GU n. L 238 del 30. 8. 1979, pag. 20.

amministrativa periferica indispensabile per accertare quotidianamente ed in loco la conformità delle azioni realizzate con le decisioni di approvazione. Questo sistema organizzativo appare l'unico in grado di offrire garanzie sufficienti sull'utilizzo del pubblico denaro sia nazionale che comunitario, e ciò a causa dell'estrema varietà delle situazioni locali e degli organismi interessati.

In questo contesto la funzione di controllo che spetta alle istituzioni comunitarie è esercitata dalla Commissione mediante verifiche puntuali per campione intese a garantire che il sistema di controlli messo in opera a livello tanto nazionale quanto locale funzioni correttamente secondo le norme comunitarie. Gli Stati membri sono in ultima analisi responsabili nei confronti della Comunità degli importi riscossi indebitamente o in misura eccessiva dagli organismi beneficiari.

#### **Paragrafo 8.20**

Per quanto concerne l'ammissibilità e la ricevibilità delle spese presentate, la Commissione ha chiesto delle spiegazioni agli Stati membri interessati ogni volta che le richieste di pagamento non fornivano un numero sufficiente di informazioni.

Quando le spiegazioni ottenute non sono state giudicate soddisfacenti, la Commissione ha sempre proceduto a verifiche in loco, che in un certo numero di casi si sono concluse con consistenti riduzioni degli importi versati.

#### **Paragrafo 8.21**

La valutazione della Commissione in merito ai quattro casi in questione diverge nettamente da quella della Corte dei conti.

#### **Paragrafo 8.22**

Pur senza escludere la possibilità di migliorare il sistema, la Commissione non condivide l'opinione della Corte dei conti secondo cui l'esame dell'ammissibilità delle spese è «alquanto sommario».

a) Le norme che disciplinano il funzionamento del Fondo assegnano agli Stati membri compiti ben precisi in materia di controllo. In tale contesto le attestazioni degli Stati membri non rappresentano unicamente delle mere formalità. La Commissione riconosce comunque unicamente le attestazioni e i controlli di cui gli Stati membri assumono la responsabilità.

Quando le informazioni contenute nelle domande di pagamento certificate dagli Stati membri sono state giudicate insufficienti, si è proceduto ad una richiesta di informazioni complementari o a verifiche in loco.

c) Il rapporto tra le spese per le diverse categorie di personale (insegnante o meno) non costituisce a norma della regolamentazione in vigore una condizione di ammissibilità. Diverse azioni di formazione esigono più personale non insegnante che personale insegnante (ad esempio: corsi intensivi o corsi che richiedono l'installazione e la manutenzione di apparecchi speciali).

Si fa rilevare che fino al 1983 i formulari di domande di pagamento contenevano un numero di domande nettamente superiore a quello necessario per accertare le condizioni di ammissibilità a norma dei testi in vigore all'epoca, e ciò unicamente a scopo di informazione dei servizi.

A partire dal 1984 queste domande di informazioni complementari sono state eliminate dai formulari non soltanto a causa dell'aumento considerevole delle pratiche presentate ogni anno, ma anche per evitare possibili malintesi sul piano della gestione.

Si è trattato di una effettiva semplificazione volta ad aumentare, tanto per gli Stati membri quanto per la Commissione, l'efficacia della gestione ai fini dell'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio.

#### **Paragrafo 8.23**

I contributi del Fondo sono accordati sulla base di previsioni di spesa che vengono previamente esaminate dai servizi della Commissione. A causa della natura stessa delle previsioni è impossibile esigere che esse coincidano perfettamente con quelli che saranno i costi effettivi.

#### **Paragrafo 8.24**

La Commissione prenderà le disposizioni necessarie per completare in futuro i fascicoli in modo da consentire un controllo più approfondito da parte della Corte dei conti.

#### **Paragrafo 8.25**

Dato che la Corte dei conti mantiene la sua posizione critica nonostante le risposte fornite dalla Commissione, quest'ultima farà nuovamente esaminare i fascicoli in questione.

**Paragrafo 8.29**

Per migliorare il sistema la Commissione ha invitato gli Stati membri ogni volta che ne ha avuto l'occasione a controllare che le domande di pagamento del secondo anticipo non assommino a cifre che potrebbero superare le effettive spese finali. Nel 1983 l'ammontare degli anticipi versati in eccesso è stato pari a circa 1 000 000 di ECU (vale a dire meno dello 0,05 % dei contributi versati per gli esercizi 1981-1982).

**Paragrafo 8.30**

Nei tredici casi in questione, che si scaglionano tra il 1977 e il 1981, non è stato possibile disimpegnare gli stanziamenti ai fini di un loro riutilizzo per la ragione che la Commissione è venuta a conoscenza degli importi non utilizzati troppo tardi, e cioè al momento della domanda di pagamento del saldo (fascicoli pluriennali).

**Paragrafo 8.31**

La Commissione cercherà di agire nel senso dei suggerimenti della Corte dei conti, ma tiene a sottolineare che questo implica necessariamente un aumento dei suoi mezzi di azione e in particolar modo dei suoi effettivi.

**Attività diverse nel settore sociale****Osservazioni generali**

Dato che la Corte dei conti ha incentrato il suo controllo degli articoli 630 e 631 sulla gestione e sulla forma dei contratti la Commissione si sente in dovere di spiegare i motivi che l'hanno indotta da un lato a ricorrere a terzi per la messa in opera del programma d'azione nel settore dell'istruzione e dall'altro ad adottare la procedura dei contratti di sovvenzione piuttosto che quella dei contratti di prestazione di servizi.

**Osservazioni di carattere generale****Paragrafo 8.36**

La Commissione applica un certo numero di criteri operativi che permettono di distinguere tra le prestazioni di servizi che costituiscono una sovvenzione e non sono quindi soggette alle disposizioni degli articoli 50 e 51 del regolamento finanziario e le prestazioni di servizi propriamente dette. Tali criteri sono in particolare i seguenti:

- a) Le prestazioni fornite dai contraenti non consistono nel garantire un servizio diretto a profitto della Commissione bensì nel mettere in opera, a livello comunitario le misure di cooperazione tra gli Stati membri decise dal Consiglio e dai ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio.
- b) I compiti che la Commissione affida ai diversi contraenti sono di natura tale da non poter essere eseguiti, a causa della loro specificità, che da personale esterno.
- c) Conformemente ai principi di efficacia e di economia, le sovvenzioni concesse non sono mai state superiori alle spese di personale e di funzionamento necessarie per lo svolgimento del compito previsto dal contratto.
- d) Il contratto prevede il diritto di controllare l'utilizzo delle sovvenzioni sia per la Commissione che per la Corte dei conti.
- e) Prima di effettuare un pagamento la Commissione esige i relativi documenti giustificativi e accerta la destinazione degli stanziamenti conformemente all'articolo 37 del regolamento finanziario delle Comunità europee.

È in base a questi criteri che è stata operata la distinzione per le diverse azioni in questione.

Le precisazioni che precedono, insieme alle osservazioni contenute nella relazione della Corte dei conti, dimostrano la difficoltà di distinguere tra prestazioni di servizi e sovvenzioni.

La Commissione intende comunque esaminare i casi particolari sulla base dell'insieme dei dati presentati nel suo documento e in quello della Corte dei conti per riavvicinare i rispettivi punti di vista.

**Paragrafo 8.37**

Conformemente alle osservazioni della Corte dei conti la Commissione esigerà d'ora innanzi dai contraenti in questione la presentazione, oltre che di una relazione, anche di un conteggio dettagliato.

**Paragrafo 8.38**

Per disporre di una descrizione chiara e dettagliata delle prestazioni da fornire, i servizi della Commissione hanno abolito sin dall'inizio del 1983 le «lettere di ordinazione succinte» sostituendole con

veri e propri contratti cui sono allegati programmi dei lavori che consentono di seguirne la corretta esecuzione.

#### Paragrafo 8.39

L'aumento dei costi corrisponde sempre ad un aumento dei compiti richiesti al contraente anche se ciò non risulta sempre chiaramente dai contratti. Nel suo sistema di descrizione dei compiti la Commissione ha tenuto conto in particolare del numero dei beneficiari degli aiuti della Comunità perché questi sono sensibilmente aumentati nel corso degli ultimi due anni. Basti pensare che il numero dei «borsisti» delle visite di studio e quello dei programmi comuni di studi sono raddoppiati mentre le candidature o domande di aiuto presentate alla Commissione a titolo dei diversi programmi si sono più che triplicate. Risulta inoltre sempre più indispensabile fornire i documenti, i formulari e le informazioni nelle sette lingue della Comunità.

Il successo delle diverse azioni effettuate esige da parte dei contraenti un maggiore investimento di tempo e una sempre più accurata istruzione dei fascicoli data la necessità di una selezione rigorosa.

#### Osservazioni relative a determinati contratti

##### Paragrafi 8.41 e 8.42

La somma di 448 140 ECU non copre unicamente il costo della gestione amministrativa delle osservazioni ma anche le spese per la pubblicazione di un bollettino d'informazione, per l'elaborazione di materiale informativo e per altre attività tra cui le seguenti:

- informazione di oltre 3 000 istituti di insegnamento superiore della Comunità sul programma di sovvenzioni;
- redazione e diffusione di tutti i documenti di candidatura;
- nel 1983, preparazione di 964 domande (programmi comuni di studio: 441; visite di studio brevi: 523) per la riunione di selezione;
- redazione e diffusione di 405 contratti di sovvenzione;
- valutazione di tutte le relazioni sui progetti (405);

- elaborazione di un resoconto particolareggiato per la Commissione su ogni programma comune di studio;
- organizzazione di seminari di informazione in diversi Stati membri;
- redazione e produzione di fascicoli specifici di informazione sui programmi di studio per temi quali la formazione degli insegnanti, la formazione degli ingegneri e la gestione delle imprese;
- il controllo in loco dello sviluppo di programmi individuali.

I lavori di cui sopra vengono svolti nelle sette lingue ufficiali della CE, cosa che comporta un considerevole investimento di tempo oltre che elevate spese di traduzione. Ciò vale ugualmente per il bollettino DELTA, per cui l'importo comprende le spese di redazione, traduzione, stampa e diffusione agli Stati membri di tre edizioni in ragione di tremila copie ciascuna.

##### Paragrafi 8.43 e 8.44

La funzione dell'unità centrale di Eurydice non è quella di fornire una prestazione diretta a profitto della Commissione, bensì quella di provvedere al coordinamento e all'animazione della rete di informazione composta di 13 unità nazionali insediate nei dieci Stati membri per promuovere una migliore corrispondenza tra i sistemi d'istruzione della Comunità.

Gli impianti e il mobilio che l'unità centrale utilizza per fornire le prestazioni che le sono richieste, e cioè coordinamento e animazione della rete, sono stati in parte imputati sulla sovvenzione che la Commissione concede alla Fondazione europea della cultura. A parere della Commissione questi impianti formano parte integrante del patrimonio della Fondazione, la quale d'ora innanzi dovrà iscriverlo nella contabilità analitica che è tenuta a fornire alla Commissione. Quest'ultima prenderà i contatti necessari con la Fondazione per chiarire questo aspetto nell'intento di garantire la sana gestione finanziaria.

##### Paragrafo 8.46

La Commissione ha preso nota delle considerazioni della Corte dei conti e prenderà i provvedimenti adeguati per raggiungere gli obiettivi da essa auspicati.

Essa desidera tuttavia richiamare l'attenzione della Corte sulle considerazioni che seguono:

Gli argomenti già esposti al paragrafo 8.36 giustificano nel caso in esame l'adozione da parte della

Commissione di una procedura di sovvenzione piuttosto che di «prestazione di servizi».

Il carattere molto specifico dell'animazione, e più in generale dei lavori di coordinamento tecnico svolti dal contraente, richiede persone in possesso di qualifiche quali non figurano nell'organico della Commissione (pedagoghi, psicologi, sociologi, insegnanti, ecc.). Si precisa tuttavia che la responsabilità e la supervisione della messa in opera dei programmi di transizione dalla scuola alla vita attiva, spettano comunque, come è ovvio, alla Commissione. Si precisa inoltre che si tratta di una sovvenzione temporanea dato che il programma «transizione II» riguarda il periodo 1983-1986.

#### **Paragrafi 8.48 e 8.49**

Le spese di personale sono state computate sulla base degli importi forfettari «uomo/mese». Alla firma del contratto il contraente ha presentato un calcolo relativo alle spese generali per il personale, vale a dire 128 % dello stipendio base per il personale della società contraente e 56 % per il personale assunto in base a contratti di free-lance. Gli importi così definiti sono stati adeguati ogni anno in funzione dei tassi d'inflazione. Conseguentemente i conteggi delle spese di personale effettuati dal contraente non differiscono dalle previsioni iniziali salvo nei casi in cui al personale sono stati affidati compiti più estesi o meno estesi di quelli originariamente previsti.

Il contraente ha presentato ogni trimestre un conto riepilogato del numero di «uomo/mese» fornito, e la Commissione, dopo averlo verificato, ha effettuato il pagamento. Dopo aver controllato l'insieme dei conti riepilogativi delle spese e degli estratti dei costi in suo possesso, e dopo aver assunto informazioni presso il contraente, la Commissione si sente in diritto di affermare che non vi sono stati né doppi pagamenti, né retribuzioni «eccessive». Riguardo tuttavia alle differenze rilevate tra spese reali e spese fatturate, la Commissione si impegna a riesaminare entro la fine del 1984 la situazione, compresa quella relativa al 1983, insieme al contraente chiedendo a quest'ultimo di adempiere alle condizioni del contratto.

#### **Aiuti alle popolazioni della Comunità vittime di catastrofi**

La voce di bilancio di cui sopra è stata creata dalla Commissione come testimonianza concreta della

solidarietà dei cittadini europei nei confronti di altri cittadini degli Stati membri colpiti da catastrofi naturali. Si tratta di uno strumento modesto e simbolico, che ha però una portata psicologica considerevole. Questi soccorsi d'urgenza, infatti, grazie al loro carattere diretto, alla rapidità con cui vengono forniti e alla loro natura umanitaria, hanno un effetto tangibile e avvicinano considerevolmente le popolazioni alla Comunità, la quale diventa così una «realtà» particolarmente facile da recepire nelle regioni in cui interviene.

Sin dall'istruzione del fascicolo la Commissione prende tutte le precauzioni indispensabili e dopo aver preso la sua decisione subordina il versamento dell'aiuto di urgenza all'accettazione da parte del beneficiario dell'obbligo di trasmettere una relazione sull'utilizzo entro 4 mesi dalla data del versamento, nonché dell'obbligo di assoggettarsi a tutti i controlli da parte della Commissione e della Corte dei conti.

#### **Tempo necessario per le decisioni**

##### **Paragrafo 8.53**

Effettivamente, nei due casi citati dalla Corte (inondazioni in Francia e in Germania) la Commissione ha dovuto prendere, il 7 giugno 1983, una decisione di principio, poiché non disponeva di informazioni sufficienti per determinare l'importo dell'aiuto da concedere e ha preso la decisione definitiva il 14 settembre, dopo aver ricevuto le informazioni richieste nel corso del mese di agosto.

Per quanto riguarda gli altri due casi menzionati dalla Corte (aiuto ai pescatori della Groenlandia e alle vittime di incendi di foreste in Sardegna) la Commissione ha preso una decisione dopo aver esaminato il carattere derogatorio ed eccezionale di questi aiuti.

#### **Missioni in loco**

##### **Paragrafo 8.54**

La Commissione annuncia sistematicamente, nel notificare l'aiuto, che i suoi servizi effettueranno in loco una missione di accompagnamento per determinare insieme alle autorità beneficiarie le modalità di ripartizione dell'aiuto accordato.

Per il compimento di questa missione la Commissione dipende tuttavia dalla collaborazione degli Stati membri e delle autorità interessate. Nei casi in questione non è stato possibile realizzare le missioni progettate in quanto questa collaborazione è di fatto mancata.



**Utilizzazione dell'aiuto****Paragrafo 8.55**

È possibile che l'uso che la Commissione ha fatto delle relazioni sulla utilizzazione dei fondi sia di livello ineguale. Tali relazioni hanno tuttavia permesso ai servizi della Commissione di definire meglio le condizioni di attribuzione degli aiuti, l'oggetto delle missioni di accompagnamento in loco nonché le informazioni che le relazioni stesse dovrebbero fornire. Le autorità interessate sono informate, nel corso delle missioni di accompagnamento degli elementi su cui le relazioni di utilizzazione devono insistere.

**Paragrafo 8.56**

Per dar seguito alla richiesta della Corte dei conti la Commissione ha reso sistematico l'esame di tutti i fascicoli di aiuti concessi nel corso degli ultimi anni ed ha inviato dei richiami, generalmente tramite la rappresentanza permanente, in tutti i casi in cui mancava la relazione sulla utilizzazione.

Sono quindi state inviate agli Stati membri delle lettere con cui si chiedeva la presentazione delle

relazioni vuote dei complementi di informazione per le decisioni prese prima dell'8 novembre 1983.

È pervenuta una risposta da parte degli Stati seguenti:

- Irlanda: complementi d'informazione, decisione del 22. 1. 1982;
- Repubblica federale di Germania: decisione del 14. 9. 1983;
- Belgio: decisione del 29. 9. 1982;
- Granducato del Lussemburgo: descrizione della ripartizione dell'aiuto, decisione del 7. 6. 1983.

**Paragrafo 8.57**

Per quanto riguarda i due fascicoli in questione (aiuti concessi alla Repubblica federale di Germania nel 1981 e 1983) la Commissione è del parere che le relative decisioni non consentono di sollecitare il rimborso degli aiuti concessi.

Essa è per contro disposta, senza pregiudicare la natura dell'aiuto di urgenza e i criteri cui questo deve rispondere, a prendere un maggior numero di garanzie sui pagamenti futuri e ad esaminare, d'accordo con gli Stati membri o beneficiari, il momento opportuno per il versamento dell'aiuto.

**Risposte della Commissione al capitolo 9****Ricerca, energia, ecc.****Introduzione generale****Predisposizione del bilancio****Paragrafo 9.3**

La Commissione conferma la risposta data nel paragrafo 8.5 della relazione 1982 in merito alle difficoltà segnalate dalla Corte dei conti:

- innanzitutto le decisioni tardive del Consiglio, come si verifica attualmente per i progetti dimostrativi ostacolano la buona esecuzione del bilancio interessato, dato che la Commissione

dispone soltanto più di alcuni mesi per vagliare i progetti, negoziare e concludere i contratti e intraprendere poi i passi necessari per assicurare una buona gestione finanziaria;

- la durata di realizzazione dei progetti (2-4 anni), nel corso della quale la Commissione dipende dallo stato di avanzamento dei lavori dei contraenti per effettuare i pagamenti;
- le eventuali rinunce di imprese durante i lavori.

Le difficoltà di utilizzazione degli stanziamenti inoltre, non impediscono che gli stanziamenti previsti nel bilancio e corrispondenti ad esigenze reali siano giustificati.

L'obbligo di procedere ai pagamenti durante l'anno stesso dell'assegnazione degli stanziamenti e del loro impegno, impedirebbe alle istituzioni di intraprendere nel corso dell'anno studi di lunga durata oppure aumenterebbe il numero delle linee dotate di stanziamenti dissociati. Le norme finanziarie vigenti sono applicate correttamente. Un'utilizzazione di questo tipo è conforme alle prescrizioni del regolamento finanziario.

*Osservazioni di carattere generale*  
*Osservazioni sugli impegni*  
*che figurano nei conti*

**Paragrafo 9.4**

Le osservazioni della Corte dei conti vanno esaminate alla luce di quanto segue:

- a) La Commissione non si impegna giuridicamente fintanto che una proposta di impegno non è stata approvata dal controllore finanziario: l'atto formale di impegno è la firma di un contratto. Un contraente che inizi le ricerche prima della conclusione di un contratto agisce in piena conoscenza di causa e i rischi sono a carico suo e non della Commissione.
- b) La Commissione segue gli impegni precedenti con molta attenzione e deve evitare di procedere a disimpegni frettolosi fintanto che il contratto non è definitivamente chiuso (condizioni da soddisfare: data di fine dei lavori chiaramente precisata, relazioni finali pervenute ed esaminate, controlli effettuati, avvenuta chiusura dei conti). Un disimpegno troppo rapido infatti, impedirebbe una ripresa del progetto qualora venissero risolte le difficoltà incontrate dal contraente.

Per quanto riguarda più particolarmente l'azione diretta (CCR), la Commissione ritiene di aver seguito le norme appropriate; il residuo di impegni infatti è stato annullato durante le prime settimane del 1984 cioè al termine del programma 1980-1983.

- c) L'impegno giuridico dei contratti di associazione «fusione» s'iscrive nella parte stabilita dal bilancio. L'impegno effettivo di bilancio equivale sempre agli importi previsti per i primi tre anni, cioè il periodo precedente la revisione del programma. Gli impegni degli ultimi due anni avvengono anche normalmente nel quadro di

un nuovo periodo di tre anni e, in mancanza di revisione, in relazione alle disponibilità di bilancio. Qualora l'autorità di bilancio non conceda la totalità della parte finanziaria, la Commissione può rifiutare l'approvazione dei bilanci annui in quanto i suoi membri presso il Comitato di gestione dispongono di un diritto di veto. Gli impegni giuridici a fermo non superano così le disponibilità di bilancio. La Commissione ritiene che questa procedura sia compatibile con le disposizioni del regolamento finanziario.

- d) Pur riconoscendo che il programma pluriennale considerato termina alla fine del 1983, la Commissione sottolinea la necessità — nell'interesse comunitario — di assicurare un minimo di continuità nella gestione di un'impresa come il CCR e autorizza pertanto impegni con margini di flessibilità, sia alla fine dell'esercizio di bilancio sia alla fine del programma scientifico in corso.
- f) La prassi del CCR in questo settore è stata effettivamente migliorata. La Commissione ritiene che le decisioni da essa prese dopo i cambiamenti siano conformi ai regolamenti vigenti e alle norme di buona gestione.
- g) La Commissione ritiene che gli impegni finanziari debbano coprire gli importi dei contratti, nonché, per quanto possibile, gli aumenti prevedibili al momento della loro firma.

**Paragrafo 9.5**

Il problema sollevato dalla Corte dei conti e cioè se le norme in causa siano abbastanza complete e particolareggiate per far fronte alle situazioni diverse e spesso complesse, con le quali sono confrontati gli ordinatori, sarà oggetto di attento esame.

*Osservazioni sul coordinamento*  
*tra i servizi della Commissione*

**Paragrafo 9.6**

La Commissione assicura che il coordinamento interno nel senso raccomandato dalla Corte dei conti è stato e continuerà ad essere oggetto di considerevole impegno.

Le differenze procedurali che si riscontrano riflettono spesso differenze obiettive.

## Energia

### *Seguito dato alle osservazioni formulate nella relazione annuale della Corte sull'esercizio finanziario 1982*

#### Gestione dei contratti

##### Paragrafo 9.7

a) La Commissione conferma la risposta data alla Corte dei conti in occasione della relazione del 1982 e precisamente: la durata di validità dei regolamenti non limita quella dell'esecuzione dei progetti. Quando un contratto è concluso in esecuzione di una decisione presa durante il periodo di validità di un regolamento, esso non è sprovvisto di base giuridica.

Tuttavia, per dar seguito alla raccomandazione della Corte dei conti, la Commissione esaminerà la possibilità di introdurre alcune modifiche nelle future proposte di decisione.

b) La Commissione non ritiene, come la Corte dei conti, che «molti contraenti continuano a non fornire informazioni sufficienti» e ribadisce la sua risposta del 1982 e cioè che essa non ritiene affatto auspicabile o realizzabile una standardizzazione dell'allegato finanziario, considerato in particolare che, in mancanza di un diritto comunitario in questo settore, sono applicate le varie disposizioni giuridiche nazionali. La Commissione ritiene anche che — sotto riserva di disporre di tutti gli elementi necessari — siano accettabili delle variazioni di forma dove permettano di snellire il lavoro burocratico di dette imprese.

#### Rimborsi

##### Paragrafo 9.8

L'esperienza acquisita in questo settore indica l'interesse di una clausola contrattuale che preveda il versamento di un anticipo su un conto remunerato per consentire al contraente di far fronte alle forti spese iniziali man mano che si presentano.

#### *Ricerca — Azione diretta: Centro comune di ricerca (CCR)*

#### *Osservazioni cui ha dato adito l'esame dei conti*

#### Contratti di ricerca

##### Paragrafi da 9.11 a 9.14

La finalità dei contratti di ricerca conclusi nell'ambito dell'azione diretta è diversa da quella

dei contratti dell'azione indiretta. I contratti inerenti all'azione diretta hanno infatti una funzione di supporto o di complemento delle attività proprie del CCR e sono fortemente condizionati dal fatto che ciascuno di essi è parte integrante della struttura del programma considerato. Il contenuto del contratto è quindi molto poco flessibile a differenza di quanto avviene per l'azione indiretta.

Fatta questa premessa, la Commissione, al fine di venire incontro alle preoccupazioni della Corte dei conti, ha incaricato il CCR di studiare in modo ancora più attento la fondatezza del ricorso alla trattativa privata e alle basi finanziarie dei contratti.

#### *Osservazioni relative all'annullamento del progetto Super-Sara*

##### Paragrafi da 9.16 a 9.18

La Commissione contesta l'interpretazione della Corte dei conti secondo la quale sarebbe stata alterata la destinazione degli stanziamenti. In applicazione della decisione di riassegnare i fondi in gestione ad attività di sicurezza nucleare, gli stanziamenti sono stati interamente impegnati sulla voce di bilancio 7300 «Sicurezza nucleare». Gli stanziamenti di pagamento sono stati utilizzati in conformità alle disposizioni del regolamento finanziario.

##### Paragrafo 9.19

Questa pratica continua ad essere oggetto di esame da parte dell'istituzione, con opportuni collegamenti con il governo italiano. Una decisione finale dovrebbe aver luogo prossimamente.

#### *Ricerca — Azione indiretta*

#### *Seguito dato alle osservazioni precedenti*

#### Procedure amministrative

##### Paragrafo 9.20

La Commissione ha ritenuto necessario attendere l'approvazione del «programma quadro» (giugno 1983) e quella delle «strutture e procedure» (giugno 1984) prima di iniziare la revisione delle procedure interne.

Dopo l'ultima approvazione, i servizi della Commissione hanno subito iniziato l'aggiornamento delle «istruzioni interne» relative alla preparazione dei programmi di ricerca.

A tale scopo sono stati istituiti due gruppi di lavoro che hanno recentemente presentato le loro prime conclusioni.

#### Paragrafo 9.21

I servizi dispongono di un manuale di «istruzioni interne relative all'esecuzione del bilancio», pubblicato regolarmente. Per la «ricerca», esistono delle direttive sulla gestione dei contratti imputati agli stanziamenti di ricerca che costituiscono il vademecum dei servizi incaricati della gestione amministrativa dei contratti. Per il sistema informatico Diodon, esistono inoltre dei manuali operativi. Quando questo sistema sarà collaudato, si potranno raggruppare le varie informazioni.

### Fondamento giuridico

#### Paragrafo 9.22

Come già sottolineato dalla Commissione, in caso di retroattività di un contratto, il contraente e non la Commissione assume il rischio di iniziare i lavori.

Le cause dei lunghi intervalli sono ben note:

- il Consiglio approva spesso i programmi con effetto retroattivo;
- gli inviti a partecipare a programmi di ricerca devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale;
- i proponenti devono disporre di un periodo di tre mesi;
- l'esame dei fascicoli scientifici richiede due-tre mesi;
- bisogna sentire il parere dei Comitati consultivi;
- si devono condurre dei negoziati tecnici, finanziari, giuridici con i proponenti;
- bisogna rispettare le procedure interne di controllo;
- la firma dei contratti richiede un certo tempo che varia in funzione della natura del contraente (pubblico/privato) e delle procedure proprie di ogni Stato membro. Ciò premesso, la Commissione farà quanto possibile, al momento della stesura delle nuove istruzioni interne, per limitare il ricorso alla retroattività solo ai casi in cui essa risultasse assolutamente

necessaria, in particolare per rispettare i termini stabiliti dal Consiglio per la realizzazione dei programmi.

### *Osservazioni cui ha dato adito l'esame dei conti*

#### Pagamenti relativi ai contratti di associazione

#### Paragrafo 9.26

La Commissione ritiene che il controllo effettuato sia sufficiente. Il controllo avviene infatti in loco al termine di ogni periodo di tre anni e nessun pagamento (richieste di fondi autorizzate dal Comitato di gestione) viene effettuato senza la presentazione di un consuntivo delle spese fatturate durante il semestre precedente nonché di una previsione delle spese per il semestre successivo. La Commissione tiene a disposizione della Corte dei conti i rapporti dei controlli in loco, da cui risulta che questi ultimi sono seguiti attentamente.

A beneficiare di contratti di associazione sono d'altra parte in genere organismi pubblici regolarmente controllati a livello nazionale. La Commissione ritiene che il sistema abbia finora funzionato bene. Essa terrà comunque conto delle raccomandazioni della Corte dei conti, particolarmente nella redazione e nell'applicazione delle sue nuove istruzioni interne.

### *Osservazioni cui ha dato adito l'esame del sistema di contabilità funzionale*

#### Paragrafi da 9.27 a 9.30

La Commissione è d'accordo con il punto di vista della Corte dei conti in base al quale l'obiettivo essenziale di un bilancio funzionale sia la definizione del costo di realizzazione di un obiettivo di ricerca attraverso la contabilizzazione dei vari mezzi adoperati per raggiungere tale obiettivo, spese di personale e di funzionamento comprese.

Sul piano del bilancio, il sistema traduce i dati derivanti da dotazioni decise per l'obiettivo in questione, di cui è lo strumento di gestione.

Per motivi storici, istituzionali o legati al tipo stesso delle azioni, queste dotazioni pluriannuali e la loro espressione in termini di bilancio non tengono effettivamente conto di una serie di fatti generali amministrativi e di infrastruttura che rientrano nel bilancio generale.

**Paragrafo 9.28**

Per quanto riguarda l'impossibilità di confrontare i dati, criticata dalla Corte dei conti, si sottolinea che queste pratiche diverse si estendono al «programma quadro» della ricerca, i cui dati in cifre sono calcolati tenendo conto delle situazioni di fatto note e accettate dalle autorità di tutela e a tale titolo, poco atti a subire riforme radicali.

**Paragrafi 9.29 e 9.30**

La Commissione ritiene che molte preoccupazioni della Corte dei conti potrebbero essere rimosse dalle nuove disposizioni specifiche recentemente proposte nell'ambito della revisione del regolamento finanziario le quali, tra l'altro, prevedono l'istituzione di una contabilità analitica formale, strumento di previsione, di gestione e di rendiconto.

***Impresa comune JET*****Paragrafi 9.31 e 9.32**

La Commissione condivide il parere della Corte dei conti, che ha comunicato agli organismi che gestiscono l'impresa comune JET, ricevendo l'assicurazione che tale opinione sarà presa in considerazione.

***Mercato dell'informazione e dell'innovazione*****Introduzione****Paragrafo 9.33****1) Osservazioni generali**

La Corte dei conti ha segnalato al paragrafo 9.38 il forte incremento di questi settori di attività negli ultimi anni. Si deve però notare che tale incremento è stato caratterizzato dall'adozione di programmi supplementari, che nel periodo 1977-1983 hanno determinato un aumento di stanziamenti d'impegno dell'ordine del 410 %, senza aumenti di rilievo dei mezzi amministrativi.

2) I 19 milioni di ECU comprendono 7,4 milioni di ECU di stanziamenti 1982 riportati in relazione al momento della decisione del Consiglio per il terzo piano di azione (menzionato al punto 9.34) e per il programma Eurotra. I restanti 11,6 milioni di ECU si suddividono tra stanziamenti corrispondenti a

programmi supplementari (6,15 milioni di ECU) e la continuazione di azioni iniziate in precedenza (5,45 milioni ECU).

Questa situazione ha portato a una riduzione nel tempo degli stanziamenti riportati e degli stanziamenti dell'anno in corso e ha provocato inoltre un sfasamento nell'esecuzione di tutto il programma che, una volta terminato, avrà esaurito la totalità degli stanziamenti.

***Osservazioni cui ha dato adito l'esame della gestione dei contratti*****Procedura di consultazione****Paragrafo 9.34**

Le consultazioni esterne di cui trattasi riguardano essenzialmente il programma triennale in materia di informazione (voce 7502) per il quale, ai termini della decisione del Consiglio, la Commissione è tenuta a consultare il Comitato per l'informazione e la documentazione scientifica e tecnica (CIDST). Data la natura ampiamente pluridisciplinare di questo programma che comprende diversi settori di tecnologia avanzata, era opportuno ottenere il contributo di esperti specializzati nei vari settori interessati. Ciò ha significato dei miglioramenti per l'esecuzione e per i risultati di tali contratti.

**Stipulazione dei contratti****Paragrafo 9.36**

La procedura di gara o di invito a presentare proposte è utilizzata sistematicamente ogni volta che le condizioni del mercato lo permettono. La natura molto tecnica o molto specificata di alcuni contratti però, particolarmente nel campo della tecnologia avanzata, restringe il numero dei possibili contraenti e non si presta a questa impostazione.

La Commissione, nel caso particolare di studi su settori di punta, deve selezionare l'organismo che per il suo know-how e i suoi lavori precedenti risulti il più idoneo a svolgere un lavoro di qualità al costo minore.

Nel caso di acquisto o di noleggio di hardware o di software, il contratto iniziale derivato molto spesso da un primo bando di gara, determina la scelta del contraente per il seguito delle operazioni.

**Esecuzione dei contratti****Paragrafo 9.37**

Le osservazioni della Corte dei conti suscitano da parte della Commissione le risposte seguenti:

- i ritardi nella presentazione dei risultati intermedi o finali e l'estensione della durata dei contratti sono dovuti in alcuni casi al carattere originale o esplorativo dell'azione stessa e non all'incompetenza del contraente o a lacune dei servizi;
- i costi sono in genere forfettari, basati sull'esperienza precedente dei capi progetto e dei loro gruppi di esperti in modo da evitare la necessità di un controllo a posteriori non consentito dai mezzi attuali;
- per quanto riguarda l'esecuzione dei contratti e la liberazione dei pagamenti, i servizi responsabili della Commissione prendono le migliori garanzie senza che sia sistematicamente neces-

sario redigere rapporti di visita o di analisi dei risultati;

- a titolo di sondaggio, una decina di contratti sono stati peraltro sottoposti ad un controllo finanziario in loco effettuato da una ditta esterna di verifica dei conti. Il rapporto di tale ditta, trasmesso alla Corte dei conti, non ha riscontrato alcuna anomalia nell'esecuzione dei contratti da essa esaminati; l'esperienza ha d'altronde indicato che l'importo relativamente modesto dei contratti stipulati nell'ambito dell'informazione e dell'innovazione non giustifica il costo elevato di tale verifica sistematica.

L'intenzione è quella di limitare in futuro questo tipo di controllo esterno a casi molto specifici e giustificati dall'importo del contratto o dalla natura dei costi implicati.

È stata iniziata una revisione delle procedure interne per tener conto delle varie osservazioni della Corte dei conti.

## Risposte della Commissione al capitolo 10

### Cooperazione con i paesi in via di sviluppo e i paesi terzi

*Esecuzione del bilancio***Paragrafo 10.4**

È esatto che rispetto agli esercizi precedenti si è verificata una flessione nell'utilizzazione globale degli stanziamenti del titolo 9. Ciò si spiega in gran parte con il protrarsi del processo decisionale che, in molti casi, ha costituito una premessa necessaria all'impegno degli stanziamenti.

- Per il capitolo 92 (Aiuti alimentari) la proposta di regolamento presentata dalla Commissione il 24 febbraio 1983 è stata adottata dal Consiglio solo l'11 luglio 1983 (regolamento CEE 1992/83).
- Per il capitolo 95, non era possibile utilizzare senza una decisione di principio preventiva del Consiglio 70 milioni di ECU di stanziamenti non dissociati, pari al 65 % degli stanziamenti

d'impegno e al 47,3 % degli stanziamenti di pagamento disponibili in questo capitolo.

Si tratta dell'articolo 952 (Aiuto speciale al Libano: 20 milioni di ECU) e dell'articolo 958 (Programma speciale di lotta contro la fame nel mondo: 50 milioni di ECU).

**Paragrafo 10.5**

a) Per quanto riguarda la tecnica da applicare per contrarre gli impegni nel settore degli aiuti alimentari, la Commissione ricorda che il regolamento finanziario del 1977, all'articolo 102, ha introdotto una innovazione rispetto alle disposizioni dell'articolo 115 del regolamento finanziario del 1973, prevedendo che l'impegno deve essere fissato, appena possibile, dopo l'adozione dei programmi di Aiuti alimentari. Grazie a questa tecnica l'impegno politico e giuridico rappresentato dall'adozione dei programmi può riflettersi sul piano contabile dell'esecuzione di bilancio.

Poiché gli stanziamenti corrispondenti di questo settore sono stati finora solo «stanziamenti non dissociati», è risultato che i due esercizi in cui vi sono stati questi stanziamenti (n e n + 1 su riporto) non sono stati sufficienti per affrontare le esigenze concrete d'esecuzione in questo settore, esecuzione che per una serie di condizionamenti si articola su un periodo più lungo.

Questa inadeguatezza fra la natura degli stanziamenti e il fabbisogno reale è stata la causa principale dello sfasamento creatosi nel corso degli anni. Tale fenomeno ha prodotto un accumulo di arretrati di impegni contratti. Considerata la situazione, la Commissione ha proposto nel progetto preliminare di bilancio del 1985 la dissociazione degli stanziamenti, che consentirà di rimediare a questa situazione.

b) Per quanto riguarda la ripresa «fuori bilancio» di questi arretrati di impegni contratti, si veda la risposta al paragrafo 1.11 seguente.

#### Paragrafo 10.6

a) Nel bilancio rettificativo e suppletivo n. 2/83, adottato il 24 ottobre 1983, sono stati assegnati 14 milioni di ECU all'azione di aiuto a favore della Polonia. Le operazioni relative alla prima quota, per un ammontare di 4 119 500 ECU, sono iniziate nel dicembre 1983. Il saldo, ossia 9 880 550 ECU, è stato speso nei primi otto mesi del 1984.

b) Nel bilancio 1983, l'autorità di bilancio non aveva ritenuto utile iscrivere stanziamenti sul nuovo articolo 952 (Aiuto speciale al Libano), stimando che l'eventuale fabbisogno dovesse essere coperto mediante storno, come è stato fatto. Gli stanziamenti iscritti in definitiva su questa linea (20 milioni di ECU) sono stati impegnati non appena adottata la decisione di finanziamenti per il progetto di adduzione di acqua a Beyrouth, e sono stati quindi automaticamente riportati all'esercizio 1984.

Inizialmente, era previsto che l'esecuzione di questo progetto si ripartisse sui due esercizi 1983 e 1984, con chiusura alla fine del 1984. In realtà, dato lo stato di guerra di questo paese, non è stato possibile indire i bandi per le forniture prima del 1° dicembre 1983. La data limite di presentazione delle offerte è stata fissata, in un primo tempo, al 20 febbraio 1984, con presentazione delle offerte a Beyrouth. Con la chiusura dell'aeroporto e la perturbazione dei servizi postali, è stato necessario rinviare la scadenza al 30 aprile 1984. Le buste sono state infine aperte il 21 maggio 1984.

Con una situazione di questo tipo, è chiaro che non si potrà addossare alla Commissione la responsabilità di inevitabili annullamenti di stanziamenti nel 1984, dovuti a ritardi d'esecuzione di questo genere.

c) L'adozione tardiva del regolamento di base relativo all'esecuzione del programma speciale di lotta contro la fame nel mondo è sufficiente di per se stessa per spiegare la lentezza d'utilizzazione degli stanziamenti. Non solo il regolamento è stato adottato l'11 luglio 1983, ma la procedura di entrata in applicazione è stata conclusa entro il dicembre 1983, permettendo di impegnare la totalità degli stanziamenti disponibili, ma rinviando l'esecuzione effettiva dell'aiuto all'esercizio 1984.

#### Paragrafo 10.8

Le osservazioni della Corte dei conti formulate in questo paragrafo riguardano in realtà le tecniche contabili inadeguate per il recupero di alcune somme versate indebitamente o a titolo provvisorio e la loro riutilizzazione nel quadro dell'esecuzione dei protocolli finanziari stipulati con una serie di paesi del bacino mediterraneo.

È esatto che l'applicazione delle procedure definite dal regolamento finanziario ha dimostrato gli svantaggi inerenti a questo sistema quando si tratta di riutilizzare le somme rimborsate.

La Commissione, dopo aver studiato il problema, ha preso nel 1984 le seguenti disposizioni, per evitare al massimo tali svantaggi:

1) Da un lato, quando la rettifica è operata prima che scada la validità degli stanziamenti, l'ordine di pagamento iniziale viene rettificato con un ordine di regolarizzazione.

Dall'altro, quando la rettifica è operata dopo il periodo di validità degli stanziamenti, si applica la tecnica del reimpiego se esiste una possibilità di utilizzazione. In caso contrario, le somme recuperate vengono nuovamente iscritte nello stato generale delle entrate.

2) Bisogna altresì precisare che, per quanto riguarda gli importi versati alla BEI a titolo di accantonamenti, la Commissione ha chiesto a detto organo di calcolare con maggiore precisione le richieste di fondi per ridurre il più possibile l'entità degli importi da riutilizzare.

Questo problema comunque non si presenterà più per i secondi protocolli finanziari Maghreb e Machrak, dal momento che gli abbuoni d'interesse saranno versati ad ogni erogazione, secondo la procedura definita per gli abbuoni dello SME.

Gli importi contabilizzati come spese definitive, se vengono invece rimborsati in un secondo tempo alla Comunità, vengono rettificati secondo le procedure di cui sopra, o al momento della regolarizzazione di un'operazione, o quando l'importo rimborsato viene riutilizzato. Non è quindi possibile parlare di vera e propria irregolarità nei conti, bensì semplicemente di ritardo nella correzione delle scritture. La Commissione riconosce che questa tecnica contabile non è perfettamente adeguata alla natura delle operazioni finanziate, ma in mancanza di una regolamentazione più precisa, essa ha preso alcune disposizioni che potrebbero migliorare, o perfino eliminare le anomalie constatate.

### *Documenti giustificativi e sorveglianza delle operazioni*

#### **Paragrafo 10.9**

La Commissione ha tenuto a disposizione della Corte dei conti tutti i documenti in oggetto. Pertanto, se in alcuni casi la Corte dei conti ritiene insufficienti i documenti presentati, può chiedere alla Commissione di inviarle gli elementi mancanti, come previsto dall'ultima frase dell'articolo 79 del regolamento finanziario.

#### **Paragrafo 10.12**

È esatto che un bonifico di interessi di 1 066 683,39 ECU versato alla BEI nel marzo 1982 per un prestito su risorse proprie accordato all'Algeria per la ristrutturazione di una strada, non era ancora utilizzato.

In occasione della sua visita del marzo 1984, la Corte dei conti avrà sicuramente saputo che a motivo di una lunga procedura di prequalificazione, che ha fatto seguito ad un bando di gara lanciato fin dal dicembre 1981, solo recentemente le autorità hanno approvato il contratto relativo all'esecuzione dei lavori. Pertanto questa anomalia, assolutamente imprevedibile all'origine, va attribuita alla lentezza della procedura.

### *Aiuti alimentari (capitolo 92)*

#### *Situazione di bilancio*

#### **Paragrafo 10.14**

Il persistere di storni di stanziamenti di questa entità fra le linee relative al programma dell'esercizio e quelle relative ai programmi precedenti è dovuto a motivi tecnici e dipende dalla natura degli stanziamenti del capitolo 92 (non dissociati) e da una limitazione imposta dalla regolamentazione finanziaria applicata a questo capitolo.

Infatti, a norma dell'articolo 102 del regolamento finanziario, ogni programma di aiuto finanziario forma oggetto, non appena possibile, di una proposta d'impegno relativa all'intero programma. Pertanto la Commissione deve disporre, sulle linee relative al programma dell'esercizio, della totalità degli stanziamenti necessari per questo impegno globale.

Poiché gli stanziamenti non sono dissociati, ciò equivale a chiedere in pratica, per motivi di obbligo d'impegno, mezzi superiori a quelli che sarebbero strettamente necessari per l'esecuzione dei quantitativi da consegnare nel corso dell'esercizio a titolo del programma dell'esercizio.

Sapendo che gli stanziamenti delle linee «programma dell'esercizio» sono stimati in eccesso, la Commissione, per evitare di gonfiare inutilmente il capitolo 92, si astiene dal chiedere stanziamenti per la liquidazione dei programmi precedenti che non sarebbero coperti da riporti di stanziamenti.

La procedura incriminata dalla Corte dei conti consiste nell'utilizzare gli stanziamenti che non possono essere utilizzati per il programma dell'esercizio, per alimentare le linee «programmi precedenti».

La Commissione riconosce di buon grado che il sistema precedente comportava svantaggi provocati da esigenze di natura tecnica e regolamentare.

Pertanto, la Commissione ha deciso di risolvere la situazione nel progetto preliminare di bilancio per il 1985 proponendo l'introduzione di stanziamenti dissociati e la soppressione delle linee «programmi precedenti». Tale proposta risolve le preoccupazioni della Corte dei conti e del Parlamento europeo e permetterà di iscrivere gli importi necessari in stanziamenti di impegno per rispettare l'articolo 102 del regolamento finanziario e di limitare gli stanziamenti di pagamento agli importi strettamente neces-



sari per effettuare tutte le forniture dell'anno, sia a titolo del programma dell'esercizio che dei programmi precedenti.

#### Paragrafo 10.15

Il ritmo dei pagamenti non poteva che seguire quello delle mobilitazioni. Essendo queste ultime diminuite per i motivi ricordati dalla Corte dei conti, vale a dire i termini per l'approvazione da parte del Consiglio e del Parlamento delle modalità di esecuzione di questo programma, la diminuzione della massa dei pagamenti era inevitabile.

### *Stato di attuazione, in termini quantitativi, dei programmi di aiuto alimentare*

#### Paragrafo 10.16

La Commissione conferma che un'applicazione normale del regolamento-quadro n. 3331/82 potrebbe migliorare il ritmo di mobilitazione e quindi ridurre i quantitativi che non sono ancora mobilitati a fine esercizio. Considerata l'adozione tardiva del regolamento d'applicazione annuale, la Commissione non ritiene che il 1983 sia stato un anno d'applicazione normale di questo regolamento.

La data d'adozione del regolamento d'applicazione annuale è d'importanza cruciale.

Nel 1983 il regolamento annuale d'applicazione di detto regolamento-quadro è stato adottato dal Consiglio solo l'11 luglio 1983. Da parte sua, la Commissione, tre giorni dopo la decisione del Consiglio, ha immediatamente preso le disposizioni necessarie per fornire, a ciascun paese e a ciascun organismo, quantitativi pari al 70 % circa del volume globale. Tuttavia, considerate le attuali procedure di aggiudicazione, le mobilitazioni di questi quantitativi sono iniziate solo in settembre.

Pertanto, le percentuali della tabella 10.3, che rappresentano lo stato di esecuzione di quattro mesi su dodici, non mettono in luce una particolare flessione dell'attività; al contrario, e fatte le debite proporzioni per quanto riguarda i cereali e il latte in polvere, il ritmo delle mobilitazioni per mese è stato nel 1983 leggermente più sostenuto dell'anno precedente.

È illuminante il raffronto fra l'esecuzione del 1983 e quella del 1984.

Prodotti	Quantitativi eseguiti e in corso d'esecuzione	
	1983	1° 1. 1984 - 30. 6. 1984
Cereali	759 633	740 811
Latte in polvere	111 210	78 458
Butteroil	22 636	28 578

I quantitativi eseguiti in sei mesi nel 1984 sono stati praticamente pari (cereali) e perfino superiori (butteroil) a quelli eseguiti nell'intero esercizio 1983. Ciò dimostra che nel 1983 l'esecuzione ha avuto un carattere atipico (esecuzione concentrata negli ultimi quattro mesi dell'anno) e che dal primo semestre 1984 è stato fatto un serio sforzo di recupero.

D'altro canto, poiché il regolamento annuale d'applicazione è stato adottato dal Consiglio molto prima nel 1984 (7. 5. 1984), si ritiene che al 31 dicembre 1984 potrà essere raggiunta un'utilizzazione del 100 % degli stanziamenti disponibili. Pertanto, dopo una flessione dell'attività nel 1983, che ha dato luogo ad un livello di pagamenti di 410,8 milioni di ECU, il 1984 sarà caratterizzato da un miglioramento spettacolare dei pagamenti di circa 700 milioni di ECU.

In futuro la Commissione trasmetterà, entro termini ragionevoli, prima dell'inizio dell'esercizio successivo, le proposte relative al programma d'aiuto alimentare per l'anno seguente. Pertanto, per l'esercizio di applicazione 1985, la proposta di regolamento annuale è stata presentata al Consiglio e al Parlamento europeo già nel settembre 1984.

Ciò dovrebbe permettere al Consiglio di adottare questo regolamento non appena l'autorità di bilancio avrà determinato l'importo degli stanziamenti nel bilancio dell'esercizio in questione.

### *Fornitura di alcuni aiuti*

#### Programmazione e coordinamento

#### Paragrafo 10.18

Secondo la regolamentazione vigente all'epoca, le decisioni di aiuto alimentare venivano prese alla stessa data per tutti i beneficiari. Lo svantaggio di questa procedura consisteva nel fatto che per alcuni paesi l'aiuto non poteva tener conto dei raccolti del paese, la cui entità sarebbe stata nota solo qualche mese dopo. Inoltre, in alcuni casi, la fornitura dei prodotti non poteva seguire immediatamente la

decisione per evitare che tali forniture apparissero sul mercato del paese beneficiario contemporaneamente ai prodotti del nuovo raccolto.

Pertanto, la Commissione non stabilisce più un programma globale e unico di aiuto alimentare a favore dei paesi e degli organismi, bensì azioni precise che vengono decise caso per caso. La Commissione ritiene che questa procedura consente una migliore valutazione del fabbisogno reale dei beneficiari, tenendo conto non solo delle importazioni commerciali o dei doni (consegnati o in corso di consegna), ma anche della data dei raccolti e quindi del livello esatto della produzione locale. Questa nuova procedura implica che per alcuni paesi la Commissione non può prendere decisioni all'inizio dell'esercizio finanziario.

### Qualità dei prodotti

#### Paragrafo 10.19

Il controllo qualitativo dei prodotti alimentari tradizionali non è soggetto alle medesime disposizioni regolamentari.

Infatti, per i cereali tale controllo è previsto per ciascuna aggiudicazione e può essere contraddittorio, se il beneficiario risponde all'invito di partecipare al controllo stesso.

Per i prodotti lattiero-caseari, il controllo viene praticato solo per i prodotti acquistati sul mercato comunitario; i prodotti provenienti dalle scorte d'intervento sono esenti dal controllo. I beneficiari hanno la facoltà di ricorrere, in qualsiasi circostanza, ad un controllo esercitato su loro iniziativa e a loro spese al momento dell'imbarco.

Con una regolamentazione così complessa, l'intervento della Commissione non può essere sistematico, ma solo selettivo.

Questa politica induce la Commissione a praticare controlli serrati quando viene segnalata una lacuna per un determinato prodotto o per realizzare una controinchiesta allo scopo di valutare la qualità delle ispezioni effettuate dagli organismi d'intervento.

Ciò è successo per il granturco e per i prodotti lattiero-caseari forniti dalle scorte d'intervento. D'altro canto, gli interventi per controlli sono in netto aumento nel 1984, anno in cui sono stati spesi nel primo semestre 350 000 ECU.

Per quanto riguarda i casi citati dalla Corte dei conti, si possono formulare le seguenti osservazioni:

a) La fornitura di 974 t di farina a Gibuti non costituisce un esempio sintomatico bensì un caso isolato dovuto alle deficienze finanziarie di un armatore. Infatti, la nave che trasportava merci di diverse origini è stata immobilizzata più volte nei porti mediterranei per l'insolvenza del proprietario. Data la lunga permanenza nella stiva della nave, il prodotto è divenuto inadatto al consumo umano. Come dichiara la Corte dei conti, sono state avviate azioni giudiziarie contro il trasportatore, per conto della Comunità.

c) Per quanto riguarda la qualità delle 15 000 t di granturco fornite al Mozambico, la Commissione ha reagito vigorosamente con l'organismo di intervento il quale, in assenza del beneficiario al controllo qualitativo, aveva rilasciato il certificato di presa a carico, che comportava l'accertamento della conformità del prodotto.

A seguito di questa circostanza, tutte le forniture di granturco provenienti dallo Stato membro in oggetto vengono sistematicamente sottoposte ad un controllo qualitativo organizzato e pagato dalla Commissione a nome del beneficiario. Situazioni di questo genere non si sono più presentate.

### Tempi di consegna dell'aiuto alimentare

#### Paragrafo 10.20

La Commissione come ha fatto per l'esercizio 1982 al quale fa riferimento la Corte dei conti, ribadisce che i vari tempi che figurano nella tabella 10.4 devono essere analizzati in modo diverso. A questo scopo, si deve ricorrere a quattro criteri distinti:

#### 1) Tempi imputabili al Parlamento e al Consiglio (rispettivamente 195, 127 e 131 giorni)

Sono la conseguenza del tempo occorrente per l'adozione del regolamento d'applicazione, che deve essere adottato annualmente in virtù del regolamento di base 3331/82 del 3 dicembre 1982.

Come la Corte dei conti, anche la Commissione si rammarica di questi tempi eccessivamente lunghi.

#### 2) Tempi imputabili ai beneficiari stessi (rispettivamente 122, 225 e 307 giorni).

Questi tempi rivelano l'urgenza, a volte del tutto relativa, manifestata dai beneficiari a ricevere l'aiuto alimentare comunitario.

La Commissione insiste sempre presso i beneficiari affinché l'aiuto venga mobilitato il più rapidamente possibile. Tuttavia la Commissione non si assume la responsabilità di procedere alla consegna finché il beneficiario non ha approvato le condizioni di fornitura o quando esiste un rischio di perturbazione del mercato locale dovuta ad importazioni di altra provenienza.

N.B. Si noti che il cumulo di questi due tempi di consegna rappresenta più di  $\frac{2}{3}$  del tempo totale ricordato in precedenza. La Commissione poteva intervenire solo in minima parte.

**3. Tempi imputabili alle procedure d'aggiudicazione (rispettivamente 102, 174 e 140 giorni)**

Si sono svolte e stanno proseguendo concertazioni tra le direzioni generali interessate, allo scopo di ridurre questi tempi. È comunque necessario rispettare una procedura regolamentare che specifica che il principale interlocutore, vale a dire gli organismi d'intervento degli Stati membri, è ancora esterno alla Commissione.

**4. Tempi imputabili agli aggiudicatari vale a dire 25 giorni, d'altro canto inclusi nei termini menzionati in precedenza, che rappresentano il trasporto marittimo e sono tempi ragionevoli.**

*Cooperazione con paesi in via di sviluppo non associati (capitolo 93)  
ritardi nell'esecuzione finanziaria*

**Paragrafo 10.21**

Il capitolo 93 è dominato dalla massa di stanziamenti iscritta all'articolo 930 (Cooperazione finanziaria e tecnica con i PVS non associati), il cui ritmo di esecuzione determina quello dell'intero capitolo.

Pertanto, le cause della sottoutilizzazione degli stanziamenti del capitolo vanno ricercate nelle condizioni di esecuzione di questo articolo.

L'importo degli stanziamenti d'impegno residuo alla fine dell'esercizio 1983 è effettivamente elevato. Benché gli stanziamenti d'impegno abbiano una validità biennale, la Commissione riconosce che la maggior parte degli stanziamenti d'impegno dovrebbe essere utilizzata fin dal primo anno. In

caso contrario, il ritardo registrato per un anno e per un programma si ripercuote sull'anno successivo e sul programma successivo.

Detto ciò, la causa della sottoutilizzazione degli stanziamenti d'impegno è in gran parte di natura strutturale. La Corte dei conti è ben consapevole che, prima di procedere ad un impegno di stanziamenti, è necessario, all'inizio dell'esercizio, istruire i progetti, consultare il Comitato di finanziamento e adottare una decisione di finanziamento. Non sorprende quindi che, su un periodo di 12 mesi, non venga utilizzata la totalità degli stanziamenti d'impegno. È praticamente impossibile, quando in più, nel quadro di un cofinanziamento, bisogna negoziare con un altro finanziatore.

Si deve quindi ammettere che la natura dei progetti finanziati (in generale progetti pluriennali e complessi nel settore agricolo e rurale) e la lentezza del processo decisionale, sia da parte delle istanze comunitarie che nelle relazioni con i paesi beneficiari e i cofinanziatori, non si adattano all'annualità del bilancio.

Dal canto suo, la valutazione del fabbisogno in stanziamenti di pagamento si basa a volte su previsioni riguardanti le date di presentazione di alcune fatture importanti da parte dei fornitori (ad esempio, forniture di fertilizzanti all'India) che possono essere smentite dai fatti e provocare considerevoli riporti di stanziamenti.

Fatte queste considerazioni generali, bisogna ancora una volta ricordare che gli stanziamenti di pagamento disponibili, sia nel 1982 che nel 1983, sono stati gonfiati con un importo di 59 milioni di ECU che non corrispondevano ad un fabbisogno reale (storno di stanziamenti n. 30/82).

Infatti, la richiesta di stanziamenti supplementari per l'articolo 930, formulata nel quadro del progetto preliminare di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1/82, e successivamente in occasione dello storno di stanziamenti n. 30/82, riguardava il lancio di un programma speciale di aiuto all'America centrale e di un programma di lotta contro la fame nel mondo. A questo stadio, era necessaria solo una dotazione supplementare in stanziamenti d'impegno, in quanto, per questo tipo di progetti, non era stato previsto alcun pagamento nel 1982 e l'importo dei pagamenti da effettuare nel 1983 non poteva essere che molto basso rispetto agli impegni.

Tuttavia, dal momento che gli stanziamenti utilizzati per questo storno erano prelevati dal FEAOG, sezione «garanzia», dotato di stanziamenti non dissociati, la tecnica di bilancio obbligava la Commissione e l'autorità di bilancio a trasferire un importo equivalente in stanziamenti d'impegno e di paga-

mento all'articolo 930, dotato invece di stanziamenti dissociati.

Quindi, questo aumento della dotazione dell'articolo 930 in stanziamenti di pagamento non è stato voluto ed ha contribuito a far diminuire artificialmente il tasso di utilizzazione degli stanziamenti disponibili sia nel 1982 che nel 1983.

#### **Paragrafo 10.22**

È vero che parecchi progetti registrano gravi ritardi di esecuzione. I motivi sono noti alla Commissione, la quale vi ha posto rimedio. È significativo constatare che tutti questi progetti riguardano operazioni in cofinanziamento con altri finanziatori.

Più in concreto:

#### **Pakistan**

Due dei progetti sono cofinanziati con l'ASEAN Development Bank (Leadership), dalla quale sono stati rielaborati nel 1983. La loro ripresa è prossima. Quanto agli altri progetti in corso di esecuzione, benché registrati in margine ai programmi di aiuto 1980, gli accordi di finanziamento sono stati firmati nel 1981 e non hanno potuto dare luogo a pagamenti significativi nel corso dello stesso anno.

#### **Bangladesh**

I due progetti che rappresentano in totale 10,7 milioni di ECU, in cofinanziamento con uno Stato membro, registrano infatti un ritardo considerevole, particolarmente il progetto «thè».

Questi ritardi sono dovuti a negoziati difficili con le autorità del paese beneficiario, conclusisi recentemente con il lancio di nuovi bandi di gara.

**BCIE** (Banca centro-americana per l'integrazione economica)

Questo progetto, in cofinanziamento con la Banca interamericana di sviluppo (BIS), ha registrato difficoltà e ritardi relativi ai bandi di gara ed è stato ridefinito dalla Banca nel 1983. Attualmente, dovrebbe entrare in una fase attiva di esecuzione.

### *Assistenza tecnica*

#### **Paragrafo 10.23**

Esistono effettivamente solo quattro rappresentanze della Commissione nei PVS non associati (Caracas, Bangkok, New Dehli, Dacca), alcune delle quali con competenza regionale (Caracas, Bangkok).

Questa situazione è certo meno favorevole di quella esistente negli Stati ACP per l'esecuzione del Fondo europeo di sviluppo. Tuttavia, da questa constatazione la Corte dei conti trae conclusioni eccessive per quanto riguarda la coerenza della gestione comunitaria.

La fase di identificazione e quella di istruzione dei progetti competono integralmente alla Commissione, anche se essa si avvale a volte di missioni di esperti limitate esclusivamente all'identificazione. Il controllo dei progetti viene effettuato sia dalla Commissione (personale in loco e missioni da Bruxelles) sia, più raramente, da esperti. Tale controllo è ancora insufficiente; può essere migliorato, ma richiede una presenza più concreta sul posto.

I contratti di esperti stipulati tramite la «Confédération européenne des bureaux d'ingénierie» (CEBI) si avvalgono solo in minima parte dell'appoggio dei servizi di Bruxelles per le fasi di identificazione e di controllo. La parte essenziale di questi contratti riguarda la preparazione dei progetti a sostegno e/o in sostituzione delle strutture nazionali dei paesi beneficiari.

Questi esperti lavorano nell'ambito di istruzioni precise fissate dai servizi della Commissione. I loro lavori sono seguiti regolarmente e scrupolosamente («briefing» prima della partenza in missione, «debriefing» al ritorno, studio della relazione e discussioni approfondite con l'esperto prima della redazione finale).

#### **Paragrafo 10.24**

Il contratto-quadro stipulato con la CEBI ha come obiettivo quello di consentire l'accesso ad esperti di qualsiasi nazionalità e di qualsiasi specializzazione entro tempi brevissimi. Ciò è particolarmente necessario, considerato il numero di operazioni da concludere nel quadro di un esercizio e la restrizione rappresentata dal principio dell'annualità del bilancio.

Il primo contratto prevedeva a carico della Commissione il costo di una segretaria e i servizi di un coor-

dinatore, che effettuava di persona missioni in qualità di esperto.

Questo costo, esattamente del 18 %, non è quindi eccessivo, visto il volume di affari relativamente basso.

Il nuovo contratto stipulato nel dicembre 1983, che riguarda un'attività molto più importante, prevede a carico della Commissione esclusivamente una commissione del 5 %.

#### Paragrafo 10.25

Benchè siano state compilate relazioni d'esecuzione periodiche, è esatto che non è ancora stata effettuata una valutazione vera e propria del progetto. Contrariamente a quanto prevedeva lo studio di fattibilità sul quale era fondato il progetto, le autorità dello Sri Lanka non hanno mai istituito la «monitoring Unit» incaricata di controllare l'esecuzione. Per accelerare l'esecuzione, che il governo non aveva ritenuto prioritaria, la Commissione ha dovuto organizzare una missione sul posto all'inizio del 1984 per poterla ultimare entro la fine del 1985.

### *Assegnazione di un aiuto sotto forma di prodotti consumabili*

#### Paragrafo 10.26

a) Il controllo previsto dalla convenzione di finanziamento consisteva nella presenza di un funzionario CCE in India al momento dell'esame delle offerte. Considerata l'esperienza dell'anno precedente (durante il quale non era stata constatata alcuna irregolarità), è stato ritenuto inutile inviare un funzionario l'anno successivo.

b) La concezione di questo programma a favore dell'India, come approvato dagli Stati membri in seno al Comitato di finanziamento, prevedeva che il beneficiario avrebbe provveduto direttamente al trasporto, che sarebbe stato pagato dalla Commissione. Si noti che l'interesse del programma (minimizzazione dei costi, disponibilità di navi in funzione del calendario di consegna, destinazioni, ecc.) può aver indotto l'India ad incaricare di alcune consegne dei trasportatori sui quali naturalmente non sarebbe caduta la scelta.

c) La mancanza di documenti giustificativi delle spese di trasporto marittimo per un totale di 0,7 milioni di ECU relativi alla fornitura di fertilizzanti non è sfuggita ai servizi della Commissione, i

quali hanno reclamato tali documenti all'Ambasciata dell'India. Quest'ultima ha tuttavia confermato il loro invio alla Commissione contemporaneamente agli altri documenti giustificativi.

Infatti, risulta che, sulla base dei «claims of freight» ove figurano tutti i riferimenti per l'identificazione dei mezzi e delle date di trasporto certificati esatti dal ministero competente e trasmessi alla Commissione, la buona fede dell'Ambasciata non poteva essere messa in dubbio. Preso nota di questi ultimi documenti, la Commissione ha regolato gli importi inizialmente contestati.

d) Fin dall'inizio di questo tipo di programma, i servizi della Commissione si sono resi conto del tasso di concentrazione relativamente elevato dell'industria dei fertilizzanti.

Le variazioni di prezzo minime possono essere spiegate dal fatto:

- 1) che si tratta di un mercato trasparente: il fabbisogno dell'India è noto a tutta l'industria europea e supera ampiamente le forniture del programma CEE;
- 2) che la natura stessa dei prodotti non si presta ad una grande variazione di prezzi.

Infine, segnaliamo che il programma CEE ha permesso di estendere la partecipazione ad imprese diverse dai fornitori tradizionali.

### *Cooperazione con i paesi del Magreb (capitolo 96)*

#### *Ritmo di utilizzazione degli stanziamenti e stato di esecuzione dei protocolli*

#### Paragrafo 10.29

Il confronto effettuato dalla Corte dei conti fra il costo del funzionamento delle delegazioni nei tre paesi del Magreb per gli esercizi 1979-1983 e gli stanziamenti operativi effettivamente utilizzati a favore di questi paesi nello stesso periodo non è significativo.

Il costo del funzionamento di una delegazione è una cifra più o meno costante, soggetta solo all'inflazione. Quest'ultima non ha alcuna incidenza sugli stanziamenti operativi controllati da una delegazione durante un determinato periodo.

Inoltre, come riconosce la Corte dei conti nel paragrafo precedente, il confronto poco favorevole fra

l'Algeria e gli altri due paesi del Magreb è parzialmente dovuto al ritmo lento d'esecuzione degli impegni e dei pagamenti in questo paese.

In definitiva, il ruolo importante svolto dalle delegazioni Mediterraneo Sud e Est (MSE) nel settore della politica generale e dell'informazione nonché, in modo generalizzato, in tutti i settori degli accordi di cooperazione che non danno luogo a progetti o a programmi d'investimento, non si rispecchia nelle cifre citate dalla Corte dei conti.

### *Sopravvalutazione delle previsioni di bilancio*

#### **Paragrafo 10.30**

Le differenze fra le previsioni di bilancio e l'utilizzazione effettiva degli stanziamenti sono dovute a cause diverse. In particolare, le previsioni elaborate per ciascun paese prima dell'applicazione dei due protocolli avevano necessariamente carattere aleatorio, dal momento che precedevano le missioni di identificazione. Successivamente si sono registrati ritardi nella realizzazione dei programmi d'aiuto definiti durante le missioni d'identificazione, determinati dalla lentezza di talune amministrazioni nazionali e soprattutto dal fatto che numerosi progetti sono stati ridiscussi.

### *Aiuti di scarso interesse per i paesi beneficiari*

#### **Paragrafo 10.32**

La Commissione ritiene che non spetti alla Corte dei conti esprimere un giudizio politico sull'entità dell'aiuto che viene fornito dalla Comunità a questo o a quel paese beneficiario, nè sull'interesse che questi paesi potrebbero attribuirvi rispetto al capitolo commerciale degli accordi di cooperazione.

### *Incompletezza del quadro giuridico*

#### **Paragrafi 10.33 e 10.34**

Preso nota delle osservazioni della Corte dei conti nella sua relazione in esecuzione delle conclusioni del Consiglio europeo del 18 giugno 1983 e convinta delle difficoltà di vario tipo determinate dalla man-

canza di un capitolato generale d'oneri comune, la Commissione ha avviato negoziati con i paesi del Magreb.

Nel luglio 1984 è stato concluso con la Tunisia un accordo ad referendum su tre capitolati generali d'oneri (lavori, forniture e servizi), accordo che verrà formalizzato tra breve.

La Commissione intende svolgere lo stesso negoziato con il Marocco, nell'ottobre 1984, e successivamente con l'Algeria e i paesi del Mashrak.

I capitolati d'oneri sui quali verte il negoziato sono identici a quelli che dovrebbero disciplinare la conclusione dei contratti negli Stati ACP, fatte salve alcune modifiche giustificate dai diritti nazionali: la possibilità di introdurre queste modifiche è espressamente prevista dagli accordi fra la Comunità e gli Stati del Magreb e del Mashrak.

### *Altre osservazioni*

#### **Contenuto di alcuni contratti**

#### **Paragrafo 10.35**

È normale che il costo di un contratto stipulato con una società di consulenza sia superiore a quello stipulato con un singolo esperto, dovendosi tener conto di alcuni elementi: spese generali, spese sociali connesse all'agente, beneficio della società, ecc. È quindi opportuno tener conto di questi fattori nelle clausole dei contratti stipulati con le società di consulenza.

Nel caso particolare del Centro marocchino di promozione delle esportazioni, è risultato in un secondo tempo che la società aveva commesso un abuso, dal momento che la retribuzione versata a quest'ultima era troppo elevata rispetto agli importi effettivamente riscossi dall'esperto. Alla scadenza, il contratto con questa società non è stato rinnovato e l'esperto è stato assunto con contratto AEC.

#### **Paragrafo 10.36**

La controversia menzionata dalla Corte dei conti sta per essere risolta a seguito di un accordo fra le autorità tunisine e l'impresa comunitaria.

**Osservanza degli obblighi assunti dai beneficiari****Paragrafo 10.37**

A proposito delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito all'origine non comunitaria né algerina di alcune forniture, è opportuno precisare che fino ad ora le autorità algerine non hanno accettato la partecipazione della delegazione della Commissione alle operazioni di ricevimento del materiale.

**Paragrafo 10.38**

Sottolineiamo innanzitutto che le critiche della Corte dei conti riguardano solo una parte veramente minima degli appalti (2 a 3 %).

Nel caso degli Istituti di tecnologia applicata finanziati dal Marocco, i quantitativi di forniture erano troppo consistenti e i luoghi d'arrivo troppo numerosi perchè la delegazione della Commissione potesse assistere al ricevimento di ciascuna partita.

**Paragrafo 10.39**

I dati comunicati alla delegazione della Commissione provengono dal Ministero dell'agricoltura dell'Algeria. Le differenze constatate si spiegano con divergenze di valutazione fra il ministero e l'istituto d'insegnamento superiore.

Gli assistenti tecnici per l'azione di formazione dei periti tecnici rurali sono stati scelti dalle autorità algerine su presentazione delle candidature sottoposte dalle società di consulenza cui era stata affidata l'assunzione dei candidati. Si noti che tali società erano state scelte dalle autorità algerine in base ad un elenco di società preselezionate dai servizi della Commissione. Pertanto, la Commissione non è assolutamente responsabile della scelta dei candidati.

Per quanto riguarda la verifica delle qualifiche degli assistenti tecnici, sarebbe stato possibile formulare un valido giudizio sul modo in cui gli assistenti tecnici effettuavano la loro missione solo nella fase di esecuzione dell'azione.

**Risposte delle istituzioni al capitolo 11****Spese per il personale***Comitato economico e sociale**Organico***Paragrafo 11.5**

Si può constatare che il CES ha un tasso di occupazione degli impieghi previsti dal bilancio dell'ordine del 100 %, e tale tasso è stato sempre molto elevato in passato.

**Paragrafo 11.6**

Il numero di agenti ausiliari e di agenti locali è molto ristretto — il 6 % degli effettivi di base — e costituisce il minimo necessario per assicurare il buon funzionamento dei servizi del CES. Il Comitato sarà certamente obbligato a ricorrere ad agenti ausiliari finché l'autorità preposta al bilancio rifiu-

terà, come avviene attualmente, la creazione di posti supplementari.

*Parlamento europeo**Osservazioni sugli stanziamenti per spese di viaggio e di soggiorno***Paragrafi da 11.8 a 11.10**

Secondo l'articolo 6 del regolamento finanziario, gli stanziamenti relativi alle remunerazioni ed indennità dei deputati e del personale non possono fare oggetto di riporto.

Orbene, le spese di viaggio e di soggiorno dei deputati non sono in realtà un'indennità forfettaria, accessoria alla remunerazione, ma un rimborso preciso e variabile di spese reali. Sotto questo aspetto, esse sono della stessa natura delle spese di missione del personale, come, assai giustamente, riconosce la Corte.

*Parlamento europeo (cont.)*

Ciò premesso, l'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo ha autorizzato l'amministrazione, l'11. 4. 1984, a procedere al riporto degli stanziamenti (della voce 1004) dall'esercizio 1983 all'esercizio 1984.

Onde riservare un'identità di trattamento ad indennità della stessa natura <sup>(1)</sup>, l'Autorità pensa di modificare le «Norme interne» riconoscendo agli stanziamenti della voce 1004 il carattere di stanziamenti riportabili.

Inoltre, il Parlamento europeo esaminerà la possibilità di aggiornare la nomenclatura di bilancio, in modo che essa rifletta la natura delle spese in questione.

*Osservazioni sugli stanziamenti per gli interpreti indipendenti***Paragrafi da 11.11 a 11.13**

La mancanza di impegno, nel 1982, per 1,5 Mio ECU destinati a rimborsare le spese della Commissione, ha impedito il riporto automatico di tale somma all'esercizio 1983. Tale importo è stato quindi erogato sugli stanziamenti 1983, aumentati a loro volta mediante storno a fine esercizio.

Il Parlamento europeo ha ricordato ai responsabili della gestione di tali stanziamenti la necessità di rispettare, nell'applicazione delle disposizioni del regolamento finanziario, il principio dell'annualità.

*Commissione**Osservazioni sulla gestione degli impieghi e dell'organico***Ripartizione degli impieghi autorizzati a titolo dell'esercizio****Paragrafo 11.15**

La Commissione è consapevole della difficoltà propria di ogni amministrazione pubblica, di valutare la mole di lavoro. Essa cerca continuamente di migliorare i metodi di valutazione in questo settore.

<sup>(1)</sup> Le spese di missione dei Membri e del personale della Commissione possono fare oggetto di riporto.

**Mancanza di informazioni sulla mobilità dell'organico****Paragrafo 11.16**

In seguito a diverse decisioni prese in materia, la Commissione cercherà di migliorare i dati statistici relativi alla mobilità del suo personale.

*Osservazioni relative all'accertamento dei diritti personali***Manchevolezze riscontrate nella tenuta dei fascicoli personali****Paragrafi 11.17 e 11.18**

La Corte dei conti stessa sottolinea che la tenuta dei fascicoli personali è migliorata a partire dai fascicoli costituiti dopo il 1° gennaio 1981. Per quanto riguarda la numerazione dei fascicoli costituiti dall'inizio del 1983 sono soddisfatte tutte le esigenze. In risposta alla critica sulla forma dei documenti giustificativi, sono state impartite istruzioni per migliorare la situazione cui accenna la Corte dei conti.

**Principali indennità****Paragrafo 11.20**

La Commissione rileva che nella sua valutazione la Corte dei conti constata che in linea generale le indennità in esame vengono concesse in conformità delle disposizioni dello statuto e del regolamento finanziario. Alla luce delle osservazioni della Corte dei conti, la Commissione prosegue lo sforzo di miglioramento dei fascicoli in questo settore.

*Controllo amministrativo delle assenze e dei congedi***Controllo delle assenze per malattia****Paragrafi 11.22 e 11.23**

La Commissione può confermare che la registrazione delle assenze su schede compilate manualmente si effettua con il massimo rigore, ma ammette che l'informatica potrebbe ridurre al minimo i rischi di errore.

La Commissione condivide l'opinione della Corte dei conti secondo cui il rispetto delle norme e delle procedure in materia è fondamentale. L'amministrazione effettua controlli medici ogni volta che ciò risulta necessario.



*Commissione (cont.)*

I problemi relativi alla sospensione di alcune indennità forfettarie (autisti, operatori telex) in caso di assenza prolungata per malattia verranno prossimamente trattati con l'informatica.

**Controllo dei congedi****Paragrafi 11.24 e 11.25**

La Commissione, esaminando le osservazioni della Corte dei conti segnala in particolare i seguenti punti:

- la concessione di congedi speciali per formazione avviene sempre sulla base di documenti probanti e di norme in materia;
- i congedi fruiti in eccesso sono recuperati mediante trattenuta sull'ultimo stipendio o su altri importi dovuti all'agente.

*Corte di giustizia***Inquadramento dei traduttori****Paragrafo 11.27**

Secondo l'interpretazione letterale dell'art. 31 dello Statuto difesa dalla Corte dei conti, i funzionari del quadro linguistico dovrebbero essere inquadrati al grado 8 del quadro LA. Ora, nessuna istituzione effettua sistematicamente le assunzioni in questo grado e tutte le istituzioni organizzano abitualmente concorsi generali relativi alla carriera LA 7 / LA 6. Come le altre istituzioni, la Corte di giustizia organizza anch'essa concorsi generali relativi alla carriera di cui trattasi ed effettua la nomina al grado 6 soltanto per tener conto della duplice qualifica richiesta per i giuristi linguisti, cioè un diploma di laurea in giurisprudenza e conoscenze linguistiche approfondite.

**Cambiamento di istituzione****Paragrafo 11.29**

In entrambi i casi si trattava di persone che avevano superato un concorso generale implicante la nomina ad un grado superiore a quello in cui esse erano inquadrare nell'istituzione d'origine e che non soddisfacevano la condizione del minimo di anzianità per essere promosse, cosicché un trasferimento a parità di grado e di scatto seguito da una promozione era impossibile.

Nel primo caso, la divisione del personale è stata indotta in errore per qualche tempo da talune affermazioni dell'interessato, che era funzionario nella sua istituzione d'origine e che è stato tuttavia nomi-

nato in ruolo alla Corte soltanto dopo esser stato obbligato a dare le dimissioni presso l'istituzione d'origine.

Nel secondo caso, la persona di cui trattasi è stata assunta in prova alle dipendenze della Corte alla data in cui avevano effetto le sue dimissioni presso l'istituzione d'origine.

Il periodo in cui questa persona è stata di fatto dipendente da due istituzioni è stato breve e limitato al tempo necessario per ottenere che l'interessato presentasse le dimissioni, e che queste venissero accettate, presso l'istituzione d'origine. Le dimissioni, in questo caso, hanno avuto effetto retroattivo e ne sono state tratte tutte le conseguenze pecuniarie e statutarie.

Inoltre, la tesi della Corte dei conti secondo cui sarebbe impossibile essere funzionario in aspettativa per motivi personali in una istituzione e funzionario in attività di servizio in un'altra non è certa in diritto, poiché non esiste giurisprudenza della Corte di giustizia in materia. Pur senza fare un esame completo del sistema dello Statuto del personale, si deve tuttavia rilevare che, secondo l'art. 4 dello stesso, le nomine e le promozioni devono servire esclusivamente a coprire i posti vacanti, alle condizioni previste dallo Statuto. Il vincolo statutario è quindi stabilito con una determinata istituzione o organo assimilato; esso implica, secondo l'art. 7 dello Statuto, l'assegnazione ad un determinato impiego in tale istituzione. Il vincolo statutario non si stabilisce quindi con tutte le istituzioni e organi assimilati considerati come un insieme monolitico e, inoltre, esso riguarda un impiego determinato.

Inversamente, la posizione di aspettativa per motivi personali implica un'attenuazione del vincolo statutario con l'istituzione interessata, poiché il funzionario in aspettativa per motivi personali può essere sostituito nel suo impiego a norma dell'art. 40, n. 4, lett. c), dello Statuto e, a norma dell'art. 40, n. 4, lett. d), non ha un diritto incondizionato alla reintegrazione.

Infine, anche a prescindere dall'ipotesi contemplata dall'art. 15 dello Statuto, è ammesso che durante il periodo di aspettativa il funzionario può esercitare un'attività professionale che sarebbe probabilmente considerata incompatibile con quanto disposto dall'art. 12 dello Statuto se egli fosse in posizione di attività ai sensi dell'art. 36 dello Statuto.

**Procedura di esecuzione del bilancio****Paragrafo 11.30**

a) La Corte di giustizia riconosce fondata, dal punto di vista formale, l'osservazione della Corte dei conti e comunica che un controllore finanziario

*Corte di giustizia (cont.)*

è stato nominato il 9 luglio 1984. Egli assumerà le sue funzioni a partire dal 1° gennaio 1985 e sarà del tutto indipendente dalla divisione finanziaria.

La Corte di giustizia osserva tuttavia che il controllo finanziario della Corte stessa ha funzionato in modo efficace e ineccepibile dal punto di vista sostanziale.

D'altra parte, si dimostra necessario procedere ad un adattamento delle procedure di esecuzione del bilancio attualmente in vigore nell'ambito della Corte di giustizia. In proposito, sono stati già adottati vari provvedimenti. Inoltre, si prevede di emanare, entro la fine del corrente anno, nuove istruzioni relative all'impegno, alla liquidazione e all'ordinazione delle spese.

Si deve aggiungere che, in una piccola istituzione come la Corte di giustizia, il cui compito primordiale non consiste in attività di natura finanziaria o contabile, è molto difficile stabilire una rigida ripartizione delle operazioni amministrative, data l'esiguità dell'organico dei vari servizi.

b) Si terrà conto, in seguito, di questa osservazione.

c) Anche ammettendo che non sia razionale che la gestione degli assegni familiari sia affidata a due servizi diversi di una stessa divisione a seconda del tipo di assegni considerati, esiste tuttavia un reciproco collegamento fra questi servizi, il che consente determinati controlli. Si procederà ad un esame inteso alla razionalizzazione in questo campo.

**Paragrafo 11.31**

Anche prima che la Corte dei conti formulasse le sue critiche, è stata intrapresa un'operazione gene-

rale di controllo sistematico dei fascicoli, che dovrebbe essere terminata entro breve tempo.

In generale, si deve tuttavia rilevare che, per quanto riguarda la presenza nei fascicoli individuali dei documenti relativi alle condizioni di cui all'art. 28 dello Statuto, va tenuto conto delle prassi divergenti in vigore nei vari Stati membri.

**Indennità di prima sistemazione****Paragrafo 11.32**

La Corte accetta l'osservazione della Corte dei conti.

**Paragrafo 11.33**

Nei casi considerati hanno avuto luogo, in realtà, degli accertamenti.

*Corte dei conti***Paragrafi 11.35 e 11.36**

La sottoutilizzazione degli stanziamenti per il personale è dovuta non solo ai ritardi imprevisti nelle assunzioni, ma anche alla svalutazione del franco belga, sopravvenuta dopo che era stato predisposto lo stato di previsione per il 1983.

**Paragrafo 11.37**

L'amministrazione della Corte ha posto rimedio alla situazione descritta in questo paragrafo sin dall'inizio del 1984.

**Risposte delle istituzioni al capitolo 12****Spese di funzionamento***Spese di riscaldamento***Paragrafi da 12.7 a 12.10***Parlamento europeo (da 12.8 a 12.10)*

L'edificio Schuman, a Lussemburgo, dispone di un sistema che permette di ridurre la temperatura, il che è fatto durante i week-ends e, dalla fine del 1983, anche durante la notte. Tuttavia, il proprietario di

tale edificio non ha dato alcun seguito alle proposte che gli sono state inviate dal Parlamento europeo onde realizzare altre economie di energia. Il Parlamento europeo ribadirà le sue proposte alle autorità lussemburghesi competenti.

Per gli edifici Remorqueur, Empereur et St. Jean di Bruxelles non vi è possibilità di regolare autonomamente il riscaldamento. Il Parlamento europeo esamina la possibilità di adibire un tecnico a quelle

*Parlamento europeo (cont.)*

operazioni di controllo rese necessarie dall'occupazione irregolare degli uffici. Desidera tuttavia segnalare che abbandonerà prossimamente gli ultimi due edifici, i cui contratti di locazione sono già stati denunciati.

Il servizio competente attira periodicamente l'attenzione degli occupanti di tutti gli immobili precitati sulle norme relative alle economie di energia.

*Consiglio (12.10)*

Come risulta dalle risposte al questionario relativo al controllo delle spese di acqua, elettricità e riscaldamento, nonché dai vari documenti supplementari trasmessi e dalle informazioni comunicate alla Corte in occasione del controllo delle spese di riscaldamento da parte di quest'ultima, le misure adottate dal Consiglio nel settore del riscaldamento sono consistite nell'automatizzazione del funzionamento e della regolazione degli impianti di riscaldamento, in modo da ridurre al minimo strettamente necessario gli interventi supplementari che il personale dovrà compiere individualmente.

Già in passato il Consiglio ha nondimeno richiamato l'attenzione del personale su questo problema. A seguito della richiesta della Corte dei conti il Consiglio si appresta a seguire tale prassi più regolarmente in futuro.

Il Consiglio rammenta inoltre che nei locali del suo edificio principale, durante le frequenti sessioni notturne, è richiesto un riscaldamento permanente.

*Commissione (12.9)*

Da diverso tempo la politica generale della Commissione è quella di ridurre il più possibile le spese di consumo energetico. A questo scopo, essa ha preso provvedimenti per adeguare o modernizzare gli impianti di riscaldamento e di condizionamento dell'aria in diversi edifici.

In conformità dei negoziati svolti con il Ministero belga dei lavori pubblici, per conto del proprietario dell'edificio Berlaymont, detto Ministero ha approvato di massima un intervento tecnico destinato a limitare i consumi energetici di questo edificio al di fuori degli orari ufficiali della Commissione.

Il dispositivo che verrà installato permetterà di climatizzare (riscaldamento o raffreddamento) l'edificio, non solo per ala, ma anche per zone di 3-5 piani, anziché operare obbligatoriamente su 13 piani insieme come in passato.

Questa limitazione a 3-5 piani non può essere ridotta ad un solo piano, come sarebbe auspicabile, per motivi tecnici che comprometterebbero la con-

cezione generale degli impianti di condizionamento dell'edificio.

I lavori, le cui spese saranno sostenute dal proprietario, sono iniziati ai primi di maggio 1984 e stanno per essere collaudati.

Per quanto riguarda l'edificio Jean Monnet, la Commissione progetta l'installazione di un sistema automatizzato di controllo e di gestione che consenta di realizzare economie nella climatizzazione è una gestione più elastica. Questi lavori dovrebbero essere conclusi in 2-3 anni.

*Comitato economico e sociale (da 12.7 a 12.10)*

Il Comitato si compiace del fatto che le spese di cui all'art. 202 (acqua, gas, elettricità, riscaldamento) per m<sup>2</sup> di locali occupati sono fra le meno elevate delle istituzioni. Anche se questa situazione limita la possibilità di realizzare risparmi di energia sostanziali, il Comitato continuerà i suoi sforzi per utilizzare nel modo più razionale l'energia.

*Corte dei conti (12.10 e 12.11)*

L'Amministrazione della Corte ha fatto il necessario per dar seguito a queste osservazioni.

*Commissione**Studi e inchieste dell'Istituto statistico (ISCE)**Paragrafo 12.13*

a) La scheda finanziaria da compilarsi per ogni studio e inchiesta prevede una rubrica che fornisce una stima del costo delle inchieste e degli studi. La valutazione dei costi in «uomini/mesi» è uno dei mezzi previsti dalle direttive coordinate per la determinazione degli stanziamenti relativi agli studi. Questo metodo, basato sulla durata probabile dell'esecuzione dei lavori, si applica soprattutto ai contratti di esperti calcolati su una durata di prestazioni a tempo pieno. Di norma, l'Istituto statistico utilizza soprattutto questo metodo di valutazione delle spese per i lavori affidati ad esperti incaricati di applicazioni informatiche o ad esperti incaricati di analisi sotto il controllo diretto di funzionari responsabili dell'Istituto statistico.

L'equivalente in «uomini/mesi» del costo degli studi non può essere applicato sistematicamente a tutti i lavori dell'Istituto statistico. Infatti, quando si chiede un prodotto finito, avente caratteristiche particolari molto specifiche, la valutazione in termini di durata della prestazione non è sempre evidente.

*Commissione (cont.)*

Così avviene ad esempio per la raccolta, il trattamento e la presentazione di risultati di inchieste, il perfezionamento di un quadro di analisi e l'acquisizione di una documentazione statistica. In questo caso, si procede in genere ad una stima forfettaria della spesa. Tali forfait sono in genere il risultato di negoziati con le parti che forniscono l'informazione statistica.

b) La valutazione del numero di «uomini/mesi» contenuta nella scheda finanziaria ha valore di stima e a volte il negoziato con i contraenti e l'esame della realizzazione degli studi richiedono ulteriori adeguamenti delle condizioni di esecuzione del lavoro. La durata effettiva della realizzazione dello studio non può sempre corrispondere necessariamente al concetto teorico e al calendario del campione «uomini/mesi». Infatti, gli esperti non sono sempre in grado di consacrare tutto il loro tempo esclusivamente alla realizzazione degli studi dei quali sono stati incaricati.

**Paragrafo 12.14**

Sia la Commissione che il Comitato consultivo degli studi hanno sempre prestato la massima attenzione a questo problema che rientra nell'ambito del controllo del quale è responsabile il Comitato. Tuttavia, la specificità dei problemi trattati non ha permesso al Comitato consultivo degli studi di uniformare sistematicamente i costi di queste prestazioni molto diversificate, sia per la loro natura che per i requisiti degli esperti designati.

Non potendo emanare direttive precise in materia di onorari, il Comitato ha ritenuto opportuno non superare, tranne in casi debitamente motivati, un costo medio di onorari, per mantenere le spese nell'ambito di una forcella ragionevole.

**Paragrafo 12.15**

La ricerca degli esperti non è praticamente lasciata all'iniziativa dei soli funzionari responsabili dei lavori.

Il carattere specifico e particolare degli studi applicati al settore statistico deve tener conto sia della specificità dei lavori che delle qualifiche specifiche degli esperti. Nella maggioranza dei casi non esiste un vero mercato ed è il Direttore generale dell'Istituto statistico che sceglie e designa, con cognizione di causa e sotto la sua responsabilità, le rare persone o società che possono svolgere studi e inchieste statistiche di carattere molto specifico.

Inizialmente, l'indicazione sulla scheda finanziaria del nome dell'esperto o dell'istituto da designare era

facoltativa. Nel 1983, il Comitato consultivo degli studi l'ha resa obbligatoria. Sono in corso lavori per aumentare il ricorso alle gare per la stipulazione dei contratti di studi.

**Paragrafo 12.16**

È opportuno sottolineare che la natura particolare dei lavori statistici fa coincidere il risultato ottenuto con l'utilizzazione. Pertanto, una relazione supplementare sull'utilizzazione sarebbe inutile, e, tenuto conto del numero di contratti da gestire, provocherebbe all'Istituto statistico un carico di lavori amministrativi eccedente le informazioni già fornite.

Inoltre, si ricorda che l'Istituto statistico compila sistematicamente, prima del pagamento dei saldi degli studi, una scheda che riporta, oltre agli elementi essenziali del contratto, il programma di diffusione e l'applicazione dei risultati dello studio. L'Istituto statistico compila anche, entro un anno dalla presentazione dello studio, una scheda destinata alla documentazione automatizzata (Circe/Ecdoc) contenente indicazioni utili sulla qualità del lavoro, i risultati ottenuti e l'applicazione dei risultati.

Pertanto, non viene sicuramente trascurato l'obiettivo perseguito dalle norme alle quali fa riferimento la Corte dei conti.

**Paragrafo 12.17**

Il 27 luglio 1983 la Commissione ha approvato la creazione di una direzione «Trattamento e diffusione dell'informazione statistica» che ha l'incarico di migliorare il coordinamento fra i vari servizi all'interno e all'esterno dell'Istituto statistico.

Questa nuova direzione ha il compito di centralizzare tutte le questioni di coordinamento fra l'Istituto statistico e la direzione dell'informatica. Nella fase attuale delle proposte relative alle gare dei servizi e prestazioni informatiche, è prevista una procedura comune.

**Paragrafo 12.18**

Un certo numero di lavori di analisi delle inchieste viene affidato all'esterno, dal momento che in numerosi casi l'Istituto statistico non è in grado di effettuare queste analisi con i mezzi limitati di cui dispone e tenuto conto dei tempi imposti dalle necessità del servizio (es: lavori per i negoziati del GATT).

*Commissione (cont.)*

### *Visite di informazione*

#### **Paragrafo 12.20**

Si nota che il regolamento sul rimborso alle persone convocate o invitate dalla Commissione è applicabile alle persone invitate alle visite d'informazione.

Va rilevato che la Commissione sta studiando una nuova politica delle visite. Tale studio riguarda sia la selezione delle visite prioritarie di gruppi e individui, che il tipo di gestione di tali visite, le procedure e le competenze interne del servizio responsabile. In base a tale esame, la Commissione dovrebbe mettere in vigore quanto prima delle regole interne comprendenti un complesso coerente di norme applicabili a tutti i servizi interessati, le cui strutture dovrebbero, se possibile, essere adattate.

#### **Paragrafo 12.21**

Per l'accoglienza di un numero considerevole di visitatori, come è stato detto al paragrafo 12.19, la Commissione deve ricorrere a un servizio di hostess particolarmente competenti e con ampie e variatissime conoscenze linguistiche. Per soddisfare questa esigenza con l'elasticità necessaria, la Commissione ha

sempre considerato una garanzia particolare il fatto di ricorrere ad un organismo molto noto di Bruxelles, specializzato nell'accoglienza e fornito di personale multilingue capace di accogliere visitatori a livello internazionale e inquadrato ad alto livello. All'inizio del 1984 è stato lanciato un bando di gara che è in corso di svolgimento.

### *Acquisto di apparecchiature per l'elaborazione di dati*

#### **Paragrafo 12.24**

La valutazione dei risultati può essere effettuata esclusivamente su basi statistiche probanti; ciò presuppone una considerevole raccolta di risultati e quindi un certo periodo di osservazione. In questa prospettiva è stata rafforzata la struttura della direzione informatica con la creazione, nel giugno 1984, di un servizio specializzato «Controllo interno», che riprenderà su base più ampia le osservazioni già effettuate e proporrà ogni miglioria possibile. Si noti tuttavia che già per il 1983 sono stati registrati risultati positivi; infatti, la produttività globale dei servizi informatici è stata aumentata del 32 % mentre gli stanziamenti hanno subito solo un aumento del 4 % (cfr. la relazione annuale 1983 sull'informatica).

## Risposte della Commissione al capitolo 14

### **Mutui, prestiti e bonifici di interessi**

#### *Osservazioni sul bilancio e sul conto entrate e uscite del NSC e dell'Euratom (paragrafi 14.7-14.13)*

La Commissione prende atto della soddisfazione espressa dalla Corte dei conti al punto 14.13 per la maggior efficacia dell'organizzazione contabile della DG XVIII e conferma che proseguirà i suoi sforzi in tal senso.

In questo contesto la Commissione si dichiara inoltre d'accordo sul suggerimento della Corte dei conti, al punto 14.11, la cui concretizzazione apporterà un ulteriore miglioramento.

Essa limita dunque le sue osservazioni ai punti seguenti:

#### **Paragrafo 14.8**

Effettivamente, i servizi della Commissione hanno incontrato alcune difficoltà nell'elaborare gli stati finanziari del NSC al 31 dicembre 1983, segnatamente a causa della novità del meccanismo (cfr. punto 14.21 della relazione della Corte dei conti), della sua complessità e del forte aumento del numero delle operazioni da registrare. La Commissione tiene tuttavia a far presente che gran parte delle rettifiche apportate in sede di elaborazione degli stati finanziari del NSC erano state rilevate anche dai suoi servizi competenti parallelamente ai controlli effettuati dai servizi della Corte dei conti.

**Paragrafo 14.10**

a) Inizialmente la Commissione aveva considerato che la perdita in questione, che la Corte dei conti stessa qualifica «latente» e che d'altronde i suoi servizi avevano rilevato, dovesse essere distribuita nel tempo dato che si manifesta man mano che maturano le scadenze. Di fronte all'osservazione della Corte dei conti la Commissione è comunque disposta a creare al 31 dicembre 1984 un fondo di riserva equivalente al saldo rimasto.

La Commissione segnala d'altronde che grazie ai riacquisti di obbligazioni della CEE questo importo potrà essere integralmente compensato.

b) La Commissione può garantire alla Corte dei conti che i suoi servizi hanno attentamente controllato che non esistesse nessun altro errore di questo tipo.

### *Osservazioni relative alla legalità e alla buona gestione finanziaria*

#### **A. Controllo dei massimali dei prestiti attivi e passivi (da 14.14 a 14.17)**

1. La Commissione tiene a rispondere con la massima chiarezza all'osservazione principale esposta ai paragrafi 14.16 e 14.17

Il 7 dicembre 1983, dopo aver dibattuto la questione, la Commissione ha deciso, con piena cognizione di causa, di passar oltre il rifiuto del visto da parte del controllore finanziario. L'importo dei prestiti passivi da bonificare assorbendo gli abbuoni di interesse SME è stato effettivamente superato, e ciò per poter utilizzare integralmente gli stanziamenti di bilancio autorizzati. Le fluttuazioni delle condizioni finanziarie che intervengono nelle operazioni in causa rendono infatti aleatoria una proporzione predeterminata, come quella da 1 a 5 tra bonifici e prestiti, fissata dal regolamento CEE 1736/79. Conseguentemente la Commissione doveva dare la priorità all'impegno politico e a quello di bilancio, nei confronti dell'Italia e dell'Irlanda, di pagare integralmente degli abbuoni di interessi su un totale di prestiti eccedente del solo 0,7% l'importo suddetto, vale a dire un superamento di esigua entità non comportante spese supplementari per il bilancio generale.

#### **2. Paragrafo 14.15 e tabella 14.5**

a) La Commissione è sempre disposta a precisare le disposizioni interne in tal campo.

b) Per quanto riguarda i massimali di prestiti, la Commissione ritiene che essi non siano stati supe-

rati: ciò vale ovviamente anche per le operazioni «Terremoto (TT) — Grecia» menzionate dalla Corte dei conti, come dimostra la tabella 14.5, colonna 2, poiché per l'anno 1983, contrariamente agli anni precedenti, tale colonna comprende non soltanto i prestiti realmente erogati ma anche una frazione delle spese relative alle operazioni NSC.

Ora tali spese devono essere coperte, nel corso di un'operazione, con le entrate provenienti dagli interessi versati dai mutuatari. In effetti, gli interessi e le spese costituiscono elementi particolari da distinguere dagli importi in capitale fissati dalle decisioni in causa. Per quanto riguarda il contratto di prestiti sottoscritto con la Grecia per un importo di 80 Mio ECU, la Commissione si è limitata ad applicare gli articoli 1 e 3 della decisione 78/870/CEE del Consiglio del 16 ottobre 1978 <sup>(1)</sup> ed ha quindi contratto un prestito dello stesso ammontare in capitale. Le spese delle operazioni inerenti a questo prestito passivo saranno recuperate man mano che verranno versati gli interessi sul prestito in questione, indipendentemente dalla loro consistenza rispetto al capitale a cui si aggiungono. Ciò considerando la Commissione ritiene che il massimale non sia stato superato ai sensi delle disposizioni applicabili in materia.

#### **B. Tesoreria del NSC (da 14.18 a 14.25)**

a) Sono già state prese con la BEI misure nel senso indicato dalla Corte dei conti al paragrafo 14.23 b per ridurre il livello medio del conto NSC tesoreria, senza però pregiudicarne l'efficacia.

b) La Commissione condivide la preoccupazione espressa dalla Corte dei conti al paragrafo 14.25 e segnala che degli studi riguardanti i flussi di tesoreria erano già stati avviati con il contributo della BEI.

c) La Commissione ritiene, come la Corte dei conti, che si debba vigilare affinché le condizioni dei prestiti siano fissate conformemente a quanto previsto dalla decisione del Consiglio, e cioè in modo da coprire nel loro insieme i costi e le spese sostenuti per la messa a punto e l'esecuzione delle operazioni sia di assunzione che di erogazione dei prestiti.

Essa farà presente questa esigenza alla Banca che, in funzione del mandato conferitole dalla Commissione, è competente a pronunciarsi sulla concessione e le condizioni dei prestiti secondo le procedure previste dal suo statuto e i suoi criteri abituali.

<sup>(1)</sup> Modificata dalla decisione 81/1013/CEE del Consiglio del 14. 12. 1981.

**C. Abbuoni di interesse (da 14.26 a 14.29)**

La Commissione riconosce la fondatezza delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti ai paragrafi 14.26-14.29 della sua relazione e curerà particolarmente l'armonizzazione di eventuali nuovi sistemi di abbuoni.

Essa tiene cionondimeno a sottolineare che gli abbuoni SME o TT avevano un carattere tempora-

neo e si applicavano a prestiti BEI e NSC, i quali sono strumenti a vocazione polivalente, mentre gli strumenti CECA ed Euratom hanno obiettivi settoriali, il che giustifica alcune differenze di impostazione.

È inoltre da rilevare il carattere marginale dei casi segnalati dalla Corte dei conti rispetto ai 5 miliardi di ECU bonificati nel quadro dello SME.

## Risposte della Commissione alla seconda parte

### I Fondi europei di sviluppo

#### *Aspetti finanziari dei Fondi europei di sviluppo*

#### *Osservazioni sulla preparazione e presentazione dei conti*

##### **Paragrafo 15.3**

È esatto che i testi dei regolamenti finanziari applicabili ai vari Fondi non ancora chiusi fissano date diverse per la presentazione del bilancio e del conto di gestione. Per tale motivo, allo scopo di semplificare la trasmissione di questi documenti, la Commissione ha sempre applicato per i vari FES le disposizioni regolamentari più recenti, in modo da rendere uniformi le procedure.

Per l'esercizio 1983, le osservazioni della Corte dei conti danno implicitamente atto del considerevole sforzo compiuto dalla Commissione per ridurre quanto più possibile i termini di trasmissione dei conti di fine esercizio. In ogni modo, il controllo della Corte non ha risentito di alcun ritardo, in quanto ha potuto aver luogo già alla fine del mese di marzo, vale a dire prima della data ultima prevista per la trasmissione dei documenti. Difficoltà di solo ordine amministrativo e tecnico (traduzione in sette lingue, preparazione della pubblicazione) hanno ritardato di un mese la trasmissione ufficiale dei conti di fine esercizio, i cui dati corrispondono peraltro in tutto a quelli già trasmessi alla Corte il 23 marzo.

Il miglioramento rispetto agli esercizi precedenti merita quindi di essere sottolineato.

#### *Osservazioni sul secondo e terzo FES*

##### **Paragrafo 15.4**

Nel corso del 1983 la Commissione ha fatto il possibile per chiudere definitivamente le operazioni del secondo FES. I diciotto progetti ancora in sospeso a fine 1982 hanno così potuto essere chiusi, ad eccezione di uno solo, quello riguardante l'ospedale di Garoua nel Camerun, in cui quattro contratti d'opera non avevano potuto essere oggetto di collaudo definitivo da parte delle autorità nazionali responsabili a motivo di alcune riserve espresse al momento del collaudo provvisorio, avvenuto nel 1981. Il direttore dell'ospedale ha successivamente assicurato alla delegazione che nulla si opponeva ai collaudi definitivi. Malgrado tale affermazione, a fine maggio 1984, l'ordinatore nazionale del progetto non aveva ancora risposto ai solleciti ed ai richiami che la delegazione gli rivolgeva da più di un anno. Per tale motivo, su proposta della delegazione, l'ordinatore principale del FES, giovandosi dei poteri a lui conferiti dall'articolo 60 del regolamento finanziario, ha deciso di prendere le opportune misure per la chiusura definitiva del progetto. I conti del 2° FES potranno perciò essere chiusi nel corso del 1984.

##### **Paragrafo 15.5**

L'osservazione della Corte dei conti relativa all'esaurimento degli stanziamenti del 3° FES è

ambigua, in quanto in essa si afferma che al 31 dicembre 1983 rimanessero crediti inutilizzati per un importo di 48,4 mio ECU. In realtà, la Commissione ha preso decisioni di finanziamento per un totale di 902,18 mio ECU, lasciando sussistere un saldo non assegnato di 13,58 mio ECU. Su 902,18 mio sono stati conclusi contratti per 886,15 mio ECU, realizzati per l'importo di 867,32 mio ECU, pari al 97,8 % di tale cifra. Non regge pertanto il confronto fra l'importo globale della dotazione, pari a 915,76 mio ECU e l'importo dei pagamenti effettuati (867,32 mio ECU), per un saldo di 48,44 mio ECU che la Corte dei conti considera «inutilizzato», in quanto buona parte di quest'ultimo importo (46,44-13,58), pari a 24,86 mio ECU, è stata destinata progetti in corso di esecuzione. Quanto ai tre nuovi finanziamenti a favore del Surinam, è opportuno precisare che essi compensano un altro progetto che ha dovuto essere annullato in seguito a decisioni delle autorità governative di tale paese. I fondi del 3° FES sono utilizzati in via prioritaria per fronteggiare spese sopraggiunte durante l'esecuzione di alcuni progetti oppure per effettuare operazioni estremamente specifiche e di breve durata. Il trasferimento di tali rimanenze sul 4° o sul 5° FES sarà preso in considerazione tra breve, appena terminate le operazioni finanziarie di chiusura dei progetti tuttora in corso.

#### Paragrafo 15.6

Dato il sovraccarico di lavoro, i cui motivi sono dettagliatamente spiegati al punto 15.16 della presente relazione, i servizi ordinatori hanno dato la priorità nel corso del 1983, alle operazioni inerenti agli impegni e ai pagamenti in rapporto con l'esecuzione dei progetti e programmi in corso. Ad eccezione di quelli concernenti il secondo FES, le operazioni di chiusura hanno dovuto essere rinviate. I lavori di chiusura dei progetti sul terzo FES sono stati tuttavia ripresi già a partire dal secondo trimestre del 1984, cosicché, alla data del 30 giugno, ventuno progetti avevano potuto essere chiusi definitivamente, mentre altri sedici erano prossimi alla chiusura. Queste operazioni hanno permesso di disimpegnare varie rimanenze, per l'importo di 732 000 ECU. La Commissione si sforzerà naturalmente, nella misura del possibile, di accelerare il disimpegno delle rimanenze dei progetti condotti a termine, in modo da evitare che esse rimangano inutilmente congelate.

#### Paragrafo 15.7

Il rimborso del saldo dell'anticipo, pari a 4,5 mio ECU, già concesso nel 1975 al governo somalo a

beneficio del National Banana Board, è oggetto da vari anni delle preoccupazioni della Commissione. Tutti i passi compiuti sono tuttavia restati finora infruttuosi. L'ordinatore principale del FES si è così rivolto nel febbraio 1984 al Ministero della pianificazione — ordinatore nazionale — per proporgli l'imputazione del saldo sussistente, pari a 4 459 299,44 ECU, sugli stanziamenti non utilizzati al titolo del quarto FES ed attribuiti alla Somalia. Secondo recenti assicurazioni dell'ambasciata di tale paese, i rimborsi dovranno essere effettuati a scaglioni a partire dal secondo semestre 1984. L'ordinatore principale ha emesso un corrispondente titolo d'incasso.

### *Osservazioni sul quarto e quinto FES*

#### **Bilancio del quarto FES**

##### **Paragrafo 15.10**

Per l'esercizio 1983 è stato effettuato un controllo in profondità sia degli anticipi concessi all'AEC sia della loro regolarizzazione. Al termine del controllo si è potuto constatare una perfetta concordanza con le corrispondenti scritture contabili del FES nel settore dell'assistenza tecnica. In materia di borse di studio e tirocinio, settore in cui l'AEC assume del pari le responsabilità di un organismo di gestione, dal raffronto dei conti sono emerse alcune discordanze che saranno regolarizzate prima che venga chiuso l'esercizio 1984. Per facilitare la trasparenza e la concordanza dei conti, l'AEC è stata invitata a chiuderli al 31 dicembre e non più alla fine di ogni anno accademico, vale a dire al 30 settembre.

Quanto agli altri organismi di gestione dei programmi di borse di studio e tirocinio, la Commissione conferma le sue precedenti risposte (relazione anno 1982: GU del 31. 12. 1983, pag. 239): le operazioni finanziarie di questi organismi sono chiuse alla fine di ogni anno accademico e comunicate ai servizi della Commissione incaricati di verificarle. Il risultato del controllo viene comunicato a ogni organismo, che ha la facoltà di far valere le proprie osservazioni.

#### **Contributi degli Stati membri e tesoreria**

##### **Paragrafo 15.11**

La Commissione condivide le preoccupazioni della Corte dei conti circa i ritardi con cui gli Stati mem-



bri hanno versato in passato i loro contributi al Fondo. La Commissione intende proporre col prossimo FES l'istituzione di penalità per tali ritardi. Va tuttavia notato che nel 1984 si è avuto qualche miglioramento sotto il profilo della puntualità dei versamenti stessi.

#### Paragrafo 15.12

La Commissione ha recentemente proceduto ad un'analisi particolareggiata delle modalità di pagamento e dei saldi per tutti i conti bancari FES, ossia per i quattordici esistenti in Europa quanto i sessantuno nei paesi ACP. Obiettivo di tale analisi era quello di riportare i saldi di tali conti a livelli che siano più in linea con le esigenze di pagamento. Sono state di conseguenza introdotte disposizioni che limitano i saldi dei conti europei alle esigenze di un mese di pagamenti, e alle esigenze 6-8 settimane per i conti presso i paesi ACP. I conti saranno automaticamente rimpinguati qualora scendano al di sotto dei normali livelli di flusso dei pagamenti. Tali disposizioni permetteranno di ridurre le richieste di contributi per il 1985. Il contributo speciale di 30 mio ECU approvato dal Consiglio nel dicembre 1983 per il 1984 non verrà inoltre richiesto. Per effetto di queste misure i saldi totali medi della tesoreria FES, risulteranno ridotti a partire dagli inizi del 1985.

### *Osservazioni sui documenti giustificativi*

#### Paragrafo 15.13

a) È esatto che in qualche caso i documenti giustificativi sono costituiti da fotocopie, talvolta poco leggibili. Bisogna tuttavia ricordare le condizioni spesso precarie (materiale vetusto, scarsità di forniture ecc.) in cui debbono lavorare i servizi nazionali cui compete l'apprestazione di tali documenti. Può perfino avvenire che per ottenere tali documenti venga fatto ricorso ai servizi delle delegazioni. La Commissione ritiene tuttavia che — per maggiore celerità e nell'interesse dei creditori nonché della buona esecuzione dei progetti — sia preferibile in qualche caso disporre di documenti giustificativi di qualità materialmente imperfetta, ma di valore probante. Il fatto che sui documenti figurino correzioni dimostra che essi sono stati scrupolosamente verificati dalla delegazione, la quale, ancora una volta, preferisce far eseguire un pagamento piuttosto che ricominciare il circuito interminabile dei visti presso le amministrazioni nazionali. Inoltre, la certificazione delle fotocopie da parte dell'ordinatore nazionale non mancherebbe di appesantire

ulteriormente la procedura di liquidazione dei pagamenti.

b) Le osservazioni specificamente formulate dalla Corte dei conti in merito alla validità delle cauzioni bancarie postulano le seguenti precisazioni da parte della Commissione.

In due casi la Commissione ha fatto presente alla delegazione, a tempo debito e molto prima che scadesse il periodo di validità della cauzione, la necessità di prorogare quest'ultima qualora le conseguenze scaglionate non fossero eseguibili entro i termini previsti dal contratto.

Per quanto riguarda la consegna di autocarri al Madagascar, il collaudo definitivo dei pezzi di ricambio ha avuto luogo a partire dal 25 luglio 1983. Non sussiste alcun problema di cauzione. Per contro, gli autocarri sono stati oggetto di collaudo provvisorio il 3 giugno 1983; poiché il termine di garanzia è stato fissato contrattualmente in un anno, il collaudo definitivo dovrebbe aver luogo il 3 giugno 1984, mentre la cauzione costituita in luogo della ritenuta di garanzia scadeva il 1° marzo 1984.

All'occorrenza, il committente avrebbe dovuto far prorogare la validità della cauzione bancaria fino alla data del collaudo definitivo che, secondo le informazioni ricevute di recente, dovrebbe aver luogo tra breve.

Nei due ultimi casi, il rapporto intermedio è pervenuto con un mese di ritardo rispetto alla data limite di validità della cauzione e inoltre data la lentezza dell'esecuzione del contratto di appalto (equipaggiamento e lavori), una delle due cauzioni, con scadenza il 30 giugno 1984, è stata oggetto di una domanda di proroga, mentre l'altra non è stata convalidata a motivo della prossimità della data di consegna del rapporto intermedio, la cui corrispondente quota di pagamento è stata ordinata soltanto nel febbraio 1983.

Questi pochi esempi dimostrano che non sempre è facile per la Commissione tenere sotto controllo la validità delle cauzioni. Tale responsabilità compete difatti essenzialmente all'ordinatore nazionale.

Se le cauzioni sono costituite su iniziativa dei servizi centrali — in quanto esse condizionano il pagamento degli anticipi generalmente effettuato dall'ordinatore principale o dai suoi delegati —, è chiaro che la loro revoca o la proroga della loro validità nel tempo è materia che ricade esclusivamente nella sfera di competenza del committente, poiché

questi atti sono subordinati al collaudo provvisorio o definitivo od al recupero degli anticipi concessi a misura dell'esecuzione dei lavori.

In questo spirito, e per ovviare alle difficoltà segnalate dalla Corte dei conti, è stata peraltro impartita a tutti i delegati istruzione di iscrivere in un apposito registro tutte le cauzioni ad essi trasmesse in originale dai servizi centrali. Questa procedura permetterà loro di seguirle contemporaneamente all'ordinatore nazionale la durata di validità delle garanzie costituite e, nello stesso tempo, di conservare questi documenti in tutti i casi in cui l'ordinatore nazionale non li reclaims, per poterli restituire senza difficoltà ai beneficiari al momento della revoca.

c) È esatto che un pagamento di 915 471,78 ECU sia stato effettuato totalmente in pula, su richiesta dell'impresa aggiudicataria della costruzione di una strada nel Botswana. Tale deroga alle clausole contrattuali è stata accettata dal committente e dalla Delegazione, a condizione che, al termine dei progetti, la ripartizione globale dei pagamenti in moneta nazionale e in ECU rispettasse le disposizioni originarie del contratto, quali sono definite nell'allegato G al bando di gara.

d) Il documento che stipula l'accordo fra il consulente e il CTRC (Caribbean Tourism Reserch and Development Centre), firmato il 25 ottobre 1983 e vistato per accordo dal delegato della Commissione il 23 gennaio 1984, prevedeva al paragrafo 4.1.8. che i pagamenti sarebbero stati effettuati in ragione di mensilità forfettarie. Tale formula è stata adottata per il fatto che buona parte delle operazioni distribuite su due anni previste nei termini di riferimento hanno luogo in Europa, ma numerosi altri lavori si svolgono in una dozzina di paesi dei Caraibi, imponendo spostamenti anch'essi enumerati nei termini di riferimento. Tuttavia, non si è mai scritto che non sarebbero stati richiesti documenti giustificativi, ed anzi, in seguito agli accordi presi in occasione di varie riunioni a Bruxelles, il consulente ha già fatto pervenire ai servizi della Commissione una prima parte del rapporto giustificativo, datata 4 giugno 1984; in esso figurano fra l'altro un resoconto sullo stato dei lavori fino a fine aprile 1984, alcune indicazioni di carattere finanziario fino a fine marzo 1984 e vari documenti di appoggio. Il documento è attualmente all'esame dei servizi interessati.

I due organismi ai quali la Corte dei conti si riferisce sono organizzazioni professionali ACP/CEE. Giova osservare che la somma in causa si applica a vari contratti finanziari nel contesto di tale progetto, i quali, oltre al rimborso delle spese dietro presentazione dei documenti giustificativi attinenti alla realizzazione delle iniziative previste, prevedono altresì spese il cui importo forfettario si applica a spese di gestione che comprendono costi inerenti

alla concezione e alla preparazione del programma previamente accettato (segreteria, spostamenti, spese amministrative). Su quest'ultima parte, la Commissione esercita un controllo delle prestazioni e dei servizi attraverso l'adozione, dopo apposito esame, della relazione finale relativa al contratto.

### *Osservazioni sulla gestione finanziaria dei prestiti speciali*

#### **Paragrafo 15.14**

L'osservazione della Corte dei conti a proposito degli anticipi (102 702 ECU) concessi nel quadro di due prestiti speciali allo Zambia deve essere valutata alla luce delle seguenti precisazioni:

- per quanto riguarda il progetto «Cotton development», il contraente del prestito, per giustificare la sua richiesta di prelievo di fondi, aveva presentato in appoggio alla sua pratica alcune fatture «pro forma» preliminarmente all'apertura di una lettera di credito. La corrispondente spesa, equivalente a 87 180,45 ECU, è tuttavia stata oggetto di rendiconto solo in un secondo momento, in occasione di una successiva richiesta di prelievo di fondi;
- per quanto riguarda il progetto «Kawambwa Tea Scheme» un pagamento di 15 552,22 ECU avrebbe dovuto normalmente essere imputato sull'anticipo consentito anziché essere eseguito in kwachas a favore del fornitore. Ma l'imputazione è dovuta al fatto che alla stessa epoca erano state messe a punto con lo Zambia nuove modalità di pagamento in materia di prestiti speciali, in considerazione delle difficoltà incontrate da questo paese in sede di esecuzione del progetto anzidetto. Nessuna rettifica di scrittura doveva comunque essere operata al 31. 12. 1983. D'altro canto, l'eventuale saldo degli anticipi concessi sarà regolarizzato mano a mano che avanzerà l'esecuzione del progetto.

#### **Paragrafo 15.15**

Le osservazioni formulate dalla Corte dei conti esigono le seguenti precisazioni. Lo Zambia ha effettivamente beneficiato — nel quadro del programma indicativo del quarto FES — di prestiti a condizioni speciali per complessivamente 17,595 mio ECU. Su tale importo, 13,890 milioni di ECU sono stati versati a titolo di anticipo e sono stati rendicontati al 31 dicembre 1983 fino a concorrenza di 11,091 milioni di ECU. Sulla base di questi dati è lecito constatare che su tali progetti è stato concesso il 79 % di anticipi, l'80 % dei quali ha fatto l'oggetto di rendicontazione a fine 1983. Esiste inoltre un progetto regionale, finanziato anch'esso con un prestito

speciale, di cui una cospicua frazione (6,2 milioni di ECU) concerne lo Zambia; tale frazione è stata totalmente esborsata e giustificata.

La Commissione è rimasta sorpresa per l'apprezzamento generale che la Corte dei conti ha espresso, partendo dal caso particolare dello Zambia, a proposito della rendicontazione degli anticipi sui contratti di appalto. Difatti, la rendicontazione di un anticipo concesso sulla base di un contratto o di un preventivo — indipendentemente dal fatto che si tratti di un prestito speciale o di una sovvenzione — fa parte dell'atto di liquidazione di una spesa, come previsto dall'articolo 20 del regolamento finanziario. Non vi è dubbio che la verifica di tali elementi, effettuata dall'ordinatore, rientri anch'essa fra le competenze del controllo finanziario. Sul piano pratico, i servizi ordinatori della Commissione verificano regolarmente la rendicontazione degli anticipi concessi e sottopongono integralmente i documenti giustificativi al visto del controllo finanziario.

### *Osservazioni sui tempi di esecuzione delle operazioni finanziarie*

#### **Paragrafo 15.16**

Prima di rispondere sul merito delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti, sono opportune tre osservazioni preliminari:

- la prima di esse serve a richiamare l'attenzione sul fatto che i termini di pagamento sono calcolati — come del resto è stato riconosciuto dalla stessa Corte dei conti — comprendendo in essi il tempo intercorrente fra la data di invio della dichiarazione di credito e la ricezione da parte dei servizi destinatari. Orbene, le disposizioni contrattuali dei contratti di fornitura e di servizi prevedono che i termini di pagamento siano calcolati a partire dalla data di ricevimento dei conti, fatture od altri documenti giustificativi. Il termine medio che intercorre fra la data apposta dal creditore e l'arrivo del documento presso il destinatario può essere facilmente calcolato. Esso non è mai inferiore a 6-8 giorni per i servizi centrali di Bruxelles ed a 10-15 giorni per le delegazioni. Pertanto, sarebbe stato più esatto — ai fini del calcolo dei termini — neutralizzare un periodo medio di 7 o 12 giorni secondo i casi. La Commissione ritiene pertanto che le conclusioni derivanti dall'analisi effettuata dalla Corte dei conti dovrebbero essere rivedute tenendo conto di tale elemento;
- in secondo luogo, le considerazioni espresse dalla Corte dei conti partendo dall'analisi delle tabelle 15.1 e 15.2 relative ai tempi di pagamento sono incomplete, in quanto si riferiscono a una sola ipotesi fra i tre casi considerati. Non esistono ragioni per non ammettere — in uno spirito di obiettività — che nei casi di

emissione e di esecuzione di un ordine di pagamento, sia in un ACP, sia a Bruxelles, il tempo medio di esecuzione è ragionevole nella maggior parte dei casi, soprattutto se si tiene conto del margine di neutralizzazione di 7 o 12 giorni cui si è accennato più sopra. Inoltre, la Corte dei conti ha torto nel cumulare i tempi necessari per eseguire un pagamento fino allo stadio in cui il beneficiario viene accreditato col tempo necessario ai servizi centrali della Commissione per regolarizzare o registrare sul piano interno l'operazione nella contabilità del FES. La Commissione ritiene che, per ottenere una migliore trasparenza, dette tabelle dovrebbero distinguere fra queste due tappe dell'esecuzione dei pagamenti;

- sono infine da sottolineare i numerosi casi di richieste di pagamento incomplete presentate dai beneficiari dei contratti. Si tratta ad esempio di documenti non probanti, di garanzie bancarie non accettabili, di richiesta di ulteriori informazioni ecc.; che impediscono, per colpa di un determinato creditore, che un pagamento venga effettuato entro termini normali.

È ovvio che, in casi simili, il calcolo dei termini si effettua a partire dal momento in cui la domanda è considerata ricevibile e non a partire dalla data iniziale figurante sulla fattura o sulla dichiarazione di credito.

Osservato quanto sopra, la questione dei termini e dei ritardi che possono sorgere al momento dell'esecuzione dei pagamenti è oggetto di particolare attenzione da parte dei servizi della Commissione, i quali fanno quanto è in loro potere per accelerare le procedure senza pregiudizi sulla sicurezza delle operazioni. In una comunicazione al Consiglio in data 31 dicembre 1982 (doc. COM(83) 421 del 4. 7. 1983), la Commissione ha così fatto rilevare che è stato preso un certo numero di misure tendenti a semplificare le procedure allo scopo di accelerare i pagamenti. Si tratta in particolare del pagamento di una aliquota unica del 60 % dell'importo dei contratti di fornitura; dell'emissione di un solo documento per i pagamenti emessi ed eseguiti a Bruxelles; della soppressione del visto dei responsabili geografici e dei tecnici allorché il servizio reso sia già stato attestato dalla delegazione o allorché si tratti di pagamenti (anticipi, abbuoni di interessi, capitali da rischio) per i quali la certificazione del servizio prestato non è necessario.

D'altro canto, malgrado una penuria di personale che si è fatta particolarmente risentire nel secondo semestre del 1983 a motivo del trasferimento, del pensionamento o dell'assenza per malattia di alcuni funzionari, i servizi della Commissione hanno potuto fronteggiare i compiti essenziali e prioritari imposti dalla celerità degli impegni e dei pagamenti.

Un'inchiesta condotta durante i mesi di febbraio e marzo 1984 presso la direzione responsabile, relativa ai termini di pagamento e alla percentuale di reclami presentati dai beneficiari di contratti, ha dimostrato che, su 3 100 ordini di pagamento trattati nel corso del periodo in esame, sono stati presentati 45 reclami per ritardi nei pagamenti, e che soltanto 17 di questi (pari allo 0,55 % del totale) erano fondati, vale a dire coinvolgevano la responsabilità dei servizi della Commissione. I risultati dell'inchiesta sono a disposizione della Corte dei conti.

La Commissione ammette volentieri che in certi casi è ancora possibile migliorare le procedure, ancorché la sicurezza finanziaria dei pagamenti costituisca un altro elemento importante del problema, del quale va tenuto il debito conto. È ovvio ad esempio che il termine regolamentare di 60 giorni, sul quale sono fondate le relative statistiche, non deve impedire pagamenti più rapidi ogni volta ciò sia possibile.

Queste considerazioni dimostrano con evidenza che le conclusioni alle quali la Corte dei conti è pervenuta sulla base del campione rappresentativo da essa adottato dovrebbero essere sfumate in funzione degli elementi contenuti nella risposta della Commissione.

### *Evoluzione dei progetti dopo la prima missione della Corte*

#### **Agricoltura, pesca e allevamento**

##### **Paragrafo 15.19**

«Nessuno dei 12 progetti agricoli esaminati è redditizio e può sopravvivere senza assistenza finanziaria o tecnica». Ciò conferma ancora una volta l'opinione che è difficile realizzare e mantenere dei progetti agricoli senza assistenza tecnica.

##### **Paragrafi 15.20 e 15.21**

I commenti della Corte dei conti sono largamente fondati, ma è utile integrarli con le seguenti informazioni complementari.

Nel Sahel, attualmente, il solo motivo che garantisce una buona produzione alimentare è la coltivazione irrigua in regimentazione delle acque. Ad esempio:

- tutti i compressori di questo tipo lungo il fiume Senegal, tanto sulla riva senegalese che su quella mauritana, sono oggi totalmente investiti. Nel Gorgol, quindi, più di 600 ha sono coltivati, nessuna parcella è disponibile e le rese superano nell'insieme 4 t/ha per stagione;

- la totalità della produzione cerealicola della Mauritania è stata ottenuta nel 1983 in irriguo, senza un solo kg in pluviale;
- nel Niger, il finanziamento FES ha consentito di installare numerosi compressori irrigui lungo il fiume. Essi costituiscono altrettanti successi. Per i più vecchi fra essi, le rese superano 8 t/ha/anno (2 stagioni), da ormai dieci anni circa.

Il sistema cooperativo funziona molto bene.

Riassumendo: dopo 20 anni di interventi nel Sahel, si può dire che ivi non esiste alternativa alla cultura irrigua per la produzione intensiva di cereali. Tenuto conto del clima, le colture tradizionali resterebbero sempre estensive ed aleatorie, e per di più forti consumatrici di spazi, e, di conseguenza, distruttrici dei suoli e della vegetazione. Tutto ciò dimostra bene la necessità di apportare sempre più compressori irrigui.

##### **Paragrafo 15.22**

Le osservazioni della Corte dei conti postulano i commenti che seguono:

- a) «Il numero di soci di una cooperativa interessata al progetto... è passato da 1 244 nel 1980 a 1 037 nel 1981 per scendere a 632 nel 1982»

Dal rapporto semestrale relativo a questo progetto, elaborato nel novembre 1983 del consigliere agricolo della delegazione, emerge che il numero di soci di cooperative era di 619 nel 1981/1982 e di 752 nella controstagione fredda del 1982/1983.

- b) «Gli oneri notevoli che i contadini debbono sostenere, riducono il loro reddito mensile medio a 43 ECU»

La cifra di 43 ECU al mese non tiene conto degli altri redditi delle famiglie interessate, derivanti dalle colture tradizionali a sommersione nell'Oualo e nel Dieri.

- c) «L'irrigazione è praticata soltanto su 53 ha»

Non è anormale constatare che le superfici sistemate, pari a 360 ha in totale, sono state sfruttate soltanto in misura limitata dopo il primo sverno. Bisogna infatti tener conto dei cambiamenti di mentalità, dell'adattamento degli agricoltori alle nuove tecniche e della soluzione, sempre difficile, del problema delle terre. Per sormontare tale difficoltà dev'essere concesso ai contadini un certo tempo di risposta, per reagire, tempo che è del resto di lunghezza variabile secondo la localizzazione delle parcelle. Si noti che queste difficoltà sono ancor più sensibili nel settore delle colture in controstagione, le cui tecniche sono più difficili.

d) «**La società nazionale di sviluppo rurale (Sonader)**»

È notorio, già da qualche anno, che la gestione della Sonader presenta serie lacune tanto sul piano amministrativo e finanziario quanto su quello operativo. In queste condizioni, la Commissione ha insistito (come da essa sottolineato nella proposta di finanziamento) affinché la gestione di questo progetto sia decentralizzata nella maggior misura possibile, cioè che essa sia affidata in pratica al centro di sfruttamento regionale di Kaedi. Parallelamente, la Commissione partecipa in modo attivo alle discussioni in corso fra i finanziatori e il Ministero dello sviluppo rurale, mirando a una ristrutturazione fondamentale della Sonader e al suo risanamento finanziario.

f) «**... la Comunità deve finanziare ... non soltanto i lavori e le attrezzature per 1,1 milioni di ECU, ma anche l'assistenza tecnica, l'appoggio alla Sonader e le spese di funzionamento corrente**»

Se il FES non prendesse a carico talune spese di avvio, la Mauritania non sarebbe in grado di sopportarle, e il progetto sarebbe irrealizzabile.

**Paragrafi da 15.23 a 15.26**

L'analisi dell'operazione riso Ségou è pertinente, e la Commissione vi si associa. I fattori limitanti sono stati ben rilevati. Essi erano noti da tempo, anche senza bisogno di una valutazione, ma il proseguimento dei finanziamenti comunitari è stato determinato da ragioni di carattere diverso da quello tecnico: cause di ordine politico, insistenza delle autorità e infine motivi alimentari. Trattasi infatti di 40 000 ha che rappresentano un potenziale rilevante di produzione cerealicola.

**Paragrafo 15.27**

Per quanto riguarda l'operazione di sviluppo della produzione ittica nel delta del Niger, le osservazioni della Corte sono tali da indurre a credere che la Commissione e la delegazione non fossero coscienti delle difficoltà associate a tale progetto; cosa lontana dal vero. In realtà, la Commissione ha seguito con la massima attenzione fin dall'inizio l'esecuzione di questo progetto ed ha proceduto a un'analisi dei risultati prima di proporre la continuazione nel quarto FES.

Già nel 1976 la Commissione aveva chiesto l'istituzione di una contabilità analitica; analogamente essa aveva reclamato, nel 1981, l'abbandono della commercializzazione di pesce fresco, attività rivelatasi deficitaria.

Di fronte all'esitazione del governo del Mali a procedere alle riforme necessarie, la Commissione ha proposto di fare effettuare la valutazione del progetto da parte di un consulente esterno. Soltanto nel 1983, tuttavia, le autorità maliane hanno consentito a tale valutazione. Le conclusioni del rapporto di valutazione, che hanno confortato la posizione della Commissione, sono state fortunatamente accettate al 100 % da un consiglio straordinario maliano riunitosi all'inizio del 1984 per esaminare il rapporto stesso. È da sperarsi che questo nuovo orientamento porti i suoi frutti.

**Dighe**

**Paragrafi 15.28 e 15.29**

Le difficoltà incontrate nella messa in opera dei finanziamenti necessari per i grandi progetti d'irrigazione, nonché nella realizzazione dei progetti stessi e nella gestione delle attrezzature, non debbono far perdere di vista il fatto che l'unica soluzione capace di migliorare l'autosufficienza alimentare dei paesi del Sahel, e della Mauritania in particolare, passa attraverso il controllo totale dell'acqua e la coltura irrigua.

Nel caso della Mauritania la diga si rivela tanto più necessario in quanto la siccità che ha già infierito per più di sei anni, è stata ancora assai forte durante la stagione secca 1983-1984, e ciononostante la diga Foug Gleita ha permesso di trattenere parecchie centinaia di milioni di m<sup>3</sup> d'acqua.

Bisogna peraltro riconoscere — e la Mauritania comincia ad ammetterlo — che la gestione dell'insieme del perimetro da parte della Sonader non rappresenta una soluzione valida, in quanto tale struttura deve limitare le sue attività alla gestione delle opere principali di magazzino e di distribuzione dell'acqua, mentre gli altri fattori di produzione devono restare a carico degli agricoltori.

Le differenti riunioni di finanziatori — compresa l'ultima, tenutasi a luglio 1984 — hanno avuto lo scopo di trattare i problemi prioritari (valutazione del contenzioso con l'impresa, pagamento degli arretrati da parte di alcuni finanziatori, riattribuzione delle risorse finanziarie già disponibili e non ancora mobilitate), di definire la funzione della Sonader e di dare a quest'ultima i mezzi necessari al suo compito prima ancora di procedere a nuovi investimenti.

I calcoli degli oneri ricorrenti, effettuati nel novembre 1982, sono serviti soltanto a confermare la Commissione nella sua posizione iniziale, consistente nella riserva sul modo di gestione di tale perimetro da parte della Sonader concepito dalla Banca mondiale e nel deliberato rifiuto di partecipare alle sistemazioni a valle dello sbarramento.

Nell'attuale situazione della Mauritania, il modello dei perimetri suddivisi in unità di produzione autonome e realizzati lungo il corso del fiume Senegal sembra il più raccomandabile per la valorizzazione dei 3 600 ha.

### Infrastrutture diverse

#### Paragrafo 15.32

La Corte dei conti critica l'assenza di tecnici mauritani capaci di assicurare una adeguata manutenzione delle attrezzature.

La Commissione precisa a tale proposito che la creazione di un servizio nazionale di gestione e manutenzione delle infrastrutture sanitarie (670 000 ECU) mira essenzialmente alla creazione di un servizio capace di assicurare la manutenzione e le riparazioni correnti, tanto a livello di edilizia quanto a livello delle attrezzature. Tali obiettivi dovrebbero essere raggiunti attraverso la messa in opera di un'assistenza tecnica e di formazione, nonché attraverso la fornitura di attrezzature, di equipaggiamenti e di pezzi di ricambio.

#### Paragrafo 15.33

La situazione descritta dalla Corte dei conti dev'essere obiettivamente esatta, in quanto è stata constatata sul terreno ed è indicativa della debolezza della posizione della Commissione — come del resto della maggior parte dei finanziatori — di fronte alle insufficienze delle strutture di gestione dei servizi pubblici e alla mancanza da parte delle autorità maliane, della volontà politica di venire in aiuto alle popolazioni più svantaggiate.

Il progetto conteneva in partenza tutti gli elementi idonei per l'accesso all'acqua potabile a tutte le popolazioni, anche alle più svantaggiate; spettava al Mali farle partecipare finanziariamente, ridimensionando nello stesso tempo la posizione tradizionale consistente nella distribuzione gratuita dell'acqua. La maggior parte dei paesi del Sahel — in cui l'acqua è un prodotto raro e il numero di abitanti è diminuito — esigono attualmente tale partecipazione finanziaria dalle popolazioni urbane e rurali; al livello ministeriale il Mali riconosce che essa è necessaria, ma sussistono ancora alcune difficoltà che impediscono di applicare le direttive nazionali. Questa situazione è ben nota alla Commissione, la quale, attraverso la delegazione, ha invitato più volte le autorità maliane a far miglior uso degli investimenti realizzati con fondi comunitari.

#### Paragrafo 15.34

Questo progetto ha effettivamente conosciuto alcune difficoltà, che si sono manifestate, nell'agosto 1981, al momento della messa in servizio delle apparecchiature e che sono di tre ordini nettamente diversi:

- il ricorso ad imprese locali per gli appalti FES ha il merito di promuovere le capacità nazionali e di contribuire profondamente ad aiutare lo sviluppo, ma presenta il rischio di realizzazioni difettose, data la scarsa padronanza dei problemi tecnici, come ad esempio quelli legati alle attrezzature delle stazioni di pompaggio incluse nel progetto; è peraltro questo il solo lotto sui quattro che dia luogo a preoccupazioni;
- il progetto costituisce soltanto un elemento nell'insieme del sistema di bonifica di Dakar, il quale è molto esteso, vetusto ed in cattivo stato, cosa non priva di influenza sul funzionamento dell'ultimo elemento, non fosse altro a motivo dell'insabbiamento eccessivo delle reti e quindi delle stazioni di pompaggio; il progetto del 5° FES (ricostituzione del canale della Gueule Tapée), il cui finanziamento è stato deciso nel luglio 1984, migliorerà l'evacuazione delle acque piovane del quartiere, ma gioverà contemporaneamente a migliorare il precedente progetto;
- la Société nationale d'exploitation des eaux du Sénégal (Sonees), cui era stato affidato l'incarico di gestire i sistemi di bonifica di Dakar, non era stata dotata di mezzi finanziari sufficienti a svolgere questo compito. Il canone di bonifica, il cui principio era stato accettato dalle autorità senegalesi fino dal 1977, è stato deciso in realtà soltanto nell'agosto 1977. Questo ritardo potrebbe spiegare — anche se non giustificare — la poca premura della Sonees nell'assicurare il funzionamento normale di queste apparecchiature che sono certamente complesse, ma delle quali una grande città come Dakar non può fare a meno.

In queste condizioni, era da prevedersi che la stazione di Soumbédioune avrebbe subito guasti fino al momento in cui si fosse provveduto agli opportuni adattamenti tecnici e strutturali, sia attraverso un finanziamento sul quinto FES, sia attraverso il decreto dell'agosto 1983, che istituiva un canone di bonifica pari a 15 FCFA/M3 per coprire le spese di esercizio, sia ancora attraverso la messa in opera di un contratto-programma inteso a risanare la situazione finanziaria della Sonees. È ragionevole attendersi che la Sonees — la quale ha finora superato le difficoltà tecniche di altro genere nel settore dell'acqua potabile nel Senegal — sormonti anche i problemi di bonifica.

### *Risposte della Commissione alle precedenti osservazioni della Corte*

#### **Paragrafi da 15.35 a 15.38**

L'eterogeneità del parco motopompe dei piccoli perimetri irrigati (PPI) deriva dall'applicazione delle procedure di conclusione degli appalti, ma non è causa di tutti gli inconvenienti di tali congegni. La principale difficoltà deriva dalla capacità di manutenzione dei servizi responsabili e costituisce un inconveniente di portata generale.

#### **Paragrafo 15.40**

La risposta data dalla Commissione nel 1982 è tuttora valida, sebbene, come osserva la Corte dei conti, in vari luoghi siano stati ottenuti successi parziali con determinati modelli di trebbiatrici. I servizi tecnici proseguono le loro inchieste in merito.

### *Rispetto della Convenzione di Lomé*

#### **Istruzione dei progetti e degli studi**

#### **Paragrafo 15.46**

Malgrado le difficoltà incontrate con l'Amministrazione, i servizi tecnici della Commissione hanno potuto intervenire per apportare al progetto preliminare vari miglioramenti, intesi tanto a incrementare la funzionalità dei locali (riconcezione totale del fabbricato sotto l'aspetto delle superfici unitarie) quanto a ridurre i costi (modifica della progettazione dei tetti e ridimensionamento dello spessore delle lastre).

Non si può fare a meno di deplorare il fatto che la missione della Corte dei conti, malgrado le assicurazioni fatte dall'Amministrazione, prima e durante la realizzazione del progetto, abbia constatato numerose insufficienze, riguardanti in particolare i problemi di ventilazione in generale, le scale della sala polivalente ecc.

#### **Fiscalità**

#### **Paragrafi da 15.47 a 15.49**

La Commissione condivide la preoccupazione della Corte dei conti per quanto riguarda l'ammontare dell'esonero fiscale sui contratti finanziari del FES. In questo spirito essa propone ai suoi partners dell'ACP nei negoziati per una nuova convenzione di Lomé di sostituire il protocollo n. 6 con una semplice disposizione, a norma della quale il finanziamento comunitario non possa essere impiegato per coprire gli oneri delle tasse.

Nei negoziati, il presidente dell'ACP ha dichiarato che tutti gli Stati ACP hanno l'obbligo di adempiere alle disposizioni del protocollo n. 6 e ha fatto rilevare che la Comunità è tenuta ad informare il gruppo ACP dei casi di inadempienza a tali norme. Il commissario Pisani ha comunicato che la Commissione ha in animo di introdurre un sistema di sorveglianza per assicurare la corretta applicazione del protocollo n. 6. In queste circostanze, la Commissione ha ritirato le sue proposte per una formula riveduta destinata a coprire l'aspetto fiscalità.

#### **Compensi per appalti di servizi**

#### **Paragrafo 15.50**

Nel quadro dell'utilizzazione generalizzata della procedura a trattativa privata, la convenzione di Lomé I, ripresa su questo punto dalla convenzione di Lomé II, aveva effettivamente previsto la fissazione di condizioni generali di compensi per gli appalti. Per rispondere a questo voto e allo scopo di presentare proposte ai suoi partners dell'ACP, la Commissione ha intrapreso, in collegamento con gli esperti degli Stati membri, uno studio in questo settore. I lavori del gruppo così costituito hanno tuttavia messo in luce grandissime difficoltà per pervenire a tariffe comuni. La necessità di una fissazione a priori di tali tariffe, peraltro, è alquanto diminuita col ricorso sempre più frequente alla procedura della richiesta di offerte in materia di appalto di servizi, permettendo una determinazione diretta dei prezzi derivati dalla concorrenza. La Commissione ritiene inoltre possibile sfruttare statisticamente i dati risultanti dalla generalizzazione di tale procedura, per utilizzarli nei casi in cui l'adozione della trattativa privata resterà giustificata.

#### **Paragrafo 15.51**

Per il progetto «Kawambwa Tea» nello Zambia, la Commissione tiene a precisare, in merito ai compensi di un ufficio, che a questo erano stati affidati non solamente la sorveglianza dell'installazione delle macchine, ma anche altri compiti molto importanti, consistenti in particolare nella supervisione dei vari lavori ed attrezzature.

Il governo dello Zambia ha peraltro chiesto allo stesso ufficio di assisterlo «nella riprogettazione delle parti civili della fabbrica», dopo la revoca da parte del RDC della decisione di installare canali di prosciugamento inclusi e di completare i documenti di offerta per la fornitura e l'installazione di componenti meccaniche ed elettriche.

Per quanto riguarda il costo elevato (17 %) delle spese di sorveglianza dei lavori del programma Feeder roads, «le osservazioni della relazione in merito ai costi della supervisione espressi come percentuale del costo dei lavori sono fuorvianti. La cifra del 10 %, riferita dal Dipartimento strade per i costi della supervisione, si riferisce alla situazione in cui il costo dei veicoli di servizio e della residenza del supervisore è escluso dal contratto del consulente ed è incluso nel contratto dei lavori. L'inclusione di questi servizi nel contratto dei lavori è stata adottata secondo l'impostazione tradizionale, ma l'esperienza ha dimostrato che l'inclusione dei servizi stessi nei costi del contratto di supervisione permette di realizzare dei risparmi e rende la supervisione più indipendente. In questo progetto, il contratto del consulente comprendeva la fornitura dei relativi veicoli, alloggio e attrezzatura. La cifra del 17 % è allineata con quella di altri contratti finanziati dal FES nello Zambia».

## Origine delle forniture

### Paragrafo 15.52

La Commissione ha sempre attribuito grande importanza al rispetto delle disposizioni concernenti l'origine delle forniture e veglia scrupolosamente sull'applicazione delle procedure previste a tale effetto dalle Convenzioni di Lomé in caso di deroga eccezionale alle norme di origine. Le statistiche al 31 marzo 1984 mostrano del resto che, per il quinto FES, la parte delle forniture in provenienza da paesi terzi rappresenta meno dello 0,20 % dell'importo totale degli appalti di questa categoria. Giova tuttavia osservare che, in margine alle procedure di approvazione comunitaria delle richieste di deroga formulate da uno stato ACP, le Convenzioni di Lomé prevedono rispettivamente, all'articolo 30 § 6, lettera g) del protocollo n. 1 di Lomé I, ed all'articolo 122, § 4, lettera g), di Lomé II, che l'ordinatore nazionale disponga di una competenza propria per decidere gli acquisti sul mercato locale, indipendentemente dall'origine. La Commissione ha sempre interpretato questa competenza nel senso che essa possa interessare soltanto quantità marginali rispetto all'oggetto principale dell'appalto; tale è appunto il caso nei due esempi citati dalla Corte dei conti.

## Rapporti di valutazione

### Paragrafo 15.53

L'osservazione della Corte dei conti sembra implicare che ogni progetto debba sistematicamente essere oggetto di una valutazione. La Commissione, la quale fino ad oggi non ha seguito questa pratica, è di diverso parere. Un simile metodo di valutazione comporterebbe la necessità di un organico supple-

mentare, che non è disponibile. Per quanto riguarda i casi concreti citati dalla Corte dei conti, si può osservare quanto segue.

Le valutazioni ex post riguardano tre categorie di progetti, riguardanti determinati settori (sanità, strade, irrigazione, ecc.), determinati strumenti (aiuto alimentare, promozione commerciale, assistenza tecnica, ecc.) e determinati paesi o regioni. A seconda dei casi si tratta dunque di una valutazione settoriale, strumentale o globale. Dette valutazioni conducono alla messa a punto, in ognuno dei campi sopra considerati, di «principi di base» che devono essere accettati dal consiglio ACP-CEE.

La caratteristica comune di queste valutazioni consiste nel loro carattere generale e rappresentativo, che ingloba ogni volta tutta una serie significativa di operazioni. La critica formulata dalla Corte dei conti a proposito di alcuni casi specifici non sembra dunque doversi rivolgere a queste attività di valutazione generale.

### Paragrafi 15.55 e 15.66

La relazione della Corte dei conti ricorda gli obiettivi iniziali dei finanziamenti e descrive succintamente l'attuale situazione dell'approvvigionamento idrico delle città di Bouar e di Bambari, ma non colloca il progetto nell'attuale contesto centro-africano e non tiene conto degli eventi politici che hanno contribuito in larga misura a frenare lo sviluppo del paese e a ridurre gli sforzi compiuti della Commissione e dagli stessi centro-africani, per dotare le città di un efficiente servizio idrico nazionale.

1. I primi studi su Bouar e Bambari sono stati effettuati nel 1965-1966, periodo in cui l'incremento demografico delle città era assai rilevante e l'economia della regione sembrava tale da permettere di prendere a carico i servizi pubblici proposti.

La popolazione di Bambari, ad esempio, era nel 1965 dell'ordine di 32 000 abitanti; per il 1975 e il 1985 le previsioni erano rispettivamente di 45 000 e 65 000. Le cose sono invece andate diversamente: nel 1983 si contavano 43 000 abitanti.

Il prezzo di costo dell'acqua era stato valutato in 50 FCFA/m<sup>3</sup>, mentre gli abitanti serviti da portatori d'acqua o da autobotti pagavano già nel 1966 fino a 80 FCFA/m<sup>3</sup>. È certo che detto prezzo di costo, pur essendo superiore alla tariffa di 36 FCFA/m<sup>3</sup> praticata a Bangui, come avviene spesso nelle piccole città giustificando il sistema di perequazione delle tariffe, appariva allora più che sopportabile per la popolazione.

La municipalità avrebbe dovuto prendere a proprio carico i servizi, le fontane e i fabbricati pubblici (scuole, ospedali, ecc.).



Il piano generale del sistema di riferimento idrico di Bambari era stato elaborato sulla base dei documenti disponibili all'epoca, del piano urbanistico della città e dei lavori di una missione di esperti inviata sul posto.

Un simile programma di investimenti presupponeva che la gestione del servizio pubblico nel suo assieme venisse controllata ancora a lungo da stranieri, capaci di contribuire allo sviluppo economico della regione assicurando un incremento dei redditi, particolarmente grazie all'allevamento: la relazione della Corte dei conti non tiene conto del fatto che la situazione generale è invece andata solo deteriorandosi, rendendo impossibile la conservazione di opere proporzionate a una realtà rivelatasi inferiore alle previsioni.

2. Il progetto di Bouar è stato concepito nell'idea di valorizzare e migliorare le installazioni già esistenti, certamente vetuste (più di 10 anni), ma ancora in uno stato abbastanza buono da giustificare l'utilizzazione in un programma esteso fino al 1985.

Anche in questo caso si sono, però, potuti soltanto constatare il detrioramento generale dell'economia della regione, l'incapacità delle autorità comunali di gestire tale investimento e il disinteresse dei servizi centrali per questa città molto lontana da Bangui (800 km di piste, cioè due giorni di camionetta). Negli anni 1973-1974 ha cominciato a farsi sentire in tutto il paese la penuria di carburanti, dunque di energia elettrica e d'acqua, e, anche se i commercianti di Bouar sono pronti a finanziare direttamente il gestore della rete cittadina, a Bouar non arriva carburante.

3. La società nazionale delle acque (SNE), che sorge grazie all'insistenza della Commissione e di altri finanziatori (tra i quali in particolare la Banca africana di sviluppo, che tenta di finanziare un programma di bonifica a Bangui), non è in grado di prendere a proprio carico le due città di Bouar e Bambari. Ciò per varie ragioni:

- gli statuti della SNE sono stati bensì messi per iscritto, ma la società non è stata effettivamente creata; da ciò la necessità di una assistenza tecnica, che ha avuto inizio nel 1978 ed ha un effetto ampiamente positivo sulla SNE a livello dei servizi contabilità, abbonati, personale e approvvigionamento;
- per ragioni interne, la SNE deve assumere personale generalmente poco qualificato o privo di qualifica;
- presso la SNE, gli omologhi competenti non esistono od abbandonano la società, come ha fatto lo stesso direttore generale, che ha ottenuto da un aiuto esterno una borsa di formazione;

- il governo non appoggia gli sforzi della SNE per far pagare gli abbonati e far iscrivere sui bilanci dei ministeri i crediti necessari al pagamento dei canoni per l'acqua.

La soluzione minima, sola accettabile da parte della Repubblica centro-africana e della Commissione, consiste quindi nell'assumere per Bouar e Bambari due assistenti tecnici, che potranno però assicurare soltanto un servizio assai modesto.

4. In queste condizioni, quali prospettive si aprono all'utilizzazione degli investimenti finanziati dal FES? Le difficoltà spesso insormontabili, che le società di approvvigionamento idrico si trovano a dover fronteggiare, derivano dalla necessità di offrire un servizio minimo — capace cioè di ripondere alle esigenze vitali — a un massimo di popolazione, anche la più svantaggiata (dunque non solvibile), senza l'aiuto dello Stato, privo esso stesso di risorse.

Un aiuto temporaneo e degressivo della Comunità, su risorse del FES, potrebbe essere apportato alla RCA per migliorare il funzionamento dei sistemi di approvvigionamento idrico, a condizione che il governo accettasse di fornire alla SNE i mezzi necessari per assolvere la sua funzione: aumento delle tariffe, pagamento effettivo da parte degli abbonati solvibili, gestione del personale, permanenza presso la SNE del personale formato, ecc.

In altri termini, condizione preliminare per la miglior utilizzazione degli investimenti già realizzati con le risorse del FES sembra essere, nel settore dell'approvvigionamento di acqua potabile, l'accettazione da parte del governo centro-africano di un vero e proprio «dialogo di politiche» con la Commissione e gli altri finanziatori pronti ad intervenire, a ragione tanto maggiore in quanto l'attuale decennio è stato proclamato «decennio internazionale dell'acqua». Vista l'attuale situazione, la Commissione si orienterà verosimilmente verso una proroga dell'assistenza tecnica titolare del contratto n. AT/1/82, ma rifiuterà la proroga del contratto n. 170/SNE che si rivela inefficace data la personalità dell'agente e che in ogni caso sarà ripreso dall'aiuto bilaterale francese nel quadro di un'operazione concernente la città di Bangui.

#### Paragrafo 15.56

I collaudi provvisori e definitivi della strada Lobatse Ramattabama non sono stati oggetto di riserve importanti da parte delle autorità del Botswana. Per tale ragione non è stato redatto alcun rapporto di valutazione (cfr. risposta al punto 15.53): lo stesso dicasi per l'università del Botswana, l'approvvigionamento idrico di Broadhurst, la costruzione e

l'equipaggiamento del collegio del centro di gestione dell'allevamento di Ramatlabama. A proposito di quest'ultimo progetto va comunque precisato che un progetto finale di valutazione della gestione del patrimonio zootecnico e della produzione animale nel Botswana è stato elaborato a cura di un ufficio consulente, che lo ha presentato nel gennaio 1982.

#### **Osservanza, da parte dei paesi beneficiari, degli obblighi contratti**

##### **Paragrafo 15.58**

Anteriormente al primo intervento della Commissione, fra Damara e Sibut esisteva una pista precaria. Per mancanza di redditività, il progetto del primo FES non aveva previsto lavori di rivestimento, ma si era limitato a una semplice strada in terra. Considerati il logorio del piano rotabile in laterite ( $\approx 2$  cm all'anno), e soprattutto l'aumento del traffico, la Commissione ha deciso di asfaltare tale strada nel quadro dei crediti del terzo FES. Questa politica non sarebbe stata criticabile se il governo centro-africano avesse successivamente proceduto alla normale manutenzione di tale opera, evitando in tal modo lavori di riferimento ed importanti.

##### **Paragrafo 15.59**

A proposito dell'operazione «sviluppo di Development de Mpongwe», le osservazioni della Corte dei conti impongono il seguente commento:

«L'accordo di finanziamento che conteneva le due condizioni speciali è entrato in vigore il 2 giugno 1980. I consulenti si sono pertanto trovati nella necessità di fare opera di gestione fra il giugno 1980 e l'entrata in funzione della Mpongwe Development Authority nel giugno 1982».

Di conseguenza, nei termini di riferimento del contratto di assistenza tecnica n. 31 è stato previsto un ruolo di gestione.

Un numero limitato di omologhi è stato trasferito al progetto dall'interno del sistema governativo. Il progetto è stato responsabilizzato nei confronti del Mpongwe Steering Committee the Chairman, che è presieduto dal Direttore dell'agricoltura e col quale avverranno incontri mensili.

#### **Conseguimento degli obiettivi**

##### **Agricoltura e agroindustria**

##### **Paragrafo 15.61**

I risultati degli interventi cotonieri successivi sono stati effettivamente deludenti. Merita peraltro di

essere sottolineato il legame esistente fra l'evoluzione della produzione e le modifiche socio-politiche intervenute nella Repubblica centro-africana. L'importante ripresa della produzione di cotone verificatosi a partire dal 1966 per effetto di sforzi significativi è stata seguita da una rapida caduta, provocata dalla nazionalizzazione del settore cotoniero, dall'espulsione di numerosi assistenti tecnici, da una campagna contro il cotone lanciata da un oppositore politico del regime e dalla cattiva gestione della Socada. Si noti tuttavia che l'attuale governo ha incluso il cotone fra gli obiettivi prioritari dell'agricoltura; per tale ragione si è manifestata una ripresa della produzione cotoniera.

Normalmente, le pratiche di coltivazione raccomandate e l'utilizzazione nazionale degli inputs permettono all'agricoltura di superare regolarmente la soglia di 850 kg/ha di cotone in grani, come dimostrano i risultati ottenuti fra i contadini del Cameroun, del Ciad e della regione dell'Ouham. Il recente incremento del prezzo del cotone in grani e la concessione di una sovvenzione parziale per gli inputs dovrebbero permettere di migliorare sensibilmente i redditi netti dei conduttori, e quindi la redditività dell'operazione.

#### **Comunicazioni ed edilizia**

##### **Paragrafo 15.64**

Come precisato dalla Corte dei conti, i lavori di rifacimento della strada Bangui-Damara della Repubblica centro-africana sono stati effettuati 11 anni dopo l'esecuzione dei lavori iniziali di costruzione. È evidente che, se il governo di questo paese avesse preso le necessarie misure per la manutenzione regolare dell'opera, il rifacimento sarebbe stato superfluo o, quanto meno, non altrettanto ampio.

D'altro canto, il confronto dei costi effettuato dalla Corte dei conti può indurre il lettore in errore, in quanto non è calcolato a prezzi costanti, né fa alcuna allusione al forte aumento del costo degli inputs (prodotti bituminosi, carburanti, ecc.) verificatosi nel corso di tale periodo.

#### **Approvvigionamento idrico**

##### **Paragrafo 15.67**

Al momento della visita al progetto, nel novembre 1983, si erano manifestati difetti nell'attrezzatura del progetto di approvvigionamento idrico di Mpika nello Zambia. Secondo le informazioni ottenute dalla delegazione sembra tuttavia che nell'aprile 1984 certi apparecchi siano stati rimessi in condizione di funzionare, sia perché riparati, sia perché sono stati consegnati i pezzi mancanti.

**Cooperazione finanziaria e tecnica:  
principali rilievi sui progetti controllati  
per la prima e per la seconda volta**

**Paragrafi da 15.68 a 15.70**

Poiché cause uguali producono uguali effetti, è esatto che gli inconvenienti constatabili nell'attuazione dei progetti e dei programmi si riproducono con regolarità. La Corte dei conti ne conclude che la Commissione e le delegazioni sul posto non traggono alcun insegnamento dalle difficoltà private e addirittura si disinteressano completamente dei progetti terminati. Questa conclusione non è esatta, anzi è ingiusta.

Quanto detto più sopra a proposito del numero e dell'intensità delle valutazioni sta a testimoniare. La Commissione è uno dei rari organismi che non solamente valuta senza compiacimento le azioni da essa finanziate, ma per di più opera la sua valutazione insieme ai paesi beneficiari, istituisce principi di base traendo le sue conclusioni per il futuro da queste valutazioni, discute i suddetti principi con gli esperti degli Stati membri e dei paesi ricevitori e li sottopone alla sanzione di istituzioni comuni.

Essa condivide interamente la convinzione della Corte dei conti secondo la quale sarà opportuno in avvenire preoccuparsi maggiormente di riassetare i progetti e di assicurarne il funzionamento. Una tale politica, nuova nel suo principio, non è autorizzata dai testi attualmente in vigore, i quali, istituendo la norma di attribuire ai beneficiari la responsabilità e l'onere della manutenzione, del funzionamento e della gestione, ne consentono l'assunzione a carico da parte dell'aiuto comunitario solamente in casi del tutto eccezionali, accompagnati da condizioni particolarmente restrittive. Traendo profitto dall'esperienza, la Commissione ha introdotto nei testi della futura convenzione, per la quale proseguono i negoziati, disposizioni molto più larghe e precise concernenti il riassetto dei progetti, le spese ricorrenti e il mantenimento. Quest'opera innovatrice della Commissione è stata resa possibile dall'aver incontrato nei negoziatori ACP numerosi punti di vista in comune che sembrano valido sintomo di una presa di coscienza nuova, ma necessaria.

Per arrivare a tale risultato non era indispensabile disporre di quella «banca di dati» su cui la Corte dei conti insiste da tre anni. La Commissione dispone di buoni archivi, alimentati dalle relazioni della Corte dei conti, del controllo interno, dei suoi stessi servizi e delle delegazioni sul posto. Le osservazioni critiche ed autocritiche che vi si ritrovano sono conosciute da tutti ed apprezzate nel loro giusto valore; ma la loro natura, essenzialmente qualitativa, con tutte le sfumature che traducono la varietà

delle situazioni, dei problemi e dei progetti, non è fra quelle capaci di prestarsi agevolmente a un trattamento informatico. Per il resto, se fosse concretamente possibile costituire tale banca, essa sarebbe più fertile di critiche e diagnosi che di veri rimedi.

**Stabilizzazione dei proventi da esportazione  
(Stabex)**

**Osservazioni sulla base di calcolo dei diritti  
a trasferimenti**

**Paragrafi da 15.72 a 15.75**

La relazione suggerisce — per analogia e simmetria con lo spirito della dichiarazione di Figi, del 14 aprile 1977 — che venga esaminata con attenzione la possibilità di neutralizzare le annate eccezionalmente buone nel calcolo del livello di riferimento di ogni trasferimento.

Tale suggerimento non può essere seguito dalla Commissione per le ragioni che seguono:

- innanzitutto, trattandosi di una relazione sulle attività dell'esercizio 1983, l'anno in osservazione non ha dato luogo ad alcun trasferimento che abbia beneficiato delle disposizioni derogatorie della dichiarazione di Figi. Ad ogni buon fine, si ricorda che tale dichiarazione è stata fino ad oggi di beneficio a tre paesi:
  - alla Guinea Bissau, paese per il quale i livelli di riferimento «normali» sono stati ripresi nell'anno di applicazione 1980;
  - al Capo Verde, paese per il quale la dichiarazione di Figi non si applica più dal 1981;
  - alla Dominica, paese per il quale soltanto l'anno di applicazione 1980 ha dato luogo ad un trasferimento su base «corretta» e per il quale la dichiarazione di Figi non sarà più applicata a partire dal 1984;
- contrariamente a quanto lascia intendere il paragrafo 15.73 della relazione della Corte dei conti, la dichiarazione di Figi (che prevede di non prendere in conto le annate eccezionalmente cattive nel calcolo degli anni di riferimento) non è una disposizione di carattere generale, ma si riferisce a casi del tutto eccezionali.

Come indica la dichiarazione di Figi, le difficoltà all'origine dei cattivi risultati constatati devono derivare dall'esistenza di un'annata caratterizzata da eventi eccezionali, la cui gravità sia stata riconosciuta dalla collettività internazionale.

Si tratta in altri termini di un'eccezione del tutto particolare e specifica e non di una regola di applicazione generale.

A parte i trasferimenti a favore dei tre paesi ACP sopra citati, la cui deroga è stata limitata nel tempo, le annate «eccezionalmente cattive» (per ragioni climatiche o a motivo delle fluttuazioni dei prezzi) sono state sempre prese in considerazione nel calcolo dei livelli di riferimento concernenti tutti gli altri casi di trasferimento.

Poiché la annate «eccezionalmente cattive» — salvo casi assai specifici ricadenti sotto la dichiarazione di Figi (10 trasferimenti, dal 1976 al 1982, su un totale di 194 trasferimenti effettuati durante lo stesso periodo) — sono state sempre prese in considerazione, non esiste ragione di prevedere l'introduzione di disposizioni «simmetriche» aventi lo scopo di eliminare gli effetti di annate che potrebbero essere considerate come «eccezionalmente buone».

Ciò significherebbe toccare nella fattispecie uno degli equilibri di base del funzionamento del sistema. Nessuna disposizione in questo senso è stata del resto proposta né dalla Commissione, né dagli Stati membri, nel corso del negoziato sul rinnovo della Convenzione di Lomé.

### *Aiuto al settore minerario (Sysmin)*

#### **Paragrafo 15.77**

La Commissione non condivide pienamente l'opinione espressa dalla Corte dei conti per quanto riguarda la relazione da essa stabilita tra le difficoltà incontrate nel settore minerario e la percentuale troppo buona delle valute reinvestite in questo settore per assicurare la manutenzione e il rinnovo degli impianti di produzione.

In realtà, il mancato rinnovo e l'assenza di manutenzione normale delle attrezzature sono essenzialmente dovuti alle bassissime quotazioni del rame sui mercati mondiali e non soltanto alla penuria di valute provocata dal fatto che parte di queste è stata accaparrata dalle autorità zambiane per rispondere ad esigenze essenziali.

Secondo le più recenti informazioni di fonte ufficiale, il 35 % degli introiti sembrerebbe dover bastare a fronteggiare le esigenze dirette in valute. L'autorità contraente, pur ritenendo di dover ricevere il 42 % di queste entrate, considera nondimeno che — vista la penuria di valute di cui soffre lo Zambia — la cifra del 35 % rappresenti un compromesso accettabile. È inoltre opportuno precisare che tale autorità beneficia parimenti di un'assegnazione indiretta del 18 % che rappresenta il costo dei prodotti importati e pagati in moneta locale. Trattasi segnatamente di prodotti petroliferi, del nolo sul trasporto del rame dei fornitori locali, ecc.



